

REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 17 GENNAIO 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 DICEMBRE 2004 - n. 7/19878	(3.1.0)	
Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità di offerta socio-sanitarie		340
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/19952	(3.2.0)	
Programma di collaborazione e sviluppo internazionale in ambito sanitario per l'anno 2005 ai sensi della l.r. 20/89		341
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/19977	(3.1.0)	
Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Anno 2004		345
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/19978	(3.1.0)	
Conferma dell'accreditamento per l'anno 2004 delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani in seguito alla verifica dei requisiti previsti dalle dd.g.r. n. 7435/01 e 12618/03		359
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/19979	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) presso RSA «Villa Mons. Damiano Zani» con sede a Bienvio (BS) via Pradelli, 7 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)		373
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/19986	(3.2.0)	
Istituzione del Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali nella Commissione regionale di coordinamento delle attività di vigilanza presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro di Milano, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 124/2004		374
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/20037	(5.3.1)	
Modifica dell'articolo 2, comma 1 e della «Tabella delle quote di rappresentanza» dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale Adda Nord, approvato con deliberazione della giunta regionale 27 febbraio 1998, n. 34828 e ripubblicazione dello Statuto nel testo vigente		375
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/20039	(5.3.1)	
Revisione dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale del Mincio (l.r. 86/83 e 26/96)		378
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/20092	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) «G. Perusini» ubicato a Milano in via Paravia, 63 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)		384
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/20093	(3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili «Beato Papa Giovanni XXIII» con sede in Limbiate, via Montegrappa, 40. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario		385
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - n. 7/20094	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento del Centro Socio Educativo sito in via Papa Giovanni XXIII a Piaro (BG)		387

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20095	(3.1.0)	
Accreditamento delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario		388
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20096	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) presso «RSA Ninj Beccagutti» con sede a Esine (BS) in via Chiosi, 3/b. (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»).		389
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20097	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) «Marina Videmari» ubicato a Milano in via G. Pini, 4. (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)		390
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20098	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) presso RSA «Villa Maddalena» con sede a Goito (MN) in via C. Battisti, 17. (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)		391
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20099	(3.1.0)	
Proseguzione delle attività dell'osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità della regione Lombardia: rinnovo della convenzione con la fondazione ISMU		392
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20100	(3.1.0)	
Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza		397
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20102	(3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB Centro Sociale «Luigi Strina» con sede legale nel Comune di Gabbioneta Binanuova (CR) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Luigi Strina» ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.P.P.A.B.		405
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20108	(5.3.5)	
Ditta Ecoservizi s.p.a. con sede legale in Brescia, via dei Santi 58. Autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) conto terzi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche tossici e nocivi, nell'impianto sito in Brescia, via dei Santi 58, già autorizzato con d.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, nonché alla realizzazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni del DEC/VIA/2004/0364. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e art. 15/a del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni		406
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20120	(5.3.4)	
Progetto per la diffusione di lampade a basso consumo energetico – ai sensi del d.m. 20 luglio 2000, n. 337		422
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 7/20129	(5.2.0)	
Ricostruzione del quadro di programmazione delle autostrade regionali con particolare riferimento alla integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova. Obiettivo gestionale 8.3.1.13 «Concessioni autostradali regionali»		424

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Risorse e bilancio

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 DICEMBRE 2004 - N. 22725	(4.3.0)	
Organismo Pagatore Regionale – OCM Ortofrutta – Decreto costitutivo del Nucleo di Valutazione per l'esame dei programmi operativi presentati dalle Organizzazione dei Produttori		426
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 DICEMBRE 2004 - N. 23355	(4.3.0)	
Organismo Pagatore Regionale – Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate		428
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 DICEMBRE 2004 - N. 23331	(2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie su impegni residui accertate su spese relative alla realizzazione di programmi comunitari ai sensi dell'art. 50, della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2004 e al Documento tecnico di accompagnamento. 6° provvedimento		440

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 21 DICEMBRE 2004 - N. 23044	(5.1.2)	
Variazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2003 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione comunale di Agrate Brianza (MI)		441
DECRETO DIRETTORE GENERALE 21 DICEMBRE 2004 - N. 23061	(5.1.2)	
Variazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2004 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione comunale di Parabiago (MI)		442

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I5 NOVEMBRE 2004 - N. I9775	(3.3.0)
Approvazione della graduatoria, assegnazione dei contributi, impegno e contestuale liquidazione della somma di € 4.473.930,60 quale contributo a favore dei Comuni, Unioni di Comuni o Comuni capofila degli accordi di programma per l'attuazione della legge n. 328/2000 a sostegno delle spese per i servizi per l'accesso all'istruzione. L.r. 20 marzo 1980, n. 31 a oggetto: «Diritto allo studio – Norme di attuazione» piano diritto allo studio 2004 d.c.r. 28 luglio 2004, n. VII/1049	442
D.G. Sanità	
CIRCOLARE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004 - N. 45	(3.2.0)
Adeguamento dei tracciati record validi per l'anno 2005 per i flussi informativi delle prestazioni di ricovero ospedaliero, delle prestazioni ambulatoriali, delle prestazioni psichiatriche, delle prestazioni termali, del file F, e chiusura dei flussi per l'anno contabile 2004	485
CIRCOLARE REGIONALE 27 DICEMBRE 2004 - N. 46	(3.2.0)
Indirizzi sulla gestione del rischio sanitario.	495
CIRCOLARE REGIONALE 31 DICEMBRE 2004 - N. 47	(3.2.0)
Specifiche attuative della d.g.r. 7/16176 del 30 dicembre 2004 «Indicazioni per la remunerazione delle attività di ricerca di donatore compatibile e prelievo di midollo osseo o di cellule staminali ematopoietiche»	496
D.G. Servizi di pubblica utilità	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 DICEMBRE 2004 - N. 23345	(1.3.0)
Termine per la presentazione delle domande di contributo straordinario per la progettazione e l'avvio delle gestioni associate di funzioni/servizi comunali	497
D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo	
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA IO GENNAIO 2005 - N. 26	(3.3.0)
Approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario cofinanziabili con il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» – Misura 1.2 «Sostegno alla domanda di servizi qualificati delle imprese» – Sottomisura 1.2.E «Incentivi all'innovazione»	497
D.G. Infrastrutture e mobilità	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I6 DICEMBRE 2004 - N. 22802	(5.2.0)
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Sondrio. Declassificazione a strada comunale della S.P. 50 «Prata Camportaccio-S.S. n. 36» e del tratto della strada provinciale n. 43 «Mese-S.S. n. 36» in Comune di Prata Camportaccio (SO)	511
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I6 DICEMBRE 2004 - N. 22803	(5.2.0)
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Sondrio. Declassificazione a strada comunale della S.P. 24 «Villa di Tirano-Tirano» e della S.P. n. 62 «Villa di Tirano-Stazione F.S.» in Comune di Villa di Tirano (SO)	511
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 DICEMBRE 2004 - N. 23358	(5.2.0)
Strada di collegamento tra i PL 1 + 860 via Covelo e 2 + 816 via Giovanni XXIII in Comune di Iseo – località Pilzone – Seconda fase – Linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo – FNME. Approvazione tecnico-economica del progetto a valere sui fondi della legge 102/90	511
E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO	
CORTE COSTITUZIONALE 24 LUGLIO 2004 - N. I023	
Ordinanza n. 1023 del 24 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Sondrio sul ricorso proposto da Centro di produzione s.p.a. «Radio Radicale» c/o Comune di Piateda	512

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2005011)

D.g.r. 16 dicembre 2004 - n. 7/19878

(3.1.0)

Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità di offerta socio-sanitarie

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» che, in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità, individua tra gli obiettivi principali dell'azione amministrativa la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura che prevede quale obiettivo programmatico la «Qualificazione dell'attività legislativa, trasparenza, semplificazione e snellimento amministrativo» e in particolare nell'area dei servizi alla persona l'obiettivo di governo regionale G.01 «Sviluppo del modello lombardo di welfare» con il relativo prodotto «Procedure di semplificazione. Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione e accreditamento per le unità di offerta socio-sanitarie»;

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia & autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12619: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Strutture Residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»;

- 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità di offerta: Residenza Sanitario assistenziale per persone con disabilità (RSD), Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

- 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze delle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

- 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità di offerta: Centro Diurno per persone con disabilità (CDD). Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

- 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati (CDI)»;

- 11 dicembre 2000, n. 2594 «Determinazioni in materia di autorizzazione al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile»;

Considerata la necessità di introdurre, in via sperimentale,

un percorso procedurale alternativo in ordine alla verifica dei requisiti strutturali per l'autorizzazione al funzionamento al fine di favorire un più rapido ottenimento dell'atto autorizzativo;

Stabilito che tale procedimento è finalizzato alla semplificazione amministrativa, consentendo all'ente gestore delle unità di offerta della rete socio-sanitaria di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

Stabilito che gli oneri derivanti dall'adozione di tale strumento sono a carico della struttura richiedente la perizia asseverata e che la scelta del percorso necessario all'ottenimento della suddetta autorizzazione:

- rimane facoltà della struttura,
- deve essere indicata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione,
- rimane comunque definitiva e vincolante;

Considerata la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti a tale attestazione al fine di garantire che la suddetta perizia asseverata abbia eguale attendibilità e validità rispetto alla procedura normalmente esperita;

Precisato che la perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di due componenti di cui:

- un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
- un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;

Precisato altresì che la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro di suddette commissioni, con le seguenti limitazioni:

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;

- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima;

Dato atto che ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

Stabilito che, effettuati i dovuti controlli con esito positivo, tale commissione rilascerà una apposita «Perizia Asseverata» firmata dai suoi membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

Dato atto che permane in capo alle ASL territorialmente competenti la funzione di vigilanza sull'operato di suddette commissioni in sede di verifica dei requisiti;

Ritenuto inoltre, di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento, in merito al completamento del processo di informatizzazione per la presentazione delle procedure di autorizzazione al funzionamento per le strutture socio-sanitarie;

Visti altresì:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 28 giugno 2004 n. 17904 relativa al secondo provvedimento organizzativo 2004;

Ritenuto necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

Delibera

1. di introdurre, in via sperimentale, un percorso procedurale alternativo in ordine alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento al fine di favorire un più rapido ottenimento dell'atto autorizzativo;

2. di definire che tale procedimento è finalizzato alla semplificazione amministrativa, consentendo all'ente gestore delle unità di offerta della rete socio-sanitaria di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

3. di stabilire che tale perizia deve essere prodotta da una commissione così composta:

- un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva;

- un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;

e che ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

4. di stabilire che permane in capo alle ASL territorialmente competenti la funzione di vigilanza sull'operato di suddette commissioni in sede di verifica dei requisiti;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento, in merito al completamento del processo di informatizzazione per la presentazione delle procedure di autorizzazione per le strutture socio-sanitarie.

Il segretario: Sala

(BUR2005012)

(3.2.0)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/19952

Programma di collaborazione e sviluppo internazionale in ambito sanitario per l'anno 2005 ai sensi della l.r. 20/89

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le seguenti leggi nazionali:

- n. 49 del 26 febbraio 1987 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo»;

- n. 449/97, art. 32 comma 15, che prevede che le Regioni, nell'ambito della quota di fondo sanitario ad esse destinata, autorizzino, d'intesa con il Ministero della Sanità, l'erogazione di prestazioni nell'ambito di programmi assistenziali – approvati dalle Regioni stesse – per alta specializzazione a favore di cittadini extracomunitari provenienti da Paesi nei quali non sono possibili trattamenti di patologie specifiche in assenza di accordi di reciprocità con i propri Paesi o quando, per motivi politici, militari, ecc. tali accordi non possono essere attuati;

Viste altresì le seguenti leggi regionali:

- n. 20/89 e successive modificazioni e integrazioni «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo», che impegna la Regione Lombardia a perseguire obiettivi di cooperazione e solidarietà in Paesi in Via di Sviluppo (PVS);

- n. 31/97 e successive modificazioni e integrazioni in cui sono richiamati, in particolare, i principi ispiratori dell'organizzazione e del funzionamento del sistema sanitario regionale;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 12 del 24 marzo 2000 «Dipartimento professioni sanitarie risorse umane e tecnologiche in sanità – Ufficio X – Parte III: Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura»;

Vista la d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002 «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004» in cui, fra l'altro, viene rimarcata la volontà di sviluppare sistemi di collaborazione e di aiuto sanitario sul fronte della cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 7/12206 del 18 febbraio 2003 con cui è stata stanziata una quota del fondo sanitario anno 2003 per interventi di assistenza sanitaria a favore di cittadini stranieri;

- n. 7/13695 del 18 luglio 2003 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione allo Sviluppo»;

- n. 7/15843 del 30 dicembre 2003 «Programma di collaborazione e sviluppo internazionale in ambito sanitario per l'anno 2004: iniziativa gemellaggi tra strutture ospedaliere. Determinazioni conseguenti alla l.r. 20/89»;

- n. 7/16790 del 19 marzo 2004 «Partecipazione della Regione Lombardia in qualità di partner al programma ISAC dell'OMS per l'intensificazione della lotta contro la tubercolosi in Uganda e Romania»;

- n. 7/18893 del 30 settembre 2004 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Borsani avente ad oggetto: "Iniziative nell'ambito della cooperazione internazionale per la promozione della salute, la cooperazione allo sviluppo e la progettazione europea

con Paesi e Regioni appartenenti all'Unione Europea ed extra-europei – Avvio di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità»;

Confermato di voler operare, in coerenza con l'indirizzo ed il coordinamento operativo, con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero per gli Affari Esteri;

Considerati i risultati positivi ottenuti in termini di capacità di risposta e di effettiva assistenza sanitaria a favore di cittadini minori provenienti da diversi Paesi tra cui quelli della cintura dei Balcani, paesi dell'Africa e Sud America che, versando in particolari condizioni socio economiche e politiche, non consentono l'assistenza sanitaria di alta specialità;

Considerato altresì che, con la quota stanziata nell'anno 2004, è stato possibile accogliere n. 137 casi per interventi di assistenza sanitaria a favore di cittadini stranieri ed avviare l'iniziativa di gemellaggi tra strutture ospedaliere comprendente sei gemellaggi tra strutture lombarde e straniere;

Preso atto dei risultati positivi relativi ai n. 48 Progetti di Cooperazione decentrata – gestiti da ONG Lombarde che intervengono in ambito sanitario con il cofinanziamento regionale – che sono attualmente in fase di realizzazione nel seguente Paesi in Via di Sviluppo:

- *Africa*: Ciad, Mozambico, Nigeria, Sud Africa, Tanzania, Zambia;

- *Medio Oriente e Asia*: Iraq, Israele, Libano, Palestina, Siria, Afghanistan, Cina, India;

- *Europa dell'Est*: Albania, Bosnia Erzegovina, Polonia, Ucraina;

- *America Latina*: Argentina, Brasile, Cile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Uruguay;

Vista la persistenza di richieste di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari presso le Aziende Sanitarie lombarde pervenute, anche per l'anno 2005, da parte:

- della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, con la collaborazione dell'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, in merito all'assistenza sanitaria a favore di cinque minori provenienti dal distretto di Mutoko – Zimbabwe e quattro minori provenienti dall'ospedale do Lezha (Albania) per il trattamento di patologie ed interventi cardiochirurgici non effettuabili nel paese d'origine (nota del 29 ottobre 2003);

- dal Rotary International – Club del Gruppo Orobico, con la collaborazione dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo – Unità Operativa di Cardiochirurgia, in merito all'assistenza sanitaria a favore di minori palestinesi per il trattamento di patologie ed interventi di cardiochirurgia pediatrica non effettuabili in Palestina (nota del 9 novembre 2003);

- dall'Associazione Cuore Fratello Onlus con la collaborazione dell'Ospedale Istituto Policlinico San Donato, in merito all'assistenza sanitaria a favore di minori camerunesi per il trattamento di patologie ed interventi di cardiochirurgia pediatrica non effettuabili in Camerun (nota del 10 dicembre 2004);

Ritenuto necessario continuare a sviluppare la promozione di progetti volti a migliorare le capacità di intervento da parte delle strutture sanitarie dei paesi di provenienza di cui alle richieste stesse, attraverso interventi di cooperazione;

Evidenziato che le Direzioni Generali Presidenza e Sanità – a fronte delle continue richieste di assistenza sanitaria – ritengono opportuno, ai sensi dell'art. 32 della legge 449/97, proseguire nell'accoglimento delle stesse utilizzando una quota del Fondo Sanitario Regionale;

Ritenuto altresì, che, per far fronte a dette richieste, sia efficace confermare il metodo della programmazione strategica ed integrata attuabile attraverso la realizzazione del «Programma di collaborazioni e sviluppo internazionale in ambito sanitario per l'anno 2005» (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) in sinergia con la politica internazionale della Regione ed in connessione alle finalità della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri;

Preso atto che il suddetto Programma prevede di sostenere le collaborazioni avviate con altri enti ed istituti quale strumento privilegiato per il rafforzamento dei sistemi sanitari nei Paesi in Via di Sviluppo e per il contrasto a patologie ad alto impatto sociale indicate anche dalle strategie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (AIDS, tubercolosi, malaria, ...), nonché le iniziative di gemellaggio tra strutture sanitarie lombarde e strutture sanitarie estere in atto e le nuove richieste pervenute;

Ritenuto di destinare una quota del finanziamento del SSR, per l'anno 2005, pari a € 2.400.000,00 per l'attuazione del Programma che prevede:

a. interventi sanitari a favore dei cittadini stranieri, nell'ambito di programmi umanitari, da utilizzarsi per erogare prestazioni di ricovero presso le strutture sanitarie lombarde;

b. proseguimento dell'iniziativa di gemellaggi per il secondo anno di quelli attualmente in essere e per sostenere le ulteriori richieste di gemellaggi pervenute;

c. collaborazioni con enti e istituzioni, in particolare la collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità sul Sud Africa, quella con il Ministero della Sanità del Minas Gerais in collaborazione anche con la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, quella con l'OMS per il secondo anno di partnership sul progetto ISAC TB; con il Ministero Affari Esteri con un progetto di telemedicina in Romania;

d. emergenza sanitaria internazionale;

Stabilito che l'accesso al finanziamento, di cui al punto a. del precedente assunto, debba rispondere ai seguenti criteri:

1. le prestazioni sanitarie erogate siano ricomprese tra quelle di alta specialità;

2. dette prestazioni sanitarie non siano erogabili nei paesi di provenienza per carenze tecnico strutturali o per motivi politico militari e comunque rientranti nei criteri sopra menzionati per l'accesso al finanziamento regionale;

3. siano prestazioni rivolte prioritariamente a favore di minori;

4. siano prestazioni prioritariamente inserite nell'ambito di programmi di cooperazione sostenuti da organizzazioni non governative o associazioni onlus;

5. siano prestazioni rivolte prioritariamente a favore di soggetti provenienti da paesi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 indicate alla d.g.r. n. 18201 del 19 luglio 2004 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione decentrata allo Sviluppo»;

Ritenuto altresì di destinare ulteriori quote per il sostegno delle spese non sanitarie relative all'attuazione di detto Programma punto 2 - Attuazione iniziativa gemellaggi tra strutture ospedaliere:

- € 150.000,00 da stanziare sul cap. 3854 UPB 3.6.10.1.2.90;

- € 100.000,00 da stanziare sul cap. 1345 UPB 1.1.1.2.2.1 del Bilancio di previsione dell'anno 2005;

Ritenuto inoltre di destinare per il sostegno relativo all'attuazione del Programma punto 3 - Collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e Stato del Minas Gerais (Brasile) in ambito sanitario, l'importo di € 40.000,00 sul capitolo 5474 UPB 3.7.1.0.2.258 del Bilancio di previsione dell'anno 2005;

Stabilito di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Salute per l'intesa di cui all'art. 32, comma 15, della legge 449/97 ed al Ministero Affari Esteri, per debita conoscenza, ai sensi della l. 49/87 e della l.r. 20/89;

Rilevato che, decorso il termine di 20 giorni dall'invio del presente atto ai Ministeri competenti, esso si consideri approvato e quindi tale assenso esteso ai successivi provvedimenti regionali di attuazione del suddetto Programma;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa del presente provvedimento e che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare il «Programma di collaborazioni e sviluppo internazionale in ambito sanitario per l'anno 2005» allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stanziare l'importo di € 2.400.000,00 sul capitolo 5472 UPB 3.7.2.0.2.256 del Bilancio di previsione dell'anno 2005, per:

a. interventi sanitari a favore dei cittadini stranieri, nell'ambito di programmi umanitari, da utilizzarsi per erogare prestazioni di ricovero presso le strutture sanitarie lombarde;

b. proseguimento dell'iniziativa di gemellaggi per il secondo anno di quelli attualmente in essere e per sostenere le ulteriori richieste di gemellaggio pervenute;

c. collaborazioni con enti e istituzioni, in particolare la

collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità sul Sud Africa, quella con il Ministero della Sanità del Minas Gerais in collaborazione anche con la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, quella con l'OMS per il secondo anno di partnership sul progetto ISAC TB; con il Ministero Affari Esteri con un progetto di telemedicina in Romania;

d. emergenza sanitaria internazionale;

3. di stanziare altresì, per il sostegno delle spese non sanitarie relative alla azione del Programma punto 2 - Attuazione iniziativa gemellaggi tra strutture ospedaliere, i seguenti importi:

- € 150.000,00 sul capitolo 3854 UPB 3.6.10.1.2.90;

- € 100.000,00 sul capitolo 1345 UPB 1.1.1.2.2.1

del Bilancio di previsione dell'anno 2005;

4. di stanziare inoltre, per il sostegno relativo all'attuazione del Programma punto 3 - Collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e Stato del Minas Gerais (Brasile) in ambito sanitario, l'importo di € 40.000,00 sul capitolo 5474 UPB 3.7.1.0.2.258 del Bilancio di previsione dell'anno 2005;

5. di stabilire che l'accesso al finanziamento di cui al precedente punto 2 a. debba rispondere ai seguenti criteri:

- le prestazioni sanitarie erogate siano ricomprese tra quelle di alta specialità;
- dette prestazioni sanitarie non siano erogabili nei paesi di provenienza per carenze tecnico strutturali o per motivi politico militari e comunque rientranti nei criteri sopra menzionati per l'accesso al finanziamento regionale;
- siano prestazioni rivolte prioritariamente a favore di minori;
- siano prestazioni prioritariamente inserite nell'ambito di programmi di cooperazione sostenuti da organizzazioni non governative o associazioni onlus;
- siano prestazioni rivolte prioritariamente a favore di soggetti provenienti da paesi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 indicate alla d.g.r. n. 18201 del 19 luglio 2004 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione decentrata allo Sviluppo»;

6. di autorizzare il Direttore Generale alla Sanità pro-tempore ad assumere, con proprio provvedimento, l'impegno e la liquidazione delle prestazioni sanitarie a favore delle aziende ospedaliere individuando, sulla base della normativa vigente, le opportune modalità di rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di cui al punto 2 a.;

7. di autorizzare altresì, il Direttore Generale alla Sanità pro-tempore ad assumere, con proprio provvedimento, l'impegno e la liquidazione delle spese di cui al punto 2 b. e, previa validazione della D.G. Presidenza - Struttura Relazioni Internazionali - quelle relative al punto 3. del dispositivo, per l'attuazione di detto Programma;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per l'intesa di cui all'art. 32, comma 15, della legge 449/97 ed al Ministero Affari Esteri, per debita conoscenza, ai sensi della l. 49/87 e della l.r. 20/89;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

PROGRAMMA DI COLLABORAZIONI E SVILUPPO INTERNAZIONALE IN AMBITO SANITARIO PER L'ANNO 2005

PREMESSA

Da gennaio 2004, nell'ambito della Direzione Generale Sanità sono state individuate specifiche competenze nella Struttura Comunicazione e Relazioni Internazionali che hanno consentito di dare continuità e sistematicità ai rapporti di cooperazione in ambito sanitario e socio sanitario. Tale Struttura ha reso operativa l'iniziativa dei gemellaggi tra strutture ospedaliere avviata in forma sperimentale dalla d.g.r. n. 7/15843 del 30 dicembre 2003.

L'attività non si è fermata all'avvio dei sei gemellaggi previsti che, tranne alcune difficoltà dovute anche alla novità del metodo operativo, stanno incominciando a registrare i primi

risultati, ma si è allargata andando a toccare l'emergenza sanitaria internazionale (la tragedia di Assunción in Paraguay), il confronto con delegazioni straniere, (ad esempio la delegazione francese, ricevuta nel luglio 2004, composta da trenta tra direttori di ospedali e figure istituzionali di alto profilo), le collaborazioni istituzionali su temi estremamente rilevanti quali il riordino del sistema sanitario del Sud Africa nell'accordo con l'Istituto Superiore della Sanità, la lotta alla tubercolosi in quello con l'OMS, la formazione manageriale in sanità in quello con lo stato brasiliano del Minas Gerais.

Inoltre si è rafforzato il raccordo con le strutture della Presidenza per le attività di monitoraggio dei progetti di cooperazione decentrata durante le missioni istituzionali (Senegal), per l'incontro con delegazioni straniere (es. Costa D'Avorio)–, per i gemellaggi ed infine per la valutazione dei progetti sanitari presentati ai sensi della d.g.r. n. 18201 del 19 luglio 2004 «Determinazioni, ai sensi della l.r. 20/89, in merito alle attività di Cooperazione decentrata allo Sviluppo».

In questi anni sono stati finanziati molti progetti sanitari nei PVS attraverso l'opera delle tante ONG presenti in Lombardia. Nel corso del 2004 sono in fase di realizzazione n. 48 Progetti di Cooperazione decentrata che intervengono in ambito sanitario, cofinanziati dalla Regione con positivi risultati e realizzati da ONG lombarde nei seguenti Paesi in via di sviluppo:

- *Africa*: Ciad, Mozambico, Nigeria, Sud Africa, Tanzania, Tunisia, Zambia;
- *Medio Oriente e Asia*: Iraq, Israele, Libano, Palestina, Siria, Afghanistan, Cina, India;
- *Europa dell'Est*: Albania, Bosnia Erzegovina, Polonia, Ucraina;
- *America Latina*: Argentina, Brasile, Cile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Uruguay.

La molteplicità e la diversità di tutte queste attività – in un'ottica anche di programmazione strategica ed integrata di questi interventi in sinergia con la politica internazionale della Regione ed in connessione alle finalità della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri – ha fatto emergere l'esigenza di elaborare il presente Programma per il 2005, in continuità con quanto presentato lo scorso anno, con la collaborazione della struttura Relazioni Internazionali della D.G. Presidenza e la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, per quanto riguarda l'intervento in Brasile.

Il «Programma di collaborazioni e sviluppo internazionale in ambito sanitario per l'anno 2005» prosegue uno dei progetti innovativi previsti dal PSSR 2002-2004 e si inserisce a pieno titolo nel «Programma delle attività di cooperazione decentrata allo sviluppo ai sensi della l.r. 20/89 – Linee guida anno 2005» approvato dalla Giunta il 19 luglio 2004.

AREE DI INTERVENTO

1. Assistenza sanitaria a favore di cittadini stranieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 15, della l. 449/97

È questa un'attività ormai consolidata giunta al quinto anno e che, pur nella coscienza di essere un piccolo contributo di fronte ai bisogni ed alle sofferenze di tanti bambini, è riuscita anche quest'anno a rispondere a più di 137 richieste riscuotendo molti attestati di stima e riconoscenza. Particolarmente significativa è l'assistenza ai bambini iracheni all'interno del protocollo siglato tra la Croce Rossa Italiana (CRI) e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per i ricoveri effettuati dalla Struttura Sanitaria della Croce Rossa Italiana operante a Baghdad (Iraq). Per il 2005 si intende riconfermare l'attività secondo le modalità ed i criteri già resi noti nella d.g.r. n. 7/15843 del 30 dicembre 2003. Per questa attività si stima una spesa massima di € 1.300.000,00.

2. Attuazione iniziativa gemellaggi tra strutture ospedaliere

Nel 2004 si è proceduto all'avvio dei seguenti gemellaggi:

- Ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano e Red Cross Children's Hospital di Città del Capo, Sud Africa;
- A.O. Sacco di Milano e l'Hopital de base di Talagarái, Brazaville, Congo;
- A.O. Niguarda di Milano e New Orotta Hospital di Asmara, Eritrea;
- Manzoni di Lecco e Centro Socio-Sanitario S. Francesco dell'Isola di Fogo, Capo Verde;

- A.O. San Gerardo di Monza e il Scientific Reserach Institute of Mother and Child Health Care (IMC), Chisinau, Repubblica della Moldova;
- A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo e Scientific-Practical Center Cardiovascular Surgery (CCS), Chisinau, Repubblica della Moldova.

Al di là di alcune difficoltà dettate dalla novità del metodo e ad alcuni problemi di ordine burocratico i sei gemellaggi sono ormai avviati al raggiungimento degli obiettivi fissati nei protocolli di gemellaggio. L'interesse suscitato nonché alcuni significativi risultati ottenuti legittimano il finanziamento per il secondo anno di progetto e l'autorizzazione alle nuove richieste per un finanziamento complessivo di € 800.000,00.

Richieste nuovi gemellaggi:

- *Nicaragua*: Hospital M. De Jesús Rivera, Managua (Nicaragua) / A.O. ICP De Marchi, Milano. Ambito: nefrologia pediatrica;
- *Argentina*: Ospedale italiano di Rosario (Argentina) / A.O. Poma, Mantova. Ambito: chirurgia generale e pediatria;
- *Bulgaria*: Struttura universitaria di Plovdiv – Ospedale comunale di Sofia, Bulgaria / A.O. di Niguarda, Milano. Ambito: cardiologia.

Si ribadisce che l'obiettivo finale del gemellaggio è quello di:

- a. aiutare lo sviluppo ed il rafforzamento dei sistemi sanitari in loco, rendere autonome le strutture dei PVS rispetto all'affronto di alcune gravi patologie, migliorare le condizioni di vita per tutta la comunità di quei paesi, evitare migrazioni e viaggi della speranza;
- b. coinvolgere e rimotivare le professionalità sanitarie presenti nelle strutture della Regione Lombardia;
- c. dare visibilità alla dimensione aziendale delle strutture ospedaliere con ricadute positive anche sul territorio;
- d. esportare l'immagine della Regione Lombardia e del suo sistema sanitario;
- e. creare collaborazioni, anche in termini di consorzi progettuali e raccolta di fondi, con strutture straniere per l'affronto di alcune grandi tematiche sanitarie (AIDS, tubercolosi, organizzazione della sanità territoriale) e confronti con i modelli sanitari più evoluti;
- f. essere strumento agile di collaborazione diretta anche laddove non dovesse esserci la presenza di ONG;
- g. favorire sinergie con progetti di cooperazione decentrata cofinanziati dalla Regione e con la programmazione della cooperazione allo sviluppo del Ministero Affari Esteri (MAE).

Per quanto riguarda, contenuti, ruolo e compiti dei soggetti coinvolti si riconferma quanto già esplicitato nella d.g.r. n. 7/15843 del 30 dicembre 2003.

3. Collaborazioni con altri enti e istituti

Questa area è quella che nel corso del 2004 ha avuto sviluppi sorprendenti sia per la statura delle istituzioni con le quali si è iniziata la collaborazione sia per la qualità dei contenuti.

Di seguito vengono esplicite le collaborazioni che si intendono sviluppare/continuare nel 2005:

- Collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e Stato del Minas Gerais (Brasile) in ambito sanitario.

Il progetto nasce dalla richiesta di collaborazione del Secretário de Saude dello Stato brasiliano del Minas Gerais: Marcus Pestana alla Regione Lombardia che, prospettando gli obiettivi prioritari della Secretaria da Saude, ha evidenziato la necessità di migliorare la qualità della formazione manageriale pubblica mineira quale elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del proprio governo.

Lo scopo principale che il programma di sviluppo intende perseguire nel periodo di realizzazione è il miglioramento della qualificazione manageriale del personale della Sanità pubblica del Minas Gerais, attraverso la cooperazione e l'intervento diretto nella progettazione ed erogazione di attività formative. La necessità di portare anche a livello territoriale un segnale di cambiamento in termini di miglioramento della gestione delle risorse umane e finanziarie ha stimolato l'idea di estendere l'intervento alla realizzazione di progetti pilota in due macroregioni campione (Macro-regional Nordoste e Macro-regional Sudeste), opportunamente scelte dalla Sanità mineira, per la sperimentazione a livello territoriale dell'app-

plicazione delle funzioni di programmazione gestione e controllo in sanità.

La realizzazione del progetto avverrà attraverso il raggiungimento di obiettivi/risultati chiaramente identificati, strettamente connessi fra loro e coerenti con i più ampi obiettivi generali.

Obiettivi generali: razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza federale, statale e municipale; maggior qualificazione delle risorse umane professionali da destinare al sistema pubblico; decentralizzazione a livello di regioni e municipalità delle funzioni di gestione e controllo del sistema; riduzione delle differenze interregionali in termini di offerta e accesso ai servizi sanitari; creazione di un sistema informativo per il sistema sanitario del Minas Gerais.

Obiettivi specifici: realizzazione di un corso per i dirigenti del Ministero della Salute dell'Amministrazione sanitaria dello Stato; elaborazione e erogazione di corsi di formazione per dirigenti e personale che opera nelle strutture sanitarie regionali dello Stato; pianificazione e implementazione nelle due macroregioni di progetti pilota che attuino e verifichino il funzionamento di un modello territoriale basato su una rete di centri cure primarie (unità di salute della famiglia) con un importante coinvolgimento delle comunità locali; supporto alla creazione e gestione di un sistema informativo sanitario (obiettivo a lungo a termine).

Attività previste: il percorso mira a fornire un approfondimento e allargamento delle competenze nei livelli dirigenziali delle funzioni di programmazione, gestione e controllo. In particolare il progetto intende favorire un miglioramento delle capacità operative del personale che ha ruoli di coordinamento e organizzazione dei servizi e ha responsabilità nella realizzazione delle indicazioni contenute nei documenti di programmazione sanitaria. È previsto che parte del personale formato sia a sua volta destinato alla formazione e divulgazione dei contenuti acquisiti (formazione di almeno 18 dirigenti); Training trainer sui contenuti formativi sviluppati nel corso per dirigenti, ed in particolare con il coinvolgimento degli operatori sanitari dei distretti dello Stato (formazione di almeno 6 dirigenti trainer responsabili di programmi territoriali, 1 training-book per i formatori: linee guida, protocolli, regolamenti) e almeno 6 corsi di formazione territoriali.

Risultati attesi: raggiungimento di una maggior qualificazione del personale dirigenziale con ruoli di responsabilità nella gestione della salute pubblica dello Stato del Minas Gerais; ridisegno e valorizzazione della rete dei servizi esistente e ridistribuzione in tutto il territorio (formazione di almeno 6 dirigenti esperti progettisti, 2 reti di servizi di cure primarie realizzate); definizione e implementazione di un modello operativo informatico di trasferimento dei dati clinici e sanitari della popolazione delle due regioni già prese a campione; progettazione di strumenti che facilitino l'accesso alla documentazione sanitaria e il trasferimento di dati dalla periferia al centro del sistema (fornitura del materiale tecnologico necessario all'avvio della sperimentazione, formazione di almeno 6 dirigenti esperti in controllo e gestione dati, redazione di un protocollo per la rilevazione dei bisogni di salute, installazione e attivazione di almeno 40 postazioni territoriali informatizzate).

Per eseguire lo studio di fattibilità e l'implementazione della prima parte del progetto sono state effettuate tre missioni (febbraio-marzo, luglio, novembre 2004) da Dirigenti della D.G. Sanità e D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il progetto, che ha visto coinvolte le DD.GG. Sanità e Famiglia e Solidarietà Sociale, è stato presentato al Ministero Affari Esteri (MAE) per poter essere finanziato nel luglio 2004, ma l'interesse che esso ha suscitato sia a livello del Consolato Italiano a Belo Horizonte sia presso l'Ufficio Regionale per le Americhe dell'OMS (VHO/PAHO), ha suggerito un ripensamento del progetto nella prospettiva di coinvolgere attivamente sia il MAE che l'OMS soprattutto nella fase di disseminazione ed allargamento dei risultati ottenuti a tutto lo Stato del Minas Gerais ed, eventualmente, ad altri Stati brasiliani.

La necessità comunque di portare a termine la prima fase, il corso di management sanitario per i funzionari del Ministero della sanità del Minas Gerais, iniziata nel settembre 2004 e il particolare momento storico di revisione del sistema sanitario brasiliano al quale è stato chiesto di contribuire in termini di esperienza e di pensiero, suggeriscono di non interrompere il lavoro fin qui svolto. Per tale ragione, di concerto con la D.G. Famiglia e Politiche Sociali, si intende sostenere

l'attività con un finanziamento per il 2005 di € 40.000,00 per ciascuna Direzione Generale coinvolta.

- Memorandum d'Intesa tra Regione Lombardia e Organizzazione Mondiale della Sanità relativo all'Iniziativa ISAC in Uganda e in Romania previsto dalla d.g.r. n. 7/16790 del 19 marzo 2004 «Partecipazione della Regione Lombardia in qualità di partner al programma ISAC dell'OMS per l'intensificazione della lotta contro la tubercolosi in Uganda e Romania».

Il memorandum, siglato il 2 luglio 2004 dall'Assessore Borsani e dal Assistant Director-General HIV/AIDS, TB and Malaria Cluster, dott. Chow, ha sancito l'ingresso del primo governo regionale come partner dell'OMS del progetto di lotta alla tubercolosi nel mondo. Il 10 dicembre si è tenuto un convegno per il lancio della «National Partnership to Stop TB», a Kampala in Uganda. Questo ha rappresentato l'evento pubblico più significativo nel quadro dell'iniziativa ISAC, cui la Regione Lombardia ha contribuito in modo molto significativo in stretta collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il 2005 prevede l'erogazione della seconda annualità per un importo di € 160.000,00.

Questa iniziativa si colloca all'interno dei legami con l'OMS già esistenti sul tema della medicina complementare e della salute mentale, quest'ultimo rafforzatosi anche grazie all'organizzazione dell'incontro del gruppo di lavoro internazionale svoltosi a Milano il 2 dicembre, all'interno del convegno «Sistemi e servizi di salute mentale».

- Lettera d'Intenti fra Regione Lombardia e Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la realizzazione di una collaborazione per la promozione della salute, la cooperazione allo sviluppo e la progettazione europea con Paesi e Regioni appartenenti all'Unione Europea ed extra-europei, (d.g.r. n. 7/18893 del 30 settembre 2004 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Borsani avente ad oggetto: iniziative nell'ambito della internazionale per la promozione della salute, la cooperazione allo sviluppo e la progettazione europea con Paesi e Regioni appartenenti all'Unione Europea ed extra-europei – Avvio di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità».

La firma di questa lettera ha avuto come immediato esito il coinvolgimento della D.G. Sanità in un progetto con il Sud Africa sul riordino del sistema sanitario. L'ISS, titolare del progetto finanziato dal MAE, ha voluto coinvolgere la Regione Lombardia e la D.G. Sanità come punto d'eccellenza su tutti gli aspetti legati all'accreditamento delle strutture. Nel 2005 la Struttura Accreditamento, Qualità e Controllo sarà impegnata nell'implementazione del progetto insieme agli esperti dell'ISS ed ai dirigenti del Ministero della Sanità del Sud Africa.

- Protocollo d'Intesa per la collaborazione tra la Croce Rossa Italiana (CRI) e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per i ricoveri effettuati dalla Struttura Sanitaria della Croce Rossa Italiana operanti a Bagdad (Iraq).

Come già accennato la Regione Lombardia si è resa disponibile ad ospitare e curare bambini iracheni selezionati presso l'ospedale della CRI di Bagdad. Nel corso del 2004 sono stati accolti e curati 14 bambini.

- Partecipazione ad un progetto interregionale cofinanziato dal MAE con la Romania, nell'ambito dello sviluppo di sistemi di telemedicina. Il progetto, che vede coinvolte anche le regioni Veneto e Toscana, ha come obiettivo principale la creazione di una rete interospedaliera per il teleconsulto e la telediagnosi nei settori della telecardiologia, telepatologia e teleradiologia. Gli ospedali interessati alla costruzione di questa rete sono, oltre all'ospedale Regionale di Timisoara, l'Ospedale Carreggi di Firenze, l'Ospedale di Treviso e, per la Regione Lombardia, gli ospedali di Brescia e di Desio, per un contributo totale di € 40.000,00. Tale somma servirà per l'acquisto di attrezzature, per lo sviluppo e personalizzazione del software specializzato e per la formazione del personale dell'ospedale rumeno.

- Collaborazione con la Delegazione della Regione Lombardia presso l'Unione Europea.

In due incontri tenutesi il 3 giugno 2004 e il 15 ottobre 2004 la D.G. Sanità ha concordato con la delegazione della Regione Lombardia presso l'Unione Europea un Piano d'Azione relativamente alla partecipazione a bandi su temi indicati come prioritari quali:

- consolidare le attività già in essere nel campo della ricerca e dell'innovazione anche attraverso una serie di incontri tra il Direttore Generale della D.G. Sanità con i decisori politici e con i responsabili dei programmi di maggior interesse;
- cooperazione con l'America Latina;
- malattie legate alla povertà – HIV/AIDS, TB, Malaria – nei Paesi in via di sviluppo;
- Sistemi informativi e formazione nell'ambito del management sanitario.

4. Emergenze sanitarie internazionali

Negli ultimi anni il numero di emergenze mondiali è fortemente cresciuto a causa dell'aumento dei conflitti armati e del terrorismo, dei terremoti, delle inondazioni, e più in generale delle crisi dovute a cause ambientali. A questo si sono aggiunte le gravi crisi economiche che hanno colpito alcuni Paesi dell'Asia e dell'America Latina e che hanno avuto importanti ripercussioni sullo stato di salute della popolazione. L'Italia in generale ma la Regione Lombardia in particolare è stata più volte coinvolta in emergenze internazionali sia in collegamento con le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea sia su richiesta diretta degli stessi Stati colpiti dagli eventi calamitosi.

La maggior parte di queste emergenze vedevano la necessità di far fronte a vario titolo a problematiche sanitarie. La tragica esperienza dell'incendio nel supermercato di Asunción (Paraguay) nel luglio scorso, con l'invio di farmaci e pelle-sintetica da parte della D.G. Sanità attraverso l'aiuto dell'A.O. di Niguarda ed il NIT, ne è stato un esempio eclatante.

Per essere pronti a rispondere, in caso di richieste precise, a questo tipo di emergenze, nel 2005 si costituirà un gruppo stabile tra D.G. Sanità – Struttura Comunicazione e Relazioni Internazionali – e 2-3 A.O. che sia in grado di mettere a disposizione entro 24-48 ore un kit di materiale di emergenza appositamente individuato dal gruppo. Per questa iniziativa, sulla quale si sta cercando anche il coinvolgimento di altri partner, si prevede un costo massimo di € 60.000,00.

(BUR2005013)

(3.1.0)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/19977

Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Anno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma regionale di sviluppo della VII legislatura nonché il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2002-2004, in particolare gli obiettivi specifici:

- 6.1.1 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze»;
- 6.2.1 «iniziativa a sostegno della famiglia»;
- 6.2.2 «Iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti»;
- 6.4.1 «Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversità»;
- 6.4.2 «Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione»;
- 6.4.3 «Dipendenze: indirizzo e adeguamento dei servizi con particolare attenzione alla prevenzione primaria»;
- 6.5.1 «Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili»;

Preso atto dell'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), che ha istituito il Fondo per le politiche sociali, ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali» (successivamente indicato come F.N.P.S.) ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e del comma 46 del medesimo articolo che, a partire dall'esercizio finanziario 1998, fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di settore;

Dato atto che l'art. 37, comma 2, della l.r. 29 giugno 1998, n. 10 prevede la definizione di un contributo per interventi a favore delle famiglie nelle zone montane più disagiate;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia che all'art. 4, comma 9, stabilisce che la programmazione, la realizzazione e la gestione

della rete dei servizi sociali è affidata agli enti locali ed alla Regione secondo i principi indicati nell'art. 1, commi dall'1 al 15, della medesima legge;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali» in cui agli artt. 1 e 3 sono individuate le responsabilità e il livello di coinvolgimento sia dei soggetti pubblici che dei soggetti privati ed agli artt. 6, 7, 8 e 9 sono definite rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato;

Rilevato che la legge n. 328/00, all'art. 20, comma 8, dispone la determinazione, a partire dall'anno 2002, dello stanziamento del F.N.P.S. con legge finanziaria;

Preso atto che al comune di Milano è affidato un compito generale di organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- d.g.r. 23 novembre 2001, n. 7069 di ripartizione delle risorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2001 con la quale, sulla base degli accordi intervenuti nel 2001 con l'ANCI, sono stati individuati i distretti socio sanitari quali ambiti territoriali previsti dalla legge 328/00;

- d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803 di ripartizione delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2002 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23;

- d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452 di ripartizione delle risorse F.N.P.S. per l'anno 2003 in applicazione della legge 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23;

Viste le circolari della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale n. 7 del 29 aprile 2002 riguardante le linee guida esplicative della d.g.r. 7069/01, n. 14 del 18 novembre 2002 relativa a precisazioni in merito all'utilizzo delle «Risorse indistinte» conseguenti alla d.g.r. 10803/02 e n. 18 del 6 giugno 2003 riguardante precisazioni in merito al ruolo del Dipartimento A.S.S.I. delle A.S.L., alle modalità di partecipazione del Terzo settore ed alle procedure di accreditamento per l'erogazione dei titoli sociali;

Vista inoltre la circolare n. 37 del 18 ottobre 2004 riguardante le indicazioni per i piani di zona per il completamento della prima triennalità di programmazione nel corso dell'anno 2005, così riassumibili:

- gli ambiti distrettuali che hanno già attuato gli obiettivi previsti nei piani di zona, con le risorse relative agli anni 2001-2003, dovranno utilizzare le risorse assegnate nel 2004 per garantire continuità agli interventi e servizi già realizzati;

- in caso contrario gli ambiti dovranno procedere al completamento degli obiettivi di piano previsti utilizzando le risorse delle annualità pregresse (2001-2003). Le risorse relative al 2004 dovranno essere utilizzate invece per realizzare la nuova programmazione secondo le indicazioni che saranno emanate dalla regione entro il 2005;

- i comuni associati nell'ambito distrettuale potranno integrare i vigenti accordi di programma, prevedendo la proroga della loro validità per il 2005, limitatamente al perseguimento degli obiettivi già definiti o al completamento delle azioni previste nel piano di zona in vigore;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 46 che:

- al comma 1, stabilisce che le risorse affluiscono al F.N.P.S. senza vincolo di destinazione;

- al comma 2, finalizza il 10% del fondo complessivo al sostegno di politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per il sostegno della natalità e per l'acquisto della prima casa;

- al comma 5, stabilisce che le risorse devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la revoca dei finanziamenti;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ed in particolare il comma 116 dell'art. 3 che indica che l'incremento della dotazione del F.N.P.S. disposto per l'anno 2004 dall'art. 21, comma 6, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:

a) politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;

b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;

c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;

d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, del 1° luglio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 28 settembre 2004, con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2004, pari complessivamente a € 141.497.120,00, così suddivise:

- € 67.857.109,00 quali risorse indistinte comprendenti le risorse destinate all'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani di zona ex legge 328/00 e delle leggi di settore afferenti il F.N.P.S.;

- € 24.540.510,00 finalizzati, ai sensi dell'art. 46 della legge 289/02, alle politiche in favore delle famiglie in particolare per il sostegno della natalità e per l'acquisto della prima casa;

- € 9.904.798,00 finalizzati, ai sensi dell'art. 3, c. 116, lett. a), della legge 350/03, alle politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili;

- € 2.829.942,00 finalizzati, ai sensi dell'art. 3, c. 116, lett. b), della legge 350/03, all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13;

- € 5.659.885,00 finalizzati, ai sensi dell'art. 3, c. 116, lett. c), della legge 350/03, ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;

- € 9.480.307,00 servizi finalizzati, ai sensi dell'art. 3, c. 116, lett. d), della legge 350/03, ai servizi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia;

- € 21.224.568,00 quali risorse del fondo per gli asili nido aziendali ripartito senza vincolo di destinazione;

Dato atto che tra le risorse indistinte sono ricomprese anche le risorse afferenti al Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di competenza della Direzione generale Giovani, Sport e Pari opportunità, definite in € 1.100.000,00 per l'anno 2004 in accordo con la direzione medesima;

Dato atto altresì che parte degli interventi individuati dall'art. 3, c. 116, della legge 350/03 e dall'art. 46 della legge 289/02 sono di competenza delle direzioni generali di seguito indicate e che gli importi, per le assegnazioni relative a più finalità, sono stati concordati con le direzioni medesime:

- D.G. Opere pubbliche, Politiche per la casa ed Edilizia Residenziale

- € 11.500.000,00 per l'acquisto della 1° casa;
- € 2.829.942,00 per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

- D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro

- € 5.659.885,00 per l'integrazione scolastica degli alunni disabili;

- € 4.644.523,00 per le scuole per l'infanzia;

Rilevato che la Regione Lombardia ha, nel corso del 2004, ripartito alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al comune di Milano i finanziamenti del Fondo sociale regionale, con d.g.r. 19 marzo 2004, n. 16779 per complessivi € 92.027.355,00;

Richiamato l'art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data dal 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore al fine di consentire un'efficace programmazione regionale;

Convenuto, come avvenuto per le precedenti annualità, di ripartire in un'unica soluzione le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2004 (risorse destinate ai servizi/interventi sociali previsti nei Piani di zona, alle leggi nazionali di settore e alle varie finalizzazioni) al fine di garantire la coerenza tra le scelte della programmazione zonale e la promozione dei progetti finanziabili dalle stesse nonché le risorse regionali per l'attuazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili;

Considerata la necessità di proseguire il monitoraggio dei Piani di zona in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli stessi, secondo quanto disposto con d.g.r. n. 7069/01 (punto 4) confermato con le successive dd.g.r. n. 10803/2002 e 15452/03 – 70% buoni/voucher sociali – 30% potenziamento servizi – e di garantire la prosecuzione degli interventi avviati con le progettazioni riferite alle leggi di settore;

Richiamata la circolare regionale del 2 febbraio 2004, n. 6 con le quali sono state date indicazioni per l'attivazione dei buoni e dei voucher sociali;

Ritenuto pertanto di ripartire le risorse del F.N.P.S. 2004 suddividendole in due fondi distinti:

- «**Fondo risorse indistinte**» destinate all'attuazione dei Piani di zona, comprensive delle risorse finalizzate al sostegno delle politiche per le famiglie (anziani, disabili e prima infanzia), integrate dalle risorse finalizzate al sostegno della natalità;

- «**Fondo risorse leggi di settore**» destinate all'attuazione delle leggi di settore nazionali secondo le modalità specificate ai punti successivi;

Preso atto che le modalità di utilizzo del F.N.P.S. per l'anno 2004, specificate nei paragrafi successivi, sono state concordate con l'ANCI, tenuto conto dei criteri di ripartizione e di utilizzo delle risorse già definiti nei precedenti provvedimenti;

1. «Fondo risorse indistinte»

Ritenuto, nell'ambito delle risorse indistinte, di avviare le seguenti iniziative regionali per:

- promuovere e sostenere percorsi terapeutici a favore di soggetti con problematiche di dipendenza, in grado di coniugare i processi di riabilitazione con quelli di reinserimento e reintegrazione sociale, attraverso specifici percorsi integrati di formazione professionale e di inserimento lavorativo in strutture produttive diverse;

- sostenere i progetti per il servizio civile regionale nelle aree di competenza della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, ad avvenuta approvazione del progetto di legge presentato dalla Giunta regionale;

Stabilito di riservare a livello regionale, nell'ambito delle risorse «indistinte» del F.N.P.S. per l'anno 2004

- 1) € 1.910.891,00 per i contributi previsti per le attività svolte dalle Province in accordo con i Comuni in merito ai minori ex ONMI (regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e l.r. 1/2000 e successive integrazioni), la cui ripartizione avverrà con apposito provvedimento del dirigente dell'unità organizzativa competente della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

- 2) € 300.000,00 per interventi diretti regionali destinati alla realizzazione del sistema informativo dei servizi e degli interventi sociali;

- 3) € 1.000.000,00, per la promozione di progetti di inserimento lavorativo a favore di soggetti con problematiche di dipendenza, già avviati dagli enti accreditati per i servizi specialistici, terapeutici e pedagogici, con sede operativa in Lombardia;

- 4) € 1.500.000,00 per il finanziamento di progetti per il servizio civile regionale nelle aree di competenza della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, ad avvenuta approvazione del progetto di legge presentato dalla Giunta regionale;

Stabilito, conseguentemente, di procedere all'assegnazione agli ambiti distrettuali della quota del F.N.P.S. per l'anno 2004, complessivamente pari a € 70.051.878,00, relativa alle risorse «indistinte» per l'attuazione dei Piani di zona e alle risorse per il sostegno della natalità, utilizzando i criteri di ripartizione contenuti nelle deliberazioni delle precedenti annualità del fondo, con le seguenti determinazioni:

- a) riservare una quota del 5%, pari a € 2.850.568,00, per il fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, costituito presso il comune di Milano e le ASL, per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali; tale fondo può essere utilizzato anche per finanziare progetti e sperimentazioni di protocolli operativi di collaborazione e integrazione tra le funzioni sociali in capo agli ambiti comunali e le funzioni sociosanitarie in capo ai distretti delle A.S.L. in particolare nelle aree famiglia minori, disabili e anziani;

- b) ripartire una quota dello 0,3%, pari a € 171.034,00, da

destinare agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;

c) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse indistinte, al netto delle riserve di cui ai precedenti punti, pari a € 53.989.766,00;

d) costituire, per ogni ambito distrettuale, all'interno della quota di risorse assegnate un fondo, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, per sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria; tale fondo dovrà avere una dotazione finanziaria almeno pari al 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito;

e) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse finalizzate alle politiche per le famiglie a sostegno della natalità, pari a € 13.040.510,00, da utilizzare secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4;

2. «Fondo risorse leggi di settore»

Stabilito di dare attuazione, per l'anno 2004, agli interventi previsti dalle seguenti leggi di settore nazionali:

a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – l. 45/99: interventi per la lotta alla droga;

b) legge 5 febbraio 1992, 104 e 21 maggio 1998, n. 162: interventi di sostegno alle persone con handicap grave;

c) legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie e cofinanziamento regionale;

e) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;

Ritenuto di riservare in capo alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale una quota delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2004, pari a € 4.740.400,00, per l'attuazione delle seguenti leggi di settore:

- legge 28 agosto 1998, n. 284: progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminazioni;

- legge 388/2000, art. 80, comma 14: servizi di telefonia per persone anziane;

- legge 23 dicembre 1997, n. 451: osservatorio regionale per l'infanzia;

nonché per garantire la prosecuzione e l'implementazione di interventi regionali relativi alle leggi di settore, d.P.R. 309/90, legge 285/97, legge 328/00, art. 28 e d.lgs. 286/98 e per il finanziamento degli osservatori regionale e provinciali per l'immigrazione;

Valutata la necessità di proseguire nel processo di transizione graduale nel trasferimento di competenze dalle Aziende sanitarie locali agli ambiti distrettuali, per quanto riguarda la gestione delle leggi di settore nazionali, che porti ad una programmazione integrata tra servizi/interventi sociali e progetti tenuto conto in particolare del recente avvio operativo dei Piani di zona;

Ritenuto quindi di assegnare il fondo per le leggi di settore nazionali alle Aziende sanitarie locali e al comune di Milano, per la parte di competenza, per l'anno 2004, confermando le modalità di coinvolgimento degli ambiti distrettuali nella gestione delle leggi medesime stabilite nell'allegato 3 della d.g.r. 15452/03;

Stabilito, pertanto, per quanto riguarda le leggi nazionali di settore, di:

- 1) confermare l'affidamento alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, dei compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati, per le leggi di settore nazionali (d.P.R. n. 309/90 – legge 45/99, legge n. 162/98, legge n. 285/97, d.lgs. n. 286/98 – legge 40/98, compreso il cofinanziamento regionale, legge n. 328/00, art. 28);

- 2) individuare le modalità di coinvolgimento diretto degli ambiti distrettuali nella gestione delle leggi di settore nazionali come specificate nell'allegato 3;

- 3) prevedere che le A.S.L., in accordo con gli ambiti distrettuali, diano ampia diffusione della disponibilità dei fi-

nanziamenti al fine di garantire l'effettiva espressione delle progettualità presenti in ogni ambito;

4) determinare i criteri, gli indirizzi, gli ambiti d'attuazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti per l'attuazione delle leggi di settore come specificati nell'allegato 3;

Stabilito, inoltre, di procedere alla ripartizione alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, del fondo complessivo, pari a € 37.663.600,00, relativo alle citate leggi di settore nazionali, sulla base del valore percentuale delle assegnazioni dell'anno precedente, come indicato nell'allegato 2, con le seguenti modalità di utilizzo:

- 1) destinare all'attuazione di ogni legge di settore nazionale, indicata al punto 1) del paragrafo precedente, una quota di risorse pari ad almeno il 90% del budget riservato nel 2003, alla medesima legge di settore;

- 2) prevedere che le A.S.L. e il comune di Milano, per la parte di competenza, possono trattenere fino ad una quota del 3% del complesso delle risorse agli stessi assegnate per l'attuazione delle leggi di settore nazionali, per gli adempimenti posti a loro carico e l'attuazione di azioni innovative di accompagnamento al processo di programmazione territoriale;

- 3) destinare le risorse non impiegate ai sensi dei punti 1) e 2) per:

- a) promuovere nell'ambito delle aree di riferimento delle leggi di settore, servizi/interventi a carattere innovativo per i quali non si interviene né con le risorse del Fondo sociale regionale (destinate a servizi/interventi standardizzati) né con il 30% delle risorse indistinte del F.N.P.S. (destinato al potenziamento dei servizi);

- b) il finanziamento di progetti con caratteristiche di «transversalità» relativamente alle aree d'intervento coinvolte e/o all'estensione dell'ambito territoriale interessato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ripartizione delle seguenti risorse del F.N.P.S. per l'anno 2004:

- a) risorse «indistinte» integrate con quelle destinate alle politiche in favore delle famiglie per il sostegno della natalità, agli ambiti distrettuali, per il tramite delle A.S.L., ed al comune di Milano, secondo i criteri e le modalità individuate nei precedenti punti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 1;

- b) risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore nazionali, alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, secondo quanto stabilito nei punti precedenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 2;

Ritenuto, per quanto riguarda le risorse regionali, pari ad € 2.070.000,00, destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 23/99, di:

- a) ripartire le risorse alle A.S.L. e al comune di Milano, come indicato nell'allegato 2, destinandole interamente all'attuazione degli interventi previsti;

- b) rinviare a successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale la definizione dell'utilizzo delle risorse e delle modalità organizzative ed operative di attuazione secondo la modalità «a sportello»;

Dato atto che gli allegati 1, 2, 3 e 4 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono stanziate sulle seguenti Unità previsionali di base del bilancio regionale per l'esercizio 2004:

- U.P.B. 3.6.1.1.2.87 – capitolo 5660;
- U.P.B. 3.6.1.4.3.93 – capitolo 5109;
- U.P.B. 3.6.4.1.2.94 – capitolo 4954;

Vagilate e fatte proprie le predette determinazioni;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, di affidamento al Sig. Giancarlo Abelli dell'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Disposizioni a carattere organizzativo (2° provvedimento anno 2004)»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per quanto in premessa motivato;

1) di ripartire in un'unica soluzione il Fondo Nazionale per

le politiche sociali per l'anno 2004 destinando le relative risorse ai servizi/interventi sociali previsti nei Piani di zona, all'attuazione delle leggi nazionali di settore e alle politiche in favore delle famiglie per il sostegno della natalità, nonché le risorse regionali per l'attuazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili, secondo le modalità stabilite nei successivi punti;

2) di dare attuazione, per l'anno 2004, agli interventi previsti dalle seguenti leggi di settore nazionali:

a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – l. 45/99: interventi per la lotta alla droga;

b) legge 5 febbraio 1992, 104 e 21 maggio 1998, n. 162: interventi di sostegno alle persone con handicap grave;

c) legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie e cofinanziamento regionale;

e) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;

3) di riservare, a livello regionale, nell'ambito delle risorse «indistinte» del F.N.P.S. per l'anno 2004:

a) € 1.910.891,00 per i contributi previsti per le attività svolte dalle Province in accordo con i Comuni in merito ai minori ex ONMI (regio decreto – legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e l.r. 1/2000 e successive integrazioni) la cui ripartizione avverrà con apposito provvedimento del dirigente dell'unità organizzativa competente della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

b) € 300.000,00 per interventi diretti regionali destinati alla realizzazione di un sistema informativo dei servizi e degli interventi sociali;

c) € 1.000.000,00, per la promozione di progetti di inserimento lavorativo a favore di soggetti con problematiche di dipendenza, già avviati dagli enti accreditati per i servizi specialistici, terapeutici e pedagogici, con sede operativa in Lombardia. A tale fine, con successivo idoneo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale, sarà predisposto apposito bando con la definizione di criteri, modalità e procedure per il finanziamento dei progetti;

d) € 1.500.000,00 per il finanziamento di progetti per il servizio civile regionale nelle aree di competenza della D.G. Famiglia e solidarietà sociale, ad avvenuta approvazione del progetto di legge presentato dalla Giunta regionale;

4) di confermare che la valutazione dei progetti finanziati direttamente dalla Regione verrà effettuata dall'apposito tavolo tecnico, composto da rappresentanti della D.G. Famiglia e solidarietà sociale e dell'Associazione dei comuni, come già stabilito con d.g.r. 15452/03;

5) procedere all'assegnazione agli ambiti distrettuali della quota del F.N.P.S. per l'anno 2004, complessivamente pari a € 70.051.878,00, relativa alle risorse per l'attuazione dei Piani di zona e alle risorse per il sostegno della natalità, utilizzando i criteri di ripartizione contenuti nelle deliberazioni delle precedenti annualità del fondo, con le seguenti determinazioni:

a) riservare una quota del 5%, pari a € 2.850.568,00, per il fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, costituito presso il comune di Milano e le ASL, per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali tale fondo può essere utilizzato anche per finanziare progetti e sperimentazioni di protocolli operativi di collaborazione e integrazione tra le funzioni sociali in capo agli ambiti comunali e le funzioni sociosanitarie in capo ai distretti delle A.S.L. in particolare nelle aree famiglia minori, disabili e anziane;

b) ripartire una quota dello 0,3%, pari a € 171.034,00, da destinare agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;

c) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse «indistinte», al netto delle riserve di cui ai precedenti punti, pari a € 53.989.766,00;

d) costituire, per ogni ambito distrettuale, all'interno della quota di risorse assegnate un fondo, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, per sostene-

re gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria; tale fondo dovrà avere una dotazione finanziaria almeno pari al 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito;

e) confermare le finalizzazioni per l'utilizzo delle risorse «indistinte» stabilite con d.g.r. n. 7069/01, successivamente ribadite con le dd.g.r. n. 10803/02 e n. 15452/03 e specificate nelle circolari n. 7/02 e n. 14/02 e che il raggiungimento delle percentuali del 70% e del 30% di utilizzo di tali risorse deve essere ottenuto nell'arco del triennio di riferimento del piano di zona, anche attraverso una programmazione che preveda percentuali diversamente dimensionate ma coerenti con l'obiettivo finale;

f) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse finalizzate alle politiche per le famiglie per il sostegno della natalità, pari a € 13.040.510,00, da utilizzare secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4;

6) di stabilire che:

a) risorse indistinte sono assegnate agli ambiti distrettuali per il tramite delle A.S.L.;

b) le A.S.L. provvederanno all'erogazione di tali risorse agli ambiti entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime a seguito dell'erogazione da parte della regione;

c) la D.G. Famiglia e solidarietà sociale provvederà all'erogazione delle risorse entro il mese di gennaio prossimo;

d) decorso il termine dei 30 giorni sopra indicato, senza che sia intervenuta l'erogazione da parte delle A.S.L., la Regione interverrà esercitando potere sostitutivo;

7) di riservare in capo alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale una quota delle risorse del F.N.P.S. per il 2004, pari a € 4.740.400,00 per l'attuazione delle seguenti leggi di settore:

- legge 28 agosto 1998, n. 284: progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni;

- legge 388/2000, art. 80, comma 14: servizi di telefonia per persone anziane;

- legge 23 dicembre 1997, n. 451: osservatorio regionale per l'infanzia,

nonché per garantire la prosecuzione e l'implementazione di interventi regionali relativi alle leggi di settore, d.P.R. 309/90, legge 285/97, legge 328/00, art. 28 e d.lgs. 286/98 e per il finanziamento degli osservatori regionale e provinciali per l'immigrazione;

8) di stabilire che:

a) alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, sono affidati i compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati, per le leggi di settore nazionali (d.P.R. n. 309/90 – legge 45/99, legge n. 162/98, legge n. 285/97, d.lgs. n. 286/98 – legge 40/98, compreso il cofinanziamento regionale, legge n. 328/00, art. 28);

b) le modalità di coinvolgimento diretto degli ambiti distrettuali nella gestione delle leggi di settore nazionali sono definite nell'allegato 3 della d.g.r. 15452/03, confermate con il presente atto;

c) le A.S.L., in accordo con gli ambiti distrettuali, danno ampia diffusione della disponibilità dei finanziamenti al fine di garantire l'effettiva espressione delle progettualità presenti in ogni ambito distrettuale;

d) i criteri, gli indirizzi, gli ambiti d'attuazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti per l'attuazione delle leggi di settore sono specificati nell'allegato 3;

9) di disporre l'assegnazione alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, del fondo complessivo, pari a € 37.663.600,00, relativo alle citate leggi di settore nazionali, sulla base del valore percentuale delle assegnazioni dell'anno precedente, come indicato nell'allegato 2, con le seguenti modalità di utilizzo:

a) destinare all'attuazione di ogni legge di settore nazionale, indicata alla lettera a) del punto 8), una quota di risorse pari ad almeno il 90% del budget riservato dalle A.S.L. e dal comune di Milano, nel 2003, alla medesima legge di settore;

b) prevedere che le A.S.L. e il comune di Milano, per la parte di competenza, possono trattenere fino ad una quota del 3% del complesso delle risorse agli stessi assegnate per

all'attuazione delle leggi di settore nazionali, per gli adempimenti posti a loro carico e l'attuazione di azioni innovative di accompagnamento al processo di programmazione territoriale come indicato nell'allegato 3;

c) destinare le risorse non impiegate ai sensi dei punti a) e b) per:

- 1) promuovere nell'ambito delle aree di riferimento delle leggi di settore, servizi/interventi a carattere innovativo per i quali non si interviene né con le risorse del Fondo sociale regionale (destinate a servizi/interventi standardizzati) né con il 30% delle risorse indistinte del F.N.P.S. (destinato al potenziamento dei servizi);
- 2) il finanziamento di progetti con caratteristiche di «trasversalità» relativamente alle aree d'intervento coinvolte e/o all'estensione dell'ambito territoriale interessato;
- 10) di procedere alla ripartizione delle seguenti risorse del F.N.P.S. per l'anno 2004:
 - a) risorse indistinte ei quelle destinate alle politiche in favore delle famiglie per il sostegno della natalità, agli ambiti distrettuali, per il tramite delle ASL, ed al comune di Milano, secondo i criteri e le modalità individuate nei precedenti punti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 1;
 - b) risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore nazionali, alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di

competenza, secondo quanto stabilito nei punti precedenti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 2;

11) di stabilire che l'erogazione alle A.S.L. e al comune di Milano delle risorse destinate all'attuazione delle leggi di settore nazionali avverrà successivamente alla presentazione da parte del medesimi del Documento di programmazione territoriale delle attività progettuali, come previsto nell'allegato 3;

12) di ripartire le risorse regionali, pari ad € 2.070.000,00, dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.r. 23/99, destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili, alle A.S.L. e al comune di Milano, come indicato nell'allegato 2, destinandole interamente all'attuazione degli interventi previsti;

13) di rinviare a successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale la definizione dell'utilizzo delle risorse di cui al precedente punto 12) nonché delle modalità organizzative ed operative di attuazione secondo la modalità «a sportello»;

14) di dare atto gli allegati 1, 2, 3 e 4 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

15) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO 1

Assegnazione delle risorse «Indistinte» e per il sostegno della natalità del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2004

ASSEGNAZIONI PER AMBITO DISTRETTUALE

N.	ASL	DISTRETTO	Risorse «indistinte»	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse finalizzate al sostegno della natalità	Totale risorse per ambiti
1	BERGAMO	DISTRETTO ALTO SEBINO	173.750,19	9.092,88	41.572,01	224.415,08
1	BERGAMO	DISTRETTO DI ALBINO	572.720,43	29.322,12	134.058,60	736.101,15
1	BERGAMO	DISTRETTO DI BERGAMO	879.664,26	—	210.038,77	1.089.703,03
1	BERGAMO	DISTRETTO DI DALMINE	731.447,73	—	175.684,93	907.132,66
1	BERGAMO	DISTRETTO DI GRUMELLO	250.303,27	—	58.344,34	308.647,61
1	BERGAMO	DISTRETTO DI ROMANO DI LOMBARDIA	427.195,09	—	99.846,30	527.041,39
1	BERGAMO	DISTRETTO DI SERIATE	375.657,24	—	89.385,74	465.042,98
1	BERGAMO	DISTRETTO DI TREVIGLIO	558.541,64	—	134.167,25	692.708,89
1	BERGAMO	DISTRETTO ISOLA BERGAMASCA	662.320,73	879,61	156.769,59	819.969,93
1	BERGAMO	DISTRETTO MONTE BRONZONE – BASSO SEBINO	168.064,94	8.582,25	39.237,43	215.884,62
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE BREMBANA	272.325,55	13.636,04	62.343,00	348.304,59
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE CAVALLINA	275.523,84	9.198,89	63.195,05	347.917,78
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE IMAGNA E VILLA D'ALMÈ	302.796,62	9.471,56	68.271,64	380.539,82
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE	261.711,94	13.143,86	60.092,77	334.948,57
2	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE	629.229,06	—	147.671,47	776.900,53
2	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	289.088,38	—	67.672,63	356.761,01
2	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE	325.008,46	—	75.694,25	400.702,71
2	BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA EST	476.592,25	—	114.644,32	591.236,57
2	BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA OVEST	480.429,03	—	114.264,04	594.693,07
2	BRESCIA	DISTRETTO DI BRESCIA	1.165.908,46	—	284.697,97	1.450.606,43
2	BRESCIA	DISTRETTO DI SALO'	615.565,13	—	147.569,97	763.135,10
2	BRESCIA	DISTRETTO MONTE ORFANO	313.574,21	—	73.692,77	387.266,98
2	BRESCIA	DISTRETTO OGGLIO OVEST	483.487,32	—	112.464,15	595.951,47
2	BRESCIA	DISTRETTO SEBINO	286.489,22	—	67.635,46	354.124,68
2	BRESCIA	DISTRETTO VALLE SABBIA	406.659,73	1.232,02	95.341,55	503.233,30
2	BRESCIA	DISTRETTO VALLE TROMPIA	635.649,47	—	151.757,33	787.406,80
3	COMO	DISTRETTO DI CAMPIONE D'ITALIA	13.217,31	—	3.399,64	16.616,95
3	COMO	DISTRETTO DI CANTÙ	397.901,82	—	93.633,15	491.534,97
3	COMO	DISTRETTO DI COMO	844.283,38	—	203.822,77	1.048.106,15
3	COMO	DISTRETTO DI DONGO	106.620,61	—	25.112,76	131.733,37
3	COMO	DISTRETTO DI ERBA	398.916,04	—	95.109,95	494.025,99
3	COMO	DISTRETTO DI MARIANO COMENSE	295.131,14	—	70.190,20	365.321,34

N.	ASL	DISTRETTO	Risorse «indistinte»	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse finalizzate al sostegno della natalità	Totale risorse per ambiti
3	COMO	DISTRETTO DI MENAGGIO	218.069,12	-	50.783,07	268.852,19
3	COMO	DISTRETTO DI OLGIATE COMASCO	475.561,38	-	111.453,40	587.014,78
3	COMO	DISTRETTO LOMAZZO – FINO MORNASCO	512.938,40	-	122.278,51	635.216,91
4	CREMONA	DISTRETTO DI CASALMAGGIORE	226.915,32	-	53.037,58	279.952,90
4	CREMONA	DISTRETTO DI CREMA	868.941,79	-	208.073,04	1.077.014,83
4	CREMONA	DISTRETTO DI CREMONA	903.273,32	-	218.813,80	1.122.087,12
5	LECCO	DISTRETTO DI BELLANO	297.979,61	9.666,37	70.689,14	378.335,12
5	LECCO	DISTRETTO DI LECCO	951.496,32	-	222.929,68	1.174.426,00
5	LECCO	DISTRETTO DI MERATE	637.153,35	-	151.957,48	789.110,83
6	LODI	DISTRETTO DI CASALPUSTERLENGO – LODI – S. ANGELO LODIGIANO	1.215.813,57	-	292.489,41	1.508.302,98
7	MANTOVA	DISTRETTO DI ASOLA	249.320,06	-	58.264,28	307.584,34
7	MANTOVA	DISTRETTO DI GUIDIZZOLO	328.660,57	-	78.786,52	407.447,09
7	MANTOVA	DISTRETTO DI MANTOVA	820.515,83	-	202.238,75	1.022.754,58
7	MANTOVA	DISTRETTO DI OSTIGLIA	276.086,97	-	66.318,78	342.405,75
7	MANTOVA	DISTRETTO DI SUZZARA	281.726,40	-	67.732,68	349.459,08
7	MANTOVA	DISTRETTO DI VIADANA	271.591,33	-	64.460,27	336.051,60
8	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO	7.442.866,26	-	1.860.727,16	9.303.593,42
9	MILANO 1	DISTRETTO DI ABBIATEGRASSO	403.504,79	-	97.125,72	500.630,51
9	MILANO 1	DISTRETTO DI CASTANO PRIMO	374.660,60	-	90.528,01	465.188,61
9	MILANO 1	DISTRETTO DI CORSICO	651.085,84	-	162.995,60	814.081,44
9	MILANO 1	DISTRETTO DI GARBAGNATE MILANESE	1.425.865,47	-	344.356,13	1.770.221,60
9	MILANO 1	DISTRETTO DI LEGNANO	1.004.434,66	-	244.139,57	1.248.574,23
9	MILANO 1	DISTRETTO DI MAGENTA	654.572,63	-	159.124,18	813.696,81
9	MILANO 1	DISTRETTO DI RHO	942.911,81	-	231.963,47	1.174.875,28
10	MILANO 2	DISTRETTO BINASCO – AREA 6	268.820,81	-	64.214,37	333.035,18
10	MILANO 2	DISTRETTO CERNUSCO SUL NAVIGLIO – AREA 4	590.801,90	-	144.406,21	735.208,11
10	MILANO 2	DISTRETTO DI SAN GIULIANO MILANESE – AREA 2	579.821,29	-	142.536,27	722.357,56
10	MILANO 2	DISTRETTO MELZO – AREA 5	428.702,45	-	104.076,55	532.779,00
10	MILANO 2	DISTRETTO PAULLO – AREA 1	280.692,02	-	68.884,95	349.576,97
10	MILANO 2	DISTRETTO PIOLTELLO – AREA 3	495.670,42	-	122.688,81	618.359,23
10	MILANO 2	DISTRETTO ROZZANO – AREA 7	392.668,52	-	96.169,30	488.837,82
11	MILANO 3	DISTRETTO DI CARATE BRIANZA	787.013,71	-	188.478,63	975.492,34
11	MILANO 3	DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO	800.278,56	-	200.849,16	1.001.127,72
11	MILANO 3	DISTRETTO DI COLOGNO MONZESE	462.982,82	-	114.392,71	577.375,53
11	MILANO 3	DISTRETTO DI DESIO	814.469,65	-	197.106,40	1.011.576,05
11	MILANO 3	DISTRETTO DI MONZA	781.479,06	-	191.673,84	973.152,90
11	MILANO 3	DISTRETTO DI SEREGNO	716.572,85	-	173.381,81	889.954,66
11	MILANO 3	DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI	462.238,52	-	116.781,61	579.020,13
11	MILANO 3	DISTRETTO DI VIMERCATE – TREZZO SULL'ADDA	1.109.131,96	-	268.205,84	1.377.337,80
12	PAVIA	DISTRETTO CERTOSA	297.884,46	-	71.891,45	369.775,91
12	PAVIA	DISTRETTO DI BRONI	234.129,28	-	56.624,51	290.753,79
12	PAVIA	DISTRETTO DI CASTEGGIO	196.063,42	-	47.603,58	243.667,00
12	PAVIA	DISTRETTO DI CORTE OLONA	220.173,06	-	53.540,81	273.713,87
12	PAVIA	DISTRETTO DI GARLASCO	325.149,99	-	78.173,21	403.323,20
12	PAVIA	DISTRETTO DI MORTARA	244.170,38	-	58.704,61	302.874,99
12	PAVIA	DISTRETTO DI PAVIA	582.166,32	-	144.131,72	726.298,04
12	PAVIA	DISTRETTO DI VIGEVANO	441.553,66	-	108.222,46	549.776,12
12	PAVIA	DISTRETTO DI VOghera	391.734,85	-	94.771,13	486.505,98
13	SONDRIO	DISTRETTO DI BORMIO	153.885,87	7.407,45	33.866,34	195.159,66
13	SONDRIO	DISTRETTO DI CHIAVENNA	150.109,06	7.577,25	34.642,62	192.328,93
13	SONDRIO	DISTRETTO DI MORBEGNO	268.411,69	13.683,57	62.560,30	344.655,56
13	SONDRIO	DISTRETTO DI SONDRIO	340.556,17	7.124,15	81.314,09	428.994,41
13	SONDRIO	DISTRETTO DI TIRANO	182.429,36	3.352,10	41.486,23	227.267,69
14	VARESE	DISTRETTO DI ARCISATE	281.205,04	-	66.311,63	347.516,67
14	VARESE	DISTRETTO DI AZZATE	285.229,35	-	67.478,20	352.707,55
14	VARESE	DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO	466.309,89	-	111.832,25	578.142,14
14	VARESE	DISTRETTO DI CASTELLANZA	395.301,95	-	95.831,91	491.133,86

N.	ASL	DISTRETTO	Risorse «indistinte»	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse finalizzate al sostegno della natalità	Totale risorse per ambiti
14	VARESE	DISTRETTO DI GALLARATE	630.621,43	-	151.978,92	782.600,35
14	VARESE	DISTRETTO DI LAVENO	398.953,34	-	95.029,90	493.983,24
14	VARESE	DISTRETTO DI LUINO	316.825,42	-	74.373,27	391.198,69
14	VARESE	DISTRETTO DI SARONNO	484.862,70	-	117.416,36	602.279,06
14	VARESE	DISTRETTO DI SESTO CALENDE	267.206,50	-	65.103,60	332.310,10
14	VARESE	DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO	377.045,07	-	91.075,56	468.120,63
14	VARESE	DISTRETTO DI TRADATE	302.566,33	-	71.865,72	374.432,05
14	VARESE	DISTRETTO DI VARESE	691.192,47	-	164.652,53	855.845,00
15	VALLECAMONICA-SEBINO	DISTRETTO VALLECAMONICA	580.964,51	27.663,88	137.532,60	746.160,99
			53.989.766,00	171.034,00	13.040.510,00	67.201.310,00

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI

N.	ASL	Fondo riequilibrio ambiti territoriali (5%)	Risorse «indistinte»	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse finalizzate al sostegno della natalità	Risorse per ambiti distrettuali	Totale assegnato
		A	B	C	D	E = (B + C + D)	F = (A + E)
1	BERGAMO	304.502,08	5.912.023,47	93.327,21	1.393.007,42	7.398.358,10	7.702.860,18
2	BRESCIA	317.639,20	6.107.680,72	1.232,02	1.453.105,91	7.562.018,65	7.879.657,85
3	COMO	169.581,06	3.262.639,20	-	775.783,45	4.038.422,65	4.208.003,71
4	CREMONA	104.908,26	1.999.130,43	-	479.924,42	2.479.054,85	2.583.963,11
5	LECCO	97.399,99	1.886.629,28	9.666,37	445.576,30	2.341.871,95	2.439.271,94
6	LODI	63.936,22	1.215.813,57	-	292.489,41	1.508.302,98	1.572.239,20
7	MANTOVA	117.559,75	2.227.901,16	-	537.801,28	2.765.702,44	2.883.262,19
9	MILANO 1	290.779,94	5.457.035,80	-	1.330.232,68	6.787.268,48	7.078.048,42
10	MILANO 2	162.409,67	3.037.177,41	-	742.976,46	3.780.153,87	3.942.563,54
11	MILANO 3	317.150,45	5.934.167,13	-	1.450.870,00	7.385.037,13	7.702.187,58
12	PAVIA	156.002,05	2.933.025,42	-	713.663,48	3.646.688,90	3.802.690,95
13	SONDRIO	55.494,19	1.095.392,15	39.144,52	253.869,58	1.388.406,25	1.443.900,44
14	VARESE	256.398,97	4.897.319,49	-	1.172.949,85	6.070.269,34	6.326.668,31
15	VALLECAMONICA-SEBINO	30.063,70	580.964,51	27.663,88	137.532,60	746.160,99	776.224,69
	TOTALE ASL	2.443.825,53	46.546.899,74	171.034,00	11.179.782,84	57.897.716,58	60.341.542,11
8	COMUNE DI MILANO	406.742,47	7.442.866,26	-	1.860.727,16	9.303.593,42	9.710.335,89
	TOTALI	2.850.568,00	53.989.766,00	171.034,00	13.040.510,00	67.201.310,00	70.051.878,00

Nelle risorse «indistinte» sono ricomprese le risorse finalizzate, dall'art. 3 comma 116 della legge 350/03, alle politiche per anziani, disabili e servizi per la prima infanzia

ALLEGATO 2

Assegnazione delle risorse per l'attuazione delle leggi di settore del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e dell'art. 4, c. 4 e 5, della l.r. 23/99 – Anno 2004

N.	BENEFICIARI	%	Leggi di settore nazionali (*)	Legge regionale 23/99 art. 4, c. 4 e 5 Strumenti tecnologicamente avanzati	Totale risorse assegnate 2003
1	ASL BERGAMO	11,28	4.248.454,08	226.398,85	4.474.852,93
2	ASL BRESCIA	11,39	4.289.884,04	231.930,67	4.521.814,71
3	ASL COMO	6,17	2.323.844,12	123.790,89	2.447.635,01
4	ASL CREMONA	3,82	1.438.749,52	73.238,34	1.511.987,86
5	ASL LECCO	3,50	1.318.226,00	71.043,71	1.389.269,71
6	ASL LODI	2,96	1.114.842,56	45.827,68	1.160.670,24
7	ASL MANTOVA	4,20	1.581.871,20	80.970,90	1.662.842,10
8	ASL CITTÀ DI MILANO	4,45	1.676.030,20	-	1.676.030,20
9	ASL MILANO n. 1	8,95	3.370.892,20	219.408,85	3.590.301,05
10	ASL MILANO n. 2	6,44	2.425.535,84	125.231,86	2.550.767,70
11	ASL MILANO n. 3	10,03	3.777.659,08	236.108,13	4.013.767,21
12	ASL PAVIA	4,96	1.868.114,56	105.495,18	1.973.609,74
13	ASL SONDRIO	2,58	971.720,88	40.971,23	1.012.692,11
14	ASL VARESE	9,85	3.709.864,60	186.884,41	3.896.749,01

N.	BENEFICIARI	%	Leggi di settore nazionali (*)	Legge regionale 23/99 art. 4, c. 4 e 5 Strumenti tecnologicamente avanzati	Totale risorse assegnate 2003
15	ASL VALCAMONICA	1,44	542.355,84	22.584,48	564.940,32
16	COMUNE DI MILANO	7,98	3.005.555,28	280.114,82	3.285.670,10
	TOTALE	100,00	37.663.600,00	2.070.000,00	39.733.600,00

Nota (*)

Al Comune di Milano sono assegnate risorse per l'attuazione delle leggi:

- Legge 162/98 (Handicap grave)
- D.lgs. 286/98 (Politiche migratorie e cofin. Regionale)
- Legge 328/00 art. 28 (Persone senza fissa dimora)

All'A.S.L. della Città di Milano sono assegnate risorse per l'attuazione del d.P.R. 309/90 (Lotta alla droga)

ALLEGATO 3**MODALITÀ D'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DI SETTORE NAZIONALI E REGIONALI****Modalità organizzative ed operative**

Scheda a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – l. 45/99

Scheda b) legge 21 maggio 1998, n. 162

Scheda c) legge 28 agosto 1997, n. 285

Scheda d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – l. 40/98

Scheda e) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28

Tabella riepilogativa delle scadenze**MODALITÀ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE**

Nel confermare le modalità organizzative ed operative già approvate con d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15452 di ripartizione del F.N.P.S. 2003, salvo quanto diversamente indicato nei successivi punti, si intende sottolineare l'importanza degli strumenti di programmazione adottati, nello specifico:

- il **documento di programmazione territoriale delle attività progettuali** che conterrà lo sviluppo delle azioni già approvate nelle precedenti annualità nonché i nuovi orientamenti, partendo dalle priorità nelle aree di bisogno e degli obiettivi strategici specificatamente definiti;
- i **tavoli tecnici** nonché i **coordinamenti territoriali** d'area, quale strumento di partecipazione e di coinvolgimento, a diverso titolo, dei rappresentanti tecnici delle **Istituzioni e del Terzo settore** per la valutazione dei bisogni a livello locale, la definizione delle priorità di intervento nelle diverse aree, la definizione degli obiettivi specifici da realizzare nelle diverse aree, la definizione del budget delle risorse da destinare, a livello ASL, all'attuazione di ogni singola legge di settore;

Le risorse finanziarie

Il budget complessivo delle risorse da ripartire tra le diverse aree (si veda il punto 9 del deliberato del presente provvedimento: leggi di settore, interventi/servizi innovativi, progetti trasversali) è rappresentato da:

- la quota assegnata per il 2004;
- i residui derivanti dalla gestione dei progetti dell'annualità 2003, per i quali non sussiste il vincolo di destinazione alla medesima area di provenienza, salvo la possibilità di utilizzo per il completamento delle graduatorie approvate nel 2003;
- i residui derivanti dalla gestione dei progetti delle annualità fino al 2002, per i quali dovrà essere garantito il vincolo alla realizzazione di progetti di intervento specifici per l'area di provenienza.

Nella definizione del budget delle risorse finanziarie a livello locale va tenuto in considerazione anche l'impiego di una quota di risorse per l'attuazione di azioni innovative di sviluppo e di sostegno al processo programmatico stesso.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70% del costo del progetto ritenuto ammissibile in sede di valutazione.

Di norma, i contributi sono erogati in due quote: la prima a seguito dell'assenso al progetto, la seconda, a saldo, alla realizzazione dei risultati previsti e a rendicontazione delle spese sostenute, salvo diverse disposizioni contenute nelle schede regionali indicate e ad eccezione della legge 21 maggio 1998,

n. 162 (scheda b) per la quale si mantengono le modalità di erogazione in essere presso le ASL e il comune di Milano.

La quota a saldo non può essere inferiore al 10 % del contributo assegnato.

In caso di minori spese, il contributo dovrà essere rideterminato nella misura del 70% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Le procedure

Il documento di programmazione territoriale dovrà essere formalmente approvato in sede di **Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci** e fatto oggetto di provvedimento deliberativo di presa d'atto in sede A.S.L. nonché inviato alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale **entro il 15 marzo 2005**.

Il comune di Milano, una volta assunto il provvedimento di approvazione del documento di programmazione territoriale per quanto di competenza, provvederà ad inviarlo alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale **entro il 15 marzo 2005**.

I provvedimenti successivi di approvazione delle graduatorie dovranno essere trasmessi nei termini indicati nelle rispettive schede d'area.

SCHEDA A)**D.P.R. 309/90 – Legge 45/99
INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA DROGA****1. Soggetti**

Le ASL, nell'ambito delle proprie competenze a rilevanza sociosanitaria, secondo quanto disposto dall'art. 113 del d.P.R. 309/90.

Le Province, i Comuni e loro consorzi, le comunità montane, nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di loro competenza, secondo quanto disposto dall'art. 114 del d.P.R. 309/90.

Gli enti in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento secondo quanto disposto dalla d.g.r. 7 aprile 2003 n. 7/12621.

Gli enti e le associazioni che svolgono senza fini di lucro, nonché cooperative sociali e loro consorzi, secondo il disposto degli artt. 115 e 116 del d.P.R. 309/90, limitatamente alle aree del reinserimento, prevenzione e programmi di rete, nelle more dell'accreditamento di cui all'art. 16 «Atto di Intesa Stato-Regioni 1 ottobre 1999».

2. Obiettivi strategici e priorità generali**Obiettivi generali**

- Promozione di un collegamento stabile tra gli strumenti di natura socioassistenziali e gli interventi sanitari e/o socio sanitari al fine di garantire i più adatti trattamenti in un *continuum* tra terapia e reinserimento, nonché a prevenire le ricadute
- Aumento e miglioramento del grado di fruizione degli interventi e delle prestazioni a favore dei soggetti con problematiche di uso e abuso di sostante illecite e lecite, con attenzione a particolari categorie di popolazione (minori, detenuti ecc..) e a supporto di diversi contesti (carcere, strada ecc.)
- Miglioramento della qualità delle prestazioni erogate
- Miglioramento ed ampliamento del livello di conoscenza del fenomeno dipendenze e delle sue caratteristiche mediante la realizzazione o l'incremento di osservatori locali collegati funzionalmente al sistema regionale

- Prevenzione dell'uso di sostanze lecite ed illecite e riduzione i rischi ad essi associati con attenzione a particolari categorie di popolazione (giovani, ecc.) e a supporto di diversi contesti (discoteche, pub, ecc.)

Obiettivi specifici

- Individuare nuovi approcci e metodologie che favoriscono la piena riabilitazione ed integrazione sociale dei soggetti con problematiche di dipendenza nonché la prevenzione delle ricadute, nell'ambito di programmi personalizzati ed integrati, diversi ed articolati
- Favorire il reinserimento socio lavorativo delle persone che concludono un programma di riabilitazione
- Garantire ai detenuti con problematiche di dipendenza il diritto di accedere a percorsi alternativi alla detenzione
- Realizzare specifiche strutture «a custodia attenuata» per le persone detenute con problematiche di dipendenza, per percorsi di trattamento e riabilitazione
- Collaborare per la riduzione dei tempi di applicazione delle sanzioni amministrative garantendo che i giovani alle prime esperienze di consumo di droghe vengano seguiti con interventi socio sanitari integrati e programmi specifici
- Sviluppare interventi volti al miglioramento delle comunicazioni favorendo il diffondersi di una informazione scientificamente corretta
- Creare una rete permanente di osservazione per l'individuazione e lo studio di nuove sostanze stupefacenti e psicotrope collegate al sistema di allerta rapido regionale
- Individuare ed applicare metodologie e criteri di valutazione degli interventi e dei risultati.

3. Organismi di coordinamento

Con d.g.r. 24 maggio 2001 n. 7/4768 «Linee guida per la valutazione ed il finanziamento di progetti ed interventi nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione dei soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze illecite e lecite» veniva formalmente individuato il «Coordinamento Territoriale», quale organismo a carattere consultivo per l'indirizzo e la pianificazione territoriale del complesso degli interventi progettuali, con l'obiettivo di armonizzare le iniziative, migliorare l'efficacia degli interventi in un'ottica di integrazione complessiva. Il coordinamento territoriale è caratterizzato per la maggioranza dei casi da due livelli: l'uno più di carattere politico-istituzionale i cui membri sono i rappresentanti di enti ed istituzioni territorialmente competenti, con finalità di consultazione, costruzione e validazione del piano degli interventi progettuali nonché di coordinamento interistituzionale, l'altro tecnico, articolato in gruppi d'area e/o su base distrettuale, con compiti di analisi dei bisogni, di elaborazione di proposte condivise per la gestione della rete stessa.

Successivamente all'istituzione del Dipartimento tecnico funzionale delle Dipendenze, suddetto coordinamento viene a rappresentare una specifica area di una più complessa struttura di coordinamento denominato Comitato Interdipartimentale.

Assumendo come proprie le finalità indicate nel Piano d'azione dell'Unione Europea, circa l'istituzione e lo sviluppo di organismi di coordinamento, come strumenti per la realizzazione dell'integrazione delle politiche socio sanitarie in materia di dipendenze sul territorio e in linea con quanto predisposto a livello regionale e locale in materia di programmazione territoriale più in generale, con particolare attenzione alla programmazione sociale integrata, il Coordinamento Territoriale è da intendersi quale organismo rappresentativo nell'ambito delle scelte delle priorità generali di intervento relativamente alla programmazione territoriale, per quanto attinente all'area di competenza.

4. Definizione delle priorità e degli indirizzi per area di intervento

Alla definizione del documento di programmazione progettuale territoriale, concorrono i singoli progetti e gli interventi, nonché i cosiddetti programmi di rete territoriale, siano essi non ricompresi nell'attuale sistema regionale che a miglioramento dell'esistente. I progetti ed interventi sono da intendersi di durata limitata, caratterizzati da elementi di sperimentalità ed innovazione, volti nella maggior parte dei casi a specifici target e con particolari bisogni. I programmi di rete territoriale sono definiti dai programmi a bassa soglia, di prevenzione e di reinserimento e si configurano come un insieme

coordinato di azioni a carattere socioassistenziale e socio sanitario, tra loro complementari ed intese come migliorativi ed integrativi al sistema di intervento più in generale di uno specifico territorio. Entrambe le tipologie possono essere specifici d'area oppure possono trattarsi di progetti ed interventi sovrazonali.

Le aree di intervento sono le seguenti:

Area prevenzione

Tutti gli obiettivi degli interventi di prevenzione devono essere riferiti alla prevenzione /rimozione di comportamenti di uso dannoso, abuso e dipendenza di sostanze stupefacenti lecite e illecite e devono essere svolti in accordo e collaborazione con altre aree territoriali e tematiche. Le attività di prevenzione specifica si inseriscono in un ambito più ampio di promozione e prevenzione dal momento che l'approccio globale è tuttora considerato la migliore strategia per risolvere i problemi futuri interessandosi di tutti i tipi di droga di cui viene fatto uso, abuso, lecite o illecite che siano.

Sono da intendersi pertanto Programmi di prevenzione specifica quelli che prevedono attività indirizzate a prevenire/contenere una specifica patologia (dipendenza) o uno specifico comportamento a rischio (acuto o cronico) per la salute (consumo problematico).

Le azioni devono essere finalizzate al contatto (diretto o mediato) con il destinatario finale, la loro specificità deve essere chiaramente espressa nei contenuti delle iniziative; in tal senso non sono da intendersi programmi di prevenzione specifica quelli che includono azioni «promozionali» (es. la promozione della salute) o generali (es. la relazione genitoriale).

Sono definiti quale priorità per l'annualità in corso:

- *Progetti* mirati di informazione fuori dai luoghi comuni attualmente accreditati, attraverso un lavoro di divulgazione accurata, sistematica e fondata su evidenze scientifiche, chiarezza e coerenza ed accompagnati da processi di relazione educativa e counseling breve in un a logica di azione integrata di più interventi (mezzi di informazione, comunità locali, piccoli gruppi, educazione tra pari ecc.);
- *Progetti* per la realizzazione di un collegamento di rete tra i Nuclei Operativi per le Tossicodipendenze presso le Prefetture e il sistema territoriale delle dipendenze, attraverso l'istituzione di un'equipe integrata cui prende parte anche l'Assistente sociale della Prefettura, con il compito di definire un percorso terapeutico personalizzato per una presa in carico del giovane segnalato;
- *Progetti* per la promozione di azioni di prevenzione, educazione e «aggancio precoce» nell'area oltreché delle sostanze illegali, anche relativamente all'alcolismo giovanile nonché in settori di intervento innovativo come le dipendenze comportamentali (es. gioco d'azzardo), nella scuola, nel mondo del lavoro, nei contesti del divertimento ecc.;
- *Progetti* per il sostegno allo sviluppo dei sistemi di rete esistenti e per la loro implementazione, attraverso azioni volti all'incentivazione della collaborazione con le istituzioni locali per interventi di prevenzione di comunità, con particolare attenzione alle informazioni, alle analisi e ai collegamenti con le Forze dell'Ordine.

Area riduzione danno e trattamento

Tutti gli obiettivi degli interventi di riduzione danno e trattamento devono essere riferiti alla tutela della salute globalmente intesa e al contenimento dei fenomeni di esclusione sociale, all'interno di un organico e personalizzato piano di recupero.

Sono da intendersi pertanto come tali:

- Programmi a Bassa soglia quali unità di strada e drop in: Le attività ed i servizi offerti sono finalizzati al miglioramento degli stili di comportamento legati al consumo ed a concorrere alla soddisfazione di alcuni bisogni primari;
- Promozione di interventi flessibili e modulari per la promozione di un sistema di intervento in grado di offrire a tutte le persone con comportamenti di dipendenza tutte le prestazioni di cura e riabilitazione riconosciute valide, con particolare attenzione all'area del trattamento specialistico;
- Ampliamento della gamma dei servizi disponibili per i tossicodipendenti detenuti.

Sono definiti quale priorità per l'annualità in corso:

- *Progetti* di unità di strada e drop in: azioni destinati al

contatto con persone che consumano droghe nei loro contesti di incontro ed aggregazione, con finalità informative, preventive e di orientamento alle reti locali dei servizi e azioni destinati prioritariamente a persone che consumano droghe quale luogo intermedio tra i servizi e la strada.

- *Progetti* di sostegno alla tossicodipendenza femminile, con particolare attenzione al rapporto tossicodipendente-maternità e più in generale per lo svolgimento del ruolo genitoriale, attraverso protocolli terapeutici specifici;
- *Progetti* di sostegno alle persone tossicodipendenti senza fissa dimora e agli stranieri, al fine di garantire la continuità terapeutica, attraverso protocolli specifici;
- *Progetti* di «sportelli» di informazione e consulenza e assistenza sulle possibilità di fruizione, da parte dei detenuti con problematiche di dipendenza e con particolare attenzione alla popolazione straniera, per la realizzazione di percorsi di riabilitazione e di misure alternative alla detenzione e per la sperimentazioni di programmi di trattamento per soggetti detenuti e di iniziative di sostegno su aspetti e problemi derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- *Progetti* di sostegno alla cura per i disturbi comportamentali e psichiatrici associati alle dipendenze, attraverso protocolli terapeutici specifici.

Area reinserimento

Tutti gli obiettivi degli interventi di reinserimento devono essere riferiti alla realizzazione di una rete territoriale in grado di favorire l'integrazione sociale e mantenere lo stato di salute della persona, tenuto conto in particolare dell'esistenza di situazioni complesse e multiproblematiche.

Sono da intendersi pertanto come tali i Programmi di reinserimento sia all'interno delle Comunità che svolte da servizi a livello territoriale. Essi dovranno essere contenuti in uno specifico programma personalizzato comprensivo della partecipazione da parte del soggetto ad attività lavorative e/o formative esterne al servizio stesso e il domicilio presso il servizio o in unità abitative previste all'interno nei posti complessivi accreditati. Dovrà essere altresì previsto la descrizione delle procedure per la valutazione del percorso riabilitativo del soggetto.

Sono definiti quale priorità per l'annualità in corso:

- *Progetti* volti a favorire l'integrazione socio lavorativa delle persone con problematiche di dipendenza attraverso la collaborazione dei Centri per l'impiego, in una logica di lavoro in rete.

Il complesso dei progetti e degli interventi siano essi singoli o all'interno dei previsti programmi di rete territoriale, dovranno prevedere, altresì, specifiche iniziative formative rivolte alle equipe integrate di operatori interessati all'area nonché la realizzazione di processi valutativi strutturati.

Per quanto attiene alle modalità organizzative ed operative più in generale si fa esplicito riferimento a quanto stabilito dalla d.g.r. 24 maggio 2002 n. 7/4768 «Linee guida per la valutazione ed il finanziamento di progetti ed interventi nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione dei soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze illecite e lecite».

5. Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono all'interno della quota destinata alle regioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga oggi Fondo per le politiche sociali, istituito per il finanziamento di progetti ed interventi finalizzati alla prevenzione delle dipendenze e al recupero e al reinserimento delle persone con problematiche di dipendenza.

Per l'annualità in corso essi si intendono così finalizzati:

Il budget riservato dall'ASL all'area di riferimento, secondo i termini indicati nel provvedimento stesso, dovrà essere così articolato:

- Il 70% per progetti ed interventi singoli e/o di programmi di rete territoriale definiti in ordine alle priorità stabilite a livello regionale, siano essi progetti innovativi e/o migliorativi dei sistemi dei servizi esistenti, di cui:
 - il 5% per azioni di valutazione e di verifica all'interno dei progetti, degli interventi e dei programmi di rete territoriali che si andranno ad attuare;
 - il 2% per azioni di formazione rivolta alle equipe inte-

grate operante nell'area dei progetti, degli interventi e dei programmi di rete che si andranno ad attuare;

- il 30% per l'attuazione di progetti ed interventi collegati alle sperimentazioni regionali quali: Osservatorio Territoriale Dipendenze/Sistema di allerta rapido, Progetto Prefettura, Progetto Prevenzione (Agenzie territoriali) e Prevenzione Comportamenti Patologici.

6. Scadenze

I progetti dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle A.S.L., dove ha sede il Referente Progetti, appositamente nominato, **entro il 31 maggio 2005**.

Le A.S.L. sono tenute ad approvare, entro il **31 luglio 2005** le risultanze dell'istruttoria dei progetti, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. dovranno presentare un primo consuntivo, sulla base della banca dati esistente, **entro il 30 settembre 2005**.

Successivamente i dati contenuti nella banca dati, costituiti dall'iter previsto per il monitoraggio, dovranno, improrogabilmente, pervenire in sede regionale, entro il mese successivo allo scadere di ciascun trimestre.

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del piano territoriale, le A.S.L. medesime, saranno tenute a fornire i dati di spesa complessivi, secondo la strumentazione già adottata negli scorsi procedimenti.

SCHEDA B)

Legge 162/98 MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE

1. Soggetti

Possono presentare i progetti: Enti Locali, Organismi del privato sociale, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela delle persone disabili.

La comprovata esperienza è dimostrata da:

- l'iscrizione ai relativi albi o registri,
- lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le A.S.L.

Sarà conferito maggior valore ai progetti presentati da partenariati territoriali cioè formati da almeno due soggetti che insieme partecipano alla realizzazione del progetto personalizzato e che operano anche attraverso un meccanismo di co-finanziamento.

2. Obiettivi

Finanziare iniziative di sostegno e accompagnamento, attraverso progetti personalizzati, a favore di persone disabili gravi di età compresa, prioritariamente, nella fascia 15-64 anni.

3. Ambiti di intervento

Le tipologie di intervento per le quali sono predisposti i progetti personalizzati sono:

- attività di sostegno alla persona disabile ed alla sua famiglia mediante interventi di servizio di assistenza domiciliare specifici, in forma indiretta (**solo in assenza di attivazione del buono sociale**), realizzati sia presso la dimora familiare sia in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;
- percorsi di «accompagnamento» sia della persona disabile, sia della sua famiglia che promuovano forme di emancipazione della persona disabile dal contesto familiare; questo percorso può riguardare anche persone disabili che vivono già autonomamente e che hanno come obiettivo la propria e totale indipendenza;
- interventi di sollievo alle famiglie di persone disabili, realizzati attraverso l'accoglienza della persona presso strutture residenziali esistenti, nonché presso strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;
- interventi di «avvicinamento alla residenzialità» in una prospettiva di distacco dal nucleo familiare da realizzare attraverso l'utilizzo di strutture residenziali e/o comunali;
- prestazioni assistenziali aggiuntive rese all'interno delle comunità alloggio finalizzate al miglioramento della qualità di vita.

Sono esclusi dai finanziamenti di cui alla presente legge gli interventi già sostenuti da altre provvidenze, nonché le prestazioni assistenziali a favore di disabili in situazione di particolare gravità, ospiti di centri socio educativi, che determinano un costo aggiuntivo del servizio.

Non sono ammissibili inoltre progetti che:

- sono rivolti ad utenti dei servizi psichiatrici territoriali;
- prevedono attività riconducibili alla normale assistenza scolastica;
- prevedono interventi riconducibili al comparto sanitario e para-sanitario (es. Assistenza domiciliare integrata).

Le persone disabili gravi destinatarie dei progetti sono prioritariamente quelle dai **15 ai 64 anni**, ma **in casi eccezionali**, adeguatamente documentati, **sono ammissibili** a finanziamento anche progetti rivolti a persone:

- con grave disabilità ed età inferiore ai 15 anni, compresi gli utenti in età evolutiva di centri socio-educativi per piccoli;
- con grave disabilità (ad es. sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, ecc.) ed età superiore ai 64 anni;
- affette da sindrome autistica o da morbo di Alzheimer ed età fino ai 64 anni.

4. Criteri per la definizione dei progetti

Nella programmazione territoriale le ASL, il comune di Milano insieme agli ambiti territoriali, promuoveranno e valorizzeranno i progetti presentati da partenariati locali, organizzati e partecipati anche attraverso meccanismi di co-finanziamento.

I progetti sono presentati alle ASL ed al comune di Milano dagli Enti Locali e dagli Organismi di privato sociale, e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere coerenti agli ambiti di intervento indicati e pianificati dalle ASL e dal comune di Milano in accordo con gli ambiti territoriali;
- essere corredati dai programmi individualizzati relativi ad ogni persona per la quale è proposto il progetto;
- essere dimostrato lo stato di grave disabilità della persona e comunque, la grave disabilità è documentata dalla certificazione rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992 o, in attesa di questa, da una certificazione di invalidità civile corredata da documentazione diaagnostico-clinica oppure da una certificazione valutativa da parte dell'équipe pluri specialistica della ASL di competenza;
- non essere, da parte del soggetto beneficiario, titolare di **Buono o Voucher sociale**.

La quota di finanziamento ammissibile è fino ad un massimo del 70% del costo totale del progetto.

Per i progetti di assistenza domiciliare indiretta (non già titolari di buono o voucher sociale) e di percorsi di accompagnamento finalizzati ad un traguardo di vita indipendente il **tetto massimo di spesa ammissibile** è pari a **10.600 euro**.

5. Scadenze

I progetti dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle A.S.L. e al comune di Milano, **entro il 31 maggio 2005**.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti ad approvare, entro il **31 luglio 2005**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti a presentare un primo consuntivo **entro il 30 settembre 2005**.

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del piano territoriale, le A.S.L. e il comune di Milano, saranno tenuti a fornire i dati di spesa complessivi, secondo specifica strumentazione.

SCHEDA C)

Legge 285/97

PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

1. Soggetti

Enti Locali con partecipazione di Terzo settore, agenzie educative, ASL, Centro giustizia minorile (attraverso protocolli d'intesa, convenzioni).

Organismi di privato sociale che operino a favore dei minori.

2. Obiettivi

- Messa a regime dei progetti sviluppati nella II triennalità;
- potenziamento e/o sviluppo dei servizi a favore dei minori;
- avvio di eventuali nuovi progetti (promossi da enti locali o dal privato sociale) rivolti ai minori e ritenuti particolarmente significativi per il territorio e per i quali non interviene né il fondo sociale regionale né il fondo indistinto.

3. Ambiti d'intervento

- Azioni di sostegno alla famiglia con minori,
- Prevenzione abuso,
- Protagonismo dei minori,
- Promozione risorse comunità locale,
- Promozione diritti infanzia e adolescenza,
- Sostegno dei nuclei familiari con bambini disabili o affetti da patologia,
- Integrazione minori stranieri.

4. Criteri

Le risorse assegnate con la presente deliberazione sono, come indicato negli obiettivi, prioritariamente finalizzate a garantire la messa a regime degli interventi derivanti dai progetti realizzati nel secondo triennio di attuazione della legge 285/97 al fine di garantirne la continuità inserendoli a pieno titolo nella programmazione zonale.

La messa a regime dovrà avvenire secondo i criteri sotto esplicitati:

- progetti «innovativi» cioè quei progetti che hanno realizzato unità d'offerta non ricomprese nell'attuale sistema regionale standardizzato dal Piano Socio Assistenziale, che quindi ampliano la gamma delle risposte offerte, che sono riproducibili sul territorio, che rispondono a bisogni diffusi e quindi sono in grado di rivolgersi ad una molteplicità di destinatari;
- progetti che sono intervenuti sulle unità d'offerta esistenti diversificando le risposte in relazione ai bisogni dell'utenza e alle esigenze delle famiglie (es. maggiore flessibilità in termini di fruibilità del servizio, orari diversificati, progetti individualizzati ecc.);
- progetti che hanno avuto un impatto significativo sul territorio sia in termini di destinatari che di risultati prodotti.

I progetti messi a regime dovranno essere ricompresi nella programmazione zonale.

Secondariamente alla messa a regime degli interventi l'assegnazione potrà essere utilizzata per avviare nuove unità d'offerta o incrementare le quote di contributo di unità d'offerta già consolidate a favore dei minori, attraverso l'integrazione del fondo autonomo regionale con approvazione conferenza Sindaci all'atto di predisposizione della nuova circ. 4.

L'avvio di eventuali nuovi progetti (promossi da enti locali o dal privato sociale) rivolti ai minori e ritenuti particolarmente significativi per il territorio e per i quali non interviene né il fondo sociale regionale né il fondo indistinto, in particolare:

- progetti rivolti alle fasce più deboli della popolazione minore e delle loro famiglie quali i minori stranieri non accompagnati e i minori sottoposti a provvedimento penale;
- progetti volti a favorire la chiusura degli Istituti o la loro riconversione in comunità familiari o di tipo familiare in attuazione dell'art. 2, comma. 4, della legge 149/01;
- progetti, realizzati in collaborazione con i servizi territoriali (ente locale per la competenza sociale, ASL per la competenza socio sanitaria) volti a promuovere l'affido e ad aumentare la percentuale di affidamenti consensuali prevedendo la contestuale presa in carico della famiglia di origine;
- progetti propedeutici alla preparazione delle coppie aspiranti l'adozione in attuazione della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14043 «Linee per la definizione del percorso adottivo, in applicazione del Protocollo operativo coordinato, ai sensi della legge n. 476/98, approvato con d.g.r. 29 dicembre 2000, n. 2992». Tali progetti dovranno essere volti a

realizzare iniziative/campagne di informazione secondo i contenuti previsti dalla citata d.g.r. n. 14043/03, e/o specifici incontri di preparazione delle coppie esplicitamente mirati a realizzare i contenuti previsti dal I modulo delle linee guida di cui alla citata d.g.r.

Nell'ambito delle risorse destinate all'attuazione della legge 285/97, le A.S.L. potranno tendenzialmente riservare alla messa a regime dei progetti il 60% del budget, mentre il restante 40% potrà essere suddiviso tra il potenziamento e sviluppo dei servizi di cui alla c.d. circ. 4 e la nuova progettazione.

5. Scadenze

I progetti dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle A.S.L. **entro il 31 maggio 2005**.

Le A.S.L. sono tenute ad approvare, entro il **31 luglio 2005**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. sono tenuti a presentare un primo consuntivo **entro il 30 settembre 2005**.

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del piano territoriale, le A.S.L. medesime, saranno tenute a fornire i dati di spesa complessivi, secondo la strumentazione già adottata negli scorsi procedimenti.

SCHEDA D)

D.lgs. 286/98

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE E COFINANZIAMENTO REGIONALE

1. Soggetti

Possono presentare i progetti: gli Enti Locali: province, comuni singoli o associati; le comunità montane, gli enti e le associazioni iscritte al registro nazionale (ex art. 52 del d.P.R. 394/99 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286» secondo quanto disposto dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni derivanti dalla legge 30 luglio 2002, n. 1998 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»).

2. Obiettivi

Promuovere l'integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese attraverso un processo di non discriminazione che tende a valorizzare i principi fondamentali della persona legati ai diritti umani, alla dignità della persona, alla tutela dell'infanzia e al rispetto delle norme giuridiche. Garantire ai cittadini stranieri, non comunitari, regolarmente presenti sul territorio la partecipazione alla vita sociale e l'accesso ai servizi pubblici.

3. Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento da sviluppare sono:

- Consolidare e dare più organicità agli interventi preesistenti, garantendo la loro appropriatezza e la loro adeguatezza ai bisogni del territorio;
- evidenziare i bisogni delle singole realtà locali sia a livello quantitativo sia qualitativo;
- promuovere interventi e progetti anche in via sperimentale, in grado di intervenire verso nuovi bisogni e aprire nuovi fronti di soddisfazione;
- organizzare su scala territoriale l'erogazione di prestazioni e servizi, in modo da contrastare gli squilibri interni agli ambiti medesimi ed evitare diseconomie oppure evitare di non erogare prestazioni.

Nello specifico delle priorità di intervento dovranno essere garantiti i progetti a valenza sovrastrutturale che abbiano impegno regionale in particolare per quanto attiene le seguenti categorie:

a) progetti derivanti dai sperimentazioni regionali che garantiscono la qualificazione di servizi nei settori più sollecitati dalla domanda di integrazione;

b) progetti volti a proseguire o incentivare interventi a carattere complementare alle azioni regionali in particolare per

quanto attiene agli strumenti ed i servizi di rilevazione dell'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione.

4. Criteri

Per quanto attiene alle modalità operative ed organizzative si fa esplicito riferimento a quanto definito dalla d.g.r. n. 6261 del 1 ottobre 2001 «Attuazione programma regionale degli interventi concernenti l'immigrazione – Anno 2001» e nel provvedimento di ripartizione del Fondo per le politiche sociali ex d.g.r. 24 ottobre 2002 n. 7/10803, relativamente alla definizione degli obiettivi, delle aree di intervento e della tipologia di progetti nonché alla loro formulazione, alle modalità di attuazione e gestione, alla definizione dei criteri di riparto e all'erogazione dei contributi medesimi.

5. Modalità di erogazione dei contributi

Le ASL e il comune di Milano provvederanno ad erogare i contributi spettanti agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a seguito di dichiarazione di avvio dei progetti da parte degli enti beneficiari.

Le quote successive saranno erogate su richiesta degli enti interessati:

- il 40% previa presentazione della rendicontazione sullo stato di avanzamento dei progetti al momento in cui risultano realizzati i lavori/attività per un valore pari o superiore al 60% dell'importo complessivo;
- saldo 10% all'atto di conclusione dei lavori/attività previa presentazione di consuntivo dell'intera attività realizzata, corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'ente comprovante gli oneri e gli impegni assunti per la realizzazione dei progetti.

6. Scadenze

I progetti dovranno essere presentati alle Aziende A.S.L. e al comune di Milano, **entro il 31 maggio 2005**.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti ad approvare, entro il **31 luglio 2005**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, sulla base della banca dati informatizzata *Miga*, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti a presentare un primo consuntivo, **entro il 30 settembre 2005**.

SCHEDA E)

Legge 328/2000 art. 28

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA

1. Soggetti

I Comuni, le Province per quanto di competenza, il Terzo Settore, e le IPAB.

2. Obiettivi

- La conoscenza del problema nei suoi aspetti fondamentali: natura, dimensioni e caratteristiche, la percezione e la descrizione dei bisogni.
- La valutazione degli interventi: quali risposte a tali bisogni vengono attivate, secondo quali modalità, chi se ne fa carico.
- La formazione degli operatori/volontari: la proposta di nuova cultura di intervento e approccio al problema il cui risultato è volto al miglioramento delle condizioni di vita della persona mediante sinergia delle maggiori forze in campo.
- La cooperazione tra interventi pubblici e privati quale riconoscimento della multidimensionalità della problematica delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora, in un'ottica di intervento globale volto a correggere e a rimuovere le cause che la determinano.
- L'ascolto e l'accoglienza.
- La formulazione di progetti di intervento mirati e personalizzati, con particolare attenzione alla risposta del bisogno alloggiativo, che costituisce una premessa indispensabile per la progettazione di un percorso di reinserimento sociale.
- Il reinserimento lavorativo attraverso attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

3. Ambiti di intervento

Centri di ascolto polivalenti e Interventi di educativa di strada

Obiettivi: primo contatto e aggancio e prima risposta in termini di informazione e orientamento alle richieste di beni di prima necessità che facilitino l'avvio di percorsi individualizzati da realizzare attraverso micro progetti collocati in un quadro più generale di recupero.

Azioni: devono essere coperte più aree i bisogno attraverso l'attivazione di interventi progettati e realizzati con la collaborazione delle diverse Associazioni presenti sul territori per l'offerta di:

- **interventi di strada:** sono necessari interventi di **educativa di strada** nei luoghi e contesti frequentati dai soggetti senza dimora (stazioni ferroviarie, giardini pubblici, mense per indigenti, strade e piazze del centro) finalizzati a costruire una relazione che permetta di costruire un **ponte** tra i soggetti interessati e i servizi sociali;
- **ascolto;**
- **informazione e orientamento** alle richieste di **beni di prima necessità**;
- **informazione e orientamento** verso i **servizi** (dormitori, mense, guardaroba);
- **informazioni e contatti con i servizi di riferimento sociale** (circoscrizioni, centri di accoglienza, assistenti sociali ...);
- **informazioni e orientamento per la ricerca di lavoro e casa.**

Abitazione, accoglienza abitativa

Obiettivi: reinserimento abitativo; la risposta al bisogno alloggiativo costituisce una premessa indispensabile per la progettazione di un percorso di reinserimento sociale.

Azioni: potenziamento degli **alloggi a protezione sociale** e di servizi per l'**accoglienza notturna** (soprattutto dell'**accoglienza di II e di III livello**); nella progettazione di questi interventi è necessario porre attenzione alla necessità di interventi che, oltre ad offrire una risposta alloggiativa, prevedano un **supporto educativo** finalizzato al recupero dell'autonomia nella gestione della casa e nelle attività sociali.

Lavoro

Obiettivi: reinserimento lavorativo attraverso attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo

Azioni: promozione di interventi da parte degli Enti locali finalizzati al reinserimento lavorativo (orientamento, formazione, inserimento) in collaborazione con le Agenzie presenti sul territorio.

I progetti di reinserimento lavorativo devono essere progressivi ed individualizzati e costruiti in collaborazione tra operatori sociali e i soggetti interessati; questi ultimi devono rendersi disponibili a seguire un percorso volto a costruire le condizioni per la sua fuoriuscita dallo stato di emarginazione o di indigenza. Tale percorso può prevedere obiettivi e percorsi differenziati quali:

a) *programmi di inserimento lavorativo* attraverso tirocini lavorativi o affidamento a Cooperative sociali;

b) *programmi formativi* finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro che favoriscono, attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali e lo sviluppo della espressività e creatività individuale, la ricostruzione di una propria identità professionale; i progetti formativi dovranno prevedere forme di sostegno e di accompagnamento individuale durante il percorso per facilitare l'apprendimento delle nuove capacità, tecniche e relazionali, necessarie.

4. Criteri per la definizione dei progetti

Per quanto attiene criteri di presentazione progetti, indicazioni operative, destinatari degli interventi, indirizzi e procedure – vige quanto stabilito dalla d.g.r. 1° ottobre 2001, n. 7/6262 «Linee guida per la presentazione progetti ed il riparto dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore di persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora» e nel provvedimento di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali ex d.g.r. 24 Ottobre 2002 n. 7/10803.

Nello specifico si segnalano alcuni elementi ritenuti utili per una maggiore funzionalità dei progetti in corso e degli interventi avviati:

- adeguato dimensionamento territoriale dei progetti;
- attivazione di iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete tra interventi nuovi ed esistenti, tra soggetti istituzionali, tra attività e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato;
- integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo;
- previsione di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che collegino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;
- integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardano specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, ma che possono utilmente raccordarsi al fine di favorire e agevolare un loro reinserimento sociale;
- indicazione degli strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati.

I progetti dovranno essere presentati, utilizzando esclusivamente il modulo (scheda di presentazione) già in uso, sottofirmato dal legale rappresentante dell'ente. La mancata utilizzazione del modulo sarà motivo di esclusione dal piano di ripartizione.

5. Risorse finanziarie

Per l'annualità in corso nel budget riservato all'area si dovrà prevedere una quota del 3% da destinarsi ad iniziative a carattere sperimentali che prevedano la realizzazione di ricerche-intervento finalizzate a individuare le nuove caratteristiche del fenomeno della povertà tenuto conto dei cambiamenti di scenario in atto, e degli interventi avviati in ciascun ambito territoriale.

Tali risorse possono essere intese, altresì, ad integrazione dei progetti relativi ai «Centri di integrazione sociali», di cui alla d.g.r. n. 7/14843 del 31 ottobre 2003 (Direzione Opere Pubbliche, Politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica), per quanto relativo alle competenze gestionali non coperte con altri fondi.

6. Scadenze

I progetti dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle A.S.L. e al comune di Milano, dove ha sede il Referente Progetti, appositamente nominato, **entro il 31 maggio 2005**.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti ad approvare, entro il **31 luglio 2005**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti a presentare un primo consuntivo **entro il 30 settembre 2005**.

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del previsto documento di programmazione territoriale, le A.S.L. e il comune di Milano saranno tenuti a fornire i dati di spesa complessivi, sulla base delle rilevazioni semestralmente avviate per singolo intervento progettuale e secondo la strumentazione già adottata negli scorsi procedimenti indicante:

- il numero delle persone assistite in un arco di tempo definito, distinte per sesso e per età, almeno indicativa e la documentazione che attesta la realizzazione degli interventi;
- la descrizione dei servizi offerti, degli eventuali percorsi suggeriti o promossi, del numero di persone inserite nei vari percorsi di reinserimento;
- la descrizione analitica, in termini finanziari e di risorse umane, delle risorse impiegate.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE LEGGI DI SETTORE NAZIONALI E REGIONALI

Scheda	LEGGE	Scadenza presentazione Documento di programmazione territoriale alla Regione (*)	Scadenza presentazione progetti alle ASL e al Comune di Milano	Termine approvazione graduatoria progetti	Scadenza presentazione primo consuntivo (*)	Struttura regionale di riferimento
a	d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – l. 45/99: interventi per la lotta alla droga					Esclusione sociale
b	legge 5 febbraio 1992, 104 e 21 maggio 1998, n. 162: interventi di sostegno alle persone con handicap grave					Interventi di promozione e sostegno alla persona
c	legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;	15 marzo 2005	31 maggio 2005	31 luglio 2005	30 settembre 2005	Interventi di promozione e sostegno alla persona
d	d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie e cofinanziamento regionale					Esclusione sociale
e	Legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora					Esclusione sociale

(*) I provvedimenti dovranno essere presentati a:

**Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale
Unità Organizzativa Interventi socio-sanitari e socio-assistenziali
via Pola 9/11 – 20124 MILANO**

ALLEGATO 4

L. 289/2002, art. 46, comma 2**MISURE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ****1. Soggetti**

EE.LL. relativamente ai buoni sociali di cui al punto a) «criteri e modalità operative».

Gli organismi di privato sociale, iscritti al corrispondente registro provinciale o regionale, relativamente alla presentazione dei progetti di cui al punto b) «criteri e modalità operative».

2. Obiettivi

Sostenere la famiglia ed in particolare i nuclei in condizioni di fragilità economica/sociale nella cura e nell'accudimento dei nuovi nati/adottati con particolare riferimento ai bambini disabili.

3. Ambiti d'intervento

Buoni sociali finalizzati al sostegno dei nuclei familiari con figli di età inferiore ai tre anni, con particolare riferimento ai bambini disabili;

Promozione di azioni di sostegno alla famiglia in condizioni di fragilità sociale o economica con figli al di sotto di tre anni, con particolare riferimento ai bambini disabili.

4. Criteri e modalità operative

a) I buoni sociali possono essere erogati, secondo i limiti di reddito e le modalità operative fissate dagli ambiti distrettuali e dal comune di Milano, per:

- contributi economici ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica per l'accudimento dei nuovi nati;
- accudimento al domicilio del bambino fino al compimento del primo anno di età in alternativa all'asilo nido, al nido famiglia e al nido aziendale;
- indennità giornaliera per accudimento dei bambini di età inferiore ai tre anni ricoverati in ospedale relativamente ai giorni della degenza ospedaliera;

b) Gli organismi del Terzo Settore o le Associazioni di solidarietà familiare attivano progetti di sostegno ai nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale mirati, attraverso piani di intervento personalizzati, a rimuovere le difficoltà di carattere sociale ed economico che impediscono lo sviluppo armo-

nico del bambino e a promuovere l'autonomia del nucleo nella cura e nella crescita del minore.

Gli ambiti distrettuali e il comune di Milano, per la parte di competenza, promuovono la realizzazione dei progetti, ne effettuano la raccolta e la valutazione ed erogano le risorse, secondo le modalità operative stabilite dagli stessi.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70% del costo del progetto.

L'erogazione dei contributi avverrà in due tranches: la prima a seguito dell'assenso al progetto, la seconda, a saldo, alla realizzazione dei risultati previsti e a rendicontazione delle spese sostenute.

La quota a saldo non può essere inferiore al 10% del contributo assegnato.

In caso di minori spese, il contributo dovrà essere rideterminato nella misura del 70% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Caratteristiche dei progetti:

- possono essere di durata annuale, biennale o triennale, sulla base delle risorse assegnate;
- devono avviarsi entro tre mesi dall'approvazione;
- devono prevedere il collegamento con i servizi territoriali;
- non possono usufruire di altri finanziamenti regionali a valere sullo stesso progetto;
- devono inoltre indicare:
 - il responsabile del progetto,
 - il numero dei nuclei familiari presi in carico, nonché il numero e l'età dei minori appartenenti al nucleo ed in carico al progetto (solo minori di età compresa tra 0 e tre anni);
- gli eventuali altri partner coinvolti nella realizzazione del progetto;
- l'ambito territoriale di realizzazione;
- il personale coinvolto, i costi previsti per le singole figure professionali impiegate nella realizzazione del progetto, nonché gli eventuali altri costi generali (attrezzature, costi di gestione ecc.).

Con successiva circolare saranno comunicate le modalità di invio del debito informativo alla Regione relativo alle annualità 2003 e 2004.

(BUR2005014)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/19978

(3.1.0)

Conferma dell'accreditamento per l'anno 2004 delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani in seguito alla verifica dei requisiti previsti dalle dd.g.r. n. 7435/01 e 12618/03

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

– il d.p.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»; ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002 – 2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle A.S.L. e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

– 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e dagli Hospice»;

– 28 novembre 2003, n. 15324: «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

– 21 maggio 2004, n. 17617: «Determinazione in merito alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle R.S.A. accreditate al 31 dicembre 2003 ed in possesso dei requisiti riferiti al primo gruppo di indicatori individuati dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003»;

Dato atto che le Residenze Sanitario Assistenziali accreditate nel corso dell'anno 2003 hanno provveduto alla rendicontazione delle attività svolte per mezzo della compilazione ed invio alle competenti A.S.L. e, per conoscenza, alla Direzione Regionale competente, dell'apposita «Scheda Struttura» come previsto dalla d.g.r. n. 7435/01;

Considerato che la conferma dell'accreditamento è subordinata al possesso di idoneo provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dalle competenti amministrazioni provinciali ed al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento così come previsto dalla citata d.g.r. n. 7435/01 e dalla d.g.r. n. 12618/03, requisiti verificati dalle A.S.L. territorialmente competenti;

Ribadito che il numero di posti letto accreditabili non può essere in nessun caso superiore ai posti letto per i quali è stata rilasciata una autorizzazione al funzionamento riferita all'unità di offerta R.S.A., con esclusione quindi della possibilità di accreditamento di eventuali posti letto autorizzati al funzionamento come Casa Albergo;

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi dalle

A.S.L. territorialmente competenti relativamente alla conferma dell'accreditamento, per l'anno 2004, delle R.S.A. già accreditate:

A.S.L. di Bergamo: provvedimento del 25 agosto 2004, n. 565, pervenuto in data 1 settembre 2004;

A.S.L. di Brescia: provvedimento del 25 agosto 2004, n. 606, pervenuto in data 30 agosto 2004;

A.S.L. di Vallecmonica Sebino: provvedimento del 5 agosto 2004, n. 765, pervenuto in data 26 agosto 2004;

A.S.L. di Como: provvedimento del 26 agosto 2004, n. 401, pervenuto in data 3 settembre 2004;

A.S.L. di Cremona: provvedimento del 19 agosto 2004, n. 375, pervenuto in data 27 agosto 2004;

A.S.L. di Lecco: provvedimento del 24 agosto 2004, n. 496, pervenuto in data 1 settembre 2004;

A.S.L. di Lodi: provvedimento del 28 luglio 2004, n. 390, pervenuto in data 2 agosto 2004;

A.S.L. di Mantova: provvedimento del 31 agosto 2004, n. 523, pervenuto in data 24 settembre 2004;

A.S.L. di Milano città: provvedimenti nn. 1661 – 1663 – 1664 – 1665 – 1666 – 1667 – 1668 – 1669 – 1670 – 1671 – 1672 – 1673 – 1674 – 1675 – 1676 – del 5 agosto 2004, pervenute l'1 settembre 2004, nn. 1716 – 1717 – 1718 – 1719 – 1720 – 1721 – 1722 – 1723 – 1724 – 1725 – 1726 dell'11 agosto 2004, pervenute l'1 settembre 2004, nn. 1887 e 1888 del 29 settembre 2004, pervenute l'8 ottobre 2004;

A.S.L. di Milano 1: provvedimento del 15 luglio 2004, n. 502, pervenuto in data 11 agosto 2004;

A.S.L. di Milano 2: provvedimento del 12 agosto 2004, n. 375, pervenuto il 31 agosto 2004;

A.S.L. di Milano 3: provvedimento del 27 agosto 2004, n. 502, pervenuto in data 31 agosto 2004;

A.S.L. di Pavia: provvedimento del 30 agosto 2004, n. 390, pervenuto in data 31 agosto 2004;

A.S.L. di Sondrio: provvedimento del 30 agosto 2004, n. 381, pervenuto il 9 settembre 2004;

A.S.L. di Varese: provvedimento del 25 agosto 2004, n. 949, pervenuto in data 31 agosto 2004 e del 16 novembre 2004, n. 1223 di rettifica ed integrazione della precedente;

Preso atto altresì che:

nell'A.S.L. di Brescia si rende necessario modificare l'accreditamento delle sotto elencate R.S.A., al fine di ricondurre il numero di posti letto accreditati al numero di quelli autorizzati:

– Casa di Riposo Arici Segà, c/o Istituto Arvedi, di Brescia, da n. 83 p.l. (di cui 67 NAT e 16 Alzheimer) a n. 52 p.l. totali, dei quali 16 Alzheimer,

– Casa di Riposo Paolo Richiedei, di Gussago, da n. 107 p.l. (di cui 81 NAT, 8 NAP e 18 Alzheimer) a n. 94 p.l. totali, di cui 18 Alzheimer,

– Istituto Geriatrico Casa di Dio, di Brescia, da 240 p.l. NAT a 210 p.l. complessivi;

nell'A.S.L. di Bergamo si rende necessario rinviare la conferma dell'accreditamento per la R.S.A. San Giuseppe di Gorglago. Ciò sino all'avvenuta emissione, da parte dell'A.S.L., di apposito provvedimento, relativo alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

Ravvisata conseguentemente la necessità di confermare gli accreditamenti in questione, per le strutture ed i posti letto indicati nell'Allegato 1 che costituisce l'albo della R.S.A. accreditate alla data del 26 novembre 2004, che forma parte integrante della presente deliberazione, precisando che per la remunerazione dei medesimi valgono le disposizioni sin qui impartite con i precedenti provvedimenti;

Ribadito che permane sempre necessario, in ragione della variazione dell'ente Gestore, richiedere alla competente Amm.ne Provinciale la voltura dell'autorizzazione al funzionamento e successivamente addivenire alla sottoscrizione di un nuovo contratto tra A.S.L. e nuovo gestore della R.S.A. accreditata;

Rilevato che, per quanto riguarda i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, le A.S.L. evidenziano i seguenti due casi in cui non è ancora giunto a conclusione il procedimento di definizione di un piano programma, a supporto di una autorizzazione provvisoria:

– R.S.A. «Fondazione Gerontocomio Lomellino» con sede in Lomello (PV),

– R.S.A. «Casa Card. G. Lercaro – Villa Puricelli» con sede in Bodio Lomnago (VA);

Ravvisata, per quanto sopra evidenziato, la necessità di:

– richiamare le A.S.L. di Varese e Pavia a svolgere una intensa azione di vigilanza e di monitoraggio anche al fine di una rapida conclusione dei due procedimenti autorizzativi,

– rinviare la conferma dell'accreditamento per le citate R.S.A. «Fondazione Gerontocomio Lomellino» con sede in Lomello (PV) e «Casa Card. G. Lercaro – Villa Puricelli» con sede in Bodio Lomnago (VA), alla conclusione dei due procedimenti autorizzativi;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Disposizioni a carattere organizzativo (2° provvedimento 2004);

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di procedere alla conferma dell'accreditamento per l'anno 2004 delle R.S.A. ubicate sul territorio regionale, sulla base delle verifiche compiute dalle competenti A.S.L., in relazione a requisiti di accreditamento previsti dalle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03 e sulla base delle deliberazioni con cui è stato espresso dalle A.S.L. parere favorevole;

2) di procedere alla modifica dell'accreditamento delle sotto elencate R.S.A. dell'A.S.L. di Brescia al fine di ricondurre il numero di posti letto accreditati al numero di quelli autorizzati:

– Casa di Riposo Arici Segà, c/o Istituto Arvedi, di Brescia,

da n. 83 p.l. (di cui 67 NAT e 16 Alzheimer) a n. 52 p.l. totali, dei quali 16 Alzheimer,

– Casa di Riposo Paolo Richiedei, di Gussago, da n. 107 p.l. (di cui 81 NAT, 8 NAP e 18 Alzheimer) a n. 94 p.l. totali, di cui 18 Alzheimer,

– Istituto Geriatrico Casa di Dio, di Brescia, da 240 p.l. NAT a 210 p.l. complessivi;

3) di rinviare la conferma dell'accreditamento, per le motivazioni espresse in premessa, per:

– la R.S.A. San Giuseppe di Gorlago nell'A.S.L. di Bergamo sino all'avvenuta emissione, da parte dell'A.S.L., di apposito provvedimento, relativo alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento,

– la R.S.A. «Fondazione Gerontocomio Lomellino» con sede in Lomello (PV) e la R.S.A. «Casa Card. G. Lercaro – Villa Puricelli» con sede in Bodio Lomnago (VA), alla conclusione dei due procedimenti autorizzativi;

4) di approvare l'All. 1, che costituisce l'albo delle R.S.A. accreditate alla data del 26 novembre 2004 e parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono indicate le strutture ed i posti letto accreditati, precisando che la remunerazione delle medesime avviene con le modalità sin qui stabilite dalla normativa vigente;

5) di approvare inoltre l'All. 2, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono indicati i posti letto accreditati, raggruppati per singola A.S.L. e nel quale sono comprese anche le R.S.A. accreditate, con singoli specifici provvedimenti, nel corso del 2004, sino alla data del 26 novembre 2004;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dell'atto medesimo alla Commissione Consiliare Competente per materia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

ALBO DELLE R.S.A. ACCREDITATE ALLA DATA DEL 26 NOVEMBRE 2004

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
BG	Fondazione Honneger RSA	Via B. Crespi, 9	24021	Albino	BG	148	0	
BG	Fondazione Giovanni Carlo Rota	Via Repubblica, 1	24031	Almenno S. Salvatore	BG	72	0	
BG	Fondazione Martino Zanchi onlus	Via G. Paglia, 23	24022	Alzano Lombardo	BG	92	0	
BG	Casa di Riposo Infermeria Fili-setti	Via A. Duca d'Aosta 1	24020	Ardesio	BG	32	0	
BG	Centro Don Orione	Via Don Luigi Orione 6	24124	Bergamo	BG	246	0	
BG	S. Chiara Istituzioni Don Carlo Botta	Via Garibaldi, 5	24122	Bergamo	BG	90	0	
BG	Sacro Cuore	Via Carnovali, 93/A	24126	Bergamo	BG	50	0	
BG	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice onlus	Via Gleno 49	24125	Bergamo	BG	421	40	
BG	Ist. Suore Cappuccine	Via G. Negri, 17	24128	Bergamo	BG	75	0	
BG	Casa Riposo	Via Giovanni XXIII, 4	24030	Brembate di Sopra	BG	200	0	
BG	Parrocchia San Lorenzo Martire in Zogno Opera Pia Caritas	Ca Noa, 8 Fraz. Laxolo	24012	Brembilla	BG	68	0	
BG	Casa Ospitale Don Pietro Aresi onlus	Via Facchinetti, 2	24053	Brignano Gera d'Adda	BG	66	0	
BG	Fondazione Don Carlo Zanone-cello	Via San Fermo 10	24054	Calcio	BG	65	0	
BG	Casa albergo Maria Immacolata onlus scrl	Via Brassolino, 6	24040	Calenzano	BG	40	0	
BG	O. Cerruti	Via Privata Cerruti 6	24042	Capriate San Gervaso	BG	190	0	
BG	Casa di Riposo S. Giuseppe	Via S. Spirito, 15	24020	Casnigo	BG	104	0	
BG	Casa della Serenità	Via Battista Capri, 7	24020	Cene	BG	46	0	
BG	Fondazione Don Ciriaco Vezzoli	Via Ospedale 57	24050	Cividate al Piano	BG	84	0	
BG	Istituzione Sant'Andrea Comune di Clusone	Via Milano, 15	24023	Clusone	BG	83	0	
BG	Infermeria Vaglietti Ricovero Corsini	Vicolo Ospedale, 2	24055	Cologno al Serio	BG	62	0	
BG	Pensionato Ten. Col. Cav. Francesco Contessi Fondazione O.n. I.u.s.	Via Degli Ulivi, 1	24062	Costa Volpino	BG	57	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
BG	Fondazione Casa di Riposo G. Scarpini	Via Scarpini 9	24050	Covo	BG	25	0	
BG	Fondazione San Giuseppe	Viale Locatelli, 6	24044	Dalmine	BG	88	0	
BG	Casa di Riposo Ospedale Civile	Via Vittorio Emanuele II, 73	24056	Fontanella	BG	54	0	
BG	Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro onlus	Via XX Settembre, 19/21	24024	Gandino	BG	133	0	
BG	Casa di Riposo San Giuseppe	Via Tonale, 8	24025	Gazzaniga	BG	48	0	
BG	Casa S. Giuseppe	Via Asperti, 1	24060	Gorlago	BG	126	0	conferma accreditamento sospesa
BG	Caprotti Zavaritt	Via Arno, 14	24020	Gorle	BG	40	0	
BG	Casa di Riposo Ospedale Milesi	Via Bettuno Alto, 9	24020	Gromo	BG	35	0	
BG	Madonna del Boldesico	Via Signorelli, 91/93	24064	Grumello del Monte	BG	60	0	
BG	Fondazione Casa Serena – Leffe O.n. l.u.s.	Via Albertoni 65	24026	Leffe	BG	93	0	
BG	Fondazione Beppina e Filippo Martinoli Casa della Serenità	Via Piero Gobetti 39	24065	Lovere	BG	99	0	
BG	Fondazione Francesco Ballico	Via Vallere 4	24057	Martinengo	BG	67	0	
BG	S. Camillo	Piazza Papa Giovanni XXIII 5	24060	Monasterolo del Castello	BG	18	0	
BG	Casa di Riposo	Via dei Frati, 1	24027	Nembro	BG	87	0	
BG	Opera Pia Olmo onlus	Via Cavour 6	24046	Osio Sotto	BG	60	0	
BG	Casa di Riposo Piatti Venanzi	Via S.M. Elisabetta 36	24050	Palosco	BG	63	0	
BG	Fondazione «Don Stefano Pal-la»	Via Monte Sole, 2	24014	Piazza Brembana	BG	65	0	
BG	Casa Di Riposo	Via Matteotti, 5	24036	Ponte San Pietro	BG	68	0	
BG	Parrocchia San Giovanni Battista Casa di Riposo Villa Serena	Via Ario Muciano, 26	24060	Predore	BG	22	0	
BG	Opere P. Riunite «G. B. Rubini»	Via Comelli Rubini, 2	24058	Romano di Lombardia	BG	40	0	
BG	Oasi San Pellegrino	Via dei Partigiani, 14	24016	San Pellegrino Terme	BG	41	0	
BG	Casa di Riposo P. A. Faccanoni onlus	Via G. Bortolotti 2	24067	Sarnico	BG	70	0	
BG	Pia Fondazione Piero Piccinelli Casa Maria Consolatrice	Via Adelasio, 5/7	24020	Scanzorosciate	BG	182	0	
BG	Fondazione Bartolomea Spada	Via Soliva 18	24020	Schilpario	BG	41	0	
BG	Giovanni Paolo I	Via C. Battisti, 3	24068	Seriate	BG	60	0	
BG	Casa di Riposo e Farmacia della Casa di Riposo	Via Sen. Silvestri, 2	24060	Sovere	BG	77	0	
BG	Fondazione Casa di Riposo Spirano	Via A. Locatelli 25	24050	Spirano	BG	38	0	
BG	Villa Della Pace	Via Pino Zanchi 10	24040	Stezzano	BG	67	0	
BG	Istituto Palazzolo	Via Donizetti, 3	24020	Torre Boldone	BG	135	0	
BG	Sodalitas srl RSA Papa Giovanni XXIII	Via Damiano Chiesa, 28	24069	Trescore Balneario	BG	61	0	
BG	Consorzio Intercomunale per il Gerontocomio	P.le Ospedale L. Meneguzzo, 5	24047	Treviglio	BG	151	0	
BG	Istituto Ospitale Magri	Via Circonvallazione, 13	24059	Urgnano	BG	90	0	
BG	Casa di Riposo S. Lorenzo	Via S. Lorenzo, 1	24020	Valbondione	BG	29	0	
BG	Casa di Riposo Brolis Giavazzi onlus	Via Ricovero Broli, 17	24049	Verdellò	BG	57	0	
BG	Fondazione I.P.S. Card. Giorgio Gusmini onlus	Via San Carlo 30	24029	Vertova	BG	80	30	
BG	Istituto San Giuseppe	Via Bellavista, 3	24030	Villa d'Adda	BG	220	0	
BG	Casa di Riposo Nobile Baglioni RSA	Via Mazzini, 12/14	24018	Villa d'Almé	BG	45	0	
BG	Parrocchia San Lorenzo Opera Pia Caritas	V.le Martiri Libertà 6	24019	Zogno	BG	90	0	
BS	Opera Pia Delbarba-Maselli-Dandolo Centro Sociale di Assistenza Polivalente Fondazione Onlus	Via Cairoli, 29	25030	Adro	BS	75	0	
BS	Casa di Riposo Paolo VI	Via Achille Pedrocca, 7	25021	Bagnolo Mella	BS	93	0	
BS	Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi onlus	Via Alberto Lombardi, 5	25072	Bagolino	BS	110	20	
BS	Fondazione Uccelli – Bonetti onlus	Via C. Battisti 10	25030	Barbariga	BS	33	0	
BS	Casa di Soggiorno per Anziani	Via Sonvigo, 22	25081	Bedizzole	BS	110	15	
BS	Casa di Riposo Bersabea	Via Dante 15	25030	Berlingo	BS	18	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
BS	Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino onlus	Via T. Speri 105	25082	Botticino	BS	63	0	
BS	Casa di Riposo San Giovanni	Via Torrazzo 9	25061	Bovengo	BS	40	0	
BS	Villa Di Salute	Via Lama 24	25133	Brescia	BS	155	0	
BS	Casa Di Dio	Via Moretto 6	25122	Brescia	BS	210	0	
BS	Fondazione Casa Industria	Via Veronica Gambara 6	25121	Brescia	BS	131	0	
BS	Arici Segà	Via Mantova, 91 (sede provvisoria)	25023	Brescia	BS	52	16	
BS	Casa di Riposo San Giuseppe delle Figlie di S. Camillo	Via Milano, 69	25127	Brescia	BS	43	0	
BS	Pasotti Cottinelli	Via Grazzine, 6	25123	Brescia	BS	54	0	
BS	Alessandro Luzzago	Via Lama, 67 Loc. Mom-piano	25100	Brescia	BS	120	0	
BS	Villa Elisa	Via San Polo, 2	25122	Brescia	BS	62	0	
BS	La Residenza	Via Dei Mille, 41	25121	Brescia	BS	95	0	
BS	Leonardo Arvedi	Via Mantova 91	25123	Brescia	BS	45	0	
BS	Fondazione Casa di Riposo di onlus	Via Salvo D'Acquisto 5	25011	Calcinato	BS	79	0	
BS	Fondazione onlus Casa di Riposo Beata Cristina	Via Benefattori 24	25012	Calvisano	BS	49	0	
BS	Paola Di Rosa	Via S. Maria Crocifissa 2/4	25020	Capriano del Colle	BS	45	0	
BS	Fondazione Casa di Riposo di Capriolo Don Gaudenzio Martinnazzoli	Via Casa di Riposo 1	25031	Capriolo	BS	54	0	
BS	Fondazione S. Maria del Castello onlus	Via Laffranchi, 13	25013	Carpenedolo	BS	102	0	
BS	Spazzini Fabeni	Via S. Antonio 20	25030	Castelcovati	BS	29	0	
BS	Pio Ricovero Inabili al Lavoro	Via Pluda 10	25014	Castenedolo	BS	62	0	
BS	Casa di Riposo Maggi	Via G. Marconi 20	25030	Castrezzato	BS	45	0	
BS	Istituto Pietro Cadeo onlus	Viale Cadeo 13	25032	Chiari	BS	145	20	
BS	RSA Mazzocchi	Via Carera 28	25030	Coccaglio	BS	70	0	
BS	Martinelli – Granata – Piantoni	Via Martinelli, 19	25033	Cologne	BS	50	0	
BS	Casa di Riposo Azienda Speciale RSA di Concesio	Via C. Battisti 72	25062	Concesio	BS	40	0	
BS	Fondazione S. Angela Merici onlus	Via Gramsci, 25	25015	Desenzano del Garda	BS	166	20	
BS	Villa de Asmundis	Via Agello, 33	25015	Desenzano del Garda	BS	21	0	
BS	Fondazione Dante Cusi onlus	Via Dante Cusi 12	25020	Gambara	BS	40	0	
BS	Fondazione di Cura Città di Gardone Valtrompia onlus	Via Parini, 14	25063	Gardone Valtrompia	BS	90	0	
BS	Casa di Riposo Feltrinelli	Via C. Battisti 2	25084	Gargnano	BS	50	0	
BS	Casa di Riposo Cenacolob Elisa Baldo	Via E. Baldo, 13	25085	Gavardo	BS	37	0	
BS	Fondazione Ricovero La Memoria	Via S. Maria 17	25085	Gavardo	BS	75	0	
BS	Casa di Riposo di Ghedi onlus Fondazione	Via X Giornate 76	25016	Ghedi	BS	92	0	
BS	Centro Servizi Assistenziali Cami Alberini	Via Alberini 18	25023	Gottolengo	BS	66	16	
BS	Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei	Via Pinidolo 23	25064	Gussago	BS	94	18	
BS	Fondazione F.Ili Guerini onlus	C/O Municipio – Via Duomo 39	25049	Iseo	BS	40	0	
BS	Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus	Via per Rovato, 13/D	25049	Iseo	BS	60	0	
BS	Casa di Riposo G.B. Valotti	Via Gioacchino Rossini, 3	25010	Isorella	BS	40	0	
BS	Casa di Riposo di Lonato	Via Marconi, 5	25017	Lonato	BS	62	0	
BS	Azienda Speciale Le Rondini	Via Cav. Lavoro U. Gnutti 4	25066	Lumezzane	BS	105	0	
BS	Fondazione Casa di Riposo di Manerbio	Piazza Aldo Moro, 6	25025	Manerbio	BS	74	0	
BS	Casa di Riposo Villa Serena	Via Cristini, 27	25054	Marone	BS	20	0	
BS	Andrea Fiorini onlus	Via A. Carpi, 24	25080	Mazzano	BS	64	0	
BS	Azienda Servizi Sociali Montichiari	Via Marconi, 115	25018	Montichiari	BS	81	0	
BS	Fondazione Villa dei Fiori Residenza SocioAssistenziale	Via Belcolle 17	25075	Nave	BS	100	20	
BS	Casa di Riposo Francesco e Beniamino Porta	Via Generale Soldo, 7	25080	Nuvolera	BS	20	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
BS	Soggiorno Sereno Pasini	Via F.Illi Scalvini, 60	25076	Odolo	BS	35	0	
BS	Fondazione Villa Giardino di Orzinuovi onlus	Via Veronica Gambara, 20	25034	Orzinuovi	BS	98	0	
BS	Fondazione Carlo Frigerio onlus	Via Santa Giulia 1	25030	Orzivecchi	BS	21	0	
BS	Fondazione Serlini onlus	Via Monte Grappa 101	25035	Ospitaletto	BS	69	0	
BS	Casa di Riposo Don F. Cremona onlus	Via Britannici 18	25036	Palazzolo sull'Oglio	BS	64	0	
BS	Fondazione Istituto Bregoli onlus	Via Papa Paolo VI, 1	25060	Pezzaze	BS	45	0	
BS	Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe onlus	Via Galvani, 7	25080	Polpenazze del Garda	BS	30	0	
BS	Fondazione Giroldi Forcella Ugoni	Via Cav. di V. Veneto 9/A	25026	Pontevico	BS	122	20	
BS	Istituto Neuropsichiatrico Cremenesini	Via Roma, 1	25026	Pontevico	BS	180	0	
BS	Centro di Assistenza per anziani Villa Serena	Viale Orizio, 17	25037	Pontoglio	BS	48	0	
BS	Fondazione Onlus Longini Morelli di Pralboino	Via Morelli 10	25020	Pralboino	BS	75	0	
BS	Casa Don Giuseppe Baldo	Via XXV Aprile, 1	25080	Puegnago del Garda	BS	35	0	
BS	Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani onlus	Via Suor Laura Aceti, 2	25027	Quinzano d'Oglio	BS	66	0	
BS	Residenze Anni Azzurri	Via Sberna, 4/6 Loc.Virle Tre Ponti	25086	Rezzato	BS	175	0	
BS	Evaristo Almici	Via Santuario 3	25086	Rezzato	BS	55	0	
BS	Residenza Socio Sanitaria Tilde Luigi Colosio	Via Biline	25050	Rodengo Saiano	BS	100	0	
BS	Fondazione Casa di Riposo di Roé Volciano onlus	Via J.Bonfadio 37	25077	Roé Volciano	BS	40	0	
BS	Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus	Via S. Bernardino 63/B	25030	Roncadelle	BS	36	0	
BS	Fondazione Lucini-Cantù onlus	Via S.Martino della Battaglia, 21	25038	Rovato	BS	50	0	
BS	Centro Comunale Rudiano	Via Madonna in Pratis, 6	25030	Rudiano	BS	31	0	
BS	Casa di Riposo B. Bertella	Via Parrocchiale 26	25070	Sabbio Chiese	BS	34	0	
BS	L. Zirotti	Via Regina Margherita, 5	25057	Sale Marasino	BS	47	0	
BS	Fondazione RSA Casa di Riposo di Salò Residenza Gli Ulivi	Via Zane, 10	25087	Salò	BS	120	20	
BS	Comunale Madre Teresa di Calcutta	Via Verdi 42	25068	Sarezzo	BS	48	0	
BS	Centro di Servizi Sociali Nobile Annibale Maggi Via onlus	Via Castello 1	25020	Seniga	BS	42	0	
BS	Azienda Speciale Casa di Riposo di Tignale	Via S. Pietro, 8	25080	Tignale	BS	41	0	
BS	Fondazione G.B. Bianchi onlus	Via Cavour 32 / 34	25080	Toscolano Maderno	BS	47	0	
BS	Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione onlus	Via Rose 1	25039	Travagliato	BS	77	0	
BS	Casa di Riposo Bandera Vezzoli	Via Roma 38	25030	Urago d'Oglio	BS	28	0	
BS	Fondazione Gambara Tavelli	Via Einaudi 1	25028	Verolanuova	BS	125	0	
BS	Opera Pia Ricovero Valsabbino A. Passerini	Via Passerini, 8	25078	Vestone	BS	89	20	
BS	Fondazione Colturi Villa Dei Pini	Via T. Speri 50	25069	Villa Carcina	BS	62	0	
BS	Villaggio San Francesco	Via Del Marinaio	25089	Villanuova sul Clisi	BS	120	0	
BS	Fondazione Irene Rubini Falck onlus	Via Irene Rubini Falck, 5	25079	Vobarno	BS	40	0	
BSV	Lucia Lorenzetti	Via Franzoni 1	25040	Artogne	BS	32	0	
BSV	Beato Innocenzo	Viale Caduti, 18	25040	Berzo Inferiore	BS	36	0	
BSV	Fondazione onlus Villa Monsignor Damiano Zani	Via Pradelli 7	25040	Bienna	BS	42	0	
BSV	Cav. Paolo Rivadossi	Via Milano 20/B	25042	Borno	BS	54	0	
BSV	Ente per Anziani Celieri	Via Taglierini, 25	25043	Breno	BS	55	0	
BSV	Istituto Fratelli Bona R.S.A. per Anziani ed Inabili Capo di Ponte	Via G. Marconi, 3	25044	Capo di Ponte	BS	40	0	
BSV	Residenza Angelo Maj Fonda-zione onlus	Via Galilei, 16	25041	Darfo Boario Terme	BS	64	15	
BSV	Fondazione Vicinia di Vico	Piazza Nicolini, 1	25048	Edolo	BS	72	0	
BSV	Fondazione onlus Ninj Beccagutti	Via Chiosi, 3B	25040	Esine	BS	54	0	
BSV	Casa dei Vecchi e Inabili al Lavoro Don G. Ferraglio	Via Giovanni Ferraglio 8	25040	Malonno	BS	90	20	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
BSV	Fondazione Giovannina Rizzieri onlus	Via Nazionale, 45	25052	Piancogno	BS	67	20	
BSV	I.P.A.B. Pisogne RSA Santa Maria della Nevi	Via Romanino 18	25055	Pisogne	BS	90	20	
BSV	Fondazione Mons. Giacomo Cаратtoni onlus	Corso Milano 37	25056	Ponte di Legno	BS	41	0	
CO	Opera Pia Roscio Onlus	Via Roscio, 16	22031	Albavilla	CO	38	0	
CO	Casa di Riposo Villa S.Benedetto	Via Roma 16	22032	Albese con Cassano	CO	95	20	
CO	Fondazione Ca' Industria Onlus «La Solitaria»	Via Oscar Vogt, 7	22032	Albese con Cassano	CO	75	0	
CO	Casa di Riposo «Ida Parravicini di Persia» -Ipab	Via C. Pulici, 31	22032	Albese con Cassano	CO	51	0	
CO	Casa per Anziani Don G.Allievi	Via Anzani, 1	22040	Alzate Brianza	CO	34	0	
CO	Opera Pia Casa di Riposo Francesca e Teresa Vallardi	Via A. Pozzone, 2	22070	Appiano Gentile	CO	70	0	
CO	Fondazione Bellaria Onlus	Via Monte Carmelo, 22	22070	Appiano Gentile	CO	127	20	
CO	Fondazione Anna Borletti per Invalidi ed Anziani ONLUS	Via Piave, 9	22060	Arosio	CO	127	0	
CO	Istituto Nidasio Galetti	Via S. Giovanni Bosco, 13	22060	Arosio	CO	79	0	
CO	Domina Progetto Anziani	Via Romagnoli, 4	22033	Asso	CO	101	0	
CO	Fondazione «Greco De Vecchi» ONLUS	Via Valassina, 36	22021	Bellagio	CO	70	0	
CO	Consorzio Residenza Sanitaria Bellagio	Via La Mazzina, 14	22021	Bellagio	CO	150	0	
CO	R.S.A. Garibaldi Pogliani	Via Galimberti 4	22063	Cantù	CO	101	0	
CO	Fondazione R.S.A. «Don A. Pozzoli» onlus	Via Roma, 4	22035	Canzo	CO	50	0	
CO	Residenza Croce di Malta	Via Brusa, 20	22035	Canzo	CO	87	0	
CO	R.S.A. Garibaldi Pogliani	Via Camuzio	22070	Capiago Intimiano	CO	60	0	
CO	Il Ronco Centro Geriatrico Vallintelvese spa – R.S.A. n. CCIAA COMO 204296	Via del Carmine, 21	22022	Casasco d'Intelvi	CO	137	0	
CO	Casa S. Maria della Pace	Via della Libertà, 3	22012	Cernobbio	CO	40	0	
CO	Casa S.Marcellina	Via Tommaso Grossi, 20	22100	Como	CO	79	0	
CO	Fondazione «Ca' Industria» Como Onlus	Via Brambilla, 61	22100	Como	CO	114	0	
CO	Fondazione «Ca' d'Industria» Como Onlus	Via Varesina, 118/A	22100	Como	CO	160	20	
CO	Suore Giuseppine	Via Borgovico 6	22100	Como	CO	75	0	
CO	Casa S. M. della Provvidenza	Via Statale per Lecco, 20	22100	Como	CO	66	0	
CO	Op. Don Guanella	Via Guanella, 13	22100	Como	CO	100	0	
CO	Istituto Sacro Cuore	Via Roma	22020	Dizzasco Intelvi	CO	144	0	
CO	Casa di Riposo «Ferriere e Fondierie Dongo»	Via Garibaldi 10	22014	Dongo	CO	45	0	
CO	Fondazione Giuseppina Prina – Onlus	P.zza Prina, 1	22036	Erba	CO	139	20	
CO	R.S.A. VitaResidence 2	Via Mazzini, 10	22070	Guanzate	CO	66	0	
CO	R.S.A. Vitaresidence Tre	Via S. Lorenzo, 10	22070	Guanzate	CO	68	0	
CO	R.S.A. Il Focolare S. M. Loreto	Via Vanone Ceresola, 3	22024	Lanzo d'Intelvi	CO	58	0	
CO	R.S.A. Casa di Riposo «Villa Citterio»	Loc. Pescaù, 56	22025	Lezzeno	CO	30	0	
CO	R.S.A. Casa Beato L. Guanella	Via Cantaluppi, 810	22030	Lipomo	CO	42	0	
CO	Casa Albergo Per Persone Anziane	Via del Laghetto, 9	22074	Lomazzo	CO	150	0	
CO	Centro Geriatrico Porta Spinola	Via S. Stefano, 28	22066	Mariano Comense	CO	66	0	
CO	Ist. «Giardino degli Ulivi»	Via 4 Novembre 98	22017	Menaggio	CO	42	0	
CO	Istituto Figlie Della Sapienza	Via N. Sauro, 22	22017	Menaggio	CO	43	0	
CO	R.S.A. «Giovanni XXIII»	Via Leopardi n. 5/1	22046	Merone	CO	60	0	
CO	R.S.A. Sant'Alessandro	Via Enrico Galvaligi, 2	22076	Mozzate	CO	58	0	
CO	Fondazione Michela e Franco Fornasari	Via Varesina, 66	22076	Mozzate	CO	21	0	
CO	Casa di Riposo per Anziani Istituz. del Comune di Milano	Viale Michelangelo, 6	22077	Olgiate Comasco	CO	82	0	
CO	R.S.A. «Ospiti della Madonna»	Via XX Settembre, 8	22020	Pellio Intelvi	CO	75	0	
CO	Casa «Sacro Cuore»	Via Calozzo 142	22010	Pianello del Lario	CO	52	0	
CO	R.S.A. Villa Guaita	Via Guaita, 11	22037	Ponte Lambro	CO	40	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
CO	Lina Erba	Lungolago Matteotti, 17	22018	Porlezza	CO	67	0	
CO	Associazione Villa S. Fermo	Via Bignami, 6	22020	S. Fermo della Battaglia	CO	88	0	
CO	Casa di Riposo Anziani «Villa Stefania»	Via Statale 5	22010	Sala Comacina	CO	123	0	
CO	R.S.A. San Carlo Borromeo Fabebenefratelli	Via Como, 2	22070	Solbiate	CO	212	0	
CO	R.S.A. Papa Giovanni XXIII	P.zza A. Volta, 27	22078	Turate	CO	41	0	
CO	Casa Anziani Intercomunale	Via Somazzo, 7	22029	Uggiate Trevano	CO	80	0	
CR	Fondazione Guida dr. Venceslao o.n. I.u.s.	Via Sesto, 14	26020	Acquanegra Crem.	CR	39	0	
CR	Casa di Riposo Bevilacqua Rizzi	Via Oberdan, 15	26021	Annicco	CR	30	0	
CR	Fondazione «Ospedale Della Carità» Casa di Riposo Onlus	Via Marconi 1	26011	Casalbuttano	CR	300	0	
CR	Istituto Geriatrico Conte Carlo Busi	Via Formis, 4	26041	Casalmaggiore	CR	165	15	
CR	Fondazione «Villa S. Cuore C. Gi Preyer» Onlus	Via Preyer, 20	26020	Casalmorano	CR	105	0	
CR	Fondazione Giuseppina Brunenghi onlus	Via Beccadello, 6	26012	Castelleone	CR	95	0	
CR	Ss. Rendentore	Via Monsignor Cardinale, 15	26022	Castelverde	CR	150	0	
CR	Fondazione E. Germani Centro Assistenziale Sanitario – Onlus	Via Pieve Gurata, 11	26042	Cingia de' Botti	CR	310	0	
CR	Casa di Riposo Marini Carioni Vimercati Pasquini	Via Zurlo 1	26013	Crema	CR	200	20	
CR	Opera Pia Cronici	Via Kennedy, 2	26013	Crema	CR	20	0	
CR	Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale	Via Brescia 207	26100	Cremona	CR	325	0	
CR	A.S.P. «Casa di Riposo San Giuseppe»	Largo Vittoria, 20	26031	Isola Dovarese	CR	49	0	
CR	A.S.P. «Bruno Parì» Ostiano	Via G. B. Rosa 42	26032	Ostiano	CR	90	0	
CR	Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino Onlus – Fondazione	Via della Vignola, 3	26025	Pandino	CR	97	0	
CR	S. Vincenzo	Via Cavour, 1	26034	Piadena	CR	106	0	
CR	Opera Pia Luigi Mazza Onlus	Via Porta Soccorso, 25	26026	Pizzighettone	CR	94	0	
CR	Casa Famiglia Padre Francesco Spinelli	Via G. Galilei 18	26027	Rivolta d'Adda	CR	48	0	
CR	Fondazione «Casa di Riposo di Robecco d'Oglio Onlus»	Via Mazzini 31	26010	Robecco d'Oglio	CR	130	0	
CR	Casa di Riposo O.P. G. Vezzoli	Via Castello, 12	26014	Romanengo	CR	51	0	
CR	Fondazione Istituto «Vismara – De Petri» onlus	Via Vismara, 10	26020	San Bassano	CR	258	20	
CR	Ospedale Giuseppe Aragona Istituto Geriatrico e riabilitativo	Via Grasselli Barni, 47	26037	San Giovanni in Croce	CR	65	0	
CR	Casa Soggiorno Nolli Pigoli	Viale Europa, 1	26028	Sesto ed Uniti	CR	70	0	
CR	Fondazione R.S.A. di Soncino Onlus	Largo Capretti 2	26029	Soncino	CR	62	0	
CR	Fondazione A. Zucchi e M. Falcone – Comunità Polifunzionale Socio-Sanitaria o.n. I.u.s.	Via Gramsci 7	26015	Soresina	CR	213	18	
CR	Istituto Ospedaliero di Sospiro – R.S.A.	Piazza Libertà, 2	26048	Sospiro	CR	280	20	
CR	Mori Stagno Lombardo	Largo Mori, 2	26049	Stagno Lombardo	CR	71	0	
CR	A.S.P. «Luigina Milanesi Paolo Frosi»	Via Canevari 85	26018	Trigolo	CR	110	0	
CR	Fondazione Ospedale Caimi Onlus	Via Caimi, 21	20019	Vailate	CR	32	0	
CR	Fondazione «Esilda e Francesco Soldi» onlus	Via Garibaldi, 93	26039	Vescovato	CR	135	0	
LC	Istituto delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza – Casa San Antonio	Via Luigi Corsi 8	23816	Barzio	LC	38	0	
LC	Casa di Riposo S. Francesco	Via Al-Ca' 19	23822	Bellano	LC	25	0	
LC	Casa di Riposo Carlo e Elisa Frieri Onlus	Via Cartiglio, 2	23883	Brivio	LC	106	0	
LC	Parrocchia San Martino Vescovo Casa Madrona della Fiducia	Via F.lli Calvi, 62	23801	Calzolciocorte	LC	87	0	
LC	Casa di Riposo «Maria Monzini»	Via Manzoni, 26	23880	Casatenovo	LC	42	0	
LC	Fondazione Casa del Cieco Mons. Gilardi Onlus	Via N. Sauro, 5	23862	Civate	LC	60	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
LC	Fondaz. Casa di Riposo «Brambilla-Nava» Onlus	Villa Sacro Cuore – via Cerscera, 3	23862	Civate	LC	40	0	
LC	Villa Serena S.p.A.	Piazzale A. Grandi, 1	23851	Galbiate	LC	182	20	
LC	Airoldi e Muzzi	Via Airoldi e Muzzi, 2	23900	Lecco	LC	335	20	
LC	R.S.A. Suore Misericordine	Via Bovara, 35	23900	Lecco	LC	14	0	
LC	Casa dell'Anziano P. Buzzi	Via Papa Giovanni XXIII, 41	23827	Lierna	LC	25	0	
LC	Casa di Riposo «Ricovero Parrocchiale»	Via Eritrea, 1	23826	Mandello del Lario	LC	80	0	
LC	Istituto Geriatrico «G. & C. Friastra» Merate	Via Don Gnocchi 4	23807	Merate	LC	224	20	
LC	Villa dei Cedri	Via Monte Grappa, 59	23807	Merate	LC	119	0	
LC	Casa di Riposo Comune di Monticello Brianza	Via Sirtori, 1	23876	Monticello Brianza	LC	121	0	
LC	Fondazione Casa di Riposo dr. Luigi e Regina Sironi Onlus	Via Locatelli, 9	23848	Oggiono	LC	66	0	
LC	Casa di Riposo S. Giuseppe	Via Marconi, 31	23854	Olginate	LC	31	0	
LC	A.S.A. Associazione al Servizio degli Anziani ONLUS	Via Brianza – Loc. Consonno	23854	Olginate	LC	57	0	
LC	Rsa S. Giorgio	Località S. Giorgio 5	23865	Oliveto Lario	LC	59	0	
LC	Istituto Sacra Famiglia	Strada del Verda, 11 fraz. Regoledo	23828	Perledo	LC	54	0	
LC	Casa Madonna della Neve ONLUS	Via Manzoni, 7	23834	Premana	LC	15	0	
LC	R.S.A. Opera Pia Magistris	Via Manzoni, 7	23868	Valmadrera	LC	63	0	
LC	La Madonnina	Via Attilio Giordani, 1	23838	Vendrogno	LC	18	0	
LC	Fondazione Enrico ed Antonio Nobili	Via Risorgimento, 12	23897	Viganò	LC	44	0	
LO	IPAB Ricovero Ospedale «Comm. Ing. P. Zoncada fu Cav. Matteo» R.S.A.	Via Cavallotti 21	26812	Borghetto Lodigiano	LO	85	0	
LO	Casa di Riposo Angelica Vittadini Terzaghi	P.zza Cappuccini, 4	26841	Casalpusterlengo	LO	62	0	
LO	Fondazione Milani Onlus	Via Roma, 83	26823	Castiglione d'Adda	LO	55	0	
LO	R.S.A. dell'A.S.L. di Lodi	Via Ugo Bassi, 37	26845	Codogno	LO	60	0	
LO	Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno	Via Ugo Bassi 37/39	26845	Codogno	LO	142	15	
LO	Ist. Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza «Casa S. Teresa»	Via Manzoni, 13	26814	Livraga	LO	39	0	
LO	Istituto Santa Savina	Via De Lemene 13	26900	Lodi	LO	80	0	
LO	Casa di Riposo Santa Chiara – ASP	Via P. Gorini 48	26900	Lodi	LO	259	17	
LO	R.S.A. Mons. Trabattoni	Via Garibaldi, 2	26847	Maleo	LO	65	0	
LO	Coop. Sociale Luigi Corazza P.S.C. a r.l.	Via Ospedale, 3	26847	Maleo	LO	30	0	
LO	A.S.P. Valsasino – R.S.A.	Via Valsasino, 116	20078	San Colombano al Lambro	LO	70	0	
LO	R.S.A. «S. Francesca Cabrini»	Via Cogozzo, 12	26866	Sant'Angelo Lodigiano	LO	123	0	
LO	Fondazione Sen. Grossi – Franzini ONLUS	Via Sen. Grossi, 25	26856	Senna Lodigiana	LO	36	0	
LO	Fondazione Vigoni Della Somaglia – ONLUS	Via Matteotti, 38/B	26867	Somaglia	LO	74	0	
MAN	A. Ricciardelli	Vicolo Baroni 43	46011	Acquanegra sul Chiese	MAN	45	0	
MAN	Fondazione Casa di Riposo di Asola onlus	Via Parma, 14	46041	Asola	MAN	97	17	
MAN	Villa Azzurra	Via Mantova, 6	46030	Borgoforte	MAN	146	0	
MAN	Residenza alla Pace Cooperativa arl	Via Roncada, 7	46020	Borgofranco sul Po	MAN	42	0	
MAN	Casa di Riposo Domus Pasotelli Romani	Via Dante 8	46012	Bozzolo	MAN	72	0	
MAN	Azienda di Servizi alla Persona Residenza Sanitaria Assistenziale di Canneto S/Oglio	P. Gramsci 60	46013	Canneto sull'Oglio	MAN	58	0	
MAN	Casa Albergo Il Gelso	Via Montebaldo, 5	46042	Castel Goffredo	MAN	30	0	
MAN	Fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli onlus	Via Garibaldi, 67	46043	Castiglione d. Stiviere	MAN	73	0	
MAN	Fondazione San Biagio onlus	Via San Rocco, 15	46040	Cavriana	MAN	30	0	
MAN	Unità Geriatrica Riabilitativa onlus	Via Dante Alighieri, 41 fraz. ne Eremo	46010	Curtatone	MAN	40	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
MAN	Casa di Riposo Ulderico Sabbadini	Via Garibaldi 36	46030	Dosolo	MAN	23	0	
MAN	Fondazione Conte Dr. Carlo Carracci	Via Roma 46	46010	Gazzuolo	MAN	60	0	
MAN	Villa Maddalena	Via C. Battisti, 17	46044	Goito	MAN	120	0	
MAN	Comunale Gonzaga	Via Canaro, 3	46023	Gonzaga	MAN	50	0	
MAN	Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga	Via Dei Barberi, 1	46023	Gonzaga	MAN	22	0	
MAN	Fondazione Contessa Rizzini	Via Volto, 16	46040	Guidizzolo	MAN	60	0	
MAN	Luigi Bianchi	V.le Fiume 49/51	46100	Mantova	MAN	50	0	
MAN	Isabella D'Este	Piazzale Michelangelo, 1	46100	Mantova	MAN	119	0	
MAN	Istituto Sorelle della Misericordia RSA Casa della Pace	Via Carlo Montanari, 20	46100	Mantova	MAN	53	0	
MAN	Fondazione Mons. Arrigo Mazzali	Via Trento, 10	46100	Mantova	MAN	202	36	
MAN	Fondazione Mons. P. Benedini onlus	Via F. Crispi, 29	46010	Marcaria	MAN	25	0	
MAN	Villa Aurelia	Via Oggio, 122	46010	Marcaria (Fraz. S.Michele)	MAN	80	0	
MAN	Fondazione Pietro Sissa	Via Verdi, 51	46024	Moglia	MAN	60	0	
MAN	RSA Giovanni Belfanti	Via Bonazzi, 24	46035	Ostiglia	MAN	35	0	
MAN	Istituto per Anziani Isidoro Cappi onlus	Via Cappi 34	46025	Poggio Rusco	MAN	40	0	
MAN	Casa di Riposo di Pomponesco	Via Garibaldi, 36	46030	Pomponesco	MAN	30	0	
MAN	Casa di Riposo Trombelli	Via R. Romei, 48	46026	Quistello	MAN	54	0	
MAN	Comunale Revere	Via Silvio Pellico	46036	Revere	MAN	24	0	
MAN	Fondazione Tosi Cipplletti onlus Rivarolo Mantovano	Via G. Avigni, 38	46017	Rivarolo Mantovano	MAN	68	0	
MAN	ASP Villa Carpaneda Casa di Cura e Riabilitazione	Via Castello 13	46040	Rodigo	MAN	194	0	
MAN	Fondazione Antonio Nuvolari	Via Nuvolari 4	46037	Roncoferraro	MAN	115	0	
MAN	Fondazione Isabella Gonzaga onlus	P.zza Libreria Grande 1	46018	Sabbioneta	MAN	32	0	
MAN	Comunale S. Benedetto Po	Via D'Annunzio, 3	46027	San Benedetto Po	MAN	72	0	
MAN	Baguzzi Dassù ASP	Via Campagne 2	46010	San Martino dall'Argine	MAN	30	0	
MAN	Fondazione RSA Dr. C. Scarpari Forattini onlus	Via Garibaldi, 25	46020	Schivenoglia	MAN	75	0	
MAN	Fondazione Solaris Servizi alle Persone onlus	Via XXIX Luglio 28	46028	Sermide	MAN	60	0	
MAN	Istituto Geriatrico Giulio Cannossa	Via Provinciale 65	46030	Serravalle a Po	MAN	70	0	
MAN	Casa Famiglia Madre Colomba Gabriel	Via XXIV Giugno 29/1	46040	Solferino	MAN	60	0	
MAN	Fondazione Luigi Boni onlus	Via Cadorna 4	46029	Suzzara	MAN	85	0	
MAN	Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi onlus	Via Ospedale Vecchio, 18	46019	Viadana	MAN	70	0	
MAN	I Girasoli srl	Via Bolivar, 46	46030	Virgilio	MAN	120	0	
MAN	Fondazione Franco Nicolai onlus	Via San Martino, 80	46049	Volta Mantovana	MAN	41	0	
MAN	Cooperativa Sociale Il Sorriso soc. coop. arl	Via Roma, 1/AA	46049	Volta Mantovana	MAN	118	0	
MI	Piccolo Cottolengo di Don Orione di Milano	Viale Caterina da Forlì, 19	20146	Milano	MI	214	0	
MI	Centro Padre Ambrosoli Giuseppe	Largo Missionari Comboniani, 1/3	20161	Milano	MI	24	0	
MI	Ge-Cra s.r.l.	Via Rogoredo, 31	20138	Milano	MI	48	0	
MI	Istituto Palazzolo	Via Palazzolo D. Luigi 21	20149	Milano	MI	700	0	
MI	Residenza Anni Azzurri Navigli	Via Darwin, 17	20143	Milano	MI	87	0	
MI	Residenza Anni Azzurri San Luca	Via San Luca, 4	20122	Milano	MI	95	0	
MI	Giuseppe Gerosa Brichetto	Via Mecenate, 96	20138	Milano	MI	120	0	
MI	Domus Patrizia	Via Pier Lombardo, 20	20135	Milano	MI	86	0	
MI	La Piccola Casa del Rifugio	Via G. Antonini, 3	20141	Milano	MI	267	0	
MI	Santa Chiara	Via Pittieri n. 83	20134	Milano	MI	40	0	
MI	Casa Per Coniugi	Via Dei Cinquecento, 19	20139	Milano	MI	120	0	
MI	San Francesco d'Assisi	P.zza Piccoli Martiri, 3	20127	Milano	MI	74	0	
MI	Casaverde	Via San Faustino, 21	20134	Milano	MI	150	0	
MI	Fondazione Biffi onlus	Via dei Ciclamini 34	20147	Milano	MI	61	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
MI	Il Nuovo Focolare S. Maria di Loreto	Via G. B. Martini, 29	20131	Milano	MI	74	0	
MI	Principessa Jolanda	Via Sassi, 4	20123	Milano	MI	95	0	
MI	Santa Giulia	Via Pitteri, 81	20134	Milano	MI	145	0	
MI	Casa S. Giuseppe	Via delle Ande, 11	20151	Milano	MI	160	0	
MI	Casa Famiglia	Via Vivaio, 7	20122	Milano	MI	20	0	
MI	Virgilio Ferrari	Via dei Panigarola 14	20139	Milano	MI	200	0	
MI	Pio Albergo Trivulzio	Via Trivulzio, 15	20146	Milano	MI	714	40	
MI	Casa di Riposo per Musicisti	Piazza Buonarroti 29	20149	Milano	MI	28	0	
MI	Casa Famiglia di Milano – Affori	Via Franco Faccio, 15	20161	Milano	MI	70	0	
MI	Istituto Geriatrico Milanese	Via Pier A. Paravia, 63	20148	Milano	MI	150	0	
MI	Comunità Ebraica di Milano Nuova RSA Guastalla Battino	Via Leone XIII, 1	20145	Milano	MI	90	0	
MI	Istituto Geriatrico P. Redaelli	Via Bartolomeo d'Alviano, 78	20146	Milano	MI	310	20	
MI	Fondazione San Giuseppe Moscato onlus	Via Orti 27	20122	Milano	MI	69	0	
MI	Famagosta	Via A. Di Rudini, 3	20142	Milano	MI	200	0	
MI	Don Guanella	Via Cagnola 11	20154	Milano	MI	128	0	
MI	Centro Girola	Via Girola, 30	20162	Milano	MI	120	0	
MI 1	Residenza S. Martino	Via Don Ubaldi, 40/42	20021	Bollate	MI	147	0	
MI 1	Fondazione Casa di Riposo Città di Abbiategrasso onlus	Strada per Cassinetta, 25	20081	Abbiategrasso	MI	90	0	
MI 1	Istituto Geriatrico C. Golgi	P.zza Camillo Golgi, 11	20081	Abbiategrasso	MI	334	40	
MI 1	Fondazione Giuseppe Gemellaro onlus	Via XXV Aprile, 32	20080	Albairate	MI	60	0	
MI 1	Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi Vismara	Via Matteotti 30	20020	Arese	MI	91	0	
MI 1	Casa di Riposo Sandro Pertini	Via Roma, 60	20010	Arluno	MI	44	0	
MI 1	RSA Pontirolo	Via Volta, 4	20090	Assago	MI	60	0	
MI 1	Villa Arcadia	Via Cadorna, 18	20010	Bareggio	MI	100	0	
MI 1	Città di Bollate	Via Piave, 26 Via Piave, 26	20021	Bollate	MI	60	0	
MI 1	Residenza San Remigio Fondazione Il Cerchio onlus	Via A. di Dio ang. Via N. Sauro	20020	Busto Garofolo	MI	60	0	
MI 1	Casa Famiglia Anziani	Via Grazia Deledda, 4	20020	Busto Garofolo	MI	67	0	
MI 1	S. Giuseppe	Via Arco Nuovo 16	20022	Castano Primo	MI	70	0	
MI 1	Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri onlus	Via Colleoni, 5	20022	Castano Primo	MI	104	0	
MI 1	Piccola Casa Della Divina Provvidenza – Cottolengo	Via Cottolengo 1	20023	Cerro Maggiore	MI	90	0	
MI 1	Fondazione Sacra Famiglia	Piazza Mons. Moneta, 1	20090	Cesano Boscone	MI	143	20	
MI 1	Residenza Del Parco	Via XIV Strada 11	20020	Cesate	MI	103	0	
MI 1	Don Felice Cozzi	Via Brera, 35	20011	Corbetta	MI	55	0	
MI 1	Istituto Mater Orphanorum	Via Ospedale Vecchio, 2	20012	Cuggiono	MI	40	0	
MI 1	Sandro Pertini	Via per Cesate, 62	20024	Garbagnate Milanese	MI	300	20	
MI 1	Ernesto Azzalin	Via R. Sanzio, 31	20010	Inveruno	MI	48	0	
MI 1	I Gelsi	Largo Caduti di Nassyria	20020	Lazzate	MI	60	0	
MI 1	Casa di Riposo L. Accorsi	Via Colombes, 50	20025	Legnano	MI	102	0	
MI 1	Fondazione S. Erasmo	Via Sempione 34	20025	Legnano	MI	80	0	
MI 1	Angelina e Angelo Pozzoli	Via Resengone, 60	20025	Legnano	MI	60	0	
MI 1	Casa Padre Pio	Via C. Menotti, 160	20025	Legnano	MI	50	0	
MI 1	Vitaresidence Quattro	Via Pio XI, 14	20025	Legnano	MI	79	0	
MI 1	B. Melzi CESSATA ATTIVITÀ	C.so Sempione 102	20025	Legnano	MI	0	0	
MI 1	Augusta Plodari	Via Mentana, 80	20013	Magenta	MI	69	0	
MI 1	Casa di Riposo per Anziani	Via S. Bernardo 4	20010	Mesero	MI	50	0	
MI 1	San R. Pampuri	Via D. Alighieri, 4	20081	Morimondo	MI	63	0	
MI 1	Madre Teresa di Calcutta	Piazzetta 14 Luglio 1994	20086	Motta Visconti	MI	60	0	
MI 1	Fondazione N. Mario Lampugnani	Via Sempione, 2	20014	Nerviano	MI	81	0	
MI 1	Divina Provv. Cottolengo – Oasi S. Giacomo	Via Bollate, 9	20026	Novate Milanese	MI	30	0	
MI 1	F. Uboldi	Via B. Buozzi, 27	20037	Paderno Dugnano	MI	90	0	
MI 1	Emilio Bernardelli	Via M. Giardino, 20	20037	Paderno Dugnano	MI	119	0	
MI 1	Casa Di Riposo Albergo del Nonno	Via Don Balzarini, 50	20015	Parabiago	MI	66	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
MI 1	Casa Ospitalità Anziani	Via Barbara Melzi, 20	20027	Rescaldina	MI	27	0	
MI 1	Fondazione Rhodense onlus	Via Carroccio 1	20017	Rho	MI	243	0	
MI 1	Casa Famiglia per Anziani	P.zza Cardinal Ferrari	20028	San Vittore Olona	MI	63	0	
MI 1	S. Edoardo	P.le Mons. Riboni, 1	20029	Turbigo	MI	40	0	
MI 1	Fondazione Ferrario	Via V. Emanuele 2/4/6	20010	Vanzago	MI	145	0	
MI 1	Casa Famiglia	Via San Grato, 29	20020	Villa Cortese	MI	64	0	
MI 2	Cooperativa Casa dell'Anziano San Camillo	Via Della Cappelletta, 5	20061	Carugate	MI	60	15	
MI 2	Casa di Riposo Comunale	Via Cinque Martiri, 1	20062	Cassano d'Adda	MI	70	0	
MI 2	R.S.A Melograno	Via Napoli, 2	20060	Cassina de' Pecchi	MI	150	0	
MI 2	Casa dell'Antico Ospitale delle suore di S. Marcellina «Mons. L. Biraghi»	Via Videmari 2	20063	Cernusco sul Naviglio	MI	211	20	
MI 2	Istituto Geriatrico Vergani e Bassi	Via Lazzaretto 2	20064	Gorgonzola	MI	77	0	
MI 2	I.P.A.B. Ospedale Luigi Marchesi	Via L. Marchesi, 25	20065	Inzago	MI	50	0	
MI 2	Residenza Borromea	Via Buonarroti ang. Carducci	20060	Mediglia	MI	150	0	
MI 2	Fondazione Castellini Residenza Socio Sanitaria di Melegnano Onlus	Via Cavour 21	20077	Melegnano	MI	340	20	
MI 2	Res.ze Anni Azzurri Mirasole	Via P. Borsellino, 6 Noverasco	20090	Opera	MI	215	0	
MI 2	Fondazione Don Carlo Gnocchi – Centro S. Maria al Castello – Centro Residenziale	P.zza Castello, 20/22	20060	Pessano con Bornago	MI	31	0	
MI 2	R.S.A. San Rocco	Via Monviso n. 87	20090	Segrate	MI	150	0	
MI 2	Istituto Geriatrico «P. Redaelli»	Via G. Leopardi, 3	20090	Vimodrone	MI	330	18	
MI 3	R.S.A. Madre Ada Bianchi	Via Don Minzoni 21	20041	Agrate Brianza	MI	34	0	
MI 3	Casa Riposo L. Porro	V.Le Trieste, 1	20030	Barlassina	MI	76	0	
MI 3	Casa di Riposo Oasi Domenicana	Via B. Buozzi 6	20045	Besana Brianza	MI	66	0	
MI 3	RSA San Camillo	Via Visconta, 1	20045	Besana in Brianza	MI	83	0	
MI 3	Fondazione «Giuseppina Scola» Onlus	Via Cavour 27	20045	Besana in Brianza	MI	165	19	
MI 3	Residenza Anni Verdi	Via Lega Lombarda, 8	20046	Biassono	MI	60	0	
MI 3	Casa dell'Anziano – Residenza «Luigi Strada»	Via Leonardo da Vinci 26	20091	Bresso	MI	86	0	
MI 3	R.S.A. Rita e Luigi Gelosa	Via Marco Polo, 24	20040	Briosco	MI	64	0	
MI 3	Il Bosco in Città	Via Martin Luther King, 4	20047	Brugherio	MI	121	0	
MI 3	Villa Paradiso	Via Dante, 37	20047	Brugherio	MI	52	0	
MI 3	R.S.A. Il Parco s.c.r.l.	Viale Garibaldi 37	20048	Carate Brianza	MI	105	0	
MI 3	R.S.A. Don Emilio Meani	Via Cantù – ang. Via Borromeo	20031	Cesano Maderno	MI	90	0	
MI 3	Polo Geriatrico Riabilitativo	Via dei Lavoratori, 133	20092	Cinisello Balsamo	MI	141	0	
MI 3	Residenza Del Sole	Via Bernini, 14	20092	Cinisello Balsamo	MI	60	0	
MI 3	Fondazione Ricovero Martinelli Onlus	Via L. Vicuna, 2	20092	Cinisello Balsamo	MI	202	0	
MI 3	Casa Famiglia per Anziani Mons. Carlo Testa	Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 43	20093	Cologno Monzese	MI	139	0	
MI 3	RSA Villa Teruzzi	Via De Giorgi 72	20049	Concorezzo	MI	60	0	
MI 3	Villa Flora	Via Ada Negri, 13	20032	Cormano	MI	90	0	
MI 3	R.S.A. Casa di «Riposo Pio e Ninetta Gavazzi»	Corso Italia, 61	20033	Desio	MI	184	0	
MI 3	Fondazione Residenza Amica	Via M. D'Azeleglio, 70	20034	Giussano	MI	85	0	
MI 3	Centro dell'Anziano s.r.l. Villa Cenacolo	P.zza S. Vito, 33	20030	Lentate s/Seveso	MI	88	0	
MI 3	Casa di Riposo L. A. Agostoni	Via Bernasconi 14	20035	Lissone	MI	120	0	
MI 3	Fondazione «G. Besana»- Onlus	Vicolo Luigi Rho n. 4/6	20036	Meda	MI	60	0	
MI 3	Residenza San Pietro	Via C. Battisti, 86	20052	Monza	MI	140	0	
MI 3	Residenza S. Andrea	Via Crescitelli, 1	20052	Monza	MI	150	0	
MI 3	Casa di Riposo «M. Misericordiae»	Via E. Messa, 36	20052	Monza	MI	50	0	
MI 3	R.S.A. Don Angelo Bellani	Via Lipari, 7	20050	Monza	MI	120	20	
MI 3	R.S.A. Reparto Fossati	Via Solferino 16	20050	Monza	MI	42	0	
MI 3	Anna e Guido Fossati	Via Collodi, 6	20052	Monza	MI	121	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
MI 3	Residenza Corte Briantea	Via Italia, 70	20053	Muggiò	MI	100	0	
MI 3	Residenza San Francesco	Via Prealpi, 1/A	20054	Nova Milanese	MI	150	0	
MI 3	R.S.A. F. Scaccabarozzi	Via Banfi, 6	20060	Ornago	MI	54	0	
MI 3	Fondazione G. Ronzoni e G. Villa	V.le Piave 6	20038	Seregno	MI	91	0	
MI 3	Piccolo Cottolengo Don Orione	Via G. Verdi, 95	20038	Seregno	MI	89	0	
MI 3	Fondazione Ist. Geriatrico «La Pelucca»	Via Campanella 8/10	20099	Sesto San Giovanni	MI	110	0	
MI 3	Fondazione Casa Famiglia S. Giuseppe – Onlus	Via G. Cantore, 7	20059	Vimercate	MI	120	20	
PV	Fond. C. F. Celli di Rivara- RSA di Arena Po	Località Rile	27040	Arena Po	PV	78	18	
PV	Casa S. Giuseppe	Via Garibaldi 74	27011	Belgioioso	PV	62	0	
PV	Pii Istituti Unificati	Piazza Mons. Clerici, 6	27011	Belgioioso	PV	126	40	
PV	Residenza Giovanni Amodeo	Via Eduardo De Filippo, 3	27010	Borgarello	PV	64	0	
PV	Villa Mafalda	Viale Duemila, 11	27020	Borgo San Siro	PV	50	0	
PV	Don Carlo Ferrandi	Via Maestra 79	27020	Breme	PV	25	0	
PV	Fond. C. F. Celli di Rivara	Via Emilia 328	27043	Broni	PV	131	20	
PV	Fondazione Porta Spinola Aramboldi onlus	Via Roma, 14	27040	Campospinoso	PV	85	0	
PV	I Gigli	Via Cavour, 47	27031	Candia Lomellina	PV	22	0	
PV	Casa di Riposo San Fortunato	Via Cavour, 6	27050	Casei Gerola	PV	68	0	
PV	G. Delfinoni	Via Palazzo, 20	27022	Casorate Primo	PV	48	0	
PV	Coniugi Lavatelli	Via S. Giorgio 24	27023	Cassolnovo	PV	64	0	
PV	Il Poggio	Via Porro, 1	27045	Casteggio	PV	52	0	
PV	Casa di Riposo della Parrocchia del Sacro Cuore di Casteggio	Via Circonvallazione Cantù, 16	27045	Casteggio	PV	22	0	
PV	R.S.A.. Arcobaleno	Via Torre dei Torti	27051	Cava Manara	PV	112	0	
PV	Tarditi di Tarditi Maria Rosa	Loc. Casan Ponte, 2	27050	Cecima	PV	40	0	
PV	Casa di Riposo	Don Orione, 2	27050	Cervesina	PV	60	0	
PV	Casa Protetta Cusani Visconti	Via Umberto I 119	27013	Chignolo Po	PV	70	0	
PV	La Tua Casa	Località Rivara, 11	27040	Cigognola Loc. Rivara	PV	97	0	
PV	Azienda Speciale Casa Serena	Via Di Vittorio 22	27024	Cilavegna	PV	263	0	
PV	Provincia Religiosa San Marziano di Don Orione	Via Canonico Perduca, 3	27050	Corvino San Quirico	PV	54	0	
PV	Villa Chiara	Via Scaldasole, 15	27020	Dorno	PV	111	0	
PV	S. Giuseppe Fondazione G. Biscaldi A. Lunghi G. Panigatti onlus	V.le Papa Giovanni XXII, 3	27020	Dorno	PV	83	0	
PV	Centro Assistenziale per Anziani	Via Roma, 11	27032	Ferrera Erbognone	PV	20	0	
PV	Fondazione Casa del Vecchio e del Fanciullo Itala Vochieri onlus	Viale Italia, 1	27030	Frascarolo	PV	53	0	
PV	Casa di Riposo	Via Fiume, 12	27025	Gambolò	PV	85	0	
PV	Don G. Gennaro	Via L. da Vinci 1	27026	Garlasco	PV	213	0	
PV	Fondazione Don Carlo Gnocchi Centro Santa Maria alle Fonti	Viale Mangiagalli, 52-fraz. Salice Terme	27052	Godiasco	PV	41	0	
PV	Pia Famiglia (Villa Serena)	Via Mangiagalli, 24	27056	Godiasco	PV	69	0	
PV	Varni Agnetti	Via Ardivestra, 3	27052	Godiasco	PV	70	0	
PV	Fondazione Bellini e Silva	Via Bellini, 5	27020	Gravellona Lomellina	PV	40	0	
PV	Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi	Via Libertà 121	27027	Gropello Cairoli	PV	95	0	
PV	Fondazione Gerontocomico Lomellino	Via Castrovecchio, 3	27034	Lomello	PV	42	0	conferma accreditamento sospesa
PV	Istituzioni Riunite Residenza Sanitario Assistenziale	P.zza Marconi 2	27035	Mede	PV	126	0	
PV	I Germogli	Frazione S. Pietro Casasco, 5	27050	Menconico	PV	40	0	
PV	Casa di Riposo di Mezzana Bigli	Via Roma 1	27030	Mezzana Bigli	PV	20	0	
PV	Casa di Riposo Alceste Cortellona	Via A. Cortellona, 41	27036	Mortara	PV	60	0	
PV	Antonio Dellacà	Via S. Michele 7	27036	Mortara	PV	49	0	
PV	Fondazione Marzotto	Via Lomellina 52	27036	Mortara	PV	93	0	
PV	Casa di Riposo Parrocchiale S. Tarcisio	Via Mazzini, 12	27030	Ottobiano	PV	37	0	
PV	Mons. Luigi Novarese	Via Umberto 1°, 66	27030	Palestro	PV	60	0	
PV	Casa per l'Anziano s.p.a.	Via Gramsci, 8	27020	Parona Lomellina	PV	43	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
PV	Francesco Pertusati	V.le Matteotti 63	27100	Pavia	PV	238	20	
PV	Orizzonti Sociali Casa di Riposo «Sacra Famiglia»	Via Garibaldi 49	27037	Pieve del Cairo	PV	66	0	
PV	Villa delle Rose	Via Roma, 77	27050	Ponte Nizza	PV	20	0	
PV	Le Torri	Via Umberto I ^o , 41	27050	Retorbido	PV	61	0	
PV	Villa Il Gioiello	Via Kennedy, 52/54	27055	Rivanazzano	PV	30	0	
PV	Villa Vanni di Bonini Giovanni	Via A. Volta, 5	27055	Rivanazzano	PV	30	0	
PV	Riva del Tempo	Via L. da Vinci n. 2	27055	Rivanazzano	PV	23	0	
PV	Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro	Via Indipendenza, 30	27055	Rivanazzano	PV	79	20	
PV	Fondazione Ospedale Fagnani Galtrucco RSA	Via Ospedale 17	27038	Robbio	PV	42	0	
PV	Fondazione Galtrucco- Casa di Riposo per Vecchi	Via Mortara, 30	27038	Robbio	PV	40	0	
PV	Centro Aperto A. Chiesa – Visconti	Via Chiesa, 6	27030	Rosasco	PV	20	0	
PV	Comunale S. Giorgio di Lomellina	Vicolo Prevosto Gerosa, 15	27020	San Giorgio di Lom.	PV	20	0	
PV	Pensionato Sannazzarese	Via Incisa, 1	27039	Sannazzaro de' Burgondi	PV	60	0	
PV	Villa Elvira	Loc. Case Elvira, 6	27047	Santa Maria della Versa	PV	45	0	
PV	Pio Istituto Adelina Nigra	Piazza Risorgimento, 3	27020	Sartirana Lomellina	PV	60	15	
PV	Pio Istituto Coniugi Buzzoni Nigra	Piazza Risorgimento, 3	27020	Sartirana Lomellina	PV	50	0	
PV	R.S.A. Stradella	Via Achilli 1	27049	Stradella	PV	66	0	
PV	S. Riccardo Pampuri Fatebenefratelli	Via Sesia, 23	27020	Trivolio	PV	108	0	
PV	Fondazione Ricovero S. Martino	Via Carso, 20	27020	Tromello	PV	47	0	
PV	Casa di Riposo Don Ventura	Via Ventura 4	27020	Valle Lomellina	PV	24	0	
PV	Fondazione Pietro e Eulalia Barbieri Villa S. Eulalia	Via della Valle Lomellina, 9	27020	Valle Lomellina	PV	60	0	
PV	Fondazione San Germano	Via Repetti, 12	25057	Varzi	PV	105	20	
PV	Villa Antea	Via Aldo Moro	27018	Vidigulfo	PV	90	0	
PV	Padre Giovanni Balduzzi	Via Monti 16	27029	Vigevano	PV	118	0	
PV	Istituto De Rodolfi	Via Bramante 4	27029	Vigevano	PV	107	0	
PV	Carlo Pezzani	Via Don Minzoni, 11/V.le Repubblica, 39	27058	Voghera	PV	122	20	
PV	Villa Mater	Via Fratelli Rosselli, 74	27058	Voghera	PV	55	0	
PV	Opera Pia Casa del Pane Asilo Notturno Pensionato Zanaboni onlus	Via Cagnoni, 9 bis	27058	Voghera	PV	59	0	
PV	Casa di Riposo	Via Vittorio Emanuele, 1	27059	Zavattarello	PV	36	0	
PV	Comunale	Vicolo Scuole, 5	27030	Zeme	PV	25	0	
SO	Casa San Lorenzo	Via Visconti, 7	23011	Ardenno	SO	32	0	
SO	Casa di Riposo di S. Benigno	Via S. Benigno, 57	23010	Berbenno di Valtellina	SO	80	0	
SO	Fondazione Casa di Riposo «Villa Del Sorriso» ONLUS	Via Don A. Moltrasio 5	23032	Bormio	SO	72	0	
SO	Casa di Riposo «Città di Chiavenna»	Via Raschi, 63	23022	Chiavenna	SO	119	0	
SO	Casa di Riposo Madonna della Neve	Lg. don Ambrogio Redaelli, 3	23030	Chiuro	SO	60	0	
SO	Casa di Riposo «Corti Nemesio»	Via Mazzini, 1	23014	Delebio	SO	60	0	
SO	Casa Madonna del Lavoro – Opera Don Guanella	Via Spluga, 24 – fraz. Nuova Olonia	23020	Dubino	SO	108	0	
SO	Pensionato Anziani «Visconti Venosta»	Via Alfieri 20	23033	Grosio	SO	115	0	
SO	Casa di Riposo R.S.A. «G.M. Venzoli»	Via Roggiale, 1	23034	Grosotto	SO	66	0	
SO	R.S.A. Casa di Riposo Ambrosetti-Paravicini	Via Paravicini, 16	23017	Morbegno	SO	120	0	
SO	Casa di Riposo «Costante Patrizi»	Piazza Luini, 5	23026	Ponte in Valtellina	SO	56	0	
SO	Bellavista	Via Bertacchi 8	23035	Sondalo	SO	34	0	
SO	R.S.A. L'Abetina	Via Zubiani, 33	23035	Sondalo	SO	40	0	
SO	Casa di riposo «Città di Sondrio»	Via Don Guanella, 36	23100	Sondrio	SO	155	18	
SO	Casa di Riposo di Talamona	Via Gavazzeni, 14	23018	Talamona	SO	40	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
SO	Casa di Riposo «S. Orsola»	Viale Italia, 21	23036	Teglio	SO	47	0	
SO	R.S.A. «Città di Tirano»	Via S. Bertacchi 6	23037	Tirano	SO	108	0	
SO	R.S.A. Baita Serena	Via Nazionale, 105	23030	Valfurva	SO	33	0	
SO	Fondazione Casa di Riposo Stefano Bongioni, R.S.A. per Persone Anziane ONLUS	Via Stefano Bongioni 13	23030	Villa di Tirano	SO	51	0	
VA	Casa Albergo Gilda & C.s.n.c.	Via Roma, 3	21010	Agra	VA	46	0	
VA	Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina onlus	Via Lunga, 57	21020	Barasso	VA	60	0	
VA	Residenza Ai Pini (Pangi srl)	Via Gastaldi, 31	21050	Besano	VA	48	0	
VA	Casa di Riposo Giuseppe e Giuliana Ronzoni	Via Regina Pirinoli, 1	21023	Besozzo	VA	61	0	
VA	RSA Casa Card. G. Lercaro – Villa Puricelli	Piazza Puricelli, 2	21020	Bodio Lomnago	VA	105	0	conferma accreditamento sospenduta
VA	Istituto La Provvidenza onlus	Via S. Giovanni Bosco, 3	21052	Busto Arsizio	VA	335	0	
VA	Centro Polifunzionale per la Terza Età	Via T. Tasso, 58	21052	Busto Arsizio	VA	81	0	
VA	Istituto Cavalier Francesco Menotti	Via Menotti Garibaldi 15	21031	Cadegiano Viconago	VA	169	0	
VA	Istituto Palazzolo Casa S. Giuseppe	Via Pianezzo, 13/A	21050	Cantello	VA	85	0	
VA	Fondazione Casa di Soggiorno e Riposo Longhi Francesco e Famiglia Pianezza Federico onlus	Via del Gaggiolo, 12	21030	Casalzuigno	VA	63	0	
VA	RSA Cardinal Colombo	Via Verdi, 5	21020	Casciago loc. Morosolo	VA	68	0	
VA	Fondazione Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni	Via C. Ferrari, 4	21053	Castellanza	VA	72	0	
VA	R.S.A. A. Mauri Saccomaghi – G. Borghi	Via Valle Oro, 30	21025	Comerio	VA	68	0	
VA	Casa S. Maria Annunciata	Via Verdi, 16	21030	Cuveglio	VA	47	0	
VA	Columbus srl	Via Pora, 3/5	21030	Cuvio	VA	80	0	
VA	Il Melo Centro di cooperazione sociale – Cooperativa Sociale arl	Via Magenta, 3	21013	Gallarate	VA	116	20	
VA	Camelot	Via Sottocorno	21013	Gallarate	VA	120	0	
VA	Casa di Riposo Bellora	P.zza Giovine Italia, 1	21013	Gallarate	VA	86	0	
VA	Casa di Riposo Domenico Bernacchi	Via Ferrari, 11	21026	Gavirate	VA	80	0	
VA	Ospedale Raimondi Francesco	Via Volta, 1	21055	Gorla Minore	VA	31	0	
VA	Casa di Riposo San Luigi Gonzaga	Via Garibaldi, 29	21055	Gorla Minore	VA	148	0	
VA	A.S.FAR.M. Azienda Speciale Farmacia Servizi Sociosanitari	Via Maciachini 9	21056	Induno Olona	VA	21	0	
VA	Villa Fiammetta	Via G. Leopardi, 132	21027	Ispira	VA	106	0	
VA	Residenza Ispira Relais (Mariner srl)	Via Belvedere n. 2	21027	ISPRA	VA	80	0	
VA	Casa Don Guanella	P.zza Don Guanella, 1	21027	Ispira ISPRA	VA	55	0	
VA	Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani onlus	Via Avv. Franco Bassani 13	21014	Laveno-Mombello	VA	252	0	
VA	Fondazione Centro Accoglienza Per Anziani onlus	Via Bosisio, 3	21015	Lonate Pozzolo	VA	60	0	
VA	Fondazione Mons. Gerolamo Comi onlus	Via Forlanini, 6	21016	Luino	VA	171	31	
VA	Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus Centro Santa Maria al Monte ex Ist. Toselli	Via Nizza, 6	21046	Malnate	VA	176	0	
VA	Casa Albergo Gilda	Via Cavour 11	21030	Marchirolo	VA	19	0	
VA	Calicantus srl	Via Costantino, 3	21030	Marchirolo	VA	42	0	
VA	Associazione Casa San Giorgio	Via Ardengo Visconti, 2	21040	Origgio	VA	25	0	
VA	Residenza Al Lago	Via Matteotti, 56	21056	Porto Ceresio	VA	86	0	
VA	Fondazione Giulio Gianetti	Via Larga, 13	21047	Saronno	VA	105	0	
VA	Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Saronno onlus	Via Volpi, 4	21047	Saronno	VA	108	0	
VA	Casa S. Agnese	Via G. Frua, 4	21047	Saronno	VA	102	0	
VA	Casa S. Angelo	Via S. Donato, 2	21018	Sesto Calende	VA	45	0	
VA	Azienda di Servizi alla Persona «Il Girasole»	Via Bellini, 29	21019	Somma Lombardo	VA	59	0	

ASL	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune	Prov.	p.l.	di cui nuclei Alzheimer	Note
VA	Casa di Riposo «C. e V. Bellini»	Via Bellini, 27	21019	Somma Lombardo	VA	36	0	
VA	Casa di Riposo S.Gaetano filiale dell'Opera Don Luigi Guanella	Via Mazzini 14	21040	Sumirago	VA	74	0	
VA	Fondazione Velini Casa Famiglia onlus	Via S. Stefano, 39/A	21049	Tradate	VA	25	0	
VA	Istituto delle Figlie della Carità Canossiane Istituto Barbara Melzi	Via Melzi, 2	21049	Tradate	VA	25	0	
VA	Casa di Riposo Maria Immacolata	Via Paisiello, 9	21100	Varese	VA	90	0	
VA	Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina	Viale Luigi Borri, 133	21100	Varese	VA	436	20	
VA	Fondazione Angelo Poretti e Angelo Magnani onlus	Vicolo Poretti-Magnani, 4	21040	Vedano Olona	VA	96	0	
VA	Padre Oreste Cerri	Via del Fanciullo, 1	21029	Vergiate	VA	45	0	
VA	Fondazione Madonna della Croce	Via Ospedale, 1	21059	Viggiù	VA	140	20	
VA	Casa di Riposo S. Giuseppe Lavoratore	Viale Milano, 34	21059	Viggiù	VA	59	0	

ALLEGATO 2

POSTI LETTO ACCREDITATI IN R.S.A. SUDDIVISI PER A.S.L. ALLA DATA DEL 26 NOVEMBRE 2004

ASL	N. strutture	Posti letto totali	di cui in nuclei Alzheimer
BG	59	5.116	70
BS	85	5.971	205
BSV	13	737	75
CO	49	3.978	80
CR	29	3.700	93
LC	24	1.905	60
LO	14	1.180	32
MI	30	4.659	60
MI1	42	3.707	80
MI2	12	1.834	73
MI3	36	3.568	59
MN	43	2.950	53
PV	72	4.949	173
SO	19	1.396	18
VA	48	4.507	91
LOMBARDIA	575	50.157	1.222

(BUR2005015)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/19979

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) presso RSA «Villa Mons. Damiano Zani» con sede a Bienno (BS) via Pradelli, 7 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda

l'accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– 28 novembre 2003, n. 15324, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2004.0018359 del 3 novembre 2004) del Presidente della Fondazione-Onlus «Villa Mons. Damiano Zani» con sede in Bielno (BS) via Pradelli, 7 per n. 5 posti del Centro Diurno Integrato ubicato presso la RSA «Villa Mons. Damiano Zani» con sede in Bielno (BS) via Pradelli, 7, accoglibile in quanto corredata del decreto della Amministrazione provinciale di Brescia n. 2839/2004 del 26 agosto 2004, relativo alla autorizzazione definitiva al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale di Valle Camonica-Sebino emesso con decreto n. 996 del 4 novembre 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accreditamento del Centro Diurno Integrato ubicato presso la RSA «Villa Mons. Damiano Zani» con sede in Bielno (BS) via Pradelli, 7, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

– € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

– € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

– € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliere provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta

ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904, relativa al 2° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare per n. 5 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) ubicato presso la RSA «Villa Mons. Damiano Zani» con sede in Bienvio (BS) via Pradelli, 7;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2005016)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/19986

(3.2.0)

Istituzione del Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali nella Commissione regionale di coordinamento delle attività di vigilanza presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro di Milano, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 124/2004

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 «Razionalizzazione del-

le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto in particolare l'art. 4 del citato d.lgs. 124/04, che prevede la costituzione della «Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza», con decreto del Direttore della Direzione Regionale del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto che il comma 3 del citato art. 4 del d.lgs. 124/04 prevede quale componente della suddetta Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza il «Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali»;

Visto il decreto 20 dicembre 2002, n. 25679 del Segretario Generale, sue integrazioni e modificazioni, che individua le strutture organizzative e le relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale;

Vista la d.g.r. 31 marzo 2004, n. 16954 «I Provvedimenti organizzativi» che aggiorna l'organigramma della Direzione Generale Sanità;

Considerato che la figura di tale Coordinatore non è prevista in nessuna altra norma regionale e che, pertanto, è necessario procedere ad istituire la stessa;

Viste le competenze assegnate dal citato d.lgs. 124/04 alla Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Ritenuto che le funzioni del Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali concernono la prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare il controllo e la vigilanza sanitaria, nell'ambito delle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica;

Considerato che l'esercizio di tale funzione deve avvenire nel rispetto della programmazione regionale e attraverso i provvedimenti amministrativi propri del settore;

Rilevato che tali funzioni sono in capo alla Direzione Generale Sanità, ed in particolare sono attualmente esercitate dal Direttore Generale;

Ritenuto, pertanto, di demandare al Direttore della Direzione Generale Sanità l'individuazione, tramite proprio decreto, del Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali per partecipare alla suddetta Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominando un titolare e un supplente;

Ritenuto, altresì, di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, di renderlo disponibile sul sito web della Direzione Generale Sanità e di trasmetterlo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro di Milano;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di istituire la figura del Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali, di cui al d.lgs. 124/04;

2. che tali funzioni sono in capo alla Direzione Generale Sanità, ed in particolare sono attualmente esercitate dal Direttore Generale;

3. di dare atto che il Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali partecipa alle sedute della Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, con funzioni attinenti la prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare il controllo e la vigilanza sanitaria, nell'ambito delle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica;

4. di dare, altresì, atto che il Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali esercita tale funzione nel rispetto della programmazione regionale e attraverso i provvedimenti amministrativi propri del settore;

5. di demandare al Direttore della Direzione Generale Sanità, l'individuazione tramite proprio decreto, del Coordinatore regionale delle Aziende Sanitarie Locali per partecipare alla Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita presso la Direzione Regionale del Lavoro di Milano del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nominando un titolare e un supplente;

6. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, di renderlo disponibile sul sito web della Direzione Generale Sanità e di tra-

smetterlo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro di Milano.

Il segretario: Sala

(BUR2005017)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20037

Modifica dell'articolo 2, comma 1 e della «Tabella delle quote di rappresentanza» dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale Adda Nord, approvato con deliberazione della giunta regionale 27 febbraio 1998, n. 34828 e ripubblicazione dello Statuto nel testo vigente

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 22, che disciplina la procedura per l'approvazione dello Statuto dei consorzi per la gestione dei parchi regionali;

Vista la legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 «Istituzione del Parco naturale dell'Adda Nord» e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale 27 febbraio 1998, n. 34828, con la quale è stato approvato lo statuto del Parco Regionale Adda Nord;

Vista la legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con il quale è stato inserito, a seguito di specifica richiesta, il comune di Verderio Superiore nel consorzio di gestione del parco;

Rilevata, a seguito della modifica della legge istitutiva del parco regionale, la necessità di integrare lo statuto del consorzio di gestione, ai fini dell'inserimento del comune di Verderio Superiore fra i comuni consorziati e della definizione della quota di rappresentanza dello stesso;

Vista la deliberazione dell'assemblea consortile 26 aprile 2004, n. 8, con la quale è stato modificato il vigente statuto per l'adesione al consorzio del comune di Verderio Superiore;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'articolo 2, comma 1 e la «Tabella delle quote di rappresentanza» del vigente statuto, così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di modificare l'articolo 2, comma 1, dello statuto del Parco regionale Adda Nord e la «Tabella delle quote di rappresentanza di ciascun ente consorziato», così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di riconfermare, per ogni altra previsione, il testo dello statuto così come approvato con deliberazione della giunta regionale 27 febbraio 1998, n. 34828;

3. di ripubblicare il testo dello statuto, così come integrato con la presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO 1

Modifiche allo Statuto del Parco Regionale Adda Nord, approvato con deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 1998, n. 34828

Titolo 1

Art. 2 – Composizione del Consorzio e durata

Comma 1

«Fanno parte del consorzio le province di Bergamo, Lecco, Milano e i comuni di Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda».

Tabella delle quote di rappresentanza di ciascun ente consorziato

Provincia di Lecco	9,49
Airuno	0,72
Brivio	2,45
Calco	1,31
Calolziocorte	2,93
Galbiate	1,36
Garlate	0,58
Imbersago	1,21
Lecco	9,46
Malgrate	0,68
Merate	2,26
Monte Marenzo	0,39
Olginate	1,91
Paderno d'Adda	1,32
Pescate	0,38
Robbiate	1,35
Vercurago	0,79
Verderio Superiore	0,76
TOTALE	39,30
Provincia di Bergamo	8,64
Bottanuco	1,50
Calusco d'Adda	2,19
Canonica d'Adda	1,02
Capriate San Gervasio	2,05
Casirate d'Adda	1,41
Cisano Bergamasco	1,76
Fara Gera d'Adda	1,89
Medolago	0,85
Pontida	0,73
Solza	0,46
Suisio	1,09
Villa d'Adda	1,75
TOTALE	25,32
Provincia di Milano	11,88
Cassano d'Adda	5,12
Cornate d'Adda	3,67
Trezzo sull'Adda	4,81
Truccazzano	7,72
Vaprio d'Adda	2,20
TOTALE	35,38
TOTALE GENERALE Enti n. 37	100,00

STATUTO

Titolo I – GENERALITÀ

Art. 1 – Fonti

Il consorzio per la gestione del parco regionale dell'Adda Nord, istituito con l.r. 16 settembre 1983 n. 80, adegua il proprio Statuto ai sensi della l.r. 16 settembre 1996 n. 26, che recepisce i principi di efficienza e partecipazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette».

Art. 2 – Composizione del Consorzio e durata

1. Fanno parte del consorzio le Province di Bergamo, Lecco, Milano e i comuni di Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda.

2. Al consorzio possono altresì aderire i comuni interessati funzionalmente all'attività dell'ente, a' sensi dell'art. 3 III comma della legge istitutiva.

3. La durata del consorzio è a tempo indeterminato.

4. Il consorzio è Ente morale con propria personalità giuridica.

Art. 3 – Sede

1. Il consorzio ha propria sede legale in Comune di Trezzo sull'Adda ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 16 settembre 1983 n. 80.

2. Le adunanze degli Organi consorziati possono essere convocate anche presso le sedi degli enti consorziati o Centri Parco decentrati.

Art. 4 – Scopi

1. Il consorzio ha lo scopo di gestire il parco dell'Adda Nord, classificato parco fluviale e di cintura metropolitana.

2. Il consorzio, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:

a) adotta la proposta del piano territoriale ed il regolamento del Parco; approva i piani attuativi di settore;

b) approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

c) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli Organi della Regione e degli Enti Locali su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del Parco;

d) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco;

e) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

f) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;

g) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreativa;

h) attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici e per il recupero degli impianti idraulici anche in funzione del ripristino della navigabilità;

i) tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto socio-culturale.

Art. 5 – Quote di partecipazione ed espressione del voto

1. La rappresentanza degli enti consorziati, di cui all'art. 2, è determinata dalle quote di partecipazione proporzionate alla estensione del territorio incluso nel parco e dalla contribuzione finanziaria obbligatoria.

2. Alle provincie di Bergamo, Lecco e Milano è riservata una complessiva quota del 30% da suddividere tra loro per il 50% in proporzione all'apporto contributivo di ogni provincia stabilito in misura fissa del 10% dell'ammontare complessivo e per l'altro 50% in proporzione al territorio complessivo di ogni provincia inserito nel parco.

3. La restante quota del 70% spetta ai Comuni ed è suddivisa per il 50% in proporzione alla estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per l'altro 50% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

4. I rappresentanti degli enti consorziati, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla loro quota risultante dalla tabella delle quote di rappresentanza.

Titolo II – ORGANI

Art. 6 – Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 – Assemblea Consortile – Composizione

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti consorziati, nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, i quali possono farsi rispettivamente rappresentare da un Consigliere comunale o provinciale a tal fine delegato.

Art. 8 – Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio.

2. Competono in particolare alla stessa i seguenti atti fondamentali:

a) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, dei membri del Consiglio di amministrazione;

b) la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente;

c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;

e) l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi assestamenti e del conto consuntivo;

f) l'adozione del Piano Territoriale;

g) l'adozione del Regolamento del Parco;

h) l'approvazione del Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

i) la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali;

l) l'approvazione della pianta organica e le sue variazioni;

m) le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione degli Enti interessati;

n) la decisione sulle domande di adesione di altri Comuni a' sensi dell'art. 3, III comma della legge regionale 80/83;

o) la determinazione degli emolumenti spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri dell'assemblea;

p) la determinazione del gettone di presenza ai membri del comitato tecnico scientifico;

q) la determinazione dei contributi finanziari a carico degli Enti consorziati.

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio tutte le volte in cui si rende necessario e anche quando lo richiedano almeno un quarto delle quote componenti l'assemblea. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni.

2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima la data fissata per la prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e convocata in giorno diverso dalla prima.

3. In prima convocazione l'Assemblea è valida quando è presente la maggioranza delle quote. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote.

Art. 10 – Consiglio di amministrazione, composizione, nomina e durata

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, tra cui il Presidente, tutti eletti dall'Assemblea tra persone scelte al di fuori di essa. I candidati al Consiglio di amministrazione devono presentare i curricula in Segreteria, almeno tre giorni prima dell'elezione.

2. A ciascuna Provincia spetta di diritto designare un membro del consiglio di amministrazione.

3. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Art. 11 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

4. Il Consiglio di amministrazione è assistito dal Segretario del Consorzio.

5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore del Parco.

Art. 12 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione, compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva

dell'Assemblea, del Presidente e del Direttore. Al Consiglio di amministrazione compete inoltre l'elezione del Presidente, scelto tra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti espressi in modo palese.

Art. 13 – Presidente del Consorzio – Elezione, decadenza e competenze

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12.

2. Il Presidente decade dall'incarico in caso di revoca da parte del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla decadenza. In caso di inottemperanza i membri del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica.

3. Al presidente competono le seguenti funzioni:

a) la rappresentanza legale dell'ente;

b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) la vigilanza sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

d) le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza consortile.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, è nominato dall'Assemblea del Consorzio, su designazione rispettivamente dell'Assemblea stessa, della Giunta Regionale e del Ministero del Tesoro, purché prestino servizio in una provincia del Parco.

2. Il Collegio, che dura in carica tre anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria del Consorzio, svolge i compiti indicati dalla l. 142/90 e quanto previsto dal regolamento di contabilità consortile.

Art. 15 – Comitato Tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del Parco, il Consiglio di amministrazione può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione di Giunta Regionale.

2. Le funzioni del Comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 16 – Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione con incarico a termine della durata di quattro anni, rinnovabile, previa selezione da tenersi sulla base dei criteri fissati da apposita deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 17 – Competenze del Direttore

1. Sono compiti del Direttore:

a) la direzione del Consorzio;

b) l'emissione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile, se delegato dal Presidente;

c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei conti consuntivi;

d) la definizione dei progetti di competenza del Consorzio;

e) la sottoscrizione dei contratti;

f) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;

g) le assunzioni e la gestione del personale.

2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio, limitatamente agli atti di sua competenza.

Titolo III – AMMINISTRAZIONE

Art. 18 – Il Segretario

1. Il Segretario Consortile è assunto a tempo determinato per la durata massima di quattro anni ed è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile.

2. Spettano al Segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.

Art. 19 – Personale

1. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e dal regola-

mento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di Giunta Regionale.

2. Il Consorzio ha facoltà di chiedere alla Giunta Regionale di comandare proprio personale, fino all'integrazione della pianta organica.

Art. 20 – Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli Enti locali.

2. Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, sono determinati sulla base di quanto stabilito dalla l. 816/85 per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti spettano i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del d.p.R. 10 ottobre 1994, n. 645. Agli altri componenti e a quelli del Comitato tecnico-scientifico spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10.

Art. 21 – Mezzi finanziari

1. Le spese di gestione del consorzio, detratti i contributi regionali e statali, sono a carico degli enti consorziati.

2. Il riparto avviene annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 5.

3. Le spese di investimento da finanziarsi con contributi in conto capitale sono determinate in sede di bilancio, previe opportune intese con gli enti consorziati interessati.

Art. 22 – Controllo degli atti e pubblicità

1. Gli atti del Consorzio sono sottoposti al controllo dell'organo regionale, secondo quanto previsto dalla legge 142/90 e della l.r. 26 giugno 1993, n. 20 e successive modificazioni.

2. Le deliberazioni verranno pubblicate all'albo Pretorio del Consorzio, presso la sua sede.

3. Apposito regolamento dovrà disciplinare l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del Parco.

Titolo IV – PARTECIPAZIONE

Art. 23 – Partecipazione di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, il Consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e pescatorie operanti nel territorio del Parco, nonché di altre categorie interessate, vengono consultati dal Consiglio di amministrazione periodicamente, almeno una volta all'anno, anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'Assemblea.

3. L'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco.

4. Il Consorzio ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale del Parco.

Art. 24 – Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. È istituito nell'ambito del Parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, a' sensi della l.r. 29 dicembre 1980, n. 105.

2. Le guardie ecologiche collaborano con il personale del Consorzio alla vigilanza e all'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale del territorio del Parco.

3. Responsabile del Servizio di vigilanza ecologica è il Direttore o un dipendente del Consorzio appositamente incaricato.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;

b) la predisposizione degli ordini di servizio;

c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle Autorità competenti;

d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;

e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del Parco, da trasmettere, tramite gli organi del Consorzio, alla Giunta regionale a' sensi dell'art. 26, IV comma, della legge regionale nr. 86 del 30 novembre 1983;

f) le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

5. Compete al Consiglio di amministrazione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti consorziati secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, previe intese tra gli Enti medesimi, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 26 – Norme transitorie

1. La prima seduta dell'Assemblea costituita sulla base del presente Statuto sarà convocata dal Commissario Straordinario, per procedere al rinnovo degli organi di gestione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Le quote di partecipazione valide per la prima seduta dell'Assemblea sono quelle determinate dall'art. 5.

3. Le quote possono variare, in seguito, con il variare della contribuzione finanziaria obbligatoria e/o dell'estensione territoriale vincolata. Ogni variazione dovrà essere approvata dall'Assemblea.

**Tabella delle quote di rappresentanza
di ciascun ente consorziato**

Provincia di Lecco	9,49
Airuno	0,72
Brivio	2,45
Calco	1,31
Calzolciocorte	2,93
Galbiate	1,36
Garlate	0,58
Imbersago	1,21
Lecco	9,46
Malgrate	0,68
Merate	2,26
Monte Marenzo	0,39
Olginate	1,91
Paderno d'Adda	1,32
Pescate	0,38
Robbiate	1,35
Vercurago	0,79
Verderio Superiore	0,76
TOTALE	39,30
Provincia di Bergamo	8,64
Bottanuco	1,50
Calusco d'Adda	2,19
Canonica d'Adda	1,02
Capriate San Gervasio	2,05
Casirate d'Adda	1,41
Cisano Bergamasco	1,76
Fara Gera d'Adda	1,89
Medolago	0,85
Pontida	0,73
Solza	0,46
Suisio	1,09
Villa d'Adda	1,75
TOTALE	25,32
Provincia di Milano	11,88
Cassano d'Adda	5,12

Cornate d'Adda	3,67
Trezzo sull'Adda	4,81
Truccazzano	7,72
Vaprio d'Adda	2,20
TOTALE	35,38
TOTALE GENERALE – Enti n. 37	100,00

(BUR2005018)

(5.3.1)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20039**Revisione dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale del Mincio (l.lrr. 86/83 e 26/96)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 che disciplina la procedura per l'approvazione dello Statuto e la costituzione dei Consorzi per la gestione delle aree protette regionali;

Vista la l.r. 8 settembre 1984, n. 47 istitutiva del Parco regionale del Mincio che all'art. 3 prevede che la gestione del Parco sia affidata ad un Consorzio tra la Provincia di Mantova e i Comuni territorialmente interessati;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 17 gennaio 1986, con il quale è stato costituito il Consorzio per la gestione del Parco regionale del Mincio ai sensi della l.r. 47/1984;

Vista la d.g.r. 26 marzo 1998, n. 6/35337, con la quale viene approvato lo Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale del Mincio (l.lrr. 86/83 e 26/96);

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», che dispone l'adeguamento degli Statuti dei Consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;

Vista la Deliberazione Assemblea Consortile n. 10 del 31 marzo 2003 «Presentazione bozza di revisione dello Statuto dell'ente», con la quale il Consorzio del Parco del Mincio provvede ad inviare ai seguenti Enti consorziati la proposta di revisione statutaria:

- Comune di Curtatone;
- Comune di Mantova;
- Comune di Sustinente;
- Comune di Rodigo;
- Comune di Monzambano;
- Provincia di Mantova;
- Comune di Roncoferraro;
- Comune di Marmirolo;
- Comune di Virgilio;
- Comune di Volta Mantovana;
- Comune di Porto Mantovano;
- Comune di Bagnolo San Vito;
- Comune di Ponti S/Mincio;
- Comune di Goito.

Vista la nota del Parco del Mincio, prot. 891 del 30 marzo 2004, con la quale il Direttore del Parco comunica l'approvazione della proposta di revisione dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale del Mincio, trasmettendo le copie autenticate delle seguenti deliberazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 49 comma TU.EL. d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche:

• Deliberazione Assemblea Consortile n. 10 del 31 marzo 2003 «Presentazione bozza di revisione dello Statuto dell'ente»;

• Deliberazione Consiglio di amministrazione n. 72 del 30 settembre 2003 «Esame delle osservazioni allo Statuto del Parco del Mincio da presentare all'Assemblea Consortile»;

• Deliberazione Assemblea Consortile n. 24 del 1 ottobre 2003 «esame ed approvazione dello Statuto Consortile»;

• Deliberazione Assemblea Consortile n. 25 del 9 ottobre 2003 «Esame ed approvazione dello Statuto Consortile»;

• Deliberazione Assemblea Consortile n. 26 del 28 ottobre 2003 «Esame ed approvazione dello Statuto Consortile»;

• Deliberazione Assemblea Consortile n. 27 dell'11 novembre 2003 «Esame ed approvazione dello Statuto Consortile»;

Vista l'attestazione del Direttore del Consorzio, prot. 2670 – Cat.1 – Class. 1 pervenuta al protocollo regionale in data 30 settembre 2004, n. prot. T1.2004.0020999, costituente parte integrante della presente deliberazione (allegato B), che dichiara che lo Statuto trasmesso, autenticato, è conforme a quello approvato dagli enti consorziati come segue:

1) Comune di Curtatone – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9 febbraio 2004

2) Comune di Mantova – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 18 dicembre 2003

3) Comune di Sustinente – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20 marzo 2004

4) Comune di Rodigo – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29 novembre 2004

5) Comune di Monzambano – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19 marzo 2004

6) Comune di Roncoferraro – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30 dicembre 2003

7) Comune di Marmirolo – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23 febbraio 2004

8) Comune di Virgilio – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20 aprile 2004

9) Comune di Volta Mantovana – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20 aprile 2004

10) Comune di Porto Mantovano – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 7 aprile 2004

11) Comune di Bagnolo San Vito – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31 marzo 2004

12) Comune di Ponti s/Mincio – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 2004

13) Comune di Goito – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23 dicembre 2003

14) Provincia di Mantova – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 5 aprile 2004;

Ritenuto da parte del dirigente della Struttura proponente che il suddetto testo risulta conforme ai principi e alle disposizioni della l.r. 26/1996;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di definire che lo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare lo Statuto del Consorzio di gestione del Parco del Mincio adottato dagli enti costituenti il Consorzio con i provvedimenti deliberativi indicati in premessa, composto da n. 43 articoli, nel testo autenticato trasmesso con nota del Direttore del Consorzio Parco del Mincio prot. 891 del 30 marzo 2004, che si allega (allegato A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di recepire l'attestazione del Direttore del Consorzio, prot. 2670 – Cat. 1 – Class. 1 pervenuta al protocollo regionale in data 30 settembre 2004, n. prot. T1.2004.0020999, costituente parte integrante della presente deliberazione (allegato B), che dichiara che lo Statuto trasmesso, autenticato, è conforme a quello approvato dagli enti consorziati (*Omissis*);

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di definire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A

STATUTO CONSORTILE DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO

INDICE

Titolo I – GENERALITÀ

Art. 1. Costituzione e fonti normative

Art. 2. Sede.

Art. 3. Durata.

Art. 4. Scopi.

Art. 5. Attività amministrativa

Art. 6. Funzioni

Titolo II – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 7. Quote di partecipazione

Titolo III – ORDINAMENTO

Capo I – Organi

Art. 8. Gli organi

Capo II – L'assemblea consortile

Art. 9. Composizione.

Art. 10. Attribuzioni.

Art. 11. Convocazione.

Art. 12. Adunanza dell'Assemblea.

Capo III – Il consiglio di amministrazione

Art. 13. Composizione e nomina.

Art. 14. Attribuzioni.

Art. 15. Funzionamento.

Art. 16. Durata.

Art. 17. Decadenza e revoca.

Art. 18. Surrogazione dei Consiglieri.

Capo IV – Il Presidente

Art. 19. Elezione

Art. 20. Decadenza e revoca

Art. 21. Attribuzioni

Art. 22. Vicepresidenti

Capo V – Il collegio dei revisori

Art. 23. Composizione e nomina

Art. 24. Normativa applicabile

Titolo IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Capo I – Criteri organizzativi

Art. 25. Organizzazione dei servizi

Art. 26. Dotazione organica

Capo II – Il direttore

Art. 27. Funzioni

Art. 28. Nomina

Capo III – Il segretario/ responsabile servizio amministrazione e controllo

Art. 29. Funzioni.

Art. 30. Nomina.

Titolo V – RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

Capo I – Risorse finanziarie

Art. 31. Risorse finanziarie.

Art. 32. Contribuzione ordinaria degli enti consorziati.

Art. 33. Contribuzione straordinaria.

Capo II – Demanio e patrimonio

Art. 34. Demanio e patrimonio.

Art. 35. Devoluzione del Patrimonio.

Titolo VI – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I – Deliberazioni

Art. 36. Approvazione, controllo e pubblicità.

Art. 37. Comunicazione agli enti consorziati.

Capo II – Accesso agli atti e ai documenti amministrativi

Art. 38. Pubblicità e accesso agli atti e documenti.

Art. 39. Partecipazione.

Titolo VII – NORME FINALI

Art. 40. Definizione delle controversie.

Art. 41. Approvazione e modifiche allo Statuto

Art. 42. Norme transitorie.

Art. 43. Norma di rinvio.

Allegato A: quote di rappresentanza e partecipazione

Titolo I GENERALITÀ

Art. 1. Costituzione e fonti normative

1. In attuazione della legge regionale 8 settembre 1984 n. 47 è costituito il Consorzio per la gestione del Parco Regionale del Mincio, nel prosieguo del presente atto denominato Ente o Consorzio. Con il presente atto l'ente adegua il proprio Statuto ai sensi della l.r. 16 settembre 1996 n. 26, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» e del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico enti locali» e sue successive modificazioni.

2. Il Parco Regionale del Mincio è un ente pubblico con propria personalità giuridica.

3. Ai sensi della legge regionale di istituzione dell'ente fanno parte del Consorzio la Provincia di Mantova ed i Comuni di Ponti S/Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Roncoferraro, Bagnolo San Vito e Sustinente.

4. La composizione del Consorzio risultante dal presente articolo potrà essere modificata per effetto della ammissione di nuovi enti o della esclusione di enti già consorziati disposte dalla legge regionale.

Art. 2. Sede

1. Il consorzio ha la propria sede legale in Comune di Mantova piazza porta Giulia n. 10.

Art. 3. Durata

1. La durata del consorzio è a tempo indeterminato; il Consorzio si scioglie per effetto di una apposita legge regionale sulla base di una richiesta della maggioranza degli enti consorziati.

Art. 4. Scopi

1. Il Consorzio ha per scopo la gestione del Parco Regionale del Mincio, nel rispetto delle norme vigenti e in particolare della legge istitutiva, e svolge i seguenti compiti:

a) realizza e conserva il Parco Regionale del Mincio;

b) mantiene attivo un sistema di conoscenza del territorio, delle sue peculiarità ambientali, storiche, archeologiche, di mestieri e vocazioni e del vivere quotidiano, per promuovere uno sviluppo equilibrato, di qualità e non invasivo e per tutelare conservare e recuperare tali valori;

c) predispone ed aggiorna costantemente lo strumento di pianificazione e di gestione del territorio, sentiti gli enti consorziati, per garantire le necessarie forme di salvaguardia e tutela degli aspetti caratteristici del territorio e del paesaggio, in particolare dei luoghi di pregio, e per promuovere e monitorare uno sviluppo equilibrato nell'area di interesse del Parco;

d) tutela, conserva e recupera in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerati come unità inscindibili costituite da acqua, aria, suolo, vegetazione e fauna;

e) promuove la fruibilità del territorio attraverso interventi infrastrutturali per piste ciclabili o sistemi di mobilità collettiva, mostrando particolare attenzione ai fruitori appartenenti alle categorie protetti, impostando e favorendo l'affermazione di un sistema economico minore che supporti, in futuro, un turismo di qualità;

f) promuove un nuovo approccio alla agricoltura, biologico od ecocompatibile, che sia il volano di un mercato di prodotti di eccellenza e di nicchia, fonte di attrattiva nel sistema turistico economico del Parco, garantendo prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;

g) progetta, propone, promuove e sostiene forme di ricerca scientifica e di educazione ambientale, tese a far conoscere il territorio del Parco e a favorirne la tutela. Per tali attività si dovrà avere il massimo coinvolgimento di tutte le scuole presenti nel territorio, nonché con Enti di ricerca ed Università, per rilanciare un nuovo rapporto di dialogo con il mondo della scuola per affermare i principi dello sviluppo sostenibile;

h) promuove forme di aggregazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo in genere per favorire idee e progettualità;

i) promuove e realizza, nel territorio del Parco, una consistente attività di rilancio tesa a instaurare una nuova immagine e a favorire il reperimento di risorse economiche per il finanziamento dell'ente;

j) promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;

k) promuove e garantisce l'uso sociale del territorio e delle strutture del Parco secondo i criteri del piano territoriale di coordinamento e attraverso l'impiego degli strumenti previsti dal piano stesso.

2. Nella realizzazione degli scopi indicati il Consorzio garantisce la più ampia ed effettiva partecipazione delle comunità interessate, delle associazioni ed organismi sociali e culturali, delle istituzioni e degli enti interessati ai suoi fini statutari.

Art. 5. Attività amministrativa

1. Il Consorzio, nello svolgimento della propria attività amministrativa, si ispira ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 6. Funzioni

1. Il Consorzio svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale, nonché quelle previste da leggi statali e regionali per gli enti gestori di parchi naturali.

2. Oltre alle attività istituzionali finalizzate all'esercizio delle funzioni demandategli per legge, il Consorzio svolge, nel rispetto della legge, ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto.

3. Il Consorzio potrà altresì attivare, nel rigoroso rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico anche con l'obiettivo di assicurarsi quote di autofinanziamento;

4. Inoltre il Consorzio può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli enti consorziati.

5. A tal fine il Consorzio pubblicizza adeguatamente i propri programmi e le proprie attività, può promuovere iniziative e convegni, nominare comitati tecnico-consultivi e commissioni di studio, partecipare ad organismi nazionali ed internazionali di rappresentanza dei parchi e riserve naturali, stringere gemellaggi con altri parchi nazionali e stranieri.

Titolo II QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 7. Quote di partecipazione

1. La quota di partecipazione al consorzio (allegato A) di ciascun ente socio è determinata in rapporto alla estensione del territorio ed al numero degli abitanti, previo l'applicazione dei seguenti criteri e parametri: la quota è calcolata per il 30% in proporzione all'estensione del territorio comunale incluso nel parco e per il 70% in proporzione alla popolazione dell'ultimo censimento disponibile.

2. Le quote di partecipazione e le quote rappresentanza coincidono esattamente.

3. Ad ogni aggiornamento dei dati sugli abitanti e/o del territorio si provvede alla modifica dell'Allegato A.

Titolo III ORDINAMENTO Capo I - Organi

Art. 8. Gli organi

1. Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti

Capo II - L'assemblea consortile

Art. 9. Composizione

1. L'Assemblea consortile è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati: nella persona del Sindaco, per i Comuni, e del Presidente, per la Provincia, ovvero da un loro delegato, ai sensi di legge.

2. Ciascun rappresentante esprime in Assemblea un voto pari alla quota di partecipazione fissata ai sensi dell'art. 7.

Art. 10. Attribuzioni

1. All'Assemblea, che è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio, competono i seguenti atti:

- a) l'elezione e revoca del Presidente;
- b) l'elezione e revoca del Consiglio di amministrazione;
- c) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- d) l'approvazione del Bilancio di Previsione, relativi alle-gati e variazioni;
- e) Conto del Bilancio e relativi allegati;
- f) l'adozione del piano territoriale e dei piani di gestione del parco;

- g) l'adozione del Regolamento di contabilità del parco;
- h) l'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- i) l'approvazione dei piani di settore;
- j) la contrazione di mutui e gli impegni di spesa plurienali;
- k) l'attivazione di nuovi servizi;
- l) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- m) la determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti consorziati;
- n) le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui all'art. 6 co. 4;
- o) la ratifica delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in via d'urgenza, attinenti le variazioni di bilancio;
- p) ogni altro atto attribuito alla Assemblea da norme statali e regionali.

Art. 11. Convocazione

1. L'atto di convocazione dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente del Consorzio, contiene gli argomenti iscritti all'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione e può essere recapitato anche telegraficamente, con fax, o mediante altri sistemi informatici.

3. In caso di urgenza, possono essere aggiunti all'ordine del giorno altri argomenti, con avviso motivato, recapitato alla sede degli enti consorziati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

4. L'Assemblea può altresì essere convocata quando lo richiedano almeno un quinto degli enti consorziati arrotondato all'unità superiore o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.

In tali casi l'adunanza deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla data della richiesta.

Art. 12. Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce di norma nella sede dell'ente o in altra adeguata struttura posta nel comune sede dell'ente. Essa può, su determinazione del Consiglio di amministrazione, essere convocata presso altra adeguata struttura posta nel territorio di uno dei comuni consorziati.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio che vi partecipa senza esprimere voto.

3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'ufficio di segreteria dell'ente almeno 48 ore prima dell'inizio dell'adunanza.

4. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà degli enti associati e almeno più della metà delle quote di partecipazione.

5. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote e degli enti che hanno esercitato il diritto di voto.

6. Le votazioni dell'Assemblea si effettuano in forma palese con il metodo che sarà stabilito dal Presidente o, su proposta di uno o più componenti, dall'Assemblea stessa.

7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

8. Si svolgono in forma segreta unicamente le sedute nelle quali si tratti di questioni concernenti persone per le quali si debbano esprimere valutazioni su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti.

9. Sono comunque pubbliche le sedute nelle quali si procede alla elezione, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza degli organi statutari o di singoli componenti degli stessi.

10. L'avviso di convocazione deve essere esposto almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'O.d.g., all'albo pretorio dell'ente stesso, salva la più ampia pubblicità che il Presidente ritenga.

11. Alle adunanze della Assemblea partecipano, senza esprimere voto e con la sola facoltà di relazionare in ordine agli argomenti in discussione, i componenti del Consiglio di amministrazione.

12. Ulteriori disposizioni sul funzionamento dell'Assemblea possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

13. Le deliberazioni relative agli argomenti sotto riportati vengono assunte con la maggioranza qualificata del 60% del totale delle quote di partecipazione:

- a) elezioni e revoca del Presidente;
- b) elezioni e revoca del Consiglio di amministrazione;
- c) approvazione del Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale, Relazione previsionale e programmatica e le relative variazioni;
- d) approvazione Conto del Bilancio;
- e) approvazione Piano delle opere pubbliche;
- f) approvazioni e modifiche al Piano territoriale di coordinamento

Capo III – Il consiglio di amministrazione

Art. 13. Composizione e nomina

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea. È composto dal Presidente del Consorzio e da 8 membri scelti tra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa nelle attività di competenza del consorzio.

2. Non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione i membri dell'Assemblea.

3. Si applicano ai componenti del Consiglio di amministrazione le cause di incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri comunali, intendendosi in esse sostituito il riferimento al comune con quello al Consorzio. Parimenti si applicano le procedure previste per i Consiglieri comunali per la rimozione delle cause di incompatibilità.

Art. 14. Atribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione dell'ente, attua gli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea per il conseguimento dei fini statutari. Il Consiglio di amministrazione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea consortile e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto del Presidente, del Direttore e del Segretario. Il Consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge funzione propositiva nei confronti della stessa.

2. Spettano in particolare al Consiglio di amministrazione:

- a) la proposta all'Assemblea del Bilancio di previsione, del rendiconto, dei piani finanziari;
- b) la proposta all'Assemblea del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- c) l'approvazione dei bandi di concorso e delle selezioni per l'assunzione di personale;
- d) gli appalti di lavori, le forniture e i servizi che non siano dalla legge e dai regolamenti dell'ente attribuiti al Direttore;
- e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
- f) le convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del territorio del parco, nel rispetto delle previsioni di piano;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi e tecnici, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per la assunzione e gestione del personale;
- h) la nomina del Direttore e del Segretario/Responsabile del servizio amministrazione e controllo del Consorzio;
- i) la istituzione del Comitato tecnico-scientifico con la nomina dei suoi componenti, nelle modalità di cui all'apposito regolamento;

j) l'attribuzione di incarichi professionali e di consulenza;

k) l'autorizzazione a stare in giudizio e la determinazione delle condizioni e del valore delle transazioni;

l) i prelievi dai fondi di riserva del bilancio.

m) la predisposizione dell'O.d.g. da sottoporre all'Assemblea.

3. Il Consiglio di amministrazione può, in caso di urgenza e salvo ratifica dell'Assemblea nei termini di legge, deliberare in ordine alle variazioni di bilancio.

Art. 15. Funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente per sua determinazione o su richiesta di almeno due

Consiglieri o del Direttore. La convocazione è comunicata ai membri presso il loro domicilio almeno 48 ore prima della seduta anche con mezzi telematici. Si può prescindere dalla comunicazione nel caso che lo stesso Consiglio fissi preventivamente un calendario delle sedute.

2. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

5. Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può assegnare a ciascun componente del Consiglio stesso specifici incarichi nell'ambito della gestione dell'ente.

Art. 16. Durata

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione almeno 20 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione che surrogano consiglieri cessati dalla carica anzitempo per qualsiasi causa restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo dei componenti sostituiti.

3. In caso di rinnovo anticipato e contemporaneo dell'intero Consiglio di amministrazione, il nuovo Consiglio dura in carica per un intero mandato amministrativo.

Art. 17. Decadenza e revoca

1. Il Consigliere di amministrazione che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal mandato con deliberazione dell'Assemblea. Decade inoltre dalla carica il Consigliere che venga a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari per la nomina a tale carica o che si venga a trovare in situazione di incompatibilità con la stessa.

2. La decadenza dalla carica, per tutte le ipotesi contemplate dal presente articolo, è pronunciata con deliberazione dell'Assemblea previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni prima dell'adunanza al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere dall'Assemblea prese in esame.

3. L'Assemblea può, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, revocare l'intero Consiglio di amministrazione o singoli componenti dello stesso.

4. L'Assemblea provvede nella stessa seduta alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione o alla surroga dei Consiglieri revocati o dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 18. Surrogazione dei Consiglieri

1. In caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio d'amministrazione per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo 17, l'Assemblea provvede alla surroga, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13, nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 60 giorni dalla cessazione.

Capo IV – Il Presidente

Art. 19. Elezione

1. Il Presidente del Consorzio viene eletto dall'Assemblea consortile, unitamente al Consiglio di amministrazione ma con votazione separata, tra coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa nelle attività di competenza del Consorzio.

2. Non può essere nominato Presidente un componente dell'Assemblea.

3. Valgono per il Presidente le cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente dura in carica quattro anni.

5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non può essere nominato Presidente nel successivo mandato.

6. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

7. I candidati alla carica di Presidente devono presentare la propria candidatura alla segreteria dell'ente almeno sette giorni prima dell'elezione, dichiarando di possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di non ricadere nelle cause di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Art. 20. Decadenza e revoca

1. Si applica al Presidente del Consorzio, relativamente alla decadenza, revoca e cessazione della carica, quanto disposto dal precedente articolo 17.

Art. 21. Attribuzioni

1. Il Presidente è il responsabile dell'amministrazione dell'ente.

2. Competono al Presidente:

a) la rappresentanza legale dell'ente;

b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) la vigilanza sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

d) le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di competenza consortile, se non delegati al Direttore;

e) la sovrintendenza su tutti gli uffici e i servizi dell'ente;

f) le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;

g) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti consortili o definita, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti, da atti degli organi collegiali dell'ente.

3. Il Presidente, qualora l'urgenza sia tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione stesso necessari ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi consortili e ad evitare danni al patrimonio dell'ente, comunicandoli al Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile, per la ratifica.

Art. 22. Vicepresidenti

1. Il Presidente sentito il Consiglio di amministrazione nomina all'interno dello stesso due vicepresidenti, di cui uno vicario che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o impedimento.

2. Nel caso in cui anche il vicepresidente vicario risultasse assente o impedito, le relative funzioni sono svolte dall'altro vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Capo V – Il collegio dei revisori

Art. 23. Composizione e nomina

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri di cui almeno uno, quale Presidente, iscritto nell'elenco dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria del Consorzio, svolge i compiti indicati nel d.lgs.267/2000 e quanto previsto dal regolamento di contabilità consortile.

3. Chi ha ricoperto per due mandati, consecutivi ed integrali, la carica di Revisore dei conti non può essere nominato Revisore nel successivo mandato.

Art. 24. Normativa applicabile

1. Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al collegio dei revisori, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per gli enti locali.

Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Capo I – Criteri organizzativi

Art. 25. Organizzazione dei servizi

1. Il Consorzio organizza i servizi occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto delle norme di legge in materia. I procedimenti amministrativi devono essere orientati a criteri di semplicità e trasparenza e devono essere conclusi entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione per ciascun tipo di procedimento.

Art. 26. Dotazione organica

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili il consorzio si avvale di personale proprio o di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

2. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica sono definite dalla dotazione organica approvata dal Consiglio di amministrazione.

Capo II – Il direttore

Art. 27. Funzioni

1. La direzione degli uffici e dei servizi del Consorzio è affidata al Direttore.

2. Il Direttore è responsabile della direzione generale dell'ente. Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del piano territoriale di coordinamento e dei piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.

3. Competono in particolare al Direttore:

a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
b) la formulazione di proposte al Consiglio di amministrazione;

c) la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzione tecnico consultiva;

d) l'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale e delle strutture operative del Consorzio;

e) la emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile se delegato dal Presidente;

f) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei Bilanci annuali e pluriennali e dei rendiconti;

g) la definizione dei progetti di competenza del Consorzio;

h) la sottoscrizione dei contratti;

i) la presidenza delle gare;

j) la presidenza delle commissioni di concorso;

k) gli acquisti e i lavori in economia e le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento del Consorzio nei casi e nei limiti previsti dal regolamento;

l) ogni altra competenza attribuita dalla legge e dai regolamenti.

4. In mancanza o in assenza del direttore le relative funzioni sono svolte dal Segretario.

Art. 28. Nomina

1. Il Direttore è assunto con incarico a termine di durata al massimo quadriennale, ovvero entro il termine di scadenza del Consiglio di amministrazione, rinnovabile, nel rispetto dei criteri relativi ai requisiti di professionalità, agli emolumenti ed al cumulo di incarichi fissati dalla Regione.

2. La nomina è disposta dal Consiglio di amministrazione previo esperimento delle procedure previste dalla apposita normativa vigente.

3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione, con le procedure previste dal contratto stesso, per grave inefficienza o reiterate inadempienze.

Capo III – Il segretario/responsabile servizio amministrazione e controllo

Art. 29. Funzioni

1. Il Consorzio ha un Segretario/Responsabile Servizio Amministrativo che svolge compiti di:

a) collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) coordinamento nella gestione della contabilità dell'ente, del Bilancio di Previsione e relativi allegati, del Conto del Bilancio ed in ogni altra attività di competenza del servizio economico, amministrativo e controllo di gestione.

2. Il Segretario/Responsabile servizio amministrativo inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dai regolamenti nel rispetto della funzione di collaborazione e consulenza giuridico-amministrativa prevista dal presente articolo;

d) esprime pareri di regolarità tecnica e contabile su tutti gli atti.

3. In mancanza o in assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal Direttore.

Art. 30. Nomina

1. Il Segretario/Responsabile servizio amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione con incarico a termine anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, ovvero entro il termine di scadenza del Consiglio di amministrazione, rinnovabile, preferibilmente attraverso la stipula di convenzioni con gli enti consorziati.

2. Con la deliberazione di nomina sono fissati i termini del rapporto giuridico retributivo.

3. Il Segretario/ Responsabile servizio amministrativo può inoltre essere nominato, con incarico a termine anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni ovvero entro il termine di scadenza del Consiglio di amministrazione, rinnovabile e con le medesime procedure previste per la nomina del Direttore, tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti per accedere alla professione di segretario comunale.

4. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione, con le procedure stabilite dal contratto, per grave inefficienza o reiterate inadempienze.

Titolo V RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

Capo I – Risorse finanziarie

Art. 31. Risorse finanziarie

1. Il Consorzio provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:

a) trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;

b) trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

c) contributi da parte degli enti consorziati;

d) corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;

e) diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà del Consorzio o dei quali esso abbia la gestione;

f) provvedimenti di sanzioni amministrative;

g) tasse e diritti previsti per legge;

h) mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;

i) altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità.

Art. 32. Contribuzione ordinaria degli enti consorziati

1. Gli enti consorziati contribuiscono alle spese di gestione del consorzio con un contributo annuale. Il contributo viene stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 7.

2. Il regolamento di contabilità fissa le modalità ed il termine, congruamente anticipato non inferiore a 45 giorni rispetto alla scadenza prevista dal Testo Unico per l'approvazione, con cui la proposta di Bilancio, corredata dal prospetto di riparto della contribuzione finanziaria, viene inviata agli Enti consorziati prima di essere posta in discussione in Assemblea.

3. Il versamento delle quote di contribuzione ordinaria deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Trascorso infruttuosamente tale termine il Direttore attiverà le procedure per la riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

Art. 33. Contribuzione straordinaria

1. Gli Enti consorziati, previe le opportune intese, possono versare contributi straordinari per spese di investimento sempre sulla base delle quote di rappresentanza stabilite dallo Statuto o sulla base di altri parametri di calcolo concordati con gli enti interessati.

Capo II – Demanio e patrimonio

Art. 34. Demanio e patrimonio

1. Il Consorzio ha un proprio demanio, costituito dai beni previsti dalla legge, e un proprio patrimonio.

Art. 35. Devoluzione del Patrimonio

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento del consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti consorziati secondo criteri da stabilirsi dall'assemblea, previe intese tra gli enti medesimi.

Titolo VI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I – Deliberazioni

Art. 36. Approvazione, controllo e pubblicità

1. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'ente sono assunte con le maggioranze previste dallo statuto, salvo che la legge preveda maggioranze più qualificate.

2. Le deliberazioni sono assoggettate ai controlli previsti dalla legge.

3. Salvo diverse e ulteriori forme previste dalla legge, le deliberazioni sono pubblicate, ai fini della loro esecutività, all'alto pretorio dell'ente.

Art. 37. Comunicazione agli enti consorziati

1. Sono comunicate agli Enti consorziati tutte le deliberazioni adottate dalla Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

2. La comunicazione viene effettuata entro i 30 giorni successivi a quello nel quale la deliberazione è divenuta esecutiva, inviando apposita nota indicante la data, il numero e l'oggetto della deliberazione.

3. Ciascun Ente consorziato può ottenere in ogni momento, mediante specifica richiesta scritta, copia di deliberazioni degli organi collegiali dell'ente.

Capo II – Accesso agli atti e ai documenti amministrativi**Art. 38. Pubblicità e accesso agli atti e documenti**

1. La pubblicità degli atti consorziati e l'accesso agli atti e ai documenti sono assicurati, in conformità alle disposizioni di legge in materia, mediante il riconoscimento, a chiunque ne abbia diritto a norma della legge stessa, della facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. Un apposito regolamento dell'ente assicurerà la concreta attuazione di tale diritto e ne disciplinerà le modalità di esercizio.

Art. 39. Partecipazione

1. Il Consorzio attua, nei limiti di legge e nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e dal presente

statuto, la più ampia forma di partecipazione alla propria attività da parte di enti pubblici e privati, delle associazioni e dei cittadini. Valorizza l'apporto delle associazioni ambientali, sociali, culturali e sportive e delle libere forme associative alle proprie attività istituzionali.

Titolo VII NORME FINALI

Art. 40. Definizione delle controversie

1. La soluzione di eventuali controversie tra uno o più Enti consorziati e il Consorzio è deferita ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle due parti in conflitto e da un terzo membro nominato di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del tribunale territorialmente competente rispetto alla sede legale del Consorzio, che svolge le funzioni di Presidente.

Art. 41. Approvazione e modifiche allo Statuto

1. Lo Statuto viene approvato dall'Assemblea con maggioranza qualificata del 65% delle quote di rappresentanza.

2. Lo stesso viene trasmesso agli Enti consorziati che lo approvano nei rispettivi Consigli (comunali e provinciale) entro 2 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea del Consorzio.

3. Dopo tale termine lo Statuto si intende definitivamente approvato qualora non venga respinto con atto motivato da un numero di Enti consorziati in misura superiore al 25%.

4. Trascorso tale termine lo Statuto, se approvato, viene trasmesso alla Regione Lombardia per gli atti di competenza.

Art. 42. Norme transitorie

1. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione rimangono in carica sino alla naturale scadenza con la successiva integrazione del Consiglio stesso secondo le indicazioni del presente Statuto.

Art. 43. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme regionali in materia di Consorzi gestori di aree protette regionali e le altre disposizioni di legge in materia di Consorzi tra enti locali.

Allegato A: quote di rappresentanza e partecipazione

Comune	Territorio	% Territorio	Abitanti Censimento 2001	% Abitanti	Media % 30% Territ. 70% ab.	Riparametrazione % con dato alla Provincia
Ponti sul Mincio	5,780813	3,63%	1.912	1,43%	2,09%	1,67%
Monzambano	6,615844	4,15%	4.549	3,41%	3,63%	2,91%
Volta Mantovana	13,532948	8,49%	6.628	4,97%	6,03%	4,82%
Goito	25,198	15,81%	9.559	7,17%	9,76%	7,81%
Marmirolo	13,990899	8,78%	7.246	5,44%	6,44%	5,15%
Rodigo	5,440116	3,41%	5.023	3,77%	3,66%	2,93%
Porto Mantovano	21,506918	13,49%	13.878	10,41%	11,34%	9,07%
Mantova	32,3826	20,31%	47.790	35,86%	31,20%	24,96%
Curtatone	3,471481	2,18%	12.354	9,27%	7,14%	5,71%
Virgilio	12,424525	7,79%	10.023	7,52%	7,60%	6,08%
Bagnolo San Vito	12,579215	7,89%	5.432	4,08%	5,22%	4,18%
Roncoferraro	6,398065	4,01%	6.604	4,96%	4,67%	3,74%
Sustinente	0,096283	0,06%	2.266	1,70%	1,21%	0,97%
Provincia	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	20%
TOTALI	159,42	100%	133.264	100%	100%	100%

(BUR2005019)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20092

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) «G. Perusini» ubicato a Milano in via Paravia, 63 (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e program-

mazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di in-

dirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– 28 novembre 2003, n. 15324, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2004.0012223 del 5 luglio 2004) del Presidente dell'Istituto Geriatrico Milanese con sede in Milano via Paravia, 63 per n. 30 posti del Centro Diurno Integrato «G. Perusini» ubicato a Milano in via Paravia, 63, accoglibile in quanto corredata della disposizione dirigenziale della Amministrazione provinciale di Milano n. 160/2004 del 22 giugno 2004, relativa alla autorizzazione permanente al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale Città di Milano emesso con deliberazione n. 2170 del 18 novembre 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accreditamento del Centro Diurno Integrato «G. Perusini» ubicato a Milano in via Paravia, 63, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

– € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

– € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

– € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliere provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il

Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904, relativa al 2° provvedimento organizzativo 2004;

Vagilate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare per n. 30 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) «G. Perusini» ubicato a Milano in via Paravia, 63;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

– in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

– in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

– in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050110)

(3.1.0)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20093

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili «Beato Papa Giovanni XXIII» con sede in Limbiate, via Montegrappa, 40. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Richiamate:

– la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova

unità d'offerta "Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31;

- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili»;

- la d.g.r. 6 febbraio 2004, n. 16264 «Riconduzione alle tipologie di residenzialità socio-sanitaria RSA e RSD delle strutture gestite dalle Aziende Sanitarie Locali per pazienti dimessi dagli ex Ospedali psichiatrici e classificati in fascia B»;

Rilevato che il legale rappresentante della ASL della Provincia di Milano 1, Ente gestore della Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili denominata «Beato Papa Giovanni XXIII» con sede in Limbiate, ha chiesto in data 9 giugno 2004 l'accreditamento per n. 60 posti letto;

Rilevato che la RSD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia di Milano con disposizione n. 123 del 9 maggio 2004 per n. 60 posti letto;

- parere favorevole all'accreditamento per n. 60 posti della competente Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1, espresso con deliberazione n. 553 del 21 luglio 2004;

- requisiti strutturali ed organizzativi di autorizzazione e di accreditamento di cui agli allegati A e C della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;

Visto il piano di gestione della struttura «Beato Papa Giovanni XXIII» di Limbiate e della connessa riorganizzazione dell'assistenza agli ospiti ex O.P. di fascia B già ricoverati nelle strutture denominate «Tamburini» e «Casa Alfa», nel quale sono specificati gli aspetti riguardanti l'accoglienza degli ospiti, l'impiego del personale, gli standard assistenziali praticati, i costi di gestione, nonché le quote da porre a carico di Comuni e famiglie;

Dato atto che la struttura «Beato Papa Giovanni XXIII» di Limbiate è gestita direttamente dall'ASL della Provincia di Milano 1 e che, pertanto, non è possibile stipulare il contratto, così come definito dalla succitata d.g.r. n. 12620/2003;

Ravvisata, tuttavia, la necessità che la funzione di gestione debba essere separata dalle funzioni di programmazione, acquisto e controllo e ritenuto, conseguentemente, che l'ASL di Provincia di Milano 1 debba procedere contestualmente:

- alla definizione dei rapporti con la Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili «Beato Papa Giovanni XXIII», coerentemente con la d.g.r. 12620/03, all'interno della negoziazione degli obiettivi gestionali decisi dalla direzione aziendale;

- alla revisione dell'organizzazione aziendale in modo tale da garantire la separazione delle funzioni di programmazione e controllo della struttura RSD da quella di gestione diretta;

Dato atto che, con riferimento ai nuovi ingressi di persone disabili, la valorizzazione delle prestazioni sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 14039 dell'8 agosto 2003, con decorrenza dalla data di definizione da parte dell'ASL dei rapporti tra la direzione aziendale dell'ASL stessa e la RSD «Beato Papa Giovanni XXIII» o, qualora gli atti relativi a tale definizione siano antecedenti, dalla data di approvazione del presente atto;

Stabilito che, sempre con riferimento ai nuovi ingressi di persone disabili, l'Ente gestore è tenuto ad applicare una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Precisato che, per quanto riguarda gli ospiti ex O.P. di fascia B:

- l'onere per il ricovero è a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, senza alcuna compartecipazione ai costi da parte dell'assistito;

- i sistemi di rilevazione SIDI e SOSIA sono applicati ai soli fini epidemiologici, fermo restando l'obbligo del debito informativo complessivo definito nelle d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001 e n. 12620 del 7 aprile 2003;

Stabilito che l'ASL di Milano 1 dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del documento di definizione dei rapporti con la RSD all'interno degli obiettivi e di revisione dell'organizzazione aziendale tale da

garantire la separazione delle funzioni di programmazione e controllo da quella di gestione diretta;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili accreditate;

Stabilito che in sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio annuali aziendali l'ASL deve redigere un separato conto economico relativo alla gestione della struttura RSD, nonché fornire in sede di certificazioni economiche trimestrali (CET) dati e informazioni sull'andamento economico della gestione della struttura in argomento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione consiliare;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Secondo provvedimento organizzativo anno 2004»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili «Beato Papa Giovanni XXIII» con sede in Limbiate, via Montegrappa, 40, per n. 60 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Milano 1;

2. di prendere atto del piano di gestione della struttura «Beato Papa Giovanni XXIII» di Limbiate, nel quale sono specificati gli aspetti riguardanti l'accoglienza degli ospiti, l'impiego del personale, gli standard assistenziali praticati, i costi di gestione, nonché le quote da porre a carico di Comuni e famiglie;

3. di prendere atto che la struttura «Beato Papa Giovanni XXIII» di Limbiate è gestita direttamente dall'ASL della Provincia di Milano 1 e che, pertanto, non è possibile stipulare il contratto, così come definito dalla succitata d.g.r. n. 12620/2003;

4. di disporre che, comunque, la funzione di gestione debba essere separata dalle funzioni di programmazione, acquisto e controllo e ritenuto, conseguentemente, che l'ASL di Provincia di Milano 1 debba procedere contestualmente:

- alla definizione dei rapporti con la Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili «Beato Papa Giovanni XXIII», coerentemente con la d.g.r. 12620/03, all'interno della negoziazione degli obiettivi gestionali decisi dalla direzione aziendale,

- alla revisione dell'organizzazione aziendale in modo tale da garantire la separazione delle funzioni di programmazione e controllo della struttura RSD da quella di gestione diretta;

5. di stabilire che, con riferimento ai nuovi ingressi di persone disabili, la valorizzazione delle prestazioni sarà determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003 ed al sistema tariffarlo stabilito con d.g.r. 14039 dell'8 agosto 2003, con decorrenza dalla data di definizione da parte dell'ASL dei rapporti tra la direzione aziendale dell'ASL stessa e la RSD «Beato Papa Giovanni XXIII» o, qualora gli atti relativi a tale definizione siano antecedenti, dalla data di approvazione del presente atto;

6. di stabilire che, sempre con riferimento ai nuovi ingressi di persone disabili, l'Ente gestore è tenuto ad applicare una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

7. di precisare che, per quanto riguarda gli ospiti ex O.P. di fascia B:

- l'onere per il ricovero è a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, senza alcuna compartecipazione ai costi da parte dell'assistito;

- i sistemi di rilevazione SIDI e SOSIA sono applicati ai soli fini epidemiologici, fermo restando l'obbligo del debito informativo complessivo definito nelle d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001 e n. 12620 del 7 aprile 2003;

8. di confermare che l'ASL di Milano 1 dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia con tempestività, copia del documento di definizione dei rapporti con la RSD all'interno degli obiettivi e di revisione dell'organizzazione aziendale tale da garantire la separazione delle funzioni di programmazione e controllo da quella di gestione diretta;

9. di confermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03;

10. di confermare che l'ente gestore della RSD accreditata è obbligato a:

- erogare, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, l'assistenza medico-generica, infermieristica, riabilitativa, ritenendosi escluse le prestazioni mediche specialistiche, di diagnostica strumentale nonché quelle relative all'assistenza protesica erogabile nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ex d.m. 27 agosto 1999 n. 332 con esclusione di quanto previsto ai successivi punti;
- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ausili per incontinenti (pannolini, pannoloni e traverse);
- fornire, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, ogni tipo di farmaco, gas medicale e materiale sanitario;

11. di confermare che l'Ente gestore deve ottemperare al debito informativo nei confronti della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato B della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;

12. di stabilire che in sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio annuali aziendali l'ASL deve redigere un separato conto economico relativo alla gestione della struttura RSD, nonché fornire in sede di certificazioni economiche trimestrali (CET) dati e informazioni sull'andamento economico della gestione della struttura in argomento;

13. di stabilire, inoltre, che l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1 deve rendere disponibili per la struttura RSD adeguate risorse finanziarie atte a garantire il puntuale rispetto dei tempi di pagamento dei creditori a vario titolo della stessa;

14. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto il Servizio di Vigilanza dell'ASL della Provincia di Milano 1 provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento,

15. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito al punto 12 della d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e di inviarne copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

16. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione consiliare competente, e all'Azienda Sanitaria Locale di Milano 1;

17. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050111)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/2004

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Socio Educativo sito in via Papa Giovanni XXIII a Piaro (BG)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a);

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, «Piano Socio Sanitario 2002-2004»;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accreditamento di nuove strutture residenziali e diurne per handicappati;

Rilevato che con d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12622, sono state incrementate per l'anno 2003 le tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale con decorrenza 1° gennaio 2003, con la precisazione che le tariffe definite potranno subire ulteriore variazione in sede di attuazione dei provvedimenti di riforma dei sistemi di lungo-assistenza socio-sanitaria e di riabilitazione;

Vista la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, «Definizione della nuova unità di offerta per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento» e la sua circolare attuativa n. 32 del 3 agosto 2004 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Dato atto che il Centro Socio Educativo (CSE) risulta essere già accreditato ed è stato confermato nell'accreditamento con d.g.r. 30 dicembre 2003, n. 15884, per n. 20 posti;

Rilevato che il Direttore Generale dell'ASL di Bergamo in qualità di legale rappresentante del Centro Socio Educativo ha chiesto in data 23 settembre 2004 l'ampliamento dell'accreditamento da 20 a 30 posti;

Rilevato che l'ASL di Bergamo ha affidato la gestione del Centro Socio Educativo alla Cooperativa «Il Solco» mediante il sistema della gara d'appalto;

Rilevato che la sede del Centro Socio Educativo risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento della struttura con validità permanente rilasciata dalla Amministrazione provinciale di Bergamo con atto 3268 del 27 agosto 2004 per n. 30 posti;

- standard gestionali di accreditamento previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925, verificati dal Servizio Vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo;

- parere favorevole all'accreditamento per 30 posti della competente Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, espresso con Atto Dirigenziale dell'11 novembre 2004, n. 857;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dal Servizio Vigilanza dell'ASL di Bergamo, alla struttura in oggetto può essere riconosciuta la tariffa giornaliera di € 35,00 per ospite;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente rette al netto dei finanziamenti ricevuti;

Dato atto che così, come stabilito nella d.g.r. n. 18334/2004 sopra citata, tale CSE accreditato col sistema socio-sanitario se non presenterà domanda di autorizzazione ed accreditamento come CDD entro la scadenza indicata nella circolare n. 32/2004, afferrà alla rete dei servizi socio-assistenziali;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Disposizioni a carattere organizzativo (II provvedimento 2004);

Vagilate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione consiliare;

Ravvisata altresì la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, del Centro Socio Educativo di via Papa Giovanni XXIII a Piaro (BG) per n. 10 posti con la tariffa giornaliera di € 35,00 per ospite, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Bergamo;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

4. di stabilire che l'Ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'Ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di com-

petenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

5. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare, alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

6. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di stabilire che il CSE, accreditato col sistema socio-sanitario, se non presenta domanda di autorizzazione ed accreditamento come CDD, entro la scadenza già indicata dalla Regione Lombardia, afferirà alla rete dei servizi socio-assistenziali;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050112)

(3.1.0)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20095

Accreditamento delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Vista la d.c.r. 23 dicembre 1987, n. 871 «Piano Regionale Socio Assistenziale per il triennio 1988/1990» e successive proroghe;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta "Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità" (CSS): requisiti per l'accreditamento» che ha individuato, all'interno del sistema socio-sanitario regionale, quali unità d'offerta residenziali per persone disabili prive di sostegno familiare e alle quali necessitano prestazioni socio-sanitarie di lungoassistenza, le Comunità Alloggio Socio Assistenziali che si accreditano come Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS);

Richiamata la circolare n. 33 del 3 agosto 2004 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di accreditamento delle Comunità socio-sanitarie in applicazione della d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004»;

Dato atto che sono pervenute, rispettando la scadenza del 2 novembre 2004, n. 88 domande di accreditamento di Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (CSS), accoglibili in quanto corredate delle autocertificazioni e dichiarazioni previste, nonché del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della competente Provincia, emesso in data anteriore al 9 agosto 2004 per le Comunità Alloggio non in possesso dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dalla d.g.r. 18333/04,

Dato atto che le Comunità Alloggio non in possesso dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dalla d.g.r. 18333/04, hanno presentato una dichiarazione d'impegno ad adeguarsi ai requisiti mancanti entro i tempi massimi stabiliti nell'Allegato B dell'atto deliberativo sopra citato;

Ritenuto pertanto di procedere all'accreditamento delle strutture per le quali le ASL competenti hanno espresso parere favorevole all'accreditamento, così come si evince dalla tabella seguente:

N. progr.	ASL	Denominazione ente	Denominazione CSS	Comune CSS	N. posti letto	Parere ASL
1	CO	Cooperativa Sociale Il Mosaico a.r.l.	La Corniola	Bulgaro Grasso	9	530 del 2/12/04
2	CO	Cooperativa Sociale Il Mosaico a.r.l.	La Perla	Fino Mornasco	6	530 del 2/12/04
3	LO	Cooperativa di Solidarietà Amicizia	Comunità Alloggio per Handicappati	Casalpusterlengo	5	567 dell'1/12/04
4	MI 2	Cooperativa Sociale Insieme a r.l. Onlus	Comunità Alloggio Accoglienza	Melzo	10	479 del 24/11/04
5	MI 2	C.E.Re.S. – Onlus Centro Educativo Residenziale Segrate	Comunità C.E.Re.S.	Segrate	8	477 del 24/11/04
6	MI 2	Risorsapiù s.c.a.r.l. Onlus	Agape	San Donato Milanese	9	478 del 24/11/04
7	PV	Anffas Pavia Onlus	Comunità Alloggio Scala	Pavia	8	518 del 7/12/04
8	PV	Anffas Pavia Onlus	Comunità Alloggio Anffas	Broni	10	523 del 7/12/04
9	PV	Anffas Pavia Onlus	Cascina Loghetto	Pavia	8	517 del 7/12/04
10	PV	Opera don Guanella La Pallavicina	La Quercia	Voghera	10	522 del 7/12/04
11	PV	Comune di Vigevano	Annina	Vigevano	10	519 del 7/12/04
12	PV	Opera don Guanella La Pallavicina	La Pallavicina	Voghera	10	521 del 7/12/04
13	PV	Opera don Guanella La Pallavicina	Il Gelso	Voghera	5	520 del 7/12/04
14	SO	Cooperativa Sociale «La Sorgente»	La Sorgente	Piazza di Valdisotto	7	513 del 30/11/04
15	VC	Arcobaleno Cooperativa Sociale a.r.l.	Comunità Alloggio Arcobaleno	Breno	10	941 del 21/10/04

Dato atto che l'accreditamento è requisito indispensabile per poter esercitare le attività sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale e il patto è requisito indispensabile, per i gestori delle CSS, per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio-sanitari stabiliti dal programma individualizzato e ricevere dalle Aziende Sanitarie Locali, tramite i voucher socio-sanitari di lungoassistenza erogati agli utenti classificati con la Scheda Individuale della persona

Disabile (SIDi), le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso sono descritte nell'allegato A della già citata d.g.r. 18333/04;

Ribadito che l'ASL territorialmente competente ha il compito di accettare:

– il possesso dell'idoneità professionale nonché organizza-

tivo-gestionale individuata dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quale requisito necessario alla sottoscrizione del Patto;

- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi familiari;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione consiliare;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il

Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904 «Secondo Provvedimento organizzativo 2004»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, le Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità di cui alla tabella seguente:

N. progr.	ASL	Denominazione ente	Denominazione CSS	Comune CSS	N. posti letto	Parere ASL
1	CO	Cooperativa Sociale Il Mosaico a.r.l.	La Corniola	Bulgarograsso	9	530 del 2/12/04
2	CO	Cooperativa Sociale Il Mosaico a.r.l.	La Perla	Fino Mornasco	6	530 del 2/12/04
3	LO	Cooperativa di Solidarietà Amicizia	Comunità Alloggio per Handicappati	Casalpusterlengo	5	567 dell'1/12/04
4	MI 2	Cooperativa Sociale Insieme a.r.l. Onlus	Comunità Alloggio Accoglienza	Melzo	10	479 del 24/11/04
5	MI 2	C.E.Re.S. – Onlus Centro Educativo Residenziale Segrate	Comunità C.E.Re.S.	Segrate	8	477 del 24/11/04
6	MI 2	Risorsapiù s.c.a.r.l. Onlus	Agape	San Donato Milanese	9	478 del 24/11/04
7	PV	Anffas Pavia Onlus	Comunità Alloggio Scala	Pavia	8	518 del 7/12/04
8	PV	Anffas Pavia Onlus	Comunità Alloggio Anffas	Broni	10	523 del 7/12/04
9	PV	Anffas Pavia Onlus	Cascina Loghetto	Pavia	8	517 del 7/12/04
10	PV	Opera don Guanella La Pallavicina	La Quercia	Voghera	10	522 del 7/12/04
11	PV	Comune di Vigevano	Annina	Vigevano	10	519 del 7/12/04
12	PV	Opera don Guanella La Pallavicina	La Pallavicina	Voghera	10	521 del 7/12/04
13	PV	Opera don Guanella La Pallavicina	Il Gelso	Voghera	5	520 del 7/12/04
14	SO	Cooperativa Sociale «La Sorgente»	La Sorgente	Piazza di Valdisotto	7	513 del 30/11/04
15	VC	Arcobaleno Cooperativa Sociale a.r.l.	Comunità Alloggio Arcobaleno	Breno	10	941 del 21/10/04

2. di stabilire che l'accreditamento è requisito indispensabile per poter esercitare le attività sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale e il patto è requisito indispensabile, per i gestori delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità, per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio-sanitari stabiliti dal programma individualizzato e ricevere dalle Aziende Sanitarie Locali, tramite i voucher socio-sanitari di lungoassistenza erogati agli utenti classificati con la Scheda Individuale della persona Disabile (SIDi), le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

3. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del patto suddetto, sottoscritto dai contraenti, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

4. di stabilire che l'ASL territorialmente competente ha il compito di accettare:

- il possesso dell'idoneità professionale nonché organizzativo-gestionale individuata dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quale requisito necessario alla sottoscrizione del Patto;

- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi familiari;

5. di stabilire che l'ASL territorialmente competente ha il compito di accettare:

- in carenza dei requisiti di accreditamento di cui ai punti 5.1, 6.1, 6.2 dell'allegato B della d.g.r. 18333/04, che il piano programma sia presentato entro e non oltre il 31 dicembre 2004 e che la struttura sia adeguata entro un triennio dalla data del 31 ottobre 2004;

- in carenza dei requisiti di accreditamento di cui ai restanti punti dell'allegato B della d.g.r. 18333/04, che la struttura sia adeguata entro i tempi indicati nell'allegato medesimo, a far data dal 31 ottobre 2004 per gli Enti che hanno presentato domanda entro tale scadenza;

6. di confermare che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le remunerazioni corri-

spondenti ai 3 profili di voucher e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18333/04;

7. di confermare che l'Ente gestore della CSS deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 18333/04;

8. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio-sanitario di lungoassistenza;

9. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione consiliare competente, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050113)

(3.1.0)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20096

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) presso «RSA Ninj Beccagutti» con sede a Esine (BS) in via Chiosi, 3/b. (Obiettivo generale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio Sanita-

rio Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- 28 novembre 2003, n. 15324, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2004.0019551 del 23 novembre 2004) del Presidente della Fondazione Onlus «Nini Beccagutti» con sede a Esine (BS) via Chiosi, 3/b per n. 5 posti del Centro Diurno Integrato presso «RSA Nini Beccagutti» con sede a Esine (BS) in via Chiosi, 3/b, accoglibile in quanto corredata del decreto della Amministrazione provinciale di Brescia n. 3782/2004 del 12 ottobre 2004, relativo alla autorizzazione definitiva al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale di Valle Camonica-Sebino emesso con decreto n. 1063 del 23 novembre 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accreditamento del Centro Diurno Integrato presso RSA «Nini Beccagutti» con sede a Esine (BS) in via Chiosi, 3/b, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliere provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.OS.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si formerà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904, relativa al 2° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di accreditare per n. 5 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) presso RSA «Nini Beccagutti» con sede a Esine (BS) in via Chiosi, 3/b;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050114)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20097

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) «Marina Videmari» ubicato a Milano in via G. Pini, 4. (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– 28 novembre 2003, n. 15324, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2004.0022303 del 22 dicembre 2003) del legale rappresentante della Casa Religiosa Socio Educativa «Marina Videmari» con sede a Milano via G. Pini, 4 per n. 20 posti del Centro Diurno Integrato «Marina Videmari» ubicato a Milano in via G. Pini, 4, accoglibile in quanto corredata della disposizione dirigenziale della Amministrazione provinciale di Milano n. 159/2004 del 22 giugno 2004, relativo alla autorizzazione permanente al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale Città di Milano emesso con deliberazione n. 2299 del 15 dicembre 2004;

Dato atto altresì di procedere all'accreditamento del Centro Diurno Integrato «Marina Videmari» ubicato a Milano in via G. Pini, 4, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

– € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

– € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

– € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliere provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.O.S.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904, relativa al 2° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare per n. 20 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno

Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) «Marina Videmari» ubicato a Milano in via G. Pini, 4;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

– in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

– in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

– in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050115)

(3.1.0)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20098

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) presso RSA «Villa Maddalena» con sede a Goito (MN) in via C. Battisti, 17. (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché l'art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio della salute»;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- 28 novembre 2003, n. 15324, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

Dato atto che è pervenuta la domanda di accreditamento (protocollo G1.2004.0016167 del 24 settembre 2004) del Presidente della CSA Cooperativa Servizi Assistenziali, con sede a Mantova via Gelso, 8 per n. 15 utenti del Centro Diurno Integrato presso RSA «Villa Maddalena» con sede a Goito (MN) in via C. Battisti, 17, accoglibile in quanto corredata del decreto della Amministrazione provinciale di Mantova n. 78/2004 del 9 agosto 2004, relativo alla autorizzazione definitiva al funzionamento, nonché del parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova emesso con decreto direttoriale n. 713 del 24 novembre 2004 per il primo accreditamento di 10 posti;

Dato atto altresì di procedere all'accreditamento del Centro Diurno Integrato presso RSA «Villa Maddalena» con sede a Goito (MN) in via C. Battisti, 17, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;

Ritenuto di dover procedere con l'applicazione delle tariffe giornaliere provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.OS.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l'ASL dovrà provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2004, n. 17904, relativa al 2° provvedimento organizzativo 2004;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la comunicazione dello stesso alla competente Commissione consiliare;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di accreditare per n. 10 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, il Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (CDI) presso RSA «Villa Maddalena» con sede a Goito (MN) in via C. Battisti, 17;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,

- in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di

almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,

- in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il Legale Rappresentante dell'Ente gestore del CDI accreditato ed il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata in premessa;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione consiliare competente, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050116)

(3.1.0)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20099

Prosecuzione delle attività dell'osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità della regione Lombardia: rinnovo della convenzione con la fondazione ISMU

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 6 marzo 1998 n. 40 recante la «Disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero» con la quale si affida alle Regioni il programma di attuazione concernente gli interventi in ordine alle politiche migratorie;

Viste le successive modifiche derivanti dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 e quanto in essa specificamente disposto;

Visto l'articolo 43 del d.lgs 286/98 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero», recante l'istituzione del Fondo Nazionale per le politiche migratorie e l'adozione dei programmi annuali di intervento da parte dello Stato, Regioni, nonché l'articolo 42 che prevede l'istituzione dei centri di osservazione per lo studio e l'analisi del fenomeno immigrazione da parte delle Regioni;

Preso atto che la d.c.r. del 7 luglio 1999, n. VII/1280 «Programma pluriennale degli interventi concernenti l'immigrazione per il biennio 1999-2000», impegna la Giunta alla realizzazione di un Osservatorio regionale per l'immigrazione come base di riferimento per la programmazione territoriale;

Dato atto che la d.g.r. n. 2526 del 5 dicembre 2000 ha istituito l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia individuando la Fondazione ISMU per l'attivazione e il coordinamento delle attività;

Considerata la necessità che la Regione Lombardia continui a dotarsi di uno strumento di programmazione territoriale delle politiche migratorie, in grado di fornire una descrizione puntuale della realtà migratoria, di garantire dati certi e tempestivi e di offrire risposte adeguate al bisogno informativo sul fenomeno dell'immigrazione nel contesto del territorio regionale e delle realtà locali, che possano costituire utili riferimenti a livello nazionale ed europeo;

Preso atto che la Fondazione ISMU ha puntualmente realizzato le attività definite dai piani di lavoro annuali, ottemperando con competenza e rigore scientifico ai compiti assegnati secondo le scadenze previste;

Dato atto che il DPEFR 2005-2007 conferma, quanto già stabilito nel DPEFR 2004-2006, la Fondazione ISMU quale ente strumentale alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale attraverso un sistema integrato di conoscenza dei diversi aspetti del fenomeno migratorio;

Valutata la proposta progettuale «Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia» nella quale sono definiti gli obiettivi generali e specifici, i compiti, le modalità organizzative di attuazione, nonché gli organismi costitutivi dell'Osservatorio

stesso come meglio specificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Assunta la necessità di continuare ad acquisire corretti flussi informativi regionali del fenomeno migratorio, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, funzionale al conseguimento di un quadro articolato, puntuale e sufficientemente esaustivo del fenomeno, sempre più rispondente alle esigenze regionali e locali;

Conddivisa altresì l'esigenza di continuare a realizzare la necessaria convergenza degli strumenti e dei metodi di monitoraggio delle attività in atto sul territorio regionale, traducendo le conoscenze acquisite tramite gli osservatori locali in potenziamento delle capacità progettuali ed iniziative degli enti;

Ritenuto quindi di confermare alla Fondazione ISMU l'incarico di coordinamento generale del Progetto per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia, sulla base di un apposito schema di convenzione con la Regione Lombardia come specificato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

Ritenuto che per il rinnovo del sopracitato incarico alla Fondazione ISMU occorre quantificare in € 650.000,00 la spesa per la realizzazione delle attività previste annualmente, con facoltà di rivedere l'ammontare di tale importo, con decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, in funzione delle attività programmate per ciascun anno e ritenuto che tale importo trova copertura con le disponibilità finanziarie di cui al capitolo 3.6.1.1.2.87.5660 del bilancio regionale;

Ritenuto di affidare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale il compito di ottemperare a quanto previsto dal presente atto, nonché la stipula della convenzione prevista e quant'altro necessario alla realizzazione del progetto dell'Osservatorio regionale

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 di affidamento al Sig. Gian Carlo Abelli dell'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà sociale;

Vista la d.g.r. n. 17904 del 28 giugno 2004 «Disposizioni a carattere organizzativo (2° Provvedimento Organizzativo 2004)», nella quale, tra l'altro, è stata affidata la dirigenza dell'U.O. Interventi socio sanitari e socio assistenziali alla d.ssa Rosella Petrali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il Progetto di prosecuzione delle attività dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità come meglio specificato nell'**allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di approvare lo schema di convenzione, di cui all'**allegato B**, parte integrante del presente atto, che definisce le modalità di attuazione e di gestione dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità;

3. di confermare l'affidamento dell'incarico di coordinamento generale alla Fondazione ISMU per l'espletamento delle attività previste secondo quanto indicato nel documento di convenzione di cui al punto 2;

4. di assicurare annualmente le risorse necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia, nella misura di € 650.000,00 con facoltà di rivedere l'ammontare di tale importo, con decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, in funzione delle attività programmate per ciascun anno e che tale importo trova copertura con le disponibilità finanziarie di cui al cap. 3.6.1.1.2.87.5660 del bilancio regionale;

5. di demandare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto ai punti sopra indicati, nonché la stipula della Convenzione tra la Regione Lombardia e la Fondazione ISMU, di cui all'Allegato B;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione ISMU per gli adempimenti di competenza;

7. di pubblicare il presente provvedimento deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

PROGETTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'OSSESSORATORIO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE E LA MULTINETNICITÀ

Premessa

L'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità è nato dalla consapevolezza che l'immigrazione è un fenomeno strutturale che ha investito e investirà in modo privilegiato l'Italia per la sua collocazione geografica e la Lombardia per la sua attività economica produttiva. L'istituzione dell'Osservatorio regionale vuole continuare a rispondere all'esigenza di fornire informazioni puntuali ed indicazioni agli immigrati, per prevenire e contrastare forme di discriminazione e ad assicurare un'attività di consulenza nei confronti di coloro che sono chiamati ad operare in ambito migratorio. L'Osservatorio, come ha dimostrato la passata esperienza, si configura come uno strumento di acquisizione di dati certi sul fenomeno dell'immigrazione nel territorio regionale della Lombardia, come mezzo di programmazione territoriale delle politiche migratorie e di promozione di una cultura della migrazione. Nel corso del primo quinquennio di sperimentazione è stata raccolta una importante quantità di dati che costituisce l'elemento portante dell'Osservatorio, fondamentale per lo sviluppo e l'affinamento del servizio banca dati e delle elaborazioni al servizio della società.

L'attività fin qui svolta consente già di constatare un progressivo rafforzamento del ruolo dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, che va dunque sempre più accreditandosi non solo come strumento di indagine e di conoscenza del fenomeno migratorio al servizio delle istituzioni regionali e locali, ma anche come laboratorio e crocevia di iniziative sperimentali volte a monitorare specifici fenomeni e valutare l'efficacia di interventi settoriali, che possono costituire utili riferimenti a livello nazionale ed europeo.

1. Obiettivi dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità

L'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, allo scopo di assicurare continuità al proprio operato, si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Acquisire dati affidabili sul fenomeno dell'immigrazione nel territorio della Lombardia, valorizzando le fonti esistenti e attivandone di nuove
- Assicurare una sistematica conoscenza finalizzata alla programmazione territoriale
- Collegare i diversi segmenti di conoscenza scientifica del fenomeno dell'immigrazione nella sua composizione e articolazione territoriale
- Monitorare l'applicazione della normativa in materia di immigrazione per garantirne la attuazione
- Monitorare le esperienze di intervento operativo
- Produrre studi e strumenti per fornire informazioni e indicazioni agli immigrati, per prevenire e contrastare forme di discriminazione
- Garantire la divulgazione dei risultati delle attività svolte mediante i più appropriati strumenti di comunicazione: sito web, servizio banca dati, pubblicazioni, convegni, seminari tematici.

2. Attività dell'Osservatorio

L'attività dell'Osservatorio sarà articolata nei seguenti 4 moduli:

Modulo 1. Monitoraggio della popolazione immigrata

Questa attività si propone di continuare a raccogliere sistematicamente le informazioni relative alla popolazione immigrata e di approfondire alcuni aspetti cruciali dell'immigrazione, quali il lavoro, la casa, la salute, la scuola, le strutture di prima e seconda accoglienza. Questi approfondimenti si realizzano generalmente con l'effettuazione di ricerche ad hoc. Attraverso questa attività è possibile continuare a rispondere a domande del tipo:

1. Quanti sono gli immigrati presenti in Lombardia, dove sono localizzati, quali le nazionalità prevalenti?
2. Quale è l'incidenza dell'irregolarità, rispetto al soggiorno e/o al lavoro?
3. Come si configura l'offerta di lavoro immigrato, quali settori/professioni e in quali ambiti territoriali?
4. Come procede il radicamento nella società lombarda?

Quali sono le condizioni di contesto (anzianità della presenza, strutture familiari, condizione abitativa, ecc.)?

5. Quali i fattori che possono facilitare i percorsi di integrazioni e i processi di esclusione?

Si tratta di un'iniziativa che, come ha dimostrato l'esperienza del primo quinquennio, si è spinta al di là del quadro riduttivo offerto dai dati ufficiali e ha sviluppato, con specifico interesse verso le manifestazioni del fenomeno a livello territoriale, nuove metodologie per l'attivazione e l'integrazione delle fonti statistiche.

L'osservazione del fenomeno migratorio che si intende proseguire risponde al duplice criterio dell'universalità – senza alcun vincolo o limitazione rispetto alle diverse tipologie del collettivo in oggetto (residenti, regolari non residenti, irregolari) – e della periodicità costante, e si basa sostanzialmente su due punti fermi:

a) l'impiego di una metodologia, ormai consolidata, capace di valorizzare l'uso congiunto di statistiche ufficiali e di dati campionari;

b) il potenziamento di un sistema di rilevazioni periodiche tali da garantire, stante l'uniformità di contenuto e di metodo, un'adeguata comparabilità tra le informazioni raccolte in tempi successivi.

Oggetto: cittadini stranieri (provenienti da Paesi a forte pressione migratoria) presenti sul territorio lombardo.

Contenuto: dati statistici grezzi e indicatori sintetici finalizzati alla descrizione e all'analisi dei seguenti aspetti:

1. Struttura

- 1.1 genere
- 1.2 età
- 1.3 nazionalità
- 1.4 istruzione
- 1.5 religione
- 1.6 stato civile

2. Progetto migratorio

- 2.1 anzianità migratoria
- 2.1.1 anno di arrivo in Italia
- 2.1.2 anno di arrivo in Lombardia
- 2.1.3 anno di arrivo nel comune di presenza alla data di osservazione
- 2.2 presenza/assenza di familiari al seguito
- 2.3 tipologia e caratteristiche della struttura familiare/comunità di attuale inserimento

3. Integrazione

- 3.1 economica
- 3.1.1 lavoro
- 3.1.1.1 condizione professionale
- 3.1.1.2 settore occupazionale
- 3.1.1.3 tipologia di rapporto di lavoro
- 3.1.1.4 reddito, coesione, status di fondo
- 3.1.2 condizione abitativa
- 3.2 sociale
- 3.2.1 accesso ai servizi
- 3.2.1.1 scuola
- 3.2.1.2 sanità
- 3.2.1.3 ciclo di vita del nucleo familiare di appartenenza
- 3.2.2 sistema di relazioni
- 3.2.3 comportamenti devianti
- 3.2.4 ricongiungimenti familiari.

Le informazioni di cui sopra vengono rese disponibili per il complesso della popolazione in oggetto e per la sua partizione nei seguenti sottoinsiemi:

a) immigrati in possesso di permesso di soggiorno, carta di soggiorno e di iscrizione anagrafica (componente stabile)

b) immigrati in possesso di un valido titolo ma non iscritti in anagrafe (componente semi stabile)

c) immigrati privi di un valido titolo (componente irregolare)

d) immigrati per motivi economici e non economici

L'attività di monitoraggio produce aggiornamenti normalmente a cadenza annuale con la possibilità di cogliere l'evolu-

zione e la caratterizzazione dello stock di presenti e di valutarne i relativi flussi netti. Il dettaglio territoriale minimo è al livello comunale per i dati sulla consistenza e per alcuni aspetti strutturali della componente stabile. Per le altre informazioni i risultati vengono forniti con riferimento al complesso dei presenti in ognuna delle province lombarde, con l'ulteriore destinazione tra comuni capoluogo e altri comuni. Inoltre particolare attenzione viene riservata all'analisi della città di Milano. La rilevazione si realizzerà in raccordo con gli Osservatori Provinciali e il Tavolo interprovinciale, così da cogliere e valorizzare specifici interessi di conoscenza a livello locale.

Fonti: l'acquisizione dei dati statistici si basa sull'impiego/attivazione delle seguenti fonti:

1. Statistiche ufficiali da archivi

- 1.1 Anagrafe
- 1.1.1 registro della popolazione
- 1.1.2 anagrafe degli assistiti dal SSN
- 1.2 Permessi di soggiorno
- 1.3 Centri per l'impiego.

2. Statistiche ufficiali da rilevazioni correnti

- 2.1 statistiche demografiche
- 2.2 statistiche sanitarie
- 2.3 statistiche giudiziarie.

3. Rilevazioni campionarie

- 3.1 da organismi istituzionali (Unioncamere-excelsior)
- 3.2 rilevazioni ad hoc in un campione di comuni lombardi (stratificazione per province).
- Le indagini campionarie di cui al punto 3.2 rappresentano un punto qualificato e originale, ampiamente collaudato ed apprezzato come supporto innovativo per il monitoraggio del fenomeno migratorio.

Metodologia: farà riferimento ad appropriati criteri di stima per la valutazione della componente irregolare e per la generalizzazione dei dati campionari. I criteri di rappresentatività di questi ultimi sono riconducibili alla metodologia dell'indagine Excelsior per il punto 3.1 e al metodo del campionamento per centri relativamente al punto 3.2.

Modulo 2: Monitoraggio del contesto della società lombarda

L'attività di monitoraggio del contesto della società lombarda intende approfondire ulteriormente la conoscenza dei fenomeni indotti dalla presenza di immigrati stranieri attraverso l'integrazione dei dati statistici di base e il contributo del lavoro di ricerca. Su tali basi, infatti, si creano le premesse per dare risposte oggettive e documentate ad alcuni temi ricorrenti come l'utilità dell'immigrazione, l'atteggiamento dei lombardi verso gli immigrati e viceversa, il razzismo e la xenofobia, la presenza delle seconde generazioni, la scolarità dei bambini immigrati, la criminalità, ecc.

I fenomeni cui si rivolgerà specifica attenzione sono i seguenti:

1. Inclusione nel sistema produttivo lombardo
2. Integrazione alloggiativi e processi di insediamento sul territorio lombardo
3. Partecipazione al sistema scolastico lombardo
4. Problematiche sanitarie
5. Coinvolgimento in attività devianti
6. Rapporti interetnici
7. Altri temi emergenti.

Modulo 3: Monitoraggio degli interventi

Questa attività intende continuare ad assicurare la verifica della varietà e dell'efficacia di iniziative finalizzate al governo del fenomeno migratorio. Verranno identificati gli attori (pubblici e privati) degli interventi, la tipologia di questi ultimi, la localizzazione territoriale e le caratteristiche dei destinatari.

Gli aspetti ai quali si rivolgerà specifica attenzione sono i seguenti:

1. Azioni per l'occupazione, la formazione professionale, la programmazione dei flussi, la lotta alla discriminazione sul mercato del lavoro
2. Azioni abitative e urbanistiche
3. Azioni culturali ed educative

4. Azioni socio-sanitarie

5. Azioni per la prevenzione della delinquenza e per il reinserimento sociale

6. Azioni per la mediazione interculturale e la sensibilizzazione della cittadinanza.

Modulo 4: Banca dati

Si tratta di un archivio informatico orientato a contenere una raccolta sistematica di materiale informativo sul fenomeno migratorio sia sotto forma di dati statistici (grezzi ed elaborati) sia in termini di documentazione cartacea.

La prosecuzione della raccolta sistematica degli elementi di conoscenza di cui ai moduli precedenti, consentirà di accrescere il materiale conoscitivo sulla realtà lombarda nel dettaglio territoriale. Tale materiale verrà altresì integrato con il contenuto di altre fonti internazionali, nazionali e confluirà nelle banche dati già attive (area scuola, area salute, area popolazione straniera). I contenuti di quest'ultima verranno standardizzati e resi accessibili attraverso la messa a punto di una metodologia che prevede la sistematizzazione dei dati raccolti per consentire l'espletamento delle seguenti funzioni:

1. implementare le banche dati esistenti (area scuola, area salute, area popolazione straniera);

2. attivare banche dati relative ad altre aree tematiche individuate nel corso dell'attività stessa dell'Osservatorio regionale;

3. attivare on line la rete interprovinciale di collegamento tra gli osservatori provinciali;

4. migliorare la circolazione delle informazioni anche tramite i collegamenti con altre banche dati;

5. consentire una più efficace visibilità delle informazioni attraverso l'implementazione di un sistema unico on line che garantirà la ottimizzazione e la valorizzazione dei dati;

6. garantire all'utenza una agevole consultazione del servizio di banca dati per ciascuna area tematica individuata (salute, scuola, lavoro, popolazione, accoglienza).

3. Produzione e diffusione dei risultati dell'Osservatorio

Nel corso di ogni anno solare verranno garantiti i seguenti prodotti e servizi:

- Rapporto regionale con dettaglio territoriale e monografie relative ad approfondimenti tematici (vedi Modulo 1)

- Rapporti provinciali (vedi modulo 1)

- Coordinamento con gli Osservatori Provinciali (vedi Modulo 1)

- Relazione sulle analisi degli interventi (vedi Modulo 2)

- Servizio di consulenza sulle materie oggetto delle indagini dell'Osservatorio nei confronti degli enti e delle istituzioni pubbliche

- Accesso alla banca dati e supporti al suo utilizzo ed alla sua valorizzazione nonché commenti puntuali e articolati per ciascuna area tematica (vedi Modulo 3)

- Servizi on-line: www.famiglia.regione.lombardia.it e www.ismu.org, sezione Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità.

4. Struttura organizzativa del Progetto

Per l'impostazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità è strutturato nel modo seguente:

1. *Comitato Direttore*. È costituito dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione ISMU. Individua e propone le linee programmatiche per l'attività annuale, verifica il piano annuale esecutivo nonché la ripartizione del budget. Convocato almeno una volta all'anno dall'ente finanziatore.

2. *Comitato Direttore Integrato*. Costituito dalla Regione Lombardia, dalla Fondazione ISMU e da altre amministrazioni locali o Enti interessati a partecipare con continuità all'iniziativa. Propone le direttive generali per il piano di lavoro annuale. A tal fine, viene convocato dall'ente finanziatore almeno una volta all'anno nell'autunno che precede l'anno di programmazione.

3. *Comitato Scientifico*. Costituito da un rappresentante di ciascuno degli enti che hanno riconfermato la loro disponibilità a impegnarsi nella gestione delle attività dell'Osservatorio. Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza per l'individuazione delle tematiche da approfondire, assicura la realizzazione dei progetti di ricerca ed esprime pareri su richiesta dell'ente regionale. Il coordinamento generale del Comitato

Scientifico è assunto dalla Fondazione ISMU. Le istituzioni e i soggetti che dichiarano la loro disponibilità a impostare e seguire il progetto sono i seguenti:

- Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale -Regione Lombardia-;
- Fondazione ISMU;
- Dipartimento di Statistica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- Dipartimento di sociologia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano;
- Dipartimento degli Studi Sociali e Politici dell'Università degli Studi di Milano;
- Istituto di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Milano;
- Dipartimento delle Scienze del Territorio del Politecnico di Milano;
- Diocesi di Milano;
- Synergia s.r.l.;
- Direzione Regionale Scolastica;
- Rappresentante Tavolo Interprovinciale

È convocato almeno due volte dalla Fondazione ISMU o dal coordinatore generale.

4. *Tavolo interprovinciale*. Costituito dai rappresentati degli osservatori provinciali; ha il compito di stabilire un raccordo tra il Comitato Scientifico e le Province e di indicare le esigenze e le linee programmatiche a livello di politiche territoriali. Tali indicazioni vengono riferite dal rappresentante, eletto dal Tavolo Interprovinciale, in sede di Comitato Scientifico.

5. *Coordinamento Generale*. Garantisce la qualità scientifica di quanto deciso nel piano del programma annuale. Il coordinatore generale predisponde le proposte di incarico e di convenzione al C.d.A. della Fondazione ISMU al fine di realizzare i progetti e le attività individuate dal Comitato Scientifico.

6. *Coordinamento operativo*. Ha il compito di assicurare la gestione operativa e organizzativa e di garantire l'esecuzione, formale e amministrativa, di quanto deciso dal Comitato Scientifico nel quadro del programma annuale. Garantisce inoltre il raccordo con gli Osservatori provinciali e la gestione del tavolo interprovinciale.

7. *Segreteria*. Ha il compito di assicurare la massima funzionalità all'Osservatorio Regionale. La segreteria è affidata alla Fondazione ISMU, che vi provvederà con risorse ad hoc di personale e strutture la cui copertura finanziaria sarà a carico dell'Osservatorio.

5. Tempi e costi

L'attività e i relativi risultati (vedi punto 2), sono normalmente cadenzati sull'anno solare. La presente convenzione ha una durata complessiva di 5 anni.

I costi annuali sono stimati circa € 650.000,00, di cui il 10% quale concorso alle spese di gestione di coordinamento generale e segreteria dell'ISMU.

Con facoltà di rivedere negli anni successivi il piano delle risorse finanziarie, anche in funzione delle attività via via programmate.

ALLEGATO B

CONVENZIONE

L'Anno , il giorno del mese di , nella sede della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale dell'ente Regione Lombardia, sita in Milano, via Pola 9/11

TRA

La **Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale**, CF 80050050154, P.IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale Dott. Umberto Fazzone, domiciliato per la carica in Milano, via Pola 9/11

E

la **Fondazione per le iniziative e lo studio sulla multietnicità**, denominata anche Fondazione ISMU, cod. Fiscale 9712870158, di seguito indicata come Fondazione, con sede in Milano, via Manin, 23 nella persona del Presidente Dottor Paolo Raineri,

PREMESSO

1. che la Regione Lombardia – impegnata nella promozione delle opportunità politiche, sociali d'accoglienza e d'integrazione

ne della popolazione straniera, che soddisfino l'interesse generale della comunità regionale all'attuazione di misure di convivenza in una società multiculturale – e la Fondazione ISMU – istituzione che ha consolidato, negli anni, un rapporto qualificato con le amministrazioni locali centrali e periferiche, affermandosi come valente interlocutore riguardo ai diversi aspetti del fenomeno migratorio – hanno avviato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 7/2526 del 5 dicembre 2000, un rapporto di collaborazione finalizzato all'istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, volto a supportare la programmazione regionale in materia di immigrazione, nonché la promozione di interventi specifici e di sperimentazioni sulle problematiche concernenti il fenomeno dell'immigrazione;

2. che la Fondazione ISMU non persegue scopi di lucro ed opera nel settore dei servizi sociali, come definiti dall'art. 128 del d.lgs. del 31 marzo 1998 n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse generale, offrendo alla comunità un centro gratuito di servizio per lo studio e la ricerca scientifica rivolta ai bisogni e alle necessità della moderna società multietnica lombarda;

3. che la Regione Lombardia, ai sensi della DRG del 31 maggio 2002, n. 9179, partecipa quale fondatore successivo alla Fondazione ISMU conformemente con quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

4. che la Regione Lombardia con d.g.r. n. 9656 del 5 luglio 2002 ha provveduto a nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Fondazione per le iniziative e lo studio sulla Multietnicità;

5. che sulla base dell'accordo tecnico sottoscritto in data 19 dicembre 2001 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Dipartimento delle Politiche sociali e previdenziali – e la Regione Lombardia – Direzione Famiglia e solidarietà sociale, per la realizzazione di un progetto pilota su interventi concernenti l'immigrazione, definito in sei aree di sperimentazione, la Fondazione ISMU ha realizzato due progetti denominati:

- «*Sviluppo della funzione della mediazione linguistico culturale: mediazione linguistico culturale in ambito amministrativo*»;
- «*Promozione della permanenza legale e dell'istituto della carta di soggiorno*»;

come specificato nell'allegato A – Scheda Progetto n. 2 e Scheda Progetto n. 3 – della d.g.r. n. 7/9568 del 28 giugno 2002, da realizzarsi a livello di sperimentazione regionale;

6. che il provvedimento deliberativo d.g.r. n. 7/9568 del 28 giugno 2002 sopra richiamato ha previsto di avvalersi dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità e dei suoi organismi specifici per il necessario apporto tecnico scientifico per la realizzazione del Progetto Pilota;

7. che l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità sulla base della d.g.r. n. 7/9920 del 26 luglio 2002 ha dato attuazione al progetto Women East Smuggling Trafficking (W.E.S.T.) ai sensi del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III B CADSES;

8. che sulla base della delibera n. VII/16010 del 16 gennaio 2004 che rende esecutivo il progetto dello schema di protocollo di intesa tra l'Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio e la Regione Lombardia per lo svolgimento del progetto «Progettazione e sperimentazione di un modello di osservatorio epidemiologico sull'immigrazione», l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità per il tramite della Fondazione ISMU prende in carico la gestione delle azioni previste per la realizzazione del progetto sopra indicato;

9. che la d.g.r. del 13 giugno 2003 nel DPEFR 2004-2006 conferisce alla Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità (ISMU) il compito di promuovere e di sostenere le iniziative di approfondimento e di intervento sui diversi aspetti al fine di favorire una sempre maggiore integrazione etnica;

10. l'Osservatorio avrebbe in particolare le seguenti funzioni:

- acquisizione di dati certi sul fenomeno dell'immigrazione nel territorio della Regione Lombardia, attraverso il collegamento delle informazioni che ne riguardano la composizione e l'articolazione territoriale, raccolte a livello locale;

– ideazione e progettazione di proposte operative a supporto della funzione di programmazione e dell'azione regionale e degli enti locali;

11. Fondazione ISMU, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di offrire alla collettività un centro gratuito di servizio per lo studio e la ricerca scientifica rivolta ai bisogni e alle necessità della moderna società multietnica lombarda attraverso la documentazione e l'elaborazione di dati ed informazioni sui rapporti multietnici, la promozione di studi, di ricerche e di analisi dirette alla creazione di progetti attinenti il fenomeno, l'attività di consulenza alle istituzioni pubbliche, anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici o privati;

12. la Fondazione ISMU ha i requisiti di professionalità e di esperienza necessari per il funzionamento e la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità e, conseguentemente, che la Regione intende rinnovare l'incarico;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, coerentemente agli atti di programmazione e di indirizzo regionale in materia di immigrazione e di sviluppo della qualità e della coesione sociale, si impegna a dare continuità alla collaborazione istituzionale già avviata con la Fondazione ISMU perché si proceda nella realizzazione delle attività proprie dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità.

Art. 2 – La Fondazione ISMU si impegna a realizzare le funzioni volte alla prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità secondo quanto specificato nell'all. A «Proposta...» a concordare le fasi attuative del Progetto con gli organismi preposti di cui all'art. 3.

Art. 3 – Per l'impostazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissi la Fondazione definisce la seguente struttura organizzativa dell'Osservatorio Regionale: Comitato Direttore, Comitato Direttore Integrato, Comitato Scientifico, Tavolo Interprovinciale, Coordinamento Generale, Coordinamento operativo, Segreteria.

Art. 4 – Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, la Fondazione ISMU si impegna ad espletare le seguenti attività:

1. **monitoraggio della popolazione immigrata** per l'acquisizione di dati statistici e di indicatori finalizzati alla descrizione e all'analisi delle caratteristiche dei soggetti immigrati nella Regione, del progetto migratorio, delle possibilità di integrazione nell'ambito socio-territoriale di riferimento;

2. **monitoraggio del contesto della società lombarda** per l'acquisizione di dati oggettivi e documentati a temi quali l'atteggiamento dei lombardi verso gli immigrati e viceversa, il razzismo e la xenofobia, la presenza delle seconde generazioni, la scolarità dei bambini immigrati, la criminalità;

3. **monitoraggio delle iniziative volte al governo del fenomeno migratorio** attraverso l'identificazione degli attori pubblici e privati degli interventi e la valutazione delle tipologia e dell'efficacia degli interventi medesimi;

4. **potenziamento e gestione della banca dati** contenente tutte le informazioni di cui sopra e quelle reperite presso fonti locali, nazionali ed internazionali;

5. **servizio di consulenza** sulle materie oggetto delle indagini dell'Osservatorio nei confronti degli enti e delle istituzioni pubbliche.

Art. 5 – La Fondazione, con cadenza annuale, metterà a disposizione della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale i risultati delle indagini, realizzando le attività di divulgazione delle attività svolte mediante i più appropriati strumenti di comunicazione: sito web, servizio banca dati, pubblicazioni, convegni, seminari tematici e, in particolare, predisponendo:

- un Rapporto regionale annuale con dettaglio territoriale
- Monografie relative ad approfondimenti provinciali
- Monografie relative ad approfondimenti tematici
- Relazione sugli interventi analizzati
- Supporti finalizzati all'accesso, all'utilizzo ed alla valorizzazione della banca dati
- Commenti puntuali e articolati per ciascuna area tematica

La Fondazione si impegna altresì a non dare alcuna divulgazione dei dati acquisiti senza il consenso scritto della Regione che deve intendersi quale esclusiva proprietaria dei dati stessi.

Art. 6 – La Fondazione si impegna a tenere costantemente informata la Regione sulle fasi di realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione, assicurando il coordinamento con gli uffici dell'ente competenti in materia.

La Regione garantirà la più ampia collaborazione al fine del raggiungimento degli obiettivi concordati nel presente atto, raccordandosi con le altre Direzioni Generali Regionali, convocando gli organismi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, assicurando la partecipazione al Comitato Direttore e il Comitato Direttore Integrato, al Comitato Scientifico, al Tavolo Interprovinciale e seguendo, secondo le necessità, le attività degli Organismi dell'Osservatorio quali il Coordinamento Generale, il Coordinamento Operativo e la Segreteria.

Art. 7 – Per la realizzazione delle sopracitate attività, la Regione si impegna ad erogare a favore della Fondazione il contributo annuale di 650.000,00 €, con facoltà di rivedere l'ammontare di tale importo, con decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, in funzione delle attività programmate tempo per tempo. Il contributo verrà erogato in tre «tranche», sulla base di richiesta formale del soggetto beneficiario, con le seguenti modalità:

- 50% del contributo a seguito di definizione del piano annuale delle attività da parte del soggetto assegnatario del contributo;
- 40% a seguito di presentazione di documentazione comprovante lo stato di avanzamento delle attività previste comprensivo della rendicontazione tecnico contabile;
- il restante 10% a titolo di saldo previa comunicazione della relazione finale sulla completa attività svolta e i prodotti realizzati, contestualmente alla presentazione della rendicontazione contabile

Art. 8 – La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti potranno recedere dalla convenzione anche prima della scadenza prevista dando preavviso di almeno 90 giorni alla controparte mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9 – Tutte le controversie che potessero sorgere sull'interpretazione, adempimento e risoluzione della presente convenzione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dalla Regione Lombardia, uno nominato dall'ente ed il terzo con funzione di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti, o in difetto designato dal Presidente del tribunale di Milano.

Art. 10 – La presente Convenzione è prodotta in quattro esemplari, dei quali uno viene conservato presso la Giunta regionale Direzione generale Famiglia e Solidarietà Sociale, uno presso la Fondazione ISMU di Milano, uno presso la Giunta regionale Direzione Generale Affari Generali – Unità organizzativa Risorse e Contratti e il quarto a valere per la registrazione qualora fosse richiesto in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 40 del d.p.R. 26 aprile 1986 n. 131, le cui spese sono a carico della Fondazione ISMU di Milano

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Lombardia – D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

per la Fondazione ISMU

(BUR20050117)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/2010

Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi 15 febbraio 1996 n. 66 «Norme contro la violenza sessuale» e 3 agosto 1998, n. 269 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» che prevedono azioni di tutela e presa in carico dei minori vittime dei reati di abuso;

Vista la legge 18 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Vista la legge 4 aprile 2001, n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»;

Vista la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

Richiamata la d.c.r. 13 marzo 2002, n. VII/462 «Piano Socio Sanitario 2002-2004» che prevede, tra le strategie di programmazione per la tutela dei minori, azioni finalizzate al miglioramento della conoscenza del fenomeno del maltrattamento e abuso, ad una corretta informazione sul fenomeno nonché interventi di contrasto delle situazioni di maltrattamento e abuso nelle sue diverse forme;

Richiamato il d.d.g. 18 novembre 2003, n. 19554 «Costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di linee d'indirizzo regionali sul tema: maltrattamento e abuso in danno di minori» con il quale sono stati individuati gli esperti che operano nel campo del maltrattamento e abuso a danno di minori, cui è stato affidato il compito di predisporre indirizzi per gli operatori che istituzionalmente intervengono nella prevenzione e/o nella presa in carico delle vittime di abuso e maltrattamento;

Dato atto che il gruppo di lavoro ha elaborato il documento «Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza» i cui principi cardine sono:

- necessità di un intervento globale ed efficace sui minori e sulle loro famiglie sia relativamente alla prevenzione che alla cura;
- riconoscimento delle diverse istituzioni ed organizzazioni che operano la presa in carico di minori vittime di violenza;
- imprescindibilità di integrazione tra i diversi attori della rete dei servizi sanitari, socio sanitari educativi ecc.;

Richiamati i contenuti fondamentali del documento di linee guida di seguito riassunti e riguardanti:

- definizione, tipologie e caratteristica del fenomeno;
- obiettivi e contesti degli interventi;
- principi generali relativi alla metodologia organizzativa (principi generali, azioni richieste, modello organizzativo);
- formazione degli operatori dei servizi pubblici e privati;
- fondamenti giuridico-legali in materia di maltrattamento e abuso;

Ritenuto di approvare il documento di linee guida, quale strumento metodologico di indirizzo tecnico ed organizzativo utile a riordinare ed orientare i servizi che attualmente operano a favore dei minori vittime di violenza, che si compone degli allegati A «Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza» e B «Fondamenti giuridico-legali in materia di maltrattamento e abuso» parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di rinviare a successivi provvedimenti la promozione di azioni volte alla piena attuazione delle presenti linee guida;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. del 28 giugno 2004, n. 17904 con cui è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il documento di linee guida, quale strumento metodologico di indirizzo tecnico ed organizzativo utile a riordinare ed orientare i servizi che attualmente operano a favore dei minori vittime di violenza, che si compone degli allegati A «Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza» e B «Fondamenti giuridico-legali in materia di maltrattamento e abuso» parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA PRESA IN CARICO DEI MINORI VITTIME DI VIOLENZA

1 Quadro di riferimento generale

1.1 Definizione, tipologie, caratteristiche del fenomeno

Il fenomeno della trascuratezza, del maltrattamento fisico e psicologico e dell'abuso sessuale nei confronti dell'infanzia è stato oggetto, negli ultimi anni, di costante attenzione da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, segno della ormai acquisita consapevolezza da parte della comunità sociale e scientifica della necessità di affrontare in modo sistematico e coordinato questo grave e sfaccettato problema. Nel Rapporto Mondiale su Violenza e Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2002) la violenza viene indicata come il più importante problema di salute del mondo per il quale si sollecitano interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura delle sue conseguenze.

L'OMS afferma che «per abuso all'infanzia e maltrattamento debbano intendersi tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere». Si tratta di una definizione che ha il vantaggio di superare i problemi relativi sia alla intenzionalità o meno dei comportamenti commissivi o omissionis, sia quelli circa le cause o le conseguenze delle azioni e che, inoltre, non esclude forme di violenza che possono verificarsi in contesti anche extrafamiliari. È tuttavia fuor di dubbio che la violenza e l'abuso assumono prevalentemente le caratteristiche di fenomeni intrafamiliari che, come è noto, restano spesso inespressi e non visibili e che, a causa della loro cronicità, producono, in coloro che ne sono vittime, gravi e invalidanti conseguenze sul piano fisico e psicologico.

Tali conseguenze possono protrarsi nel tempo dando luogo a patologie che si manifestano dopo mesi, anni o nell'età adulta, sindromi psichiatriche, tossicodipendenza, prostituzione, condotte socialmente devianti hanno frequentemente alla loro radice esperienze di vittimizzazione infantile.

Tenendo presente che la violenza rappresenta un fenomeno composito e multiforme, le cui diverse manifestazioni non si presentano quasi mai separate o scindibili, le principali forme sono: trascuratezza, maltrattamento fisico, abuso sessuale, maltrattamento psicologico, e violenza assistita intrafamiliare.

Va posta inoltre attenzione all'emergenza di forme nuove di violenza quali la riduzione in schiavitù, la prostituzione, il coinvolgimento nella pornografia o la emarginazione derivante dalla immigrazione clandestina.

Per *trascuratezza* si intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.

Per *maltrattamento fisico*, si intende la presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita.

Per *maltrattamento psicologico* o abuso emozionale, si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.

Per *abuso sessuale*, si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un minore, prostituzione infantile e pornografia. (cfr.art. 609 c.p.)

Per *violenza assistita* si intende il coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative per lui cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

La violenza a danno dei minori, in tutte le sue forme attive o omissionis, è un fenomeno diffuso e trasversale ad ogni classe sociale ed è sintomo di un grave disagio individuale e relazionale che frequentemente colpisce l'intero nucleo familiare,

minando le sue funzioni fondamentali di accudimento e cura e che, dunque, richiede di essere affrontato non solo a livello del singolo individuo ma sul piano delle relazioni familiari. Pertanto, il fenomeno della violenza deve essere affrontato globalmente e tempestivamente con interventi e attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, di cura della vittima e del nucleo familiare, e con modalità operative improntate all'integrazione professionale nonché interistituzionale.

1.2 Obiettivi e contesti degli interventi

Di fronte all'entità della violenza e alle gravi conseguenze che ne derivano, il sistema dei servizi e gli operatori preposti alla presa in carico delle situazioni a rischio e alla tutela dei minori e delle fasce deboli hanno compiti rilevanti

- a) di promozione della salute psicofisica,
- b) di individuazione delle situazioni problematiche
- c) di riparazione del danno.

Pur consapevoli della difficoltà di valutare situazioni familiari multiproblematiche, instabili ed in cui c'è tendenza a celare i problemi, appare importante non sottovalutare né gli eventuali elementi familiari che mettono a rischio il minore, né le potenzialità e le risorse su cui far leva per contrastare o ridurre l'impatto dei fattori negativi. I servizi, pertanto, devono adottare strategie d'intervento in grado di tener conto e attentamente valutare gli eventuali fattori di rischio e quelli protettivi presenti nel nucleo familiare.

2 Metodologia organizzativa

2.1 Principi generali

A fini della metodologia organizzativa del sistema degli interventi e dei servizi dedicati alla prevenzione del fenomeno della violenza sui minori ed alla cura dei minori vittime di violenza e delle loro famiglie vengono individuate le seguenti funzioni:

- *trasversali*: funzioni condivise da tutti i servizi, sanitari, socio sanitari, sociali educativi che implicano azioni di prevenzione primaria (riduzione del rischio) e di prevenzione secondaria (rilevazione e protezione ivi comprese segnalazione e/o denuncia);
- *specializzate*: funzioni di prevenzione terziaria (valutazione e trattamento).

Le normative e i principali documenti di indirizzo, messi a punto negli ultimi anni, convergono nell'indicare come i servizi dedicati alla cura dei minori vittime di maltrattamenti debbano avere delle caratteristiche di specializzazione e debbano essere in grado di svolgere alcune funzioni integrate ad elevata complessità. Un'appropriata sintesi degli orientamenti dell'intervento è contenuta nel modello ecologico (Belsky, 1993), richiamato nel Rapporto su Violenza e Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2002). Esso considera quattro aree concentriche interagenti sia nell'eziologia del danno sia nell'intervento diretto a contrastarlo e ripararlo:

- livello ontogenetico o delle caratteristiche degli individui;
- livello del microsistema o delle caratteristiche familiari;
- livello dell'esosistema o dei fattori sociali, economici, relativi alla comunità di appartenenza;
- livello del macrosistema dei fattori istituzionali e culturali.

Questo approccio, che viene individuato quale modello utile per la presa in carico delle situazioni di violenza su minori, fornisce una base globale e articolata di opzioni per la rilevazione e per l'intervento.

Si ribadisce quindi la opportunità di connessioni sistematiche e stabili tra i servizi dell'area sanitaria e socio sanitaria (per adulti e per minori), dell'area sociale e dell'area educativa in diretto e costante collegamento con l'Autorità Giudiziaria.

Ai professionisti che operano nei servizi competenti per l'intervento nelle situazioni di violenza sui minori, si richiede alta specializzazione nella conoscenza delle dinamiche familiari maltrattanti e violente, nel trattamento delle conseguenze traumatiche della violenza sulla/e vittima/e, nella contestualizzazione degli interventi che vanno articolati sui diversi piani: sociale, medico, psicologico, giuridico, educativo.

Nell'interesse del minore quando emerge una situazione di violenza i servizi devono:

- a) essere in grado di agire con interventi rapidi volti a proteggere il minore e ad aiutare la famiglia ad affrontare la crisi;

b) essere in grado di attivare azioni volte a ripristinare relazioni sane e funzionali all'interno della famiglia;

c) garantire efficacia agli interventi anche attraverso la multidisciplinarietà che prevede la capacità di ogni figura professionale di interagire adeguatamente con i colleghi appartenenti ad altre discipline.

2.2 Le azioni richieste

Per un intervento globale ed efficace sul fenomeno della violenza e del maltrattamento a danno di minori, occorre che vengano attivati, a cura dei diversi soggetti che interagiscono nell'intervento, le azioni che di seguito si elencano. Le azioni vengono articolate in una sequenza logica, prima che temporale; anche se è desiderabile che questi due aspetti siano operativamente allineati, la variabilità delle situazioni e dei contesti può comportare modificazioni nella sequenza delle fasi o la loro embricatura.

2.2.1 Riduzione del rischio

Tra le consuete azioni messe in campo per contrastare l'insorgere di forme di abuso su minori, particolare attenzione andrà dedicata a quelle mirate a ridurre i fattori di rischio e di cronicizzazione del disagio sia sul piano sociale che psicologico, e a conseguire un empowerment delle famiglie e dei ruoli genitoriali in fasce deboli (interventi selettivi).

A tali azioni andranno affiancati anche interventi a diffusione generale, mirati a promuovere il 'buon trattamento' dei figli.

2.2.2 Rilevazione

I segnali di malessere del minore, che possono indicare la sussistenza di una situazione di pregiudizio e di vittimizzazione, possono emergere in tutti i suoi contesti di vita quotidiana. Occorre pertanto consentire che tali segnali siano rilevati tempestivamente e con sufficiente specificità. Andranno pertanto attivati interventi mirati alla sensibilizzazione degli adulti prossimi ai minori, specie se con funzioni educative, alla lettura di tali segnali. Attraverso un adeguato ascolto ed analisi di tali segnali, in collaborazione con servizi competenti, potrà essere effettuata una prima ricognizione delle situazioni in cui si rendano necessari approfondimenti mirati alla corretta significazione dei segnali stessi. Nell'attuare tali approfondimenti si dovrà, ove possibile, valorizzare una relazione collaborativa con i genitori, pur nella necessaria attenzione finalizzata a non esporre il minore a pericolose pressioni in ambito familiare.

2.2.3 Segnalazione

Quando i segnali raccolti nella fase di rilevazione concorrono a far fondatamente ritenere che la situazione esistenziale del minore sia caratterizzata da uno stato di pregiudizio, per la presenza di comportamenti negativi, attivi od omissioni, attuati dagli stessi adulti che svolgono funzioni educative e di protezione e che sono essi stessi causa della condizione di rischio o del danno reale o prevedibile, è dovere degli operatori effettuare una segnalazione alla Magistratura Minorile, Istituzione deputata alla tutela dei minori, indipendentemente dalla natura dolosa o colposa dei comportamenti che danneggiano o che potrebbero danneggiare i minori stessi (art. 9 l. 184/1983).

La segnalazione è un atto di responsabilità individuale obbligatoria per il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio e l'esercente un servizio di pubblica necessità. Tra gli incaricati di pubblico servizio devono essere ricompresi gli operatori sociosanitari, gli insegnanti e gli operatori di comunità, come soggetti che svolgono una funzione delegata dall'ente pubblico tutore o affidatario.

La segnalazione deve fornire informazioni analitiche e riferire gli elementi che sono stati individuati sulla condizione di pregiudizio in atto distinguendo tra fatti e notizie raccolti direttamente o tramite terzi e valutazioni e suggerimenti che derivano dalla esperienza tecnico-professionale.

2.2.4 Denuncia

Nelle situazioni in cui il comportamento dell'adulto configura un reato procedibile d'ufficio (grave maltrattamento, abuso sessuale) i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, nonché a segnalare la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per i necessari provvedimenti di tutela.

Il concetto di notizia di reato indica la conoscenza di un fatto che, se vero, costituisce reato e non implica né la certez-

za che il reato sia stato commesso né il semplice sospetto soggettivo.

La notizia di reato può essere anche «de relato», vale a dire quando una persona riferisce all'incaricato di pubblico servizio non quanto visto o subito, ma quanto appreso da altra persona. In tali casi, il fatto di invitare la fonte diretta a presentare denuncia non esime dall'obbligo di denuncia.

L'effetto della denuncia è, innanzitutto, quello di avviare il procedimento penale di accertamento della responsabilità dell'autore del reato.

Non è tenuto alla denuncia chi è a conoscenza di elementi e/o di segnali (ad esempio comportamenti erotizzati del bambino, accenni non esplicativi a violenze e/o ad azioni maltrattanti, abusanti o trascuranti etc.) che possono indicare una situazione di pregiudizio, ma di per sé stessi non costituiscono reati. In questo caso sono raccomandati ulteriori approfondimenti anche ricorrendo a professionisti esperti.

2.2.5 Protezione

Nelle situazioni documentate di pregiudizio dei minori vengono attuati provvedimenti urgenti di tutela giuridica, cui, a volte, può accompagnarsi un iter penale nei confronti del presunto maltrattante e/o abusante. I provvedimenti di tutela possono essere adottati dalla Pubblica amministrazione ovvero dall'autorità giudiziaria.

Con riferimento al primo tipo di provvedimenti, viene in rilievo il potere della «pubblica autorità...di collocare il minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione» (art. 403 c.c.).

Tale potere, infatti, è esercitabile sia dalla Pubblica amministrazione, generalmente l'ente territoriale competente per la tutela dei minori, sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

I provvedimenti di tutela dell'autorità giudiziaria possono essere emessi dal Tribunale per i Minorenni (artt. 330 e ss. c.c.; art. 10, l. n. 184/83), dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (art. 403 c.c.), dall'autorità giudiziaria ordinaria civile (cd ordini di protezione di cui agli artt. 342-bis e ter c.c. e 736-bis c.p.c.), ovvero in sede cautelare dall'autorità penale precedente (art. 282-bis c.p.p.).

L'ampia facoltà concessa dalla legge al Tribunale per i Minorenni nell'adozione di «ogni opportuno provvedimento... nell'interesse del minore», può comportare, così come nei casi del provvedimento urgente adottato dall'ente locale territoriale e del provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l'allontanamento del minore dalla propria abitazione e l'affidamento ad un'altra famiglia ovvero ad una struttura di accoglienza.

La scelta delle strutture di accoglienza e delle famiglie affidatarie deve avvenire con criteri di massima accuratezza e specificità. I minori allontanati dal nucleo familiare attraversano una fase estremamente critica, in cui la perdita dei legami primari, per quanto attuata con intento protettivo, si somma alla situazione di grave disagio che ha determinato il provvedimento, con esiti di importante sofferenza.

I genitori il cui figlio sia stato sottoposto a tutela attraverso l'allontanamento, devono essere tempestivamente informati sui provvedimenti adottati a tutela del minore e sugli strumenti che l'ordinamento predispone a tutela dei diritti dei genitori stessi.

Con riferimento alle informazioni relative al minore coinvolto in uno o più procedimenti giudiziari (penale di repressione del reato, civile di tutela, cautelare di tutela, Cfr. Allegato), occorre tener presente che tali informazioni ricevono una protezione differente a seconda del procedimento giudiziario afferente. In tal senso le suddette informazioni potranno essere rivelate con modalità, tempi e gradi di analiticità differenti.

Qualora tra il minore e i familiari vengano conservati rapporti, le modalità degli stessi dovranno essere accuratamente definite e vigilate.

Vi sono poi altre misure di tutela, attivabili dall'autorità giudiziaria procedente ovvero per iniziativa di altri soggetti interessati alla tutela del minore, le quali possono costituire una alternativa al suo allontanamento dalla famiglia.

La valutazione della situazione e la decisione su quali misure di tutela da attivare (allontanamento del minore vittima, allontanamento del maltrattante e/o abusante, prescrizioni, Cfr. Allegato) deve essere effettuata avendo riguardo a ciascuna singola situazione, in modo da sfruttare appieno le risorse in concreto disponibili, da ridurre al minimo la possibilità

di traumatizzare ulteriormente la vittima e di garantirne la massima tutela.

La protezione del minore deve essere garantita anche all'interno delle procedure giudiziarie.

Nel caso del procedimento penale diretto ad accertare la responsabilità dell'autore del reato, al minore deve essere garantita una rappresentanza processuale che ne curi gli interessi, una adeguata protezione e l'assistenza affettiva e psicologica durante l'intera durata del procedimento.

Nel caso di procedure di tutela minorile dovrà applicarsi quanto stabilito nella l.n. 77/03 (ratifica della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, 1996) in tema di protezione nell'ascolto del minore e suo coinvolgimento nell'adozione delle decisioni.

2.2.6 Valutazione

Per valutazione si intende l'insieme delle diverse operazioni diagnostiche e prognostiche, che concorrono ad accettare la sussistenza e le caratteristiche di una situazione pregiudizievole per il minore e a definire il quadro socio-sanitario ed educativo del minore, degli adulti di riferimento e delle relazioni affettive.

Di tale valutazione si avvale anche l'Autorità giudiziaria, qualora necessario.

Un intervento tempestivo, attuato dalla rete integrata dei servizi (comunità di accoglienza, servizio di tutela, servizio di valutazione psicologica del minore e della famiglia, ecc), volto a definire le prospettive diagnostico-prognostiche, appare fortemente opportuno poiché consente di affrontare precocemente la crisi, di proporre in tempi brevi un programma di intervento, di avviare positivi cambiamenti da subito.

2.2.7 Trattamento terapeutico e sostegno

È di vitale importanza che, se l'esito della valutazione prevede un programma riabilitativo e/o terapeutico del minore e della famiglia, gli interventi coordinati dei diversi servizi interessati (ivi compresi, laddove necessari, i servizi per la salute mentale e per le dipendenze), provvedano alla promozione di azioni riparative a tutti i livelli previsti dal modello ecologico. Dovranno assumere particolare rilievo le azioni mirate:

- alla elaborazione delle dinamiche personali e relazionali distorte dall'abuso (per il minore e, se recuperabili, per i suoi familiari);
- a garantire un'esperienza quotidiana capace di proporre modelli di pensiero e di comportamento alternativi e riparativi rispetto a quelli connessi all'abuso (ove possibile nella famiglia di origine o in caso contrario in altri ambiti di vita);
- ad evitare occasioni di riattivazione traumatica o di vittimizzazione secondaria.

Particolare attenzione andrà in tal senso dedicata alla protezione del minore nei percorsi giudiziari (v. 2.2.4)

2.3 Modello organizzativo

2.3.1 Principi generali del percorso di presa in carico e suoi attori

Onde evitare operazioni frammentate, inutilmente ripetute, contraddittorie, occorre creare e potenziare l'integrazione e la collaborazione tra i presidi che, a vario titolo, sono deputati istituzionalmente, o vengono interessati nelle diverse fasi dell'intervento, alle tematiche del disagio e della violenza. In particolare si rende necessaria una spinta propulsiva alla integrazione tra servizi deputati all'intervento sugli adulti (servizi di psichiatria, per le dipendenze ecc) e servizi per l'infanzia ed inoltre tra la scuola, i servizi socio-sanitari territoriali e le istituzioni giudiziarie, anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli di intesa.

Nel percorso di presa in carico (dalla rilevazione al trattamento) del minore «vittima di violenza» (trascuratezza, maltrattamento, abuso) e della sua famiglia si individuano due macro fasi operative:

- Rilevazione, segnalazione, protezione (funzioni trasversali)
- Valutazione e trattamento (funzioni specialistiche)

I servizi che partecipano alla realizzazione del percorso, nel suo complesso sono tutti quelli già preposti alla tutela sociale, sanitaria, educativa del benessere del minore.

Essi comprendono:

- consultori familiari pubblici e privati accreditati e/o loro articolazioni;

– servizi di tutela minori gestiti dalle ASL, su delega dei Comuni, o dai Comuni stessi;

- servizi sociali;
- servizi di pronto soccorso;
- servizi di neuropsichiatria infantile;
- servizi materno-infantili;
- servizi di psichiatria;
- servizi per le dipendenze;
- medici pediatri e di medicina generale;
- strutture per l'accoglienza dei minori fuori dalla famiglia;
- strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- terzo Settore con competenze specifiche sociali, sanitarie, educative.

2.3.2 Fase di rilevazione, segnalazione, protezione

Comprende gli interventi mirati a raggiungere gli obiettivi specificati nei punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 (almeno per i provvedimenti attuabili dalla Pubblica amministrazione) per i casi comunque arrivati all'attenzione come sospette situazioni di abuso all'infanzia.

I servizi competenti per la rilevazione, la segnalazione e la protezione sono tutti quelli sopra menzionati per le loro specifiche funzioni. Tali servizi hanno facoltà di richiedere e ottenere consulenza presso servizi accreditati per competenze specialistiche e l'obbligo, al fine di assicurare sin dal primo momento i necessari collegamenti istituzionali, di dare comunicazione tempestiva del proprio operato all'ente locale territorialmente competente per la tutela dei minori.

2.3.3 Valutazione e trattamento

Per raggiungere gli obiettivi specificati ai precedenti punti 2.2.6 e 2.2.7, l'ente territorialmente competente per la tutela dei minori individuerà per ciascun minore un servizio accreditato per competenze specialistiche. Tale servizio sarà incaricato di costruire un progetto di valutazione e trattamento con alta coerenza interna, tenuto conto delle specificità cliniche.

In tale servizio dovrà essere assicurata adeguata specializzazione nella conoscenza e nella cura delle dinamiche post traumatiche ai vari livelli previsti dal modello ecologico dell'intervento (individuale, familiare, comunitario, istituzionale) nonché capacità di operare in modo complesso e integrato. Esso potrà operare in modo sia diretto sia indiretto, attivando e coordinando, secondo opportunità, le prestazioni di altri servizi, tra quelli elencati al punto 2.3.1, per il completo raggiungimento degli obiettivi fissati.

Qualora la situazione di vittimizzazione non comporti alcuna limitazione della potestà genitoriale (genitori protettivi), i genitori stessi individueranno per il figlio il servizio accreditato per competenze specialistiche incaricato del progetto di valutazione e trattamento.

2.3.4 Accreditamento

Al fine di garantire, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libera scelta, interventi efficaci e di qualità per la valutazione ed il trattamento dei minori vittime di violenza e delle loro famiglie, la Regione stabilirà i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi socio sanitari con competenze specialistiche.

2.3.5 Monitoraggio del fenomeno e degli interventi

Occorre sviluppare una cultura condivisa riguardante il fenomeno e favorire la messa a punto di norme attuative delle presenti linee di indirizzo. A tale scopo:

– va promossa l'istituzione di un tavolo di coordinamento regionale con il compito di favorire la collaborazione tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle situazioni di violenza su minori. Dovranno essere rappresentati sia soggetti istituzionali sia soggetti del terzo settore impegnati nel sostegno a minori e nuclei familiari in difficoltà al fine di valorizzare al massimo, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale, quanto viene espresso dalla società civile;

– dovrà essere dedicata particolare attenzione alla promozione di centri documentazione e di sistemi di registrazione dati per il monitoraggio del fenomeno, degli interventi, dell'organizzazione dei servizi.

3 Formazione degli operatori

Occorre prestare attenzione alla preparazione professionale degli operatori dei servizi pubblici o privati per far sì che i

compiti delineati nel paragrafo 2.2 «Le azioni richieste» trovano operatori esperti, servizi ad alta integrazione e adeguata cultura organizzativa. In questa prospettiva appare di fondamentale importanza rafforzare le iniziative formative e il costante aggiornamento del personale soprattutto – ma non solo – in una prospettiva multidisciplinare.

La formazione è caratterizzata da due ambiti di sapere:

- quello specialistico relativo alla propria professionalità;
- quello di base e trasversale riguardante gli obblighi e i vincoli di legge, le procedure, le risorse esistenti relative ai problemi dell'infanzia maltrattata.

La formazione permanente degli operatori si fonda su percorsi formativi di elevata qualità che riescano a coniugare gli apporti teorici con la trasmissione di buone prassi professionali e di rete, anche attraverso la supervisione degli operatori in relazione a precise situazioni in carico ai servizi.



ALLEGATO B

FONDAMENTI GIURIDICO-LEGALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E ABUSO

1.1 La normativa di derivazione internazionale a tutela dell'infanzia

La legislazione italiana a favore dell'infanzia trae i suoi principi ispiratori e prescrittori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

La ratifica della Convenzione di New York ha comportato che le norme dell'ordinamento giuridico italiano, eventualmente incompatibili con questa, sono state automaticamente abrogate e, di conseguenza, sono diventate immediatamente applicabili tutte le norme in essa contenute che hanno valore preattivo.

Inoltre, le norme preesistenti alla legge 176/91, conformi alla Convenzione dei diritti del fanciullo, non possono essere modificate in senso contrario e l'interpretazione delle norme vigenti deve essere effettuata tenendo conto dei principi della Convenzione stessa.

Alla Convenzione di New York ha fatto seguito la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la l.n. 77/03, la quale sancisce dei chiari e precisi diritti dei minori:

- diritto di essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti dell'autorità giudiziaria che lo riguardano (art. 3);
- diritto di richiedere la designazione di un rappresentante qualora i detentori della responsabilità genitoriale siano privati della facoltà di rappresentarlo (art. 4);
- diritto di richiedere l'assistenza di una persona che lo aiuti ad esprimere la propria opinione (art. 5).

In tale contesto normativo trans-nazionale ben si inseriscono le «Raccomandazioni del Comitato delle Regioni UE sulla cooperazione locale e regionale per proteggere i bambini e gli adolescenti dalla violenza e dall'abbandono» del 4 dicembre 1998. Tale documento esorta l'Unione Europea:

1. ad adottare una comune definizione della violenza sui minori;

2. a raccogliere e controllare le informazioni sulla portata dei maltrattamenti sui minori;

3. a garantire che la legislazione dell'Unione europea non sia inadeguata alla protezione dei minori in pericolo.

Le Raccomandazioni vengono poi rivolte agli enti locali affinché:

1. Garantiscono mediante buone pratiche di assunzione che in Europa i minori siano protetti dai maltrattamenti commessi da chi li accusa e fornisce loro dei servizi;

2. Garantiscono che chi si occupa di minori o fornisce loro servizi riceva una formazione atta a riconoscere i maltrattamenti e agire di conseguenza;

3. Garantiscono la disponibilità di politiche e procedure a livello locale per gestire i casi di violenza contro i minori, mirate alle funzioni del personale impegnato in tutte le professioni e in tutti gli organi;

4. Garantiscono per i minori e coloro che se ne occupano la disponibilità di servizi che intervengono dopo la violenza subita;

5. Intraprendano azioni per stabilire programmi di prevenzione della violenza;

6. Diano ai minori un ruolo più attivo in sintonia con la convenzione Onu sui diritti del fanciullo;

7. Si assumano la responsabilità di promuovere regolari campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

8. Rafforzino la cooperazione locale e regionale in tutta Europa nella lotta contro le violenze nei confronti dei minori.

Si deve, infine, richiamare quanto dichiarato dai Ministri degli Stati dell'Unione Europea responsabili per l'infanzia, nell'incontro tenutosi a Lucca in data 25 e 26 settembre 2003. In quell'occasione i ministri, hanno innanzitutto ribadito l'adesione a:

- la *Dichiarazione ed il Piano di azione* adottati alla «Conferenza dei Paesi europei e dell'Asia centrale sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale» (Budapest, 20 – 21 Novembre 2001);

- il *Global Commitment* che ha concluso i lavori del «Secondo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei bambini» (Yokohama, 17 – 20 dicembre 2001);

- gli ancora rilevanti *Dichiarazione e Piano d'azione* adottati in occasione del «Primo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali» (Stoccolma, 27 – 31 agosto 1996).

È stato, poi, riaffermato, come *importante*:

1. sostenere ogni azione di prevenzione e contrasto dell'abusivo e dello sfruttamento sessuale dei bambini, favorendo anche il coinvolgimento della società civile, delle ONG, delle associazioni e dei bambini stessi, e sviluppare e consolidare l'azione delle organizzazioni internazionali che sono anch'esse chiamate a combattere il fenomeno;

2. valorizzare un approccio multidisciplinare e multisettoriale nelle politiche e negli interventi assunti a livello locale, nazionale ed europeo, in considerazione della complessità dei fenomeni, inclusa la loro natura transnazionale, dei legami esistenti tra le varie forme di abuso e sfruttamento sessuale e della necessità di integrare gli interventi dei vari settori che hanno competenza ad intervenire;

3. favorire la creazione di sistemi di raccolta dati e di monitoraggio dei fenomeni e sostenere la ricerca sui fattori di rischio nonché sui fattori di protezione e rafforzare i processi di recupero delle vittime;

4. incoraggiare e creare opportunità e meccanismi per la valutazione sull'impatto degli interventi e lo scambio delle esperienze, dei risultati e delle buone pratiche;

5. garantire che i bambini vittime siano effettivamente protetti e sostenuti durante i procedimenti giudiziari attraverso il rafforzamento, qualora necessario, degli strumenti giuridici, giudiziari e d'indagine;

6. garantire che i bambini vittime di abuso e sfruttamento sessuale abbiano accesso ad appropriati servizi di assistenza, di sostegno educativo e sociale, di recupero e di trattamento terapeutico di breve e lungo periodo;

7. sostenere e valorizzare le azioni di prevenzione precoce di abuso e sfruttamento sessuale coinvolgendo i bambini stessi, e sostenere la genitorialità con lo scopo di aiutare la famiglia ad assumersi il suo naturale ruolo di promotrice dello sviluppo del bambino e al fine di interrompere il ciclo intergenerazionale della violenza;

8. favorire e rafforzare la ricerca e la valutazione dei percorsi terapeutici per gli autori di questo tipo di reati, con particolare attenzione agli autori minorenni;

1.2 La disciplina italiana

In conformità agli articoli 2, 3, 13, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione che affermano i principi di salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti della persona umana contro qualsiasi situazione, occasione o contesto che ne comprometta l'esistenza e lo sviluppo, la legislazione italiana si è arricchita di norme finalizzate al contrasto del fenomeno della violenza in danno di minori, facendo propria la necessità di una tutela del minore quale soggetto di diritto.

1.2.1 Le norme penali che reprimono i comportamenti di maltrattamento ed abuso

Il legislatore italiano ha ritenuto opportuno prevedere una serie di norme penali che descrivono i comportamenti di maltrattamento ed abuso di minori.

In altre parole si può dire che l'ordinamento reprime determinati comportamenti di maltrattamento ed abuso, prevedendo, come reazione da parte dell'ordinamento stesso, una misura attualmente o potenzialmente limitativa della libertà personale dell'autore.

Con riferimento ai comportamenti di maltrattamento, vengono in rilievo le norme contenute nel Capo IV del Titolo XI del Libro II del Codice Penale, che, disciplinando i delitti contro l'assistenza familiare, incriminano una serie determinata di comportamenti.

Tra tali comportamenti è utile richiamare *la violazione degli obblighi di assistenza familiare* (art. 570 cp), tra cui è previsto anche il comportamento di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, *l'abuso dei mezzi di correzione* (art. 571 cp), *i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli* (art. 572 cp), con il quale vengono incriminati tutti i fatti che producono sofferenze fisiche e morali.

Queste norme sono di applicazione residuale, ovvero vengono concreteamente in rilievo qualora il comportamento posto in essere non sia incriminato indipendentemente dal fatto che sia stato compiuto ai danni di persone minorenni.

A questo proposito si devono richiamare le norme penali che disciplinano i comportamenti di omicidio (artt. 575 e ss., cp), lesioni (artt. 581 e ss., cp), omissione di soccorso (art. 593 cp), violenza privata e minaccia (artt. 610 e ss., cp), sequestro di persona (artt. 605 e ss., cp) e riduzione in schiavitù (artt. 600 e ss., cp).

Con riferimento all'abuso sessuale occorre, invece, richiamare la riforma introdotta con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996.

Tra gli elementi più rilevanti di questa riforma va segnalato che:

a) la violenza sessuale è diventato un «reato contro la persona» e non più un «reato contro la morale»;

b) è stata abolita la distinzione tra la violenza carnale (consistente nella penetrazione) e gli atti di libidine violenti (consistenti in qualunque atto ad esclusione della penetrazione), facendo riferimento al solo concetto di violenza sessuale (che va inteso quindi in senso ampio, e indipendentemente dal verificarsi o meno della penetrazione);

L'articolo 609-quater introdotto da tale legge equipara, poi, al reato di violenza sessuale l'atto compiuto:

a) con un minore di anni 10 (reato punibile con pena da 7 a 14 anni);

b) con un minore di anni 14 (reato punibile con pena da 5 a 10 anni);

c) con un minore di anni 16 solo nell'ipotesi in cui l'autore sia l'ascendente, il genitore adottivo, il tutore o persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza e custodia oppure nell'ipotesi in cui l'autore del reato ha con la vittima una relazione di convivenza (anche senza rapporto di parentela). In tal caso è l'atto sessuale in sé ad essere illecito anche se vi è consenso del minore ed è prevista una pena da 5 a 10 anni di reclusione.

L'unica causa di non punibilità di tali ultimi comportamenti si verifica qualora i soggetti che compiono atti sessuali, pur essendo minorenni, abbiano entrambi un'età superiore ai 13 anni, e non vi sia tra di loro una differenza di età superiore a tre anni.

Laddove l'autore faccia uso di violenza, minaccia, o abuso di autorità, oppure altra circostanza prevista dall'articolo 609-bis, il fatto assume i caratteri del reato di violenza sessuale e non quello di atto sessuale con un minorenne, con la conseguente previsione di pene più severe (da 7 a 14 anni di carcere se si tratta di un fanciullo che non ha compiuto 10 anni, da 6 a 12 anni di carcere se si tratta di un fanciullo che non ha compiuto 14 anni o 16 se il colpevole è il genitore o il tutore).

La l. n. 66/96 ha poi stabilito:

- che costituisce reato (nuova formulazione della fattispecie del reato di corruzione di minorenne) il compiere atti sessuali in presenza di minore di anni quattordici al fine di farlo assistere ai medesimi atti (la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni);

- che costituisce reato di violenza sessuale di gruppo la partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale.

Accanto alla riforma sull'abuso sessuale compiuto su perso-

na minore di età, deve essere richiamata la legge n. 269 del 3 Agosto 1998 che ha dettato «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quale nuova forma di riduzione in schiavitù».

La legge n. 269/98 ha recepito un concetto ampiamente riconosciuto a livello internazionale, sia in seno all'Unione Europea che nei trattati internazionali in materia, come la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, per il quale ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori è da considerarsi come una forma di schiavitù.

Tale legge, attuando una protezione dei minori vittime di sfruttamento sessuale dal punto di vista repressivo, introduce nel codice penale italiano nuove fattispecie di reato: prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta dei minori, fatto commesso all'estero.

Nel reato di prostituzione minorile viene punito non solo chiunque induce, favorisce e sfrutta la prostituzione di un minore di età inferiore ai 18 anni (pena prevista: reclusione da 6 a 12 anni e multa da 30 a 300 milioni), ma anche chiunque compie atti sessuali con un minore (pena prevista: reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa da un minimo di 10 milioni).

Questa norma, dovendo essere coordinata con quanto previsto dall'art. 609-quater poc'anzi richiamato, di fatto, incrimina gli atti sessuali compiuti, senza violenza, minaccia o abuso di posizione dominante dovuta alla parentela o alla convivenza, con un minorenne che abbia compiuto i 14 anni.

In linea più specifica la l. n. 269/98 stabilisce che:

- Chi induce alla prostituzione persona minore di diciotto anni ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione e la multa;

- Chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, compie atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e sedici anni, in cambio di danaro o altra utilità economica è punito con la reclusione e con la multa;

- Chiunque sfrutta minori di diciotto anni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione e con la multa. Parimenti è incriminato il comportamento di chi commercia il materiale pornografico;

- Chiunque distribuisce, divulghe o pubblicizza anche per via telematica materiale pornografico o notizie finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale dei minori è punito con la reclusione e la multa;

- Chiunque cede ad altri, anche a titolo gratuito materiale pornografico prodotto mediante sfruttamento sessuale del minore di anni diciotto è punito con la reclusione e la multa;gi

- Chiunque si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante sfruttamento sessuale del minore di anni diciotto è punito con la reclusione o la multa;

- Chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori è punito con la reclusione e la multa.

- Alla stessa pena di cui all'art. 601 del cp soggiace chi commette tratta o comunque fa commercio di minori di anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione.

A completamento della rassegna delle norme che incriminano comportamenti di maltrattamento, abuso o sfruttamento di minori occorre richiamare la norma penale contenuta nel III comma dell'art. 12 della l.n. 286/98, intitolata: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

Tale norma, infatti, incrimina il comportamento di chi compie attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del Testo Unico, di stranieri minori di età da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

1.2.2 Le norme che prevedono l'attivazione degli strumenti di tutela

Gli strumenti di tutela descritti nei paragrafi precedenti sono differentemente attivabili dal minore stesso, da chi ne ha la custodia, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio ovvero d'ufficio dal giudice.

1.2.3.1 La denuncia e la querela di parte

Con riferimento agli strumenti di repressione dei reati sessuali commessi ai danni dei minori, occorre specificare che il reato è procedibile di ufficio nei casi di:

1. violenza di gruppo;
2. reati sessuali posti in essere contestualmente al reato di lesioni;
3. corruzione di minorenne;
4. se il fatto è connesso con altro reato per il quale si procede d'ufficio;
5. atti sessuali commessi con persona minore di anni 10;
6. violenza sessuale compiuta ai danni di persona minore di anni 14;
7. reati sessuali commessi da genitori o conviventi;
8. reati sessuali compiuti da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni;

In tali casi:

- sussiste l'obbligo di «denuncia» (ex art. 331 Codice di Procedura Penale), per tutti coloro che, rientrano nella qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art. 358 Codice Penale). A questo proposito si ritiene di dover specificare che la portata della definizione di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio è discussa in dottrina e giurisprudenza.

L'orientamento che si ritiene di preferire è quello che individua nella natura della funzione svolta l'elemento che qualifica il soggetto.

Tra gli incaricati di pubblico servizio devono, pertanto, essere ricompresi gli assistenti sociali, gli insegnanti e gli operatori di comunità, come soggetti che svolgono una funzione delegata dall'ente pubblico tutore o affidatario. Nel caso di omissione di denuncia, si incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 362 c.p.;

- è opportuno che la denuncia venga effettuata sia al Tribunale per i Minorenni (Procura della Repubblica) che al Tribunale Ordinario (Procura della Repubblica).

I reati sessuali sono invece procedibili a querela della persona offesa nei casi di:

1. atti sessuali con persone maggiori di anni 10 e minori di anni 14 se non commessi dal genitore o convivente;
2. atti sessuali compiuti abusando di condizioni di superiorità fisica o psichica;
3. violenze sessuali su maggiori di anni 14;

La querela deve essere effettuata entro 6 mesi dal fatto ed è irrevocabile.

1.2.3.2 Gli strumenti di tutela della vittima del reato attivabili durante il procedimento penale

La nuova disciplina dei reati sessuali compiuti ai danni di minorenni prevede poi alcuni strumenti di tutela processuale del minore. In tal senso è previsto:

- che il procedimento si svolga a porte chiuse e inoltre che il Pubblico Ministero possa chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza del minore di quattordici anni e che tale assunzione di testimonianza possa avvenire anche in luogo diverso dal tribunale avvalendosi di strutture specializzate o anche presso l'abitazione del minore;

• che il minore, ovvero il PM, chieda al GIP la nomina di un curatore speciale (art. 338 c.p.p.) che può assistere il minore nella querela e nelle varie fasi procedurali, inclusa la possibilità di nomina di un difensore per la «costituzione di parte civile»;

• che alla persona offesa minorenne sia assicurata l'assistenza affettiva e psicologica, in ogni stato e grado del procedimento, mediante la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne.

È, inoltre, utile ricordare che qualora si proceda per uno dei reati di abuso e violenza sessuale, il Pubblico Ministero deve darne notizia al Tribunale per i Minorenni.

Per ciò che riguarda i reati previsti dalla riforma introdotta con la l. n. 269/98 occorre poi ricordare che:

- tali reati sono perseguitibili anche se commessi all'estero da cittadino italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano;
- il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che

abbia notizia che un minore esercita la prostituzione è obbligato a darne immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che promuove i provvedimenti di tutela;

1.2.3 Le norme che prevedono strumenti di tutela

Con riferimento alle norme non penali poste a tutela dell'infanzia maltrattata ed abusata, occorre premettere che l'ordinamento giuridico prevede e disciplina una serie di strumenti. Tali strumenti possono o devono essere attivati da autorità differenti in presenza di presupposti parzialmente coincidenti e con finalità altrettanto parzialmente coincidenti.

In linea generale si può affermare che i presupposti di tali strumenti sono costituiti da situazioni di pregiudizio seppur differentemente considerate e qualificate.

Le finalità degli strumenti in esame sono generalmente quelle di porre al riparo, almeno in via temporanea, il minore dal ripetersi di condotte ai suoi danni, di disporre di un contesto di tipo «neutro», al di fuori da intuibili condizionamenti (ricatti, spinte alla ritrattazione, colpevolizzazioni), per poter approfondire la condizione fisica e psicoemotiva del bambino, ed, quindi, indirettamente di agevolare l'accertamento della responsabilità penale dell'abusante o maltrattante.

In primo luogo viene in rilievo quanto disposto dall'art. 403 c.c., ai sensi del quale «la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione». Tale norma può fondare sia un provvedimento di natura amministrativa (vd. *infra*) sia un provvedimento di natura giudiziale, quale è quello adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Il provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è adottato in via d'urgenza e deve essere seguito dall'attivazione di una procedura diretta all'emissione di un provvedimento che esprime la valutazione del giudice minorile.

Quest'ultimo tipo di provvedimenti è regolato dalla disciplina contenuta negli artt. 330 e ss. c.c., ai sensi della quale l'autorità giudiziaria minorile può adottare i «provvedimenti convenienti» in caso di pregiudizievole condotta di uno o di entrambi i genitori.

In questi casi il Tribunale per i minorenni, competente secondo la norma generale dell'art. 38 disp. att. c.c., può essere investito indifferentemente da una parte privata, legata al soggetto di cui trattasi da un rapporto di parentela, o dallo stesso Pubblico Ministero (art. 336 c.c.).

La norma, prevedendo la possibilità di allontanamento del minore dalla residenza familiare, non limita l'azione del giudice ad una serie tipizzata e tassativa di provvedimenti, lasciando all'autorità giudiziaria un'ampia facoltà di intervento. In questo senso al tribunale è consentito, ad un estremo, prescrivere determinati comportamenti (con esclusione di disposizioni di tipo economico) ai genitori, così come, all'estremo opposto, dichiarare la decadenza di uno o di entrambi i genitori.

Per tali provvedimenti non è stato previsto alcun termine massimo di durata, tenuto conto, condivisibilmente, che il principio cardine, in questa materia, è quello del pregiudizio e della verifica, continua nel tempo, del benessere del minore.

Occorre, poi, segnalare la disciplina contenuta nella l. n. 184/83, così come innovata dalla l. n. 149/01.

Tale normativa ribadisce il principio costituzionale secondo cui il minore ha diritto a vivere nella propria famiglia di origine e prevede una serie di strumenti a sostegno dei genitori in difficoltà.

La legge conferisce al giudice la facoltà di disporre «in ogni momento... ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore» che si trovi in stato di abbandono.

A questo proposito occorre chiarire che:

- anche se l'accertamento dell'abbandono deve essere effettuato con criteri elastici, dovendosi tener conto del modello culturale ed educativo del ceto cui appartiene la famiglia del minore, vi è comunque abbandono quando le condizioni del minore stesso siano al di sotto del minimo accettabile in una società che, pur rispettosa del pluralismo dei modelli educativi, ha posto in primo piano la tutela dei minori;

- la nozione di stato di abbandono non può essere mutuata in modo automatico dalle nozioni di maltrattamento previste in sede penale (ad esempio dagli artt. 571 e 572 c.p.) o di abuso sessuale quale delineato dagli artt. 609-bis e ss., cp.

Il giudice minorile ha un raggio di azione molto più ampio e non è tenuto a verificare, ad esempio, la sussistenza del dolo richiesto per la condanna penale (anche condotte non volontarie possono essere obiettivamente distruttive e contrarie alle esigenze del minore a una crescita equilibrata);

• Il giudice minorile ha ampia facoltà di stabilire quale provvedimento esplichi una efficace tutela del minore. In tal senso la norma contenuta nel novellato art. 333 c.c., prevede la possibilità che il giudice impatisca generiche «prescrizioni» per le quali non è previsto alcun termine massimo di durata. Si deve tener conto, condivisibilmente, che il principio cardine in questa materia rimane quello del pregiudizio e della verifica, continua nel tempo, del benessere del minore.

La disciplina in commento assicura, poi, al minore, momentaneamente privo della propria famiglia, la possibilità di vivere in un ambiente familiare o di tipo familiare, tendendo al mantenimento dei rapporti con i fratelli.

Recependo quanto auspicato dalla Convenzione di Strasburgo, la legge impone l'audizione processuale del minore al fine di dargli la possibilità di rappresentare le proprie opinioni e le proprie idee.

Per l'attivazione degli strumenti di tutela disciplinati dalla l. n. 184/83, come innovata dalla l.n. 149/01, si deve ricordare quanto previsto all'art. 9, il quale obbliga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o direttamente al Tribunale per i minorenni, le situazioni di abbandono di minori.

In ogni caso il Tribunale per i minorenni può essere investito indifferentemente da una parte privata legata al soggetto di cui trattasi da rapporto di parentela o dallo stesso Pubblico Ministero (art. 336 c.c.).

Tra le norme che disciplinano, nel nostro ordinamento, gli strumenti di tutela dell'infanzia maltrattata ed abusata, devono, poi, annoverarsi quelle contenute nella legge 4 aprile 2001 n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari».

In primo luogo, la legge 154/01 ha introdotto nella procedura penale (art. 282 bis Codice di procedura penale) la misura coercitiva dell'allontanamento del familiare violento, al fine di attuare un intervento rapido ed efficace nei casi di violenza in famiglia.

Con lo stesso provvedimento, il giudice può prescrivere il pagamento di un assegno di mantenimento a coloro che, conviventi con il soggetto sottoposto a questa misura, hanno diritto al mantenimento (coniuge, figli, adottati o naturali riconosciuti, minorenni o maggiorenni se non autosufficienti).

Questa misura penale risulta particolarmente efficace nella sua attuazione: l'effetto è immediato e, in caso di inosservanza, sarebbe a dire di rifiuto di allontanarsi dalla casa familiare, possono scattare le misure più gravi (artt. 276, 299 co. 4° c.p.p.).

Vi è, peraltro, il limite obiettivo della durata della misura, circoscritta nel tempo, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 303 e 308 c.p.p. (doppio del termine previsto per la custodia in carcere).

Per l'attivazione di tale misura cautelare valgono i principi generali: la richiesta parte dal Pubblico Ministero e sulla stessa provvede il Giudice per le indagini preliminari.

In secondo luogo, la l.n. 154/01 ha introdotto strumenti attivabili dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria Civile, ovvero i cd. «ordini di protezione» ai quali fanno riferimento i nuovi artt. 342 bis - ter c.c. e 736 bis c.p.c..

L'ordine di protezione del Tribunale Civile Ordinario può contenere, oltre alla prescrizione dell'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima, quali la sede di lavoro o la residenza di familiari o congiunti.

È utile sottolineare che la misura dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposta anche quando questa è di proprietà esclusiva del soggetto allontanato.

Inoltre il Tribunale può richiedere l'intervento dei servizi socio-assistenziali o di Centri che operano per il sostegno di vittime di violenze o abusi familiari o, infine, di Centri di mediazione familiare.

L'innovazione non sta tanto nella possibilità di ottenere misure di allontanamento, misure del resto già presenti nell'ordinamento, ma nella possibilità di ricorrervi anche quando non si è in una situazione che si configura come reato.

In questo senso si può dire che tale disciplina rappresenta una delle poche norme che tutelano membri adulti e minori appartenenti alle famiglie di fatto.

Questa norma, inoltre, introduce un'accezione ampia di violenza, che configura tutte le situazioni di grave pregiudizio dell'integrità fisica o morale, della libertà di un membro del nucleo familiare, causate da un altro membro dello stesso.

Rispetto a tali cd. «ordini di protezione», è prevista l'iniziativa della parte privata. Il ricorso può essere presentato anche personalmente dall'istante, senza la necessaria assistenza del difensore (art. 3 legge 154/2001).

Tali provvedimenti sono emessi dal Giudice Civile, nei casi in cui, però, non si è in presenza di reati perseguitibili d'ufficio.

Per gli ordini di protezione è previsto un termine di scadenza: la durata è, infatti, di sei mesi.

Vi è invece una certa qual incertezza interpretativa per quanto riguarda il tempo dell'eventuale proroga, pure prevista dall'art. 342 ter c.p.c., il quale, tuttavia, si limita a parlare di «tempo strettamente necessario» (non è chiaro, nel silenzio della legge, se siano consentite o meno ulteriori proroghe).

Accanto ai provvedimenti di tutela di natura giudiziaria, il nostro ordinamento, prevede, all'art. 403 c.c., un provvedimento urgente che, se adottato dall'autorità amministrativa, quale l'ente territoriale competente per la tutela dei minori, ha natura amministrativa.

Tale norma, che è posta a fondamento peraltro, anche del provvedimento di allontanamento adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, stabilisce che la pubblica autorità deve attivarsi quando «il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui».

1.3 La normativa sull'organizzazione dei servizi

L'organizzazione dei servizi per il sostegno della famiglia e la tutela dell'infanzia si articola a partire dalla normativa definita a livello nazionale e a livello regionale; tali norme fanno riferimento sia all'ambito delle politiche sociali sia a quello delle politiche sanitarie e, data la stretta connessione sociale e sanitaria degli interventi, esse vanno considerate congiuntamente.

1.3.1 La normativa nazionale sull'organizzazione dei servizi

A livello nazionale sono rilevanti:

- D.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che individua le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio riabilitative a carico del Servizio Sanitario Nazionale,

- D.p.c.m. del 14 febbraio 2001: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie»,

- Piano sanitario nazionale 1998 – 2000,

- Progetto Obiettivo Materno infantile (aprile 2000),

- L. 328/2000: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,

- Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003.

Nella Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, gli interventi di:

- «protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni»,

- «gli interventi di prevenzione assistenza e recupero psico terapeutico dei minori vittime di abuso»

sono definite come prestazioni sanitarie, garantite dal SSN, al livello di assistenza «territoriale, ambulatoriale e domiciliare» e nel sotto livello dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria è garantita a donne, minori, coppie e famiglie.

Riferendosi all'Atto di indirizzo, la tematica degli abusi viene inserita nell'area materno infantile e avvicinata alle funzioni consultoriali, chiarendo i criteri di finanziamento previsti, suddivisi tra Comuni e Servizio Sanitario Nazionale. (vedi tabella)

A carico del Servizio Sanitario Nazionale (100%) sono le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie.

A carico dei Comuni le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, compresa l'indagine sociale sulla famiglia; l'accoglienza in comunità educativa o familiare.

In questo senso si può dire che tale disciplina rappresenta

A carico del Servizio Sanitario Nazionale (100%) gli interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso.

Al riguardo si rappresenta la tabella tratta dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001

Area	Prestazioni funzioni	Fonte legislativa	Criteri di finanziamento
Materno infantile	<p>3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni</p> <p>Interventi di sostegno alle famiglie di minori in situazione di disadattamento o di devianza</p> <p>Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi</p>	<p>Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi, adozioni nazionali e internazionali L.285/97 Leggi regionali</p>	<p>A carico del SSN (100%) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie</p> <p>A carico dei Comuni (100%) le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, compresa l'indagine sociale sulla famiglia;</p> <p>A carico dei Comuni (100%) l'accoglienza in comunità educativa o familiare</p>
	<p>4. Interventi di prevenzione assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso</p>	<p>L. 66/96 L. 269/98 D.m. aprile 2000: PO Materno infantile</p>	A carico del SSN (100%)

Anche la legge quadro sugli interventi sociali (328/00) prevede una serie di interventi nell'ambito del sostegno alla famiglia e alla tutela dei diritti dei minori.

Tali interventi vengono definiti nelle linee generali dal Piano sociale nazionale e, progressivamente in modo più specifico e adattato alla realtà territoriale, in un regime di sussidiarietà verticale, dai piani regionali, e locali (di zona).

Il primo piano nazionale sociale ha indicato gli standard essenziali dei servizi che, in applicazione dell'Art 22 della legge devono essere obbligatoriamente presenti sul territorio nazionale.

Tra i quattro obiettivi prioritari due sono di interesse per queste linee guida:

- 1. valorizzare e sostenere le responsabilità familiari
- 2. rafforzare i diritti dei minori

Prevedendo esplicitamente una connessione tra i due obiettivi, il PNS indica che i piani di zona dovranno prevedere misure e servizi nei confronti delle più frequenti condizioni di vulnerabilità sociale e familiare, per la promozione dell'affido e strutture di accoglienza per i minori, servizi per il sostegno psicologico e sociale dei nuclei familiari a rischio di maltrattamenti e, per minori sottoposti ad abusi, servizi di cura e recupero.

Sono evidenti le sovrapposizioni tra le competenze sanitarie e sociali.

La compresenza di finanziamenti e di interventi del sistema sanitario e sociale richiede che si presti particolare attenzione a come in ogni singolo ambito territoriale, attraverso lo strumento dei piani di zona, vengono regolate e organizzate le interazioni delle diverse competenze.

Il principio della sussidiarietà orizzontale, ovvero il coinvolgimento delle strutture del terzo settore andrà attentamente considerato attraverso la costruzione di adeguati sistemi di accreditamento e valutazione dei servizi.

1.3.2 Riferimenti Regionali: il Piano Socio Sanitario 2002-2004

Il piano socio sanitario 2002-2004 della Regione Lombardia, approvato il 13 marzo 2002, prevede tra gli obiettivi prioritari del triennio, la piena attuazione alle leggi 15 febbraio 1966, n. 66 «Norme contro la violenza sessuale», 3 agosto 1998, n. 269 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» e 4 aprile 2001, n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari».

In particolare gli obiettivi della programmazione regionale sono:

- potenziamento delle attività dei consultori familiari attraverso programmi consistenti in attività diagnostica e psicoterapeutica individuale, familiare e di gruppo;
- programmi per una corretta e diffusa informazione sul fenomeno del maltrattamento e dell'abuso rivolti agli ambiti scolastici, alle diverse agenzie educative e più in generale agli operatori ed ai genitori responsabili del processo di crescita;
- collaborazione con i centri antiviolenza per combattere

la violenza domestica, sia di tipo fisico che psicologico, sessuale ed economico nei confronti delle donne e dei bambini;

- interventi volti a contrastare le situazioni di maltrattamento e violenza intrafamiliari in particolare con programmi:
 - finalizzati a promuovere la denuncia di episodi di violenza domestica;
 - di sostegno materiale, psicologico e legale alle donne ed ai minori che hanno subito violenze;
 - per l'allontanamento dalla famiglia del coniuge o genitore, o comunque del componente del nucleo familiare che compie atti di violenza.

Tra le azioni fondamentali, previste, si ricorda:

- Miglioramento della conoscenza del fenomeno
- Programmi finalizzati a una corretta e diffusa informazione sul fenomeno dell'abuso e del maltrattamento
- Interventi di contrasto delle situazioni di abuso e maltrattamento nelle sue diverse forme.

Tali obiettivi sono ripresi nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2002-2004. (DPE-FER)

Inoltre la funzione di indirizzo che la Regione svolge nei confronti di singoli Piani di zona redatti dai Comuni associati negli ambiti territoriali, consente di dare un contributo significativo nell'individuazione dei migliori assetti organizzativi adattabili nel rispetto da un lato, delle specificità locali e dall'altro delle esigenze degli interventi di tutela e cura.

Le normative e i principali documenti di indirizzo messi a punto negli ultimi anni convergono nell'indicare come i servizi dedicati alla cura dei bambini vittime di maltrattamenti debbano avere delle caratteristiche di *specializzazione* e debbano essere in grado di svolgere alcune *funzioni ad elevata complessità*.

(BUR20050118)

(3.1.0)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20102

Trasformazione dell'IPAB Centro Sociale «Luigi Strina» con sede legale nel Comune di Gabbioneta Binanuova (CR) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Luigi Strina» ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02 attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata Centro Sociale «Luigi Strina» avente sede legale nel Comune di Gabbioneta Binanuova (CR);

2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 17 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazioni n. 27 del 23 ottobre 2003 e n. 15 del 22 novembre 2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specifica-

cata al precedente punto 1, l'Ente viene ad assumere la denominazione di fondazione «Fondazione Luigi Strina» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'Ente;

4. di disporre l'iscrizione della fondazione «Fondazione Luigi Strina» con sede in Gabbioneta Binanuova (CR) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la fondazione «Fondazione Luigi Strina», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050119)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20118

(5.3.5)

Ditta Ecoservizi s.p.a. con sede legale in Brescia, via dei Santi 58. Autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) conto terzi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche tossici e nocivi, nell'impianto sito in Brescia, via dei Santi 58, già autorizzato con d.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, nonché alla realizzazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni del DEC/VIA/2004/0364. Art. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e art. 15/a del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l. 7 agosto 1990, n. 241;

- la direttiva del Consiglio del 27 luglio 1995, n. 337;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

- la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Richiamati i seguenti atti:

- la d.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, avente per oggetto: «ditta Ecoservizi s.p.a. con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi da effettuarsi presso l'impianto sito in Brescia, via dei Santi 58 già autorizzato con d.g.r. n. 42740 del 29 aprile 1999 e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. Art. 28 del d.lgs. 22/97 e s.m.i.» e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 aprile 2004, n. DEC/DSA/2004/0364 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha espresso parere favorevole alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale dell'impianto della ditta Ecoservizi s.p.a., ubicato in Brescia, via dei Santi 58;

- la sentenza del Consiglio di Stato 31 agosto 2004, n. 5715, che conferma la sentenza del T.A.R. di Brescia n. 836/03, secondo cui è necessario nella fattispecie l'espletamento della procedura di VIA ai sensi del d.p.c.m. 377/88;

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

Evidenziato che il giudizio di VIA Ministeriale ha confermato la compatibilità ambientale dell'impianto e, per quanto mirato alle linee di inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi,

ha valutato e dettato prescrizioni sulla piattaforma nel suo complesso, coerentemente con le indicazioni della Direttiva 337/85/CEE;

Reputando che la sentenza del Consiglio di Stato 5715/04 sia stata ottemperata;

Rilevato che il decreto di VIA dispone, tra l'altro, che il proponente dovrà trasmettere alla Regione Lombardia gli elaborati definitivi del progetto adeguati alle prescrizioni del decreto medesimo;

Atteso che nel corso della conferenza dei servizi, tenutasi in data 31 marzo 2004, la ditta Ecoservizi s.p.a. ha presentato un programma temporale di adeguamento dell'impianto, alle prescrizioni riportate nella d.g.r. 17261/04 e che in detto programma si indica il 31 ottobre 2004 quale data di consegna degli elaborati definitivi del progetto;

Preso atto che la ditta ha presentato la seguente documentazione:

- relazione tecnica in merito al programma temporale di adeguamento, in atti regionali n. 21467 del 21 giugno 2004;

- proposta di protocollo relativa a monitoraggio di polveri, rumore e C.O.V., in atti regionali n. 31417 del 30 settembre 2004;

- progetto, in atti regionali n. 31918 del 6 ottobre 2004, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'adeguamento alle prescrizioni del decreto di VIA, nell'impianto di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) conto terzi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche tossici e nocivi, sito in Brescia, via dei Santi 58, già autorizzato con d.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

- relazione di fine lavori degli interventi di difesa idraulica, in atti regionali n. 35101 del 16 novembre 2004;

Preso atto che la medesima ditta ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 15/a del d.P.R. 203/88 in atti regionali n. 31919 del 6 ottobre 2004;

Precisato che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura Autorizzazioni della D.G. Servizi di pubblica utilità e dalla Struttura Protezione Aria della D.G. Qualità dell'Ambiente ha evidenziato quanto segue:

- la ditta è iscritta al Registro delle imprese di Brescia con n. 00512240177 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «...lo studio, la costruzione e/o la compravendita di impianti, tecnologie e materiali intesi alla raccolta, al recupero, al riutilizzo, al trattamento, allo smaltimento di rifiuti...»;

- il Legale Rappresentante della ditta, già in sede di rinnovo dell'autorizzazione, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegata all'istanza, ha dichiarato di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

- il giorno 11 novembre 2004 si è tenuta presso il comune di Brescia una riunione tecnica nella quale la provincia di Brescia, il comune di Brescia, e A.R.P.A. Brescia hanno concordato la proposta di protocollo relativa al monitoraggio polveri, COV e rumore; tale protocollo operativo è stato valutato da A.R.P.A. Brescia in quanto nella conferenza dei servizi tenutasi il giorno 14 maggio 2004 ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90 si era concertato di concordare in sede separata con la ditta un protocollo operativo sulle modalità di applicazione delle prescrizioni contenute nell'atto di rinnovo;

- nel corso della conferenza dei servizi tenutasi ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 il giorno 16 novembre 2004, la ditta ha dichiarato che «con riferimento alla prescrizione di cui al punto X del decreto di VIA ministeriale, in merito alla revisione della pavimentazione nell'area di inertizzazione, dopo l'esclusione di eventuali contaminazioni, si evidenzia che in tal senso le verifiche sono state effettuate in occasione dei carriaggi realizzati nel luglio 2003 alla presenza del comune e che sono stati controllati i parametri ai sensi del d.m. 471/99 senza riscontrare alcuna contaminazione. Per quanto attiene alle caratteristiche costruttive della pavimentazione, si precisa che la stessa è realizzata in calcestruzzo (spessore 30 cm), e che viene periodicamente monitorata al fine di verificare eventuali fratturazioni secondo procedure descritte. Tutti i dati sono stati già trasmessi agli enti interessati. Consegnata agli atti della conferenza prospetto riportante lo stato di attuazione del programma temporale degli adeguamenti, nonché la rielaborazione della proposta di protocollo relativa al monitoraggio polveri, COV e rumore e la relazione di fine lavori sugli interventi di difesa idraulica»;

– Nel corso della medesima conferenza gli enti convenuti hanno espresso i pareri qui sinteticamente riportati:

– Regione Lombardia – U.O. Gestione Rifiuti: prende atto delle dichiarazioni della ditta e di tutta la documentazione consegnata agli atti della conferenza. Evidenzia che non è prevista la realizzazione di strutture, vincolate dal decreto di VIA, e che attualmente non risulta essere necessaria la revisione della pavimentazione, a fronte dei risultati del monitoraggio dei terreni e della falda. Sulla base di quanto espresso in conferenza, esprime parere favorevole in merito al progetto di adeguamento proposto.

– Regione Lombardia – U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale: si esprime parere favorevole al progetto contenente le modifiche apportate alla configurazione impiantistica precedente. Consegnnerà l'allegato B alla U.O. Gestione rifiuti per la predisposizione finale dell'atto autorizzativo.

– Provincia di Brescia: con le integrazioni espresse dall'azienda nel corso della conferenza, si ritiene conclusa l'istruttoria prendendo atto che è stata data risposta a tutte le prescrizioni del decreto VIA. Si riserva di trasmettere parere formale una volta assunto il provvedimento di giunta provinciale.

– A.R.P.A. Brescia: consegna agli atti della conferenza un documento di valutazione del protocollo operativo sulle modalità di applicazione delle prescrizioni contenute nella d.g.r. 17261/04. Prende atto delle dichiarazioni della ditta e di tutta la documentazione consegnata agli atti della conferenza, sulla base delle quali esprime parere favorevole in merito a quanto proposto. Per quanto riguarda il progetto ai sensi del d.p.R. 203/88, si riserva di inviare specifico parere scritto alla competente struttura regionale.

– Comune di Brescia: consegna agli atti della conferenza il verbale della riunione tecnica tenutasi il giorno 11 novembre 2004 in merito alla proposta della ditta di monitoraggio delle polveri, COV e rumore con il quale gli enti convenuti concordano.

Conclusioni della conferenza: visti i pareri sovraesposti la conferenza esprime parere favorevole e dà mandato alla competente struttura regionale di predisporre l'atto autorizzativo solo dopo l'acquisizione dei provvedimenti emanati della Provincia di Brescia e dal dipartimento ARPA di Brescia.

– la Provincia di Brescia, con nota del 2 dicembre 2004, ha trasmesso la delibera di Giunta Provinciale 30 novembre 2004, n. 551, che prende atto della conclusa istruttoria con esito favorevole, in relazione al progetto per la realizzazione dell'adeguamento impiantistico e strutturale dell'impianto in oggetto alle prescrizioni del soprarichiamato decreto VIA;

– l'A.R.P.A. Brescia, con nota n. 0166331/04 del 15 dicembre 2004, ha trasmesso il parere favorevole in merito all'autorizzazione ex art. 15 del d.p.R. 203/88 con indicazioni;

– La ditta ha consegnato in data 16 dicembre 2004, protocollo regionale n. 38457, le planimetrie generali dell'impianto previste dalla d.g.r. 10161/02;

Precisato che le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che sostituiscono integralmente gli allegati alla d.g.r. 17261/04 e 18433/04;

Rilevato che per mero errore materiale la d.g.r. 18433/04 riporta al punto 4. del deliberato «...di raggruppamento preliminare di 1410 m² di rifiuti speciali...», invece di «...di raggruppamento preliminare di 1410 m³ di rifiuti speciali...» e quindi in tal senso deve essere sostituita;

Precisato che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve presentare a favore della Regione Lombardia, integrando la precedente presentata a fronte delle dd.g.r. 17261/04 e 18433/04, è determinato in € 1.107.972,00 ed è relativa a:

– raggruppamento preliminare di 330 m³ di rifiuti speciali destinati alla linea trattamento acque, pari a € 87.429,38;

– raggruppamento preliminare di 1410 m³ di rifiuti speciali ex tossici nocivi destinati al trattamento di inertizzazione, per un importo pari a € 373.561,88;

– raggruppamento preliminare di 450 m³ di rifiuti speciali destinati al pretrattamento chimico-fisico batch, pari a € 119.221,88;

– trattamento chimico-fisico-biologico di 70.080 m³/anno di rifiuti speciali, pari a € 79.482,71;

– pretrattamento chimico-fisico batch di 12.500 m³/anno di rifiuti speciali pari a € 21.195,39;

– trattamento chimico-fisico di inertizzazione di 75.000 m³/anno di rifiuti speciali, pari a € 52.988,47;

– deposito preliminare di 24 m³ di rifiuti speciali con contenuto di cloro organico > 2%, destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 20.135,52;

– deposito preliminare di 1.276 m³ di rifiuti speciali destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 338.060,25;

– ricondizionamento di 10.000 t/anno di rifiuti speciali, pari a € 15.896,54;

Preso atto delle valutazione dei dirigenti delle Unità Organizzative Gestione Rifiuti e Prevenzione inquinamento atmosferico ed autorizzazione integrata ambientale (IPPC), i quali, in relazione agli esiti sopra specificati, propongono l'assunzione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione sull'intera piattaforma degli interventi di adeguamento alle prescrizioni del decreto VIA Ministeriale ed all'esercizio delle attività di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) conto terzi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche tossici e nocivi, sita in Brescia, via dei Santi 58, già autorizzato con d.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 15/a del d.p.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le prescrizioni e modalità di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1 di autorizzare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. e dell'art. 15/a del d.p.R. 24 maggio 1988, n. 203 e s.m.i., la ditta Ecoservizi s.p.a., con sede legale in Brescia, via dei Santi 58, all'esercizio delle attività di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) conto terzi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche tossici e nocivi, nell'impianto sito in Brescia, via dei Santi 58, già autorizzato con d.g.r. 23 aprile 2004, n. 17261, nonché alla realizzazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni di cui al decreto di VIA Ministeriale n. DEC/DSA/2004/0364;

2 di stabilire che l'esercizio delle operazioni di cui sopra debba avvenire alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B nonché secondo la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3 di stabilire che la presente autorizzazione ha la scadenza del 22 aprile 2009;

4 di sostituire la frase «...di raggruppamento preliminare di 1410 m² di rifiuti speciali...», riportata nella d.g.r. 18433/04 al punto 4. del deliberato, con «...di raggruppamento preliminare di 1410 m³ di rifiuti speciali...»;

5 di far salvo quanto previsto nel deliberato delle dd.g.r. 17261/04 e 18433/04 che non sia in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento;

6 di dare atto che la ditta dovrà ottemperare al protocollo operativo sulle modalità di applicazione delle prescrizioni contenute nella d.g.r. 17261/04 valutato da A.R.P.A. Brescia e che dovrà attenersi ai tempi ed alle modalità individuate dal programma temporale adeguamento approvato in sede di conferenza dei servizi;

7 di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

8 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

9 di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

10 di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso;

11 di determinare l'ammontare totale della garanzia fi-

nanziaria che la ditta deve presentare, integrando la precedente presentata a fronte delle dd.g.r. 17261/04 e 18433/04, a favore della Regione Lombardia in € 1.107.972,00 relativo a:

- raggruppamento preliminare di 330 m³ di rifiuti speciali destinati alla linea trattamento acque, pari a € 87.429,38;

- raggruppamento preliminare di 1410 m³ di rifiuti speciali ex tossici nocivi destinati al trattamento di inertizzazione, per un importo pari a € 373.561,88;

- raggruppamento preliminare di 450 m³ di rifiuti speciali destinati al pretrattamento chimico-fisico batch, pari a € 119.221,88;

- trattamento chimico-fisico-biologico di 70.080 m³/anno di rifiuti speciali, pari a € 79.482,71;

- pretrattamento chimico-fisico batch di 12.500 m³/anno di rifiuti speciali pari a € 21.195,39;

- trattamento chimico-fisico di inertizzazione di 75.000 m³/anno di rifiuti speciali, pari a € 52.988,47;

- deposito preliminare di 24 m³ di rifiuti speciali con contenuto di cloro organico > 2%, destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 20.135,52;

- deposito preliminare di 1.276 m³ di rifiuti speciali destinati allo smaltimento definitivo, pari a € 338.060,25;

- ricondizionamento di 10.000 t/anno di rifiuti speciali, pari a € 15.896,54;

la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata e accettata in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

12 di dare atto che la mancata presentazione della fideiussione di cui al punto 11, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla medesima d.g.r. n. 19461/04;

13 di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Brescia ed al dipartimento dell'ARPA di Brescia;

14 di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Ecoservizi s.p.a.

Sede legale: Brescia, via dei Santi, 58

Sede impianto: Brescia, via dei Santi, 58

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Le sezioni di trattamento che costituiscono la piattaforma impiantistica sono suddivisibili in tre linee di lavorazione:

- linea trattamento acque (D8, D9, D13, D14);
- linea inertizzazione (D9, D13, D14);
- linea ricondizionamento (D13, D14, D15).

1.2 La linea di trattamento acque è a sua volta suddivisa nelle sezioni di stoccaggio, vagliatura, filtropressatura, trattamento chimico-fisico-biologico, osmosi inversa e pretrattamenti chimico-fisici batch. Tutte le vasche esistenti saranno poste al coperto con adeguato impianto di aspirazione e trattamento delle emissioni e gli sfatichi di tutti i serbatoi verranno collettati con le tempistiche previste dal programma temporale di adeguamento approvato in conferenza in data 31 marzo 2004. Relativamente al trattamento di rifiuti nella sezione chimico-fisico, è previsto un sistema di controllo diretto (D.C.S. Direct Control System) del pH.

1.2.1 La sezione stoccaggi è attualmente costituita da:

- 2 vasche di raggruppamento preliminare per osmosi da 250 m³ ognuno;
- 1 vasca di raggruppamento preliminare per biologico da 600 m³;
- 1 serbatoio per raggruppamento preliminare di fanghi liquidi da biologico con capacità di 150 m³;
- 3 serbatoi di raggruppamento del concentrato osmosi da 35 m³ ognuno;

- 1 serbatoio per raggruppamento preliminare di fanghi provenienti dai pretrattamenti con capacità di 150 m³;
- 4 serbatoi per raggruppamento preliminare di reflui per biologico con capacità di 40 m³ ognuno;
- 1 vasca di stoccaggio dell'alimento al biologico con capacità di 300 m³;
- 2 serbatoi per lo stoccaggio di reflui da confezionati da 20 m³ ognuno;
- 1 area da 25 m² per lo stoccaggio di rifiuti da pretrattamenti confezionati;
- 2 serbatoi di stoccaggio reflui contenenti cianuri da 50 m³ ognuno;
- 4 serbatoi di stoccaggio reflui acidi con capacità di 25 m³ ognuno;
- 4 serbatoi di stoccaggio reflui organici con capacità di 50 m³ ognuno;
- 1 serbatoio di stoccaggio reflui alcalini con capacità di 50 m³;
- 2 serbatoi di stoccaggio calce con capacità di 35 m³ ognuno.

Si fa presente che la sezione stoccaggi è costituita in gran parte da depositi temporanei non soggetti a autorizzazione, e quindi sono possibili delle variazioni.

1.2.2 La sezione vagliatura è caratterizzata come segue: per quanto riguarda i reflui derivanti da operazioni di pulizia in genere, viene utilizzato un sistema di vagliatura dinamico oppure di vagliatura statico, per tutti quei rifiuti che raramente hanno evidenziato grosse presenze di materiale grossolano (acidi nitriti, solforici, bagni cromici, bagni con cianuri, ecc.);

1.2.3. La sezione filtropressatura è caratterizzata come segue: quasi tutti i rifiuti liquidi necessitano di un trattamento fisico di disidratazione, che può avvenire sia in fase di arrivo, quindi immediatamente dopo lo scarico dall'autocisterna, oppure dopo che il refluo ha già subito la chiari-flocculazione. Per la disidratazione dei fanghi, viene utilizzata una filtropressa; gli stoccaggi dei reflui da sottoporre a disidratazione vengono gestiti in modo differente ma, comunque, strettamente collegati alla qualità analitica dell'acqua in uscita dalla filtropressa. Questa operazione genera una fase liquida che viene accumulata in una vasca e successivamente pompata, nelle vasche di raggruppamento dei trattamenti successivi, ed una fase solida che per gravità cade all'interno di un autocarro posizionato sotto le piastre e successivamente scaricato nelle vasche di raggruppamento dei fanghi solidi da inertizzazione.

1.2.4 La sezione di trattamento chimico-fisico-biologico tratta 70.080 m³/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e comprende:

- un impianto chimico-fisico a doppio stadio per la rimozione dei metalli pesanti (precipitazione, sedimentazione, destabilizzazione dei metalli complessati mediante acidificazione a pH = 3 e precipitazione degli idrossidi metallici nel campo di pH = 8,5 – 9), del COD particolato e colloide e per la chiarificazione delle acque;

- un impianto biologico a fanghi attivi doppio stadio, con ossidazione ad ossigeno puro, dotato di nitrificazione-denitrificazione biologiche;

- un settore di filtrazione su sabbia ed adsorbimento su carboni attivi;

1.2.5. La sezione di osmosi inversa viene utilizzata per il trattamento di acque reflue ad alta concentrazione di anioni quali Cl⁻ ed SO₄²⁻, NO₃⁻, NO₂⁻, di boro, ammoniaca e tensioattivi, costituita da:

- equalizzazione e pre-trattamento chimico-fisico in continuo per garantire la costanza ed il rispetto di alcuni parametri fondamentali per l'alimentazione all'osmosi;

- apparecchiatura che lavora alla pressione di 60 bar, e concentratore che lavora alla pressione di 120 bar per ridurre al minimo la quantità di concentrato; entrambi utilizzano membrane a piani sovrapposti;

- vasche di monitoraggio precedenti la fase di scarico del permeato e utilizzo come fluidificante all'interno dell'impianto di inertizzazione del concentrato.

1.2.6 La sezione di pretrattamento chimico-fisico batch tratta 12.500 m³/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, consistenti in reflui particolari (acidi e bagni conte-

nenti metalli pesanti) che, a causa della qualità e/o della concentrazione delle sostanze inquinanti in essi contenute, non possono essere trattati nell'impianto chimico-fisico-biologico in continuo; è costituita da un parco serbatoi per lo stocaggio dei rifiuti da trattare, da due reattori dove avvengono i processi di trattamento (reazioni di ossido-riduzione e neutralizzazione) e da un sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni gassose.

1.3 La linea di inertizzazione autorizzata per il trattamento di 75.000 m³/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è a sua volta suddivisa nelle sezioni di trattamento fanghi e di trattamento polveri. Le aree occupate dalle vasche di stocaggio e di maturazione saranno coperte e tamponate con specifici sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria, come da planimetria allegata al presente atto, con le tempistiche previste dal programma temporale di adeguamento.

1.3.1 la sezione di inertizzazione fanghi è costituita da uno stoccaggio provvisorio di fanghi per un volume complessivo pari a 130 m³ e da un impianto con potenzialità di 50 m³/h per il trattamento di rifiuti fangosi palabili e pompabili. La sezione di scarico, provvista di coperture mobili per evitare l'eventuale sollevamento di polveri, è costituita da 4 vasche di stoccaggio interrate, realizzate in calcestruzzo armato e rivestite internamente con una lamiera di acciaio al carbonio di forte spessore, per una capacità complessiva di 350 m³; la sezione alimentazione è provvista di vibrovaglio, tramoggia di alimentazione, nastri di carico, estrazione e deferrizzazione, container raccolta grigliato; l'impianto di inertizzazione è completamente automatizzato con sistemi di pesatura in continuo e con dosaggio di reagenti e fluidificanti secondo appropriati dosaggi e sequenze in relazione a «ricette» prestabilite per ciascuna tipologia di fango da trattare; comprende due miscelatori ed è interamente installato al coperto; i prodotti inertizzati vengono scaricati in 4 vasche di stoccaggio analoghe a quelle di entrata ma di capacità complessiva pari a 385 m³; i fanghi inertizzati stazionano nella fossa per il tempo di maturazione necessario (inteso come tempo sufficiente a consentire la presa dei leganti idraulici), che corrisponde a circa 24 h, per poi essere caricati su autocarro tramite escavatore e trasportati in discarica.

1.3.2 La sezione di inertiizzazione polveri ha una potenzialità di circa 20 m³/h, ed è concettualmente simile alla sezione inertiizzazione fanghi, comprende uno stoccaggio provvisorio di fanghi per un volume complessivo pari a 110 m³ e di polveri per un volume di 40 m³; è caratterizzata da una elevata flessibilità impiantistica per il trattamento di rifiuti di varia provenienza e conferiti sfusi o confezionati. La sezione di alimentazione è provvista di cabina, mantenuta in depressione, che funge da tramoggia di alimentazione per un tritatore che sminuzza il big bag; mescolatore ove avviene l'aggiunta del prodotto liquido atta a formare un fango palabile; l'intero impianto (comprese le vasche di stoccaggio fanghi) è installato al coperto analogamente a quello di cui al punto 1.4.1; la linea di carico fanghi è composta da tramoggia di alimentazione e nastro estrattore mentre quella di carico polveri da

silos di stoccaggio, coclea di alimentazione e compressore; l'impianto di inertizzazione è costituito da un miscelatore, ove avviene il dosaggio dei reagenti (calce, cemento, ecc.) e dei fluidificanti; al termine del processo di trattamento i rifiuti inertizzati vengono stoccati in una fossa di maturazione; si tratta di una vasca, interamente realizzata in calcestruzzo armato, della capacità complessiva di circa 200 m³; le successive operazioni sono analoghe a quelle di cui al punto 1.4.1.

1.3.3 I rifiuti utilizzati come fluidificanti nel processo d'inertizzazione sono individuati dai seguenti codici C.E.R.: 02.02.01 – 06.03.13 – 06.03.14 – 06.06.02 – 07.04.12 – 07.06.12 – 08.01.20 – 11.01.07 – 11.01.11 – 11.01.15 – 11.03.02 – 12.03.01 – 16.07.09 – 19.08.13 – 19.08.14;

1.4 La linea di ricondizionamento (confezionamento e/o riconfezionamento, tritazione, ed omogeneizzazione) autorizzata per il trattamento di 10.000 t/a di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è a sua volta suddivisa nelle sezioni di stoccaggio liquidi, tritazione e bonifica contenitori.

1.4.1 La sezione di stoccaggio liquidi da incenerimento è costituita da un parco di 8 serbatoi da $50\text{ m}^3/\text{cad.}$ di cui 2 serbatoi per liquidi infiammabili di cat. A, e da un magazzino di stoccaggio per liquidi in fusti, di cui 300 fusti per liquidi infiammabili (cat. A) e 100 fusti di solventi clorurati (cat. C).

1.4.2 Nella sezione di tritazione vengono trattati fusti vuoti, morchie di verniciatura, stracci e rifiuti vari contaminati da solventi o vernici, ecc., allo scopo di ridurne il volume. Questa sezione sarà confinata in un capannone insonorizzato dotato di adeguata aspirazione.

1.4.3 La sezione di bonifica contenitori contaminati è attrezzata per il lavaggio, previa tritazione, con appropriate soluzioni, di contenitori e materiali vari (plastica, vetro, gomma, lamierino di ferro, alluminio, ecc.), contaminati da fitofarmaci, con potenzialità di circa 500 kg/h, per il lavaggio di contenitori in plastica e di 1000 kg/h per contenitori in vetro

o lamierino d'acciaio.

1.5 Gli stoccati descritti nei sopracitati punti sono tutti da considerarsi depositi temporanei ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 22/97, tranne quelli esplicitamente autorizzati e soggetti fidejussione;

1.6 Lo scarico delle vasche di monitoraggio in uscita dall'impianto di trattamento delle acque, avviene in modo automatico.

1.7 Per quanto concerne le acque provenienti dagli impianti di osmosi inversa e dal biologico, la ditta Ecoservizi è autorizzata da ASM s.p.a., ente gestore della pubblica fognatura di Brescia, a scaricare 288 m³/die, dalle ore 18.00 alle ore 06.00, rispettando i limiti dettati dal d. lgs. n. 152, tab. 3, allegato 5.

1.8 L'impianto è autorizzato a ritirare e trattare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, anche tossici e nocivi, provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate, così classificati dalla direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio:

- (1) Rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di deposito preliminare
 - (2) Rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di deposito preliminare e successivo ricondizionamento
 - (3) Rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di pretattamento chimico-fisico
 - (4) Rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di trattamento chimico-fisico e biologico
 - (5) Rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di inertizzazione

D15 (1)	D13 D14 D15 (2)	D9 D13 D14 (3)	D8 D9 D13 D14 (4)	D9 D13 D14 (5)	Nuovo Codice CER	Peri- coloso	Peri- coloso									
	X			X	02 01 08	*	02 01 09									
	X				02 01 10											
X	X		X	X	02 02 01											
X	X		X		02 02 03											
			X		02 02 04											
X	X		X	X	02 03 01											
	X				02 03 02											
X	X		X	X	02 03 03											
X	X				02 03 04											
X			X	X	02 03 05											
X	X				02 04 01		02 04 02									
X			X	X	02 04 03											
X	X		X		02 05 01											
X			X	X	02 05 02											
X	X				02 06 01											
	X				02 06 02											
X			X	X	02 06 03											
X	X		X	X	02 07 01											
	X		X	X	02 07 02		02 07 03									
	X		X		02 07 04											
X			X	X	02 07 05											
	X				03 01 01		03 01 04	*	03 01 05							
X					03 02 01	*	03 02 02	*	03 02 03	*	03 02 05	*				
X					03 03 01											
			X	X	03 03 02											
				X	03 03 05											
X					03 03 07		03 03 08									
X			X	X	03 03 09											
X					03 03 10											
X	X		X	X	03 03 11											
			X	X	04 01 02											
				X	04 01 04		04 01 05									
X			X	X	04 01 06		04 01 07									
X	X				04 01 08											
X	X				04 01 09											
X	X				04 02 09											
	X				04 02 10											
X	X				04 02 14	*	04 02 15		04 02 16	*	04 02 17					
X			X	X	04 02 19	*	04 02 20									
X	X				04 02 21											
X	X	X	X	X	04 02 22											
			X		05 01 02	*										
	X				05 01 03	*										
				X	05 01 04	*	05 01 06	*								
X				X	05 01 07	*	05 01 08	*								
X			X		05 01 14											
X					05 01 15	*										
X			X	X	05 01 16											
X					05 01 17											
X				X	05 06 01	*	05 06 03	*								
X			X		05 06 04											
				X	05 07 01	*										
X				X	05 07 02											
			X	X	06 01 01	*	06 01 02	*	06 01 03	*	06 01 04	*	06 01 05	*		
			X	X	06 01 06	*										
X	X	X			06 02 01	*	06 02 03	*								
		X	X		06 02 04	*	06 02 05	*								
X	X	X	X	X	06 03 11	*	06 03 13	*	06 03 14							

D15 (1)	D13 D14 D15 (2)	D9 D13 D14 (3)	D8 D9 D13 D14 (4)	D9 D13 D14 (5)	Nuovo Codice CER	Peri- coloso	Peri- coloso									
X				X	10 12 03											
X		X		X	10 12 05											
X				X	10 12 09	*	10 12 10									
X			X	X	10 12 13											
X				X	10 13 01		10 13 04		10 13 06							
X		X		X	10 13 07											
X	X			X	10 13 11											
X				X	10 13 12	*	10 13 13									
X	X			X	10 13 14											
X				X	10 14 01	*										
		X	X		11 01 05	*										
	X	X	X	X	11 01 06	*	11 01 07	*								
X		X	X	X	11 01 08	*	11 01 09	*	11 01 10		11 01 11	*	11 01 12			
X	X	X	X	X	11 01 13	*										
		X	X	X	11 01 14											
X		X	X	X	11 01 15	*	11 01 16	*	11 01 98	*						
X	X	X	X	X	11 02 02	*										
X				X	11 02 03											
X	X	X	X	X	11 02 05	*	11 02 06									
X		X		X	11 03 01	*	11 03 02	*								
X	X	X	X	X	11 05 01		11 05 02		11 05 03	*	11 05 04	*				
X					12 01 01											
X				X	12 01 02											
X	X			X	12 01 03											
X	X			X	12 01 04											
				X	12 01 05											
				X	12 01 12	*										
X	X			X	12 01 13											
X		X		X	12 01 14	*	12 01 15									
X	X			X	12 01 16	*	12 01 17									
X				X	12 01 18	*	12 01 20	*	12 01 21							
	X	X	X	X	12 03 01	*	12 03 02	*								
X				X	13 01 09	*										
X	X			X	13 04 03	*										
X				X	13 05 01	*	13 05 02	*	13 05 03	*	13 05 06	*	13 05 08	*		
X	X			X	13 07 01	*	13 07 02	*	13 07 03	*						
X				X	13 08 01	*	13 08 02	*								
				X	14 06 01	*	14 06 02	*								
		X			14 06 03	*										
X					14 06 04	*	14 06 05	*								
					15 01 01		15 01 02		15 01 03		15 01 04		15 01 05			
					15 01 06		15 01 07		15 01 09							
X				X	15 01 10	*										
				X	15 01 11	*										
X	X			X	15 02 02	*										
		X			15 02 03											
		X			16 01 03											
X				X	16 01 07	*										
		X			16 01 08	*	16 01 10	*	16 01 11	*	16 01 12		16 01 14	*		
		X			16 01 15		16 01 16		16 01 17		16 01 18		16 01 19			
X					16 01 20		16 01 21	*	16 01 22							
		X			16 02 10	*	16 02 11	*	16 02 12	*	16 02 13	*	16 02 14			
		X			16 02 15	*	16 02 16									
X					16 03 03	*	16 03 04		16 03 05	*	16 03 06					
		X			16 05 04	*	16 05 05									
	X	X			16 05 06	*	16 05 07	*	16 05 08	*	16 05 09					
X	X				16 06 01	*										
	X				16 06 02	*	16 06 03	*	16 06 04		16 06 05		16 06 06	*		

D15 (1)	D13 D14 D15 (2)	D9 D13 D14 (3)	D8 D9 D13 D14 (4)	D9 D13 D14 (5)	Nuovo Codice CER	Peri- coloso	Peri- coloso								
X			X	X	19 11 05	*	19 11 06								
	X				19 12 01		19 12 02		19 12 03		19 12 04		19 12 05		
	X				19 12 06	*	19 12 07		19 12 08						
X	X			X	19 12 09										
X				X	19 12 10		19 12 11	*	19 12 12						
X	X	X		X	19 13 01	*	19 13 02		19 13 03	*					
X	X	X	X	X	19 13 04		19 13 05	*	19 13 06						
	X	X	X	X	19 13 07	*	19 13 08								
	X				20 01 01		20 01 02		20 01 08		20 01 10		20 01 11		
	X	X			20 01 13	*									
		X			20 01 14	*									
X		X			20 01 15	*									
	X				20 01 19	*	20 01 21	*	20 01 23	*	20 01 25		20 01 26		
	X				20 01 27	*	20 01 28								
X	X	X	X		20 01 29	*	20 01 30								
	X				20 01 31	*	20 01 32								
X	X				20 01 33	*	20 01 34								
	X				20 01 35	*	20 01 36		20 01 37	*	20 01 38		20 01 39		
	X				20 01 40										
	X				20 02 02										
X				X	20 02 03										
	X				20 03 01										
X			X		20 03 03										
			X		20 03 04										
			X		20 03 06										
	X				20 03 07										

2 Prescrizioni

2.1 Prescrizioni generali.

2.1.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi e la loro effettiva compatibilità con quelli già presenti nei serbatoi, mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei citati rifiuti (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito, per i quali la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.1.2 I rifiuti sanitari di cui ai codici 18.00.00 devono essere gestiti e smaltiti secondo le modalità previste dal d.P.R. 254/03;

2.1.3 I rifiuti che contengono sostanze rientranti nella categoria H9, i rifiuti di cui al d.lgs. 209/03, i rifiuti assoggettati alla disciplina di cui al d.lgs. 95/92 e al d.m. 392/96 non possono essere trattati all'interno dell'impianto;

2.1.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, la ditta deve comunicare tale circostanza alla Provincia, entro e non oltre 24 ore, trasmettendo contestualmente la fotocopia del formulario di identificazione;

2.1.5 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi e di bonifica delle autocisterne devono essere effettuate in apposita area attrezzata;

2.1.6 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.1.7 Tutte le operazioni di deposito preliminare (D15) e di deposito temporaneo, devono essere effettuate in conformità alla d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.1.8 La quantità dei rifiuti stoccati all'interno dei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.1.9 Ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli sfiati originati dalle operazioni di carico dei serbatoi, da effettuarsi a circuito chiuso, dovranno essere opportunamente captati e convogliati secondo le indicazioni contenute nell'allegato B al presente provvedimento;

2.1.10 Il controllo sulla tenuta delle vasche destinate allo stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti deve essere almeno semestrale;

2.1.11 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.1.12 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.1.13 Deve essere assicurata la formazione tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati;

2.1.14 Il personale dovrà comunque utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

2.1.15 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

2.2 Linea trattamento acque.

2.2.1 Alla luce della disponibilità di stoccaggio esistente, l'azienda deve garantire che gli stocaggi dei rifiuti liquidi per l'alimentazione alla linea chimico-fisico-biologica, sia effettuata almeno mediante suddivisione per le seguenti tipologie omogenee di trattamento:

- inorganici trattati per precipitazione (metalli);
- inorganici costituiti da coppia Redox (es. Cr^{VI});
- organici non biodegradabili;
- organici biodegradabili;

Ove è previsto un deposito preliminare in serbatoi o vasche, che deve comunque garantire la separazione dei rifiuti per parte omogenee, sulla linea di alimentazione dei reflui all'impianto, in uscita dai serbatoi o vasche, devono essere installati uno o più misuratori di portata o contatori volumetrici, con conteggio dei volumi di refluo avviato al trattamento;

2.2.2 Nel conferimento dei rifiuti, dovrà essere accertata la presenza di sostanze pericolose evidenziando quelle di cui

alla tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99 riferite al ciclo produttivo di provenienza del rifiuto: tali rifiuti dovranno essere tenuti separati per partite omogenee ad evitare diluizioni incrociate ed eventualmente pre-trattati fino al raggiungimento dei rispettivi valori-limite di concentrazione e di flusso di massa per gli specifici inquinanti; qualora tali sostanze pericolose siano presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità analitica, si applicano le disposizioni specifiche per gli scarichi di sostanze pericolose, come indicato nell'art. 34 del d.lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;

2.2.3 le analisi dei rifiuti destinati alla linea di trattamento delle acque, che verranno eseguite per ogni conferimento e prima della ricezione nell'impianto, dovranno riferirsi ai parametri tipici del rifiuto desumibili dal ciclo produttivo che l'ha generato e a quelli relativi al carico inquinante addotto all'impianto, nonché, comunque, con attenzione alle sostanze ex tab. 5, all. 5 del d.lgs. 152/99;

2.2.4 per una corretta valutazione sulla congruità tra la concentrazione degli inquinanti in entrata all'impianto biologico, del rendimento dell'impianto e dei limiti allo scarico previsti dal d.lgs. 152/99 e s.m.i., la ditta dovrà fornire i seguenti dati:

- CODmax influente al biologico, espresso in mg/l e in kg/die;
- BODmax influente al biologico, espresso in mg/l e in kg/die;
- TKNmax influente al biologico, espresso in mg/l e in kg/die;

tale valutazione permetterà di verificare la degradabilità biologica degli inquinanti presenti nei rifiuti in ingresso all'impianto stesso (dopo eventuale trattamento preliminare in chimico fisico), attraverso la valutazione del BOD e del rapporto BOD/COD, che dovrà in ogni caso essere $\geq 0,5$ mentre il rapporto TKN/COD dovrà essere $\leq 0,085$; per la determinazione del BOD e del COD, si deve far riferimento a quanto contenuto nel protocollo operativo sulle modalità di applicazione delle prescrizioni della d.g.r. 17261/04;

2.2.5 la chiusura delle vasche a cielo aperto ancora presenti nel processo chimico fisico e biologico, e l'impianto di aspirazione e depurazione delle emissioni devono essere realizzate secondo quanto concordato nel programma temporale di adeguamento;

2.2.6 dovrà essere programmato il controllo quali-quantitativo automatico tramite sonde delle acque scaricate nel torrente Garza, ed in pubblica fognatura, con possibilità d'interruzione automatica dello scarico delle acque reflue in caso di non corrispondenza ai limiti fissati. Eventuali malfunzionamenti degli apparecchi automatici installati per la misura e registrazione delle caratteristiche dello scarico, che debbono essere sempre debitamente sigillati, dovranno immediatamente essere comunicati all'ARPA Brescia. Un campionatore analogo potrà essere installato per la verifica dei limiti di accettabilità allo scarico in pubblica fognatura con registrazione automatica da tenere a disposizione degli enti di controllo;

2.3 Linea inertizzazione.

2.3.2 Le principali fasi del processo di inertizzazione (livello stoccaggi, dosaggio reagenti, controllo parametri) devono essere controllate da un PLC;

2.3.3 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del trattamento di inertizzazione e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalità di una diversa classificazione dei rifiuti originali ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97;

2.3.4 durante lo stoccaggio del materiale inertizzato, prima dell'avvio in discarica successivamente ai previsti controlli interni, dovrà essere prelevato e conservato in un idoneo contenitore, sigillato a cura del responsabile dell'impianto, un campione di rifiuto per ogni partita avviata a smaltimento; il campione dovrà essere individuato mediante codice specifico e la data di avvio in discarica registrata su apposito registro;

2.3.5 ad ogni campione prelevato dall'impianto di inertizzazione dovrà essere associato un ulteriore campione della stessa partita prelevato e sigillato a cura del responsabile dell'impianto della discarica utilizzata per lo smaltimento finale, subito prima della sua collocazione definitiva; tale campione dovrà essere caratterizzato dallo stesso codice assegnato dall'impianto di inertizzazione, dalla data di smaltimento in discarica e dalle coordinate della cella di smaltimento; per ogni

partita di rifiuti per i quali non fosse possibile eseguire il campionamento di cui sopra, ne dovrà essere fatta motivata comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento ARPA territorialmente competenti;

2.3.6 i campioni di rifiuti inertizzati di cui al punto 2.3.4 dovranno essere conservati per almeno 60 giorni in un apposito locale a disposizione dell'autorità di controllo;

2.3.7 i rifiuti prodotti nell'impianto di inertizzazione potranno essere conferiti solo in impianti di smaltimento che assicurino la possibilità della individuazione spaziale dei rifiuti progressivamente posti in discarica mediante un opportuno sistema di mappatura, con celle di adeguate dimensioni;

2.3.8 d'intesa con le Autorità responsabili per le verifiche del rispetto delle soglie di accettabilità dei rifiuti trattati e per le discariche di conferimento, dovrà essere predisposto uno specifico programma di controlli che preveda sia monitoraggi cadenzati nel tempo, sia la possibilità di effettuare un congruo numero annuale di controlli sulle varie matrici;

2.3.9 il rifiuto inertizzato dovrà conseguire l'aspetto del materiale palabile e non gocciolante, e il suo eluato dovrà rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dell'impianto di smaltimento definitivo in cui il rifiuto verrà collocato;

2.3.10 prima del conferimento ad impianti finali di smaltimento, sui rifiuti inertizzati, depositati in area protetta (al coperto e su fondo impermeabilizzato con sistema di raccolta di eventuali percolamenti), la ditta deve prevedere le analisi sull'eluato secondo quanto disposto nella d.g.r. 47636 del 7 febbraio 1994 così come integrata con d.g.r. 36489 del 29 maggio 1998, fino al 16 luglio 2005; successivamente si farà riferimento al d.m. 13 marzo 2003;

2.3.11 non sono ammessi al trattamento di inertizzazione rifiuti con un contenuto di sostanza organica superiore al 5% o che in ambiente alcalino producano esotermia, sviluppo gas o che risultino comunque incompatibili con il processo;

2.3.12 la ditta dovrà assicurare il mantenimento in essere di tutte quelle operazioni, sistemi, verifiche, ecc. adottate in questi ultimi anni, così come specificate nella «*Perizia tecnica sulle prescrizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente DEC/VIA/4902 del 24 maggio 2000 e DEC/VIA/ 6054 del 30 aprile 2001*» e indicate nello Studio di Impatto Ambientale all'Allegato 1.C;

2.3.13 la ditta dovrà seguire, per il campionamento dei rifiuti in entrata all'impianto Ecoservizi s.p.a., il protocollo operativo sulle modalità di applicazione delle prescrizioni contenute nella d.g.r. 17261/04;

2.3.14 dovrà essere realizzato il tamponamento degli impianti d'inertizzazione fanghi e polveri in ogni loro parte, per ottenere edifici chiusi da mantenere in depressione rispetto all'esterno e con la previsione di idonei impianti di captazione delle emissioni diffuse e successive fasi di depurazione delle polveri e delle sostanze inorganiche volatili;

2.3.15 il trituratore dovrà essere confinato in capannone insonorizzato dotato di adeguato impianto di aspirazione;

2.3.16 la rete fognaria interna, dovrà garantire l'effettiva separazione delle acque meteoriche da quelle prodotte dalla piattaforma nel suo complesso;

2.3.17 tutti i comparti che nelle varie fasi di lavorazione e trattamento di rifiuti producono reflui liquidi dovranno essere connessi alla rete dedicata collettata all'impianto chimico-fisico-biologico;

2.3.18 deve essere attuata la revisione periodica di tutta la pavimentazione della piattaforma polivalente per verificarne lo stato d'usura e garantirne costantemente l'impermeabilizzazione;

2.3.19 le indagini in situ atte a definire con precisione l'eventuale presenza nel sottosuolo di sostanze contaminanti, l'assetto idrogeologico del territorio, nonché i livelli di rischio delle falde acquifere sfruttate per uso idropotabile immediatamente a valle dell'impianto Ecoservizi devono essere effettuate secondo quanto concordato nel protocollo operativo sulle modalità di applicazione delle prescrizioni contenute nella d.g.r. 17261/04 e con le tempistiche previste dal programma temporale di adeguamento;

2.3.20 nell'eventualità che si debba procedere alla sistemazione dell'attuale pavimentazione in calcestruzzo, andrà redatta una relazione tecnica, corredata da sezioni ed elaborati grafici, che specifichi, relativamente al sistema di impermeabilizzazione dei piazzali e delle aree adibite allo stoccaggio ed

- Chimico-fisico-biologico
- Osmosi inversa

Fasi di processo

Il processo di trattamento delle acque si articola nelle seguenti fasi:

- Fase 1. Fase di conferimento e stoccaggio rifiuti;
- Fase 2. Fase di scarico e vagliatura dei reflui;
- Fase 3. Fase di filtropressatura;
- Fase 4. Fase di trattamento in continuo di chiari-flocculazione;
- Fase 5. Fase di trattamento biologico;
- Fase 6. Fase di trattamento con osmosi inversa;
- Fase 7. Fase di trattamento chimico-fisico a batch;
- Fase 8. Fase di accumulo e scarico dei reflui trattati;
- Fase 9. Fase di bonifica delle cisterne che hanno effettuato il trasporto dei reflui;
- Fase 10. Fase dei presidi alle emissioni gassose.

4. EMISSIONI ED IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Nuovi punti di emissione in atmosfera (sono contrassegnati con [#])

La razionalizzazione delle emissioni generate dall'esercizio dell'impianto comporta un aggiornamento del numero dei punti di emissione e delle relative condotte di convogliamento degli effluenti. Il progetto aggiornato prevede pertanto l'individuazione di 4 nuovi punti di emissione in atmosfera:

- E11 [#] Linea Inertizzazione Fanghi;
- E12 [#] Linea Inertizzazione Fanghi e Polveri;
- E13 [#] Linea Ricondizionamento
(Impianto Triturazione);
- E14 [#] LINEA TRATTAMENTO ACQUE.

Con l'eliminazione di alcuni punti di emissione in atmosfera di cui all'allegato B alla d.g.r. n. 42740 del 29 aprile 1999, in particolare:

a) il collettamento dei seguenti sistemi di presidio esistenti sulla *linea inertizzazione fanghi* (vedi allegato B alla d.g.r. n. 42740 del 29 aprile 1999) al nuovo punto di emissione **E11**:

- **E1** impianto polveri;
- **S20.1-S20.2** serbatoio di stoccaggio fluidificante per impianto inertizzazione fanghi;
- **S22** silo di stoccaggio cemento Portland in polvere per impianto fanghi;
- **S23** silo di stoccaggio ossido di calcio in polvere per impianto inertizzazione fanghi.

b) il collettamento dei seguenti sistemi di presidio esistenti sulla *linea inertizzazione fanghi e polveri* (vedi allegato B alla d.g.r. n. 42740 del 29 aprile 1999) al nuovo punto di emissione **E12**:

- **S13** sfiato silo stoccaggio idrossido di calcio per impianto preparazione latte di calce;
- **S14** sfiato del silo di stoccaggio polveri per impianto di inertizzazione polveri;
- **S15** sfiato del silo di stoccaggio cemento per impianto inertizzazione polveri;
- **S16.1-S16.2** sfiati serbatoio stoccaggio fluidificante per impianto di inertizzazione polveri;
- **S17** sfiato serbatoio di stoccaggio silicato di sodio per impianto di inertizzazione polveri.

c) il collettamento dei seguenti sistemi di presidio esistenti sulla *linea ricondizionamento* (vedi allegato B alla d.g.r. n. 42740 del 29 aprile 1999) al nuovo punto di emissione **E13**:

- **S25** serbatoio di stoccaggio acqua proveniente dall'impianto per il lavaggio di contenitori e materiali vari contaminati.

d) il collettamento dei seguenti sistemi di presidio esistenti sulla *linea acque* (vedi allegato B alla d.g.r. n. 42740 del 29 aprile 1999) al nuovo punto di emissione **E14**:

- **biofiltro;**
- **S4** sfiato serbatoio di stoccaggio acido acetico per impianto biologico;
- **S24.1, S24.2, S24.3, S24.4:** sfiati serbatoi stoccaggio acque da trattare per impianto C.F.B. e Osmosi;
- **S30.1, S30.2, S30.3:** sfiati serbatoi di stoccaggio concentrato impianto osmosi;

- E4 impianto osmosi.

Punti di emissione esistenti

Nell'aggiornamento delle varie emissioni in atmosfera si prevede comunque il mantenimento di alcuni punti di emissione esistenti (allegato B alla d.g.r. n. 42740 del 29 aprile 1999).

E2

Provenienza: Emissioni provenienti dalla linea di pretrattamenti chimico – fisici a batch:

- n. 2 reattori in cui avvengono i processi di trattamento;
- n. 4 sfiati dei serbatoi di stoccaggio delle acque ad elevato COD;
- n. 2 sfiati dei serbatoi di stoccaggio di acque con cianuri;
- n. 3 sfiati dei serbatoi di stoccaggio di acque acide.

portata: 2500 Nm³/h

temperatura: ambiente

altezza: 15 m

diametro allo scarico: 0,32 m

sostanze inquinanti: acido cloridrico, acido cianidrico, amoniac, SOV, ossidi di azoto, polveri, cromo esavalente, acido solfidrico, acido nitrico

impianto di abbattimento: 2 colonne a umido (doppio studio: 1° stadio di trasferimento costituito da una soluzione di ipoclorito; 2° stadio di trasferimento costituito da una soluzione di soda e carboni attivi.

E5

Provenienza: Emissioni provenienti stoccaggio liquidi da inceneritori

portata: 100 Nm³/h

temperatura: ambiente

altezza: 3 m

diametro allo scarico: 0,25 m

sostanze inquinanti: SOV

impianto di abbattimento: adsorbitore a carboni attivi

Tale emissione risulta *significativa* ai sensi del d.P.R. 203/88, ed è stata autorizzata con d.g.r. 51227/94.

E6

Provenienza: cammino di scarico dei fumi di una caldaia alimentata a gasolio con potenza di 400 KW. Emissione ad inquinamento atmosferico poco significativo (p.to 21 – all. 1 – d.P.R. del 25 luglio 1991), in quanto la potenza installata è inferiore ad 1 MW e non è pertanto soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi del d.P.R. 203/88. Tale emissione risulta perciò *non significativa* (si veda l'allegato B alla d.g.r. n. 42740 del 29 aprile 1999).

E8 (motore diesel gruppo elettrogeno)

Si tratta del cammino relativo allo scarico dei prodotti della combustione del motore diesel azionante un gruppo elettrogeno da 26 KW.

Il gruppo elettrogeno alimenta, in alternativa alla rete elettrica pubblica, le pompe antincendio;, funziona solo in caso di emergenza (sviluppo d'incendio e contemporaneo disservizio della rete generale di stabilimento) e non sussistono per esso valori limite di emissione (d.m. 12 luglio 1990 – All.2 – par. 3). Non soggetto ad autorizzazione preventiva

E11 [#]

Provenienza: trattamento dell'aria esausta che proviene dalla sezione di trattamento di inertizzazione e deposito preliminare con i seguenti punti di captazione:

POS. DENOMINAZIONE

VS 401 Vasca di stoccaggio fanghi in ingresso da 110 m³

VS 401 – telen Vasca di stoccaggio fanghi in ingresso da 110 m³

VS 403 Vasca di stoccaggio fanghi in ingresso da 45 m³

VS 404 Vasca di stoccaggio fanghi in ingresso da 85 m³

Sr 401 Sfiato del silo di stoccaggio cemento

Sr 402 Sfiato del silo di stoccaggio ossido di calcio

N 403 Nastro pesatore e di alimentazione fanghi

M 401 Mescolatore a barre e vomeri

VS 405 Vasca di stoccaggio fanghi da discarica da 65 m³

VS 406 Vasca di stoccaggio fanghi da discarica da 65 m³
 Zona di sosta automezzi per il carico dei fanghi dalle vascche VS 405/406

Area di movimentazione e scarico rifiuti sfusi da automezzi

Area di stoccaggio fanghi e polveri in fusti e big bags

Area di stoccaggio containers

Area di movimentazione e scarico rifiuti sfusi da automezzi

portata (Nm³/h): 130.000 (100.000 sistema a secco + 30.000 sistema ad umido)

temperatura (°C): ambiente

tipologia inquinante: polveri contenenti metalli pesanti e ammoniaca

altezza dell'emissione (m): 18

sezione/diametro emissione (m²): 2,5

impianto di abbattimento: sistema a secco costituito da filtro a maniche; sistema ad umido costituito da: filtro a tasche, torre di condensazione, torre di neutralizzazione, by pass colonna di adsorbimento a carboni attivi

E12 [#]

Provenienza: linea di inertizzazione fanghi e polveri con i seguenti punti di captazione:

POS. DENOMINAZIONE

VS 501 Vasca di stoccaggio fanghi in ingresso da 55 m³

VS 502 Vasca di stoccaggio fanghi in ingresso da 55 m³

VS 503 Vasca di stoccaggio fanghi inertizzati (fossa di maturazione) da 200 m³

TK 501 Sfiato del serbatoio di stoccaggio fanghi liquidi da 25 m³

TK 502 Sfiato del serbatoio di stoccaggio fanghi liquidi da 25 m³

Sr 501 Sfiato del silo di stoccaggio cemento

S 504 Sfiato del silo di stoccaggio polveri sfuse

S 505 Sfiato del silo di stoccaggio idrossido di calcio

Zona di sosta automezzi per il carico dei fanghi inertizzati dalla vasca di maturazione VS 503

Filtro statico scarico reflui acidi linea acque – sezione pre-trattamenti

portata (Nm³/h): 36.000

temperatura (°C): ambiente

tipologia inquinante: materiale particellare (metalli pesanti) COV CIV aerosol alcalini e acidi

altezza dell'emissione (m): 18

sezione/diametro emissione (m²): 1

impianto di abbattimento: filtro a tessuto, torre di assorbimento (stadio di trasferimento con soluzione di acido solforico), torre di neutralizzazione (stadio di trasferimento con soluzione di idrossido di sodio), by pass colonna di adsorbimento a carboni attivi.

E13 [#]

Provenienza: linea di riduzione volumetrica con i seguenti punti di captazione:

Container stoccaggio materiale da tritare;

Container stoccaggio materiale da tritato;

Tramoggia di carico del trituratore a lame controrotanti;

Sfiato del serbatoio di stoccaggio acque lavaggio impianto Monsanto.

portata (Nm³/h): 2.000

temperatura (°C): ambiente

tipologia inquinante: materiale particellare, COV

altezza dell'emissione (m): 6

sezione/diametro emissione (m²): 0,8

impianto di abbattimento: filtro a tessuto, adsorbitore carboni attivi

E14 [#]

Provenienza: linea di trattamento acque con i seguenti punti di captazione:

Sigla serbatoio/vasca descrizione

TK 701 Serbatoio stoccaggio fanghi liquidi da sezione di pretrattamento Chimico-Fisico

TK 702 Serbatoio stoccaggio fanghi liquidi da sezione osmosi inversa

TK 703 Serbatoio stoccaggio per C.F.B.

TK 704 Serbatoio stoccaggio per C.F.B.

TK 705 Serbatoio stoccaggio per C.F.B.

TK 706 Serbatoio stoccaggio per C.F.B.

VS 703 vasca equalizzazione per C.F.B.

Sed 701 Sedimentatore 1° stadio chimico – fisico

Sed 702 Sedimentatore 2° stadio chimico – fisico

VS 701/702 Sezione di scarico reflui con vaglio rotante a spazzole

VS 1401 vasca accumulo ed equalizzazione reflui in ingresso

VS 1402 vasca accumulo ed equalizzazione reflui in ingresso

R 1401+1407 Locali reattori del 1° e 2° stadio chimico – fisico

Sed 1401 Sedimentatore 1° stadio chimico – fisico

Sed 1402 Sedimentatore 2° stadio chimico – fisico

TK 1403 serbatoio concentrato osmosi

TK 1404 serbatoio concentrato osmosi

TK 1405 serbatoio concentrato osmosi

Ox 701 Vasca di ossidazione (1° stadio)

Sed 703 Sedimentatore (1° stadio)

Ox 702 Vasca di denitrificazione (2° stadio)

Ox 703 Vasca di ossidazione – nitrificazione (2° stadio)

Sed 704 Sedimentatore (2° stadio)

TK 711 Serbatoio di accumulo alla filtrazione finale

TK 712 Serbatoio di accumulo alla filtrazione finale

TK 713 Serbatoio di accumulo alla filtrazione finale

TK 714 Serbatoio di accumulo alla filtrazione finale

VS 712 Vasca di monitoraggio

VS 713 Vasca di monitoraggio

portata (Nm³/h): 30.000

temperatura (°C): ambiente

tipologia inquinante: COV

altezza dell'emissione (m): 10

sezione/diametro emissione (m²): 1,2

impianto di abbattimento: assorbitore ad umido (doppio stadio: 1° stadio di trasferimento costituito da una soluzione di ipoclorito; 2° stadio di trasferimento costituito da una soluzione di soda) e bypass con carboni attivi.

Emissione S1

Provenienza Sfiato proveniente da silo stoccaggio idrossido di calcio impianto chimico-fisico-biologico

portata 500 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza 7 m

diametro allo scarico 0,47m

sezione di scarico 0,17 mq

sostanze inquinanti Polvere da idrossido di calcio

impianto di abbattimento filtro a tessuto

Emissione S2

Provenienza Stoccaggio acido solforico per impianto C.F.B.

portata 9 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza 2,5 m

diametro allo scarico 0,05 m

sostanze inquinanti acido solforico

impianto di abbattimento Caricamento a circuito chiuso

Emissione S3

Provenienza Serbatoio di stoccaggio soluzione acquosa cloruro ferrico per impianto C.F.B.

portata 9 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza 2,5 m

diametro allo scarico 0,05 m

sostanze inquinanti Cloruro ferrico

impianto di abbattimento Caricamento a circuito chiuso

Emissione S5

Provenienza Stoccaggio soluzione acquosa di cloruro ferriko per impianto pretrattamento e chimico-fisico

portata 9 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza 2,4 m

diametro allo scarico 0,05 m

sostanze inquinanti Cloruro ferrico

impianto di abbattimento Caricamento a circuito chiuso

Emissione S7

Provenienza Stoccaggio soluzione acquosa di idrossido di sodio per sistema trattamento emissioni imp. pretrattamenti

portata 9 Nm³/h

temperatura ambiente

durata circa 7 min

diametro allo scarico 0,05 m

sostanze inquinanti idrossido di sodio

impianto di abbattimento Caricamento a circuito chiuso

Emissione S8

Provenienza Stoccaggio ipoclorito di sodio per imp. pretrattamenti

portata 9 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza 3,9 m

diametro allo scarico 0,05 m

sostanze inquinanti ipoclorito di sodio

impianto di abbattimento Caricamento a circuito chiuso

Emissione S26

Provenienza Serbatoio di stoccaggio soluzione di cloruro ferrico per impianto acque all'osmosi

portata 9 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza geometrica punto di sfogo 3,5 m

diametro allo scarico 0,05 m

sostanze inquinanti Cloruro ferrico

impianto di abbattimento //

Emissione S27

Provenienza: Serbatoio di stoccaggio soluzione di acido solforico per impianto acque di osmosi

portata 9 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza geometrica punto di sfogo 3,5 m

diametro allo scarico 0,05 m

sostanze inquinanti acido solforico

impianto di abbattimento //

Emissione S28

Provenienza: Serbatoio di stoccaggio soda caustica per impianto acque all'osmosi

portata 9 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza geometrica punto di sfogo 3,5 m

diametro allo scarico 0,05 m

sostanze inquinanti idrossido di sodio

impianto di abbattimento //

Emissione S29

Provenienza: Serbatoio di stoccaggio soluzione di sequestrante per impianto acque all'osmosi

portata 9 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza geometrica punto di sfogo 3,5 m

diametro allo scarico 0,05 m

sostanze inquinanti sequestrante

impianto di abbattimento //

Emissione S31

Provenienza Dissolatore latte di calce impianto pretrattamenti

portata 20 Nm³/h

temperatura ambiente

altezza 1,4 m

diametro allo scarico 0,06 m

sezione di scarico 0,003 mq

sostanze inquinanti calce idrata

impianto di abbattimento //

Emissione S33

Provenienza Stoccaggio Waxol per impianto osmosi portata //

temperatura ambiente

altezza 1,4 m

diametro allo scarico 0,06 m

sezione di scarico 0,003 mq

sostanze inquinanti sequestrante

impianto di abbattimento //

I seguenti punti di emissione non sono soggetti ad autorizzazione preventiva:

Emissione da V1.1 a V1.5

Provenienza Locale pretrattamenti impianto C.F.B. Ventilatore ricambio aria ambiente

Emissione V3

Provenienza Locale pompe impianto stoccaggio liquidi inerti. – torrino di ventilazione ambientale

Emissione V4.1-V4.2-V4.3

Provenienza Impianto stoccaggio liq. Inc. in fusti– torrino ventilazione ambientale

Emissione V5

Provenienza Impianto C.F.B. – locale quadri elettrici– torrino ventilazione ambientale

Emissione V6

Provenienza: Impianto C.F.B. – locale reagenti– torrino ventilazione ambientale

Emissione V7

Provenienza: Cabina elettrica– torrino ventilazione ambientale

Emissione (da V8.1 a V8.2)

Provenienza: Docce e spogliatoi– torrino ventilazione ambientale

Emissione (da V9.1 a V9.13)

Provenienza: Impianto di osmosi inversa– torrino ventilazione ambientale

Emissione (da V10.1-a V10.9)

Provenienza: Laboratorio chimico– torrino di servizio

Emissione V11

Provenienza: Palazzina laboratorio chimico– torrino impianto di condizionamento

5 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Sostanze in emissione

- Polveri totali
- metalli pesanti totali (compresi nel limite di polveri totali)
- COV (composti organici volatili)
- C.I.V. (composti Inorganici Volatili)

Valori limite in emissione

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| • Polveri totali | 10 (mg/Nm ³) |
| • metalli pesanti totali | |

(compresi nel limite di cui sopra)	5 (mg/Nm ³)
• COV (Composti Organici Volatili)	50 (mg/Nm ³)
• C.I.V. (Composti Inorganici Volatili):	
<input type="checkbox"/> aerosol alcalini	5 (mg/Nm ³)
<input type="checkbox"/> aerosol acidi	5 (mg/Nm ³)

Ulteriori prescrizioni

Al fine di verificare il potenziale molesto di determinate emissioni generate da alcune fasi del processo, si prescrive alla ditta, di effettuare alle suddette emissioni, una campagna d'indagine mediante l'olfattometria dinamica durante la fase di messa in esercizio dell'impianto fino alla fase di messa a regime. Le analisi alle emissioni odorigene ad impatto molesto dovranno essere determinate secondo la metodologia del CEN: Rif. n. EN 13725:2003 – «Qualità dell'aria – Determinazione della concentrazione odore mediante olfattometria dinamica». CEN 2003/04/16. La campagna d'indagine deve prevedere il coinvolgimento di più di un laboratorio che effettua il predetto tipo di analisi e deve essere verificato dal Dipartimento dell'ARPA dotato di un Laboratorio olfattometrico.

Solo in caso di molestie olfattive accertate, la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al loro contenimento. In particolare dovranno essere predisposti ulteriori impianti di abbattimento, da concordare con l'ufficio regionale e il Dipartimento ARPA territorialmente competente).

Le caratteristiche impiantistiche minime dei sistemi d'abbattimento dovranno essere in linea con quelle descritte nelle schede tecniche contenute nella d.g.r. 7/13943 del 1 agosto 2003 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 19 agosto 2003.

6. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 – art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;
- impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;
- impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:
 - zolfo $\leq 0,3\%$ in peso;
 - residuo carbonioso $\leq 10\%$ in peso;
 - nichel e vanadio, come somma ≤ 230 ppm.

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – d.P.R. 25 luglio 1991 – d.p.c.m. 2 ottobre 1995)

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

– art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti».

– art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

– art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non

esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

La Ditta, almeno 15 giorni prima della data di messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune ed all'A.R.P.A. – struttura territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al Comune interessato ed all'A.R.P.A. – struttura territorialmente competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A.

Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo (A.R.P.A.).

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al Comune interessato ed all'A.R.P.A. – struttura territorialmente competente.

I referti analitici relativi alle suddette autorizzazioni dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

METODOLOGIA ANALITICA

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³,
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h,
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

(BUR20050120)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20120

Progetto per la diffusione di lampade a basso consumo energetico - ai sensi del d.m. 20 luglio 2000, n. 337

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente che attribuisce allo stesso il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché le conservazioni e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento, compiendo e promovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;

- il d.m. 20 luglio 2000, n. 337 che, all'art. 1, prevede il finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione del protocollo di Kyoto;

- il DEC 467/PIA/2001, registrato presso la Corte dei Conti il 17 luglio 2001 al Reg. n. 5 - foglio n. 0,1, inerente i programmi di intervento di rilievo nazionale, in applicazione dei punti 5 e 6 dell'allegato 1 del citato d.m. 337/2000;

Preso atto che:

- per la realizzazione di tali interventi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa che, all'art. 3, prevede che quest'ultima si avvalga di un soggetto attuatore dell'intervento;

- tra gli interventi figura l'incentivazione di lampade a basso consumo energetico, con uno stanziamento di € 981.259,00 a valere sul capitolo 7082 dell'UPB 1.2.1.4 dell'esercizio finanziario statale 2002;

Richiamati:

- il decreto 20 luglio 2004 inerente la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16 – comma 4 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 16»;

- la l.r. 12 dicembre 2004, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e, in particolare, il Titolo III laddove, all'art. 25, commi 1 e 2, pone, tra gli obiettivi strategici regionali, l'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti;

Valutate le attività nazionali e regionali delle associazioni Onlus Legambiente, Lombardia e Life 21, orientate a supportare e promuovere, con soggetti istituzionali e non, programmi e azioni informati al principio dello sviluppo energetico sostenibile e del contenimento dei consumi di energia, in particolare attraverso la diffusione di lampade a basso consumo energetico;

Rammentato, altresì, il ruolo di coordinamento affidato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Regione Lombardia, a Legambiente per organizzare la partecipazione degli organismi non governativi alla Conferenza delle parti sul clima di Milano del dicembre 2003;

Dato atto:

- della coerenza di tali attività con il programma energetico regionale della Lombardia e del valore aggiunto delle stesse in termini di cultura del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;

- dell'assunzione di responsabilità, da parte delle medesime associazioni, per la realizzazione della campagna promozionale nel suo insieme, ivi comprese le interlocuzioni con i rivenditori e le relative associazioni di rappresentanza;

- della diffusione capillare garantita dalle due Associazioni sul territorio regionale, ai fini dell'efficacia dell'iniziativa;

- della coerenza dei preventivati oneri di promozione e ge-

stione dell'iniziativa rispetto ai verificati costi medi di mercato;

- del positivo concorso di tale iniziativa al perseguimento degli obiettivi più generali della razionalizzazione dei consumi e del contenimento della spesa energetica;

Ritenuto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- lo schema di convenzione tra la Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia e le associazioni di volontariato Legambiente e Life 21 (all. 1), inerente i compiti, le modalità, i costi e la durata dell'iniziativa;

- il correlato schema di bando (all. 2), recante gli obiettivi, le fasi, le linee di finanziamento e i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa;

Ritenuto, altresì, di rinviare ad apposito decreto del Dirigente dell'U.O. competente la definizione della data di effettuazione della campagna promozionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, ai fini dell'attuazione del bando per l'incentivazione di lampade a basso consumo di energia elettrica e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- lo schema di convenzione, allegato 1), tra la Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia e le Associazioni Onlus Legambiente e Life 21;

- il correlato schema di Bando per la diffusione di lampade a basso consumo, allegato 2);

2. di riconoscere a Legambiente e Life 21, per la realizzazione di tale iniziativa, un contributo complessivo pari a € 1.222.500,00, di cui:

- € 981.259,00 a carico del capitolo 6283 UPB 4.9.1.1.03.138 dell'esercizio finanziario regionale 2004, destinati ad incentivare l'acquisto delle lampade;

- € 241.241,00 a carico del capitolo 5792 UPB 4.9.1.1.03.138 dell'esercizio finanziario regionale 2004, destinati alla copertura dei costi per la campagna promozionale, con l'esclusione di qualsiasi profitto;

3. di rinviare a successivi decreti del Dirigente dell'U.O. Risorse energetiche e Reti Tecnologiche della D.G. Servizi di Pubblica Utilità la definizione della data di effettuazione della stessa campagna promozionale e l'impegno e l'erogazione dei correlati oneri;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per i conseguenti adempimenti contabili;

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO 1

CONVENZIONE

L'anno il giorno del mese di, negli uffici della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia, siti in Milano, via Stresa 24

TRA

La **Direzione Servizi di Pubblica Utilità**, c.f. 80050050154, p. IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale, ing. Paolo Alli, domiciliato, per la carica, in Milano - via Stresa 24;

E

Associazione Legambiente, avente sede in Milano, via G. Vida, 7 c.f. 97045370158 p. IVA 10317010154 nella persona del Presidente pro-tempore di Legambiente Lombardia Onlus, in qualità di legale rappresentante della stessa, domiciliato, per la carica, in Milano - via G. Vida, 7;

Associazione Life 21 avente sede in Milano, via Canova, 19 c.f. 97275740153 nella persona del Presidente pro-tempore, in qualità di legale rappresentante della stessa, domiciliato, per la carica, in Milano - via Canova, 19.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 23 dicembre 2004, n., è stato assegnato un finanziamento alle Associazioni Legambiente e Life 21 per la

realizzazione del progetto «Diffusione di lampade a basso consumo»;

- che il costo complessivo del progetto è di € 1.222.500,00, IVA inclusa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia, assegna un finanziamento alle Associazioni di volontariato Legambiente e Life 21 per la realizzazione del progetto «Diffusione di lampade a basso consumo», il cui bando, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, è rivolto ai cittadini, ai Comuni lombardi e alle associazioni di volontariato con l'intento di promuovere l'acquisto di tali dispositivi finalizzati al risparmio energetico.

Art. 2 – Compiti delle Associazioni

Le Associazioni Legambiente e Life 21 si impegnano a:

- realizzare quanto previsto nel progetto di cui al punto 1 della presente convenzione, anche con il coinvolgimento di associazioni locali e sezioni locali di associazioni nazionali;
- dare corso al progetto nei tempi e nei modi stabiliti ed informare, per ogni scostamento rispetto alla pianificazione operativa del progetto, sia in termini temporali, che di risultati previsti, la Regione Lombardia, al fine di concordare le opportune misure di correzione;

• trasmettere, alla Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità, un rapporto finale sull'attività svolta, corredata da regolare documentazione contabile, necessaria alla liquidazione delle somme di cui al successivo art. 5;

• restituire le eventuali somme percepite, qualora il progetto non venisse realizzato secondo le modalità previste, ovvero non venisse portato a termine.

Art. 3 – Durata del progetto

L'attività relativa al progetto dovrà essere conclusa entro sei mesi a decorrere dalla firma della presente convenzione.

Art. 4 – Costi e modalità erogazione

La Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità riconosce alle Associazioni Legambiente e Life 21, per la realizzazione del progetto, la somma complessiva di € 1.222.500,00, oneri fiscali compresi.

La somma di cui sopra verrà corrisposta alle Associazioni Legambiente e Life 21 con successivi decreti del Dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche, ad avvenuta realizzazione, in conformità con il progetto, delle attività previste e ad avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.

La suddetta somma sarà erogata, in quanto supportata da idonei documenti contabili, come segue:

1. € 338.500 entro il 31 gennaio 2005 (I fase);
2. € 393.000 entro il 31 marzo 2005 (II fase);
3. € 393.000 entro il 31 maggio 2005 (III fase);
4. € 98.000 entro il 30 giugno 2005 (saldo).

Le risorse destinate all'incentivazione delle lampade restano confermate in complessivi € 981.259,00; gli eventuali maggiori oneri saranno interamente a carico delle Associazioni contraenti.

Le eventuali economie derivanti da minori costi sostenuti per la campagna promozionale rispetto allo stanziamento complessivo di € 1.222.500,00, saranno reintroitate dalla Regione Lombardia e destinate ad ulteriori iniziative di settore.

Art. 5 – Arbitrato

Tutte le controversie che potessero sorgere sull'interpretazione, adempimento e risoluzione della presente convenzione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dalla Regione Lombardia, uno nominato dall'Associazione Legambiente o dall'Associazione Life 21 ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti, o in difetto, designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 6 – Spese contrattuali

La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (decr. Onlus).

Art. 7 – Trattamento dati personali

La Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati

personalii relativi al presente progetto sulla base della normativa vigente.

Le Associazioni Legambiente e Life 21 si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 8 – Registrazione

La presente convenzione è redatta in quattro esemplari dei quali, uno è conservato presso la Giunta regionale – Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità, uno presso l'Associazione Legambiente, uno presso l'Associazione Life 21 e uno presso la Giunta regionale – Direzione Generale Risorse e Bilancio – Unità Organizzativa Contratti, Patrimonio e Servizi operativi.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la D.G. Servizi di Pubblica Utilità: *Paolo Alli*

Per l'Associazione Lega Ambiente: *Andrea Poggio*

Per l'Associazione Life 21: *Giovanni Terzi*

— • —

ALLEGATO 2

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto ai cittadini per la diffusione lampade a basso consumo

1. Presentazione

Il presente bando disciplina le procedure per l'accesso ai benefici economici destinati all'acquisto di lampade a basso consumo di classe A.

L'iniziativa, concorre al programma regionale di contenimento dei consumi energetici, con il diretto coinvolgimento dei cittadini.

L'attuazione del programma è affidato alle associazioni Onlus Legambiente e Life 21.

2. Oggetto dei contributi

I contributi sono destinati, esclusivamente, all'acquisto di lampade a basso consumo, rientranti nelle seguenti tipologie, così come definite dalla direttiva comunitaria 92/75 CEE e successive modifiche ed integrazioni, inherente l'etichettatura energetica:

– lampade fluorescenti compatte di Classe Energetica A.

Il beneficio economico riconosciuto per la singola lampadina può essere cumulato con altre forme di promozione commerciale rivolte ai cittadini.

3. Soggetti aventi titolo all'assegnazione del contributi

La misura è rivolta a tutte le «persone fisiche», nonché ai Comuni lombardi e alle associazioni di volontariato Onlus, nel periodo di efficacia del presente bando.

Possono aderire alla Campagna tutti i rivenditori di lampade fluorescenti compatte a basso consumo di classe A, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

4. Norme generali

Ciascun soggetto beneficiario, così come individuato al punto 3, ha diritto ad usufruire del beneficio economico relativo alle lampade a basso consumo, di classe A, elencate al punto 2, fino ad un massimo di 10 pezzi per singolo acquisto.

Sono esclusi da qualsiasi vincolo nel numero di pezzi per singolo acquisto i Comuni lombardi e le associazioni di volontariato che aderiscono all'iniziativa attraverso la realizzazione di campagne locali di diffusione di lampade a basso consumo di classe A presso i cittadini.

L'acquirente ha la facoltà di acquistare la lampada a basso consumo di classe A presso qualsiasi rivenditore aderente all'iniziativa ottenendo uno sconto immediato sul normale prezzo di vendita, pari all'ammontare previsto al successivo paragrafo 5.

Il rivenditore che ha aderito alla campagna, per attivare la procedura di rimborso, deve inoltrare a Legambiente Lombardia, unitamente allo specifico modulo A1:

- copia dei tabulati di vendita in uscita casse relativi alle lampade fluorescenti di classe A su cui viene applicato lo sconto oggetto del presente bando;

- l'autocertificazione rilasciata dall'acquirente per i casi in cui prevista (modulo A2).

Le associazioni di volontariato e i Comuni lombardi che acquistino lampade fluorescenti compatte di classe A presso

qualunque rivenditore che abbia aderito alla campagna oggetto del presente bando, hanno diritto ai benefici previsti a condizione di autocertificare, mediante la compilazione dello specifico modulo A2, di:

- eseguire l'acquisto nell'ambito dell'attuazione di una campagna locale di diffusione di lampade a basso consumo di classe A presso la cittadinanza;
- non aver usufruito dello sconto nell'ambito della medesima campagna locale;
- avere ottenuto lo sconto previsto dal presente bando.

5. Entità dei contributi

All'atto dell'acquisto, all'acquirente viene concesso uno sconto immediato sul normale prezzo di vendita pari a € 3 per ogni singola lampada fluorescente compatta di classe A.

6. Tempistica

Il beneficio economico è riconosciuto per gli acquisti effettuati a partire dal

La presentazione della richiesta di rimborso da parte dei rivenditori che hanno aderito alla campagna promozionale, rispettate le condizioni di cui al punto 4, decorrono dal giorno

7. Presentazione della domanda di rimborso

Il modulo per la richiesta di rimborso e per l'autocertificazione sono disponibili nei punti vendita, o scaricabili dai siti internet:

- Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
- Legambiente www.legambiente.org www.ecosportelloenergia.org;
- Life 21 www.lifeventuno.org;
- Sedi Territoriali «Spazio Regione».

Il bando è corredata dai moduli per le autocertificazioni/ richieste di cui al paragrafo 4. Sono ammessi moduli fotocopiati, stampati da file, dattiloscritti o compilati in chiaro stampatello, purché contenenti tutti gli elementi richiesti e sotto l'esclusiva responsabilità del richiedente, in caso di omissioni, errori o non leggibilità.

Le domande di rimborso devono essere inviate a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno a Legambiente Lombardia, via Vida 7, 20127 Milano.

Per il rispetto dei termini di cui al paragrafo 6, farà fede la data del timbro postale.

La compilazione della domanda di rimborso corrisponde anche all'esplicito assenso del soggetto richiedente, ai fini del d.lgs. 196/03, all'utilizzo dei dati personali per l'espletamento della pratica.

È facoltà della Regione Lombardia, Legambiente e Life 21 richiedere eventuali integrazioni documentali ai fini del perfezionamento del rimborso.

8. Richiesta di informazioni

Consultare i siti internet:

- Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
- Legambiente www.legambiente.org www.ecosportelloenergia.org;
- Life 21 www.lifeventuno.org;
- Sedi Territoriali «Spazio Regione».

9. Controlli e responsabilità

La Regione Lombardia procederà direttamente e/o tramite soggetti da essa incaricati, ad eseguire le verifiche atte ad accettare la rispondenza dell'operazione incentivata a quanto dichiarato dal rivenditore, nonché dal beneficiario, per i casi in cui prevista autocertificazione da parte di quest'ultimo, attraverso controlli a campione.

In tale ambito, potrà essere richiesta l'esibizione della documentazione originale alle persone fisiche e ai rivenditori, pena la decadenza del diritto al contributo o la revoca, nonché il deferimento delle irregolarità riscontrate alle Autorità Giudiziarie per il perseguimento in sede civile e/o penale.

Si evidenzia che l'autocertificazione ai sensi del d.p.R. 445/2000, in caso di falsa dichiarazione, costituisce un reato perseguito a norma di legge.

10. Ammissibilità

Non saranno prese in considerazione le domande di rimborso inoltrate dai rivenditori, se:

1. non conformi ai termini temporali indicati per ciascuna operazione ammessa;

2. comunque difformi da quanto specificato nel presente bando;

3. il rivenditore non risultasse iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio;

4. incomplete, del tutto o in parte, della documentazione prevista.

11. Erogazione dei rimborsi

I rimborsi saranno liquidati da Legambiente e/o Life 21 agli aventi diritto mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data della richiesta.

12. Elenco degli allegati

Allegato: Modulo A1

- Domanda di rimborso (*da compilarsi a carico del rivenditore*).

Allegato: Modulo A2

- Modello di autocertificazione (*da compilarsi a carico del Comune/Associazione nei casi previsti al paragrafo 4*).

(BUR20050121)

D.g.r. 23 dicembre 2004 - n. 7/20129

(5.2.0)

Ricostruzione del quadro di programmazione delle autostrade regionali con particolare riferimento alla integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova. Obiettivo gestionale 8.3.1.13 «Concessioni autostradali regionali»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5 gennaio 2000, n. 1, «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», che, ai sensi dell'art. 3, comma 116 conferisce alla Regione il potere di individuare nuove tratte autostradali interamente ricompresse nel territorio regionale e di affidarle tramite concessione di costruzione e gestione;

Dato atto che il potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia rientra tra gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, approvato con d.c.r. 10 ottobre 2000 n. VII/39 (obiettivi specifici 8.3.1 «Complettamento e sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità» 8.3.3 «Promozione del concorso finanziario privato nella realizzazione di nuove infrastrutture»), aggiornato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2003-2005 (approvato con d.c.r. 22 ottobre 2002 n. VII/620);

Dato atto, altresì, che con sentenza n. 1658/2004, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti n. 1581/2003 e n. 1582/2003, promossi rispettivamente da Berzaghi Carlino e Fario Angrigliani Giovanna e altri, annullando gli atti relativi al progetto preliminare dell'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova», per la tratta «Mantova Nord-Castel d'Ario»;

Dato atto che le motivazioni, alla base della sentenza di solo parziale accoglimento dei ricorsi sopra richiamati, sono così riassumibili:

– il Tribunale ha ritenuto che la tratta Mantova Nord-Castel d'Ario dell'autostrada regionale non sarebbe stata programmata dalla Regione Lombardia, poiché in tutti i documenti di programmazione si fa riferimento alla dizione «collegamento autostradale Cremona-Mantova», dizione che viene intesa dal TAR in senso restrittivo con riferimento alla toponomastica adottata;

– il Tribunale ha ritenuto di trovare conferma della mancanza di programmazione, rilevando che solo a seguito del Protocollo d'Intesa siglato in data 13 febbraio 2003 è stato chiesto al Promotore il completamento della progettazione per la tratta Mantova-Castel d'Ario;

– il Tribunale ha infine rilevato:

- che i documenti di programmazione citati da Regione Lombardia (DPEFR, PRS) sono generici quanto alle dizioni utilizzate e comunque non sono sostitutivi di uno specifico atto programmatorio che avrebbe invece dovuto adottare la Giunta, in attuazione dell'art. 5, comma 4, l.r. 9/2001, e sostitutivo del Piano dei Trasporti,
- che tale valenza non è stata riconosciuta alla d.g.r. 19 luglio 2002 n. 7/9865 che individua le diretrici autostradali,
- che tale delibera assume, secondo il TAR, valore di primo atto di avvio dei procedimenti concessori;

Dato atto che nella programmazione delle opere viabilistiche della Regione antecedenti la VII legislatura compaiono esplicativi riferimenti grafici e descrittivi al potenziamento dell'itinerario stradale medio padano Cremona, Mantova, Veneto, ancorché prevalentemente indicato come riqualificazione della SS n. 10 «Padana Inferiore»;

- *Piano della viabilità, prime indicazioni di piano, priorità sul lungo periodo e sistema viario fondamentale* (dicembre 1977); paragrafo D.3.2.1: «Le relazioni interregionali vengono prospettate soprattutto come integrazioni tra sistemi fondamentali regionali, ad esempio connessione del sistema transpadano all'Emilia Romagna, prolungamento nel Veneto...»; Tav. 5, Tav. 12, Tav. 26, Tav. 27, Tav. 29, Tav. 30;

- *Progetto di Piano Territoriale Regionale*, approvato con d.g.r. 30 ottobre 1984, n. 3/43781; paragrafo 7.2 «Le indicazioni in campo infrastrutturale del P.T.R.», Tav. 7.3, pag. 194 «Sistema relazionale fondamentale e rete strategica regionale»; Tav. 3.1.b «Sistema infrastrutturale – viabilità», Tav. 3.1.c «Sistema infrastrutturale – trasporti»;

- *Piano Regionale della Viabilità*, approvato con d.c.r. 26 marzo 1985, n. III/2035; paragrafo 3.3 «Il Piano decennale per la Viabilità di grande comunicazione», Tav. 4 «Rete della viabilità di grande comunicazione ai sensi della legge 531/82»;

Dato atto che, a fronte della consolidata individuazione dell'itinerario in argomento come opzione strategica di intervento sulla rete viabilistica regionale e sovraregionale, come attestata dagli atti programmativi sopra dettagliatamente richiamati ed antecedenti alla legge 1/2000, si è ritenuto di dare attuazione a tale preesistente scelta programmativa attraverso l'inserimento dell'opera in argomento nella d.g.r. 19 luglio 2002, n. 7/9865 «Determinazione delle direttive autostradali da analizzare per l'avvio delle procedure concessorie ai sensi del Titolo III, l.r. 4 maggio 2001, n. 9», al fine di consentire la realizzazione di tale oneroso intervento, storicamente inattuato per insussistenza delle necessarie risorse pubbliche, attraverso il ricorso a formule che prevedano l'apporto di capitale privato nel sostentamento del Piano Finanziario dell'opera;

Ritenuto opportuno, a chiarimento dell'azione programmativa regionale effettuata, precisare quanto segue:

- che il sistema di programmazione in Lombardia è definito dal Programma regionale di sviluppo aggiornato dal Documento di programmazione economica e finanziaria regionale,

- che la Regione Lombardia si è dotata inoltre dal 2001 del Sistema informativo di programmazione e controllo (SIPEC) che permette il raccordo degli obiettivi gestionali definiti nel PRS (aggiornato con il DPEFR) con le risorse stanziate dalla legge di bilancio,

- che il quadro degli strumenti operativi della programmazione è completato dal Sistema informativo delle infrastrutture lombarde (SIDIL), che costituisce allegato B del DPEFR, nel quale sono elencate nel dettaglio tutte le infrastrutture del Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde;

Rilevato, altresì, che, nel caso specifico, la sequenza degli atti di programmazione e di attuazione della stessa nella VII legislatura, da parte di Regione Lombardia e per il principio di sussidiarietà da parte degli enti territoriali provinciali risulta essere il seguente:

• per l'anno 2000:

1. *Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura*, approvato con d.c.r. 10 ottobre 2000 n. VII/39. Il programma prevede l'articolazione in diverse aree, tra le quali si fa riferimento all'area territoriale che è a sua volta suddivisa in macro obiettivi, nel caso in esame è il n. 8 «Infrastrutture e mobilità», a sua volta declinato come a seguire:

- obiettivo programmatico n. 8.3 «Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia»;

- obiettivo specifico n. 8.3.1 «Compleramento e sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità»;

2. *Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2001-2003*, approvato con d.g.r. 24 luglio 2000 n. 7/502 e con d.c.r. 11 ottobre 2000 n. VII/42, conferma i sopra citati obiettivi al raggiungimento dei quali è funzionale la redazione della l.r. 4 maggio 2001 n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale», costituente

obiettivo gestionale per l'anno 2001, identificato con codice SIPEC (Sistema informativo programmazione e controllo) 8.3.1.6 «Disciplina delle concessioni autostradali regionali»;

• per l'anno 2001:

1. *Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2002-2004*, approvato con d.g.r. 2 agosto 2001 n. 7/5820 e con d.c.r. 16 ottobre 2001 n. VII/312, nel paragrafo relativo all'area territoriale indica la necessità di studiare interventi per migliorare il sistema di mobilità e accessibilità dei poli della pianura, in particolare tra Pavia, Lodi, Cremona e Mantova (pag. 24). Il documento in esame aggiorna il sopra citato PRS (come sancito dalla d.c.r. 10 ottobre 2000 n. VII/39) prevedendo, altresì, tra le azioni prioritarie da attivare nel 2002 la redazione del Regolamento regionale e l'avvio di almeno una procedura concessoria. La redazione del progetto di regolamento in materia di concessioni autostradali regionali rientra anche come obiettivo gestionale per il 2002, identificato con codice SIPEC (Sistema informativo programmazione e controllo) 8.3.1.6;

2. il *Consiglio provinciale di Mantova* adotta con proprio atto del 24 settembre 2001 n. 28 la proposta di Piano territoriale di coordinamento provinciale che prevede, al paragrafo 5.4.3.2 della Relazione illustrativa del Piano, la riqualificazione dell'itinerario Milano-Cremona-Mantova con esplicito riferimento ad una variante da effettuarsi nel tratto Mantova-Castel d'Ario la quale si configura come nuovo corridoio potenzialmente alternativo alla SS 482 «Ostigliese» che risulta sempre più inadeguato al collegamento tra l'area ostigliese e la Provincia di Rovigo. L'intervento si pone in continuità con il progetto, realizzato dalla Provincia di Verona, di variante alla SS 10 «Padana Inferiore» dal confine della Provincia mantovana all'intersezione con la SS 434 «Transpôlesana». Tale variante eviterebbe l'attraversamento del centro abitato di Castel d'Ario;

• per l'anno 2002:

1. il *Consiglio provinciale di Cremona* adotta con proprio atto 16 gennaio 2002 la proposta Piano territoriale di coordinamento provinciale che nell'allegato cartografico denominato «Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture prevede il corridoio dell'autostrada Cremona-Mantova»;

2. con d.g.r. 9 aprile 2002 n. 7/8708 la Giunta prende atto della *Comunicazione dell'Assessore alle Infrastrutture e mobilità* avente ad oggetto: «Raccordo autostradale TIBRE e configurazione del collegamento transpadano prima tratta funzionale Cremona-Mantova» con la quale informava l'amministrazione della proposta, partita a livello provinciale, di realizzare un nuovo raccordo autostradale Cremona-Mantova. Con la realizzazione di tale nuovo raccordo autostradale regionale si crea un organico sistema di collegamento interprovinciale che presenta interessanti opportunità di sviluppo attraverso la naturale prosecuzione verso il Veneto. Nel medesimo atto si dà conto che tale opportunità è stata oggetto di analisi di fattibilità effettuata dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità che ne aveva verificato l'interesse anche presso i concessionari autostradali operanti nell'area. L'analisi ha evidenziato l'opportunità di realizzare l'intervento in finanza di progetto mediante una concessione di autostrada regionale;

3. la *Regione Lombardia* esprime con d.g.r. 9 aprile 2002 n. 7/8702 il parere previsto dall'art. 3, comma 34 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, in ordine al Piano territoriale di coordinamento predisposto dalla Provincia di Mantova segnalando che il tratto est-ovest dell'infrastruttura autostradale è apprezzabile nell'ottica del potenziamento delle relazioni Cremona-Mantova e il cui interesse in chiave regionale risiede nell'opportunità di completare il tratto lombardo di un itinerario transpadano alternativo alla A4 Torino-Venezia. La Regione, pertanto, segnala la necessità che gli elaborati cartografici e normativi del Piano recepiscono i corridoi di analisi in corso di studio, al fine di prevedere l'istituzione delle necessarie salvaguardie e garantire la coerenza con il sistema complessivo degli interventi. La Provincia di Mantova nel luglio 2002 modifica e integra la proposta di Piano inserendo il corridoio autostradale della Cremona-Mantova. L'autostrada regionale è configurata con la prosecuzione verso il territorio veneto comprensiva, quindi, del tratto Mantova nord-Castel d'Ario. Il Consiglio provinciale di Mantova approva il piano con la deliberazione 28 novembre 2002 n. 61;

4. la *Regione Lombardia* esprime con d.g.r. 25 novembre

2002 n. 11267 il parere previsto dall'art. 3, comma 34 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, in ordine al Piano territoriale di coordinamento predisposto dalla Provincia di Cremona rilevando che il Documento Direttore riporta un'ipotesi di tracciato della nuova autostrada nella Carta degli Indirizzi per il sistema insediativo e delle Infrastrutture, che non ha valenza prescrittiva ai fini della disciplina d'uso del suolo. Viene, pertanto, segnalata la necessità che il Piano recepisca il corridoio allo studio anche nella Carta delle Tutele e delle salvaguardie e sviluppi le implicazioni urbanistiche e territoriali connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in termini di governo delle trasformazioni insediatrici indotte e delle conseguenti ricadute sul sistema della mobilità locale. La Provincia di Cremona recepisce il parere regionale e, conseguentemente, modifica e integra la proposta di Piano con deliberazione di Consiglio 9 luglio 2003 n. 95;

5. l'obiettivo gestionale n. 8.3.1.6 «Regolamentazione delle Concessioni autostradali regionali» viene raggiunto con *l'approvazione nel 2002 del Regolamento regionale 8 luglio 2002*, n. 4. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del suddetto Regolamento, con d.g.r. 19 luglio 2002, n. 7/9865, sono individuate le prime direttive relative alle autostrade regionali della Lombardia (Sistema Tangenziale-Esterno di Milano-arco est, Interconnessione Sistema Viabilistico Pedemontano – raccordo autostradale diretto Brescia-Milano, Integrazione del sistema transpadano composto dalla direttrice Cremona-Mantova e dalla direttrice Broni/Strabella-Pavia-Mortasa). Inoltre, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nel medesimo regolamento (art. 27) e come richiesto dal PRS, prendono avvio le prime procedure concessorie con promotore e progetto preliminare redatto a cura dello stesso. Infine, con d.g.r. 13 dicembre 2002, n. 7/11577, dopo verifica di coerenza della proposta presentata, viene dichiarato promotore dell'iniziativa in argomento, la società Autostrade Centro Padane s.p.a.;

6. *Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale* per il 2003-2005, proposto con d.g.r. 28 giugno 2002, n. 7/9526 e approvato con d.c.r. 22 ottobre 2002 n. VII/620 nel paragrafo relativo all'area territoriale (pag. 17) tratta espressamente del collegamento autostradale Cremona-Mantova individuando tale collegamento tra le opere destinate a creare nuovi itinerari per i flussi di traffico che interessano la Regione. Coerentemente con tale disposizione l'azione prioritaria è stata recepita nell'aggiornamento del SIPEC, nell'ambito dell'obiettivo gestionale n. 8.3.1.13, per il 2003, intitolato «Concessioni autostradali regionali»;

7. la Regione Lombardia con d.g.r. 13 dicembre 2002 n. 7/11579 approva il *Protocollo d'Intesa* per la riqualificazione e il potenziamento del Sistema Viabilistico delle Province di Cremona e Mantova, poi sottoscritto il 13 febbraio 2003 tra la Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, Rete Ferroviaria Italiana, Autocamionale della Cisa s.p.a. e Comune di Mantova con il quale è stato definito il quadro complessivo degli interventi viabilistici dell'area compresa tra la città di Cremona, il «Casalasco», il «Casalasco Viadanese», la ex SS 236 «Goitese» e la città di Mantova. In questo Atto gli Enti territoriali definiscono, tra le altre cose, il quadro delle opere connesse alla realizzazione della nuova autostrada regionale e di nuovo sanciscono che la direttrice autostradale Cremona-Mantova comprende il tratto Autobrennero (Mantova nord)-Castel d'Ario;

• per l'anno 2003:

1. *Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale* per il 2004-2006, proposto con d.g.r. 13 giugno 2003, n. 7/13277 e rettificato con d.g.r. 28 novembre 2003, adottato nella forma di risoluzione consiliare, con d.c.r. 25 novembre 2003, n. VII/915, nel paragrafo relativo all'area territoriale (pag. 12) prevede il collegamento autostradale Cremona-Mantova tra gli interventi appartenenti alla categoria delle autostrade regionali che verranno avviati nel 2005. Coerentemente con tale disposizione l'azione prioritaria è stata recepita nell'aggiornamento del SIPEC nell'ambito dell'obiettivo gestionale n. 8.3.1.13 «Concessioni autostradali regionali» che per la direttrice Cremona-Mantova prevede lo sviluppo delle procedure di concessione;

2. nell'aprile del 2003 si conclude il progetto dell'indagine origine destinazione 2002 degli spostamenti avviata dalla Regione Lombardia un anno prima. Con tale indagine e il modello di simulazione su di essa implementato viene confermato ed arricchito il quadro delle analisi di prefattibilità per la parte relativa ai flussi di traffico della direttrice infrastrutturale in argomento;

3. ai sensi dell'art. 19, l.r. 9/2001, con d.g.r. 20 giugno 2003 n. 7/13423 la Regione Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare relativo all'intervento in oggetto. Con d.g.r. 30 dicembre 2003, n. 7/15954, la Giunta assume le determinazioni della predetta conferenza che definisce e sancisce puntualmente lo sviluppo territoriale della direttrice autostradale regionale, aggiorna i costi del progetto ed appone, ai sensi dell'art. 19, 3^o comma, l.r. 9/2001, vincolo di salvaguardia urbanistica sull'ambito individuato negli allegati cartografici della medesima delibera;

4. con l'approvazione del progetto preliminare e l'adeguamento dello stesso agli esiti della Conferenza dei servizi l'infrastruttura viene inserita, nel dicembre 2003, nel SIDIL dove l'intervento viene individuato in termini di localizzazione (individuazione di tutti gli enti territoriali interessati dall'intervento) e costi;

• per l'anno 2004:

1. *Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale* per il 2005-2007, proposto con d.g.r. 11 giugno 2004, n. 7/17801, adottato, nella forma della risoluzione, con d.c.r. 27 luglio 2004, n. VII/1039. Per la direttrice Cremona-Mantova è prevista entro il 2007 l'avvio dei cantieri. Coerentemente con tale disposizione l'azione prioritaria è confermata nell'aggiornamento del SIPEC nell'ambito dell'obiettivo gestionale n. 8.3.1.13;

Rilevato, infine, che:

– la nozione di direttrice autostradale, cui fanno riferimento il r.r. 8 luglio 2002, n. 4 (all. 4), la d.g.r. 19 luglio 2002 n. 7/9865 e, più in generale, la programmazione di autostrada regionale, si riferisce al collegamento tra ambiti geografici di area vasta o tra riferimenti infrastrutturali; in tale ambito, di norma, la definizione del collegamento, ai puri fini descrittivi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante;

– la definizione territoriale del tracciato avviene in sede di Conferenza di Servizi, che approva il progetto preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, l.r. 4 maggio 2001, n. 9. In tale ambito decisionale, attraverso la concertazione con le Province territorialmente interessate e con gli altri Enti territoriali viene verificato, e definito in prima istanza, lo sviluppo piano-altimetrico del tracciato proposto con il progetto preliminare, ciò anche al fine di dare risposta e soluzione puntuale alle problematiche locali di cui un'infrastruttura di tale rilevanza deve farsi carico;

Considerato, altresì, che è peculiarità dell'istituto della finanza di progetto il fatto che il progetto presentato dal promotore risponda ad un quadro programmatorio necessariamente generale e che si specifica a livello di tracciato in sede di Conferenza dei Servizi con l'approvazione del progetto stesso attraverso la concertazione con gli Enti locali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di dare atto che la sequenza degli atti di programmazione e di attuazione della stessa, come esplicitati in premessa, costituisce la programmazione effettuata dalla Regione Lombardia in merito alle direttrici autostradali regionali con particolare riferimento alla direttrice «Integrazione del sistema transpadano – Direttive Cremona-Mantova»;

2. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Risorse e bilancio

(BUR20050122)

D.d.u.o. 15 dicembre 2004 - n. 22725

Organismo Pagatore Regionale – OCM Ortofrutta – Decreto costitutivo del Nucleo di Valutazione per l'esame dei programmi operativi presentati dalle Organizzazioni dei Produttori

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

(4.3.0)

IL DIRETTORE

Visto il Reg. (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comuni di mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il Reg. (CE) n. 1433/03 della Commissione dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 2200/96 del Consiglio riguardo i fondi d'esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario;

Richiamati in particolare gli artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 1433/03 relativi rispettivamente ai controlli sul contenuto dei programmi operativi e alla loro approvazione;

Tenuto conto delle disposizioni nazionali per la gestione dei fondi d'esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi operativi previsti dal regolamento (CE) 2200/96;

Richiamato il decreto ministeriale del 3 giugno 2004 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti nel settore OCM ortofrutta;

Ritenuto che lo strumento di garanzia più idoneo, è individuato nell'adozione di un Manuale, che consente ad ogni soggetto coinvolto nella gestione dell'OCM ortofrutta di adempiere ai propri compiti istruttori o di controllo;

Considerato che il Manuale approvato, prevede la costituzione di apposito Nucleo di Valutazione per l'esame dei programmi operativi presentati dalle Organizzazioni di Produttori;

Visto il decreto n. 21928 del 2 dicembre 2004 a firma del Direttore dell'Organismo Pagatore, con cui si approva il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organizzazione comune di mercato nel settore ortofrutticolo;

Vista la nota della Direzione Generale Agricoltura del 10 dicembre 2004 prot. n. 38521 che individua nel dr. Roberto Daffonchio il funzionario referente per il settore ortofrutticolo;

Visto il decreto n 12268 del 15 luglio 2004 avente ad oggetto la revoca del d.d.g. n. 1405 del 6 febbraio 2003 nonché la contestuale nomina, ai sensi della d.g.r. n. 48811 del 5 agosto 1999, dei nuovi membri componenti responsabili delle commissioni regionali di controllo per l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali concernenti l'organizzazione comune di mercato nel settore ortofrutticolo;

Considerato che la lista dei nominativi dei funzionari provinciali indicati nel decreto n. 12268 del 15 luglio 2004, è con facente alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione finalizzato all'esame dei programmi operativi presentati in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti comunitarie e dalle norme nazionali;

Ritenuto di adottare, per l'individuazione dei funzionari provinciali da inserire nel Nucleo di Valutazione, il luogo in cui è ubicata la sede di ciascuna Organizzazione di Produttori;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Segretario generale n. 3302 del 3 marzo 2004 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il V provvedimento organizzativo – d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 – che individua il Direttore dell'Unità Organizzativa Direzione Organismo Pagatore Regionale in Adriana Assegnati;

Decreta

recepite le premesse:

1. di costituire con il presente atto, il Nucleo di Valutazione, così come previsto dalla normativa e dal manuale indicati in premessa;

2. di individuare i funzionari provinciali referenti, tra i nominativi indicati nel decreto n. 12268 del 15 luglio 2004 della Direzione Generale Agricoltura, riportato in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di individuare, i membri componenti il Nucleo di Valutazione, in rappresentanza rispettivamente di:

- Organismo Pagatore Regionale, un componente, nella persona di Scuri Renata o Guarneri Andrea;

- Direzione Generale Agricoltura, un componente, nella persona di Daffonchio Roberto;
- OD, Amministrazione provinciale, un componente, per ogni Provincia in cui è ubicata ciascuna Organizzazione di Produttori interessata dal programma operativo. Il funzionario provinciale è individuato secondo la modalità di cui al precedente punto 2;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto.

Adriana Assegnati

•

Direzione Generale Agricoltura – Decreto n. 12268 del 15 luglio 2004 – Revoca d.d.g. n. 1405 del 6 febbraio 2003. Nomina, ai sensi della d.g.r. n. 44811 del 5 agosto 1999, dei nuovi componenti e dei responsabili delle commissioni provinciali di controllo per l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento Ce n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il Regolamento Ce n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il Regolamento Ce n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;

Visto l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale e il disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo;

Vista la l.r. n. 11 del 4 luglio 1998 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura»;

Vista la d.g.r. n. 44811 del 5 agosto 1999 «Istituzione delle commissioni di controllo provinciali in attuazione delle normative comunitarie inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo» che prevede che il Direttore Generale all'Agricoltura è incaricato di nominare i componenti delle commissioni provinciali e i responsabili delle stesse, sulla base delle proposte segnalate dalle Amministrazioni Provinciali;

Visto il d.d.g. del 6 febbraio 2003 n. 1405 di nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni provinciali di controllo per l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo;

Viste le comunicazioni inviate dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, agli atti dell'U.O. Sviluppo delle Filiere della Direzione Generale Agricoltura, che segnalano i nuovi nominativi dei responsabili e dei componenti delle commissioni provinciali per l'espletamento dell'attività di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca del sopracitato d.d.g. n. 1405 del 6 febbraio 2003 e alla nomina dei nuovi responsabili e componenti delle suddette commissioni, i cui nominativi sono riportati nell'Allegato (A) formato da n. 1 foglio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Atteso che con d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura al dr. Paolo Baccolo;

Decreta per le motivazioni espresse in premessa:

1. di revocare il d.d.g. n. 1405 del 6 febbraio 2003 di nomina, ai sensi della d.g.r. n. 44811 del 5 agosto 1999, dei componenti e dei responsabili delle commissioni provinciali di controllo per l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo;

2. di nominare i nuovi responsabili e componenti delle commissioni provinciali di controllo per l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali nel settore dei prodotti ortofrutticoli – Regg. Ce n. 2200/96, 2201/96, 2202/96, accordo interprofessionale patata da industria e ammasso privato patata da consumo fresco come riportato nell'Allegato (A), formato da una pagina, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. le predette commissioni restano valide sino all'emana-zione di un successivo provvedimento.

Paolo Baccolo

ALLEGATO A

**COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONTROLLO
PER IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO**

PROVINCE	RESPONSABILI	COMPONENTI
Bergamo	Ravasio Carla	Crespi Federica Viganò Giuseppe
Brescia	Rocca Fabio	Moreschi Marco
Cremona	Delle Noci Massimo	Civello Mirko Napolitano Luca Ferabolli Maria Donata Colavero Elisabetta Pagliari Miriam Ghilardi Franca De Angeli Ilaria Perria Monica Feroldi Felicini Simone Flotta Francesco Pontiggia Francesca Volpi Antonio Pecorini Massimo Sperzaga Marco Pigoli Luigi Calcagni Luigi Bertesago Gianluigi Bodini Ivano Clerici Italo Ferraroni Franco Mafezzoni Aldo Morelli Patrizia Rabaioti Stefano Rizzi Marco Tosini Graziano
Lodi	Serena Alba	Stallone Angela Magri Cristiano Polestra Maria Antonietta Bisagna Natalia
Mantova	Stermieri Dino	Belli Gabriele Riva Gianluca
Milano	Pallanza Amilcare	Bianchi Paolo Pastori Claudio
Pavia	Sodi Dunia	Ravetta Paolo
Sondrio	Cambiaggi Leandro	Di Capita Fulvio Buzzetti Siro

(BUR20050123)

D.d.u.o. 27 dicembre 2004 - n. 23355

(4.3.0)

Organismo Pagatore Regionale – Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate

**ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
IL DIRETTORE**

Visti:

- il Reg. (CE) n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario;
- il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 1227/00 della Commissione del 31 maggio 2000 relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99;
- il Reg. (CE) n. 2729/00 del 14 dicembre 2000 recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;
- il d.m. 27 marzo 2001 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali contenente le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo comunitario e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOC e DOCG e negli elenchi delle vigne a IGT;
- il d.lgs. n. 260 del 10 agosto 2000, contenente disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg (CE) n. 1493/99;

- la d.g.r. n. 47681 del 29 dicembre 1999 di approvazione della convenzione tra l'AIMA (ora AGEA) e la Regione Lombardia per la realizzazione dell'inventario del potenziale produttivo vitivinicolo;

- la d.g.r. n. 7/5327 del 2 luglio 2001 «Organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole e agroindustriali della Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il d.m. 8 luglio 2004 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, per il territorio di competenza, alla gestione e ai pagamenti nel settore OCM Vino;

Considerato che ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria e nazionale relativa all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo sopra citata è necessario approvare il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate» di cui all'allegato n. 1 del presente atto, costituito da n. 42 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che ai sensi della normativa vigente l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati dell'inventario regionale delle superfici vitate condotte in Lombardia è obbligatorio;

Ritenuto opportuno istituire e aggiornare i dati dell'inventario regionale delle superfici vitate attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL);

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 3302 del 3 marzo 2004 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il V provvedimento organizzativo – d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 – che individua il Direttore dell'Unità Organizzativa Direzione Organismo Pagatore Regionale in Adriana Assegnati.

Decreta

Recepite le premesse

1. di approvare il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate» di cui all'allegato n. 1, composto da n. 42 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di sancire l'obbligatorietà di iscrizione e di aggiornamento dei dati sull'inventario regionale presente sul SIARL delle superfici vitate condotte in Regione Lombardia;

3. di pubblicare il presente atto e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Adriana Assegnati

ALLEGATO N. 1

ORGANISMO PAGATORE – REGIONE LOMBARDIA

OCM VITIVINICOLO

Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate

INDICE

- 1 INTRODUZIONE
- 2 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3 SOGGETTI COINVOLTI
- 4 STRUMENTI
 - 4.1 Procedure di abilitazione all'accesso al sistema
- 5 MATRICE DEL FLUSSO GESTIONALE E DELLE RESPONSABILITÀ

PARTE I

Istituzione dell'inventario regionale delle superfici vitate della regione Lombardia

- 1 OBIETTIVI E STRUMENTI
- 2 DEFINIZIONI
- 3 COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E VARIAZIONI

DELL'INVENTARIO REGIONALE DELLE SUPERFICI VITATE

4 OBBLIGHI

4.1 Iscrizione all'inventario e aggiornamento dei dati

5 RESPONSABILITÀ

- 5.1 Responsabilità dei CAA
- 5.2 Responsabilità degli OD
- 5.3 Responsabilità della DGA

6 AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

PARTE II

1 PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DEI DATI DELL'INVENTARIO

- 1.1 Competenze dei CAA
- 1.2 Competenze degli OD
- 1.3 Aggiornamento dei dati
- 1.4 Variazione del potenziale

1.4.1 Domanda di variazione del potenziale

2 CONDIZIONI DI IMPIANTO

- 2.1 Impianto di una superficie vitata per autoconsumo
- 2.2 Impianto di una superficie vita in virtù di un diritto
 - 2.2.1 Condizioni generali
 - 2.2.2 Procedura relativa alla concessione di un diritto di reimpianto
 - 2.2.3 Procedura relativa all'esercizio di un diritto di reimpianto acquisito
 - 2.2.4 Procedura relativa alla concessione di un reimpianto anticipato
 - 2.2.5 Procedura relativa all'esercizio di un diritto di impianto della riserva regionale

PARTE III

Aggiornamento dei dati dell'inventario delle superfici vitate e modalità di risoluzione delle anomalie

1 CONDIZIONI GENERALI

2 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEI DATI

- 2.1 Domanda di aggiornamento
- 2.2 Competenze del CAA
- 2.3 Competenze dell'OD

3 TIPOLOGIA DELLE ANOMALIE E POSSIBILI RISOLUZIONI

- 3.1 Informazioni descrittive del vigneto mancanti/incomplete/errate
- 3.2 Particelle vitate che risultano condotte da soggetti diversi
- 3.3 Particelle con superficie utilizzata in supero rispetto alla superficie catastale
- 3.4 Vigneto non disegnato a GIS
- 3.5 Incoerenza tra dati grafici (GIS) e alfanumerici
- 3.6 Particelle vitate a SIARL non allineate con i dati AGEA

PARTE IV

Sanzioni

1 Introduzione

Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la costituzione e l'aggiornamento, la gestione e i controlli dell'inventario delle superfici vitate della Regione Lombardia, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1493/99 di riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo.

2 Riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Reg. (CE) n. 649/87 della Commissione del 3 marzo 1987 relativo alle modalità di applicazione del Reg (CE) n. 2392/86;

Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo;

Reg. (CE) n. 1227/00 della Commissione del 31 maggio 2000 relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99;

Reg. (CE) n. 2729/00 del 14 dicembre 2000 recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

D.m. 23 marzo 1999 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali riguardante l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;

D.m. 27 luglio 2000 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali relativo ai termini e alle modalità da adottarsi per la dichiarazione delle superfici vitate;

D.m. 27 marzo 2001 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali contenente le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo comunitario e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOC e DOCG e negli elenchi delle vigne a IGT;

D.lgs. n. 260 del 10 agosto 2000, contenente disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg (CE) n. 1493/99;

D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 inerente alle disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Accordo Stato-Regioni dell'11 novembre 1999 relativo ai criteri di organizzazione delle attività per la costituzione dell'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo, articolato su base regionale;

Deliberazione AIMA n. 60/99 del 30 aprile 1999 riguardante l'adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate;

Circolare AGEA del 5 marzo 2001 riguardante le linee generali di attività e procedure per la compilazione assistita delle dichiarazioni delle superficie vitate;

D.g.r. n. 47681 del 29 dicembre 1999 di approvazione della convenzione tra l'AIMA (ora AGEA) e la Regione Lombardia per la realizzazione dell'inventario del potenziale produttivo vitivinicolo;

D.g.r. n. 7/5327 del 2 luglio 2001 «Organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole e agroindustriali della Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

D.g.r. n. 6097 del 10 aprile 2003 inerente alle indicazioni relative ai titoli di conduzione dei terreni da inserire nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale;

D.g.r. n. 9552 del 28 giugno 2002 riguardante la regolarizzazione delle superfici vitate;

D.g.r. n. 15127 del 21 novembre 2003 riguardante nuove procedure per il trasferimento dei diritti di reimpianto;

D.g.r. n. 17020 del 6 aprile 2004 riguardante la gestione e l'aggiornamento del potenziale viticolo;

D.g.r. n. 17327 del 30 aprile 2004 inerente l'istituzione degli albi regionali dei vigneti a DOC e DOCG e dell'elenco delle vigne a IGT.

3 Soggetti coinvolti

1. Organismo Pagatore Regionale Lombardia in qualità di soggetto responsabile dell'istituzione e dell'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate;

2. Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia in qualità di soggetto responsabile della programmazione regionale e del Sistema Informativo Agricolo della Regionale Lombardia (SIARL) convenzionato con OPR Lombardia;

3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie;

4. AGEA Coordinamento, in qualità di organismo di coordinamento nazionale in particolare per quanto attiene alla costituzione dello schedario e dell'inventario viticolo nazionale.

L'Organismo Pagatore Regionale ha la responsabilità dei controlli previsti dal d.m. del 27 luglio 2000 «Norme di attuazione del Reg. (CE) n. 1227/00 concernenti l'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo» in base al quale deve essere istituito e gestito un sistema di verifica e controllo del potenziale produttivo, nonché dei controlli relativi al regime di aiuti finanziati dal Feaog-garanzia. OPR garantisce inoltre il necessario coordinamento delle modalità operative individuate dalla Direzione Generale Agricoltura con quelle richieste in ambito nazionale da AGEA e dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'Organismo Pagatore Regionale, ai sensi del Reg. (CEE) n. 1663/95 può delegare talune funzioni ad altri soggetti quali le Province, di seguito definite OD (Organismi Delegati) e i Centri di Assistenza Agricola (CAA), in particolare:

– agli OD, sulla base di convenzioni, è delegata l'attività di verifica e di controllo in loco;

– ai CAA, sulla base di convenzioni e con delega dei conduttori, è delegata la ricezione delle domande informatizzate, la risoluzione di alcune anomalie evidenziate dall'OPR tramite il sistema informativo, nonché l'aggiornamento dei dati dell'inventario regionale delle superfici vitate.

4 Strumenti

I dati inerenti all'inventario delle superfici vitate sono inseriti nel SIARL con la costituzione di un sistema dell'anagrafe delle imprese agricole viticole, identificate dal codice fiscale dell'impresa conduttrice che esercita attività agricola in Lombardia.

Il codice fiscale dell'impresa è il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA).

Ogni impresa ha una posizione univoca nell'anagrafe delle imprese agricole; i dati relativi alle superfici vitate derivano dalle dichiarazioni delle superfici vitate, loro aggiornamenti e integrazioni.

Tutti i procedimenti di competenza della Regione Lombardia e degli Enti locali, compresi quelli connessi a erogazioni di aiuti, contributi o premi comunitari, nazionali o regionali, sono gestiti a partire dall'anagrafe delle imprese come stabilito dal d.P.R. n. 503 dell'1 dicembre 1999.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria ai sensi del d.P.R. n. 503/99; l'assenza del fascicolo aziendale e la mancata comunicazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra impresa e Pubblica amministrazione.

Il fascicolo aziendale è parte integrante dell'anagrafe delle imprese e rappresenta l'insieme dei dati aziendali, che per le imprese viticole sono costituiti anche dalla dichiarazione delle superfici vitate (ai sensi di quanto disposto dal d.m. 26 luglio 2000) e sue integrazioni e aggiornamenti, secondo quanto disposto dal presente manuale.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente all'iscrizione all'anagrafe delle imprese agricole. In seguito prima di attivare qualunque procedimento, le imprese già iscritte

Legenda: R = responsabile dell'esecuzione della fase o sottofase

all'anagrafe sono tenute alla verifica preliminare dei dati e, in caso di variazioni della situazione aziendale, all'aggiornamento del proprio fascicolo.

I contenuti informativi del fascicolo aziendale sono quelli contenuti nella d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/11103 implementati dalle informazioni relative al settore vitivinicolo.

4.1 Procedure di abilitazione all'accesso al sistema

Tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche in ambito agricolo e agro-industriale hanno accesso al SIARL, secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

La gestione del sistema è esclusiva competenza della Regione Lombardia-Direzione Generale Agricoltura. I soggetti che intendono accedere al sistema devono inoltrare richiesta di autorizzazione per l'abilitazione ai responsabili autorizzati della Direzione Generale Agricoltura.

I responsabili autorizzati, sulla base delle richieste pervenute, attribuiscono a ciascun soggetto uno specifico profilo utente e, in funzione di tale profilo, rilasciano le necessarie autorizzazioni e abilitazioni per l'accesso al sistema (login/password).

Tutte le operazioni connesse alla compilazione delle domande, alla modifica o convalida dei dati, comprese quelli delle dichiarazioni delle superfici vitate effettuate dalle persone abilitate all'accesso, sono registrate con la puntuale identificazione dei soggetti responsabili dell'operazione e del momento in cui è stata effettuata la transazione, nonché delle informazioni che sono state variate, memorizzandone contemporaneamente lo storico.

5 Matrice del flusso gestionale e delle responsabilità

Nella tabella seguente viene descritto il flusso operativo generale per la gestione delle variazioni del potenziale vitivinicolo della Lombardia. Per ciascuna attività è identificato il soggetto direttamente responsabile dell'esecuzione e quello che collabora alla realizzazione della fase: OPR Lombardia, gli Organismi Delegati e i CAA. AGEA coordinamento esercita il ruolo di indirizzo e coordinamento nell'ambito della definizione delle fasi relative a:

- definizione delle linee guida relative ai controlli amministrativi e tecnici;
- fornitura di banche dati;
- tenuta e aggiornamento dell'inventario nazionale.

C = collabora alla realizzazione della fase

Fase	Descrizioni delle fasi	Soggetto responsabile			
		OPR	DGA	CAA	OD
Istituzione dell'inventario regionale delle superfici vitate	Creazione dell'anagrafe delle imprese viticole attraverso un sistema integrato di gestione SIARL	R	R		
Aggiornamento dati	Predisposizione modalità di aggiornamento	R			
	Risoluzione delle anomalie alfanumeriche			R	
	Risoluzione delle anomalie grafiche (GIS)	R	R	R	
Verifica dati	Controllo anomalie sulla base di documentazione			R	C
	Sopralluoghi in loco verifica presenza superfici vitate				R
Variazioni del potenziale	Attività di programmazione	C	R		
	Predisposizione modalità di gestione	R	C		
Gestione domande di variazione del potenziale e di aggiornamento dei dati	Ricezione delle domande			R	
	Verifica dati alfanumerici, grafici			R	
	Controlli in loco				R
	Emissione dei diritti di reimpianto				R
	Emissione dei diritti di impianto		R		
Controlli	Controlli a campione in loco				R
	Controlli attività CAA	R			

PARTE I

Istituzione dell'inventario regionale delle superfici vitate della regione Lombardia

Ai sensi di quanto disposto dai Regg. (CE) n. 2392/86, n. 649/87, n. 1493/99, n. 2729/00, dai dd.mm. del 26 luglio 2000 e 27 marzo 2001, ogni superficie vitata della Regione

Lombardia è soggetta all'iscrizione e all'aggiornamento nell'inventario delle superfici vitate, comprese le superfici inferiori alle 10 are le cui produzioni ottenute sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

L'iscrizione delle superfici vitate, e il loro costante aggiornamento nell'inventario regionale, secondo quanto disposto

dall'art. 4 del d.m. 26 luglio 2000, costituiscono inoltre il presupposto necessario per l'accesso alle misure strutturali e di mercato previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. I dati desunti dall'inventario costituiscono i dati certificati e univoci atti ad assolvere ogni adempimento previsto dalle normative in vigore.

1 Obiettivi e strumenti

Il presente manuale indica gli interventi necessari per la costituzione dell'inventario regionale delle superfici vitate e per il suo costante aggiornamento.

L'obiettivo è di consentire alla Regione di disporre di una banca dati unica e certificata tale da permettere:

- la gestione e il controllo delle variazioni del potenziale viticolo regionale;

- l'erogazione dei premi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- la costituzione e l'aggiornamento dei dati degli albi dei vini a Denominazione d'Origine (DO) e dell'elenco delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), tenuti, per conto della Regione, dalle Camere di Commercio;

- ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea, nazionale o regionale inerente all'applicazione dell'OCM vitivinicolo.

2 Definizioni

Inventario superfici vitate: ai sensi dell'art. 16 del reg. (CE) n. 1493/99 l'inventario è costituito da:

- le superfici impiantate con varietà classificate per la produzione di vino

- le varietà interessate

- il totale dei diritti di impianto esistenti

- le disposizioni regionali emanate in applicazione

L'inventario contiene le seguenti informazioni (art. 19 del Reg. (CE) n. 1227/00):

1. le superfici investite con varietà classificate per la produzione di vino ripartite per tipo di vino di qualità prodotto in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e vini da tavola, compresa la superficie atta alla produzione di vini designati mediante Indicazione Geografica Tipica (IGT);

2. il totale dei diritti di impianto in portafoglio sono classificati nell'inventario:

- ammontare di ettari di diritto di nuovo impianto assegnati ai produttori ma non ancora utilizzati;

- ammontare di diritti di reimpianto detenuti dai produttori ma non ancora utilizzati;

- ammontare in ettari dei diritti di impianto nuovamente creati ma non ancora assegnati alla riserva;

- ammontare dei diritti di impianto detenuti nella riserva.

Schedario superfici vitate: è costituito all'interno dell'inventario, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Reg. CEE n. 2392/86, e, oltre ai dati dell'inventario, contiene per ogni conduttore:

- titolo e conduzione delle superfici vitate dell'azienda

- localizzazione delle superfici vitate dell'azienda

- dimensione delle superfici vitate dell'azienda

- vigneti in conduzione

- rappresentazione grafica dei terreni vitati attraverso il sistema GIS

- diritti in portafoglio.

Per ogni viticoltore lo schedario contiene le informazioni relative alla produzione, all'evoluzione del potenziale viticolo, alle misure di intervento nonché ai premi riscossi, in particolare per quanto riguarda il Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (PRRV).

Campagna viticola: la campagna di produzione delle uve da vino con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: la persona fisica o giuridica che, a qualsiasi titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore è il soggetto che è tenuto ad adempiere agli obblighi connessi a quanto previsto dal presente manuale. Il conduttore è identificato attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA) che è il Codice Fiscale dell'impresa (che può coincidere con la Partita IVA) o che, per le ditte individuali, coincide con il Codice Fiscale della persona.

Superficie vitata ai sensi della deliberazione AIMA n. 60 del 30 aprile 1999.

Per superficie vitata si intende quella superficie compresa all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:

- superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerarsi l'intera superficie catastale dell'intera particella;

- superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino a un massimo di tre metri e su entrambe le testate in misura non superiore a metri tre per le capeczagne qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata a filari singoli. La superficie vitata da considerarsi per quanto attiene alle fasce laterali, è fino a una massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capeczagne qualora effettivamente esistenti.

Se le capeczagne di testata o laterali ai filari sono iscritte catastalmente come tali non potranno essere considerate superficie vitata.

Potenziale produttivo: superfici vitate presenti in azienda, impiantate con varietà classificate per la produzione di uve da vino e i diritti di impianto e reimpianto posseduti dal conduttore.

Variazione del potenziale: estirpazione o reimpianto di viti con un diritto proprio o acquisito.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

Impianto: messa a dimora definitiva del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Infittimento: pratica agronomica attraverso la quale aumenta in modo permanente la densità di impianto di un vigneto esistente. Si realizza tramite l'impianto di viti sulla fila, purché all'interno della superficie vitata.

Sostituzione di piante: pratica agronomica attraverso la quale si sostituiscono, in modo episodico, singole piante «fallate» del vigneto.

Diritto di impianto: autorizzazione emessa da un'amministrazione pubblica all'impianto di un vigneto.

Diritto di reimpianto: autorizzazione, su una superficie equivalente in coltura pura a quella estirpata, a effettuare un impianto di viti entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione regolarmente dichiarata per la stessa azienda, o in virtù di un diritto acquistato sul libero mercato.

Il diritto può essere concesso anche nel caso in cui l'estirpazione riguardi una superficie vitata, anche non in produzione, dove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di viti, o di ceppi di viti, per almeno il 50% della superficie totale della particella vitata.

Diritto di reimpianto anticipato: diritto di reimpianto che può essere rilasciato al conduttore che si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato esercitato il diritto di reimpianto anticipato.

Riserva regionale dei diritti: Banca regionale dei diritti di impianto o reimpianto

Nella riserva confluiscono, e possono essere assegnati o riassegnati con le modalità definite dalla d.g.r. n. 7/12739 del 16 aprile 2003:

- i diritti di nuovo impianto o di reimpianto non esercitati entro i termini prescritti;

- i diritti di impianto nuovamente creati;

- la parte eccedente la superficie dei diritti derivati dall'acquisto da parte di un produttore di un diritto di reimpianto ai sensi del art. 2, par. 6 lettera b) del Reg. CE n. 1493/99.

3 Costituzione, aggiornamento e variazioni dell'inventario regionale delle superfici vitate

La costituzione dell'inventario vitivinicolo regionale prevede la creazione dell'anagrafe delle imprese viticole della Lombardia tramite il SIARL.

L'anagrafe delle imprese viticole, che comprende anche la parte grafica del Sistema di Informazione Geografica (GIS), è costituita partendo dai dati delle dichiarazioni delle superfici vitate – effettuate da AGEA ai sensi del d.m. 26 luglio 2000, – dal loro aggiornamento, e dalle banche dati regionali già presenti a SIARL.

Dal 1° maggio 2005 l'inventario viticolo SIARL comprende per ogni produttore:

- l'anagrafe dell'impresa;
- le superfici vitate e le loro caratteristiche (varietà, sesto di impianto, categoria produttiva, sistema di irrigazione, ecc.);
- la parte grafica di riferimento (GIS);
- i diritti in portafoglio.

Il SIARL, inoltre, permette il costante aggiornamento dei dati alfanumerici e grafici attraverso la gestione delle domande di variazione del potenziale vitivincolo e di quelle di aggiornamento.

In particolare:

a) l'applicativo di gestione consente:

- di registrare le operazioni inerenti ai diversi *iter* amministrativi previsti (estirpazione e reimpianto, reimpianto anticipato, nuovo impianto, trasferimento dei diritti, presentazione delle dichiarazioni di settore previste dalla normativa comunitaria e nazionale);
- di aggiornare i dati relativi alle superfici vitate su richiesta del conduttore o al momento della presentazione di una domanda relativa a una misura del Piano di Sviluppo Rurale (PRS) o relativa alla richiesta di carburante (UMA);
- la gestione della riserva regionale dei diritti;
- la fornitura dei dati necessari alla tenuta e all'aggiornamento degli albi a Denominazione di Origine e dell'elenco delle vigne a Indicazione Geografica Tipica;
- la gestione dei premi previsti dal Piano Regionale di Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti (PRRV);
- la trasmissione dei dati ad AGEA per l'aggiornamento dell'inventario nazionale;
- la gestione del sistema dei controlli e di applicazione del d.lgs. n. 260/01 per quanto riguarda i vigneti irregolari e le sanzioni, secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. del 28 giugno 2002.

b) Il GIS (ortofoto digitali, mappe catastali, tematismi disponibili) consente:

- di aggiornare graficamente gli estirpi e gli impianti effettuati;
- di verificare visivamente le variazioni intervenute, compatibilmente con la fornitura dell'aggiornamento della banca dati fotografica di AGEA.

4 Obblighi

4.1 Iscrizione all'inventario e aggiornamento dei dati

I conduttori che a qualsiasi titolo conducono una superficie vitate situata in Regione Lombardia, hanno l'obbligo di iscrivere e di aggiornare costantemente a SIARL i dati alfanumerici e grafici dell'inventario delle superfici vitate della Regione Lombardia.

I conduttori delle superfici vitate registrate a SIARL che richiedono una variazione del proprio potenziale vitivincolo, che devono presentare una dichiarazione di settore ai sensi della normativa comunitaria, che intendono accedere a premi o contributi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, che devono iscrivere o variare le superfici vitate iscritte all'albo dei vigneti a DO o all'elenco delle vigne a IGT, o che intendono aggiornare i dati del proprio fascicolo, sono tenuti a inoltrare domanda a OPR in forma elettronica attraverso il SIARL, tramite un CAA delegato.

Per i conduttori che non sono iscritti all'albo delle imprese agricole presso la Camera di Commercio, sia i CAA, sia le Province sono abilitati ad aprire una posizione SIARL. Qualora tali conduttori intendano presentare una domanda di aggiornamento, una domanda di variazione del potenziale, una dichiarazione di settore o una richiesta di contributo, devono necessariamente rivolgersi a un CAA.

La sottoscrizione del conduttore della copia cartacea delle domande presentate a SIARL in forma elettronica, è un requisito indispensabile per la presentazione delle domande, pertanto la mancata apposizione della firma comporta l'annulla-

bilità della domanda. Ai sensi dell'art. 38, comma 1 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, le domande sono sottoscritte dall'interessato in presenza del funzionario incaricato, oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario.

5 Responsabilità

L'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate è di competenza di OPR, che, tramite apposite convenzioni, delega alcune fasi della raccolta delle domande, delle verifiche e dell'aggiornamento dei dati ai Centri di Assistenza Agricola (CAA), alle Province (OD) e alla DGA.

5.1 Responsabilità dei CAA

Ai CAA, convenzionati con OPR e formalmente delegati dagli imprenditori agricoli (ai sensi del d.l. n. 99/2004), sono affidate alcune fasi della gestione dell'inventario, in particolare:

- inserimento a SIARL delle domande di variazione del potenziale, di aggiornamento o di richiesta di contributi per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- risoluzione delle anomalie segnalate dalle dichiarazioni delle superfici vitate, dall'anagrafe delle imprese (SIARL) e dai dati del SW regionale di gestione dei diritti;
- tenuta e aggiornamento del fascicolo aziendale;
- raccolta delle dichiarazioni di settore previste dalla normativa comunitaria;
- proposta di variazione e aggiornamento della parte grafica del GIS sulla base di idonei documenti e dell'attualizzazione della base grafica.

Per la gestione del fascicolo aziendale il CAA deve essere in possesso della delega sottoscritta dal conduttore. Tale delega deve avere validità annuale con proroga automatica, salvo disdetta scritta.

Il fascicolo aziendale contiene i sottofascicoli inerenti alle domande presentate dai conduttori dove devono essere depositati tutti i documenti inerenti ai diversi procedimenti amministrativi per i quali il CAA garantisce la conservazione e disponibilità in ogni momento per gli eventuali controlli disposti dalla Pubblica amministrazione.

Nel caso in cui i CAA fossero impossibilitati a procedere nell'*iter* previsto per le procedure di competenza, sono tenuti a inviare tempestivamente a OPR una comunicazione formale in cui devono essere puntualmente segnalate tutte le anomalie riscontrate.

5.2 Responsabilità degli OD

Agli OD convenzionati con OPR sono affidati i controlli relativi alla concessione, effettuata dagli stessi OD, dei diritti di reimpianto, nonché i controlli in loco relativi alle domande di variazione del potenziale.

Inoltre gli OD, su motivata richiesta dei CAA, forniscono la documentazione necessaria al fine di verificare i dati contenuti nelle domande di aggiornamento e effettuano gli eventuali sopralluoghi richiesti dai CAA o previsti dal presente manuale per i controlli.

Qualora nelle procedure di controllo gli OD rilevino inadempienze o difformità, sia per quanto di competenza dei CAA, sia per quanto attiene a violazioni del conduttore alle disposizioni contenute nel presente manuale, l'OD è tenuto a segnalare tempestivamente a OPR quanto rilevato con una comunicazione formale.

5.3 Responsabilità della DGA

Alla DGA, convenzionata con OPR, sono delegate la costituzione a SIARL dell'inventario delle superfici vitate, alcune fasi del controllo dei dati e dell'*iter* procedurale informatizzato per la costituzione, l'aggiornamento e la variazione dei dati dell'inventario, nonché la certificazione dei dati GIS.

In particolare il controllo e la certificazione finale delle proposte di variazione della parte grafica (GIS) effettuate dai CAA possono essere delegate dalla DGA a un organismo terzo a tal fine espressamente autorizzato.

In questo caso la certificazione definitiva della parte grafica a GIS deve essere effettuata dagli organismi terzi autorizzati entro cinque giorni dal ricevimento della proposta inviata dal CAA. In caso la proposta non possa essere certificata, e sia necessario procedere a ulteriori approfondimenti, il termine dei cinque giorni si interrompe, e l'organismo terzo è tenuto a richiedere un ulteriore controllo al CAA che ha inviato la

proposta, o a inoltrare una richiesta di verifica direttamente a OPR.

6 Avvio del procedimento amministrativo

Le domande di aggiornamento e variazione dei dati dell'inventario regionale delle superfici vitate, presentate dai conduttori a SIARL, riportano, sulla copia cartacea, l'ora, la data e il numero di domanda univoco e progressivo che vale come numero di protocollo.

Con l'attribuzione del protocollo a ogni singola domanda si avvia il procedimento amministrativo.

Il sistema informativo di gestione della domanda rilascia al richiedente una ricevuta che vale come comunicazione formale di avvio del procedimento stesso, ai sensi della l. 241/90.

PARTE II

1 Procedure di aggiornamento e variazione dei dati dell'inventario

L'aggiornamento e la variazione dei dati dell'inventario (grafici e alfanumerici) si effettua attraverso:

a) l'aggiornamento dei dati presenti a SIARL, che può essere effettuato in qualsiasi momento su richiesta del conduttore attraverso la presentazione a OPR, tramite un CAA, della «*domanda di aggiornamento dell'inventario*»;

b) la registrazione a SIARL delle variazioni del potenziale a seguito delle attività conseguenti alla presentazione a OPR, tramite un CAA, della «*domanda di variazione del potenziale viticolo*», presentata dai conduttori che intendono estirpare e/o impiantare una superficie vitata.

La gestione dell'iter procedurale connesso alle diverse fasi descritte nei successivi paragrafi è interamente informatizzata. Il SIARL genera infatti tutta la modulistica connessa alla presentazione delle domande, ai verbali di controllo e alle check list, sia per quanto attiene alle specifiche competenze dei CAA, sia a quelle degli OD.

1.1 Competenze dei CAA

Il CAA è tenuto a compilare le domande presentate dal conduttore, di cui al precedente par. 1 comma a) e b), tramite i modelli informatizzati presenti a SIARL e a stampare le domande anche in forma cartacea che devono essere firmate dal conduttore e conservate a cura del CAA all'interno del fascicolo di domanda.

Ogni domanda deve essere assegnata a un funzionario responsabile del procedimento, individuato dal CAA, a cui viene affidato il relativo fascicolo.

Il fascicolo di ogni produttore è suddiviso in sottofascicoli in relazione alla tipologia di domanda inoltrata, deve essere strutturato in modo che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi e deve riportare sulla prima pagina i seguenti dati:

- nominativo e cura del richiedente;
- nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

In ogni sottofascicolo deve essere segnalata la tipologia di intervento prevista e conservata tutta la documentazione affidata dai produttori ai CAA.

Il CAA redige, per ogni domanda, una check list di verifica per ogni fase del procedimento delegato e per ogni tipologia di intervento richiesta. Le check list devono essere compilate al termine della singola fase di verifica, firmate dal funzionario istruttore e conservate nel fascicolo.

Le check list in particolare devono riportare:

- la verifica della completezza e correttezza della domanda presentata;
- l'anagrafica del conduttore;
- le verifiche effettuate per le singole procedure previste dalle diverse tipologie di intervento richieste;
- l'acquisizione e il controllo della documentazione presentata dal produttore o già presente nel fascicolo;
- la verifica dell'acquisizione della documentazione richiesta all'OD;
- la verifica dell'emissione e dell'invio al produttore delle certificazioni previste;
- la verifica dell'invio della proposta di variazione grafica all'organismo terzo autorizzato.

1.2 Competenze degli OD

Agli OD sono delegate tutte le fasi inerenti alle verifiche in campo delle superfici vitate, secondo quanto previsto dal pre-

sente manuale nei successivi paragrafi inerenti ai controlli delle variazioni del potenziale e nelle modalità di controllo contenute nella Parte III del presente manuale per quanto attiene all'aggiornamento dei dati.

Gli OD sono inoltre tenuti, su richiesta motivata e scritta dei CAA, a inviare al CAA la documentazione idonea alla certificazione dei dati.

Gli OD sono le uniche amministrazioni autorizzate al rilascio dei diritti di reimpianto, secondo quanto disposto al successivo par. 2.1.2.4.

1.3 Aggiornamento dei dati

Le procedure per l'aggiornamento dei dati, di cui al precedente comma a) del par. 1, sono descritte nella parte III del presente manuale «Aggiornamento dell'inventario delle superfici vitate e modalità di risoluzione delle anomalie». L'allegato definisce inoltre i diversi livelli di responsabilità tra CAA e OD per quanto attiene alla risoluzione delle eventuali anomalie rilevate dal SIARL e alla conseguente certificazione del dato finale.

Se i dati alfanumerici e grafici presenti nell'inventario non corrispondono a quanto dichiarato dal conduttore in una qualsiasi domanda inerente al settore vitivinicolo, o se sono presenti a SIARL delle anomalie inerenti i dati alfanumerici o grafici, il SIARL segnala la tipologia dell'anomalia e non permette la prosecuzione dell'istruttoria fino al momento in cui le anomalie non siano risolte e i dati risultino conseguentemente certificati.

1.4 Variazione del potenziale

Il conduttore che intende estirpare una superficie vitata e reimpiantare una corrispondente superficie con varietà di uve da vino o che intende impiantare una superficie in virtù di un diritto di reimpianto trasferito o di un nuovo impianto, è tenuto a presentare a OPR, tramite un CAA, la domanda elettronica SIARL di variazione del potenziale.

La domanda di variazione del potenziale contiene tutte le informazioni previste dal successivo paragrafo 1.4.1 e integrazioni specifiche per ogni diversa tipologia di intervento richiesta.

L'iter delle procedure, delle competenze specifiche e dei controlli relativi a ogni diversa tipologia di intervento sono descritte nel successivo paragrafo 2.

Qualora il CAA nelle diverse fasi descritte nel successivo par. 2 non potesse rispettare i tempi previsti per i diversi iter procedurali, è tenuto a inviare una motivata richiesta scritta all'OD competente, sia per l'acquisizione della documentazione mancante, sia per un eventuale controllo *in loco*. In questo caso i tempi previsti di diversi iter procedurali per quanto attiene alle competenze dei CAA si interrompono fino al momento del ricevimento da parte dell'OD della documentazione o del verbale di controllo.

1.4.1 Domanda di variazione del potenziale

La domanda di variazione del potenziale presente sul SIARL deve riportare:

- l'anagrafica del conduttore;
- i mappali oggetto di variazione e la relativa superficie vitata;
- il tipo di conduzione;
- il mese/anno d'impianto;
- il sesto di impianto;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato;
- l'area produttiva;
- il n. ceppi;
- la forma di allevamento;
- le varietà utilizzate;
- la resa;
- la documentazione richiesta;
- le dichiarazioni e gli impegni del richiedente;
- la firma del richiedente;
- la tipologia di intervento richiesta.

Per ogni tipologia di intervento è inoltre presente nel SIARL la modulistica specifica.

Le tipologie di intervento previste sono:

- concessione di un diritto di reimpianto;
- concessione di reimpianto in virtù di un diritto acquisito;

- concessione del reimpianto anticipato;
- concessione di un impianto o reimpianto in virtù di un diritto assegnato dalla riserva regionale dei diritti.

Le procedure inerenti alla concessione di tali diritti sono descritte nei successivi paragrafi 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.4 – 2.2.5.

2 Condizioni di impianto

2.1 Impianto di una superficie vitata per autoconsumo

I conduttori che impiantano una superficie vitata per il solo consumo familiare, devono comunicare l'avvenuto impianto, tramite la domanda di aggiornamento dell'inventario che contiene una sezione specifica per tali superfici.

Tale impianto è concesso, anche senza il possesso di un diritto, in deroga a quanto stabilito al successivo par. 2.2.1, a condizione che:

- la superficie impiantata sia pari o inferiore alle 10 are;
- la produzione sia destinata al solo consumo familiare;
- la produzione non venga in nessun caso commercializzata;
- che l'azienda dove è avvenuto l'impianto non abbia altre superfici vitate.

L'estirpazione di tali superfici non genera diritto di reimpianto.

La domanda deve riportare l'impegno del conduttore a non commercializzare i prodotti ottenuti da tali superfici e un'autodichiarazione dalla quale si evinca che l'azienda condotta non ha superfici vitate, comprese quelle oggetto di notifica, superiori a 10 are.

Il CAA è tenuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ad aggiornare i dati alfanumerici e a presentare la proposta di variazione della parte grafica all'organismo terzo autorizzato.

2.2 Impianto di una superficie vitata in virtù di un diritto

2.2.1 Condizioni generali

I conduttori che intendono impiantare una superficie vitata di uva per la produzione di vino devono essere in possesso di un regolare diritto di impianto o di reimpianto emesso da un'amministrazione pubblica.

I diritti sono così classificati:

1. diritto di reimpianto proveniente dall'estirpazione aziendale, diritto di reimpianto anticipato, diritto di reimpianto acquisito;
2. diritto di impianto o di reimpianto proveniente dalla riserva regionale dei diritti.

2.2.1.1 Diritti di reimpianto

I diritti di reimpianto sono assegnati ai conduttori che hanno estirpato una superficie impiantata a vite, condotta dagli stessi produttori e certificata nell'inventario regionale. Tali diritti devono essere esercitati nell'azienda alla quale sono stati assegnati. In deroga a tale obbligo i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda se:

a) una parte dell'azienda interessata viene trasferita ad altra azienda; il tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto sulla superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita;

b) le superfici dell'azienda dove sono esercitati i diritti acquisiti siano destinate alla produzione di vini DOCG, DOC o IGT.

Non è ammesso il trasferimento di diritti originati da un'estirpazione di uve atte a produrre vini da tavola verso superfici di analoga categoria produttiva.

Al fine di garantire che il potenziale produttivo regionale non aumenti in virtù del trasferimento di diritti, il diritto acquisito può essere esercitato solo in superfici di categoria pari o superiori a quella della superficie estirpata. Nel caso in cui trasferimento avvenga da una superficie non irrigua verso una superficie irrigua (dotata di un impianto di irrigazione fisso) è necessario applicare un coefficiente massimo di riduzione 20% della superficie trasferita, solo quando ciò può determinare un aumento del potenziale produttivo (valutazione delle rese massime previste, destinazione produttiva, densità di impianto, vitigni, forma di allevamento, caratteristiche dei suoli, tipologia di impianto di irrigazione, modalità e frequenza di irrigazione, ecc.).

Per quanto attiene alle disposizioni relative ai trasferimenti

di diritti acquisiti, che devono comunque essere registrati nell'inventario regionale attraverso il SIARL secondo le modalità di cui al successivo punto 2.2.3, i produttori devono attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. n. 15127 del 21 novembre 2003.

I diritti di reimpianto, compresi quelli acquisiti, devono essere esercitati entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

I diritti di reimpianto non utilizzati entro tale termine confluiscono automaticamente nella riserva regionale.

2.2.1.2 Diritti provenienti dalla riserva regionale

Nella riserva regionale confluiscono:

- i diritti di nuovo impianto assegnati dalla UE;
- i diritti di reimpianto o di nuovo impianto non esercitati dai produttori entro i termini previsti dalla vigente normativa. In questo caso il sistema di gestione SIARL, alla scadenza di un diritto che non risulta esercitato, assegna automaticamente la superficie corrispondente alla riserva regionale, alienando inderogabilmente il corrispondente diritto al produttore.

I diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale sono assegnati ai produttori che intendono piantare un vigneto le cui superfici siano atte a produrre solo vini di qualità DOC, DOCG e IGT e le cui produzioni siano inferiori alle richieste di mercato.

L'assegnazione dei diritti della riserva ai produttori è disposta con atto della DGA nel quale vengono definiti i criteri e le priorità di assegnazione, nonché l'eventuale prezzo di cessione.

Tali diritti devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi; i diritti che non vengono esercitati entro i termini previsti, sono automaticamente riassegnati alla riserva regionale.

Nel caso in cui il produttore non comunichi l'avvenuto impianto nei termini previsti, secondo quanto previsto al successivo par. 2.2.5.2, la superficie vitata corrispondente è considerata illegittima e sono applicate le sanzioni previste nella parte IV del presente manuale.

I diritti di impianto della riserva possono essere prelevati e assegnati ai conduttori non oltre la quinta campagna successiva a quella in cui sono stati attribuiti alla riserva. I diritti non concessi entro tali termini si estinguono.

Il conduttore prima di esercitare un diritto assegnato dalla riserva è tenuto ad aggiornare sul SIARL, tramite un CAA, il proprio fascicolo relativamente al diritto assegnato.

2.2.2 Procedura relativa alla concessione di un diritto di reimpianto

2.2.2.1 Richiesta di nulla osta all'estirpo

Il conduttore che intende estirpare una superficie vitata e contestualmente richiedere il diritto di reimpianto per una superficie corrispondente, deve inoltrare tramite un CAA la *domanda di variazione del potenziale*, presente a SIARL, di cui al precedente par. 1.4.1.

La domanda deve contenere:

- le superfici e i relativi mappali che si intendono estirpare;
- l'impegno a reimpiantare una superficie di categoria pari o superiore a quella estirpata;
- l'impegno a effettuare il reimpianto entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
- le rese della superficie oggetto di estirpazione;
- l'impegno a non aumentare le rese;
- l'impegno a estirpare entro 6 mesi dalla data del rilascio del nulla osta all'estirpo.

2.2.2.2 Rilascio del nulla osta all'estirpo

Il CAA effettua la verifica necessaria alla concessione del nulla osta all'estirpo attraverso il controllo:

- della posizione SIARL del conduttore;
- del titolo di possesso;
- dell'effettiva presenza del vigneto e la relativa superficie sul GIS;
- dell'area produttiva;
- della completezza della documentazione.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al par. 2.2.2.1, il CAA, tramite il SIARL, emette il nulla osta all'estirpo che deve essere stampato, firmato dal funzionario

responsabile del procedimento e inviato al richiedente con raccomandata R/R o raccomandata a mano, entro 15 giorni dal completamento dell'istruttoria.

Il CAA predispone inoltre il fascicolo di domanda e compila la relativa check list di controllo.

2.2.2.3 Comunicazione di avvenuto estirpo e contestuale richiesta di rilascio del relativo diritto

Entro 6 mesi dalla concessione del nulla osta all'estirpo il conduttore è obbligato a estirpare la superficie vitata corrispondente.

Il CAA, per conto del conduttore, comunica all'OD l'avvenuta estirpazione entro 30 giorni dall'effettuazione della stessa e, contestualmente, inoltra all'OD la richiesta di rilascio del relativo diritto di reimpianto. Le comunicazioni sono generate direttamente dal SIARL e devono essere inviate all'OD in forma cartacea debitamente firmate.

In caso in cui il conduttore non comunichi l'avvenuto estirpo entro i termini previsti, la domanda è automaticamente annullata e il conduttore è obbligato a ripresentarne una ex novo.

2.2.2.4 Controlli e rilascio del diritto di reimpianto

L'OD ricevuta la comunicazione di avvenuto estirpo procede entro 60 giorni:

1. a effettuare un sopralluogo per verificare l'effettiva estirpazione e la superficie estirpata;
2. a inviare al CAA il relativo verbale di controllo;
3. a inviare al CAA l'originale del diritto di reimpianto.

Il verbale di controllo deve contenere:

- il numero della domanda di variazione del potenziale;
- l'identificativo del CAA richiedente;
- i dati del conduttore;
- la data del sopralluogo;
- i dati di superficie inerenti i controlli effettuati;
- gli allegati previsti;
- la data e la firma del funzionario responsabile.

Il diritto di reimpianto deve contenere:

- il numero del diritto;
- la data di emissione del diritto;
- la data di estirpo della superficie che ha originato il diritto;
- la data di scadenza del diritto;
- l'identificativo della domanda di variazione di potenziale;
- i dati del conduttore;
- il numero e la data del verbale di sopralluogo;
- la superficie autorizzata al reimpianto;
- i vincoli all'utilizzo del diritto;
- la firma del funzionario responsabile e il visto del dirigente.

Il diritto di reimpianto deve inoltre riportare l'identificazione tipologica del vigneto estirpato con le rese di produzione, ottenute per i vini DOC, DOCG, e IGT dai rispettivi disciplinari di produzione, e, per i vini da tavola, la resa media regionale, definita annualmente dalla DGA, nonché l'identificazione della superficie estirpata (forma di irrigazione, area produttiva, ecc.).

Il CAA è tenuto a recapitare il diritto al conduttore entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso con raccomandata R/R, o raccomandata a mano, oppure, su delega scritta del conduttore, può conservare il diritto all'interno del fascicolo di domanda.

L'OD inoltre compila la check list relativa alle varie fasi del controllo e all'emissione del diritto.

Ricevuto il verbale e la documentazione cartacea relativa ai mappali oggetto del controllo, il CAA è obbligato a:

- registrare a SIARL i dati relativi al diritto;
- inviare la proposta grafica all'organismo terzo autorizzato;
- compilare la relativa check list di controllo.

2.2.2.6 Comunicazione di avvenuto reimpianto

Il conduttore, tramite il CAA, è tenuto a comunicare a SIARL l'avvenuto reimpianto entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso, indicando:

- i mappali su cui è avvenuto il reimpianto;
- la superficie complessiva reimpiantata;
- il mese e anno di impianto;
- l'area produttiva;
- le varietà utilizzate;
- il sesto di impianto;
- il n. ceppi;
- la forma di allevamento;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato;
- la destinazione produttiva;
- l'identificativo e la tipologia del diritto utilizzato.

Il CAA entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto reimpianto è tenuto a:

1. aggiornare i dati alfanumerici;
2. predisporre e inviare la proposta di aggiornamento del GIS all'organismo terzo autorizzato per la validazione definitiva della parte grafica;
3. compilare la check list di controllo.

2.2.2.7 Perdita del valore di un diritto

Il diritto di reimpianto non può essere esercitato nei seguenti casi:

1. mancata comunicazione nei termini previsti dell'avvenuto reimpianto;
2. mancato reimpianto entro la quinta campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione.

La superficie relativa ai diritti di cui ai precedenti punti 1 e 2 viene automaticamente assegnata alla riserva regionale dei diritti.

Se il reimpianto è effettuato oltre i termini previsti la corrispondente superficie vitata è considerata impiantata illecitamente e pertanto soggetta alle sanzioni previste dalla parte IV del presente manuale.

2.2.2.8 Controlli dell'OD

L'OD è tenuto a effettuare un controllo a campione, con sopralluogo, sul 25% dei reimpianti effettuati nella campagna di riferimento al fine di verificare:

- la superficie oggetto di reimpianto;
- le varietà utilizzate;
- il sesto di impianto;
- la forma di allevamento;
- l'eventuale presenza di impianti di irrigazione;
- l'area produttiva.

Ogni controllo deve essere oggetto di un apposito verbale.

In caso l'OD rilevasse infrazioni o incongruenze è tenuto a inviare comunicazione formale e il relativo verbale di controllo a OPR entro 15 giorni dall'effettuazione del controllo.

Il campione è estratto da OPR, sulla base dell'analisi del rischio concordata con AGEA Coordinamento.

2.2.3 Procedura relativa all'esercizio di un diritto di reimpianto acquisito

2.2.3.1 Validità di un diritto e aggiornamento banca dati dei diritti SIARL

a) Prima di poter esercitare un diritto trasferito che provenga da una Regione diversa da quella in cui il diritto è stato generato, il conduttore deve essere in possesso della conferma della validità del diritto stesso, secondo quanto disposto nel successivo par. 2.2.3.4. Qualora fossero decorsi i termini istruitori per la conferma di validità – secondo quanto stabilito dalla d.g.r. 15127 del 21 novembre 2003 – senza che la stessa sia inoltrata al richiedente, il conduttore può procedere all'effettuazione dell'impianto sottoscrivendo una formale dichiarazione con la quale si impegna, in caso di successivo diniego dell'autorizzazione, all'estirpo a proprie spese dell'impianto effettuato, secondo quanto disposto dalla sopra citata d.g.r.;

b) L'atto di compravendita di un diritto trasferito deve essere registrato presso i competenti uffici del registro.

In caso di compravendita di diritti, inoltre, sia il venditore, sia l'acquirente sono tenuti ad aggiornare, presso un CAA, la banca dati SIARL dei diritti.

L'aggiornamento della banca dati dei diritti avviene con la presentazione di una *domanda di variazione del potenziale* e

conseguente registrazione a SIARL, con nuova numerazione, del diritto trasferito.

2.2.3.2 Richiesta di rilascio del nulla osta all'impianto

Il conduttore che intende esercitare un diritto di reimpianto trasferito deve presentare a SIARL la *domanda di variazione del potenziale*, tramite un CAA.

La domanda deve contenere:

- la superficie totale oggetto di impianto;
- l'area produttiva della superficie oggetto dell'impianto;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato (irriguo/non irriguo);
- il numero del diritto trasferito;
- l'impegno a reimpiantare in aree di categoria pari o superiore a quella della superficie da cui è originato il diritto e del non aumento delle rese;
- l'impegno a reimpiantare entro la quinta campagna dall'avvenuto estirpo.

Alla domanda deve essere allegato:

- l'originale, o copia autenticata, del diritto acquisito;
- in caso di acquisto di un diritto, la documentazione relativa alla trascrizione dell'atto di acquisto registrata presso l'ufficio del registro competente;
- in caso di acquisizione di un diritto per cambio di conduzione aziendale o per concessione di uso da parte dell'affittuario conduttore, la documentazione comprovante l'acquisizione dell'uso del diritto.

2.2.3.3 Rilascio del nulla osta all'impianto

Nel caso in cui il diritto originario sia regolarmente registrato a SIARL, e quindi la validità del diritto risulti certificata, il CAA è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a:

- verificare la documentazione inherente al trasferimento del diritto;
- verificare le condizioni di garanzia del non aumento delle rese;
- registrare tramite il SIARL il diritto trasferito segnalando il cambio di intestazione e la possibile riduzione di superficie nel caso in cui sia stata trasferita solo parte della superficie originaria del diritto;
- rilasciare, tramite il SIARL, il relativo nulla osta all'impianto.

Nel caso in cui le condizioni di impianto prevedano un impianto di irrigazione fisso e quindi possano portare a un aumento delle rese, il CAA è tenuto a richiedere all'OD un'istruttoria specifica il cui esito può comportare l'autorizzazione alla decurtazione massima del 20% della superficie oggetto di impianto, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1.1.

Il nulla osta, ed eventualmente su richiesta del conduttore, il diritto rinumerato, è stampato anche in forma cartacea, firmato dal funzionario responsabile e inviato al conduttore con R/R, o raccomandata a mano, entro 15 giorni dall'emissione del nulla osta.

Il CAA è tenuto a compilare la relativa check list di controllo.

2.2.3.4 Conferma di validità del diritto

Nel caso in cui la validità del diritto non sia certificata dal SIARL, il CAA è tenuto a chiedere all'OD competente, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al par. 2.2.3.2., la conferma della validità del diritto. L'OD entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di verifica della validità del diritto, è tenuto a chiedere all'amministrazione che ha emesso il diritto la conferma della validità dello stesso.

Trascorsi 90 giorni dalla richiesta, secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 15127/03, l'OD è tenuto a comunicare al CAA l'esito della verifica:

- in caso di risposta positiva, il CAA emette, tramite il SIARL, il nulla osta all'impianto, che deve essere inviato al conduttore entro 15 giorni dalla comunicazione di validità del diritto; il CAA inoltre aggiorna il fascicolo del produttore e compila la relativa check list di controllo;

- in caso in cui l'OD non riceva l'esito della verifica della conferma di validità del diritto entro 90 giorni, comunica al CAA la chiusura dell'istruttoria per mancata risposta o risposta negativa; in caso di mancata risposta il conduttore può

procedere all'effettuazione dell'impianto, sottoscrivendo la dichiarazione di cui al precedente par. 2.2.3.1.

2.2.3.5 Comunicazione di avvenuto impianto

Il produttore che ha ottenuto il nulla osta all'impianto, o che impianta in virtù di un diritto trasferito in attesa di conferma di validità, è tenuto a comunicare al CAA tramite il SIARL, l'avvenuto impianto entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso.

Nella comunicazione devono essere indicati:

- il numero del diritto utilizzato;
- i mappali su cui è stato effettuato l'impianto;
- la superficie impiantata;
- il mese e anno di impianto;
- l'area produttiva;
- le varietà utilizzate;
- il sesto di impianto;
- la forma di allevamento;
- il n. di ceppi;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato;
- in caso di mancata conferma della validità del diritto, l'autodichiarazione prevista al precedente par. 2.2.3.3.

Il CAA entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto impianto è tenuto a:

1. aggiornare i dati alfanumerici;
2. predisporre e inviare all'organismo terzo autorizzato la proposta di aggiornamento del GIS per la validazione definitiva della parte grafica;
3. compilare la check list di controllo.

Se il reimpianto è effettuato oltre i termini di scadenza del diritto la corrispondente superficie vitata è considerata impiantata illecitamente e pertanto soggetta alle sanzioni previste dalla parte IV del presente manuale.

2.2.3.6 Controlli

L'OD è tenuto a effettuare un controllo a campione con sopralluogo sul 25% di tutte le comunicazioni di avvenuto reimpianto pervenute nella campagna di riferimento.

Il controllo deve riguardare:

- la superficie oggetto di reimpianto;
- le varietà utilizzate;
- il sesto di impianto;
- la forma di allevamento;
- l'eventuale presenza di impianti di irrigazione;
- l'area produttiva.

Ogni controllo deve essere oggetto di un apposito verbale.

In caso l'OD rilevasse infrazioni o incongruenze è tenuto a inviare formale comunicazione e il relativo verbale di controllo a OPR entro 15 giorni dall'effettuazione del controllo.

Il campione è estratto da OPR, sulla base dell'analisi del rischio concordata con AGEA Coordinamento.

2.2.4 Procedura relativa alla concessione di un reimpianto anticipato

2.2.4.1 Condizioni generali

Possono essere rilasciati diritti di reimpianto a conduttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata entro la terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata, a condizione che il conduttore:

- non sia in possesso di diritti di impianto in portafoglio o non in numero sufficiente per impiantare tutta la superficie interessata;

- stipuli una garanzia fideiussoria o bancaria a favore di OPR, come da modello presente su SIARL, valida fino all'avvenuta estirpazione del vigneto e di valore pari al 110% del valore di riferimento del vigneto, stabilito dalla d.g.r. n. 7/12739 del 16 aprile 2003 in:

- a) 5.000 €/ha per le superfici atte a produrre vini DOCG;
- b) 4.000 €/ha per superfici atte a produrre vini DOC;
- c) 2.000 €/ha per superfici atte a produrre vini a IGT.

- reimpianti entro la campagna in cui è stata inoltrata la domanda di cui al successivo par. 2.2.4.2.

Non sono concessi diritti di reimpianto anticipato per superfici atte a produrre vini da tavola. I diritti di reimpianto

anticipato non possono essere trasferiti e devono riguardare una superficie equivalente in coltura pura a quella in cui avverrà l'estirpazione.

2.2.4.2 Richiesta di nulla osta al reimpianto anticipato

In caso in cui un conduttore intenda avvalersi della possibilità di effettuare un reimpianto anticipato, deve inoltrare, tramite un CAA, la *domanda di variazione del potenziale*.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei mappali con la superficie oggetto di reimpianto;
- l'indicazione dei mappali con la superficie che sarà oggetto dell'estirpazione;
- l'impegno del produttore a non commercializzare contemporaneamente la produzione del vigneto che si intende estirpare e quella proveniente dal nuovo impianto, salvo che tali prodotti non siano destinati alla distillazione da cui non può essere distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Alla domanda deve essere allegata la garanzia fideiussoria che deve essere inviata in originale a OPR entro 15 giorni dall'inoltro della domanda elettronica. Copia della stessa deve essere inserita nel fascicolo di domanda.

2.2.4.3 Rilascio del nulla osta al reimpianto

Il CAA effettua le verifiche necessarie alla concessione del nulla osta attraverso il controllo:

- della posizione SIARL del conduttore;
- del titolo di possesso dei terreni;
- della superficie relativa sul GIS;
- dell'area produttiva;
- della completezza della documentazione;
- dei diritti in portafoglio posseduti.

Il CAA, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, emette, tramite il SIARL, il nulla osta al reimpianto anticipato, che deve essere stampato in forma cartacea, debitamente firmato dal funzionario responsabile e inviato al richiedente con raccomandata R/R entro 15 giorni dal completamento dell'istruttoria.

Il CAA predispone inoltre il relativo fascicolo di domanda e compila la check list di controllo presente a SIARL.

2.2.4.4 Comunicazione di avvenuto reimpianto

Il conduttore, tramite il CAA, è tenuto a inserire a sistema la comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato, entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso, indicando:

- i mappali su cui è stato effettuato il reimpianto;
- la superficie impiantata;
- il mese e anno di impianto;
- l'area produttiva;
- le varietà utilizzate;
- il sesto di impianto;
- la forma di allevamento;
- il n. di ceppi;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato.

In caso in cui il conduttore non comunichi l'avvenuto impianto entro i termini previsti, la corrispondente superficie vitata è considerata impiantata illegalmente e sono applicate le sanzioni previste dalla parte IV del presente manuale.

Il CAA entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto impianto è tenuto a:

1. aggiornare i dati alfanumerici;
2. predisporre e inviare all'organismo terzo autorizzato la proposta di aggiornamento del GIS;
3. compilare la check list di controllo.

2.2.4.6 Estirpazione

Il conduttore è tenuto a inserire nel SIARL, tramite il CAA, la comunicazione di avvenuta estirpazione entro 30 giorni dall'effettuazione della stessa.

L'OD ricevuta dal CAA la comunicazione di avvenuto estirpo procede, entro 60 giorni, a effettuare un sopralluogo per verificare l'effettiva estirpazione e la superficie estirpata. Il sopralluogo deve essere oggetto di uno specifico verbale.

Il CAA è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento del verbale:

1. a inviare a OPR la richiesta di svincolo della fideiussione;

2. ad aggiornare i dati alfanumerici corrispondenti;

3. a compilare la relativa check list di controllo inserita a sistema.

Al fine di aggiornare i dati grafici relativi al GIS, l'OD è tenuto a inviare all'organismo terzo autorizzato, tramite il CAA, la documentazione cartacea relativa ai mappali oggetto del controllo, evidenziando le superfici estirpate. Il CAA compila la relativa check list di controllo presente su SIARL.

Nel caso in cui il conduttore non proceda all'estirpazione, o alla comunicazione di avvenuta estirpazione, entro la terza campagna successiva al reimpianto, la corrispondente superficie vitata oggetto del reimpianto anticipato è considerata impiantata illegalmente, sono applicate le sanzioni previste dalla parte IV del presente manuale, e OPR incamera la relativa garanzia fideiussoria.

2.2.4.7 Controlli

L'OD effettua un controllo a campione in loco sul 25% delle richieste di reimpianto anticipato pervenute per ogni campagna. Il controllo verte sulla verifica dell'effettiva superficie impiantata, sulle varietà, sul sesto di impianto, sulla tipologia di impianto, sul sistema di irrigazione eventualmente utilizzato. L'OD redige per ogni controllo un verbale specifico.

In caso l'OD rilevasse infrazioni o incongruenze è tenuto a inviare formale comunicazione e il relativo verbale di controllo a OPR entro 15 giorni dalla redazione dello stesso.

Il campione da sottoporre a controllo è individuato da OPR sulla base dell'analisi del rischio concordata con AGEA Coordinamento.

2.2.5 Procedura relativa all'esercizio di un diritto di impianto della riserva regionale

2.2.5.1 Aggiornamento dei dati dell'inventario inerenti ai diritti prelevati dalla riserva

La DGA comunica all'OD competente per territorio i diritti di nuovo impianto concessi ai sensi di quanto disposto al precedente par. 2.2.1.2, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di assegnazione. L'OD è tenuta a inviare ai conduttori assegnatari con R/R o ricevuta a mano la certificazione attestante il diritto entro 15 giorni dal ricevimento.

2.2.5.2 Comunicazione di avvenuto impianto

I conduttori che hanno impiantato una superficie vitata in virtù di un diritto assegnato dalla riserva regionale, sono tenuti a comunicare, tramite un CAA, l'avvenuto impianto tramite la presentazione della *domanda di variazione del potenziale* entro 30 giorni dall'avvenuto impianto.

La domanda deve contenere:

- il n. del diritto utilizzato;
- i mappali su cui è avvenuto l'impianto;
- la superficie complessiva impiantata;
- le varietà utilizzate;
- il sesto di impianto;
- il n. di ceppi;
- la forma di allevamento;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato;
- l'area produttiva.

Alla domanda deve essere allegato l'originale del diritto di impianto.

Il CAA entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto impianto è tenuto a:

1. aggiornare i dati alfanumerici;
2. predisporre e inviare all'organismo terzo autorizzato la proposta di aggiornamento del GIS per la certificazione della parte grafica;
3. compilare la check list di controllo.

2.2.5.3 Controlli

L'OD è tenuto ad effettuare un controllo a campione in campo sul 25% degli impianti effettuati per ogni campagna di riferimento, al fine di verificare che le condizioni di impianto previste dalla normativa siano rispettate e per verificare la superficie realmente impiantata.

Ogni controllo deve essere oggetto di un apposito verbale.

In caso l'OD rilevasse infrazioni o incongruenze è tenuto a inviare formale comunicazione e il relativo verbale di controllo a OPR entro 15 giorni dalla redazione dello stesso.

Il campione da sottoporre a controllo è individuato da OPR

sulla base dell'analisi del rischio concordata con AGEA Coordinamento.

PARTE III

Aggiornamento dei dati dell'inventario delle superfici vitate e modalità di risoluzione delle anomalie

1 Condizioni generali

Un conduttore che intende procedere all'aggiornamento dei dati alfanumerici e grafici delle superfici vitate da lui condotte, e regolarmente registrate nell'inventario, è tenuto a presentare la *domanda di aggiornamento* dell'inventario presente a SIARL.

La domanda può essere presentata:

- in qualsiasi momento dal conduttore che intende aggiornare la propria posizione nell'inventario o che intende impiantare una superficie vitata per autoconsumo (secondo quanto disposto dal precedente par.2.1 della parte II del presente manuale);

- comunque prima dell'inoltro di una domanda di variazione del potenziale, di una domanda di contributo, di presentazione di una dichiarazione di settore, di una variazione dei dati degli albi a D.O. e dell'elenco delle vigne a IGT, nel caso in cui il SIARL segnali un'anomalia dei dati alfanumerici o grafici già presenti nell'inventario o dichiarati dal conduttore nella domanda stessa.

Il SIARL infatti, in caso di presenza di anomalie non permette la prosecuzione dell'istruttoria delle domande fino al momento della risoluzione delle stesse anomalie.

Le anomalie possono essere inerenti a:

- dati dell'archivio AGEA incompleti, errati o non ancora certificati (anomalie già presenti nelle dichiarazioni AGEA delle superfici vitate sia alfanumeriche, sia collegate al GIS);

- dati relativi a particelle catastali presenti in entrambi i sistemi e non coerenti tra loro (uso del suolo, conduzione, sovrapposizione poligoni GIS, ecc.);

- dati relativi a particelle catastali presenti a SIARL con uso del suolo «vigneto», ma non presenti nell'archivio delle dichiarazioni AGEA.

2 Procedura di aggiornamento dei dati

2.1 Domanda di aggiornamento

La *domanda d'aggiornamento*, presentata a OPR dal conduttore tramite un CAA, deve riportare:

- l'anagrafica del conduttore;
- i mappali oggetto di aggiornamento e la relativa superficie vitata;
- il tipo di conduzione;
- il mese/anno d'impianto;
- il sesto di impianto;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato;
- l'area produttiva;
- la richiesta di variazione con le relative superfici;
- la documentazione comprovante quanto dichiarato;
- il n. ceppi;
- la forma di allevamento;
- la resa;
- le varietà utilizzate;
- le dichiarazioni e gli impegni del richiedente;
- la firma del richiedente.

2.2 Competenze del CAA

Al fine di aggiornare i dati il CAA è tenuto a richiedere al conduttore la documentazione necessaria a certificare quanto dichiarato (es. copia del contratto di affitto o compravendita di un terreno, copia di dichiarazioni di successione, mappe e visure catastali aggiornate, verbali di accertamento di avvenuto impianto/estirpo rilasciati dall'OD, diritto di reimpianto utilizzato, ecc.).

In caso di assenza o carenza di idonea documentazione, il CAA è tenuto a inoltrare formale richiesta all'OD competente per territorio. Inoltre il CAA può richiedere all'OD di effettuare un sopralluogo al fine di verificare la reale consistenza del vigneto.

In ogni caso le richieste pervenute all'OD devono contenere:

- la motivazione specifica per cui la richiesta è stata inoltrata;

- in caso di richiesta di sopralluogo i mappali delle particelle catastali per cui si richiede la visita in campo, con le specifiche dei controlli necessari;

- l'anagrafica completa del produttore.

L'aggiornamento delle banche dati alfanumeriche e grafiche dell'inventario possono essere effettuate dal CAA solo dopo la verifica della necessaria documentazione fornita dal conduttore o dall'OD.

Il CAA inoltre è tenuto, quando necessario, a inviare la proposta di lavorazione GIS all'organismo terzo autorizzato per l'aggiornamento della parte grafica.

Al termine delle procedure di aggiornamento il CAA è tenuto a compilare le relative check list di controllo presenti a SIARL.

Le check list prevedono:

- la verifica della completezza e correttezza della domanda presentata;
- l'anagrafica del conduttore;
- le verifiche effettuate per la risoluzione delle anomalie o per l'aggiornamento dei dati;
- l'acquisizione e il controllo della documentazione presentata dal produttore o già presente nel fascicolo;
- la verifica dell'acquisizione della documentazione richiesta all'OD;
- la verifica dell'invio della proposta di lavorazione grafica all'organismo terzo autorizzato.

2.3 Competenze dell'OD

L'OD è tenuto a inviare al CAA la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. È inoltre tenuto a effettuare il controllo in loco entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e a inviare con formale comunicazione il relativo verbale.

Il verbale deve riportare:

- a) il numero, la data di sopralluogo e gli estremi della domanda di aggiornamento a cui si riferisce;
- b) il nominativo e la firma del funzionario che effettua il sopralluogo;
- c) la coincidenza o la difformità rispetto ai dati dichiarati nella domanda di aggiornamento.

Al verbale devono essere, se necessario, allegate le mappe catastali su cui il funzionario è tenuto a delimitare la superficie vitata oggetto di controllo.

3 Tipologia delle anomalie e possibili risoluzioni

Le anomalie segnalate dal SIARL possono essere classificate nelle tipologie principali descritte dai successivi paragrafi.

3.1 Informazioni descrittive del vigneto mancanti/incomplete

Rientrano in questa tipologia le anomalie dovute a una incompleta o errata compilazione dei campi contenenti informazioni descrittive del vigneto, come la forma d'allevamento, il sesto d'impianto, la resa, ecc.

Per risolvere queste anomalie il produttore è tenuto a dichiarare i dati alfanumerici mancanti, incompleti o errati.

3.2 Particelle vitate che risultano condotte da soggetti diversi

Questa anomalia si presenta nel caso in cui una particella risulta dichiarata a SIARL da soggetti diversi.

L'anomalia viene risolta attraverso la procedura di aggiornamento del fascicolo aziendale prevista dal SIARL, che comporta la possibilità di aggiornamento della particella solo dopo che la conduzione della particella anomala viene cessata in uno dei fascicoli in conflitto.

Esempio: un conduttore presenta al CAA di riferimento una richiesta di nulla osta all'estirpo; il sistema segnala un'anomalia perché tra le particelle da estirpare ce n'è una (o più di una) che evidenzia l'anomalia di doppia conduzione. A questo punto il CAA deve:

1. verificare la titolarità della conduzione della particella esaminando la relativa documentazione presentata dal conduttore; tale documentazione può consistere in:

- contratto d'affitto regolarmente registrato (anche unilateralmente);
- atto di compravendita del terreno;
- atto di successione;

- altro;
- 2. procedere alla risoluzione dell'anomalia con le seguenti modalità:
 - mediante un aggiornamento d'ufficio se in possesso di delega anche per il fascicolo del conduttore che risulta essere anch'esso conduttore, ma senza titolo, della medesima particella;
 - avvalendosi della collaborazione dell'OD competente o del CAA titolare di delega del conduttore senza titolo della particella.

3.3 Particelle con superficie utilizzata in supero rispetto alla superficie catastale

Questa anomalia si verifica quando la somma degli utilizzi relativi a una particella supera la superficie catastale della particella stessa.

Per risolvere l'anomalia, il CAA deve accettare la situazione attuale degli utilizzi della particella attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione, e aggiornare di conseguenza il fascicolo aziendale. In particolare se devono essere aggiornati dati relativi alla superficie vitata, deve essere utilizzato il procedimento di aggiornamento dell'inventario vitivinicolo, per altre colture deve essere utilizzato lo specifico procedimento previsto.

Esempio: una particella con superficie catastale di 4 ha risulta nel SIARL eleggibile a seminativi per 3 ha, mentre nell'inventario delle superfici vitate di AGEA risulta vitata per 2 ha. In questo caso le informazioni dei due sistemi sono incompatibili, perché porterebbero ad una superficie totale di $3 + 2 = 5$ ha, superiore alla superficie catastale. Questa situazione è segnalata dal sistema con una anomalia di supero di utilizzo.

L'anomalia potrebbe essere dovuta alla mancata registrazione sul sistema AGEA di un estirpo di 1 ha di vigneto regolarmente effettuato dal conduttore successivamente alla data di riferimento delle dichiarazioni AGEA. In questo caso il CAA deve richiedere al produttore, o eventualmente all'OD, la documentazione relativa all'estirpo (notifica di avvenuto estirpo, diritto di reimpianto rilasciato dalla amministrazione provinciale), ed effettuare il relativo aggiornamento dell'inventario vitivinicolo. In questo caso l'aggiornamento comporta anche una proposta di lavorazione GIS, che deve essere inoltrata all'organismo terzo autorizzato.

3.4 Vigneto non disegnato a GIS

Questa anomalia si verifica quando una superficie risulta dichiarata a vigneto nel fascicolo aziendale, ma non esiste il corrispondente poligono nel sistema grafico (GIS).

In questo gruppo si possono segnalare:

- a) particella catastale non presente nel sistema GIS (per es. manca il centroide)

L'anomalia si risolve individuando con il visualizzatore GIS, e con il supporto della certificazione catastale aggiornata, l'esatta ubicazione della particella che a GIS risulta priva di centroide e inviando all'organismo terzo autorizzato la relativa proposta grafica di aggiornamento;

- b) poligono GIS non disegnato per vigneto non visibile in foto.

Il poligono GIS non è stato disegnato in quanto l'impianto è stato effettuato in data successiva a quella del volo di riferimento o perché la foto non permetteva una identificazione certa del vigneto (impianto giovane, foto di qualità scadente, ecc.).

L'anomalia si risolve procedendo a una verifica dell'archivio fotografico aggiornato che attesti l'effettiva esistenza del vigneto.

In questo caso inoltre il conduttore è tenuto a presentare al CAA il relativo diritto di reimpianto o di nuovo impianto utilizzato.

In caso il conduttore non sia in possesso della necessaria documentazione, il CAA richiede all'OD la documentazione attestante quanto dichiarato e, se necessario, un sopralluogo.

Solo quando la documentazione è completa il CAA può inviare la proposta di aggiornamento grafico all'organismo terzo autorizzato.

3.5 Incoerenza tra dati grafici (GIS) e alfanumerici

Questa tipologia comprende quei casi in cui il poligono associato a una superficie vitata è già presente nel sistema, ma è in contrasto con altri dati, sia alfanumerici, sia grafici.

Casi possibili:

- superficie alfanumerica totale del vigneto dichiarata diversa dalla superficie totale del poligono associato;
- poligoni vite in sovrapposizione con altri poligoni (per es. seminativi).

La risoluzione di queste anomalie presuppone innanzitutto una verifica sul sistema GIS (con foto aggiornate) relativamente all'estensione del vigneto oggetto di anomalia.

Se per esempio il confronto con l'archivio fotografico dimostrasse che, nonostante non ci sia stata variazione di potenziale, il poligono associato non corrisponde alla superficie vitata visibile in foto per errata digitalizzazione, il CAA procede a disegnare un nuovo poligono sulla base della foto aggiornata. Se a questo punto la superficie rilevata dal sistema GIS coincide con il dato alfanumerico, il CAA può risolvere l'anomalia inviando all'organismo terzo autorizzato una nuova proposta di lavorazione GIS che adegui il dato grafico a quello alfanumerico certificato.

Nel caso in cui il CAA non sia in grado di riallineare i dati alfanumerici con la parte grafica in quanto all'aggiornamento alfanumerico (estirpo e/o reimpianto) non è seguito il relativo aggiornamento grafico, il CAA deve chiedere al conduttore la documentazione integrativa atta a dimostrare l'effettiva consistenza del vigneto.

Esempio 1:

Il poligono GIS rileva a vigneto solo una parte della particella che il conduttore dichiara vitata per intero. L'eventuale presenza di una foto aggiornata conferma il dato alfanumerico. In questo caso il conduttore è tenuto a fornire al CAA il diritto di reimpianto o di nuovo impianto utilizzato, il nulla osta all'impianto o la comunicazione di avvenuto impianto.

Esempio 2:

Il poligono GIS rileva una particella interamente vitata, mentre il conduttore ne dichiara solo una parte. L'eventuale presenza di una foto aggiornata conferma il dato alfanumerico. In questo caso il conduttore è tenuto a fornire al CAA la documentazione attestante l'avvenuta estirpazione e il relativo diritto.

Nel caso il conduttore non sia in possesso di tale documentazione il CAA è tenuto a richiede all'OD la relativa documentazione, e, se necessario, un sopralluogo.

Solo quando la documentazione è completa il CAA può inviare la proposta di aggiornamento grafico all'organismo terzo autorizzato.

3.6 Particelle vitate a SIARL non allineate con i dati AGEA

Questa anomalia riguarda quelle particelle che risultano dichiarate nel sistema SIARL come uso «vino», ma che non sono state riscontrate nell'inventario delle superfici vitate fornito da AGEA.

Una particella vitata può risultare anomala per esempio nei seguenti casi:

- a) i riferimenti catastali presenti nel SIARL sono più aggiornati di quelli utilizzati nel sistema AGEA.

In questo caso il CAA risolve l'anomalia acquisendo la certificazione catastale aggiornata che attesti lo storico della particella considerata e, se necessario, inviando all'organismo terzo autorizzato la proposta di lavorazione grafica.

- b) presenza di superficie vitata a SIARL non aggiornata nel sistema AGEA

In questo caso il CAA risolve l'anomalia verificando innanzitutto l'esistenza del vigneto a GIS; se le foto confermano l'effettiva presenza del vigneto il CAA è tenuto a richiedere al conduttore il diritto di reimpianto o nuovo impianto in virtù del quale il vigneto è stato realizzato. In caso il produttore non sia in possesso di tale documentazione il CAA deve inoltrare una richiesta all'OD competente.

Solo quando la documentazione richiesta risulta completa il CAA invia all'organismo terzo autorizzato la proposta di aggiornamento grafico.

PARTE IV Sanzioni

Il disposto dall'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 260 del 10 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2000 in materia di violazione di potenziale vitivinicolo – receipto dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 12223 del 28 febbraio 2003 e d.g.r. 7/17020 del 6 aprile 2004 – stabilisce che il con-

duttore che non ha presentato la dichiarazione delle superficie vitate e che non procede all'aggiornamento dei dati – secondo quanto stabilito all'art. 16 del Reg. CE n. 1493/99 – secondo le modalità e i tempi stabiliti dal presente manuale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di € 619,75 per ettaro o frazione di ettaro, così come previsto dalla d.g.r. n. 9552 del 28 giugno 2002.

Il disposto dell'art. 2, comma 2 del citato d.lgs. n. 260/00 prevede che il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2 par. 1, del Reg. CE n. 1493/99 o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevati dalla riserva regionale, previste agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, e dal presente manuale, è soggetto alle sanzioni pecunarie previste dalla d.g.r. n. 9552 del 28 giugno 2002, così come modificata dalla d.g.r. n. 17020 del 6 aprile 2004, e le relative superfici sono estirpati con spese a carico del produttore, secondo le modalità definite dalle stesse deliberazioni della Giunta regionale.

(BUR20050124)

D.d.s. 24 dicembre 2004 - n. 23331

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie su impegni residui accertate su spese relative alla realizzazione di programmi comunitari ai sensi dell'art. 50, della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2004 e al Documento tecnico di accompagnamento. 6° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Visto l'articolo 50, comma 6, della legge regionale 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi destinati alla realizzazione di programmi comunitari;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 – «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi statali e della U.E. attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Verificata la necessità, al fine di facilitare la realizzazione dei programmi comunitari, di reiscrivere le economie realizzate

(2.1.0)

zate sugli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2003 e imputati ai capitoli di cofinanziamento U.E., dello Stato e della Regione del Programma regionale di azioni innovative «Minerva» – Fondo FESR;

Dato atto, inoltre, che le riduzioni di cui al punto precedente sono state regolarmente contabilizzate negli importi e con gli atti evidenziati nell'allegato 1;

Verificato, inoltre, che le economie realizzate sugli impegni di cui al precedente punto, sono relative a spese finanziate con ricorso ad entrate accertate negli esercizi precedenti;

Visto l'articolo 18 della l.r. n. 16 del 23 luglio 1996, «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della giunta regionale», che individua le competenze e i poteri dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (5° provvedimento 2003)» con la quale è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

- di reiscrivere al bilancio di previsione 2004, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di prelevare dall'UPB 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 845.383,50 come indicato nell'allegato di cui al punto precedente;

- di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 e al Documento tecnico di accompagnamento;

- di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura ragioneria e credito:
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

ELENCO ANALITICO DELLE VARIAZIONI

Capitolo: 005839

Contributi per il Programma regionale di azioni innovative Minerva – Cofinanziamento U.E. – Fondo FESR

Anno impegni residui: 2003

Numeri impegno	Descrizione impegno residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
10647	Interventi riguardanti le azioni innovative previste dal programma «minerva»	1	200	- 9.500,00
10647	Interventi riguardanti le azioni innovative previste dal programma «minerva»	2	653	- 500,00
13818	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	1	19199	- 202.750,00
13818	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	2	19210	- 50.000,00
13818	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	3	19255	- 125.500,00
13818	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	4	20760	- 32.091,75
13818	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	5	20761	- 40.000,00
Somma:				- 460.341,75
Totale variazioni capitolo: 005839				- 460.341,75

Capitolo: 005840

Contributi per il Programma regionale di azioni innovative Minerva – Cofinanziamento statale – Fondo FESR

Anno impegni residui: 2003

Numeri impegno	Descrizione impegno residuo	N. Mod.	Provvedimento di modifica	Importo modifica
10648	Interventi riguardanti le azioni innovative previste dal programma «minerva»	1	200	- 6.650,00
10648	Interventi riguardanti le azioni innovative previste dal programma «minerva»	2	653	- 350,00
13819	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	1	19199	- 141.925,00
13819	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	2	19210	- 35.000,00
13819	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	3	19255	- 12.550,00
13819	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	4	20760	- 22.464,23
13819	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	5	20761	- 28.000,00
Somma:				- 246.939,23
Totale variazioni capitolo: 005840				- 246.939,23

Capitolo: 005847**Contributi per il Programma regionale azioni innovative «Minerva» – Cofinanziamento regionale – Fondo FESR****Anno impegni residui: 2003**

<i>Numeri impegno</i>	<i>Descrizione impegno residuo</i>	<i>N. Mod.</i>	<i>Provvedimento di modifica</i>	<i>Importo modifica</i>
10649	Interventi riguardanti le azioni innovative previste dal programma «minerva»	1	200	- 2.850,00
10649	Interventi riguardanti le azioni innovative previste dal programma «minerva»	2	653	- 150,00
13820	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	1	19199	- 60.825,00
13820	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	2	19210	- 15.000,00
13820	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	3	19255	- 37.650,00
13820	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	4	20760	- 9.627,52
13820	Contributo relativo al progetto «sostegno allo sviluppo di sistemi di market place»	5	20761	- 12.000,00
Somma:				- 138.102,52
Totale variazioni capitolo: 005847				- 138.102,52
Totale generale variazioni				- 845.383,50

ALLEGATO 2**Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da reiscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78****DIREZIONE GENERALE: ARTIGIANATO, NUOVA ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
2.3.10.4.02.50 005847 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	138.102,52
Contributi per il Programma regionale azioni innovative «Minerva» – Cofinanziamento Regionale – Fondo FESR	Competenza	0,00
	Tot. comp.	138.102,52
	Tot. cassa	138.102,52
Totale autonome	Tot. comp.	138.102,52
	<i>Prov.</i>	<i>Euro</i>
2.3.10.4.02.50 005839 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.170 005837	Residui	460.341,75
Contributi per il Programma regionale di azioni innovative Minerva – Cofinanziamento U.E. – Fondo FESR	Competenza	0,00
	Tot. comp.	460.341,75
	Tot. cassa	460.341,75
Totale vincolate	Tot. comp.	707.280,98
Totale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica	Tot. comp.	845.383,50
TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp.	845.383,50
Totale prelievo dall'UPB 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»	Tot. cassa	845.383,50

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20050125)

(5.1.2)

D.d.g. 21 dicembre 2004 - n. 23044

Variazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2003 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione comunale di Agrate Brianza (MI)

**IL DIRETTORE GENERALE
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la program-

mazione dell'Edilizia Scolastica realizzata attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2003 - n. 7/15432 avente per oggetto «Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – art. 4 – Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica 2003/2005. Criteri e modalità per le predisposizioni del Piano annuale di attuazione relativo alla 1^a (2003) e 2^a (2004) annualità», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Supplemento Straordinario al n. 49 del 6 dicembre 2003;

Visto il decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004 relativo all'approvazione del 1^o (2003) e 2^o (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di Programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi, così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 1^o Supplemento Straordinario al n. 16 del 15 aprile 2004;

Visto che nel suddetto Piano annuale 2003 di finanziamento degli interventi previsti dalla l. 23/96 figura tra gli Enti beneficiari il Comune di Agrate Brianza (MI) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di € 550.000,00 su una spesa prevista di € 1.838.096,00 per le opere di costruzione nuovo edificio scuola elementare «Battisti»;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 18 novembre 2004 con cui l'Amministrazione comunale di Agrate Brianza (MI) ha approvato il progetto definitivo e il relativo quadro economico, con un incremento della spesa originalmente preventivata, che veniva aggiornata in € 3.100.000,00, autorizzando contestualmente il Sindaco ad inoltrare in Regione un'apposita richiesta di variazione della spesa ammissibile nell'ambito del Piano Regionale di finanziamento ai sensi della legge 23/96 art. 4;

Vista la nota prot. 15602 del 15 dicembre 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la quale il Direttore Regionale per la Lombardia ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla richiesta di variazione di cui trattasi;

Vista la legge 2 ottobre 1997 n. 340 che, all'art. 1 comma 8, conferisce alle Regioni il potere di modificare i Piani formulati ai sensi della predetta legge 23/1996;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 ed in particolare gli artt. 17 e 18, che individuano le competenze dei Direttori Generali e dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4 di conferimento al dr. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Decreta

- di accogliere, ai sensi della legge 340 del 2 ottobre 1997 art. 1 comma 8, la richiesta dell'Amministrazione comunale di Agrate Brianza (MI) concernente la variazione della spesa ammissibile, confermando il mutuo concesso con il citato decreto n. 1336 del 6 febbraio 2004, approvando la seguente modifica al Piano di attuazione 2003:

**Situazione precedente risultante
nel predetto Piano di attuazione anno 2003**

Ente beneficiario	Opere ammesse da eseguire Edifici scolastici interessati Spesa prevista	Importo contributo mutuo assegnato
Comune di Agrate Brianza (MI)	Costruzione nuovo edificio scuola elementare «Battisti» € 1.838.096,00	€ 550.000,00

**Piano di attuazione anno 2003
nuova situazione con le variazioni approvate**

Ente beneficiario	Opere ammesse da eseguire Edifici scolastici interessati Spesa prevista	Importo contributo mutuo assegnato
Comune di Agrate Brianza (MI)	Costruzione nuovo edificio scuola elementare «Battisti» € 3.100.000,00	€ 550.000,00

- di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Formazione, Istruzione e Lavoro:
Renzo Ruffini

(BUR20050126)

D.d.g. 21 dicembre 2004 - n. 23061

(5.1.2)

Variazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2004 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione comunale di Parabiago (MI)

**IL DIRETTORE GENERALE
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'Edilizia Scolastica realizzata attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2003 - n. 7/15432 avente per oggetto «Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – art. 4 – Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica 2003/2005. Criteri e modalità per le predisposizioni del Piano annuale di attuazione relativo alla 1^a (2003) e 2^a (2004) annualità», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Supplemento Straordinario al n. 49 del 6 dicembre 2003;

Visto il decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004 relativa alla approvazione del 1^o (2003) e 2^o (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di Programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi, così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 1^o Supplemento Straordinario al n. 16 del 15 aprile 2004;

Visto che nel suddetto Piano annuale 2004 di finanziamento degli interventi previsti dalla l. 23/96 figura tra gli Enti beneficiari il Comune di Parabiago (MI) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di € 210.000,00 su una spesa prevista di € 300.000,00 per le opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza della scuola elementare di Villastanza e della scuola materna di via XXIV Maggio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Parabiago (MI) n. 198 dell'11 ottobre 2004, di approvazione del progetto preliminare relativo all'intervento finanziato e del corrispondente quadro economico per un importo globale pari ad € 670.000,00;

Vista la nota prot. n. 35707 del 12 ottobre 2004 con la quale il legale rappresentante dell'Amministrazione comunale di Parabiago (MI), presenta apposita richiesta di variazione, della spesa ammissibile per l'opera in oggetto, incrementata ad € 670.000,00 IVA compresa, nell'ambito del piano regionale di finanziamento ai sensi della legge 23/96 art. 4;

Vista la nota prot. n. 15601 del 15 dicembre 2004, del Mini-

stero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la quale il Direttore Regionale per la Lombardia ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla richiesta di variazione di cui trattasi;

Vista la legge 2 ottobre 1997 n. 340 che, all'art. 1 comma 8, conferisce alle Regioni il potere di modificare i Piani formulati ai sensi della predetta legge 23/1996;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 ed in particolare gli artt. 17 e 18, che individuano le competenze dei Direttori Generali e dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4 di conferimento al dr. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Decreta

• di accogliere, ai sensi della legge 340 del 2 ottobre 1997 art. 1 comma 8, la richiesta dell'Amministrazione comunale di Parabiago (MI) concernente la variazione della spesa ammissibile, confermando il mutuo concesso con il citato decreto n. 1336 del 6 febbraio 2004, approvando la seguente modifica al Piano di attuazione 2004:

**Situazione precedente risultante
nel predetto Piano di attuazione anno 2004**

Ente beneficiario	Opere ammesse da eseguire Edifici scolastici interessati Spesa prevista	Importo contributo mutuo assegnato
Comune di Parabiago (MI)	Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche Edificio scuola materna/elementare Villastanza/XXIV Maggio € 300.000,00	€ 210.000,00

**Piano di attuazione anno 2004
nuova situazione con le variazioni approvate**

Ente beneficiario	Opere ammesse da eseguire Edifici scolastici interessati Spesa prevista	Importo contributo mutuo assegnato
Comune di Parabiago (MI)	Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche Edificio scuola materna/elementare Villastanza/XXIV Maggio € 670.000,00	€ 210.000,00

- di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Formazione, Istruzione e Lavoro:
Renzo Ruffini

(BUR20050127)

D.d.u.o. 15 novembre 2004 - n. 19775

(3.3.0)

Approvazione della graduatoria, assegnazione dei contributi, impegno e contestuale liquidazione della somma di € 4.473.930,60 quale contributo a favore dei Comuni, Unioni di Comuni o Comuni capofila degli accordi di programma per l'attuazione della legge n. 328/2000 a sostegno delle spese per i servizi per l'accesso all'istruzione. L.R. 20 marzo 1980, n. 31 a oggetto: «Diritto allo studio – Norme di attuazione» piano diritto allo studio 2004 d.c.r. 28 luglio 2004, n. VII/1049

IL DIRIGENTE DELL'U.O.
SISTEMA EDUCATIVO ED UNIVERSITÀ

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/1049 del 28 luglio 2004 ad oggetto: «Piano annuale per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2003, anno scolastico 2002-2003 – Indirizzi per l'attuazione degli interventi regionali» ed in particolare l'Allegato «A» che prevede la destinazione di € 4.473.930,60 di cui all'UPB 2.5.2.3.2.77-cap. 4503 e le eventuali risorse non utilizzate di cui all'UPB 2.5.2.3.2.77 – cap. 1046 destinato ai servizi per l'accesso all'istruzione (trasporto scolastico e, assistenza disabili);

Considerato che al punto A, definisce i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi regionali nonché degli indicatori e dei punteggi per la valutazione delle richieste dei Comuni in attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio;

Preso atto che sono pervenute presso la Struttura Istruzione e Diritto allo Studio n. 1.156 richieste di contributo per il trasporto scolastico e assistenza disabili delle quali, in base ai criteri previsti dalla sopracitata d.c.r. n. VII/1049 del 28 luglio 2004, n. 1.121 risultano ammissibili, mentre le richieste presentate dai seguenti Comuni:

Comune	Prov.
ALZANO LOMBARDO	BG
CURNO	BG
TREVIOLI	BG
CALCINATO	BS
CALVISANO	BS
MAZZANO	BS
RODENGHI-SAIANO	BS
APPIANO GENTILE	CO
INVERIGO	CO
LODI VECCHIO	LO
BASIGLIO	MI
BIASSONO	MI
PESSANO CON BORNAGO	MI
CARATE BRIANZA	MI
CASTANO PRIMO	MI
CERRO MAGGIORE	MI
CORBETTA	MI
CORNATE D'ADDA	MI
CUGGIONO	MI
GAGGIANO	MI
LIMBIATE	MI
MAGNAGO	MI
MONZA	MI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
SEDRIANO	MI
SEGRATE	MI
SEREENO	MI
TURBIGO	MI
VIGNATE	MI
ASOLA	MN
MARCARIA	MN
SAN BENEDETTO PO	MN
BESOZZO	VA
CARDANO AL CAMPO	VA
CASTIGLIONE OLONA	VA

non sono ammissibili in quanto presentate da Comuni non montani e con una popolazione superiore a 7.000 abitanti;

Viste le graduatorie prodotte dalla Struttura Istruzione e Diritto allo Studio, a seguito della valutazione delle richieste ammissibili e della attribuzione, in base ai criteri di cui alla d.c.r. n. VII/1049 del 28 luglio 2004, dei relativi punteggi, così come risultano dall'allegato «A» (punteggi attribuiti ai Comuni e alle Unioni di Comuni ai fini della posizione in graduatoria) e «A1» (punteggi attribuiti ai singoli comuni facenti parte di Unioni, o di accordi di programma per l'attuazione della l. 328/2000, ai fini della determinazione del punteggio medio da assegnare alle relative associazioni) parti integranti del presente atto;

Visto inoltre l'elenco dei beneficiari prodotto dalla Struttura Istruzione e Diritto allo Studio, di cui all'allegato «B» parte integrante del presente atto, da cui risulta l'ammontare del contributo assegnato a ciascun Comune, in base al punteggio ottenuto, secondo quanto previsto dalla d.c.r. n. VII/1049 del 28 luglio 2004;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle graduatorie di cui ai punti precedenti e al contestuale impegno e liquidazione della somma complessiva di € 4.473.930,60 sul cap. 4503 a favore dei Comuni o loro Unioni o Piani di zona,

come risulta dal succitato allegato «B» parte integrante del presente atto;

Considerato che sulla base dei criteri per la definizione dell'entità del contributo previsti dalla d.c.r. n. VII/1049 del 28 luglio 2004 con la dotazione del capitolo si riesce a coprire fino alla posizione n. 621 con un avanzo sul capitolo di € 6.283,60;

Ritenuto di assegnare al comune in posizione n. 622 la somma residuata sul cap. 4503 pari a € 6.283,60 quale anticipazione rispetto a quanto di competenza calcolato in complessivi € 6.572,00 e di procedere successivamente con le risorse non utilizzate dell'UPB 2.5.2.3.2.77 – cap. 1046 alla copertura dei restanti € 288,40;

Considerato che l'importo da impegnare e liquidare per gli interventi di cui sopra per l'ammontare di € 4.473.930,60, trova copertura alla UPB 2.5.2.3.2.77 – cap. 4503 del bilancio regionale approvato con l.r. 23 dicembre 2003, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006»;

Richiamato il punto 3) della succitata deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/1049 del 28 luglio 2004, che testualmente prevede: «di rinviare assegnazione e impegno di spesa dei contributi previsti dal presente piano a successivi atti in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 16/1996, articolo 3, comma 2, lettera a) e articolo 18, comma 1, lettera b)»;

Visto l'allegato a) della d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 7/15655, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e i livelli retributivi di tutti i dirigenti della Giunta e individuati i dirigenti assegnati alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Visto il d.d.g. 15 gennaio 2004 n. 180, concernente delega di firma al Dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Educativo ed Università della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, Dott.ssa Angiola Gerosa, per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dell'Unità;

Tutto quanto sopra premesso

Decreta

1. di approvare le graduatorie derivanti dall'attribuzione dei punteggi di cui agli allegati «A», «A1» parti integranti del presente decreto;

2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei Comuni o Unioni di Comuni o Comuni capofila degli accordi di programma per l'attuazione della l. 328/2000 le somme a fianco di ciascuno indicate, come risulta dall'allegato «B», parte integrante del presente atto, fatta eccezione per il comune di Cingia de' Botti (CR), inserito al n. 622 dell'allegato «B», per il quale viene disposta l'assegnazione di € 6.572,00 e l'impegno e contestuale liquidazione di € 6.283,60 quale anticipazione, per un totale di € 4.473.930,60 (codice ruolo 23146);

3. di imputare la somma complessiva di € 4.473.930,60 alla UPB 2.5.2.3.2.77 – cap. 4503 del bilancio regionale approvato con l.r. 23 dicembre 2003, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006» che presenta la necessaria disponibilità;

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio e Ragoneria per le registrazioni di competenza.

5. di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre per la consultazione in via informatica sul sito Internet della Regione Lombardia.

Il Dirigente U/O
Sistema Educativo ed Università:
Angiola Gerosa

———— • —————

ALLEGATO A

GRADUATORIA PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA DCR 27.07.2004 N. 1049 -

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res. 2002 - istat	Comune montano	Superficie Km ² .	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n'Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola a primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totali punti	
1	BG	BLELLO	91	SI	218	no	no	no	8,419	41,74	114,84	10.450,00	30	20	5	5	5	3,00	9,67	10	90	
2	CO	TREZZONE	210	SI	400	no	no	no	9,508	52,5	92,24	19.370,18	30	20	5	5	5	5	20		90	
3	PV	UNIONE COMUNI DELL' ALTA VALLE VERSA	310									33.313,00	30	20	5	5	5	5	3,00	9,67	10	87,67
4	BG	BRUMANO	93	SI	814	no	no	no	5,797	11,43	122,45	11.387,72	30	20	5	5	5	5	2	20		87
5	BG	CASSIGLIO	106	SI	1403	no	no	no	7,699	7,56	111,79	11.850,00	30	20	5	5	5	5	2	20		87
6	BG	CORNALBA	279	SI	940	no	no	no	4,894	29,68	92,47	25.800,00	30	20	5	5	5	5	2	20		87
7	BG	ISOLA DI FONDRA	186	SI	1325	no	no	no	4,192	14,04	85,48	15.900,00	30	20	5	5	5	5	2	20		87
8	BG	OLTRESSENDA ALTA	200	SI	1726	no	no	no	7,108	11,59	166,39	33.278,00	30	20	5	5	5	5	2	20		87
9	BG	PARZANICA	371	SI	1078	no	no	no	7,477	34,42	80,40	29.829,44	30	20	5	5	5	5	2	20		87
10	BG	PIAZZOLO	98	SI	419	no	no	no	7,133	23,39	103,06	10.100,00	30	20	5	5	5	5	2	20		87
11	LC	MORTERONE	32	SI	1347	no	no	no	4,005	2,38	456,25	14.600,00	30	20	5	5	5	5	2	20		87
12	SO	DAZIO	354	SI	373	no	no	no	7,142	94,91	90,11	31.900,00	30	20	5	5	5	5	2	20		87
13	BS	MAGASA	182	SI	1918	no	no	no	8,384	9,49	79,19	14.413,46	30	20	5	5	5	5	5	16		86
14	PV	BORGORATTO MORMOROLO	421	SI	1603	no	no	no	8,032	26,26	71,70	30.187,28	30	20	5	5	5	5	5	16		86
15	PV	MONTESEGALE	317	SI	1483	no	no	no	8,317	21,38	68,06	21.575,00	30	20	5	5	5	5	5	16		86
16	SO	CINO	341	SI	515	no	no	no	8,819	66,21	64,52	22.000,00	30	20	5	5	5	5	5	16		86
17	BG	FOPPOLO	207	SI	1625	no	no	no	2,774	12,74	108,66	22.492,20	30	20	5	5	5	0	0	20		85
18	BG	VALLEVE	148	SI	1496	no	no	no	2,475	9,89	152,70	22.600,00	30	20	5	5	5	0	0	20		85
19	CR	CASTEL GABBIANO	400		581	no	no	no	8,502	68,85	93,13	37.253,40	30	15	5	5	5	5	5	20		85
20	CR	TICENGO	431		806	no	no	no	9,161	53,47	89,26	38.473,00	30	15	5	5	5	5	5	20		85
21	SO	UNIONE COMUNI SPRIANA E TORRE S. MARIA	500									28.262,24	30	0,00	20	3	3	5	3,50	10,00	10	83,50
22	BG	FUIPIANO VALLE IMAGNA	229	SI	423	no	no	no	5,391	54,14	74,24	17.000,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
23	CO	CAGLIO	375	SI	653	no	no	no	4,351	57,43	54,40	20.400,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
24	CO	CUSINO	258	SI	967	no	no	no	7,88	26,68	75,58	19.500,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
25	CO	VAL REZZO	210	SI	659	no	no	no	7,799	31,87	52,05	10.930,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
26	LC	DORIO	357	SI	1268	no	no	no	5,78	28,15	73,92	26.389,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
27	LC	MOGGIO	483	SI	1341	no	no	no	4,745	36,02	61,68	29.792,70	30	20	5	5	5	5	2	16		83
28	PV	MENCONICO	477	SI	2828	no	no	no	6,109	16,87	68,61	32.729,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
29	SO	GEROLA ALTA	238	SI	3805	no	no	no	5,622	6,25	69,33	16.500,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
30	SO	POSTALESIO	602	SI	1060	no	no	no	7,414	56,79	62,29	37.500,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
31	VA	DUNO	156	SI	251	no	no	no	4,942	62,15	56,41	8.800,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
32	VA	MARZIO	283	SI	198	no	no	no	5,847	142,93	67,88	19.209,00	30	20	5	5	5	5	2	16		83
33	BG	AVIATICO	501	SI	843	no	no	no	5,244	59,43	54,59	27.350,00	30	20	5	5	5	5	2	15		82
34	CO	DOSSO DEL LIRO	300	SI	2316	no	no	no	9,28	12,95	46,91	14.072,19	30	20	5	5	5	5	5	12		82
35	LC	PAGNONA	438	SI	896	no	no	no	9,448	48,88	44,20	19.361,52	30	20	5	5	5	5	5	12		82
36	VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	191	SI	1130	no	si	no	5,206	16,9	217,42	41.528,00	30	20	5	5	5	2	20		82	
37	VA	TRONZANO LAGO MAGGIORE	259	SI	1104	si	no	no	5,171	23,46	96,53	25.000,00	30	20	5	5	5	2	20		82	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti	
38	VA	VEDDASCA	332	SI	1662	no	si	no	5,498	19,98	144,10	47.842,08	30		20	5	5	5	2	20	82	
39	PV	UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO	488									48.350,00	30	12,50		5	5	5	2,00	12,00	10	81,50
40	BG	BEDULITA	708	SI	413	no	si	no	8,16	171,43	72,56	51.369,70	30		20	5	5	5	5	16	81	
41	CR	CA' D'ANDREA	541		1714	no	no	no	8,813	31,56	55,56	30.058,55	30	15		5	5	5	5	16	81	
42	CR	CAPPELLA DE' PICENARDI	437		1415	no	no	no	8,178	30,88	62,04	27.110,05	30	15		5	5	5	5	16	81	
43	CR	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	393		663	no	no	no	9,061	59,28	62,48	24.554,20	30	15		5	5	5	5	16	81	
44	CR	TORNATA	513		1027	no	no	no	9,057	49,95	76,98	39.493,00	30	15		5	5	5	5	16	81	
45	LO	MELETI	462		737	no	no	no	9,288	62,69	59,94	27.690,00	30	15		5	5	5	5	16	81	
46	PV	CASANOVA LONATI	418		458	no	no	no	8,859	91,27	53,83	22.500,00	30	15		5	5	5	5	16	81	
47	PV	GENZONE	346		395	no	no	no	9,813	87,59	63,09	21.828,50	30	15		5	5	5	5	16	81	
48	PV	NICORVO	378		816	no	no	no	9,155	46,32	54,60	20.637,00	30	15		5	5	5	5	16	81	
49	PV	TORRE D'ARESE	563		437	no	no	no	9,100	128,83	53,77	30.275,22	30	15		5	5	5	5	16	81	
50	VA	CASTELLO CABIAGLIO	512	SI	714	si	no	no	8,119	71,71	58,59	30.000,00	30		20		5	5	5	5	16	81
51	CR	CASALETTO DI SOPRA	590		859	si	no	no	9,417	68,68	81,07	47.830,31	30	15			5	5	5	5	20	80
52	PV	CECIMA	257	SI	1011	no	no	no	7,426	25,42	44,00	11.308,00	30		20	5	5	5	2	12	79	
53	PV	VALVERDE	342	SI	1483	no	no	no	6,938	23,06	44,08	15.076,00	30		20	5	5	5	2	12	79	
54	SO	CASTELLO DELL'ACQUA	693	SI	1391	no	no	no	7,254	49,82	44,33	30.718,00	30		20	5	5	5	2	12	79	
55	VA	MASCIAGO PRIMO	279	SI	195	no	no	no	7,329	143,08	47,08	13.135,00	30		20	5	5	5	2	12	79	
56	BG	ISSO	638		490	no	no	no	5,957	130,2	78,55	50.115,16	30	15		5	5	5	2	16	78	
57	BG	PIAZZATORRE	471	SI	2357	si	no	no	4,778	19,98	64,11	30.194,98	30		20		5	5	2	16	78	
58	BG	VALSECCA	415	SI	523	no	no	no	9,176	79,35	38,67	16.050,00	30		20	5	5	5	5	8	78	
59	BS	ANFO	442	SI	2317	si	no	no	4,298	19,08	56,90	25.148,47	30		20		5	5	2	16	78	
60	CO	CERANO D'INTELVI	520	SI	550	si	no	no	6,38	94,55	63,70	33.124,86	30		20		5	5	2	16	78	
61	CO	MONTEMEZZO	283	SI	914	si	no	no	6,447	30,96	52,98	14.992,75	30		20		5	5	2	16	78	
62	CR	CAPPELLA CANTONE	536		1317	no	no	no	6,711	40,7	59,00	31.625,84	30	15		5	5	5	2	16	78	
63	LC	PERLEDO	887	SI	1253	si	no	no	5,106	70,79	66,32	58.822,64	30		20		5	5	2	16	78	
64	PV	PIETRA DE' GIORGI	861	SI	1104	no	no	no	8,098	77,99	37,52	32.302,00	30		20	5	5	5	5	8	78	
65	PV	SAN CIPRIANO PO	415		867	no	no	no	7,048	47,87	56,15	23.303,89	30	15		5	5	5	2	16	78	
66	PV	TORRE BERETTI E CASTELLARO	568		1757	no	no	no	7,014	32,33	65,37	37.128,53	30	15		5	5	5	2	16	78	
67	SO	LOVERO	636	SI	1337	no	no	no	8,005	47,57	39,62	25.199,85	30		20	5	5	5	5	8	78	
68	SO	VERVIO	236	SI	1255	no	no	no	8,843	18,8	41,53	9.800,00	30		20	5	5	5	5	8	78	
69	BG	UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA	895	SI								86.220,00	30		20	2	3	3	4,00	5,33	10	77,67
70	PV	UNONE COMUNI OLTREPADANI BIS	391									31.472,00	30,00		20,00	3,33	3,33	5,00	2,00	3,67	10,00	77,33
71	CO	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	413	SI	1326	si	no	no	9,049	31,15	43,58	18.000,00	30		20		5	5	5	12	77	
72	CR	CELLA DATI	595		1913	no	no	no	8,751	31,1	46,32	27.560,00	30	15		5	5	5	5	12	77	
73	CR	RIPALTA GUERINA	453		303	no	no	no	9,657	149,5	43,17	19.558,00	30	15		5	5	5	5	12	77	
74	CR	VOLONGO	622		795	no	no	no	8,983	78,24	45,88	28.535,70	30	15		5	5	5	5	12	77	
75	LC	VENDROGNO	318	SI	1167	si	si	no	6,825	27,25	84,91	27.000,00	30		20			5	2	20	77	
76	LO	GALGAGNANO	702		595	no	no	no	8,848	117,98	43,45	30.500,00	30	15		5	5	5	5	12	77	
77	PV	BATTUDA	345		699	no	no	no	8,08	49,36	47,24	16.296,46	30	15		5	5	5	5	12	77	
78	SO	SERNIO	459	SI	958	si	no	no	9,865	47,91	45,54	20.901,60	30		20		5	5	5	12	77	
79	SO	TARTANO	239	SI	4741	si	si	no	6,240	5,04	98,74	23.600,00	30		20			5	2	20	77	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti	
80	BG	BIANZANO	528	SI	663	si	si	no	8,655	79,64	50,34	26.580,00	30		20		5	5	5	16		76
81	BS	VALVESTINO	280	SI	3112	si	si	no	8,897	9	66,07	18.500,00	30		20		5	5	5	16		76
82	CO	VERCANA	719	SI	1460	si	si	no	8,821	49,25	50,07	36.000,00	30		20		5	5	5	16		76
83	CR	GOMBITO	613		913	si	no	no	8,151	67,14	57,58	35.295,00	30	15			5	5	5	16		76
84	CR	PESSINA CREMONESE	750		2210	si	no	no	8,581	33,94	64,14	48.105,00	30	15			5	5	5	16		76
85	LO	TERRANOVA DEI PASSERINI	730		1124	si	no	no	8,847	64,95	56,99	41.601,34	30	15			5	5	5	16		76
86	PV	BARBIANELLO	849		1183	si	no	no	8,892	71,77	51,40	43.638,00	30	15			5	5	5	16		76
87	SO	ALBAREDO PER SAN MARCO	418	SI	1822	si	si	no	9,748	22,94	61,00	25.500,00	30		20		5	5	5	16		76
88	PV	UNIONE COMUNI DI PRIMA COLLINA	833									72.912,00	26.666 6667		20	3	3	5	3,00	4,33	10	75,67
89	BG	MEZZOLDO	223	SI	1881	no	no	no	5,143	11,86	37,71	8.410,00	30		20	5	5	5	2	8		75
90	CO	BENE LARIO	326	SI	566	no	no	no	7,359	57,6	41,72	13.600,00	30		20	5	5	5	2	8		75
91	CO	PIGRA	302	SI	433	no	no	no	6,368	69,75	39,05	11.791,80	30		20	5	5	5	2	8		75
92	PV	CIGOGNOLA	1.351		804	si	no	no	7,819	168,03	36,44	49.232,40	20	15	20		5	5	2	8		75
93	SO	CERCINO	691	SI	621	no	no	no	8,006	111,27	33,43	23.100,00	30		20	5	5	5	5	5		75
94	VA	CASSANO VALCUVIA	563	SI	410	no	no	no	7,174	137,32	42,27	23.800,03	30		20	5	5	5	2	8		75
95	LO	UNIONE COMUNI "OLTRE ADDA LODIGIANO"	897									44.865,00	25	15,00		3	3	5	5,00	9,50	10	74,50
96	LC	UNIONE COMUNI DELLA VALVARRONE	206									9.200,00	30		20	4	4	5	2,00	0,00	10	74,50
97	BG	GRONE	764	SI	783	no	si	no	7,334	97,57	47,97	36.648,00	30		20	5		5	2	12		74
98	BG	SPINONE AL LAGO	872	SI	198	si	no	no	6,013	440,4	44,93	39.178,00	30		20		5	5	2	12		74
99	BG	TALEGGIO	576	SI	4647	no	si	no	5,360	12,4	45,32	26.107,00	30		20	5		5	2	12		74
100	CR	CROTTA D'ADDA	664		1302	no	no	no	7,977	51	47,85	31.773,98	30	15		5	5	5	2	12		74
101	PV	GAMBARANA	270		1202	no	no	no	6,577	22,46	46,11	12.450,00	30	15		5	5	5	2	12		74
102	PV	VAL DI NIZZA	674	SI	2959	no	si	no	6,679	22,78	44,36	29.900,00	30		20	5		5	2	12		74
103	SO	ROGOLO	523	SI	1300	si	no	no	5,327	40,23	47,80	25.000,00	30		20	5	5	2	12		74	
104	BG	CAMERATA CORNELLO	600	SI	1256	si	si	no	7,674	47,77	71,50	42.900,00	30		20			5	2	16		73
105	BG	FONTENO	695	SI	1107	si	no	no	8,884	62,78	40,70	28.286,00	30		20		5	5	5	8		73
106	BG	VAL TORTA	331	SI	3059	si	si	no	7,120	10,82	57,93	19.174,00	30		20			5	2	16		73
107	BG	VIGOLO	640	SI	1222	si	si	no	7,753	52,37	51,36	32.870,00	30		20			5	2	16		73
108	BS	PERTICA BASSA	710	SI	3041	si	si	no	7,718	23,35	56,99	40.460,00	30		20			5	2	16		73
109	BS	TREVISO BRESCIANO	590	SI	1783	si	si	no	7,349	33,09	57,53	33.945,00	30		20			5	2	16		73
110	BS	VIONE	753	SI	3563	si	si	no	7,427	21,13	69,06	51.999,15	30		20			5	2	16		73
111	CR	AZZANELLO	679		1115	no	no	no	8,267	60,9	36,23	24.600,00	30	15		5	5	5	5	8		73
112	CR	DEROVERE	366		990	no	no	no	8,071	36,97	36,72	13.441,00	30	15		5	5	5	5	8		73
113	PV	MEZZANA RABATTONE	521		703	no	no	no	9,212	74,11	42,32	22.050,00	30	15		5	5	5	5	8		73
114	PV	OLEVANO DI LOMELLINA	797		1542	no	no	no	8,932	51,69	42,77	34.090,00	30	15		5	5	5	5	8		73
115	PV	OLIVA GESSI	198	SI	391	no	no	no	8,022	50,64	21,00	4.158,00	30		20	5	5	5	5	3		73
116	PV	SANT'ALESSIO CON VIALONE	394		656	no	no	no	9,198	60,06	42,50	16.744,00	30	15		5	5	5	5	8		73
117	PV	SUARDI	704		981	no	no	no	8,849	71,76	37,38	26.312,00	30	15		5	5	5	5	8		73
118	PV	ZERBO	458		638	no	no	no	8,052	71,79	37,99	17.400,00	30	15		5	5	5	5	8		73
119	SO	FAEDO VALTELLINO	545	SI	476	no	no	no	9,768	114,5	24,19	13.186,00	30		20	5	5	5	5	3		73
120	SO	FUSINE	661	SI	3752	no	si	no	8,914	17,62	38,50	25.450,00	30		20	5	5	5	5	8		73

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Punti su ind.degrado fino 4 punti 0 da 4,1 a 6 punti 5 da 5,1 a 8 punti 10 oltre 8,1 punti 15	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
121	PV	UNIONE COMUNI S. MARIA DELLA VERSA ROVESCALA E CANEVINO	1.208							75.068,00	26.666 6667			20	2	2	3	3,00	6,33	10	72,67	
122	BG	ALGUA	696	SI	814	si	no	no	6,697	85,5	62,05	43.190,00	30		20		5	2	15		72	
123	BG	BARBATA	604		804	si	no	no	8,924	75,12	45,63	27.558,09	30	15		5	5	5	12		72	
124	BG	STROZZA	947	SI	385	si	si	no	8,410	245,97	47,98	45.435,20	30		20	5	5	5	12		72	
125	CO	BLESSAGNO	249	SI	357	no	no	no	7,799	69,75	34,14	8.500,00	30		20	5	5	5	2	5		72
126	CO	CASASCO D'INTELVI	389	SI	402	no	no	no	5,409	96,77	29,31	11.400,00	30		20	5	5	5	2	5		72
127	CO	RONCONE	263	SI	600	no	no	no	6,734	43,83	30,30	7.970,20	30		20	5	5	5	2	5		72
128	LO	CAMAIRAGO	585		1285	no	no	si	9,494	45,53	48,92	28.620,00	30	15		5	5		5	12		72
129	PV	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	609	SI	3670	no	no	no	5,347	16,59	31,56	19.219,73	30		20	5	5	5	2	5		72
130	VA	AGRA	376	SI	304	no	no	no	5,943	123,68	29,68	11.160,00	30		20	5	5	5	2	5		72
131	PV	UNIONE COMUNI S. ZENONE AL PO E SPESSE	530									29.162,00	30	15,00		3	3	5	2,00	5,00	10	72,00
132	CO	CASTELNUOVO BOZZENTE	784		368	si	no	no	9,881	213,04	58,52	45.880,57	30	10		5	5	5	5	16		71
133	SO	MADESIMO	586	SI	8534	si	si	no	1,765	6,87	64,68	37.900,00	30		20		5	0	16		71	
134	PV	UNIONE COMUNI VELLEZZO BELLINI E ROGNANO	1.272									69.260,00	25	12,50		3	3	5	3,50	9,50	10	70,50
135	BG	SONGAVAZZO	633	SI	1270	si	no	no	5,833	49,84	41,86	26.500,00	30		20	5	5	2	8		70	
136	BG	VEDESETA	257	SI	1978	si	no	no	6,433	12,99	35,02	9.000,00	30		20	5	5	2	8		70	
137	CO	BARNI	524	SI	593	si	no	no	5,72	88,36	38,38	20.112,40	30		20	5	5	2	8		70	
138	CO	CAVARGNA	311	SI	1506	no	si	no	7,411	20,65	42,69	13.276,00	30		20	5	5	2	8		70	
139	CO	COLONNO	562	SI	570	no	no	no	8,429	98,6	2,22	1.247,67	30		20	5	5	5	0		70	
140	CO	LIVO	207	SI	3250	no	no	no	7,708	6,37	24,15	5.000,00	30		20	5	5	5	2	3		70
141	CO	PEGLIO	188	SI	1082	si	no	no	6,775	17,38	36,22	6.809,44	30		20	5	5	2	8		70	
142	CR	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	642		572	no	no	no	8,875	112,24	27,38	17.574,80	30	15		5	5	5	5	5		70
143	CR	TORRICELLA DEL PIZZO	717		2432	no	no	no	9,234	29,48	33,47	24.000,00	30	15		5	5	5	5	5		70
144	MI	NOSATE	640		497	no	no	no	8,728	128,77	27,14	17.370,00	30	15		5	5	5	5	5		70
145	PV	BOSNASCO	613	SI	477	no	no	no	5,07	128,51	22,51	13.799,00	30		20	5	5	2	3		70	
146	PV	COSTA DE' NOBILI	373		1156	no	no	no	8,848	32,27	34,45	12.850,00	30	15		5	5	5	5	5		70
147	VA	BEDERO VALCUVIA	608	SI	255	si	no	no	8,046	238,43	32,89	20.000,00	30		20	5	5	5	5	5		70
148	VA	FERRERA DI VARESE	586	SI	148	si	no	no	7,992	395,95	38,89	22.791,00	30		20	5	5	2	8		70	
149	BG	BRACCA	775	SI	553	si	si	no	6,988	140,14	49,68	38.500,00	30		20		5	2	12		69	
150	BG	RONCOLA	649	SI	507	si	si	no	6,028	128,01	43,39	28.157,78	30		20		5	2	12		69	
151	LC	ESINO LARIO	792	SI	1866	si	si	no	6,058	42,44	44,82	35.500,00	30		20		5	2	12		69	
152	PV	PONTE NIZZA	844	SI	2313	no	si	si	6,31	36,49	47,99	40.506,26	30		20	5		2	12		69	
153	SO	SAN GIACOMO FILIPPO	462	SI	6175	si	si	no	6,485	7,48	46,22	21.355,25	30		20		5	2	12		69	
154	PV	UNIONE COMUNI OLTREPADANI	747									36.860,00	30	15,00		3	5	3,50	3,00	10	69,00	
155	CR	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	1.000									121.500,00	26.666 6667	15,00		2	3	4,00	8,00	10	68,67	
156	PV	UNIONE COMUNI LUNGAVILLA VERRETTO ROBECCO PAVESE	1.011									41.100,00	26.666 6667	13,33		2	3	3	5,00	5,33	10	68,67
157	BG	AZZONE	473	SI	1684	si	si	no	8,791	28,09	35,35	16.722,40	30		20		5	5	8		68	
158	BS	LOZIO	403	SI	2389	si	si	no	8,436	16,87	40,69	16.400,00	30		20		5	5	8		68	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti	
159	BS	MARMENTINO	722	SI	1806	si	si	no	8,046	39,98	38,09	27.500,00	30		20		5	5	5	8		68
160	BS	PROVAGLIO VAL SABBIA	933	SI	1487	si	si	no	9,093	62,74	40,21	37.514,00	30		20		5	5	5	8		68
161	CO	STAZZONA	690	SI	746	si	no	no	9,334	92,49	23,48	16.201,37	30		20		5	5	5	3		68
162	MN	BORGOFRANCO SUL PO	890		1498	no	no	no	8,427	59,41	26,73	23.792,00	30	15		5	5	5	5	3		68
163	PV	LAGNA	800		863	no	si	no	8,932	92,7	42,98	34.380,56	30	15		5	5	5	8		68	
164	PV	BRALLO DI PREGOLA	888	SI	4638	si	si	si	5,652	19,15	55,58	49.354,00	30		20				2	16		68
165	PV	ROMAGNESE	878	SI	2987	si	si	si	7,371	29,39	58,85	51.674,00	30		20				2	16		68
166	PV	RONCARO	673		495	si	no	no	9,900	135,96	41,60	28.000,00	30	15		5	5	5	8		68	
167	PV	ROSASCO	699		1981	si	no	no	8,322	35,29	35,77	25.000,00	30	15		5	5	5	8		68	
168	PV	TROVO	669		796	si	no	no	9,459	84,05	35,94	24.046,43	30	15		5	5	5	8		68	
169	SO	CEDRASCO	480	SI	1477	si	no	no	8,564	32,5	26,25	12.600,00	30		20		5	5	5	3		68
170	SO	FORCOLA	876	SI	1564	si	si	no	8,442	56,01	41,67	36.500,00	30		20		5	5	8			68
171	SO	MELLO	979	SI	1177	si	si	no	9,587	83,18	40,86	40.000,00	30		20		5	5	8			68
172	BG	ORNICA	209	SI	1432	no	si	no	7,365	14,59	31,58	6.600,00	30		20	5	5	5	2	5		67
173	BS	CAPOVALLE	443	SI	2307	no	si	no	7,117	19,2	29,57	13.100,00	30		20	5	5	2	5		67	
174	BS	IRMA	152	SI	498	no	no	no	7,655	30,52	16,45	2.500,00	30		20	5	5	5	0		67	
175	CO	DIZZASCO	528	SI	361	no	no	no	6,077	146,26	17,20	9.084,00	30		20	5	5	5	0		67	
176	CO	GRIANTE	676	SI	608	si	no	no	4,566	111,18	33,65	22.750,00	30		20	5	5	2	5		67	
177	CO	REZZAGO	271	SI	385	si	no	no	6,288	70,39	32,10	8.700,00	30		20	5	5	2	5		67	
178	LC	CRANDOLA VALSASSINA	257	SI	905	no	no	no	5,562	28,4	13,34	3.428,00	30		20	5	5	2	0		67	
179	PV	CERETTO LOMELLINA	226		738	no	no	no	7,752	30,62	28,76	6.500,00	30	15		5	5	5	2	5		67
180	PV	COZZO	431		1740	no	no	no	6,832	24,77	34,05	14.677,00	30	15		5	5	5	2	5		67
181	PV	FORTUNAGO	407	SI	1801	no	no	no	7,697	22,6	18,43	7.500,00	30		20	5	5	5	0		67	
182	PV	LIRIO	145	SI	173	no	no	no	7,431	83,82	3,85	557,77	30		20	5	5	5	0		67	
183	PV	ROCCA SUSELLA	238	SI	1288	no	no	no	7,657	18,48	18,22	4.336,00	30		20	5	5	2	0		67	
184	SO	BEMA	145	SI	1975	no	no	no	7,61	7,34	18,97	2.750,00	30		20	5	5	2	0		67	
185	VA	BREZZO DI BEDERO	967	SI	822	si	no	no	5,961	117,64	28,81	27.857,44	30		20	5	5	2	5		67	
186	VA	VIZZOLA TICINO	427		791	no	no	no	5,165	53,98	29,92	12.775,00	30	15		5	5	2	5		67	
187	PV	UNIONE COMUNI LOMELLO E GALLIAVOLA	1.298									26.300,00	25	15,00		3	3	3	5,00	4,00	10	66,50
188	LC	COLLE BRIANZA	1.520	SI	844	si	si	no	8,406	180,09	55,20	83.900,00	20		20		5	5	16			66
189	CR	UNIONE COMUNI SOLAROLO RAINERIO-SAN GIOVANNI IN CROCE-VOLTIDO	1.004									82.918,00	26.666 6667	15,00		2	2	3	2,00	5,33	10	65,67
190	BG	ONETA	726	SI	1826	si	si	no	7,287	39,76	39,93	28.986,27	30		20		5	2	8			65
191	BG	RIVA DI SOLTO	848	SI	859	si	si	no	6,806	98,72	39,15	33.200,00	30		20		5	2	8			65
192	BS	CIMBERGO	582	SI	2633	si	no	no	8,388	22,1	18,31	10.654,00	30		20		5	5	0			65
193	BS	PAISCO LOVENO	241	SI	3596	si	si	no	8,033	6,7	33,48	8.069,78	30		20		5	5	5			65
194	BS	PERTICA ALTA	616	SI	2088	si	si	no	7,685	29,5	41,75	25.715,00	30		20		5	2	8			65
195	BS	PRESTINE	386	SI	1606	si	no	no	7,61	24,03	24,61	9.500,00	30		20		5	2	3			65
196	CO	CLAINO CON OSTENO	528	SI	1309	si	si	no	7,101	40,34	39,97	21.105,25	30		20		5	2	8			65
197	CO	CREMIA	761	SI	1020	si	si	no	8,068	74,61	34,75	26.444,00	30		20		5	5	5			65
198	CO	MEZZEGRA	984	SI	341	si	no	no	7,195	288,56	24,13	23.746,00	30		20		5	2	3			65
199	CR	FIESCO	859		809	si	no	no	8,48	106,18	29,25	25.124,16	30	15		5	5	5	5		65	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Km ²)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
200	LC	CASARGO	882	SI	2026	si	si	no	4,889	43,53	42,74	37.700,00	30	20		5	5	5	2	8	65
201	LC	VARENNA	848	SI	1122	si	no	no	3,457	75,58	33,72	28.592,00	30	20		5	5	5	0	5	65
202	PV	ALBONESE	503		429	no	no	no	8,621	117,25	11,42	5.742,00	30	15	20	5	5	5	0	0	65
203	PV	CODEVILLA	917	SI	1300	si	no	no	6,949	70,54	26,39	24.200,00	30	15	20	5	5	5	2	3	65
204	PV	MONTICELLI PAVESE	700		2020	no	si	no	8,099	34,65	29,03	20.320,00	30	15	5	5	5	5	5	5	65
205	PV	SAN DAMIANO AL COLLE	736	SI	644	si	no	no	7,913	114,29	26,65	19.611,00	30	20	5	5	5	5	2	3	65
206	PV	VALEGGIO	232		979	no	no	no	8,712	23,7	12,93	3.000,00	30	15	5	5	5	5	0	0	65
207	SO	TOVO DI SANT'AGATA	575	SI	1102	no	si	no	8,043	52,18	11,30	6.500,00	30	20	5	5	5	5	0	0	65
208	SO	VAL MASINO	967	SI	11554	si	si	no	6,407	8,37	41,37	40.000,00	30	20		5	5	5	2	8	65
209	VA	OSMATE	501		343	no	no	no	7,056	146,06	25,75	12.900,00	30	15	5	5	5	5	2	3	65
210	PV	UNIONE COMUNI BASTIDA PANCARANA E CASTELLETTO DI B.	958									34.867,00	25	15,00	3	5	5	5,00	2,50	10	65,00
211	BS	UNIONE COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA	818									41.572,20	26.666 6667		20		3	4,00	0,00	10	64,00
212	PV	UNIONE COMUNI CORNALE BASTIDA DE' BOSSI E CASEI GEROLA	1.151									45.920,00	26.666 6667	11,67	3	3	3	4,00	1,00	10	63,33
213	CR	CAMPAGNOLA CREMASCA	636		463	si	no	no	8,969	137,37	21,15	13.450,00	30	15		5	5	5	3	3	63
214	CR	RIPALTA ARPINA	974		691	si	no	no	8,308	140,96	25,57	24.904,00	30	15		5	5	5	3	3	63
215	LC	TACENO	483	SI	367	si	no	no	2,945	131,61	23,81	11.500,00	30	20	5	5	5	0	3	63	
216	PV	CERGNAGO	771		1361	si	no	no	8,381	56,65	20,10	15.500,00	30	15		5	5	5	3	3	63
217	PV	SCALDASOLE	860		1159	si	no	no	8,676	74,2	24,74	21.280,00	30	15		5	5	5	3	3	63
218	SO	CASTIONE ANDEVENNO	1.544	SI	1715	si	si	no	6,241	90,03	50,39	77.800,00	20	20		5	2	2	16	63	
219	SO	CIVO	1.037	SI	2521	si	si	no	7,196	41,13	58,71	60.884,00	20	20		5	2	2	16	63	
220	VA	BREGANO	725		231	no	no	no	9,417	313,85	25,28	18.330,00	30	10	5	5	5	5	3	63	
221	VA	BRUNELLO	960		164	si	no	no	4,448	585,37	66,00	63.362,31	30	5		5	2	2	16	63	
222	CR	UNIONE DEI COMUNI PIADENA E DRIZZONA	2.045									75.646,00	20	15,00	3	3	3	2,00	8,00	10	62,50
223	BS	UNIONE COMUNI CETO CIMBERGO E PASPARDO	1.279									32.000,00	25	20	3	3	1,00	1,50	10	62,50	
224	BG	GANDOSSO	1.338	SI	311	si	si	no	8,826	430,23	46,68	62.458,00	20	20		5	5	5	12	62	
225	BG	GAVERINA TERME	907	SI	518	si	si	no	7,175	175,1	31,97	29.000,00	30	20		5	2	2	5	62	
226	BG	GEROSA	384	SI	1004	si	si	no	6,751	38,25	29,68	11.396,01	30	20		5	2	2	5	62	
227	BG	LOCATELLO	741	SI	375	si	si	no	7,729	197,6	30,36	22.500,00	30	20		5	2	2	5	62	
228	BG	RONCOBELLO	492	SI	2550	si	si	no	5,874	19,29	29,72	14.620,00	30	20		5	2	2	5	62	
229	BS	BRAONE	613	SI	1237	si	si	no	7,404	49,56	31,60	19.370,00	30	20		5	2	2	5	62	
230	BS	LAVENONE	669	SI	3187	no	si	no	6,675	20,99	11,60	7.757,12	30	20	5	5	2	0	0	62	
231	CO	GERMASINO	261	SI	1827	si	no	no	6,648	14,29	14,11	3.683,00	30	20	5	5	2	0	0	62	
232	CO	SALA COMACINA	599	SI	530	si	no	no	7,766	113,02	17,23	10.320,00	30	20	5	5	2	0	0	62	
233	CR	CASTELVISCONTI	355		970	no	no	no	7,436	36,6	14,08	5.000,00	30	15	5	5	2	0	0	62	
234	CR	CICOGNOLI	871		696	si	no	no	7,334	125,14	33,32	29.017,60	30	15		5	2	2	5	62	
235	CR	GABBIONETA BINANUOVA	983		1575	no	si	no	7,874	62,41	28,95	28.459,75	30	15	5	5	2	5	5	62	
236	LC	CASSINA VALSASSINA	473	SI	264	si	si	no	5,255	179,17	32,20	15.228,70	30	20		5	2	5	5	62	
237	LC	MARGNO	375	SI	372	si	si	no	4,457	100,81	31,97	11.989,36	30	20		5	2	5	5	62	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti	
238	LO	MACCASTORNA	61		570	no	no	no	6,032	10,7	12,70	774,69	30	15		5	5	5	2	0	62	
239	PV	MORNICO LOSANA	718	SI	819	si	no	no	7,98	87,67	13,00	9.334,86	30		20		5	5	2	0	62	
240	PV	VELEZZO LOMELLINA	115		857	no	no	no	7,123	13,42	14,37	1.652,66	30	15		5	5	5	2	0	62	
241	SO	COLORINA	1.463	SI	1796	si	si	no	9,461	81,46	46,31	67.750,00	20				5	5	12		62	
242	SO	RASURA	297	SI	553	no	si	no	6,641	53,71	6,06	1.800,00	30		20	5	5	2	0		62	
243	VA	RANCIO VALCUVIA	884	SI	448	no	si	no	6,949	197,32	19,01	16.805,00	30		20	5	5	2	0		62	
244	PV	UNIONE COMUNI PIEVE DEL CAIRO E GAMBARANA	1.221									18.000,00	25	15,00		3	3	3	2,00	2,50	10	62,00
245	CR	UNIONE COMUNI FOEDUS	1.463									73.547,00	25	15,00		3	4	5,00	0,00	10	61,25	
246	BS	BRANDICO	1.125		843	si	si	no	8,845	133,45	55,73	62.700,00	20	15			5	5	16		61	
247	LO	BOFFALORA D'ADDA	1.047		846	si	si	no	8,936	123,76	51,66	54.087,60	20	15			5	5	16		61	
248	LO	MAIRAGO	1.158		1138	si	no	si	9,302	101,76	62,78	72.700,00	20	15			5	5	16		61	
249	MI	CARPIANO	2.431		1722	si	si	no	8,41	141,17	54,52	132.537,14	20	15			5	5	16		61	
250	BG	CASTRO	1.437	SI	353	si	no	no	8,878	407,08	28,84	41.446,00	20		20		5	5	5	5	60	
251	BG	MONASTEROLO DEL CASTELLO	959	SI	848	SI	si	no	7,589	113,09	25,86	24.797,00	30		20		5	2	3		60	
252	BG	VALGOGLIO	620	SI	3177	si	si	no	7,970	19,52	21,56	13.368,00	30		20		5	2	3		60	
253	BS	BRIONE	562	SI	689	si	si	no	6,068	81,57	22,78	12.800,00	30		20		5	2	3		60	
254	PV	UNONE COMUNI PIEVE PORTO MORONE E BADIA PAVESE	1.504									64.861,72	25,00	15			2,50	2,50	3,50	1,50	10,00	60
255	BS	LOSINE	510	SI	627	si	si	no	9,024	81,34	4,31	2.200,00	30		20		5	5	0		60	
256	CO	CORRIDO	746	SI	633	si	si	no	9,289	117,85	14,37	10.720,00	30		20		5	5	0		60	
257	CO	LAGLIO	890	SI	612	si	si	no	7,386	145,42	26,60	23.674,31	30		20		5	2	3		60	
258	CR	GERRE DE' CAPRIOLI	895		813	si	si	no	8,712	110,09	27,74	24.830,00	30	15			5	5	5		60	
259	CR	OLMENETA	931		917	si	no	no	9,067	101,53	15,34	14.278,40	30	15			5	5	5	0	60	
260	CR	SPINEDA	652		1033	si	no	no	8,94	63,12	3,17	2.066,00	30	15			5	5	5	0	60	
261	PV	BAGNARIA	633	SI	1659	si	si	no	6,861	38,16	24,26	15.358,00	30		20		5	2	3		60	
262	PV	FILIGHERA	845		815	si	no	no	8,133	103,68	18,61	15.729,49	30	15			5	5	5	0	60	
263	PV	PIEVE ALBIGNOLA	926		1765	si	si	no	8,382	52,46	27,11	25.100,00	30	15			5	5	5	5	60	
264	PV	PIZZALE	627		726	si	no	no	8,315	86,36	19,26	12.075,00	30	15			5	5	5	0	60	
265	PV	RUINO	793	SI	2128	no	si	si	7,096	37,27	24,46	19.400,00	30		20	5			2	3		60
266	PV	SANT'ANGELO LOMELLINA	823		1042	si	si	no	8,989	78,98	33,17	27.300,00	30	15			5	5	5	5	60	
267	PV	TORRICELLA VERZATE	815		355	no	no	no	8,661	229,58	13,33	10.864,00	30	10	5	5	5	5	0		60	
268	VA	CREMENAGA	790	SI	460	si	si	no	9,183	171,74	16,16	12.764,00	30		20		5	5	0		60	
269	CR	UNIONE COMUNI CORTE DE' FRATI- OLΜENETA-POZZAGLIO ED UNITI	1.187									66.000,00	23.333 3333	15,00	-	3	3	4,00	1,00	10	60,00	
270		PIANO DI ZONA MENAGGIO	1.648									166.877,00	22.727 2727		20	0	1	3	2,00	0,55	10	59,36
271	BS	BARGHE	1.142	SI	545	si	si	no	7,565	209,54	48,76	55.680,00	20		20		5	2	12		59	
272	BS	SULZANO	1.517	SI	1063	si	si	no	6,159	142,71	43,02	65.255,00	20		20		5	2	12		59	
273	SO	UNIONE DI COMUNI DELLA VALMALENCO	1.929									135.900,00	20		20		3	2,00	3,33	10	58,67	
274	BG	GROMO	1.247	SI	2005	si	si	si	5,633	62,19	65,33	81.466,51	20		20			2	16		58	
275	BG	OLTRE IL COLLE	1.133	SI	3241	si	si	si	4,821	34,96	57,55	65.200,00	20		20			2	16		58	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./km ²)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti	
276	LO	MONTANASO LOMBARDO	1.538		964	si	si	no	7,328	159,54	53,29	81.960,00	20	15			5	2	16		58	
277	PV	CASTELNOVETTO	631		1850	si	si	no	8,864	34,11	22,02	13.894,33	30	15			5	5	3		58	
278	PV	MEZZANINO	1.461		1387	no	si	no	8,391	105,34	36,69	53.600,00	20	15			5	5	8		58	
279	PV	ZAVATTARELLO	1.139	SI	2837	si	si	si	6,650	40,15	60,05	68.400,00	20					2	16			58
280	SO	BUGLIO IN MONTE	2.059	SI	2784	si	si	no	8,886	73,96	39,68	81.700,00	20	20			5	5	8		58	
281	SO	CAMPODOLCINO	1.074	SI	4832	si	si	si	4,027	22,23	60,52	65.000,00	20	20				2	16			58
282	BG	CORNA IMAGNA	931	SI	454	si	si	no	7,613	205,07	8,19	7.623,00	30	20			5	2	0		57	
283	BG	COSTA VALLE IMAGNA	633	SI	426	si	si	no	7,394	148,59	5,55	3.516,00	30	20			5	2	0		57	
284	BG	LENNA	695	SI	1288	si	si	no	5,669	53,96	16,55	11.500,00	30	20			5	2	0		57	
285	BG	ONORE	755	SI	1159	si	si	no	5,824	65,14	19,99	15.092,00	30	20			5	2	0		57	
286	BG	PIARIO	934	SI	148	si	si	no	7,219	631,08	7,64	7.140,00	30	20			5	2	0		57	
287	BG	RANZANICO	1.109	SI	704	si	no	no	7,072	157,53	32,79	36.368,00	20	20			5	5	2		57	
288	BG	ROTA D'IMAGNA	869	SI	600	si	si	no	5,739	144,83	11,10	9.650,00	30	20			5	2	0		57	
289	BG	VALNEGRA	233	SI	209	si	no	si	5,251	111,48	6,86	1.599,50	30	20			5	2	0		57	
290	BS	MURA	788	SI	1243	si	si	no	7,525	63,4	18,37	14.476,44	30	20			5	2	0		57	
291	CO	ARGEGLIO	650	SI	428	si	si	no	5,189	151,87	4,29	2.790,57	30	20			5	2	0		57	
292	CO	CASTIGLIONE D'INTELVI	787	SI	434	si	si	no	4,782	181,34	6,99	5.500,00	30	20			5	2	0		57	
293	CO	CIVENNA	665	SI	522	si	si	no	5,414	127,39	12,48	8.296,00	30	20			5	2	0		57	
294	CO	LAINO	474	SI	678	si	si	no	6,185	69,91	7,38	3.500,00	30	20			5	2	0		57	
295	CO	SCHIGNANO	940	SI	1023	si	si	no	6,540	91,89	9,76	9.175,40	30	20			5	2	0		57	
296	CR	BORDOLANO	589		813	no	si	no	6,81	72,45	18,68	11.000,00	30	15	5	5	5	2	0		57	
297	LO	OSPEDALETTO LODIGIANO	1.634		844	si	si	no	8,393	193,6	46,52	76.005,66	20	15			5	5	12		57	
298	PV	CASATISMA	829		546	si	si	no	7,325	151,83	32,09	26.600,00	30	15			5	2	5		57	
299	PV	SEMIANA	243		994	si	no	no	7,797	24,45	8,02	1.950,00	30	15			5	5	2		57	
300	PV	VILLANOVA D'ARDENGHI	697		681	si	no	no	7,143	102,35	10,61	7.396,00	30	15			5	5	2		57	
301	SO	MANTELLO	680	SI	369	si	si	no	7,784	184,28	17,65	12.000,00	30	20			5	2	0		57	
302	LC	UNIONE COMUNI CENTRO VALSASSINA E DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE	1.644									92.350,00	20	20			4	2,00	1,25	10	57,00	
303		PIANO DI ZONA GRAVEDONA	1.728									101.180,00	20	20	3	3,00	-	10	55,50			
304	BG	ADRARA SAN ROCCO	814	SI	909	si	si	no	8,454	89,55	19,17	15.604,00	30	20			5	0			55	
305	BG	BOSSICO	994	SI	709	si	si	si	8,403	140,2	11,18	11.108,83	30	20			5	0			55	
306	BG	BRANZI	756	SI	2529	si	si	si	4,018	29,89	20,63	15.595,00	30	20			2	3			55	
307	BG	CAPIZZONE	1.205	SI	459	si	si	no	7,135	262,53	40,16	48.398,36	20	20			5	2	8		55	
308	BG	CARONA	378	SI	4419	si	si	no	3,928	8,55	4,44	1.680,00	30	20			5	0	0		55	
309	BG	GANDELLINO	1.107	SI	2542	si	si	no	8,158	43,55	29,81	32.995,00	20	20			5	5	5		55	
310	BG	PARRE	2.720	SI	2248	si	si	no	7,917	121	42,90	116.700,00	20	20			5	2	8		55	
311	BG	SOLTO COLLINA	1.522	SI	1201	si	si	no	7,533	126,73	35,47	53.987,30	20	20			5	2	8		55	
312	BG	ZANDOBbio	2.332	SI	646	si	si	no	8,394	360,99	29,49	68.774,03	20	20			5	5	5		55	
313	BS	LONGHENNA	579		339	si	si	no	9,208	170,8	10,41	6.030,00	30	15			5	5	0		55	
314	BS	PASPARDO	675	SI	1032	no	si	si		65,41	15,78	10.654,00	30	20	5		0	0			55	
315	BS	PRESEGGLIE	1.514	SI	1140	si	si	no	8,489	132,81	27,57	41.734,00	20	20			5	5	5		55	
316	BS	SELLERO	1.496	SI	1395	si	si	no	6,795	107,24	42,11	63.000,00	20	20			5	2	8		55	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti		
317	BS	SONICO	1.224	SI	6030	si	si	no	6,434	20,3	37,58	46.000,00	20		20		5	5	5	5	2	8	55
318	CO	FAGGETO LARIO	1.209	SI	1809	no	si	no	7,955	66,83	23,35	28.232,85	20		20		5	5	5	5	2	3	55
319	CR	CAMISANO	1.233		1084	si	no	no	8,551	113,75	31,33	38.629,38	20	15			5	5	5	5	5	5	55
320	CR	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	1.001		1279	si	no	no	8,108	78,26	33,74	33.773,23	20	15			5	5	5	5	5	5	55
321	CR	QUINTANO	742		284	si	no	no	9,799	261,27	15,73	11.673,44	30	10			5	5	5	5	0	0	55
322	LC	COSTA MASNAGA	936		562	si	si	si	6,993	166,55	37,10	34.721,00	30	15					2	8			55
323	LO	CAVACURTA	878		707	si	si	no	9,293	124,19	11,39	10.000,00	30	15			5	5	5	5	0	0	55
324	PV	BREME	929		1917	si	si	no	8,892	48,46	17,22	16.000,00	30	15			5	5	5	5	0	0	55
325	PV	GERENZAGO	919		536	si	si	no	8,864	171,46	9,68	8.900,00	30	15			5	5	5	5	0	0	55
326	VA	CASALZUIGNO	1.233	SI	729	si	no	no	7,539	169,14	22,52	27.768,56	20		20		5	5	5	2	3		55
327	VA	INARZO	848		243	si	no	no	8,689	348,97	10,73	9.100,00	30	10			5	5	5	5	0	0	55
328	VA	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	1.210	SI	1026	si	no	no	8,301	117,93	10,89	13.180,00	20		20		5	5	5	5	0	0	55
329	BG	DOSSENA	1.014	SI	1960	si	si	si	7,071	51,73	49,79	50.484,55	20		20				2	12			54
330	BG	PONTIDA	2.966	SI	1014	si	si	si	7,635	292,5	47,09	139.666,00	20		20				2	12			54
331	CR	PIEVE D'OLMI	1.192		1940	si	si	no	7,793	61,44	48,05	57.281,20	20	15			5	2	12				54
332	BG	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA	1.443	SI								61.314,68	22	14,00		1	4	2,00	0,60	10	53,60		
333	BG	PIANICO	1.388	SI	262	si	si	no	8,881	529,77	21,63	30.020,00	20		20		5	5	5	3			53
334	BG	PREMOLO	1.039	SI	1831	si	si	no	8,914	56,74	20,63	21.438,64	20		20		5	5	5	3			53
335	BG	TORRE PALLAVICINA	1.056		1030	si	si	no	8,993	102,52	36,31	38.341,35	20	15			5	5	5	8			53
336	BS	CORZANO	1.056		1226	si	si	no	9,088	86,13	42,14	44.500,00	20	15			5	5	5	8			53
337	BS	LIMONE SUL GARDA	1.034	SI	2620	si	si	no	1,802	39,47	36,66	37.909,63	20		20		5	0	0	8			53
338	BS	POLAVENO	2.525	SI	918	si	si	si	8,328	275,05	36,00	90.900,00	20		20				5	8			53
339	BS	VILLACHIARA	1.244		1678	si	si	no	9,397	74,14	40,34	50.180,00	20	15			5	5	5	8			53
340	CR	FORMIGARA	1.146		1268	si	no	no	8,474	90,38	20,24	23.200,00	20	15			5	5	5	3			53
341	LO	COMAZZO	1.488		1268	si	si	no	8,293	117,35	38,66	57.520,00	20	15			5	5	5	8			53
342	PV	ZERBOLO'	1.205		3781	si	si	no	8,591	31,87	39,61	47.726,00	20	15			5	5	5	8			53
343	SO	MAZZO DI VALTELLINA	1.057	SI	1543	si	si	no	8,425	68,5	20,81	22.000,00	20		20				5	3			53
344	SO	PIATEDA	2.306	SI	7100	si	si	no	8,156	32,48	23,50	54.198,50	20		20		5	5	5	3			53
345	SO	PIURO	1.909	SI	8552	si	si	no	8,757	22,32	23,19	44.270,00	20		20		5	5	5	3			53
346	SO	POGGIRIDENTI	1.830	SI	293	si	si	no	8,148	624,57	20,22	37.000,00	20		20		5	5	5	3			53
347	VA	BRENTA	1.656	SI	425	si	si	no	8,805	389,65	26,12	43.260,00	20		20		5	5	5	3			53
348	BG	CREDARO	2.356	SI	340	si	si	no	6,927	692,94	30,20	71.150,00	20		20		5	2	5				52
349	BG	OLMO AL BREMBO	526	SI	779	si	si	si	6,072	67,52	6,43	3.380,00	30		20				2	0			52
350	BG	VIADANICA	1.049	SI	544	si	si	no	7,731	192,83	31,94	33.507,40	20		20		5	2	5				52
351	BG	VILLA D'OGNA	1.766	SI	518	si	si	no	5,741	340,93	33,16	58.567,15	20		20		5	2	5				52
352	BS	TAVERNOLE SUL MELLA	1.333	SI	1983	si	si	no	7,802	67,22	27,44	36.573,00	20		20		5	2	5				52
353	CO	SORICO	1.195	SI	2333	si	si	no	6,705	51,22	34,14	40.800,00	20		20		5	2	5				52
354	CO	VALSOLDA	1.716	SI	3168	si	si	no	6,146	54,17	29,52	50.662,01	20		20		5	2	5				52
355	LC	CREMENO	1.069	SI	1319	si	no	si	4,838	81,05	30,37	32.463,70	20		20		5		2	5			52
356	LC	MONTE MARENZO	1.972	SI	305	si	si	no	7,519	646,56	27,74	54.706,60	20		20		5	2	5				52
357	LO	CORNO GIOVINE	1.203		986	si	si	si	8,508	122,01	47,84	57.548,84	20	15					5	12			52
358	PV	CASTELLO D'AGOGNA	972		1062	si	si	no	5,29	91,53	8,48	8.241,00	30	15			5	2	0				52

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti	
359	PV	MEZZANA BIGLI	1.163		1877	no	si	no	6,925	61,96	28,28	32.890,00	20	15		5	5	5	2	5	52	
360	VA	BARASSO	1.688	SI	402	si	no	no	7,976	419,9	16,00	27.000,00	20		20		5	5	2	0	52	
361	VA	BARDELLO	1.251	SI	232	no	si	no	7,49	539,22	14,81	18.524,76	20		20		5	5	2	0	52	
362	VA	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	1.089	SI	632	si	no	no	6,402	172,31	4,28	4.665,00	20		20		5	5	2	0	52	
363	VA	CROSIO DELLA VALLE	599		149	no	no	no	6,004	402,01	13,49	8.078,00	30	5		5	5	5	2	0	52	
364	VA	GALLIATE LOMBARDO	861		370	si	no	no	7,829	232,7	13,82	11.900,00	30	10		5	5	5	2	0	52	
365	BS	UNIONE DI COMUNI DELLA VALSAVIORE	1.551									9.900,00	20		20					2,00	0,00	10 52,00
366	BG	BERZO SAN FERMO	1.164	SI	579	si	si	no	9,829	201,04	13,75	16.000,00	20		20			5	5	0	0	50
367	BG	CENATE SOPRA	2.115	SI	693	si	si	si	8,952	305,19	29,51	62.418,00	20		20			5	5	5	5	50
368	BG	ENTRATICO	1.510	SI	412	si	si	no	8,979	366,5	6,62	10.000,00	20		20			5	5	0	0	50
369	BG	FORESTO SPARSO	2.885	SI	773	si	si	si	8,969	373,22	31,37	90.500,00	20		20			5	5	5	5	50
370	BG	PEIA	1.748	SI	435	si	si	no	9,362	401,84	9,46	16.530,00	20		20			5	5	0	0	50
371	BG	SEDRINA	2.436	SI	598	si	si	si	8,971	407,36	29,85	72.723,00	20		20			5	5	5	5	50
372	BG	UBIALE CLANEZZO	1.268	SI	735	si	si	no	9,279	172,52	17,40	22.058,00	20		20			5	5	0	0	50
373	BS	CAINO	1.696	SI	1728	si	si	no	8,725	98,15	18,93	32.101,00	20		20			5	5	0	0	50
374	BS	CORTENO GOLGI	1.993	SI	8259	si	si	si	5,793	24,13	37,81	75.364,00	20		20			2	8		50	
375	BS	MILZANO	1.545		852	si	si	no	8,754	181,34	31,61	48.842,00	20	15				5	5	5	5	50
376	BS	MONTE ISOLA	1.782	SI	1222	si	si	si	8,485	145,83	28,83	51.381,00	20		20			5	5	5	5	50
377	BS	SAVIORE DELL'ADAMELLO	1.138	SI	8301	si	si	si	8,433	13,71	27,68	31.500,00	20		20			5	5	5	5	50
378	BS	TEMU'	1.011	SI	4304	si	si	no	6,355	23,49	26,21	26.500,00	20		20			5	2	3	50	
379	BS	TREMOSINE	1.959	SI	7239	si	si	si	4,104	27,06	36,46	71.432,00	20		20			2	8		50	
380	CO	CASLINO D'ERBA	1.728	SI	701	si	si	no	8,092	246,5	18,04	31.173,02	20		20			5	5	0	0	50
381	CO	CONSIGLIO DI RUMO	1.183	SI	1627	si	si	no	7,176	72,71	20,69	24.470,94	20		20			5	2	3		50
382	CO	GARZENO	1.020	SI	2908	si	si	si	8,939	35,08	29,22	29.800,00	20		20			5	5	5	50	
383	CO	GERA LARIO	910	SI	667	si	si	si	3,573	136,43	13,19	12.000,00	30		20			0	0	0	50	
384	CO	MOLTRASIO	1.789	SI	886	si	si	no	8,071	201,92	1,61	2.880,00	20		20			5	5	0	0	50
385	CO	MUSSO	1.052	SI	412	si	si	no	8,859	255,34	7,50	7.889,00	20		20			5	5	0	0	50
386	CR	CASALETTO CEREDANO	1.088		647	si	si	no	9,017	168,16	33,61	36.569,00	20	15				5	5	5	5	50
387	CR	CORTE DE' FRATI	1.380		2033	si	no	no	8,278	67,88	3,63	5.011,20	20	15				5	5	5	0	50
388	CR	CREMOSANO	1.194		581	no	si	no	8,718	205,51	32,21	38.458,50	20	10		5	5	5	5	5	50	
389	CR	ISOLA DOVARESE	1.236		944	no	si	no	6,873	130,93	25,97	32.100,00	20	15		5	5	2	3		50	
390	CR	MARTIGNANA DI PO	1.291		1473	no	si	no	8,231	87,64	11,51	14.860,00	20	15		5	5	5	0	50		
391	CR	PADERNO PONCHIELLI	1.504		2394	si	no	si	8,446	62,82	28,09	42.253,00	20	15				5	5	5	50	
392	CR	PESCAROLO ED UNITI	1.486		1662	si	si	no	8,472	89,41	32,57	48.394,00	20	15				5	5	5	50	
393	CR	PIERANICA	941		275	si	si	no	9,382	342,18	17,86	16.810,00	30	10				5	5	0	50	
394	CR	SAN DANIELE PO	1.492		2268	si	si	no	8,276	65,78	27,92	41.661,00	20	15				5	5	5	50	
395	CR	STAGNO LOMBARDO	1.458		3996	si	si	no	8,643	36,49	32,07	46.754,00	20	15				5	5	5	50	
396	LC	ELLO	1.136	SI	241	si	si	no	9,271	471,37	5,94	6.747,00	20		20			5	5	0	50	
397	LC	SUELLO	1.574	SI	260	si	si	no	8,369	605,38	18,25	28.732,19	20		20			5	5	0	50	
398	LO	BERTONICO	1.135		2022	si	si	no	9,382	56,13	27,86	31.620,00	20	15				5	5	5	50	
399	LO	SAN FIORANO	1.662		895	si	si	no	9,209	185,7	30,45	50.606,71	20	15				5	5	5	50	
400	LO	VALERA FRATTA	1.244		821	si	si	no	10,000	151,52	30,07	37.410,00	20	15				5	5	5	50	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
401	LO	VILLANOVA DEL SILLARO	1.365		1384	si	si	no	9,273	98,63	31,48	42.977,00	20	15			5	5	5		50
402	PV	ARENA PO	1.571		2227	si	si	no	6,093	70,54	37,19	58.425,00	20	15			5	2	8		50
403	PV	BASCAPE'	1.526		1311	si	si	no	9,249	116,4	34,36	52.440,00	20	15			5	5	5		50
404	PV	CERANOVA	1.185		453	no	no	no	9,955	261,59	10,53	12.476,88	20	10			5	5	0		50
405	PV	MARZANO	1.056		922	si	si	no	9,096	114,53	33,19	35.045,30	20	15			5	5	5		50
406	PV	OTTOBIANO	1.157		2455	si	si	no	7,068	47,13	41,68	48.221,00	20	15			5	2	8		50
407	SO	BIANZONE	1.226	SI	1725	si	si	no	8,521	71,07	18,65	22.864,00	20		20		5	5	0		50
408	SO	CHIURO	2.513	SI	5171	si	si	no	7,689	48,6	23,73	59.640,00	20		20		5	2	3		50
409	SO	MESE	1.649	SI	417	si	si	no	8,679	395,44	10,55	17.400,00	20		20		5	5	0		50
410	SO	MONTAGNA IN VALTELLINA	2.923	SI	4860	si	si	no	7,556	60,14	20,36	59.515,00	20		20		5	2	3		50
411	SO	PRATA CAMPORTACCIO	2.733	SI	2792	si	si	no	9	97,89	16,41	44.839,00	20		20		5	5	0		50
412	SO	SAMOLACO	2.843	SI	4523	si	si	si	9,430	62,86	28,92	82.230,15	20		20		5	5	5		50
413	SO	TRESIVIO	1.968	SI	1503	si	si	no	8,725	130,94	15,75	31.000,00	20		20		5	5	0		50
414	SO	VERCEIA	1.110	SI	1117	si	si	no	8,624	99,37	12,16	13.500,00	20		20		5	5	0		50
415	VA	CADEGLIANO-VICONAGO	1.816	SI	1025	si	si	no	8,026	177,17	8,72	15.833,00	20		20		5	5	0		50
416	VA	CAZZAGO BRABBIA	812		386	si	si	no	7,928	210,36	25,21	20.470,00	30	10			5	2	3		50
417	VA	CUGLIASTE-FABIASCOSCO	2.806	SI	668	si	si	no	9,113	420,06	9,70	27.226,64	20		20		5	5	0		50
418	VA	GRANTOLA	1.205	SI	207	si	si	no	8,453	582,13	2,99	3.600,00	20		20		5	5	0		50
419	BG	FARA OLIVANA CON SOLA	1.176		493	si	si	no	9,171	238,54	36,48	42.900,00	20	10			5	5	8		48
420	BG	GORNO	1.771	SI	987	si	si	si	8,507	179,43	25,08	44.416,40	20		20		5	3			48
421	BS	FIESSE	1.941		1615	si	si	no	8,737	120,19	26,47	51.373,54	20	15			5	5	3		48
422	BS	SERLE	2.925	SI	1847	si	si	si	8,442	158,36	22,20	64.927,00	20		20		5	3			48
423	LC	BARZIO	1.300	SI	2135	si	si	no	3,513	60,89	24,16	31.410,00	20		20		5	0	3		48
424	LO	CASELLE LANDI	1.732		2595	si	si	si	9,026	66,74	35,80	62.000,00	20	15			5	8			48
425	LO	CAVENAGO D'ADDA	2.050		1615	si	si	no	8,356	126,93	26,10	53.500,00	20	15			5	5	3		48
426	LO	SANTO STEFANO LODIGIANO	1.803		1040	si	si	no	9,080	173,37	23,42	42.225,45	20	15			5	5	3		48
427	LO	SECUGNAGO	1.768		669	si	si	no	9,033	264,28	35,33	62.456,86	20	10			5	5	8		48
428	PV	BORNASCO	1.750		1266	si	si	no	9,249	138,23	21,95	38.412,00	20	15			5	5	3		48
429	PV	FRASCAROLO	1.302		2341	si	si	no	8,86	55,62	24,40	31.770,00	20	15			5	5	3		48
430	PV	SANTA CRISTINA E BISSONE	1.868		2220	si	si	no	8,403	84,14	24,46	45.698,00	20	15			5	5	3		48
431	PV	VISTARINO	1.130		925	si	si	no	8,797	122,16	25,05	28.310,00	20	15			5	5	3		48
432	BG	CERETE	1.430	SI	1394	si	si	no	7,376	102,58	18,18	26.000,00	20		20		5	2	0		47
433	BG	COLZATE	1.670	SI	669	si	si	no	6,914	249,63	16,95	28.300,00	20		20		5	2	0		47
434	BG	FINO DEL MONTE	1.131	SI	436	si	si	no	7,593	259,4	0,88	1.000,31	20		20		5	2	0		47
435	BG	FIORANO AL SERIO	2.972	SI	110	si	si	no	7,659	2701,82	14,27	42.400,00	20		20		5	2	0		47
436	BG	PIAZZA BREMBANA	1.193	SI	654	si	si	no	5,697	182,42	7,80	9.300,00	20		20		5	2	0		47
437	BG	SERINA	2.198	SI	2754	si	si	si	5,925	79,81	27,06	59.470,00	20		20		2	5			47
438	BS	BORNO	2.725	SI	3064	si	si	si	5,185	88,94	30,96	84.373,12	20		20		2	5			47
439	BS	CETO	1.882	SI	3243	si	si	no	6,628	58,03	12,22	23.000,00	20		20		5	2	0		47
440	BS	CEVO	1.014	SI	3524	si	si	si	7,027	28,77	27,32	27.700,00	20		20		2	5			47
441	BS	COLLIO	2.430	SI	5353	si	si	si	5,773	45,4	31,39	76.283,00	20		20		2	5			47
442	BS	IDRO	1.741	SI	2251	si	si	si	4,708	77,34	29,29	50.997,64	20		20		2	5			47

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
443	BS	OSSIMO	1.428	SI	1483	si	si	no	7,545	96,29	18,77	26.800,00	20		20		5	2	0	47	
444	BS	PAITONE	1.733	SI	796	si	si	no	6,85	217,71	12,12	21.000,00	20		20		5	2	0	47	
445	BS	TIGNALE	1.284	SI	4842	si	si	si	5,198	26,52	28,87	37.074,00	20		20		2	5	0	47	
446	CO	BLEVIO	1.252	SI	589	si	si	no	7,547	212,56	2,56	3.200,00	20		20		5	2	0	47	
447	CO	BRUNATE	1.737	SI	196	si	si	no	6,99	886,22	2,86	4.968,00	20		20		5	2	0	47	
448	CO	CARATE UARIO	1.200	SI	689	si	si	no	7,362	174,17	9,67	11.600,00	20		20		5	2	0	47	
449	CO	CARLAZZO	2.727	SI	1269	si	si	no	7,356	214,89	12,72	34.698,94	20		20		5	2	0	47	
450	CO	CASTELMARTE	1.274	SI	194	si	si	no	7,738	656,7	17,43	22.201,27	20		20		5	2	0	47	
451	CO	DOMASO	1.444	SI	614	si	si	no	4,714	235,18	12,47	18.000,00	20		20		5	2	0	47	
452	CO	GRANDOLA ED UNITI	1.254	SI	1730	si	si	no	6,042	72,49	14,27	17.900,00	20		20		5	2	0	47	
453	CO	LANZO D'INTELVI	1.310	SI	1000	si	si	no	4,049	131	16,79	22.000,00	20		20		5	2	0	47	
454	CO	LENNO	1.811	SI	965	si	si	no	6,424	187,67	6,35	11.500,00	20		20		5	2	0	47	
455	CO	PIANELLO DEL LARIO	1.027	SI	984	si	si	no	7,735	104,37	12,46	12.795,00	20		20		5	2	0	47	
456	CO	SAN SIRO	1.851	SI	1858	si	si	no	7,165	99,62	15,86	29.349,00	20		20		5	2	0	47	
457	CO	VALBRONA	2.459	SI	1392	si	si	no	7,234	176,65	8,00	19.662,99	20		20		5	2	0	47	
458	CR	ACQUANEGRA CREMONESE	1.230		921	si	si	no	7,942	133,55	27,26	33.526,30	20	15			5	2	5	47	
459	LC	CESANA BRIANZA	2.259	SI	342	si	si	no	7,018	660,53	4,43	10.000,00	20		20		5	2	0	47	
460	LC	GARLATE	2.571	SI	214	si	si	no	7,893	1201,4	8,56	22.000,00	20		20		5	2	0	47	
461	LO	PIEVE FISSIRAGA	1.394		1207	si	si	no	5,833	115,49	30,82	42.960,00	20	15			5	2	5	47	
462	MI	MORIMONDO	1.177		2627	si	si	no	7,528	44,8	30,96	36.436,00	20	15			5	2	5	47	
463	PV	BORGO PRIOLI	1.394	SI	2896	si	si	no	7,811	48,14	16,55	23.071,89	20		20		5	2	0	47	
464	PV	INVERNO E MONTELEONE	1.075		961	si	si	no	7,238	111,86	29,60	31.818,00	20	15			5	2	5	47	
465	PV	RETORBIDO	1.214	SI	1167	si	si	no	7,722	104,03	11,58	14.061,21	20		20		5	2	0	47	
466	PV	TORRAZZA COSTE	1.540	SI	1611	si	si	si	7,555	95,59	32,82	50.550,00	20		20		2	5	0	47	
467	SO	PIANTEDO	1.200	SI	674	si	si	no	7,81	178,04	6,25	7.500,00	20		20		5	2	0	47	
468	SO	VILLA DI TIRANO	2.975	SI	2460	si	si	si	7,664	120,93	32,14	95.630,00	20		20		2	5	0	47	
469	VA	BRUSIMPIANO	1.074	SI	593	si	si	no	5,764	181,11	17,36	18.650,00	20		20		5	2	0	47	
470	VA	COMABBIO	964		476	si	si	no	5,328	202,52	6,22	6.000,00	30	10			5	2	0	47	
471	VA	CUVIO	1.554	SI	593	si	si	no	6,848	262,06	4,60	7.150,00	20		20		5	2	0	47	
472	VA	PORTO VALTRAVAGLIA	2.401	SI	1600	si	si	no	5,837	150,06	19,58	47.000,00	20		20		5	2	0	47	
473	VA	VALGANNA	1.481	SI	1248	si	si	no	7,049	118,67	5,06	7.500,00	20		20		5	2	0	47	
474	BG	BERBENNO	2.380	SI	630	si	si	si	7,586	377,78	25,67	61.088,48	20		20		2	3	0	45	
475	BG	CAPRINO BERGAMASCO	2.861	SI	860	si	si	si	7,297	332,67	24,70	70.670,00	20		20		2	3	0	45	
476	BG	PUMENENGO	1.473		1010	si	si	si	8,433	145,84	32,17	47.390,00	20	15			5	5	0	45	
477	BS	AGNOSINE	1.887	SI	1365	si	si	si	6,967	138,24	23,85	45.000,00	20		20		2	3	0	45	
478	BS	BARBARIGA	2.236		1139	si	si	no	9,297	196,31	7,47	16.700,00	20	15			5	5	0	45	
479	BS	BERZO DEMO	1.833	SI	1599	si	si	si	7,906	114,63	22,66	41.533,00	20		20		2	3	0	45	
480	BS	BERZO INFERIORE	2.239	SI	2192	si	si	si	8,349	102,14	2,50	5.600,00	20		20		5	0	0	45	
481	BS	CAPO DI PONTE	2.433	SI	1853	si	si	si	7,989	131,3	22,66	55.129,00	20		20		2	3	0	45	
482	BS	CASTO	1.903	SI	2141	si	si	si	5,807	88,88	26,02	49.521,23	20		20		2	3	0	45	
483	BS	CIGOLE	1.593		998	si	si	no	8,572	159,62	19,28	30.716,00	20	15			5	5	0	45	
484	BS	MALEGNO	2.110	SI	700	si	si	si	8,189	301,43	3,91	8.250,00	20		20		5	0	0	45	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
485	BS	ODOLO	1.936	SI	649	si	si	si	4,37	298,31	20,66	40.000,00	20		20				2	3	45
486	BS	PEZZAZE	1.623	SI	2151	si	si	si	8,092	75,45	11,36	18.444,00	20		20				5	0	45
487	BS	PONTE DI LEGNO	1.856	SI	10075	si	si	si	2,226	18,42	29,15	54.100,00	20		20				0	5	45
488	BS	SENIGA	1.583		1364	si	si	no	7,541	116,06	24,56	38.882,25	20	15					2	3	45
489	BS	SOIANO DEL LAGO	1.580		577	si	si	no	5,303	273,83	39,71	62.737,00	20	10					5	2	8
490	BS	ZONE	1.157	SI	1959	si	si	no	7,067	59,06	9,29	10.746,00	20		20				5	0	45
491	CO	EUPILIO	2.495	SI	651	si	si	si	8,391	383,26	13,55	33.800,92	20		20				5	0	45
492	CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	1.121	SI	1114	si	si	si	8,000	100,63	25,99	29.136,00	20		20				2	3	45
493	CO	TREMEZZO	1.299	SI	838	si	si	si	5,839	155,01	21,57	28.024,00	20		20				2	3	45
494	CR	ANNICCO	1.932		1925	si	si	no	8,309	100,36	19,66	37.991,00	20	15					5	5	0
495	CR	CASALE CREMASCO VIDOLASCO	1.614		895	si	si	no	7,119	180,34	22,92	37.000,00	20	15					5	2	3
496	CR	GENIVOLTA	1.093		1867	si	si	no	8,154	58,54	11,50	12.568,00	20	15					5	5	0
497	CR	IZANO	1.740		625	no	si	no	9,217	278,4	13,98	24.320,46	20	10	5	5	5	5	0	45	
498	CR	MALAGNINO	1.197		1084	si	si	no	7,988	110,42	21,05	25.193,75	20	15					5	2	3
499	CR	PERSICO DOSIMO	2.765		2047	si	si	no	8,529	135,08	8,35	23.100,00	20	15					5	5	0
500	CR	PIEVE SAN GIACOMO	1.444		1492	si	si	si	8,202	96,78	29,05	41.941,58	20	15					5	5	45
501	CR	RICENGO	1.295		1256	si	si	no	8,573	103,11	17,59	22.777,17	20	15					5	5	0
502	CR	SPINADESCO	1.545		1722	si	si	no	8,014	89,72	7,41	11.450,00	20	15					5	5	0
503	LC	CARENNO	1.474	SI	786	si	si	si	8,05	187,53	16,49	24.299,00	20		20				5	0	45
504	LC	LIERNA	2.032	SI	1131	si	si	si	6,516	179,66	26,52	53.896,55	20		20				2	3	45
505	LC	PESCATE	2.016	SI	209	si	si	si	6,815	964,59	22,22	44.805,00	20		20				2	3	45
506	LC	TORRE DE' BUSI	1.749	SI	915	si	si	si	8,847	191,15	19,71	34.476,00	20		20				5	0	45
507	LC	VERCURAGO	2.732	SI	212	si	si	si	9,368	1288,68	0,99	2.695,27	20		20				5	0	45
508	LO	CASALETTO LODIGIANO	2.017		992	si	si	no	9,536	203,33	32,97	66.500,00	20	10					5	5	5
509	LO	MERLINO	1.278		1089	si	si	no	6,569	117,36	26,57	33.960,14	20	15					5	2	3
510	LO	OSSAGO LODIGIANO	1.227		1171	si	si	no	8,763	104,78	18,59	22.806,00	20	15					5	5	0
511	LO	TURANO LODIGIANO	1.266		1615	si	si	no	9,463	78,39	6,58	8.325,00	20	15					5	5	0
512	MI	GUDO VISCONTI	1.319		598	no	si	no	9,141	220,57	15,72	20.741,24	20	10	5	5	5	5	0	45	
513	MI	TRIBIANO	2.320		698	si	si	no	5,418	332,38	37,72	87.521,64	20	10					5	2	8
514	MN	BIGARELLO	1.700		2696	si	si	no	7,992	63,06	24,05	40.886,00	20	15					5	2	3
515	MN	CASALOLDO	2.254		1684	si	si	no	7,764	133,85	24,41	55.020,00	20	15					5	2	3
516	MN	MAGNACAVALLO	1.773		2823	si	si	no	8,365	62,81	1,25	2.222,00	20	15					5	5	0
517	MN	POMPONESCO	1.590		1229	si	si	no	6,139	129,37	23,15	36.803,00	20	15					5	2	3
518	MN	PONTI SUL MINCIO	1.949		1176	si	si	no	7,429	165,73	23,42	45.640,80	20	15					5	2	3
519	MN	QUINGENTOLE	1.239		1430	si	si	no	8,537	86,64	14,81	18.350,00	20	15					5	5	0
520	MN	REDONDESCO	1.377		1912	si	si	no	8,502	72,02	8,90	12.255,00	20	15					5	5	0
521	MN	SAN MARTINO DALL'ARGINE	1854		1703	si	si	no	8,37	108,87	1,73	3.200,00	20	15					5	5	0
522	MN	SCHIVENOGLIA	1.263		1317	si	si	no	8,611	95,9	18,73	23.653,00	20	15					5	5	0
523	MN	SERRAVALLE A PO	1.743		2633	si	si	no	8,357	66,2	12,62	22.000,00	20	15					5	5	0
524	PV	ALBUZZANO	2.261		1526	si	si	no	8,481	148,17	9,07	20.500,00	20	15					5	5	0
525	PV	CORVINO SAN QUIRICO	1.077		440	no	si	no	7,955	244,77	22,79	24.543,00	20	10	5	5	5	2	3	45	
526	PV	GODIASCO	2.826	SI	2061	si	si	si	5,374	137,12	20,09	56.780,00	20		20				2	3	45

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti	
527	PV	GRAVELLONA LOMELLINA	2.280		2042	si	si	no	8,68	111,66	6,94	15.820,05	20	15			5	5	0		45	
528	PV	MONTU' BECCARIA	1.697	SI	1560	si	si	si	7,51	108,78	21,26	36.073,00	20		20			2	3			45
529	PV	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	1.195		2589	si	si	no	7,844	46,16	25,65	30.650,00	20	15			5	2	3		45	
530	PV	SANTA GIULETTA	1.613		1167	si	si	si	7,296	138,22	36,69	59.189,00	20	15				2	8			45
531	PV	SOMMO	1.042		1425	si	si	no	8,711	73,12	6,03	6.282,00	20	15			5	5	0		45	
532	PV	VERRUA PO	1.314		1126	no	si	si	8,476	116,7	18,80	24.700,00	20	15		5		5	0			45
533	PV	ZEME	1.180		2500	si	si	no	8,428	47,2	4,10	4.834,50	20	15			5	5	0		45	
534	SO	APRICA	1.591	SI	2049	si	si	si	3,611	77,65	33,94	54.000,00	20		20			0	5			45
535	SO	PONTE IN VALTELLINA	2.234	SI	6948	si	si	si	7,853	32,15	20,41	45.600,00	20		20			2	3			45
536	SO	TRAONA	2.227	SI	623	si	si	si	9,022	357,46	12,55	27.950,00	20		20			5	0			45
537	SO	VALFURVA	2.742	SI	21525	si	si	si	6,380	12,74	26,93	73.842,10	20		20			2	3			45
538	SO	VILLA DI CHIAVENNA	1.114	SI	3272	si	si	si	8,257	34,05	6,28	7.000,00	20		20			5	0			45
539	VA	BESANO	2.355	SI	357	si	si	si	8,985	659,66	3,37	7.939,00	20		20			5	0			45
540	VA	CUNARDO	2.617	SI	604	si	si	si	8,147	433,28	4,49	11.750,00	20		20			5	0			45
541	VA	LOZZA	987		167	si	si	no	6,308	591,02	22,05	21.768,00	30	5			5	2	3			45
542	VA	MACCAGNO	2.003	SI	1695	si	si	si	6,587	118,17	22,22	44.500,00	20		20			2	3			45
543	SO	BERBENNO DI VALTELLINA	4.212	SI	3570	si	si	si	7,687	117,98	49,57	208.800,00	10		20			2	12			44
544	SO	VALIDENTRO	3.946	SI	24441	si	si	si	6,781	16,15	43,78	172.768,00	10		20			2	12			44
545	BG	BREMBILLA	4.285	SI	2091	si	si	si	8,025	204,93	36,55	156.631,00	10		20			5	8			43
546	BG	MORENGO	2.310		1028	si	si	si	9,473	224,71	35,63	82.306,00	20	10				5	8			43
547	BG	PALAZZAGO	3.597	SI	1398	si	si	no	8,903	257,3	26,89	96.733,32	10		20		5	5	3		43	
548	BS	BERLINGO	1.944		457	si	si	no	9,45	425,38	42,08	81.805,89	20	5			5	5	8			43
549	BS	CALVAGESE DELLA RIVIERA	2.684		1178	si	si	si	8,098	227,84	35,08	94.166,14	20	10				5	8			43
550	BS	MAIRANO	2.546		1159	si	si	no	8,602	219,67	22,26	56.663,00	20	10			5	5	3			43
551	CR	CAPERGNANICA	1.676		679	si	si	no	8,932	246,83	26,55	44.500,00	20	10			5	5	3			43
552	CR	CREDERA RUBBIANO	1.642		1443	si	si	si	9,257	113,79	20,02	32.872,37	20	15				5	3			43
553	CR	GRONTARDO	1.290		1217	si	si	si	8,559	106	25,91	33.424,80	20	15				5	3			43
554	CR	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	1.909		2224	si	si	si	8,23	85,84	21,61	41.245,38	20		15			5	3			43
555	CR	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	1.932		2729	si	si	si	8,736	70,8	22,95	44.330,65	20	15				5	3			43
556	CR	SAN BASSANO	2.057		1388	si	si	si	8,435	148,2	26,26	54.008,00	20	15				5	3			43
557	CR	SESTO ED UNITI	2.838		2646	si	si	si	8,433	107,26	23,56	66.850,00	20	15				5	3			43
558	CR	TRIGOLO	1.687		1620	si	si	si	8,979	104,14	22,24	37.514,91	20	15				5	3			43
559	LO	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	1.737		2041	si	si	si	8,234	85,11	21,86	37.969,93	20	15				5	3			43
560	LO	MARUDO	1.152		424	si	si	no	9,447	271,7	25,44	29.310,00	20	10			5	5	3			43
561	PV	MARCIGNAGO	1.950		1013	si	si	si	9,517	192,5	23,08	45.000,00	20	15			5	3				43
562	PV	TORREVECCHIA PIA	2.702		1630	si	si	si	9,398	165,77	22,02	59.499,00	20	15			5	3				43
563	BG	ADRARA SAN MARTINO	1.948	SI	1253	si	si	si	6,293	155,47	18,99	37.000,00	20		20			2	0			42
564	BG	COLERE	1.150	SI	1877	si	si	si	5,146	61,27	10,42	11.986,00	20		20			2	0			42
565	BG	CORTENUOVA	1.700		1157	si	si	no	7,488	146,93	16,12	27.404,00	20	15			5	2	0			42
566	BG	PONTE NOSSA	2.023	SI	557	si	si	si	6,137	363,2	12,41	25.109,51	20		20			2	0			42
567	BG	SAN GIOVANNI BIANCO	5.067	SI	3145	si	si	si	8,163	161,11	49,11	248.825,00	5		20			5	12			42
568	BG	SCHILPARIO	1.288	SI	6387	si	si	si	6,194	20,17	1,94	2.500,00	20		20			2	0			42

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Comuni Montani			Progettazione Integrata	Totale punti	
														Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media) fino 4 punti 0 da 4,1 a 6 punti 5 da 5,1 a 8 punti 10 oltre 8,1 punti 15			
569	BG	SELVINO	2.007	SI	643	si	si	si	6.562	312,13	18,61	37.345,53	20	20			2	0	42
570	BG	TAVERNOLA BERGAMASCA	2.271	SI	1236	si	si	si	6.706	183,74	10,35	23.500,00	20	20			2	0	42
571	BG	VALBONDIONE	1.184	SI	9530	si	si	si	5.710	12,42	5,49	6.500,00	20	20			2	0	42
572	BG	VILMINORE DI SCALVE	1.539	SI	4093	si	si	si	6.116	37,6	12,36	19.025,00	20	20			2	0	42
573	BS	ACQUAFREDDA	1.422		929	si	si	no	7.853	153,07	18,41	26.185,00	20	15		5	2	0	42
574	BS	ANGOLO TERME	2.536	SI	3070	si	si	si	6.873	82,61	10,21	25.900,00	20	20			2	0	42
575	BS	BOVEGNO	2.308	SI	4745	si	si	si	7,7	48,64	12,26	28.300,00	20	20			2	0	42
576	BS	CEDEGOLO	1.268	SI	1177	si	si	si	7.763	107,73	16,95	21.487,61	20	20			2	0	42
577	BS	CIVIDATE CAMUNO	2.656	SI	338	si	si	si	5.858	785,8	16,97	45.069,00	20	20			2	0	42
578	BS	GIANICO	1.938	SI	1326	si	si	si	6.953	146,15		11000,00	20	20			2		42
579	BS	LODRINO	1.732	SI	1645	si	si	si	7.975	105,29	7,51	13.000,00	20	20			2	0	42
580	BS	MACLODIO	1.277		510	si	si	no	6,14	250,39	32,56	41.575,00	20	10		5	2	5	42
581	BS	NIARDO	1.851	SI	2231	si	si	si	7.665	82,97	19,21	35.550,00	20	20			2	0	42
582	BS	PIAN CAMUNO	3.857	SI	1108	si	si	no	6.724	348,1	33,48	129.118,00	10	20		5	2	5	42
583	BS	POLPENAZZE DEL GARDA	2.167		908	si	si	no	7.923	238,66	32,99	71.500,00	20	10		5	2	5	42
584	CO	BELLADIO	2.973	SI	2655	si	si	si	4.149	111,98	18,27	54.311,80	20	20			2	0	42
585	CO	GRAVEDONA	2.628	SI	623	si	si	si	6.081	421,83	1,98	5.192,69	20	20			2	0	42
586	CO	LEZZENO	2.060	SI	2253	si	si	si	7.312	91,43	13,03	26.834,68	20	20			2	0	42
587	CO	SAN FEDELE INTELVI	1.508	SI	1096	si	si	si	4.410	137,59	0,58	872,00	20	20			2	0	42
588	CO	TORNO	1.222	SI	779	si	si	si	7.270	156,87	3,66	4.472,40	20	20			2	0	42
589	CR	BONEMERSE	1.144		585	si	si	no	7,47	195,56	13,11	15.000,00	20	15		5	2	0	42
590	CR	GADESCO PIEVE DELMONA	1.654		1713	si	si	no	4.231	96,56	9,37	15.499,42	20	15		5	2	0	42
591	LC	DERVIO	2.763	SI	1170	si	si	si	6.814	236,15	3,36	9.287,00	20	20			2	0	42
592	LC	PREMANA	2.277	SI	3372	si	si	si	7.766	67,53	13,28	30.240,83	20	20			2	0	42
593	LO	FOMBIO	1.788		745	si	si	no	6.492	240	33,33	59.593,00	20	10		5	2	5	42
594	LO	ORIO LITTA	1.905		990	si	si	no	7.933	192,42	14,70	28.000,00	20	15		5	2	0	42
595	MN	CASALMORO	2.161		1387	si	si	no	5.933	155,8	4,16	9.000,00	20	15		5	2	0	42
596	MN	CASALROMANO	1.502		1191	si	si	no	7.511	126,11	17,31	26.000,00	20	15		5	2	0	42
597	MN	CERESARA	2.518		3777	si	si	si	7.091	66,67	27,66	69.644,00	20	15			2	5	42
598	MN	COMMESSAGGIO	1.176		1161	si	si	no	7.569	101,29	16,06	18.885,00	20	15		5	2	0	42
599	MN	FELONICA	1.641		2254	si	si	no	7.972	72,8	10,19	16.726,13	20	15		5	2	0	42
600	MN	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	1.202		1525	si	si	no	7.324	78,82	10,69	12.844,59	20	15		5	2	0	42
601	MN	SOLFERINO	2.298		1307	si	si	no	6.538	175,82	7,92	18.200,00	20	15		5	2	0	42
602	MN	SUSTINENTE	2.244		2629	si	si	si	7.922	85,36	28,83	64.693,97	20	15		2	5	42	
603	MN	VILLA POMA	2.034		1429	si	si	no	6.028	142,34	17,90	36.413,00	20	15		5	2	0	42
604	PV	BORGO SAN SIRO	1.060		1733	si	si	no	7.764	61,17	7,42	7.870,00	20	15		5	2	0	42
605	PV	CERVESINA	1.191		1250	si	si	no	7.885	95,28	15,53	18.500,00	20	15		5	2	0	42
606	PV	FERRERA ERBOGNONE	1.106		1954	si	si	no	6,07	56,6	14,06	15.553,12	20	15		5	2	0	42
607	PV	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	1.680		1583	si	si	no	4.189	106,13	13,10	22.000,00	20	15		5	2	0	42
608	PV	REDAVALLE	1.014		547	si	si	no	7.969	185,37	5,90	5.983,00	20	15		5	2	0	42
609	PV	VALLE SALIMBENE	1.333		708	si	si	no	7.860	188,28	13,20	17.600,00	20	15		5	2	0	42
610	SO	DELEBIO	2.982	SI	2251	si	si	si	6.921	132,47	3,66	10.901,00	20	20			2	0	42

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Comuni Montani			Progettazione Integrata	Totale punti			
														Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)					
611	SO	GROSOTTO	1.653	SI	5305	si	si	si	6,234	31,16	15,64	25.860,00	20				2	0	42		
612	SO	NOVATE MEZZOLA	1.681	SI	9984	si	si	si	7,638	16,84	19,69	33.092,00	20				2	0	42		
613	VA	CASTELVECCANA	1.957	SI	2095	si	si	si	7,525	93,41	11,99	23.470,00	20				2	0	42		
614	VA	COMERIO	2.393	SI	565	si	si	si	6,737	423,54	5,85	14.000,00	20				2	0	42		
615	VA	DUMENZA	1.370	SI	1849	si	si	si	7,587	74,09	16,95	23.228,00	20				2	0	42		
616	VA	MESENZANA	1.260	SI	491	si	si	si	7,475	256,62	3,21	4.050,00	20				2	0	42		
617	VA	RANCO	1.163		635	si	si	no	7,511	183,15	6,05	7.041,00	20	15		5	2	0	42		
618	SO	LIVIGNO	5.149	SI	21079	si	si	si	2,157	24,43	77,51	399.110,00	5				0	16	41		
619	MI	UNIONE COMUNI BASIANO E MASATE	2.660									71.494,00	20	5,00		-	3	3,50	0,00	10	41,00
620	MI	UNIONE COMUNI DEI NAVIGLI	2.254									42.730,34	15	7,50		3	3	3,50	0,00	10	41,00
621	PV	ZECCONI	1.198		546	si	si	no	8,609	219,41	19,40	23.240,00	20	10			5	5	0		40
622	CR	CINGIA DE' BOTTI	1.271		1441	si	si	si	7,43	88,2	25,86	32.862,00	20	15			2	3			40
623	VA	SANGIANO	1.282		223	no	si	no	8,520	574,89	2,73	3.500,00	20	5	5	5	5	0			40
624	MI	OZZERO	1.341		1102	si	si	si	5,77	121,69	26,63	35.707,14	20	15			2	3			40
625	MN	CARBONARA DI PO	1.343		1516	si	si	si	8,02	88,59	17,74	23.824,00	20	15			5	0			40
626	CR	CASALETTO VAPRIO	1.400		539	si	si	no	8,475	259,74	3,01	4.212,00	20	10			5	5	0		40
627	BG	ORIO AL SERIO	1.584		303	si	si	no	4,014	522,77	40,42	64.021,72	20	5			5	2	8		40
628	LO	CRESPIATICA	1.598		704	si	si	no	8,64	226,99	11,83	18.900,00	20	10			5	5	0		40
629	LO	CERVIGNANO D'ADDA	1.603		411	si	si	no	9,498	390,02	11,16	17.882,70	20	10			5	5	0		40
630	PV	CANDIA LOMELLINA	1.626		2777	si	si	si	8,054	58,55	14,76	24.000,00	20	15			5	0			40
631	LO	BORGO SAN GIOVANNI	1.702		764	si	si	no	8,121	222,77	17,41	29.630,10	20	10			5	5	0		40
632	MN	SAN GIACOMO DELLE SEGNADE	1.704		1628	si	si	si	7,496	104,67	26,48	45.119,49	20	15			2	3			40
633	VA	MERCALLO	1.714		534	si	si	no	8,008	320,97	10,70	18.348,00	20	10			5	5	0		40
634	CR	CHIEVE	1.732		634	si	si	no	8,463	273,19	12,58	21.789,90	20	10			5	5	0		40
635	MI	BESATE	1.748		1264	si	si	si	8,254	138,29	2,91	5.081,00	20	15			5	0			40
636	CO	BRENNA	1.825		486	si	si	no	8,569	375,51	15,34	28.000,00	20	10			5	5	0		40
637	CR	TORRE DE' PICENARDI	1.828		1708	si	si	si	8,372	107,03	18,64	34.078,60	20	15			5	0			40
638	PV	SARTIRANA LOMELLINA	1.893		2953	si	si	si	8,138	64,1	7,47	14.140,87	20	15			5	0			40
639	MI	AICURZIO	1.996		254	si	si	no	8,03	785,83	27,02	53.922,00	20	5			5	5	5		40
640	LO	SENNI LODIGIANA	1.998		2685	si	si	si	8,395	74,41	16,73	33.430,00	20	15			5	0			40
641	LC	SANTA MARIA HOE'	2.020		283	si	si	no	8,164	713,78	27,44	55.430,40	20	5			5	5	5		40
642	MN	VILLIMPENTA	2.086		1499	si	si	si	7,864	139,16	24,99	52.125,00	20	15			2	3			40
643	PV	LINALO	2.172		1225	si	si	si	8,763	177,31	14,59	31.685,21	20	15			5	0			40
644	CR	CAPRALBA	2.184		1338	si	si	si	9,234	163,23	9,23	20.162,58	20	15			5	0			40
645	CR	MONTODINE	2.211		1182	si	si	si	8,723	187,06	10,86	24.008,16	20	15			5	0			40
646	PV	CURA CARPIGNANO	2.281		1068	si	si	no	7,713	213,58	24,65	56.218,00	20	10			5	2	3		40
647	BS	ALFIANELLO	2.388		1364	si	si	si	8,217	175,07	16,75	40.000,00	20	15			5	0			40
648	PV	BEREGUARDO	2.400		1765	si	si	si	8,039	135,98	16,85	40.434,00	20	15			5	0			40
649	VA	CASALE LITTA	2.407		1066	si	si	no	8,955	225,8	15,75	37.903,00	20	10			5	5	0		40
650	LO	SORDIO	2.410		282	si	si	no	8,323	854,61	32,93	79.359,00	20	5			5	5	5		40
651	MN	GAZZUOLO	2.411		2233	si	si	si	8,193	107,97	14,68	35.401,37	20	15			5	0			40
652	LO	BREMbio	2.415		1686	si	si	si	9,307	143,24	15,95	38.517,22	20	15			5	0			40

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
653	BS	GARDONE RIVIERA	2.581	SI	2062	si	si	si	3,73	125,17	19,02	49.100,00	20		20			0	0	40	
654	CR	ROMANENGO	2.592		1488	si	si	si	8,965	174,19	13,01	33.717,00	20	15				5	0	40	
655	PV	VILLANTERIO	2.714		1453	si	si	si	8,002	186,79	19,31	52.400,00	20	15				5	0	40	
656	BS	PUEGNAGO DEL GARDÀ	2.850		1087	si	si	no	8,204	262,19	14,89	42.423,83	20	10				5	0	40	
657	BS	COMEZZANO-CIZZAGO	2.875		1563	si	si	si	9,763	183,94	9,49	27.278,56	20	15				5	0	40	
658	BG	COSTA DI MEZZATE	2.876		510	si	si	no	8,076	563,92	29,49	84.808,00	20	5				5	5	40	
659	CR	MADIGNANO	2.914		1077	si	si	no	8,012	270,57	15,23	44.381,98	20	10				5	0	40	
660	MN	ACQUANEGRA SUL CHIESE	2.947		2827	si	si	si	8,112	104,24	15,15	44.640,00	20	15				5	0	40	
661	LC	VALGREGHENTINO	3.086	SI	628	si	si	no	8,917	491,4	14,44	44.550,39	10		20			5	5	0	40
662	SO	VALDISOTTO	3.274	SI	8838	si	si	si	6,574	37,04	38,21	125.100,00	10		20			2	8	40	
663	BS	SABBIO CHIESE	3.285	SI	1861	si	si	si	7,668	176,52	35,03	115.068,56	10		20			2	8	40	
664	BG	CASTIONE DELLA PRESOLANA	3.324	SI	4256	si	si	si	4,545	78,1	38,06	126.500,00	10		20			2	8	40	
665	BG	ROGNO	3.380	SI	1559	si	si	no	6,655	216,81	24,54	82.931,00	10		20			5	2	3	40
666	CO	ALSERIO	1.126		189	si	si	no	8,438	595,77	22,27	25.080,00	20	5				5	5	3	38
667	PV	MAGHERNO	1.396		509	si	si	si	9,003	274,26	23,76	33.167,14	20	10				5	3	38	
668	BG	BARZANA	1.576		206	si	si	no	8,925	765,05	23,30	36.728,65	20	5				5	5	3	38
669	MI	CAMPARADA	1.743		182	si	si	no	8,027	957,69	23,98	41.791,20	20	5				5	5	3	38
670	MI	CORREZZANA	1.899		252	si	si	no	9,04	753,57	21,42	40.681,00	20	5				5	5	3	38
671	LC	IMBERSAGO	2.010		314	si	si	no	8,061	640,13	22,11	44.450,00	20	5				5	5	3	38
672	BG	TORRE DE' ROVERI	2.084		270	si	si	no	8,372	771,85	26,49	55.205,55	20	5				5	5	3	38
673	CR	PIANENGO	2.382		587	si	si	no	8,591	405,79	20,53	48.900,00	20	5				5	5	3	38
674	MI	RONCELLO	2.413		314	si	si	no	8,724	768,47	20,93	50.500,00	20	5				5	5	3	38
675	LO	LIVRAGA	2.508		1216	si	si	si	8,702	206,25	23,90	59.941,20	20	10				5	3	38	
676	PV	ZINASCO	2.938		2952	si	si	si	9,155	99,53	21,61	63.500,00	20	15				3	3	38	
677	BS	LOGRATO	2.959		1234	si	si	si	8,776	239,79	22,36	66.150,00	20	10				5	3	38	
678	LO	BORGHETO LODIGIANO	3.764		2356	si	si	si	8,668	159,76	40,80	153.583,48	10	15				5	8	38	
679	CR	POZZAGLIO ED UNITI	1.250		2038	si	si	si	7,936	61,33	18,99	23.738,95	20	15				2	0	37	
680	PV	COPIANO	1.392		432	si	si	no	7,687	322,22	10,42	14.500,00	20	10				5	2	0	37
681	LC	PEREGO	1.583		431	si	si	no	7,726	367,29	17,42	27.575,92	20	10				5	2	0	37
682	VA	CADREZZATE	1.595		500	si	si	no	7,935	319	8,52	13.588,00	20	10				5	2	0	37
683	MN	PIUBEGA	1.648		1640	si	si	si	7,387	100,49	14,08	23.200,00	20	15				2	0	37	
684	CR	CASALMORANO	1.658		1215	si	si	si	7,83	136,46	19,78	32.800,00	20	15				2	0	37	
685	BS	VISANO	1.708		1121	si	si	si	7,201	152,36	9,72	16.600,00	20	15				2	0	37	
686	PV	CORTEOLONA	1.903		1001	si	si	si	5,876	190,11	10,30	19.600,00	20	15				2	0	37	
687	LC	ANNONE DI BRIANZA	1.974		583	si	si	no	7,872	338,59	10,59	20.900,00	20	10				5	2	0	37
688	BS	AZZANO MELLA	2.005		1056	si	si	si	7,931	189,87	3,79	7.600,00	20	15				2	0	37	
689	BS	MUSCOLINE	2.067		1009	si	si	no	7,903	204,86	19,47	40.250,00	20	10				5	2	0	37
690	PV	PIEVE DEL CAIRO	2.171		2551	si	si	si	7,47	85,1	14,19	30.800,00	20	15				2	0	37	
691	PV	VALLE LOMELLINA	2.232		2711	si	si	si	7,962	82,33	12,09	26.980,00	20	15				2	0	37	
692	CR	ROBECCO D'OGLIO	2.238		1807	si	si	si	7,512	123,85	17,74	39.697,76	20	15				2	0	37	
693	CO	ORSENIGO	2.421		446	no	si	no	6,567	542,83	11,60	28.081,97	20	5	5	5	2	0	37		
694	MI	VERNATE	2.429		1464	si	si	si	6,618	165,92	13,71	33.296,00	20	15				2	0	37	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Kmq.	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti	
695	LO	CORNEGLIANO LAUDENSE	2.529		563	no	si	no	7,322	449,2	16,21	40.998,04	20	5		5		5		2	0	37
696	MN	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	2.556		1292	si	si	si	4,121	197,83	13,24	33.844,00	20	15					2	0	37	
697	MN	CASTELBELFORTE	2.611		2233	si	si	si	7,225	116,93	3,83	10.000,00	20	15					2	0	37	
698	CR	GUSSOLA	2.808		2535	si	si	si	7,746	110,77	16,17	45.399,14	20	15					2	0	37	
699	BS	ARTOGNE	3.166	SI	2129	si	si	si	4,386	148,71	33,34	105.559,00	10	20					2	5	37	
700	LC	BALLABIO	3.452	SI	1497	si	si	no	6,358	230,59	2,85	9.825,44	10	20			5	2	0	37		
701	CO	ALBESE CON CASSANO	4.040	SI	814	si	si	no	7,341	496,31	5,32	21.474,00	10	20			5	2	0	37		
702	MI	CALVIGNASCO	1.026		188	si	si	no	8,418	545,74	6,84	7.020,00	20	5			5	5	0	35		
703	CO	RODERO	1.070		249	si	si	no	8,462	429,72	5,88	6.296,00	20	5			5	5	0	35		
704	BG	POGNANO	1.273		317	si	si	no	9,559	401,58	8,64	11.000,00	20	5			5	5	0	35		
705	LC	CREMELLA	1.553		185	si	si	no	8,178	839,46	13,46	20.910,74	20	5			5	5	0	35		
706	MI	CASSINETTA DI LUGAGNANO	1.602		332	si	si	no	8,3	482,53	4,08	6.530,00	20	5			5	5	0	35		
707	CO	CAGNO	1.899		352	si	si	no	9,198	539,49	17,88	33.950,00	20	5			5	5	0	35		
708	CR	MONTE CREMASCO	1.951		235	si	si	no	8,647	830,21	8,03	15.664,78	20	5			5	5	0	35		
709	CO	MONGUZZO	1.971		369	si	si	no	8,385	534,15	19,88	39.176,25	20	5			5	5	0	35		
710	CO	LURAGO MARINONE	2.057		375	si	si	no	8,826	548,53	6,96	14.320,00	20	5			5	5	0	35		
711	CO	GIRONICO	2.084		447	si	si	no	8,594	466,22	8,41	17.516,69	20	5			5	5	0	35		
712	MI	GREZZAGO	2.114		249	si	si	no	8,842	849	13,68	28.920,14	20	5			5	5	0	35		
713	LC	GARBAGNATE MONASTERO	2.171		345	si	si	no	6,243	629,28	22,71	49.314,18	20	5			5	2	3	35		
714	BG	AMBIVERE	2.245		324	si	si	no	8,742	692,9	14,46	32.460,00	20	5			5	5	0	35		
715	CO	ALBIOLO	2.256		287	si	si	no	8,744	786,06	13,61	30.712,00	20	5			5	5	0	35		
716	LO	SALERANO SUL LAMBRO	2.266		430	si	si	no	9,351	526,98	10,82	24.516,00	20	5			5	5	0	35		
717	LC	VERDERIO INFERIORE	2.299		390	si	si	no	7,860	589,49	22,24	51.130,04	20	5			5	2	3	35		
718	BS	ORZIVECCHI	2.309		988	si	si	si	9,07	233,7	7,19	16.604,00	20	10			5	0	35			
719	MI	DRESANO	2.344		350	no	si	si	8,066	669,71	17,92	42.006,99	20	5	5		5	0	35			
720	LO	CASELLE LURANI	2.347		757	si	si	si	9,882	310,04	14,91	35.000,00	20	10			5	0	35			
721	CO	LIMIDO COMASCO	2.355		448	si	si	no	8,422	525,67	15,57	36.656,06	20	5			5	5	0	35		
722	CO	CASSINA RIZZARDI	2.423		345	si	si	no	5,372	702,32	23,50	56.934,00	20	5			5	2	3	35		
723	LC	BARZAGO	2.467		359	si	si	no	6,865	687,19	26,59	65.587,00	20	5			5	2	3	35		
724	VA	GOLASECCA	2.473		743	si	si	si	8,192	332,84	6,38	15.780,00	20	10			5	0	35			
725	LO	GRAFFIGNANA	2.534		1075	si	si	si	8,499	235,72	7,49	18.980,00	20	10			5	0	35			
726	LO	CASALMAIOCCO	2.535		474	si	si	no	7,519	534,81	25,55	64.775,63	20	5			5	2	3	35		
727	LC	SIRTORI	2.686		431	si	si	no	7,593	623,2	22,97	61.699,58	20	5			5	2	3	35		
728	LC	ROGENO	2.722		484	si	si	no	7,334	562,4	24,29	66.104,35	20	5			5	2	3	35		
729	BS	GARGNANO	3.048	SI	7828	si	si	si	5,378	38,94	21,02	64.054,00	10	20			2	3	35			
730	BS	MARONE	3.076	SI	2295	si	si	si	8,016	134,03	11,87	36.500,00	10	20			5	0	35			
731	SO	ALBOSAGGIA	3.104	SI	3425	si	si	si	8,817	90,63	15,72	48.791,00	10	20			5	0	35			
732	BS	SALE MARASINO	3.235	SI	1632	si	si	si	6,382	198,22	21,73	70.301,00	10	20			2	3	35			
733	LC	BELLANO	3.397	SI	1131	si	si	si	6,637	300,35	23,69	80.475,00	10	20			2	3	35			
734	BG	CASAZZA	3.531	SI	706	si	si	si	7,015	500,14	20,94	73.923,00	10	20			2	3	35			
735	BS	BIENNO	3.550	SI	3097	si	si	si	8,506	114,63	7,49	26.600,00	10	20			5	0	35			
736	BG	ARDESIO	3.699	SI	5376	si	si	si	7,936	68,81	21,60	79.887,40	10	20			2	3	35			

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Comuni Montani			Progettazione Integrata	Totale punti		
														Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)				
737	BS	MONTICELLI BRUSATI	3.753	SI	1073	si	si	si	8,175	349,77	15,78	59.211,62	10	20			5	0	35	
738	BS	BAGOLINO	3.876	SI	10969	si	si	si	7,225	35,34	22,76	88.213,14	10	20			2	3	35	
739	BG	PRADALUNGA	4.197	SI	839	si	si	si	8,937	500,24	12,44	52.200,00	10	20			5	0	35	
740	SO	SONDALO	4.491	SI	9608	si	si	si	6,399	46,74	23,79	106.837,20	10	20			2	3	35	
741	BG	VERTOVA	4.682	SI	1579	si	si	si	8,094	296,52	12,30	57.600,00	10	20			5	0	35	
742	SO	GROSIO	4.806	SI	12693	si	si	si	8,695	37,86	6,81	32.745,00	10	20			5	0	35	
743	BS	BRENO	4.918	SI	5879	si	si	si	3,694	83,65	27,17	133.620,00	10	20			0	5	35	
744	BG	SOVERE	4.957	SI	1779	si	si	si	8,429	278,64	6,72	33.319,19	10	20			5	0	35	
745	VA	VIGGIU'	4.996	SI	930	si	si	si	8,325	537,2	6,56	32.782,52	10	20			5	0	35	
746	BG	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	5.192	SI	1042	si	si	si	8,108	498,27	27,17	141.049,71	5	20			5	5	35	
747	BG	SORISOLE	8.371	SI	1232	si	si	si	8,841	679,46	29,69	248.549,00	5	20			5	5	35	
748	BG	ANTEGNATE	2.421		960	si	si	no	8,209	252,19	23,84	57.713,95	20				5	3	33	
749	BS	OFLLAGA	3.465		2288	si	si	si	8,99	151,44	20,43	70.800,00	10	15			5	3	33	
750	BS	NUVOLERA	3.793		1319	si	si	no	8,271	287,57	22,14	83.964,00	10	10			5	5	33	
751	BS	ROCCAFRANCA	3.803		1947	si	si	si	8,940	195,33	25,61	97.400,00	10	15			5	3	33	
752	BS	BORGO SAN GIACOMO	4.748		2940	si	si	si	8,392	161,5	24,58	116.700,00	10	15			5	3	33	
753	BG	PONTERANICA	6.896	SI	837	si	si	si	8,871	823,89	25,83	178.121,40	5	20			5	3	33	
754	VA	MALGESSO	1.151		278	si	si	no	5,505	414,03	5,37	6.177,00	20	5			5	2	0	32
755	CO	BIZZARONE	1.516		274	si	si	no	7,295	553,28	12,24	18.551,12	20	5			5	2	0	32
756	CO	PARE'	1.555		216	si	si	no	7,458	719,91	6,51	10.129,00	20	5			5	2	0	32
757	CO	ANZANO DEL PARCO	1.619		329	si	si	no	6,615	492,1	16,68	27.000,00	20	5			5	2	0	32
758	VA	MONVALLE	1.759		407	si	si	no	7,916	432,19	7,13	12.536,20	20	5			5	2	0	32
759	VA	GORNATE OLONA	1.911		478	si	si	si	7,882	399,79	7,31	13.960,00	20	10			2	0	32	
760	MI	COLTURANO	1.948		425	si	si	no	7,643	458,35	16,43	32.000,00	20	5			5	2	0	32
761	VA	BODIO LOMNAGO	2.022		445	si	si	no	6,461	454,38	15,66	31.660,96	20	5			5	2	0	32
762	LC	DOLZAGO	2.103		223	si	si	no	5,782	943,05	15,99	33.620,33	20	5			5	2	0	32
763	BG	MEDOLAGO	2.109		376	si	si	no	6,593	560,9	10,57	22.300,00	20	5			5	2	0	32
764	CO	OLTRONA DI SAN MAMETTE	2.154		271	si	si	no	7,426	794,83	8,28	17.830,40	20	5			5	2	0	32
765	LC	SIRONE	2.222		324	si	si	no	5,623	685,8	11,99	26.643,00	20	5			5	2	0	32
766	LC	CASTELLO DI BRIANZA	2.232		363	si	si	no	7,31	614,88	17,87	39.893,41	20	5			5	2	0	32
767	VA	TERNATE	2.251		505	si	si	no	7,024	445,74	9,94	22.372,27	20	5			5	2	0	32
768	CO	SOLBIATE	2.268		414	si	si	no	7,984	547,83	9,15	20.744,00	20	5			5	2	0	32
769	CO	BEREGAZZO CON FIGLIARO	2.348		379	si	si	no	7,851	619,53	11,39	26.750,00	20	5			5	2	0	32
770	CO	VENIANO	2.354		318	si	si	no	7,082	740,25	7,12	16.763,00	20	5			5	2	0	32
771	LC	MONTEVECCHIA	2.453		592	si	si	no	7,914	414,36	18,62	45.681,42	20	5			5	2	0	32
772	CO	MONTORFANO	2.552		353	si	si	no	6,977	722,95	7,71	19.676,00	20	5			5	2	0	32
773	BG	MORNICO AL SERIO	2.573		699	si	si	si	7,782	368,1	14,42	37.100,00	20	10			2	0	32	
774	LO	GUARDAMIGLIO	2.633		1030	si	si	si	6,677	255,63	14,86	39.120,70	20	10			2	0	32	
775	BS	PAVONE DEL MELLA	2.635		1174	si	si	si	7,691	224,45	12,18	32.103,00	20	10			2	0	32	
776	CO	CARBONATE	2.654		517	si	si	no	6,938	513,35	13,73	36.446,73	20	5			5	2	0	32
777	VA	DAVERIO	2.663		402	si	si	no	6,759	662,44	13,04	34.726,78	20	5			5	2	0	32
778	LC	BULCIAGO	2.737		310	si	si	no	7,139	882,9	10,56	28.895,90	20	5			5	2	0	32

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ² .	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
779	VA	LEGGIUNO	2.890		1319	si	si	si	7,508	219,11	16,61	48.000,00	20	10					2	0	32
780	MI	BERNATE TICINO	2.985		1212	si	si	si	7,386	246,29	19,36	57.790,00	20	10					2	0	32
781	VA	PORTO CERESIO	3.034	SI	514	si	si	si	7,955	590,27	6,78	20.585,59	10		20				2	0	32
782	BS	OME	3.035	SI	991	si	si	si	7,858	306,26	18,39	55.800,00	10		20				2	0	32
783	VA	CUVEGLIO	3.063	SI	770	si	si	si	7,137	397,79	2,92	8.953,38	10		20				2	0	32
784	VA	CUASSO AL MONTE	3.069	SI	1643	si	si	si	7,64	186,79	17,83	54.715,00	10		20				2	0	32
785	SO	ARDENNO	3.117	SI	1708	si	si	si	7,245	182,49	14,90	46.432,19	10		20				2	0	32
786	CO	MENAGGIO	3.141	SI	1317	si	si	si	4,518	238,5	10,21	32.060,00	10		20				2	0	32
787	LC	ABBADIA LARIANA	3.141	SI	1709	si	si	si	7,583	183,79	10,06	31.605,69	10		20				2	0	32
788	BG	ENDINE GAIANO	3.164	SI	2088	si	si	si	7,856	151,53	16,58	52.470,00	10		20				2	0	32
789	SO	DUBINO	3.199	SI	1305	si	si	si	7,892	245,13	19,19	61.383,05	10		20				2	0	32
790	CO	ASSO	3.207	SI	646	si	si	si	7,59	496,44	1,61	5.166,00	10		20				2	0	32
791	BG	SANT'OMOBONO IMAGNA	3.262	SI	1080	si	si	si	6,969	302,04	15,70	51.200,00	10		20				2	0	32
792	VA	MARCHIROLO	3.270	SI	551	si	si	si	7,607	593,47	10,41	34.030,77	10		20				2	0	32
793	BS	MALONNO	3.298	SI	3078	si	si	si	7,869	107,15	12,81	42.239,25	10		20				2	0	32
794	MN	BORGOFORTE	3.326		3893	si	si	si	7,249	85,44	33,01	109.780,39	10	15					2	5	32
795	BG	CASNIGO	3.404	SI	1348	si	si	si	5,538	252,52	18,55	63.128,90	10		20				2	0	32
796	BG	ROVETTA	3.458	SI	2396	si	si	si	6,547	144,32	7,89	27.300,00	10		20				2	0	32
797	PV	VARZI	3.506	SI	5877	si	si	si	5,950	59,66	13,25	46.465,41	10		20				2	0	32
798	VA	CITTIGLIO	3.721	SI	1149	si	si	si	7,666	323,85	2,35	8.737,51	10		20				2	0	32
799	LC	CIVATE	3.858	SI	906	si	si	si	7,908	425,83	7,93	30.600,00	10		20				2	0	32
800	VA	BISUSCHIO	3.881	SI	712	si	si	si	7,517	545,08	14,74	57.225,00	10		20				2	0	32
801	CO	PONTE LAMBRO	4.093	SI	343	si	si	si	7,603	1193,29	6,75	27.610,61	10		20				2	0	32
802	BS	MARCHENO	4.149	SI	2273	si	si	si	7,718	182,53	16,03	66.500,00	10		20				2	0	32
803	CO	PORLEZZA	4.175	SI	1872	si	si	si	6,242	223,02	8,56	35.721,00	10		20				2	0	32
804	BS	PIANCOGNO	4.189	SI	1361	si	si	si	6,863	307,79	16,47	69.000,00	10		20				2	0	32
805	LC	MALGRATE	4.196	SI	199	si	si	si	7,588	2108,54	7,20	30.200,00	10		20				2	0	32
806	BS	ROE' VOLCIANO	4.289	SI	575	si	si	si	7,049	745,91	19,19	82.300,00	10		20				2	0	32
807	BS	VESTONE	4.291	SI	1293	si	si	si	5,756	331,86	3,01	12.921,48	10		20				2	0	32
808	BS	EDOLO	4.325	SI	8918	si	si	si	6,31	48,5	14,22	61.515,00	10		20				2	0	32
809	VA	CANTELLA	4.349	SI	909	si	si	si	7,964	478,44	7,51	32.679,76	10		20				2	0	32
810	BG	COSTA SERINA	4.482	SI	1212	si	si	si	6,81	369,8	12,70	56.938,71	10		20				2	0	32
811	PV	RIVANAZZANO	4.548	SI	2904	si	si	si	6,679	156,61	11,24	51.112,00	10		20				2	0	32
812	SO	TALAMONA	4.588	SI	2124	si	si	si	7,462	216,01	17,02	78.097,20	10		20				2	0	32
813	VA	COQUIO TREVISAGO	4.634	SI	956	si	si	si	7,586	484,73	11,35	52.588,00	10		20				2	0	32
814	SO	TEGLIO	4.745	SI	11523	si	si	si	7,174	41,18	9,53	45.200,00	10		20				2	0	32
815	BS	ESINE	4.783	SI	3030	si	si	si	6,83	157,85	4,86	23.233,00	10		20				2	0	32
816	BG	LEFFE	4.956	SI	676	si	si	si	7,077	733,14	12,75	63.202,00	10		20				2	0	32
817	CO	CANZO	4.963	SI	1118	si	si	si	7,196	443,92	9,33	46.316,80	10		20				2	0	32
818	BG	SAN PELLEGRINO TERME	4.976	SI	2283	si	si	si	6,960	217,96	16,28	81.000,00	10		20				2	0	32
819	BG	GAZZANIGA	4.994	SI	1465	si	si	si	7,278	340,89	6,42	32.070,25	10		20				2	0	32
820	BG	CISANO BERGAMASCO	5.735	SI	754	si	si	si	7,72	760,61	28,32	162.438,72	5		20				2	5	32

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./km ²)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
821	BS	VOBARNO	7.530	SI	5320	si	si	si	7.560	141,54	29,08	219.000,00	5	20				2	5	32	
822	BG	SOLZA	1.431		123	si	si	no	8.625	1163,41	11,41	16.332,00	20	0				5	5	0	30
823	CO	LAMBRUGO	2.225		192	si	si	no	8.138	1158,85	14,79	32.907,62	20	0				5	5	0	30
824	BG	ARZAGO D'ADDA	2.356		926	si	si	no	8.978	254,43	14,12	33.263,00	20					5	5	0	30
825	CO	FENEGRO'	2.592		540	si	si	si	8.019	480	14,39	37.290,18	20	5				5	0	30	
826	CO	VALMOREA	2.601		318	si	si	si	9.074	817,92	5,64	14.678,70	20	5				5	0	30	
827	LC	AIRUNO	2.642		431	si	si	si	8.397	612,99	8,56	22.607,00	20	5				5	0	30	
828	LC	VERDERIO SUPERIORE	2.673		264	si	si	no	8.629	1012,5	11,34	30.314,00	20	0				5	5	0	30
829	BG	CHIGNOLO D'ISOLA	2.707		529	si	si	si	8.154	511,72	14,20	38.445,00	20	5				5	0	30	
830	BG	FILAGO	2.718		534	si	si	si	5.584	508,99	20,97	57.000,00	20	5				2	3	30	
831	BG	CENATE SOTTO	2.765		451	si	si	si	7.561	613,08	20,80	57.500,00	20	5				2	3	30	
832	CO	CAVALLASCA	2.765		268	si	si	no	8.745	1031,72	15,58	43.077,00	20	0				5	0	30	
833	BG	FORNOVO SAN GIOVANNI	2.788		695	si	si	si	8.928	401,15	14,64	40.809,56	20	5				5	0	30	
834	BS	SAN FELICE DEL BENACO	3.011		2652	si	si	si	5.561	113,54	25,87	77.893,39	10	15				2	3	30	
835	CR	SOSPIRO	3.230		1907	si	si	si	8.319	169,38	10,83	34.991,58	10	15				5	0	30	
836	LO	MASSALENGO	3.257		854	si	si	no	8.441	381,38	8,93	29.100,00	10	10				5	0	30	
837	LO	SOMAGLIA	3.268		2093	si	si	si	7.136	156,14	24,43	79.845,00	10	15				2	3	30	
838	LO	MALEO	3.326		2003	si	si	si	8.414	166,05	12,27	40.800,00	10	15				5	0	30	
839	MN	MEDOLE	3.357		2585	si	si	si	7.046	129,86	22,02	73.931,11	10	15				2	3	30	
840	LO	SAN MARTINO IN STRADA	3.434		1311	si	si	si	8.336	261,94	27,49	94.400,00	10	10				5	5	30	
841	PV	TROMELLO	3.473		3517	si	si	si	8.938	98,75	11,20	38.884,00	10	15				5	0	30	
842	PV	TRAVACO' SICCOMARIO	3.593		1507	si	si	no	8.393	238,42	18,68	67.129,92	10	10				5	5	0	30
843	MN	CAVRIANA	3.731		3675	si	si	si	8.299	101,52	2,04	7.600,00	10	15				5	0	30	
844	BS	VEROLAVECCHIA	3.837		2100	si	si	si	8.304	182,71	15,02	57.647,00	10	15				5	0	30	
845	PV	GIUSSAGO	3.956		2476	si	si	si	7.996	159,77	23,27	92.053,84	10	15				2	3	30	
846	SO	BORMIO	4.127	SI	4181	si	si	si	3.574	98,71	9,21	38.000,00	10	20				0	0	30	
847	PV	DORNO	4.212		3061	si	si	si	8.097	137,6	2,14	9.000,00	10	15				5	0	30	
848	PV	LANDRIANO	4.232		1548	si	si	si	8.987	273,39	30,22	127.890,00	10	10				5	5	30	
849	BS	GAMBARA	4.605		3164	si	si	si	8.273	145,54	11,32	52.107,25	10	15				5	0	30	
850	MN	CASTELLUCCHIO	4.838		4647	si	si	si	8.224	104,11	12,44	60.183,00	10	15				5	0	30	
851	BS	GOTTOLENGO	4.900		2914	si	si	si	8.403	168,15	14,96	73.295,12	10	15				5	0	30	
852	SO	COSIO VALTELLINO	5.164	SI	2393	si	si	si	8.832	215,8	18,80	97.107,43	5	20				5	0	30	
853	BG	ALMENNO SAN SALVATORE	5.787	SI	475	si	si	si	8,57	1218,32	18,69	108.164,00	5	20				5	0	30	
854	BG	VILLA DI SERIO	5.943	SI	456	si	si	si	8.622	1303,29	19,00	112.906,00	5	20				5	0	30	
855	BG	VILLA D'ALME'	6.695	SI	636	si	si	si	8.629	1052,67	19,08	127.711,96	5	20				5	0	30	
856	SO	CHIAVENNA	7.270	SI	1109	si	si	si	8.335	655,55	7,48	54.402,59	5	20				5	0	30	
857	LC	GALBIATE	8.610	SI	1614	si	si	si	8.429	533,46	10,92	94.057,99	5	20				5	0	30	
858	SO	TIRANO	9.135	SI	3247	si	si	si	8.047	281,34	8,42	76.910,80	5	20				5	0	30	
859	CO	UNIONE COMUNI TERRE DI FRONTIERA	3.690									27.016,00	10	5,00	-	-	3,50	0,00	10	28,50	
860	CR	SERGNANO	3.076		1249	si	si	si	8.901	246,28	26,14	80.400,00	10	10				5	3	28	
861	CR	RIPALTA CREMASCA	3.121		1180	si	si	si	8.923	264,49	25,72	80.270,80	10	10				5	3	28	
862	BG	COVO	3.270		1274	si	si	si	8.248	256,67	24,24	79.275,56	10	10				5	3	28	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
863	BS	URAGO D'OGLIO	3.291		1064	si	si	si	8.441	309,3	20,14	66.273,00	10	10					5	3	28
864	MN	RODIGO	5.049		4163	si	si	si	8.802	121,28	21,40	108.048,68	5	15					5	3	28
865	LC	VIGANO'	1.766		161	si	si	no	6.793	1096,89	13,02	23.000,00	20	0					5	2	27
866	BG	LURANO	2.104		398	si	si	si	7.887	528,64	7,60	16.000,00	20	5					2	0	27
867	VA	VARANO BORGHI	2.164		332	si	si	si	7.665	651,81	1,51	3.272,00	20	5					2	0	27
868	CR	TRESCORE CREMASCO	2.416		593	si	si	si	7.943	407,42	7,48	18.081,00	20	5					2	0	27
869	CO	LUISAGO	2.439		215	si	si	no	5.904	1134,42	1,72	4.185,86	20	0					5	2	27
870	LC	ROVAGNATE	2.578		460	si	si	si	7.941	560,43	15,31	39.474,18	20	5					2	0	27
871	VA	CARAVATE	2.606		505	si	si	si	6.252	516,04	9,31	24.263,75	20	5					2	0	27
872	CO	SENNÀ COMASCO	2.862		274	no	si	si	7.739	1044,53	13,98	40.000,00	20	0	5				2	0	27
873	CO	NOVEDRATE	2.928		283	si	si	no	5.529	1034,63	19,67	57.592,11	20	0					5	2	27
874	CR	OSTIANO	3.041		1941	si	si	si	7.944	156,67	14,66	44.577,00	10	15					2	0	27
875	BS	REMEDELLO	3.070		2160	si	si	si	7.896	142,13	14,98	46.000,00	10	15					2	0	27
876	MN	DOSOLO	3.165		2597	si	si	si	7.849	121,87	16,59	52.506,68	10	15					2	0	27
877	LO	SAN ROCCO AL PORTO	3.244		3060	si	si	si	7.524	106,01	11,23	36.440,00	10	15					2	0	27
878	PV	CHIGNOLO PO	3.288		2312	si	si	si	7.743	142,21	19,10	62.800,00	10	15					2	0	27
879	MI	LISCATE	3.440		935	si	si	no	4.626	367,91	19,69	67.717,00	10	10					5	2	27
880	BG	VALBREMBO	3.601		366	si	si	no	7.236	983,88	28,15	101.374,00	10	5					5	2	27
881	BS	PADENGHE SUL GARDA	3.622		2042	si	si	si	4.636	177,38	10,92	39.550,00	10	15					2	0	27
882	BS	CAPRIANO DEL COLLE	3.976		1398	si	si	no	7,83	284,41	11,46	45.568,00	10	10					5	2	27
883	CR	CASALBUTTANO ED UNITI	4.099		2316	si	si	si	7.209	176,99	12,13	49.719,00	10	15					2	0	27
884	PV	GROPELLO CAIROLI	4.174		2611	si	si	si	7,94	159,86	7,73	32.280,00	10	15					2	0	27
885	MN	CASTEL D'ARIO	4.231		2239	si	si	si	6.778	188,97	9,64	40.800,00	10	15					2	0	27
886	MN	SABBIONETA	4.299		3741	si	si	si	7.664	114,92	15,24	65.500,00	10	15					2	0	27
887	BS	DELLO	4.322		2348	si	si	si	7.887	184,07	9,28	40.128,00	10	15					2	0	27
888	MN	CANNETO SULL'OGLIO	4.511		2591	si	si	si	7.341	174,1	12,90	58.203,20	10	15					2	0	27
889	BG	CALCIO	4.810		1575	si	si	si	7.857	305,4	31,02	149.227,90	10	10					2	5	27
890	CR	CASTELVERDE	4.975		3094	si	si	si	7.634	160,8	14,47	72.000,00	10	15					2	0	27
891	VA	LAVENA PONTE TRESA	5.248	SI	442	si	si	si	6.853	1187,33	9,66	50.680,00	5		20				2	0	27
892	CO	TAVERNERIO	5.389	SI	1197	si	si	si	7.647	450,21	16,27	87.654,60	5		20				2	0	27
893	BG	LOREVE	5.521	SI	736	si	si	si	6.067	750,14	8,44	46.579,33	5		20				2	0	27
894	BG	GANDINO	5.611	SI	2914	si	si	si	7.434	192,55	13,72	76.968,00	5		20				2	0	27
895	BG	SARNICO	5.791	SI	644	si	si	si	6.108	899,22	12,69	73.500,00	5		20				2	0	27
896	BG	RANICA	5.883	SI	416	si	si	si	7.692	1414,18	5,46	32.112,24	5		20				2	0	27
897	LC	COLICO	6.403	SI	3530	si	si	si	6.477	181,39	4,22	27.000,00	5		20				2	0	27
898	BG	VILLONGO	6.580	SI	593	si	si	si	7.552	1109,61	12,16	80.000,00	5		20				2	0	27
899	LC	OLGINATE	6.730	SI	789	si	si	si	7.063	852,98	10,06	67.700,21	5		20				2	0	27
900	CO	CERNOBBIO	6.914	SI	1172	si	si	si	6,81	589,93	2,86	19.800,00	5		20				2	0	27
901	BS	TOSCOLANO MADERNO	7.308	SI	5673	si	si	si	4,665	128,82	15,79	115.400,00	5		20				2	0	27
902	BS	PISOGNE	7.742	SI	4796	si	si	si	7.445	161,43	18,76	145.211,25	5		20				2	0	27
903	BG	CLUSONE	8.292	SI	2596	si	si	si	6.069	319,41	6,84	56.700,60	5		20				2	0	27
904	BG	TRESCORE BALNEARIO	8.508	SI	1331	si	si	si	7.533	639,22	17,49	148.777,00	5		20				2	0	27

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
905	BS	ISEO	8.533	SI	2570	si	si	si	5,42	332,02	14,45	123.316,55	5	20					2	0	27
906	BG	COSTA VOLPINO	8.580	SI	1858	si	si	si	7,153	461,79	19,51	167.434,65	5	20					2	0	27
907	VA	LAVENO MOMBELLO	8.779	SI	2592	si	si	si	6,594	338,7	17,91	157.230,50	5	20					2	0	27
908	VA	GAVIRATE	9.479	SI	1334	si	si	si	7,137	710,57	6,06	57.480,00	5	20					2	0	27
909	VA	INDUNO OLONA	9.812	SI	1245	si	si	si	7,433	788,11	3,07	30.130,00	5	20					2	0	27
910	BG	CASTEL ROZZONE	2.581		165	si	si	si	8,559	1564,24	16,45	42.454,80	20	0					5	0	25
911	CR	AGNADELLO	3.066		1214	si	si	si	9,104	252,55	6,34	19.443,00	10	10					5	0	25
912	MI	CUSAGO	3.144		1150	si	si	si	4,684	273,39	21,74	68.335,00	10	10					2	3	25
913	PV	BRESSANA BOTTARONE	3.163		1305	si	si	si	8,528	242,38	4,83	15.270,00	10	10					5	0	25
914	PV	MIRADOLI TERME	3.212		962	si	si	si	8,166	333,89	19,99	64.200,00	10	10					5	0	25
915	VA	TAINO	3.233		775	si	si	no	8,279	417,16	9,25	29.900,00	10	5					5	0	25
916	MI	CISLIANO	3.280		1473	si	si	si	8,396	222,67	18,40	60.368,00	10	10					5	0	25
917	VA	TRAVEDONA-MONATE	3.336		914	si	si	si	8,263	364,99	12,32	41.105,00	10	10					5	0	25
918	PV	CERTOSA DI PAVIA	3.399		1071	si	si	si	8,503	317,37	5,30	18.000,00	10	10					5	0	25
919	BG	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	3.419		512	si	si	si	8,163	667,77	29,40	100.535,55	10	5					5	5	25
920	BS	POMPANO	3.421		1522	si	si	si	8,857	224,77	9,44	32.294,00	10	10					5	0	25
921	PV	SAN GENESIO ED UNITI	3.430		899	si	si	si	8,991	381,54	15,16	52.000,00	10	10					5	0	25
922	BG	CASIRATE D'ADDA	3.441		1019	si	si	si	8,42	337,68	11,72	40.333,00	10	10					5	0	25
923	MI	SAN ZENONE AL LAMBRO	3.594		728	si	si	no	8,923	493,68	10,25	36.822,70	10	5					5	0	25
924	BG	FONTANELLA	3.657		1793	si	si	si	8,793	203,96	7,91	28.912,12	10	10					5	0	25
925	CR	VESCOVATO	3.663		1742	si	si	si	7,507	210,28	21,13	77.396,18	10	10					2	3	25
926	BS	SAN PAOLO	3.921		1867	si	si	si	8,953	210,02	11,30	44.309,20	10	10					5	0	25
927	CO	LOCATE VARESINO	3.931		583	si	si	no	8,268	674,27	5,78	22.730,00	10	5					5	0	25
928	BS	PONCARALE	4.211		1263	si	si	si	8,568	333,41	12,90	54.337,60	10	10					5	0	25
929	MI	ALBAIRATE	4.214		1496	si	si	si	8,479	281,68	11,30	47.605,00	10	10					5	0	25
930	PV	VIDIGULFO	4.462		1582	si	si	si	8,667	282,05	14,53	64.821,00	10	10					5	0	25
931	LO	CASTIGLIONE D'ADDA	4.767		1311	si	si	si	8,854	363,62	9,12	43.468,50	10	10					5	0	25
932	MI	ROSATE	4.842		1869	si	si	si	8,731	259,07	4,38	21.200,00	10	10					5	0	25
933	BS	TRENZANO	4.893		2003	si	si	si	8,918	244,28	15,60	76.339,00	10	10					5	0	25
934	LO	MULAZZANO	4.931		1557	si	si	si	9,499	316,7	17,08	84.240,03	10	10					5	0	25
935	MN	BAGNOLO SAN VITO	5.497		4932	si	si	si	8,207	111,46	1,06	5.805,10	5	15					5	0	25
936	MN	QUISTELLO	5.846		4544	si	si	si	8,118	128,65	10,52	61.528,73	5	15					5	0	25
937	PV	CASSOLNOVO	5.942		3196	si	si	si	8,352	185,92	8,47	50.305,00	5	15					5	0	25
938	MI	ROBECCO SUL NAVIGLIO	6.247		2034	si	si	si	8,003	307,13	29,95	187.119,30	5	10					5	5	25
939	MN	RONCOFERRARO	6.656		6336	si	si	si	8,604	105,05	15,78	105.000,00	5	15					5	0	25
940	BG	ZOGNO	9.006	SI	3486	si	si	si	7,838	258,35	17,12	154.206,00	5	20					0		25
941	BG	LEVATE	3.291		531	si	si	si	8,322	619,77	26,33	86.637,00	10	5					5	3	23
942	BG	CAROBbio DEGLI ANGELI	3.474		667	si	si	si	8,008	520,84	25,69	89.246,00	10	5					5	3	23
943	BG	VILLA D'ADDA	4.272		601	si	si	si	8,435	710,82	26,40	112.775,54	10	5					5	3	23
944	BG	MONTELLO	2.439		174	si	si	si	5,725	1401,72	12,77	31.148,00	20	0					2	0	22
945	CO	BULGAROGRASSO	3.085		385	si	si	no	5,701	801,3	14,29	44.100,00	10	5					5	2	22
946	VA	BIANDRONNO	3.116		832	si	si	si	6,212	374,52	5,54	17.250,00	10	10					2	0	22

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Comuni Montani			Progettazione Integrata	Totale punti		
														Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)				
947	LC	NIBIONNO	3.319		358	si	si	no	7.553	927,09	13,77	45.692,04	10	5			5	2	0	22
948	LC	PADERNO D'ADDA	3.399		358	si	si	no	7.994	949,44	9,59	32.593,00	10	5			5	2	0	22
949	MI	ORNAGO	3.525		580	si	si	si	7.356	607,76	28,03	98.820,00	10	5			2	5		22
950	BS	ISORELLA	3.586		1536	si	si	si	7.994	233,46	1,75	6.259,00	10	10			2	0		22
951	MN	BOZZOLO	4.069		1884	si	si	si	7.167	215,98	4,43	18.034,72	10	10			2	0		22
952	MI	VIZZOLO PREDABISSI	4.082		566	si	si	si	6.773	721,2	29,30	119.620,00	10	5			2	5		22
953	VA	MORNAGO	4.242		1235	si	si	si	7.394	343,48	18,03	76.500,00	10	10			2	0		22
954	MI	MISINTO	4.290		514	si	si	no	7.266	834,63	6,97	29.890,00	10	5			5	2	0	22
955	MN	RODANO	4.327		1287	si	si	si	6.469	336,21	3,58	15.500,00	10	10			2	0		22
956	BG	PONTIROLO NUOVO	4.345		1083	si	si	si	7.282	401,2	34,24	148.775,00	10	5			2	5		22
957	LC	OSNAGO	4.390		442	si	si	no	6.894	993,21	13,49	59.239,20	10	5			5	2	0	22
958	MI	ROBECCHETTO CON INDUNO	4.418		1395	si	si	si	7.727	316,7	19,67	86.883,48	10	10			2	0		22
959	CO	CASNATE CON BERNATE	4.460		535	si	si	no	5.762	833,64	7,40	32.983,63	10	5			5	2	0	22
960	VA	ISPRA	4.768		1579	si	si	si	4.977	301,96	13,55	64.600,00	10	10			2	0		22
961	BG	CALCINATE	4.849		1472	si	si	si	7.619	329,42	18,48	89.591,00	10	10			2	0		22
962	MN	MOGLIA	5.741		3155	si	si	si	7.483	181,97	11,20	64.300,00	5	15			2	0		22
963	MI	SETTALA	5.768		1750	si	si	si	5.485	329,6	27,11	156.354,00	5	10			2	5		22
964	PV	ROBBIO LOMELLINA	6.121		4034	si	si	si	7.157	151,74	4,08	24.992,00	5	15			2	0		22
965	MN	POGGIO RUSCO	6.334		4235	si	si	si	7.076	149,56	10,65	67.441,00	5	15			2	0		22
966	MN	SERMIDE	6.466		5687	si	si	si	6.962	113,7	4,69	30.322,55	5	15			2	0		22
967	MN	PEGOGNAGA	6.725		4669	si	si	si	7.728	144,04	5,61	37.736,17	5	15			2	0		22
968	MN	VOLTA MANTOVANA	6.747		5031	si	si	si	7.471	134,11	13,04	88.000,00	5	15			2	0		22
969	CO	GRANDATE	2.902		275	si	si	si	3.554	1055,27	5,90	17.119,00	20	0			0	0		20
970	BG	COMUN NUOVO	3.105		636	si	si	si	7.293	488,21	21,03	65.288,44	10	5			2	3		20
971	LC	MOLTENO	3.146		319	si	si	si	7.089	986,21	21,71	68.306,35	10	5			2	3		20
972	VA	BUGGIGIATE	3.195		261	no	si	si	8.274	1224,14	19,04	60.845,00	10	0	5		5	0		20
973	CO	CUCCIAGO	3.215		496	si	si	si	8.002	648,19	12,78	41.072,00	10	5			5	0		20
974	MI	SULBIATE	3.301		527	si	si	si	8.755	626,38	16,90	55.802,60	10	5			5	0		20
975	BG	SUISIO	3.381		458	si	si	si	8.315	738,21	12,69	42.905,12	10	5			5	0		20
976	BS	SAN ZENO NAVIGLIO	3.429		615	si	si	si	3.802	557,56	34,85	119.500,00	10	5			0	5		20
977	BG	CALVENZANO	3.433		645	si	si	si	8.212	532,25	19,65	67.448,42	10	5			5	0		20
978	CO	FALOPPIO	3.461		419	si	si	si	8.445	826,01	6,08	21.058,96	10	5			5	0		20
979	MI	BELLINZAGO LOMBARDO	3.535		452	si	si	si	9.522	782,08	3,39	12.000,00	10	5			5	0		20
980	LC	CERNUSCO LOMBARDONE	3.626		378	si	si	si	7.096	959,26	22,60	81.935,00	10	5			2	3		20
981	MI	CASARILE	3.660		731	si	si	si	8.28	500,68	10,93	39.992,60	10	5			5	0		20
982	MI	OSSONA	3.820		603	si	si	si	8.047	633,5	15,06	57.530,80	10	5			5	0		20
983	MI	SANTO STEFANO TICINO	3.880		502	si	si	si	8.618	772,91	13,82	53.639,91	10	5			5	0		20
984	BG	MOZZANICA	3.987		933	si	si	si	8.325	427,33	5,27	21.000,00	10	5			5	0		20
985	BG	BARIANO	4.027		704	si	si	si	9.287	572,02	9,63	38.800,00	10	5			5	0		20
986	LC	CALCO	4.083		461	si	si	si	8.114	885,68	19,91	81.290,14	10	5			5	0		20
987	VA	LONATE CEPPINO	4.119		478	si	si	si	8.382	861,72	0,89	3.682,80	10	5			5	0		20
988	VA	MORAZZONE	4.170		548	si	si	si	8.082	760,95	13,44	56.036,68	10	5			5	0		20
989	CO	BINAGO	4.296		693	si	si	si	9.084	619,91	2,23	9.588,00	10	5			5	0		20
990	MI	CERRO AL LAMBRO	4.301		1015	si	si	si	9.549	423,74	11,26	48.434,52	10	5			5	0		20

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
991	BG	BOLGARE	4.333	840	si	si	si	8.731	515,83	12,05	52.219,81	10	5					5	0	20	
992	BG	ARCENE	4.352	423	si	si	si	8.664	1028,84	31,61	137.545,44	10	0					5	5	20	
993	BS	COLLEBEATO	4.426	535	si	si	si	8.222	827,29	14,51	64.240,80	10	5					5	0	20	
994	BG	SPIRANO	4.549	946	si	si	si	8.945	480,87	11,77	53.533,60	10	5					5	0	20	
995	MI	DAIRAGO	4.583	561	si	si	si	8.512	816,93	2,83	12.950,00	10	5					5	0	20	
996	BG	SAN PAOLO D'ARGON	4.594	507	si	si	si	5.921	906,11	21,25	97.608,00	10	5					2	3	20	
997	VA	ARSAGO SEPPIO	4.595	1035	si	si	si	8.213	443,96	0,89	4.100,00	10	5					5	0	20	
998	CO	FIGINO SERENZA	4.652	495	si	si	si	7,43	939,8	22,95	106.744,52	10	5					2	3	20	
999	VA	CARONNO VARESINO	4.656	562	si	si	si	8.821	828,47	8,10	37.723,00	10	5					5	0	20	
1000	BS	RUDIANO	4.717	984	si	si	si	8.647	479,37	12,47	58.818,56	10	5					5	0	20	
1001	BG	GHISALBA	4.763	1021	si	si	si	8.154	466,5	14,63	69.705,00	10	5					5	0	20	
1002	BG	CIVIDATE AL PIANO	4.917	955	si	si	si	8.072	514,87	15,90	78.196,00	10	5					5	0	20	
1003	PV	CILAVEGNA	5.021	1796	si	si	si	8,22	279,57	12,51	62.805,00	5	10					5	0	20	
1004	LO	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	5.160	1623	si	si	si	6.991	317,93	25,10	129.500,00	5	10					2	3	20	
1005	PV	CAVA MANARA	5.405	1743	si	si	si	8.671	310,1	9,98	53.957,00	5	10					5	0	20	
1006	LO	ZELO BUON PERSICO	5.565	1868	si	si	si	8.660	297,91	19,23	107.000,00	5	10					5	0	20	
1007	BG	MAPELLO	5.703	850	si	si	si	8.211	670,94	30,46	173.731,31	5	5					5	5	20	
1008	VA	CARNAGO	5.766	622	si	si	no	8.368	927,01	2,20	12.686,00	5	5					5	5	20	
1009	BS	QUINZANO D'OGLIO	5.918	2149	si	si	si	8.037	275,38	15,81	93.590,00	5	10					5	0	20	
1010	BS	PROVAGLIO D'ISEO	5.971	1634	si	si	si	8,14	365,42	10,09	60.250,00	5	10					5	0	20	
1011	CR	SPINO D'ADDA	6.018	1987	si	si	si	8.049	302,87	6,57	39.538,00	5	10					5	0	20	
1012	CO	LURAGO D'ERBA	4.771	465	si	si	si	8.088	1026,02	22,51	107.404,44	10	0					5	3	18	
1013	LC	OLGIATE MOLGORA	5.821	725	si	si	si	8,39	802,9	25,75	149.866,33	5	5					5	3	18	
1014	LC	BOSISIO PARINI	3.146	660	si	si	si	6.006	476,67	6,36	20.000,00	10	5					2	0	17	
1015	BS	PARATICO	3.517	625	si	si	si	5,64	562,72	9,67	34.000,00	10	5					2	0	17	
1016	BS	NUVOLENTO	3.548	745	si	si	si	7,757	476,24	6,12	21.704,00	10	5					2	0	17	
1017	MI	POZZO D'ADDA	3.677	421	si	si	si	7,259	873,4	5,64	20.722,00	10	5					2	0	17	
1018	CR	VAIANO CREMASCO	3.710	625	si	si	si	7,913	593,6	6,09	22.587,44	10	5					2	0	17	
1019	BG	BAGNATICA	3.727	625	si	si	si	7,775	596,32	16,69	62.212,52	10	5					2	0	17	
1020	VA	AZZATE	3.838	472	si	si	si	7,025	813,14	13,38	51.348,00	10	5					2	0	17	
1021	CO	VERTEMATE CON MINOPRIO	3.856	577	si	si	si	7,041	668,28	9,35	36.036,00	10	5					2	0	17	
1022	CO	CARIMATE	3.885	521	si	si	si	7,817	745,68	15,48	60.158,30	10	5					2	0	17	
1023	BG	LALLIO	3.921	214	si	si	si	5,224	1832,24	34,73	136.165,00	10	0					2	5	17	
1024	LC	LOMAGNA	4.096	392	si	si	no	7,264	1044,9	19,29	79.016,00	10	0					5	2	17	
1025	BG	OSIO SOPRA	4.157	503	si	si	si	5,833	826,44	19,51	81.105,16	10	5					2	0	17	
1026	LC	MONTICELLO BRIANZA	4.181	465	si	si	si	7,999	899,14	13,17	55.062,33	10	5					2	0	17	
1027	LC	BRIVIO	4.189	792	si	si	si	7,532	528,91	12,04	50.420,65	10	5					2	0	17	
1028	BG	CARVICO	4.243	438	si	si	si	6,639	968,72	13,32	56.508,00	10	5					2	0	17	
1029	MI	BOFFALORA SOPRA TICINO	4.268	752	si	si	si	7,681	567,55	4,80	20.478,00	10	5					2	0	17	
1030	MI	BUSCATE	4.268	786	si	si	si	7,964	543	1,13	4.819,25	10	5					2	0	17	
1031	VA	OGGIONA CON SANTO STEFANO	4.305	273	si	si	no	7,454	1576,92	1,17	5.030,00	10	0					5	2	0	
1032	MI	VEDUGGIO CON COLZANO	4.330	349	si	si	no	6,887	1240,69	7,71	33.384,00	10	0					5	2	0	
1033	CO	MONTANO LUCINO	4.346	518	si	si	si	7,28	839	6,33	27.500,00	10	5					2	0	17	
1034	BG	TELGATE	4.352	812	si	si	si	7,236	535,96	18,60	80.945,28	10	5					2	0	17	

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Comuni Montani			Progettazione Integrata	Totale punti		
														Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)				
1035	VA	GAZZADA SCHIANTO	4.519	475	si	si	si	7,01	951,37	8,86	40.052,00	10	5					2	0	17
1036	BG	BOTTANUCO	4.598	572	si	si	si	7,841	803,85	18,12	83.307,80	10	5					2	0	17
1037	CO	ALZATE BRIANZA	4.635	766	si	si	si	7,618	605,09	10,79	50.000,00	10	5					2	0	17
1038	BS	CELLATICA	4.711	650	si	si	si	7,874	724,77	7,87	37.090,00	10	5					2	0	17
1039	MI	CASOREZZO	4.727	663	si	si	si	7,832	712,97	12,21	57.734,72	10	5					2	0	17
1040	BG	GORLAGO	4.732	556	si	si	si	7,82	851,08	8,37	39.600,00	10	5					2	0	17
1041	MI	BUSNAGO	4.758	589	si	si	si	7,178	807,81	15,68	74.600,00	10	5					2	0	17
1042	VA	BESNATE	4.866	768	si	si	si	7,845	633,59	3,45	16.774,20	10	5					2	0	17
1043	VA	GORLA MAGGIORE	4.868	534	si	si	si	7,815	911,61	11,93	58.056,00	10	5					2	0	17
1044	VA	CASTRONNO	4.924	374	si	si	si	7,898	1316,58	32,09	158.000,00	10	0					2	5	17
1045	MI	VANZAGHELLO	4.952	551	si	si	si	7,932	898,73	5,69	28.182,53	10	5					2	0	17
1046	PV	SAN MARTINO SICCOMARIO	5.054	1431	si	si	si	6,626	353,18	11,90	60.150,00	5	10					2	0	17
1047	BS	TORBOLE CASAGLIA	5.194	1327	si	si	si	7,272	391,41	16,72	86.820,00	5	10					2	0	17
1048	MN	GUIDIZZOLO	5.279	2245	si	si	si	7,005	235,14	12,84	67.800,00	5	10					2	0	17
1049	PV	BELGIOIOSO	5.484	2434	si	si	si	7,621	225,31	18,25	100.075,00	5	10					2	0	17
1050	VA	ANGERÀ	5.536	1758	si	si	si	7,272	314,9	11,64	64.442,00	5	10					2	0	17
1051	PV	SANNAZZARO DE' BURGONDI	5.845	2332	si	si	si	5,855	250,64	9,58	55.970,00	5	10					2	0	17
1052	BS	PASSIRANO	6.085	1389	si	si	si	7,247	438,08	33,66	204.834,27	5	5					2	5	17
1053	BS	PONTEVICO	6.549	2921	si	si	si	7,773	224,2	16,68	109.236,66	5	10					2	0	17
1054	CR	PIZZIGHETTONE	6.792	3206	si	si	si	7,49	211,85	13,06	88.734,18	5	10					2	0	17
1055	PV	MEDE	6.911	3319	si	si	si	7,109	208,23	8,73	60.318,89	5	10					2	0	17
1056	MI	RONCO BRIANTINO	3.136	301	si	si	si	8,334	1041,86	10,20	32.000,00	10	0					5	0	15
1057	BG	PALADINA	3.441	204	si	si	si	8,507	1686,76	7,16	24.627,00	10	0					5	0	15
1058	CO	MERONE	3.652	325	si	si	si	4,47	1123,69	20,15	73.571,10	10	0					2	3	15
1059	BG	BOLTIERE	4.350	405	si	si	si	8,399	1074,07	8,40	36.551,20	10	0					5	0	15
1060	VA	JERAGO CON ORAGO	4.762	403	si	si	si	8,019	1181,64	11,17	53.200,00	10	0					5	0	15
1061	BG	PALOSCO	5.081	1045	si	si	si	8,912	486,22	16,97	86.200,00	5	5					5	0	15
1062	BG	CHIUDUNO	5.097	663	si	si	si	7,546	768,78	26,26	133.841,32	5	5					2	3	15
1063	VA	CASORATE SEMPIONE	5.111	689	si	si	si	8,375	741,8	5,31	27.130,00	5	5					5	0	15
1064	CO	BREGNANO	5.181	623	si	si	si	8,383	831,62	6,84	35.414,80	5	5					5	0	15
1065	MI	MARCALLO CON CASONE	5.314	808	si	si	si	8,363	657,67	7,47	39.711,00	5	5					5	0	15
1066	BS	PREVALLE	5.407	986	si	si	si	8,18	548,38	5,18	28.000,00	5	5					5	0	15
1067	MI	ZIBIDO SAN GIACOMO	5.450	2457	si	si	si	6,918	221,82	18,97	103.380,00	5	10					0	0	15
1068	CO	ROVELLO PORRO	5.548	564	si	si	si	8,726	983,69	7,57	41.990,05	5	5					5	0	15
1069	BG	BONATE SOTTO	5.597	627	si	si	si	8,933	892,66	19,69	110.190,67	5	5					5	0	15
1070	CR	OFFANENGHE	5.653	1252	si	si	si	8,197	451,52	6,69	37.819,50	5	5					5	0	15
1071	BS	CASTREZZATO	5.874	1370	si	si	si	8,358	428,76	4,78	28.077,66	5	5					5	0	15
1072	VA	SUMIRAGO	5.901	1150	si	si	si	8,204	513,13	15,39	90.798,00	5	5					5	0	15
1073	MI	MOTTA VISCONTI	6.380	987	si	si	si	8,519	646,4	5,34	34.057,76	5	5					5	0	15
1074	VA	FERNO	6.380	851	si	si	si	8,693	749,71	11,82	75.433,24	5	5					5	0	15
1075	BS	PONTOGLIO	6.400	1122	si	si	si	8,136	570,41	10,21	65.338,00	5	5					5	0	15
1076	BG	GRUMELLO DEL MONTE	6.405	982	si	si	si	6,732	652,24	26,12	167.298,47	5	5					2	3	15
1077	MI	VAPRIO D'ADDA	6.679	705	si	si	si	8,057	947,38	3,70	24.694,56	5	5					5	0	15
1078	CO	CADORAGO	6.691	708	si	si	si	8,128	945,06	8,47	56.684,77	5	5					5	0	15

N°	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Km ²	Presenza scuola dell'infanzia (materna)	Presenza scuola primaria (elementare statale)	Presenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media statale)	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa servizio in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1 ^a grado (media)	Entità Spesa servizio in rapporto dimensione Comune	Progettazione Integrata	Totale punti
1079	BG	MADONE	3.263	298	si	si	si	7.086	1094,97	17,44	56.909,00	10	0						2	0	12
1080	BG	CANONICA D'ADDA	3.736	317	si	si	si	7,18	1178,55	6,29	23.500,00	10	0						2	0	12
1081	MI	RENATE	3.764	284	si	si	si	7.249	1325,35	9,96	37.495,20	10	0						2	0	12
1082	LC	CASSAGO BRIANZA	4.167	355	si	si	si	6.474	1173,8	8,91	37.143,66	10	0						2	0	12
1083	CO	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	4.240	313	si	si	si	7.427	1354,63	8,17	34.640,00	10	0						2	0	12
1084	CO	AROSIO	4.453	274	si	si	si	6.509	1625,18	8,92	39.725,00	10	0						2	0	12
1085	BG	PRESEZZO	4.554	213	si	si	si	7.655	2138,03	16,57	75.454,85	10	0						2	0	12
1086	VA	CAVARIA CON PREMEZZO	4.868	323	si	si	si	7.564	1507,12	18,76	91.326,88	10	0						2	0	12
1087	LC	BARZANO'	4.877	358	si	si	si	6.866	1362,29	17,58	85.753,48	10	0						2	0	12
1088	BG	CISERANO	5.001	520	si	si	si	6.483	961,73	4,54	22.680,00	5	5						2	0	12
1089	MI	CAMBIAGO	5.019	729	si	si	si	7.754	688,48	14,27	71.600,00	5	5						2	0	12
1090	CO	GUANZATE	5.153	692	si	si	si	7.462	744,65	11,10	57.214,00	5	5						2	0	12
1091	MI	PANTIGLIATE	5.252	573	si	si	si	7.992	916,58	1,03	5.400,00	5	5						2	0	12
1092	BS	CASTELCOVATI	5.481	619	si	si	si	7.881	885,46	8,79	48.172,00	5	5						2	0	12
1093	BG	GRASSOBbio	5.511	825	si	si	si	5.994	668	18,50	101.941,35	5	5						2	0	12
1094	MI	CERIANO LAGHETTO	5.549	707	si	si	si	7.398	784,87	12,60	69.898,86	5	5						2	0	12
1095	MI	BRIOSCO	5.638	660	si	si	si	7.833	854,24	10,98	61.900,00	5	5						2	0	12
1096	MI	GESSATE	5.786	776	si	si	si	7.667	745,62	9,38	54.300,00	5	5						2	0	12
1097	BS	CORTE FRANCA	6.342	1401	si	si	si	7.782	452,68	16,02	101.602,00	5	5						2	0	12
1098	VA	ORIGGIO	6.435	805	si	si	si	6,08	799,38	9,10	58.553,04	5	5						2	0	12
1099	MI	BELLUSCO	6.450	647	si	si	si	7,7	996,91	6,84	44.100,00	5	5						2	0	12
1100	CO	VILLA GUARDIA	6.693	774	si	si	si	6.676	864,73	16,23	108.634,00	5	5						2	0	12
1101	VA	VENEGONO SUPERIORE	6.793	690	si	si	si	7.459	984,49	4,16	28.289,46	5	5						2	0	12
1102	BS	CASTEGNATO	6.821	926	si	si	si	7,13	736,61	18,33	125.000,00	5	5						2	0	12
1103	BS	ERBUSCO	6.926	1625	si	si	si	7.233	426,22	19,64	136.000,00	5	5						2	0	12
1104	LC	ROBBiate	5.082	467	si	si	si	8.099	1088,22	6,21	31.550,00	5	0						5	0	10
1105	BG	TERNO D'ISOLA	5.321	399	si	si	si	8.381	1333,58	18,53	98.600,50	5	0						5	0	10
1106	VA	VENEGONO INFERIORE	5.842	577	si	si	si	8.167	1012,48	14,62	85.399,00	5	0						5	0	10
1107	VA	MARNATE	6.049	481	si	si	si	8.145	1257,59	10,05	60.817,00	5	0						5	0	10
1108	MI	VILLA CORTESE	6.103	359	si	si	si	8.500	1700	7,63	46.589,45	5	0						5	0	10
1109	BG	BONATE SOPRA	6.447	594	si	si	si	8,95	1085,35	17,95	115.718,90	5	0						5	0	10
1110	MI	LAZZATE	6.530	529	si	si	si	8.804	1234,4	5,84	38.133,00	5	0						5	0	10
1111	BG	AZZANO SAN PAOLO	6.960	421	si	si	si	7.528	1653,21	21,51	149.698,84	5	0						2	3	10
1112	BG	GORLE	5.155	241	si	si	si	5.865	2139	19,12	98.561,39	5	0						2	0	7
1113	MI	ALBIATE	5.402	290	si	si	si	7.817	1862,76	19,51	105.374,00	5	0						2	0	7
1114	CO	CARUGO	5.442	414	si	si	si	7,64	1314,49	15,70	85.462,40	5	0						2	0	7
1115	CO	LIPOMO	5.556	246	si	si	si	7.993	2258,54	1,49	8.289,40	5	0						2	0	7
1116	BG	ALME'	5.737	196	si	si	si	7,367	2927,04	15,24	87.410,24	5							2	0	7
1117	MI	PREGNANA MILANESE	5.955	490	si	si	si	7.323	1215,31	7,39	44.000,00	5	0						2	0	7
1118	MI	SAN GIORGIO SU LEGNANO	6.204	233	si	si	si	7.952	2662,66	9,29	57.629,70	5	0						2	0	7
1119	CO	ROVELLASCA	6.456	346	si	si	si	7.835	1865,9	13,98	90.282,00	5	0						2	0	7
1120	MI	MACHERIO	6.551	322	si	si	si	7.556	2034,47	1,44	9.438,50	5	0						2	0	7
1121	CO	CABIATE	6.814	322	si	si	si	7.314	2116,15	9,61	65.479,20	5	0						2	0	7

ALLEGATO A1

Punteggi attribuiti ai singoli comuni facenti parte di Unioni, Associazioni o Piani di zona, ai fini della determinazione del punteggio medio da attribuire alle relative associazioni

PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Kmq.	Presenza scuola materna	Presenza scuola elementare statale	Presenza scuola media statale	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa trasporto scolastico in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio a carico dell'Unione (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1^ grado (media)	Punti su ind.degrado fino 4 punti 0 da 4,1 a 6 punti 5 da 6,1 a 8 punti 10 oltre 8,1 punti 15	Entità Spesa Servizio in rapporto dimensione Comune (Spesa servizio divisa n.Ab.)	Progettazione Integrata	Totale punti		
CR	UNIONE COMUNI FOEDUS	1.463								73.547,00	25,00	15			2,50	3,75	5	5	5	0,00	10,00	61,25	
CR	CASTELDIDONE	577	1080	si	no	no	8,897	53,43	15,60	9.000,00	30	15			0	0	0	0	5	-			
MN	RIVAROLO MANTOVANO	2.770	2545	si	si	si	8,290	108,84	17,45	48.347,00	20	15			0	5	5	5	-				
MN	SAN MARTINO DALL'ARGINE	1.854	1703	si	si	no	8,373	108,87	3,78	7.000,00	20	15			0	5	5	5	-				
CR	SPINEDA	652	1033	si	no	no	8,942	63,12	14,11	9.200,00	30	15			5	5	5	5	-				
CR	UNIONE COMUNI SOLAROLO RAINERIO-SAN GIOVANNI IN CROCE-VOLTIDO	1.004								82.918,00	26,67	15		1,67	1,67	3,33	2,00	5,33	10,00	65,67			
CR	SOLAROLO RAINERIO	992	1145	si	si	no	7,779	86,64	36,57	36.273,00	30	15			0	0	5	2	8				
CR	SAN GIOVANNI IN CROCE	1.578	1614	si	si	si	7,349	97,77	19,67	31.043,00	20	15			0	0	0	2	-				
CR	VOLTIDO	443	1231	no	no	no	7,983	35,99	35,22	15.602,00	30	15			5	5	5	2	8				
CR	UNIONE COMUNI CORTE DE' FRATI-OLMENETA-POZZAGLIO ED UNITI	1.187								66.000,00	23,33	15		-	3,33	3,33	4,00	1,00	10,00	60,00			
CR	CORTE DE' FRATI	1.380	2033	si	no	no	8,278	67,88	17,39	24.000,00	20	15			0	5	5	5	-				
CR	OLMENETA	931	917	si	no	no	9,067	101,53	22,45	20.900,00	30	15			0	5	5	5	3				
CR	POZZAGLIO ED UNITI	1.250	2038	si	si	si	7,936	61,33	16,88	21.100,00	20	15			0	0	0	2	-				
LO	UNIONE COMUNI "OLTRE ADDA LODIGIANO"	897								44.865,00	25,00	15		2,50	2,50	5,00	5,00	9,50	10,00	74,50			
LO	ABBADIA CERRETO	267	611	no	no	no	8,423	43,7	53,08	14.172,50	30	15			5	5	5	5	16				
LO	CORTE PALASIO	1.527	1562	si	si	no	9,186	97,76	20,10	30.692,50	20	15			0	0	5	5	3				
CR	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"	1.000								121.500,00	26,67	15			1,67	3,33	4,00	8,00	10,00	68,67			
CR	MOTTA BALUFFI	955	1666	si	si	no	8,13	57,32	42,24	40.335,00	30	15			0	5	5	5	8				
CR	SAN MARTINO DEL LAGO	482	1036	si	no	no	9,032	46,53	41,21	19.865,00	30	15			5	5	5	5	8				
CR	SCANDOLARA RAVARA	1.562	1708	si	si	si	7,690	91,45	39,24	61.300,00	20	15			0	0	0	2	8				
CO	UNIONE COMUNI TERRE DI FRONTIERA	3.690								27.016,00	10,00	5			0,00	0,00	3,50	0,00	10,00	28,50			
CO	FALOPPIO	3.461	419	si	si	si	8,445	826,01	2,25	7.796,00	10	5			0	0	0	5	-				
CO	UGGIATE TREVANO	3.918	583	si	si	si	7,526	672,04	4,91	19.220,00	10	5			0	0	0	2	-				
CR	UNIONE DEI COMUNI PIADENA E DRIZZONA	2.045								75.646,00	20,00	15		2,50	2,50	2,50	2,00	8,00	10,00	62,50			
CR	PIADENA	3.546	1983	si	si	si	7,368	178,82	11,30	40.066,00	10	15			0	0	0	2	-				
CR	DRIZZONA	543	1174	no	no	no	7,908	46,25	65,52	35.580,00	30	15			5	5	5	2	16				
BG	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA	1.443	SI							61.314,68	22,00	14			1,00	4,00	2,00	0,60	10,00	53,60			
BG	CERETE	1.380	SI	1394	si	si	no	7,376	99	3,96	5.463,08	20	15			0	5	2	-				
BG	FINO DEL MONTE	1.116	SI	436	si	si	no	7,593	255,96	2,11	2.350,04	20	10			0	5	2	-				
BG	ONORE	713	SI	1159	si	si	no	5,824	61,52	22,22	15.839,88	30	15			0	5	2	3				
BG	ROVETTA	3.391	SI	2396	si	si	si	6,547	141,53	8,58	29.085,56	10	15			0	0	2	-				
BG	SONGAVAZZO	617	SI	1270	si	no	no	5,833	48,58	13,90	8.576,12	30	15			5	5	2	-				

PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Kmq.	Presenza scuola materna	Presenza scuola elementare statale	Presenza scuola media statale	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa trasporto scolastico in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio a carico dell'Unione (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1^ grado (media)	Punti su ind.degrado fino 4 punti 0 da 4,1 a 6 punti 5 da 6,1 a 8 punti 10 oltre 8,1 punti 15	Entità Spesa Servizio in rapporto dimensione Comune (Spesa servizio divisa n.Ab.)	Progettazione Integrata	Totali punti
MI	UNIONE COMUNI BASIANO E MASATE	2.660								71.494,00	20,00	5			0,00	2,50	3,50	0,00	10,00	41,00	
MI	BASIANO	2.868	462	si	si	no	6.765	620,78	13,71	39.321,00	20	5			0	5	2	-			
MI	MASATE	2.452	435	si	si	si	8.332	563,68	13,12	32.173,00	20	5			0	0	5	-			
MI	UNIONE COMUNI DEI NAVIGLI	2.254								42.730,34	15,00	8			2,50	2,50	3,50	0,00	10,00	41,00	
MI	VERMEZZO	3.373	611	si	si	si	7.799	552,05	10,03	33.828,66	10	5			0	0	2	-			
MI	ZELO SURRIGONE	1.135	444	si	no	no	9.421	255,63	7,84	8.901,68	20	10			5	5	5	-			
SO	UNIONE COMUNI SPRIANA E TORRE S. MARIA	500								28.262,24	30,00	-	20,00	2,50	2,50	5,00	3,50	10,00	10,00	83,50	
SO	SPRIANA	111	SI	819	no	no	no	8.635	13,55	118,28	13.129,17	30	-	20	5	5	5	5	20,00		
SO	TORRE DI SANTA MARIA	889	SI	4549	si	si	no	7.507	19,54	17,02	15.133,07	30	-	20	0	0	5	2	-		
BG	UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA	895	SI							86.220,00	30,00		20,00	1,67	3,33	3,33	4,00	5,33	10,00	77,67	
BG	VIGANO SAN MARTINO	998	SI	365	si	no	no	8.388	273,42	26,28	26.224,00	30		20	0	5	5	5	3		
BG	BORGIO DI TERZO	961	SI	186	si	si	si	8,35	516,67	33,47	32.163,00	30		20	0	0	0	5	5		
BG	LUZZANA	727	SI	338	no	no	no	7.805	215,09	38,28	27.833,00	30		20	5	5	5	2	8		
SO	UNIONE COMUNI DELLA VALMALENCO	1.929								135.900,00	20,00		20,00			3,33	2,00	3,33	10,00	58,67	
SO	CASPOGGIO	1.570	SI	682	si	si	no	6.747	230,21	31,15	48.900,00	20		20			5	2	5		
SO	CHIESA IN VALMALENCO	2.762	SI	11496	si	si	si	5.628	24,03	16,44	45.400,00	20		20		0	2	-			
SO	LANZADA	1.456	SI	11595	si	si	no	7.057	12,56	28,57	41.600,00	20		20		5	2	5			
PV	UNIONE COMUNI S. ZENONE AL PO E SPESSE	530								29.162,00	30,00	15		2,50	2,50	5,00	2,00	5,00	10,00	72,00	
PV	SAN ZENONE AL PO	539	687	si	si	no	7.905	78,46	27,05	14.581,00	30	15		0	0	5	2	5			
PV	SPESSE	521	1219	no	no	no	5.704	42,74	27,99	14.581,00	30	15		5	5	5	2	5			
PV	UNIONE COMUNI DI PRIMA COLLINA	833								72.912,00	26,67		20,00	3,33	3,33	5,00	3,00	4,33	10,00	75,67	
PV	CANNETO PAVESE	1.370	SI	581	si	si	no	7.485	235,8	26,20	35.894,00	20		20	0	0	5	2	3		
PV	CASTANA	750	SI	517	no	no	no	8.082	145,07	33,20	24.902,00	30		20	5	5	5	5	5		
PV	MONTESCANO	380	SI	240	no	no	no	4.363	158,33	31,88	12.116,00	30		20	5	5	5	2	5		
PV	UNIONE COMUNI DELL' ALTA VALLE VERSA	310								33.313,00	30,00		20,00	5,00	5,00	5,00	3,00	9,67	10,00	87,67	
PV	MONTECALVO VERSIGGIA	567	SI	1116	no	no	no	6.897	50,81	29,67	16.825,00	30		20	5	5	5	2	5		
PV	GOLFERENZO	228	SI	435	no	no	no	8.134	52,41	45,12	10.288,00	30		20	5	5	5	5	12		
PV	VOLPARA	134	SI	389	no	no	no	7.708	34,45	46,27	6.200,00	30		20	5	5	5	2	12		
PV	UNIONE COMUNI LUNGAVILLA VERRETTO ROBECCO PAVESE	1.011								41.100,00	26,67	13		1,67	3,33	3,33	5,00	5,33	10,00	68,67	
PV	LUNGAVILLA	2.166	688	si	si	si	8.593	314,83	9,05	19.600,00	20	10		0	0	0	5	-			
PV	VERRETTO	313	273	no	no	no	8.669	114,65	63,90	20.000,00	30	15		5	5	5	5	16			
PV	ROBECCO PAVESE	554	692	si	no	no	9.060	80,06	2,71	1.500,00	30	15		0	5	5	5	-			
PV	UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO	488								48.350,00	30,00	13		5,00	5,00	5,00	2,00	12,00	10,00	81,50	
PV	CAMPOSPINOSO	772	369	no	no	no	7.556	209,21	49,84	38.480,00	30	10		5	5	5	2	12			
PV	ALBAREDO ARNABOLDI	204	922	no	no	no	7.751	22,13	48,38	9.870,00	30	15		5	5	5	2	12			
PV	UNIONE COMUNI LOMELLO E	1.298								26.300,00	25,00	15		2,50	2,50	2,50	5,00	4,00	10,00	66,50	

PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Kmq.	Presenza scuola materna	Presenza scuola elementare statale	Presenza scuola media statale	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./kmq)	Entità spesa trasporto scolastico in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio a carico dell'Unione (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1^ grado (media)	Punti su ind.degrado fino 4 punti 0 da 4,1 a 6 punti 5 da 6,1 a 8 punti 10 oltre 8,1 punti 15	Entità Spesa Servizio in rapporto dimensione Comune (Spesa servizio divisa n.Ab.)	Progettazione Integrata	Totali punti
	GALLIAVOLA																				
PV	LOMELLO	2.366	2224	si	si	si	8,192	106,38	7,41	17.533,00	20	15		0	0	0	5	-			
PV	GALLIAVOLA	229	854	no	no	no	8,055	26,81	38,28	8.767,00	30	15		5	5	5	5	8			
PV	UNONE COMUNI PIEVE PORTO MORONE E BADIA PAVESE	1.504								64.861,72	25,00	15			2,50	2,50	3,50	1,50	10,00	60,00	
PV	PIEVE PORTO MORONE	2.594	1633	si	si	si	7,518	158,85	24,41	63.312,35	20	15		0	0	0	2	3			
PV	BADIA PAVESE	413	502	si	no	no	9,13	82,27	3,75	1.549,37	30	15		5	5	5	5	-			
PV	UNIONE COMUNI S. MARIA DELLA VERSA ROVESCALA E CANEVINO	1.208								75.068,00	26,67		20,00	1,67	1,67	3,33	3,00	6,33	10,00	72,67	
PV	SANTA MARIA DELLA VERSA	2.535	SI	1866	si	si	si	7,463	135,85	17,59	44.600,00	20		20	0	0	0	2	-		
PV	ROVESCALA	956	SI	829	si	si	no	8,260	115,32	22,28	21.300,00	30		20	0	0	5	5	3		
PV	CANEVINO	133	SI	474	no	no	no	7,069	28,06	68,93	9.168,00	30		20	5	5	5	2	16		
PV	UNONE COMUNI OLTREPADANI BIS	391								31.472,00	30,00		20,00	3,33	3,33	5,00	2,00	3,67	10,00	77,33	
PV	MONTALTO PAVESE	949	SI	1912	si	si	no	7,738	49,63	26,68	25.315,00	30		20	0	0	5	2	3		
PV	CALVIGNANO	121	SI	691	no	no	no	7,069	17,51	26,34	3.187,00	30		20	5	5	5	2	3		
PV	ROCCA DE' GIORGI	102	SI	1062	no	no	no	6,217	9,6	29,12	2.970,00	30		20	5	5	5	2	5		
LC	UNIONE COMUNI DELLA VALVARNONE	206								9.200,00	30,00		20,00	3,75	3,75	5,00	2,00	0,00	10,00	74,50	
LC	INTROZZO	135	SI	381	no	no	no	5,442	35,43	17,04	2.300,00	30		20	5	5	5	2	-		
LC	TREMENICO	238	SI	888	no	no	no	7,793	26,8	9,66	2.300,00	30		20	5	5	5	2	-		
LC	VESTRENO	281	SI	272	si	si	no	6,574	103,31	8,19	2.300,00	30		20	0	0	5	2	-		
LC	SUEGLIO	168	SI	422	no	no	no	5,665	39,81	13,69	2.300,00	30		20	5	5	5	2	-		
BS	UNIONE COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA	818								41.572,20	26,67		20,00			3,33	4,00	0,00	10,00	64,00	
BS	VEZZA D'OGLIO	1.425	SI	5405	si	si	si	5,762	26,36	18,76	26.731,50	20		20		0	2	-			
BS	MONNO	585	SI	3070	si	si	no	8,231	19,06	17,54	10.263,20	30		20		5	5	-			
BS	INCUDINE	444	SI	2023	si	si	no	8,734	21,95	10,31	4.577,50	30		20		5	5	-			
PV	UNIONE COMUNI OLTREPADANI	747								36.860,00	30,00	15			2,50	5,00	3,50	3,00	10,00	69,00	
PV	CORANA	792	1304	si	si	no	6,943	60,74	23,16	18.340,00	30	15		0	5	2	3				
PV	SILVANO PIETRA	702	1383	si	no	no	8,223	50,76	26,13	18.340,00	30	15		5	5	5	5	3			
PV	UNIONE COMUNI VELLEZZO BELLINI E ROGNANO	1.272								69.260,00	25,00	13		2,50	2,50	5,00	3,50	9,50	10,00	70,50	
PV	VELLEZZO BELLINI	2.330	789	si	si	no	9,278	295,31	23,02	53.630,00	20	10		0	0	5	5	3			
PV	ROGNANO	213	922	no	no	no	7,568	23,1	73,38	15.630,00	30	15		5	5	5	2	16			
BS	UNIONE COMUNI CETO CIMBERGO E PASPARDO	1.279								32.000,00	25,00		20,00	2,50		2,50	1,00	1,50	10,00	62,50	
BS	CETO	1.882	SI	3243	si	si	no	6,628	58,03	7,97	15.000,00	20		20	0		5	2	-		
BS	PASPARDO	675	SI	1032	no	si	si	65,41	25,19	17.000,00	30		20	5		0	0	3			
PV	UNIONE COMUNI BASTIDA PANCARANA E CASTELLETTO DI B.	958								34.867,00	25,00	15		2,50		5,00	5,00	2,50	10,00	65,00	
PV	BASTIDA PANCARANA	905	1336	no	si	no	8,29	67,74	27,70	25.067,00	30	15		5		5	5	5			
PV	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	1.010	1145	si	si	no	8,202	88,21	9,70	9.800,00	20	15		0		5	5	-			

PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - Istat	Comune montano	Superficie Kmq.	Presenza scuola materna	Presenza scuola elementare statale	Presenza scuola media statale	Indice di Degrado (+ è basso + pop vecchia)	Densità Popolazione (n. ab./Kmq)	Entità spesa trasporto scolastico in rapporto alla dimensione del Comune	Spesa servizio a carico dell'Unione (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Condizione demografica n°Abitanti	Caratteristiche del territorio	Comuni Montani	Punti assenza scuola dell'infanzia (materna)	Punti assenza scuola primaria (elementare)	Punti assenza scuola secondaria di 1^ grado (media)	Punti su ind.degrado fino 4 punti 0 da 4,1 a 6 punti 5 da 6,1 a 8 punti 10 oltre 8,1 punti 15	Entità Spesa Servizio in rapporto dimensione Comune (Spesa servizio divisa n.Ab.)	Progettazione Integrata	Totali punti
PV	UNIONE COMUNI PIEVE DEL CAIRO E GAMBARANA	1.221								18.000,00	25,00	15		2,50	2,50	2,50	2,00	2,50	10,00	62,00	
PV	PIEVE DEL CAIRO	2.171	2551	si	si	si	7,47	85,1	4,15	9.000,00	20	15		0	0	0	0	2	-		
PV	GAMBARANA	270	1202	no	no	no	6.577	22,46	33,33	9.000,00	30	15		5	5	5	5	2	5		
PV	UNIONE COMUNI CORNALE BASTIDA DE' BOSSI E CASEI GEROLA	1.151								45.920,00	26,67	12		3,33	3,33	3,33	4,00	1,00	10,00	63,33	
PV	CORNALE	718	169	no	no	no	8.822	424,85	12,53	9.000,00	30	5		5	5	5	5	5	-		
PV	BASTIDA DE' DOSSI	197	170	no	no	no	9.099	115,88	21,32	4.200,00	30	15		5	5	5	5	5	3		
PV	CASEI GEROLA	2.539	2481	si	si	si	6.634	102,34	12,89	32.720,00	20	15		0	0	0	0	2	-		
LC	UNIONE COMUNI CENTRO VALSASSINA E DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE	1.644								92.350,00	20,00		20,00			3,75	2,00	1,25	10,00	57,00	
LC	CORTENOVA	1.244	SI	711	si	si	no	6.231	174,96	28,30	35.200,00	20		20			5	2	5		
LC	INTROBIO	1.621	SI	2561	si	si	si	5.838	63,3	4,94	8.000,00	20		20		0	2	-			
LC	PASTURO	1.772	SI	2214	si	si	no	6.358	80,04	16,22	28.750,00	20		20		5	2	-			
LC	PRIMALUNA	1.940	SI	2282	si	si	no	6.476	85,01	10,52	20.400,00	20		20		5	2	-			
BS	UNIONE DI COMUNI DELLA VALSAVIORE	1.551								9.900,00	20,00		20,00				2,00	0,00	10,00	52,00	
BS	CEDEGOLO	1.268	SI	1177	si	si	si	7.763	107,73	3,86	4.900,00	20		20			2	-			
BS	BERZO DEMO	1.833	SI	1599	si	si	si	7.906	114,63	2,73	5.000,00	20		20			2	-			
	PIANO DI ZONA GRAVEDONA	1.728								101.180,00	20,00		20,00			2,50	3,00	-	10,00	55,50	
CO	CREMIA	761	SI	1020	si	si	no	8.068	74,61	10,46	7.960,00	30		20		5	5	0			
CO	DOMASO	1.444	SI	614	si	si	no	4.714	235,18	11,36	16.400,00	20		20		5	2	0			
CO	DONGO	3.485	SI	752	si	si	si	6.594	463,43	10,67	37.200,00	10		20		0	2	0			
CO	GARZENO	1.020	SI	2908	si	si	si	8.939	35,08	14,22	14.500,00	20		20		0	5	0			
CO	GRAVEDONA	2.628	SI	623	si	si	si	6.081	421,83	2,74	7.200,00	20		20		0	2	0			
CO	PIANELLO DEL LARIO	1.027	SI	984	si	si	no	7.735	104,37	17,45	17.920,00	20		20		5	2	0			
	PIANO DI ZONA MENAGGIO	1.648								166.877,00	22,73		20,00	0,45	0,91	2,73	2,00	0,55	10,00	59,36	
CO	CARLAZZO	2.727	SI	1269	si	si	no	7.356	214,89	3,40	9.260,00	20		20	0	0	5	2	0		
CO	DIZZASCO	528	SI	361	no	no	no	6.077	146,26	14,25	7.523,00	30		20	5	5	5	2	0		
CO	GRIANTE	676	SI	608	si	no	no	4.566	111,18	22,56	15.250,00	30		20	0	5	5	2	3		
CO	LANZO D'INTELVI	1.310	SI	1000	si	si	no	4.049	131	4,50	5.896,00	20		20	0	0	5	2	0		
CO	MENAGGIO	3.141	SI	1317	si	si	si	4.518	238,5	7,30	22.944,00	10		20	0	0	0	2	0		
CO	OSSUCCIO	935	SI	801	si	si	si	6.682	116,73	16,96	15.860,00	30		20	0	0	0	2	0		
CO	PELLIO INTELVI	894	SI	1019	si	si	no	4.503	87,73	24,61	22.000,00	30		20	0	0	5	2	3		
CO	PORLEZZA	4.175	SI	1872	si	si	si	6.242	223,02	3,80	15.860,00	10		20	0	0	0	2	0		
CO	SAN FEDELE INTELVI	1.508	SI	1096	si	si	si	4.410	137,59	13,79	20.800,00	20		20	0	0	0	2	0		
CO	SCHIGNANO	940	SI	1023	si	si	no	6.540	91,89	9,85	9.260,00	30		20	0	0	5	2	0		
CO	TREMEZZO	1.299	SI	838	si	si	si	5.839	155,01	17,11	22.224,00	20		20	0	0	0	2	0		

ALLEGATO B**Assegnazione del contributo a ciascun Comune sulla base dei punteggi riportati e in relazione alla capienza del capitolo**

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
1	BG	BLELLO		10.450,00	90	3.135,00
2	CO	TREZZONE		19.370,18	90	5.811,00
3	PV	UNIONE COMUNI DELL' ALTA VALLE VERSA		33.313,00	87,7	9.994,00
4	BG	BRUMANO		11.387,72	87	3.416,00
5	BG	CASSIGLIO		11.850,00	87	3.555,00
6	BG	CORNALBA		25.800,00	87	7.740,00
7	BG	ISOLA DI FONDRA		15.900,00	87	4.770,00
8	BG	OLTRESSENDÀ ALTA		33.278,00	87	9.983,00
9	BG	PARZANICA		29.829,44	87	8.949,00
10	BG	PIAZZOLO		10.100,00	87	3.030,00
11	LC	MORTERONE		14.600,00	87	4.380,00
12	SO	DAZIO		31.900,00	87	9.570,00
13	BS	MAGASA		14.413,46	86	4.324,00
14	PV	BORGORATTO MORMOROLO		30.187,28	86	9.056,00
15	PV	MONTESEGALE		21.575,00	86	6.473,00
16	SO	CINO		22.000,00	86	6.600,00
17	BG	FOPPOLO		22.492,20	85	6.748,00
18	BG	VALLEVE		22.600,00	85	6.780,00
19	CR	CASTEL GABBIANO		37.253,40	85	11.176,00
20	CR	TICENGO		38.473,00	85	11.542,00
21	SO	UNIONE COMUNI SPRIANA E TORRE S. MARIA		28.262,24	83,5	8.479,00
22	BG	FUIPIANO VALLE IMAGNA		17.000,00	83	5.100,00
23	CO	CAGLIO		20.400,00	83	6.120,00
24	CO	CUSINO		19.500,00	83	5.850,00
25	CO	VAL REZZO		10.930,00	83	3.279,00
26	LC	DORIO		26.389,00	83	7.917,00
27	LC	MOGGIO		29.792,70	83	8.938,00
28	PV	MENCONICO		32.729,00	83	9.819,00
29	SO	GEROLA ALTA		16.500,00	83	4.950,00
30	SO	POSTALESIO		37.500,00	83	11.250,00
31	VA	DUNO		8.800,00	83	2.640,00
32	VA	MARZIO		19.209,00	83	5.763,00
33	BG	AVIATICO		27.350,00	82	8.205,00
34	CO	DOSSO DEL LIRO		14.072,19	82	4.222,00
35	LC	PAGNONA		19.361,52	82	5.808,00
36	VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO		41.528,00	82	12.458,00
37	VA	TRONZANO LAGO MAGGIORE		25.000,00	82	7.500,00
38	VA	VEDDASCA		47.842,08	82	13.000,00
39	PV	UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO		48.350,00	81,5	14.505,00
40	BG	BEDULITA		51.369,70	81	13.000,00
41	CR	CA' D'ANDREA		30.058,55	81	9.018,00
42	CR	CAPPELLA DE' PICENARDI		27.110,05	81	8.133,00
43	CR	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO		24.554,20	81	7.366,00
44	CR	TORNATA		39.493,00	81	11.848,00
45	LO	MELETI		27.690,00	81	8.307,00
46	PV	CASANOVA LONATI		22.500,00	81	6.750,00
47	PV	GENZONE		21.828,50	81	6.549,00
48	PV	NICORVO		20.637,00	81	6.191,00
49	PV	TORRE D'ARESE		30.275,22	81	9.083,00
50	VA	CASTELLO CABIAGLIO		30.000,00	81	9.000,00
51	CR	CASALETTO DI SOPRA		47.830,31	80	13.000,00
52	PV	CECIMA		11.308,00	79	3.392,00
53	PV	VALVERDE		15.076,00	79	4.523,00
54	SO	CASTELLO DELL'ACQUA		30.718,00	79	9.215,00
55	VA	MASCIAGO PRIMO		13.135,00	79	3.941,00
56	BG	ISSO		50.115,16	78	13.000,00
57	BG	PIAZZATORRE		30.194,98	78	9.058,00
58	BG	VALSECCA		16.050,00	78	4.815,00
59	BS	ANFO		25.148,47	78	7.545,00
60	CO	CERANO D'INTELVI		33.124,86	78	9.937,00

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
61	CO	MONTEMEZZO		14.992,75	78	4.498,00
62	CR	CAPPELLA CANTONE		31.625,84	78	9.488,00
63	LC	PERLEDO		58.822,64	78	13.000,00
64	PV	PIETRA DE' GIORGI		32.302,00	78	9.691,00
65	PV	SAN CIPRIANO PO		23.303,89	78	6.991,00
66	PV	TORRE BERETTI E CASTELLARO		37.128,53	78	11.139,00
67	SO	LOVERO		25.199,85	78	7.560,00
68	SO	VERVIO		9.800,00	78	2.940,00
69	BG	UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA		86.220,00	77,7	25.866,00
70	PV	UNONE COMUNI OLTREPADANI BIS		31.472,00	77,3	9.442,00
71	CO	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA		18.000,00	77	5.400,00
72	CR	CELLA DATI		27.560,00	77	8.268,00
73	CR	RIPALTA GUERINA		19.558,00	77	5.867,00
74	CR	VOLONGO		28.535,70	77	8.561,00
75	LC	VENDROGNO		27.000,00	77	8.100,00
76	LO	GALGAGNANO		30.500,00	77	9.150,00
77	PV	BATTUDA		16.296,46	77	4.889,00
78	SO	SERNIO		20.901,60	77	6.270,00
79	SO	TARTANO		23.600,00	77	7.080,00
80	BG	BIANZANO		26.580,00	76	7.974,00
81	BS	VALVESTINO		18.500,00	76	5.550,00
82	CO	VERCANA		36.000,00	76	10.800,00
83	CR	GOMBITO		35.295,00	76	10.589,00
84	CR	PESSINA CREMONESE		48.105,00	76	13.000,00
85	LO	TERRANOVA DEI PASSERINI		41.601,34	76	12.480,00
86	PV	BARBIANELLO		43.638,00	76	13.000,00
87	SO	ALBAREDO PER SAN MARCO		25.500,00	76	7.650,00
88	PV	UNIONE COMUNI DI PRIMA COLLINA		72.912,00	75,7	21.874,00
89	BG	MEZZOLDO		8.410,00	75	2.523,00
90	CO	BENE LARIO		13.600,00	75	4.080,00
91	CO	PIGRA		11.791,80	75	3.538,00
92	PV	CIGOGNOLA		49.232,40	75	13.000,00
93	SO	CERCINO		23.100,00	75	6.930,00
94	VA	CASSANO VALCUVIA		23.800,03	75	7.140,00
95	LO	UNIONE COMUNI "OLTRE ADDA LODIGIANO"		44.865,00	74,5	13.460,00
96	LC	UNIONE COMUNI DELLA VALVARRONE		9.200,00	74,5	2.760,00
97	BG	GRONE		36.648,00	74	10.994,00
98	BG	SPINONE AL LAGO		39.178,00	74	11.753,00
99	BG	TALEGGIO		26.107,00	74	7.832,00
100	CR	CROTTA D'ADDA		31.773,98	74	9.532,00
101	PV	GAMBARANA		12.450,00	74	3.735,00
102	PV	VAL DI NIZZA		29.900,00	74	8.970,00
103	SO	ROGOLO		25.000,00	74	7.500,00
104	BG	CAMERATA CORNELLO		42.900,00	73	12.870,00
105	BG	FONTENO		28.286,00	73	8.486,00
106	BG	VALTORTA		19.174,00	73	5.752,00
107	BG	VIGOLO		32.870,00	73	9.861,00
108	BS	PERTICA BASSA		40.460,00	73	12.138,00
109	BS	TREVISO BRESCIANO		33.945,00	73	10.184,00
110	BS	VIONE		51.999,15	73	13.000,00
111	CR	AZZANELLO		24.600,00	73	7.380,00
112	CR	DEROVERE		13.441,00	73	4.032,00
113	PV	MEZZANA RABATTONE		22.050,00	73	6.615,00
114	PV	OLEVANO DI LOMELLINA		34.090,00	73	10.227,00
115	PV	OLIVA GESSI		4.158,00	73	1.247,00
116	PV	SANT'ALESSIO CON VIALONE		16.744,00	73	5.023,00
117	PV	SUARDI		26.312,00	73	7.894,00
118	PV	ZERBO		17.400,00	73	5.220,00
119	SO	FAEDO VALTELLINO		13.186,00	73	3.956,00
120	SO	FUSINE		25.450,00	73	7.635,00
121	PV	UNIONE COMUNI S. MARIA DELLA VERSA ROVESCALA E CANEVINO		75.068,00	72,7	22.140,00
122	BG	ALGUA		43.190,00	72	12.957
123	BG	BARBATA		27.558,09	72	8.267,00

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
124	BG	STROZZA		45.435,20	72	13.000,00
125	CO	BLESSAGNO		8.500,00	72	2.550,00
126	CO	CASASCO D'INTELVI		11.400,00	72	3.420,00
127	CO	PONNA		7.970,20	72	2.391,00
128	LO	CAMAIRAGO		28.620,00	72	8.586,00
129	PV	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA		19.219,73	72	5.766,00
130	VA	AGRA		11.160,00	72	3.348,00
131	PV	UNIONE COMUNI S. ZENONE AL PO E SPESSA		29.162,00	72	8.749,00
132	CO	CASTELNUOVO BOZZENTE		45.880,57	71	13.000,00
133	SO	MADESIMO		37.900,00	71	11.370,00
134	PV	UNIONE COMUNI VELLEZZO BELLINI E ROGNANO		69.260,00	70,5	17.689,00
135	BG	SONGAVAZZO		26.500,00	70	7.950,00
136	BG	VEDESETA		9.000,00	70	2.700,00
137	CO	BARNI		20.112,40	70	6.034,00
138	CO	CAVARGNA		13.276,00	70	3.983,00
139	CO	COLONNO		1.247,67	70	374,00
140	CO	LIVO		5.000,00	70	1.500,00
141	CO	PEGLIO		6.809,44	70	2.043,00
142	CR	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO		17.574,80	70	5.272,00
143	CR	TORRICELLA DEL PIZZO		24.000,00	70	7.200,00
144	MI	NOSATE		17.370,00	70	5.211,00
145	PV	BOSNASCO		13.799,00	70	4.140,00
146	PV	COSTA DE' NOBILI		12.850,00	70	3.855,00
147	VA	BEDERO VALCUVIA		20.000,00	70	6.000,00
148	VA	FERRERA DI VARESE		22.791,00	70	6.837,00
149	BG	BRACCA		38.500,00	69	9.625,00
150	BG	RONCOLA		28.157,78	69	7.039,00
151	LC	ESINO LARIO		35.500,00	69	8.875,00
152	PV	PONTE NIZZA		40.506,26	69	10.127,00
153	SO	SAN GIACOMO FILIPPO		21.355,25	69	5.339,00
154	PV	UNIONE COMUNI OLTREPADANI		36.860,00	69	9.215,00
155	CR	UNIONE COMUNI "MUNICIPIA"		121.500,00	68,7	28.050,00
156	PV	UNIONE COMUNI LUNGAVILLA VERRETTO ROBECCO PAVESE		41.100,00	68,7	10.275,00
157	BG	AZZONE		16.722,40	68	4.181,00
158	BS	LOZIO		16.400,00	68	4.100,00
159	BS	MARMENTINO		27.500,00	68	6.875,00
160	BS	PROVAGLIO VAL SABBIA		37.514,00	68	9.379,00
161	CO	STAZZONA		16.201,37	68	4.050,00
162	MN	BORGOFRANCO SUL PO		23.792,00	68	5.948,00
163	PV	ALAGNA		34.380,56	68	8.595,00
164	PV	BRALLO DI PREGOLA		49.354,00	68	12.339,00
165	PV	ROMAGNESE		51.674,00	68	12.919,00
166	PV	RONCARO		28.000,00	68	7.000,00
167	PV	ROSASCO		25.000,00	68	6.250,00
168	PV	TROVO		24.046,43	68	6.012,00
169	SO	CEDRASCO		12.600,00	68	3.150,00
170	SO	FORCOLA		36.500,00	68	9.125,00
171	SO	MELLO		40.000,00	68	10.000,00
172	BG	ORNICA		6.600,00	67	1.650,00
173	BS	CAPOVALLE		13.100,00	67	3.275,00
174	BS	IRMA		2.500,00	67	625,00
175	CO	DIZZASCO		9.084,00	67	2.271,00
176	CO	GRIANTE		22.750,00	67	5.688,00
177	CO	REZZAGO		8.700,00	67	2.175,00
178	LC	CRANDOLA VALSASSINA		3.428,00	67	857,00
179	PV	CERETTO LOMELLINA		6.500,00	67	1.625,00
180	PV	COZZO		14.677,00	67	3.669,00
181	PV	FORTUNAGO		7.500,00	67	1.875,00
182	PV	LIRIO		557,77	67	139,00
183	PV	ROCCA SUSELLA		4.336,00	67	1.084,00
184	SO	BEMA		2.750,00	67	688,00
185	VA	BREZZO DI BEDERO		27.857,44	67	6.964,00
186	VA	VIZZOLA TICINO		12.775,00	67	3.194,00

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
187	PV	UNIONE COMUNI LOMELLO E GALLIAVOLA		26.300,00	66,5	6.575,00
188	LC	COLLE BRIANZA		83.900,00	66	13.000,00
189	CR	UNIONE COMUNI SOLAROLO RAINERIO-SAN GIOVANNI IN CROCE-VOLTIDO		82.918,00	65,7	20.730,00
190	BG	ONETA		28.986,27	65	7.247,00
191	BG	RIVA DI SOLTO		33.200,00	65	8.300,00
192	BS	CIMBERGO		10.654,00	65	2.664,00
193	BS	PAISCO LOVENO		8.069,78	65	2.017,00
194	BS	PERTICA ALTA		25.715,00	65	6.429,00
195	BS	PRESTINE		9.500,00	65	2.375,00
196	CO	CLAINO CON OSTENO		21.105,25	65	5.276,00
197	CO	CREMIA		26.444,00	65	6.611,00
198	CO	MEZZEGRA		23.746,00	65	5.937,00
199	CR	FIESCO		25.124,16	65	6.281,00
200	LC	CASARGO		37.700,00	65	9.425,00
201	LC	VARENNA		28.592,00	65	7.148,00
202	PV	ALBONESE		5.742,00	65	1.436,00
203	PV	CODEVILLA		24.200,00	65	6.050,00
204	PV	MONTICELLI PAVESE		20.320,00	65	5.080,00
205	PV	SAN DAMIANO AL COLLE		19.611,00	65	4.903,00
206	PV	VALEGGIO		3.000,00	65	750,00
207	SO	TOVO DI SANT'AGATA		6.500,00	65	1.625,00
208	SO	VAL MASINO		40.000,00	65	10.000,00
209	VA	OSMATE		12.900,00	65	3.225,00
210	PV	UNIONE COMUNI BASTIDA PANCARANA E CASTELLETTO DI B.		34.867,00	65	8.717,00
211	BS	UNIONE COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA		41.572,20	64	10.393,00
212	PV	UNIONE COMUNI CORNALE BASTIDA DE' BOSSI E CASEI GEROLA		45.920,00	63,3	11.480,00
213	CR	CAMPAGNOLA CREMASCA		13.450,00	63	3.363,00
214	CR	RIPALTA ARPINA		24.904,00	63	6.226,00
215	LC	TACENO		11.500,00	63	2.875,00
216	PV	CERGNAGO		15.500,00	63	3.875,00
217	PV	SCALDASOLE		21.280,00	63	5.320,00
218	SO	CASTIONE ANDEVENNO		77.800,00	63	13.000,00
219	SO	CIVO		60.884,00	63	13.000,00
220	VA	BREGANO		18.330,00	63	4.583,00
221	VA	BRUNELLO		63.362,31	63	13.000,00
222	CR	UNIONE DEI COMUNI PIADENA E DRIZZONA		75.646,00	62,5	18.912,00
223	BS	UNIONE COMUNI CETO CIMBERGO E PASPARDO		32.000,00	62,5	8.000,00
224	BG	GANDOSSO		62.458,00	62	13.000,00
225	BG	GAVERINA TERME		29.000,00	62	7.250,00
226	BG	GEROSA		11.396,01	62	2.849,00
227	BG	LOCATELLO		22.500,00	62	5.625,00
228	BG	RONCOBELLO		14.620,00	62	3.655,00
229	BS	BRAONE		19.370,00	62	4.843,00
230	BS	LAVENONE		7.757,12	62	1.939,00
231	CO	GERMASINO		3.683,00	62	921,00
232	CO	SALA COMACINA		10.320,00	62	2.580,00
233	CR	CASTELVISCONTI		5.000,00	62	1.250,00
234	CR	CICOGNOLO		29.017,60	62	7.254,00
235	CR	GABBIONETA BINANUOVA		28.459,75	62	7.115,00
236	LC	CASSINA VALSASSINA		15.228,70	62	3.807,00
237	LC	MARGNO		11.989,36	62	2.997,00
238	LO	MACCASTORNA		774,69	62	194,00
239	PV	MORNICO LOSANA		9.334,86	62	2.334,00
240	PV	VELEZZO LOMELLINA		1.652,66	62	413,00
241	SO	COLORINA		67.750,00	62	13.000,00
242	SO	RASURA		1.800,00	62	450,00
243	VA	RANCIO VALCUVIA		16.805,00	62	4.201,00
244	PV	UNIONE COMUNI PIEVE DEL CAIRO E GAMBARANA		18.000,00	62	4.500,00
245	CR	UNIONE COMUNI FOEDUS		73.547,00	61,25	18.387,00
246	BS	BRANDICO		62.700,00	61	13.000,00
247	LO	BOFFALORA D'ADDA		54.087,60	61	13.000,00
248	LO	MAIRAGO		72.700,00	61	13.000,00

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
249	MI	CARPIANO		132.537,14	61	13.000,00
250	BG	CASTRO		41.446,00	60	10.362,00
251	BG	MONASTEROLO DEL CASTELLO		24.797,00	60	6.199,00
252	BG	VALGOGLIO		13.368,00	60	3.342,00
253	BS	BRIONE		12.800,00	60	3.200,00
254	BS	LOSINE		2.200,00	60	550,00
255	CO	CORRIDO		10.720,00	60	2.680,00
256	CO	LAGLIO		23.674,31	60	5.919,00
257	CR	GERRE DE' CAPRIOLI		24.830,00	60	6.208,00
258	CR	OLMENETA		14.278,40	60	3.570,00
259	CR	SPINEDA		2.066,00	60	517,00
260	PV	BAGNARIA		15.358,00	60	3.840,00
261	PV	FILIGHERA		15.729,49	60	3.932,00
262	PV	PIEVE ALBIGNOLA		25.100,00	60	6.275,00
263	PV	PIZZALE		12.075,00	60	3.019,00
264	PV	RUINO		19.400,00	60	4.850,00
265	PV	SANT'ANGELO LOMELLINA		27.300,00	60	6.825,00
266	PV	TORRICELLA VERZATE		10.864,00	60	2.716,00
267	VA	CREMENAGA		12.764,00	60	3.191,00
268	CR	UNIONE COMUNI CORTE DE' FRATI-OLMENETA-POZZAGLIO ED UNITI		66.000,00	60	16.500,00
269	PV	UNIONE COMUNI PIEVE PORTO MORONE E BADIA PAVESE		64.861,72	60	13.387,00
270		PIANO DI ZONA MENAGGIO		€ 166.877,00	59,4	41.719,00
271	BS	BARGHE		55.680,00	59	13.000,00
272	BS	SULZANO		65.255,00	59	13.000,00
273	SO	UNIONE DI COMUNI DELLA VALMALENCO		135.900,00	58,7	33.975,00
274	BG	GROMO		81.466,51	58	13.000,00
275	BG	OLTRE IL COLLE		65.200,00	58	13.000,00
276	LO	MONTANASO LOMBARDO		81.960,00	58	13.000,00
277	PV	CASTELNOVETTO		13.894,33	58	3.474,00
278	PV	MEZZANINO		53.600,00	58	13.000,00
279	PV	ZAVATTARELLO		68.400,00	58	13.000,00
280	SO	BUGLIO IN MONTE		81.700,00	58	13.000,00
281	SO	CAMPODOLCINO		65.000,00	58	13.000,00
282	BG	CORNA IMAGNA		7.623,00	57	1.906,00
283	BG	COSTA VALLE IMAGNA		3.516,00	57	879,00
284	BG	LENNA		11.500,00	57	2.875,00
285	BG	ONORE		15.092,00	57	3.773,00
286	BG	PIARIO		7.140,00	57	1.785,00
287	BG	RANZANICO		36.368,00	57	9.092,00
288	BG	ROTA D'IMAGNA		9.650,00	57	2.413,00
289	BG	VALNEGRA		1.599,50	57	400,00
290	BS	MURA		14.476,44	57	3.619,00
291	CO	ARGEGLIO		2.790,57	57	698,00
292	CO	CASTIGLIONE D'INTELVI		5.500,00	57	1.375,00
293	CO	CIVENNA		8.296,00	57	2.074,00
294	CO	LAINO		3.500,00	57	875,00
295	CO	SCHIGNANO		9.175,40	57	2.294,00
296	CR	BORDOLANO		11.000,00	57	2.750,00
297	LO	OSPEDALETTO LODIGIANO		76.005,66	57	13.000,00
298	PV	CASATISMA		26.600,00	57	6.650,00
299	PV	SEMIANA		1.950,00	57	488,00
300	PV	VILLANOVA D'ARDENGHI		7.396,00	57	1.849,00
301	SO	MANTELLA		12.000,00	57	3.000,00
302	LC	UNIONE COMUNI CENTRO VALSASSINA E DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE		92.350,00	57	23.088,00
303		PIANO DI ZONA GRAVEDONA		€ 101.180,00	55,5	25.295,00
304	BG	ADRARA SAN ROCCO		15.604,00	55	3.901,00
305	BG	BOSSICO		11.108,83	55	2.777,00
306	BG	BRANZI		15.595,00	55	3.899,00
307	BG	CAPIZZONE		48.398,36	55	12.100,00
308	BG	CARONA		1.680,00	55	420,00
309	BG	GANDELLINO		32.995,00	55	8.249,00
310	BG	PARRE		116.700,00	55	13.000,00

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
311	BG	SOLTO COLLINA		53.987,30	55	13.000,00
312	BG	ZANDOBBIO		68.774,03	55	13.000,00
313	BS	LONGHENA		6.030,00	55	1.508,00
314	BS	PASPARDO		10.654,00	55	2.664,00
315	BS	PRESEGLIE		41.734,00	55	10.434,00
316	BS	SELLERO		63.000,00	55	13.000,00
317	BS	SONICO		46.000,00	55	11.500,00
318	CO	FAGGETO LARIO		28.232,85	55	7.058,00
319	CR	CAMISANO		38.629,38	55	9.657,00
320	CR	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE		33.773,23	55	8.443,00
321	CR	QUINTANO		11.673,44	55	2.918,00
322	LC	COSTA MASNAGA		34.721,00	55	8.680,00
323	LO	CAVACURTA		10.000,00	55	2.500,00
324	PV	BREME		16.000,00	55	4.000,00
325	PV	GERENZAGO		8.900,00	55	2.225,00
326	VA	CASALZUIGNO		27.768,56	55	6.942,00
327	VA	INARZO		9.100,00	55	2.275,00
328	VA	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA		13.180,00	55	3.295,00
329	BG	DOSSENA		50.484,55	54	12.621,00
330	BG	PONTIDA		139.666,00	54	13.000,00
331	CR	PIEVE D'OLMI		57.281,20	54	13.000,00
332	BG	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA		61.314,68	53,6	15.329,00
333	BG	PIANICO		30.020,00	53	7.505,00
334	BG	PREMOLO		21.438,64	53	5.360,00
335	BG	TORRE PALLAVICINA		38.341,35	53	9.585,00
336	BS	CORZANO		44.500,00	53	11.125,00
337	BS	LIMONE SUL GARDÀ		37.909,63	53	9.477,00
338	BS	POLAVENO		90.900,00	53	13.000,00
339	BS	VILLACHIARA		50.180,00	53	12.545,00
340	CR	FORMIGARA		23.200,00	53	5.800,00
341	LO	COMAZZO		57.520,00	53	13.000,00
342	PV	ZERBOLO'		47.726,00	53	11.932,00
343	SO	MAZZO DI VALTELLINA		22.000,00	53	5.500,00
344	SO	PIATEDA		54.198,50	53	13.000,00
345	SO	PIURO		44.270,00	53	11.068,00
346	SO	POGGIRIDENTI		37.000,00	53	9.250,00
347	VA	BRENTA		43.260,00	53	10.815,00
348	BG	CREDARO		71.150,00	52	13.000,00
349	BG	OLMO AL BREMBO		3.380,00	52	845,00
350	BG	VIADANICA		33.507,40	52	8.377,00
351	BG	VILLA D'OGNA		58.567,15	52	13.000,00
352	BS	TAVERNOLE SUL MELLA		36.573,00	52	9.143,00
353	CO	SORICO		40.800,00	52	10.200,00
354	CO	VALSOLDA		50.662,01	52	12.666,00
355	LC	CREMENO		32.463,70	52	8.116,00
356	LC	MONTE MARENZO		54.706,60	52	13.000,00
357	LO	CORNO GIOVINE		57.548,84	52	13.000,00
358	PV	CASTELLO D'AGOGNA		8.241,00	52	2.060,00
359	PV	MEZZANA BIGLI		32.890,00	52	8.223,00
360	VA	BARASSO		27.000,00	52	6.750,00
361	VA	BARDELLO		18.524,76	52	4.631,00
362	VA	BRISSAGO VALTRAVAGLIA		4.665,00	52	1.166,00
363	VA	CROSIO DELLA VALLE		8.078,00	52	2.020,00
364	VA	GALLIATE LOMBARDO		11.900,00	52	2.975,00
365	BS	UNIONE DI COMUNI DELLA VALSAVIORE		9.900,00	52	2.475,00
366	BG	BERZO SAN FERMO		16.000,00	50	4.000,00
367	BG	CENATE SOPRA		62.418,00	50	13.000,00
368	BG	ENTRATICO		10.000,00	50	2.500,00
369	BG	FORESTO SPARSO		90.500,00	50	13.000,00
370	BG	PEIA		16.530,00	50	4.133,00
371	BG	SEDRINA		72.723,00	50	13.000,00
372	BG	UBIALE CLANEZZO		22.058,00	50	5.515,00
373	BS	CAINO		32.101,00	50	8.025,00
374	BS	CORTENO GOLGI		75.364,00	50	13.000,00

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
375	BS	MILZANO		48.842,00	50	12.211,00
376	BS	MONTE ISOLA		51.381,00	50	12.845,00
377	BS	SAVIORE DELL'ADAMELLO		31.500,00	50	7.875,00
378	BS	TEMU'		26.500,00	50	6.625,00
379	BS	TREMOSINE		71.432,00	50	13.000,00
380	CO	CASLINO D'ERBA		31.173,02	50	7.793,00
381	CO	CONSIGLIO DI RUMO		24.470,94	50	6.118,00
382	CO	GARZENO		29.800,00	50	7.450,00
383	CO	GERA LARIO		12.000,00	50	3.000,00
384	CO	MOLTRASIO		2.880,00	50	720,00
385	CO	MUSSO		7.889,00	50	1.972,00
386	CR	CASALETTO CEREDANO		36.569,00	50	9.142,00
387	CR	CORTE DE' FRATI		5.011,20	50	1.253,00
388	CR	CREMOSANO		38.458,50	50	9.615,00
389	CR	ISOLA DOVARESE		32.100,00	50	8.025,00
390	CR	MARTIGNANA DI PO		14.860,00	50	3.715,00
391	CR	PADERNO PONCHIELLI		42.253,00	50	10.563,00
392	CR	PESCAROLO ED UNITI		48.394,00	50	12.099,00
393	CR	PIERANICA		16.810,00	50	4.203,00
394	CR	SAN DANIELE PO		41.661,00	50	10.415,00
395	CR	STAGNO LOMBARDO		46.754,00	50	11.689,00
396	LC	ELLO		6.747,00	50	1.687,00
397	LC	SUELLO		28.732,19	50	7.183,00
398	LO	BERTONICO		31.620,00	50	7.905,00
399	LO	SAN FIORANO		50.606,71	50	12.652,00
400	LO	VALERA FRATTA		37.410,00	50	9.353,00
401	LO	VILLANOVA DEL SILLARO		42.977,00	50	10.744,00
402	PV	ARENA PO		58.425,00	50	13.000,00
403	PV	BASCAPE'		52.440,00	50	13.000,00
404	PV	CERANOVA		12.476,88	50	3.119,00
405	PV	MARZANO		35.045,30	50	8.761,00
406	PV	OTTOBIANO		48.221,00	50	12.055,00
407	SO	BIANZONE		22.864,00	50	5.716,00
408	SO	CHIURO		59.640,00	50	13.000,00
409	SO	MESE		17.400,00	50	4.350,00
410	SO	MONTAGNA IN VALTELLINA		59.515,00	50	13.000,00
411	SO	PRATA CAMPORTACCIO		44.839,00	50	11.210,00
412	SO	SAMOLACO		82.230,15	50	13.000,00
413	SO	TRESIVIO		31.000,00	50	7.750,00
414	SO	VERCEIA		13.500,00	50	3.375,00
415	VA	CADEGLIANO-VICONAGO		15.833,00	50	3.958,00
416	VA	CAZZAGO BRABBIA		20.470,00	50	5.118,00
417	VA	CUGLIASTE-FABIASCO		27.226,64	50	6.807,00
418	VA	GRANTOLA		3.600,00	50	900,00
419	BG	FARA OLIVANA CON SOLA		42.900,00	48	8.580,00
420	BG	GORNO		44.416,40	48	8.883,00
421	BS	FIESSE		51.373,54	48	10.275,00
422	BS	SERLE		64.927,00	48	12.985,00
423	LC	BARZIO		31.410,00	48	6.282,00
424	LO	CASELLE LANDI		62.000,00	48	12.400,00
425	LO	CAVENAGO D'ADDA		53.500,00	48	10.700,00
426	LO	SANTO STEFANO LODIGIANO		42.225,45	48	8.445,00
427	LO	SECUGNAGO		62.456,86	48	12.491,00
428	PV	BORNASCO		38.412,00	48	7.682,00
429	PV	FRASCAROLO		31.770,00	48	6.354,00
430	PV	SANTA CRISTINA E BISSONE		45.698,00	48	9.140,00
431	PV	VISTARINO		28.310,00	48	5.662,00
432	BG	CERETE		26.000,00	47	5.200,00
433	BG	COLZATE		28.300,00	47	5.660,00
434	BG	FINO DEL MONTE		1.000,31	47	200,00
435	BG	FIORANO AL SERIO		42.400,00	47	8.480,00
436	BG	PIAZZA BREMBANA		9.300,00	47	1.860,00
437	BG	SERINA		59.470,00	47	11.894,00
438	BS	BORNO		84.373,12	47	13.000,00

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
439	BS	CETO		23.000,00	47	4.600,00
440	BS	CEVO		27.700,00	47	5.540,00
441	BS	COLLIO		76.283,00	47	13.000,00
442	BS	IDRO		50.997,64	47	10.200,00
443	BS	OSSIMO		26.800,00	47	5.360,00
444	BS	PAITONE		21.000,00	47	4.200,00
445	BS	TIGNALE		37.074,00	47	7.415,00
446	CO	BLEVIO		3.200,00	47	640,00
447	CO	BRUNATE		4.968,00	47	994,00
448	CO	CARATE UARIO		11.600,00	47	2.320,00
449	CO	CARLAZZO		34.698,94	47	6.940,00
450	CO	CASTELMARTE		22.201,27	47	4.440,00
451	CO	DOMASO		18.000,00	47	3.600,00
452	CO	GRANDOLA ED UNITI		17.900,00	47	3.580,00
453	CO	LANZO D'INTELVI		22.000,00	47	4.400,00
454	CO	LENNO		11.500,00	47	2.300,00
455	CO	PIANELLO DEL LARIO		12.795,00	47	2.559,00
456	CO	SAN SIRO		29.349,00	47	5.870,00
457	CO	VALBRONA		19.662,99	47	3.933,00
458	CR	ACQUANEGRA CREMONESE		33.526,30	47	6.705,00
459	LC	CESANA BRIANZA		10.000,00	47	2.000,00
460	LC	GARLATE		22.000,00	47	4.400,00
461	LO	PIEVE FISSIRAGA		42.960,00	47	8.592,00
462	MI	MORIMONDO		36.436,00	47	7.287,00
463	PV	BORGIO PRIOLLO		23.071,89	47	4.614,00
464	PV	INVERNO E MONTELEONE		31.818,00	47	6.364,00
465	PV	RETORBIDO		14.061,21	47	2.812,00
466	PV	TORRAZZA COSTE		50.550,00	47	10.110,00
467	SO	PIANTEDO		7.500,00	47	1.500,00
468	SO	VILLA DI TIRANO		95.630,00	47	13.000,00
469	VA	BRUSIMPIANO		18.650,00	47	3.730,00
470	VA	COMABBIO		6.000,00	47	1.200,00
471	VA	CUVIO		7.150,00	47	1.430,00
472	VA	PORTO VALTRAVAGLIA		47.000,00	47	9.400,00
473	VA	VALGANNA		7.500,00	47	1.500,00
474	BG	BERBENNO		61.088,48	45	12.218,00
475	BG	CAPRINO BERGAMASCO		70.670,00	45	13.000,00
476	BG	PUMENENGIO		47.390,00	45	9.478,00
477	BS	AGNOSINE		45.000,00	45	9.000,00
478	BS	BARBARIGA		16.700,00	45	3.340,00
479	BS	BERZO DEMO		41.533,00	45	8.307,00
480	BS	BERZO INFERIORE		5.600,00	45	1.120,00
481	BS	CAPO DI PONTE		55.129,00	45	11.026,00
482	BS	CASTO		49.521,23	45	9.904,00
483	BS	CIGOLE		30.716,00	45	6.143,00
484	BS	MALEGNO		8.250,00	45	1.650,00
485	BS	ODOLO		40.000,00	45	8.000,00
486	BS	PEZZAZE		18.444,00	45	3.689,00
487	BS	PONTE DI LEGNO		54.100,00	45	10.820,00
488	BS	SENIGA		38.882,25	45	7.776,00
489	BS	SOIANO DEL LAGO		62.737,00	45	12.547,00
490	BS	ZONE		10.746,00	45	2.149,00
491	CO	EUPILIO		33.800,92	45	6.760,00
492	CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA		29.136,00	45	5.827,00
493	CO	TREMEZZO		28.024,00	45	5.605,00
494	CR	ANNICCO		37.991,00	45	7.598,00
495	CR	CASALE CREMASCO VIDOLASCO		37.000,00	45	7.400,00
496	CR	GENIVOLTA		12.568,00	45	2.514,00
497	CR	IZANO		24.320,46	45	4.864,00
498	CR	MALAGNINO		25.193,75	45	5.039,00
499	CR	PERSICO DOSIMO		23.100,00	45	4.620,00
500	CR	PIEVE SAN GIACOMO		41.941,58	45	8.388,00
501	CR	RICENGO		22.777,17	45	4.555,00
502	CR	SPINADESCO		11.450,00	45	2.290,00

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
503	LC	CARENNO		24.299,00	45	4.860,00
504	LC	LIERNA		53.896,55	45	10.779,00
505	LC	PESCATE		44.805,00	45	8.961,00
506	LC	TORRE DE' BUSI		34.476,00	45	6.895,00
507	LC	VERCURAGO		2.695,27	45	539,00
508	LO	CASALETTO LODIGIANO		66.500,00	45	13.000,00
509	LO	MERLINO		33.960,14	45	6.792,00
510	LO	OSSAGO LODIGIANO		22.806,00	45	4.561,00
511	LO	TURANO LODIGIANO		8.325,00	45	1.665,00
512	MI	GUDO VISCONTI		20.741,24	45	4.148,00
513	MI	TRIBIANO		87.521,64	45	13.000,00
514	MN	BIGARELLO		40.886,00	45	8.177,00
515	MN	CASALOLDO		55.020,00	45	11.004,00
516	MN	MAGNACAVALLO		2.222,00	45	444,00
517	MN	POMPONESCO		36.803,00	45	7.361,00
518	MN	PONTI SUL MINCIO		45.640,80	45	9.128,00
519	MN	QUINGENTOLE		18.350,00	45	3.670,00
520	MN	REDONDESCO		12.255,00	45	2.451,00
521	MN	SAN MARTINO DALL'ARGINE		3.200,00	45	640,00
522	MN	SCHIVENOGGLIA		23.653,00	45	4.731,00
523	MN	SERRAVALLE A PO		22.000,00	45	4.400,00
524	PV	ALBUZZANO		20.500,00	45	4.100,00
525	PV	CORVINO SAN QUIRICO		24.543,00	45	4.909,00
526	PV	GODIASCO		56.780,00	45	11.356,00
527	PV	GRAVELLONA LOMELLINA		15.820,05	45	3.164,00
528	PV	MONTU' BECCARIA		36.073,00	45	7.215,00
529	PV	SAN GIORGIO DI LOMELLINA		30.650,00	45	6.130,00
530	PV	SANTA GIULETTA		59.189,00	45	11.838,00
531	PV	SOMMO		6.282,00	45	1.256,00
532	PV	VERRUA PO		24.700,00	45	4.940,00
533	PV	ZEME		4.834,50	45	967,00
534	SO	APRICA		54.000,00	45	10.800,00
535	SO	PONTE IN VALTELLINA		45.600,00	45	9.120,00
536	SO	TRAONA		27.950,00	45	5.590,00
537	SO	VALFURVA		73.842,10	45	13.000,00
538	SO	VILLA DI CHIAVENNA		7.000,00	45	1.400,00
539	VA	BESANO		7.939,00	45	1.588,00
540	VA	CUNARDO		11.750,00	45	2.350,00
541	VA	LOZZA		21.768,00	45	4.354,00
542	VA	MACCAGNO		44.500,00	45	8.900,00
543	SO	BERBENNO DI VALTELLINA		208.800,00	44	13.000,00
544	SO	VALIDIDENTRO		172.768,00	44	13.000,00
545	BG	BREMBILLA		156.631,00	43	13.000,00
546	BG	MORENGO		82.306,00	43	13.000,00
547	BG	PALAZZAGO		96.733,32	43	13.000,00
548	BS	BERLINGO		81.805,89	43	13.000,00
549	BS	CALVAGESE DELLA RIVIERA		94.166,14	43	13.000,00
550	BS	MAIRANO		56.663,00	43	11.333,00
551	CR	CAPERGNANICA		44.500,00	43	8.900,00
552	CR	CREDERA RUBBIANO		32.872,37	43	6.574,00
553	CR	GRONTARDO		33.424,80	43	6.685,00
554	CR	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI		41.245,38	43	8.249,00
555	CR	RIVAROLO DEL RE ED UNITI		44.330,65	43	8.866,00
556	CR	SAN BASSANO		54.008,00	43	10.802,00
557	CR	SESTO ED UNITI		66.850,00	43	13.000,00
558	CR	TRIGOLO		37.514,91	43	7.503,00
559	LO	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA		37.969,93	43	7.594,00
560	LO	MARUDO		29.310,00	43	5.862,00
561	PV	MARCIGNAGO		45.000,00	43	9.000,00
562	PV	TORREVECCHIA PIA		59.499,00	43	11.900,00
563	BG	ADRARA SAN MARTINO		37.000,00	42	7.400,00
564	BG	COLERE		11.986,00	42	2.397,00
565	BG	CORTENUOVA		27.404,00	42	5.481,00
566	BG	PONTE NOSSA		25.109,51	42	5.022,00

Posiz.	PROV	COMUNE	Pop. Res.2002 - istat	Spesa servizio (Trasporto+ Assistenza Disabili)	Totale punti	Importo Contributo
567	BG	SAN GIOVANNI BIANCO		248.825,00	42	13.000,00
568	BG	SCHILPARIO		2.500,00	42	500,00
569	BG	SELVINO		37.345,53	42	7.469,00
570	BG	TAVERNOLA BERGAMASCA		23.500,00	42	4.700,00
571	BG	VALBONDIONE		6.500,00	42	1.300,00
572	BG	VILMINORE DI SCALVE		19.025,00	42	3.805,00
573	BS	ACQUAFREDDA		26.185,00	42	5.237,00
574	BS	ANGOLO TERME		25.900,00	42	5.180,00
575	BS	BOVEGNO		28.300,00	42	5.660,00
576	BS	CEDEGOLO		21.487,61	42	4.298,00
577	BS	CIVIDATE CAMUNO		45.069,00	42	9.014,00
578	BS	GIANICO		11.000,00	42	2.200,00
579	BS	LODRINO		13.000,00	42	2.600,00
580	BS	MACLODIO		41.575,00	42	8.315,00
581	BS	NIARDO		35.550,00	42	7.110,00
582	BS	PIAN CAMUNO		129.118,00	42	13.000,00
583	BS	POLPENAZZE DEL GARDA		71.500,00	42	13.000,00
584	CO	BELLAGIO		54.311,80	42	10.862,00
585	CO	GRAVEDONA		5.192,69	42	1.039,00
586	CO	LEZZENO		26.834,68	42	5.367,00
587	CO	SAN FEDELE INTELVI		872,00	42	174,00
588	CO	TORNO		4.472,40	42	894,00
589	CR	BONEMERSE		15.000,00	42	3.000,00
590	CR	GADESCO PIEVE DELMONA		15.499,42	42	3.100,00
591	LC	DERVIO		9.287,00	42	1.857,00
592	LC	PREMANA		30.240,83	42	6.048,00
593	LO	FOMBIO		59.593,00	42	11.919,00
594	LO	ORIO LITTA		28.000,00	42	5.600,00
595	MN	CASALMORO		9.000,00	42	1.800,00
596	MN	CASALROMANO		26.000,00	42	5.200,00
597	MN	CERESARA		69.644,00	42	13.000,00
598	MN	COMMESSAGGIO		18.885,00	42	3.777,00
599	MN	FELONICA		16.726,13	42	3.345,00
600	MN	SAN GIOVANNI DEL DOSSO		12.844,59	42	2.569,00
601	MN	SOLFERINO		18.200,00	42	3.640,00
602	MN	SUSTINENTE		64.693,97	42	12.939,00
603	MN	VILLA POMA		36.413,00	42	7.283,00
604	PV	BORGIO SAN SIRO		7.870,00	42	1.574,00
605	PV	CERVESINA		18.500,00	42	3.700,00
606	PV	FERRERA ERBOGNONE		15.553,12	42	3.111,00
607	PV	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA		22.000,00	42	4.400,00
608	PV	REDAVALLE		5.983,00	42	1.197,00
609	PV	VALLE SALIMBENE		17.600,00	42	3.520,00
610	SO	DELEBIO		10.901,00	42	2.180,00
611	SO	GROSOTTO		25.860,00	42	5.172,00
612	SO	NOVATE MEZZOLA		33.092,00	42	6.618,00
613	VA	CASTELVECCANA		23.470,00	42	4.694,00
614	VA	COMERIO		14.000,00	42	2.800,00
615	VA	DUMENZA		23.228,00	42	4.646,00
616	VA	MESENZANA		4.050,00	42	810,00
617	VA	RANCO		7.041,00	42	1.408,00
618	SO	LIVIGNO		399.110,00	41	13.000,00
619	MI	UNIONE COMUNI BASIANO E MASATE		71.494,00	41	14.299,00
620	MI	UNIONE COMUNI DEI NAVIGLI		42.730,34	41	8.546,00
621	PV	ZECCONE	1.198	23.240,00	40	4.648,00
622	CR	CINGIA DE' BOTTI	1.271	32.862,00	40	6.572,00

D.G. Sanità

(BUR20050128)

Circ.r. 23 dicembre 2004 - n. 45

(3.2.0)

Adeguamento dei tracciati record validi per l'anno 2005 per i flussi informativi delle prestazioni di ricovero ospedaliero, delle prestazioni ambulatoriali, delle prestazioni psichiatriche, delle prestazioni termali, del file F, e chiusura dei flussi per l'anno contabile 2004

Ai Direttori Generali
Aziende ASL e Ospedaliere
Ai Commissari Straordinari
IRCCS pubblici
Ai legali Rappresentanti
IRCCS di diritto privato
Ospedali Classificati
Case di Cura accreditate
LORO SEDI

L'introduzione della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia: decisioni Commissione Amministrativa n. 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003 e n. 197 del 23 marzo 2004) e delle associate modifiche delle indicazioni relative alla rendicontazione delle prestazioni erogate ai cittadini europei ai fini della compensazione tra nazioni, la necessità di aderire alle norme dettate dall'art. 50 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326), i suggerimenti che derivano dalla diffusione sul territorio lombardo della carta SISS, nonché le modificazioni introdotte dalla d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004 relativamente alle regole di governo del SSR per l'anno 2005, impongono un sostanziale ridisegno delle informazioni da raccogliere attraverso i flussi informativi in oggetto, cui si aggiunge la periodica attività di manutenzione degli stessi flussi.

La presente circolare detta le regole di tale ridisegno e manutenzione ed inoltre fornisce le indicazioni necessarie alla chiusura dei flussi per l'anno contabile 2004.

a. L'introduzione della TEAM e le connesse attività di gestione della compensazione tra nazioni delle attività sanitarie erogate a cittadini europei impongono la raccolta di informazioni identificative del soggetto che in precedenza o non erano disponibili oppure non erano acquisite dal sistema informativo sanitario regionale all'interno dei flussi elettronici correnti. Tali informazioni si rendono indispensabili non solo per una corretta ed univoca identificazione sia del soggetto che ha usufruito di prestazioni sanitarie sia dell'ente o istituzione che dovrà farsi carico della copertura economica relativa alle prestazioni stesse ma anche per facilitare i percorsi di compensazione tra nazioni. Le nuove esigenze informative interesseranno tutti i flussi informativi correnti, ed in particolare le prestazioni di ricovero ospedaliero, le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale, le prestazioni psichiatriche, i consumi farmaceutici raccolti attraverso il «file F», e le prestazioni termali. Trattandosi di sole informazioni anagrafiche (o ad esse riconducibili) riferite ad un numero limitato di individui, al fine di non appesantire oltre il necessario i già complessi flussi informativi in vigore si è ritenuto di introdurre per tutte le prestazioni di cui all'oggetto un ulteriore record informativo, con le caratteristiche descritte nel seguito, da compilare solo per le prestazioni usufruite dai cittadini stranieri appartenenti alla UE o a Paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale. I dettagli relativi alla raccolta e registrazione delle informazioni sono indicati in modo specifico per ogni flusso, considerando la necessità di garantire il collegamento informatico tra i differenti record.

b. Le norme dettate dall'art. 50 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326) e le indicazioni emergenti dalla diffusione della carta SISS interessano invece, per quanto riguarda i flussi informativi in oggetto, la rilevazione delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e non fanno riferimento ad aspetti demografici (già risolti con quanto indicato al punto precedente) bensì ad informazioni di merito per il flusso ambulatoriale.

In questo caso occorre scontare il fatto che le indicazioni nazionali sono ancora in itinere e durante l'anno 2005 dovranno stabilizzarsi e definirsi le reali necessità informative: per tale motivo le modificazioni introdotte nel flusso regionale devono essere considerate un primo passaggio nell'adeguamento informativo. Man mano che si chiariranno le esigenze

nazionali si provvederà a fornire indicazioni regionali di merito.

c. La d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004 ha dettato le nuove regole di governo del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2005. Tali regole, come si evince dalla d.g.r. stessa e dalla circolare che ne dettaglia la applicazione (prot. H1.2004.0062567 del 20 dicembre 2004), implicano la raccolta di informazioni sui ricoveri che in precedenza non erano rilevate.

Avendo anticipato gli aspetti generali delle modificazioni introdotte, nel seguito vengono specificati gli elementi di dettaglio riferiti ad ogni flusso informativo.

1. Scheda di Dimissione Ospedaliera

Le indicazioni più recenti in merito al flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera sono contenute nella circolare n. 43/SAN. del 24 dicembre 2003 prot. H1.2003.0066456. Rispetto a quanto ivi riportato si segnalano le seguenti variazioni.

a. File SDO3.TXT

Il flusso informativo, attualmente costituito dagli archivi SDO1.TXT e SDO2.TXT, dovrà essere integrato con un terzo archivio, denominato SDO3.TXT.

Nell'archivio SDO3.TXT dovranno essere registrate alcune informazioni relative alle sole dimissioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale di soggetti stranieri appartenenti alla UE o a Paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale. Tali informazioni saranno desunte dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), o altro documento equivalente o sostitutivo, o dalla modulistica prevista dalle convenzioni, secondo il seguente tracciato:

	Descrizione campo	Formato	Posizione
1	codice struttura	A 6	1-6
2	subcodice struttura (se previsto)	A 2	7-8
3	anno ricovero + n pratica (aaaannnnn)	N 10	9-18
4	tipo record	A 1	19-19
5	Nazione	A 2	20-21
6	Cognome possessore documento (carta,...)	A 40	22-61
7	nome possessore documento	A 35	62-96
8	numero identificazione personale	A 20	97-116
9	numero identificazione istituzione competente	A 10	117-126
10	nome identificazione istituzione competente	A 21	127-147
11	numero identificazione tessera sanitaria	A 20	148-167
12	data scadenza tessera sanitaria (ggmmmaaa)	A 8	168-175
13	destinazione del record	A 1	176-176

In particolare:

campo 1-3 chiave del record: registrare gli stessi valori della SDO di riferimento

campo 4 registrare il valore «3» su tutti i record riportare la sigla di 2 caratteri indicata sulla tessera TEAM

campo 5 IT = Italia, AT = Austria, BE = Belgio, CY = Cipro, DK = Danimarca, EE = Estonia, FI = Finlandia, FR = Francia, DE = Germania, EL = Grecia, IE = Irlanda, IS = Islanda, LV = Lettonia, LI = Liechtenstein, LT = Lituania, LU = Lussemburgo, MT = Malta, NO = Norvegia, NL = Paesi Bassi, PL = Polonia, PT = Portogallo, UK = Regno Unito, CZ = Repubblica Ceca, SK = Slovacchia, SI = Slovenia, ES = Spagna, SE = Svezia, CH = Svizzera, HU = Ungheria

campo 6 riportare l'informazione «name» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 7 riportare l'informazione «given names» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 8 riportare l'informazione «personal identification number» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 9 riportare l'informazione «identification number of the institution» indicata sulla TEAM, parte a sinistra del separatore «-» (trattino)

- campo 10** riportare l'informazione «*identification number of the institution*» indicata sulla TEAM, parte a destra del separatore «» (trattino)
- campo 11** riportare l'informazione «*identification number of the card*» così come indicata sulla tessera TEAM
- campo 12** riportare la data di scadenza «*expiry date*» della tessera TEAM nel formato **ggmmaaaa**
- campo 13** registrare lo stesso valore della SDO di riferimento («I» o blank, «C», «A»)

La data di nascita, pur presente sulla TEAM, non viene rilevata in questo file SDO3.TXT in quanto è già rilevata sul file SDO1.TXT. Alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero non essere rilevabili per i soggetti, sprovvisti della tessera TEAM, che presentano il documento sostitutivo o altra modulistica prevista.

Per i corrispondenti record SDO1 e SDO2 si dovranno osservare le seguenti regole di compilazione:

- Il **Codice individuale** (record SDO1) dovrà riportare la sigla «**SDO3**», scritta in caratteri maiuscoli ed allineata a sinistra, riempiendo con spazio le restanti posizioni del campo
- La **Residenza Anagrafica** (record SDO1) dovrà essere compatibile con il **Codice Nazione** rilevato dalla TEAM
- L'**Onere della Degenza** (record SDO2) dovrà essere valorizzato «7» per stranieri comunitari o appartenenti a paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale (modulo ricetta SSN) oppure «N» nel caso di stranieri comunitari naviganti (modulo ricetta SASN).

Le chiavi dei record contenuti nell'archivio SDO3.TXT dovranno trovare corrispondenza negli archivi SDO1.TXT e SDO2.TXT appartenenti allo stesso invio, pena l'annullamento dell'intero invio trasmesso. Nel caso in cui, per un dato invio di SDO, non sia presente alcun record in SDO3.TXT (quindi nel periodo non è stata effettuata nessuna prestazione per i soggetti precedentemente definiti), tale archivio non dovrà essere prodotto.

L'archivio SDO3.TXT dovrà essere trasmesso, in formato compresso ZIP con il nome SDO3.ZIP, insieme agli altri due archivi SDO, seguendo le modalità previste dalla procedura del «Debito Informativo».

b. Altre variazioni ai tracciati record SDO

Con riferimento alla d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004, allegato 7, viene introdotto il seguente nuovo campo per individuare alcune prestazioni, non altrimenti identificabili da altre informazioni presenti sulla SDO, per cui è previsto un finanziamento al di fuori della quota di risorse assegnata all'erogatore.

Nome del File: **SDO2.TXT**

Nome del Campo (di nuova introduzione): **prestazione a finanziamento extra budget**

Posizione: **232-232**

Formato: **AN 1 (alfanumerico, 1 carattere)**

Sono previste le seguenti codifiche, in caratteri maiuscoli:

«**A**» per le prestazioni relative a pazienti dimessi da Unità Operative di riabilitazione specialistica (individuate dai codici disciplina 28, 56, 75) che abbiano avuto in atto nel giorno della loro accettazione una sindrome post-comatoso caratterizzata da un punteggio Glasgow Coma Scale < 13, documentato dal punteggio delle singole voci, e supportata da adeguata documentazione di valutazione clinica e strumentale;

«**B**» per le prestazioni relative a pazienti dimessi da Unità Operative di riabilitazione specialistica (individuate dai codici disciplina 28, 56, 75) che abbiano avuto in atto nel giorno della loro accettazione postumi di mielolazione traumatica, vascolare, infettiva, infiammatoria e post-chirurgica. I postumi di mielolazione devono essere caratterizzati da un livello su scala ASIA (American Spinal Injury Association) compreso tra A e C ed il quadro clinico deve essere supportato da adeguata documentazione di valutazione clinica e strumentale.

Per tutte le altre SDO il campo dovrà essere riempito con SPAZIO.

Nel caso in cui la codifica registrata non sia congruente con il reparto di dimissione verrà generato un errore grave (**G**) con conseguente annullamento del record.

Con riferimento alla d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004, allegato 7, si precisa che le prestazioni (relative ai DRG chi-

rurgici) con diagnosi principale di Neoplasia Maligna sono quelle individuate dai seguenti codici ICD-9-CM:

- Da 140... a 208... Tumori maligni o sospetti, primari o secondari
- Da 230... a 234... Carcinomi *in situ*
- Da 235... a 238... Tumori di comportamento incerto
- V580 Sessione di radioterapia
- V581 Chemioterapia

Con riferimento alla d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004, allegato 10, per la casistica afferente al DRG 231 si precisa (come già specificato nella circolare prot. H1.2004.0062567 del 20 dicembre 2004) che per individuare la parte delle attività riguardanti mano e piede (comprensivi di polso e di caviglia) saranno utilizzati i codici di procedura 7864, 7868, 8003, 8004, 8007, 8008.

Con riferimento alla d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004, allegato 10, per la casistica afferente ai DRG 209 e 471, solo in presenza del codice di intervento principale 8153 (revisione di sostituzione dell'anca), dovrà essere compilato anche il campo TIPO TARIFFA (file SDO2.TXT, posizione 221-221), con le seguenti codifiche (in caratteri maiuscoli):

- «**E**»: revisione tipo 1 (stadio I);
- «**F**»: revisione tipo 2 (stadio II);
- «**G**»: revisione tipo 3 (stadio III);
- «**H**»: revisione tipo 4 (stadio IV).

La mancata o errata valorizzazione del campo comporta l'attribuzione di errore grave e il conseguente annullamento del record.


Per quanto riguarda la compilazione del campo TIPO TARIFFA relativamente alle modalità con cui classificare le attività nelle quattro categorie indicate si riporta quanto indicato nella circolare prot. H1.2004.0062567 del 20 dicembre 2004.

La classificazione GIR (Società Italiana Riprotesizzazione) prevede una stadiazione di gravità lesionale (perdita di tessuto osseo), che può riferirsi direttamente alla difficoltà e all'impegno di materiali e risorse nella soluzione chirurgica.


Le suddette lesioni sono state classificate, sia per l'acetabolo che per l'epifisi femorale, e presuppongono l'impegno di materiali e metodi chirurgici particolari e dedicati soprattutto negli stadi III e IV.

Acetabolo


Stadio I: allargamento concentrico della sede acetabolare




Stadio II: allargamento eccentrico della sede acetabolare, con perdita di una parete



Stadio III: allargamento eccentrico della sede acetabolare, con perdita di due o più pareti




Stadio IV: difetto osseo periacetabolare massivo




Femore


Stadio I: allargamento concentrico del canale femorale




Stadio II: riassorbimento di una parete corticale



Stadio III: riassorbimento di due o più pareti



Stadio IV: perdita ossea massiva dal femore prossimale



In conclusione:

- Deve essere specificato sull'apposita scheda il grado di lesione secondo la classificazione GIR dopo rimozione delle componenti protesiche mobilizzate e preparazione delle sedi di reimpianto.
- Vanno segnalate, secondo le modalità stabilite dalla Regione, tutte le componenti protesiche impiantate, oltre all'eventuale utilizzo di osso di banca, sostituti dell'osso, fattori di crescita e mezzi di sintesi.
- È infine necessario che sia conservata la documentazione clinica e radiologica pre- e post-operatoria, affinché possa essere dimostrata l'effettiva e accurata stadiizzazione del caso e si possano effettuare le attività previste di controllo.

Con riferimento alla d.g.r. n. 7/19688 del 3 dicembre 2004, allegato 10, si specificano i valori di dettaglio per le nuove tariffe introdotte sulle prestazioni di ricovero per acuti, relative ai DRG 014 e 015:

	Tariffa Ordinaria	Soglia Deg	Tariffa Oltre Soglia	Tariffa 0-1 & DH
DRG 014 – Malattie cerebrovascolari specifiche escl. TIA				
Con diagnosi principale: 430, 431, 432.0, 432.1, 432.9, 433.01, 433.11, 433.21, 433.31, 433.81, 433.91, 434.01, 434.11, 434.91	3.279.50	30	135.96	188.49
Con altra diagnosi principale	2.295.65	30	95.17	131.94
DRG 015 – TIA e occlusioni precerebrali				
Con diagnosi principale: 433.00, 433.10, 433.20, 433.30, 433.80, 433.90, 434.00, 434.10, 434.90	2.295.65	21	95.17	131.94
Con altra diagnosi principale	1.923.00	21	95.17	131.94

Ai fini di semplificare la rilevazione delle informazioni amministrative e sanitarie e le successive fasi di compensazione economica relative ai ricoveri a carico del Fondo Sanitario Regionale a favore di cittadini stranieri nell'ambito di programmi umanitari o di cooperazione internazionale (l. 449/97 art. 32 comma 15), tutte le informazioni necessarie a questa Direzione Generale saranno raccolte esclusivamente attraverso la scheda di dimissione ospedaliera. In proposito ci si dovrà attenere alle indicazioni che seguono:

Campo Onere della degenza: dovrà essere compilato, come già oggi in vigore, con la lettera «A»
Campo Codice Individuale: dovrà essere riportata la codifica del soggetto così come indicata nel decreto autorizzativo cui si riferisce l'intervento (es. COOPIN-Taaaaa00001).

Le informazioni contenute nella SDO saranno utilizzate per determinare la valorizzazione economica, a tariffe e regole correnti, delle prestazioni erogate. Ulteriori informazioni sulla gestione amministrativa di tale casistica saranno fornite successivamente dalla struttura competente.

c. Controlli formali sui tracciati record SDO

Al fine di favorire il continuo miglioramento della qualità delle informazioni raccolte attraverso il flusso SDO, a partire dalle dimissioni successive al 31 dicembre 2004 sono state ridisegnate nel modo che segue le azioni di controllo formale sulle informazioni inviate.

Alcuni controlli, che nel flusso in vigore possono generare errori di tipo lieve, daranno origine ad errori gravi, con conseguente invalidazione del record:

Controllo incrociato tra i campi **Diagnosi principale** (record SDO2) e **Modalità di trauma** (record SDO2)

Controllo del campo **Provenienza paziente** (record SDO2)

Controllo del campo **Tipo di ricovero** (record SDO2)

Controllo dei campi **Data trasferimento di reparto** (record SDO2), sia per quanto riguarda la validità formale che la sequenza cronologica.

Il **Codice Fiscale** (record SDO1), attualmente controllato unicamente attraverso l'algoritmo interno sul controcodice, verrà incrociato con **Data di Nascita** (record SDO1) e **Sesso** (record SDO1), generando un errore di tipo grave.

Il **Codice comune di nascita** (record SDO1), sarà incrociato con il **Codice Fiscale** (record SDO1), generando un errore di tipo lieve.

Per i soggetti residenti in Lombardia, con onere a carico del SSR, verrà eseguita una ricerca nella Anagrafe lombarda degli assistiti e in caso di esito negativo (soggetto non trovato) verrà generato un errore di tipo lieve.

2. Prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale

Le indicazioni più recenti in merito al flusso delle Prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale sono contenute nella circolare n. 43/SAN. del 24 dicembre 2003 prot. H1.2003.0066456. Rispetto a quanto ivi riportato si segnalano le seguenti variazioni.

a. File AMB1.TXT

Nulla è cambiato nel tracciato rispetto a quanto rilevato per l'anno 2004, però si deve segnalare una piccola variazione per quanto riguarda la compilazione del campo identificativo dell'assistito.

Nome del Campo: **CODICE FISCALE**

Posizione: 26-41

Ai fini dell'identificativo dell'assistito SSN e assistiti SASN (Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti) italiani si invitano le strutture a rilevare il codice fiscale e a richiedere il codice sanitario solo a perfezionamento di tale informazione; il codice sanitario non potrà essere più utilizzato con l'introduzione della nuova ricetta.

Nel caso di stranieri temporaneamente presenti («STP»), il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale.

Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere, i cui dati identificativi dovranno essere riportati nel nuovo tracciato AMB3 (vedi oltre), il campo dovrà essere compilato con la sigla «AMB3» in caratteri maiuscoli ed allineata a sinistra, riempiendo con spazio le restanti posizioni del campo.

b. File AMB2.TXT

Come noto, il decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Salute (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 251 del 25 ottobre 2004) ha introdotto il nuovo ricettario del Servizio Sanitario Nazionale. L'entrata in vigore del nuovo ricettario, inizialmente prevista per il 1 gennaio 2005 è stata prorogata all'1 febbraio 2005. Durante tale periodo potranno essere indifferentemente utilizzati sia il vecchio che il nuovo modello di ricetta.

La adozione del nuovo ricettario, e la rilevazione delle informazioni richieste per il flusso informativo regolato dall'art. 50 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (e successivi decreti attuativi), impongono alcune delle modifiche indicate nel seguente. Poiché qualche informazione richiesta è desumibile solo dalla nuova ricetta, si potrebbe verificare un deficit informativo qualora, per i primi mesi dell'anno, si dovessero ancora rendicontare prescrizioni formulate su vecchi ricettari: in questo caso tali nuove informazioni non saranno rilevate e non saranno rendicontate.

Nome del Campo: **Nº RICETTA**

Posizione: 26-41

Indicare il numero della ricetta (devono essere riportati tutti i 16 numeri, 15 per la ricetta in vigore dal 2005).

Il campo è obbligatorio in presenza di ricettario unico. Il campo va invece compilato con SPAZIO nel caso di prestazioni prescritte su modulari propri della struttura pubblica (*fino alla consegna del ricettario unico ai medici specialisti intra ed extra ospedalieri prevista entro 1 marzo 2005 che dovrà sostituire la modulistica interna*), prestazioni di Pronto Soccorso, prestazioni di cui agli allegati 1-B ed 1-C alla d.g.r. n. VII/2800 del 22 dicembre 2000, prestazioni richieste su modulari diversi da ricettario unico regionale (es. da Società sportive, da altre Amministrazioni pubbliche, etc.).

Per quanto riguarda la rendicontazione delle prestazioni prescritte da medici delle strutture private accreditate e a contratto (provenienza = «S»), abilitati a prescrivere per le prestazioni previste dalla d.g.r. 15324/2003 (Priorità di accesso) le modalità di rendicontazione della ricetta dovranno essere le seguenti:

- Per le prescrizioni su modulari interni o sui ricettari rossi in uso fino al 31 gennaio 2005 le regole sono le stesse del 2004 e precisamente: nel caso di prescrizione su modulari interni deve essere registrato il numero della ricetta di riferimento da cui è scaturita la necessità di approfondimento diagnostico; nel caso di prescrizioni su ricettario regionale deve essere registrato il numero della ricetta di richiesta di approfondimento diagnostico.
- Per le prescrizioni formulate sui nuovi ricettari: riportare il numero della ricetta di richiesta di approfondimento diagnostico.

Nome del Campo: **IDENTIFICATIVO DI PRESTAZIONE**

Posizione: 60-60

A partire dall'anno contabile 2005 viene introdotto un nuovo identificativo di prestazione e viene modificata la rendicontazione per quanto attiene le prestazioni resa a personale Navigante iscritto presso il SASN del Ministero della salute:

- nuovo identificativo: «Q» da utilizzarsi per l'individuazione delle prestazioni erogate nell'ambito degli interventi di profilassi sui contatti che dovranno essere garantiti dalle ASL secondo quanto disposto dalla circolare 42/SAN del 13 dicembre 2004 nell'ambito del sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive in Lombardia (Nota Bene: la rendicontazione attraverso il presente tracciato viene richiesta al solo fine della quantificazione delle prestazioni ma non al fine della loro remunerazione);
- rendicontazione del campo nel caso di prestazione resa a personale Navigante: con nota del 10 luglio 2002, prot. n. 0039875 era stata data indicazione di compilare il campo esclusivamente con il valore «M»; dal 2005, pur rimanendo invariate tutte le disposizioni in materia, il campo potrà assumere qualsiasi valore purché congruente con il tipo di prestazione.

Nome del Campo: **PRESCRIZIONE SUGGERITA**

Posizione: 173-173

Il campo va compilato obbligatoriamente con «S» nei casi in cui la casella «SUGG» (elemento 8 della ricetta in vigore dal 1 gennaio 2005 – Area tipologia della prescrizione – così come specificato negli Allegati 2-bis, 2-ter, 9-bis e 9-ter al «Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN» parte integrante del Decreto attuativo del comma 2 – art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326) risultati contrassegnata da biffatura, altrimenti riempire con SPAZIO.

Nome del Campo: **ALTRO**

Posizione: 174-174

Il campo va compilato obbligatoriamente con «A» nei casi in cui la casella senza contrassegno denominata «ALTRO» (elemento 10 della ricetta in vigore dal 1 gennaio 2005 – Area tipologia della prescrizione) risultati contrassegnata da biffatura, altrimenti riempire con SPAZIO.

Nome del Campo: **DATA COMPILAZIONE**

Posizione: 175-182

Indicare la data di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore nel formato GGMMAAAA (elemento 18 della ricetta in vigore dal 1 gennaio 2005 – Area data).

Nome del Campo: **DATA FINE EROGAZIONE**

Posizione: 183-190

Indicare la data di fine trattamento nel formato GGMMAAAA; obbligatoria nel caso di prestazioni/somministrazioni cicliche; nel caso in cui la ricetta contenga prestazioni erogabili in tempi diversi indicare la data di erogazione dell'ultima prestazione.

Nome del Campo: **TIPO RICETTA**

Posizione: 191-192

Codice identificativo di una prescrizione, in particolare per soggetti stranieri o naviganti.

I valori ammessi sono rilevabili dall'elemento 7 della ricetta in vigore dall'1 gennaio 2005 – Area tipo ricetta:

EE = Assicurati extra-europei in temporaneo soggiorno

UE = Assicurati europei in temporaneo soggiorno

NA = Assistiti SASN con visita ambulatoriale

ND = Assistiti SASN con visita domiciliare

NE = Assistiti SASN da istituzioni estere europee

NX = Assistito SASN extraeuropeo

ST = Straniero in temporaneo soggiorno

AD = Pazienti in assistenza domiciliare integrata

SPAZIO qualora non sia presente alcun valore nel campo presente in ricetta

Nome del Campo: **CODICE ESENZIONE**

Posizione: 193-198

Il campo deve essere compilato per prescrizioni riferite a soggetti esenti.

Indicare il codice di identificazione della tipologia di esenzione per invalidità, per patologia cronica o malattia rara, ovvero per altra causa – gravidanza, screening oncologico, infortunio sul lavoro, attività di donazione, ecc. – (rilevabile dall'elemento 13 della ricetta in vigore dal 1 gennaio 2005 – Area esenzione).

Nome del Campo: **IUP**

Posizione: 199-208

Identificativo Unico Prescrizione, generato in automatico e stampato sulla impegnativa quando il MMG/PLS prescrive attraverso il SISS. Tale codice è rilevabile nell'Area Intestazione a lato della denominazione dell'ente di competenza.

Obbligatorio per le Aziende attive sul SISS. La compilazione del campo non è in alternativa del campo «N° RICETTA» che deve sempre essere presente.

Nome del Campo: **CAMPIDO RISERVA**

Posizione: 209-218

Il campo, che in precedenza occupava la posizione 173 del record, viene ora spostato alla posizione 209 mantenendo la lunghezza di 10 byte.

c. File AMB3.TXT

Il flusso informativo, attualmente costituito dagli archivi AMB1.TXT e AMB2.TXT, dovrà essere integrato con un terzo archivio, denominato AMB3.TXT.

Nell'archivio AMB3.TXT dovranno essere registrate alcune informazioni relative alle sole prestazioni non a carico del SSR erogate a soggetti stranieri appartenenti alla UE o a paesi

si con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale. Tali informazioni saranno desunte dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), o altro documento equivalente o sostitutivo, o dalla modulistica prevista dalle convenzioni.

L'archivio AMB3 dovrà contenere le medesime chiavi (campo 1: Ente, campo 2: Codice presidio, campo 3: Data contatto, campo 12: Contatore di prescrizione, campo 13: Progressivo interno a prescrizione) degli archivi AMB1 e AMB2; il valore del campo 14 «Destinazione del record» dovrà risultare identico ad AMB1 ed AMB2 (es. un record in correzione deve contenere il valore «C» sia su AMB1.TXT che su AMB2.TXT che su AMB3.TXT); il campo 15 «Tipo di Record» dovrà essere compilato con il valore costante «3». I record per cui non sarà possibile abbinare le informazioni non saranno inseriti nell'archivio regionale.

Per quanto riguarda la rendicontazione delle seguenti restanti variabili:

- campo 4 – Stato Estero – posizione 18-19
- campo 5 – Cognome possessore carta – posizione 20-59
- campo 6 – Nome possessore carta – posizione 60-94
- campo 7 – Numero identificazione personale – posizione 95-114
- campo 8 – Numero identificazione dell'Istituzione competente – posizione 115-124
- campo 9 – Nome identificazione dell'Istituzione competente – posizione 125-145
- campo 10 – Numero di identificazione della Tessera sanitaria – posizione 146-165
- campo 11 – Data scadenza tessera – posizione 166-173

attenersi alle informazioni corrispondenti indicate per il flusso delle schede di dimissione ospedaliera (record SDO3.TXT).

La data di nascita, pur presente sulla TEAM, non viene rilevata in questo file AMB3.TXT in quanto è già rilevata sul file AMB1.TXT. Alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero non essere rilevabili per i soggetti, sprovvisti della tessera TEAM, che presentano il documento sostitutivo o altra modulistica prevista.

Per i corrispondenti record AMB1 e AMB2 si dovranno osservare le seguenti regole di compilazione:

- Il **Codice Fiscale** (record AMB1) dovrà riportare la sigla «AMB3», scritta in caratteri maiuscoli ed allineata a sinistra, riempiendo con spazio le restanti posizioni del campo
- La **Residenza Anagrafica** (record AMB1) dovrà essere compatibile con il **Codice Nazione** rilevato dalla TEAM
- Il **Regime di Erogazione** (record AMB2) dovrà essere valorizzato «7» per stranieri comunitari o appartenenti a paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale (modulo ricetta SSN) oppure «N» nel caso di stranieri comunitari naviganti (modulo ricetta SASN).

Le chiavi dei record contenuti nell'archivio AMB3.TXT, come detto, dovranno trovare corrispondenza negli archivi AMB1.TXT e AMB2.TXT appartenenti allo stesso invio, pena l'annullamento dell'intero invio trasmesso. Nel caso in cui, per un dato invio, non sia presente alcun record in AMB3.TXT (quindi nel periodo non è stata effettuata nessuna prestazione per i soggetti precedentemente definiti), tale archivio non dovrà essere prodotto.

L'archivio AMB3.TXT dovrà essere trasmesso, in formato compresso ZIP con il nome AMB3.ZIP, insieme agli archivi AMB1.ZIP e AMB2.ZIP, seguendo le modalità previste dalla procedura del «Debito Informativo».

d. Controlli formali sui tracciati record AMB

Al fine di favorire il continuo miglioramento della qualità delle informazioni raccolte attraverso il flusso delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale, le prestazioni riferite contabilmente all'anno 2005 saranno sottoposte anche alle seguenti ulteriori azioni di controllo formale sulle informazioni inviate:

- Il **Codice Fiscale** (record AMB1), attualmente controllato unicamente attraverso l'algoritmo interno sul controcodice, verrà incrociato con **Data di Nascita** (AMB1) e **Sesso** (AMB1), generando un errore di tipo grave
- Per i soggetti residenti in Lombardia, con onere a carico del SSR, verrà eseguita una ricerca nella Anagrafe lombarda degli assistiti e in caso di esito negativo (soggetto non trovato) verrà generato un errore di tipo lieve.

3. File «F»

Le indicazioni più recenti in merito al flusso dei farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati (File F) sono contenute nella circolare n. 5/SAN. del 30 gennaio 2004. Rispetto a quanto ivi riportato si segnalano le seguenti variazioni.

a. File FF3.TXT

Il flusso informativo, attualmente costituito dagli archivi FF1.TXT e FF2.TXT, dovrà essere integrato con un terzo archivio, denominato FF3.TXT.

Nell'archivio FF3.TXT dovranno essere registrate alcune informazioni relative alle sole somministrazioni di farmaci non a carico del SSN erogati a soggetti stranieri appartenenti alla UE o a paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale. Tali informazioni saranno desunte dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), o altro documento equivalente o sostitutivo, o dalla modulistica prevista dalle convenzioni, secondo il seguente tracciato:

	<i>Descrizione campo</i>	<i>Formato</i>	<i>Posizione</i>
1	Azienda ASL/Ospedaliera	A 6	1- 6
2	Presidio erogatore	A 8	7- 14
3	ID	A 20	15- 34
4	tipo record	A 1	35- 35
5	Nazione	A 2	36- 37
6	Cognome possessore documento (carta,...)	A 40	38- 77
7	nome possessore documento	A 35	78-112
8	Sesso	A 1	113-113
9	Data di nascita (ggmmaaaa)	A 8	114-121
10	numero identificazione personale	A 20	122-141
11	numero identificazione istituzione competente	A 10	142-151
12	nome identificazione istituzione competente	A 21	152-172
13	numero identificazione tessera sanitaria	A 20	173-192
14	data scadenza tessera sanitaria (ggmmaaaa)	A 8	193-200
15	destinazione del record	A 1	201-201

L'archivio FF3 dovrà contenere le medesime chiavi (campo 1: Azienda ASL/Ospedaliera, campo 2: Presidio erogatore, campo 3: ID) degli archivi FF1 e FF2; il campo 4 «Tipo Record» dovrà essere compilato con il valore costante «3»; il valore del campo 15 «Destinazione del record» dovrà risultare identico ad FF1 ed FF2 (es. un record in correzione deve contenere il valore «C» sia su FF1.TXT che su FF2.TXT che su FF3.TXT). I record per cui non sarà possibile abbinare le informazioni non saranno inseriti nell'archivio regionale.

campi 1-3 chiave del record: come indicato

campo 4 registrare il valore «3» su tutti i record

campo 5 riportare la sigla di 2 caratteri indicata sulla tessera TEAM:

IT = Italia, AT = Austria, BE = Belgio, CY = Cipro, DK = Danimarca, EE = Estonia, FI = Finlandia, FR = Francia, DE = Germania, EL = Grecia, IE = Irlanda, IS = Islanda, LV = Lettonia, LI = Liechtenstein, LT = Lituania, LU = Lussemburgo, MT = Malta, NO = Norvegia, NL = Paesi Bassi, PL = Polonia, PT = Portogallo, UK = Regno Unito, CZ = Repubblica Ceca, SK = Slovacchia, SI = Slovenia ES = Spagna, SE = Svezia, CH = Svizzera, HU = Ungheria

campo 6 riportare l'informazione «name» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 7 riportare l'informazione «given names» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 8 1 = maschio, 2 = femmina

campo 9 riportare l'informazione «date of birth» così come indicata sulla tessera TEAM nel formato ggmmaaaa

campo 10 riportare l'informazione «personal identification number» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 11 riportare l'informazione «identification number of the institution» indicata sulla TEAM, parte a sinistra del separatore «» (trattino)

campo 12 riportare l'informazione «identification number of the institution» indicata sulla TEAM, parte a destra del separatore «» (trattino)

campo 13 riportare l'informazione «identification number of the card» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 14 riportare la data di scadenza «expiry date» della tessera TEAM nel formato ggmmaaaa

campo 15 registrare lo stesso valore degli archivi FF1 e FF2.

Alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero non essere rilevabili per i soggetti, sprovvisti della tessera TEAM, che presentano il documento sostitutivo o altra modulistica prevista.

Per i corrispondenti record FF1 si dovranno osservare le seguenti regole di compilazione:

- I campi «Cognome dell'utente», «Nome dell'utente», «Codice sanitario individuale», «Sesso dell'utente», «Data di nascita dell'utente» dovranno essere riempiuti con SPAZIO
- Il campo «Codice fiscale» dovrà riportare la sigla «FF3», scritta in caratteri maiuscoli ed allineata a sinistra, riempiendo con SPAZIO le restanti posizioni del campo
- La residenza anagrafica (campo «Comune di residenza») dovrà essere compatibile con il **Codice Nazione** rilevato dalla TEAM.

Le chiavi dei record contenuti nell'archivio FF3.TXT dovranno trovare corrispondenza negli archivi FF1.TXT e FF2.TXT appartenenti allo stesso invio, pena l'annullamento dell'intero invio trasmesso. Nel caso in cui, per un dato invio, non sia presente alcun record in FF3.TXT (quindi nel periodo non è stata effettuata nessuna prestazione per i soggetti precedentemente definiti), tale archivio non dovrà essere prodotto.

L'archivio FF3.TXT dovrà essere trasmesso, in formato compresso ZIP con il nome FF3.ZIP, insieme agli altri due archivi FF1 ed FF2, seguendo le modalità previste dalla procedura del «Debito Informativo».

4. File «E» (prestazioni termali)

Le indicazioni più recenti in merito al flusso delle prestazioni termali (File E) sono contenute nella circolare n. 12/SAN. del 15 febbraio 2001. Rispetto a quanto ivi riportato si segnalano le seguenti variazioni.

a. File XXXYJJE3.00P

dove: XXX Azienda Sanitaria inviante

Y Trimestre

JJ Anno

00P Progressivo per l'invio di più file per lo stesso periodo (da 001 a 00n)

Il flusso informativo, attualmente costituito dagli archivi XXXYJJE1.00P e XXXYJJE2.00P, dovrà essere integrato con un terzo archivio, denominato XXXYJJE3.00P.

Nell'archivio XXXYJJE3.00P dovranno essere registrate alcune informazioni relative alle sole prestazioni termali non a carico del SSN erogate a soggetti stranieri appartenenti alla UE o a paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale. Tali informazioni saranno desunte dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), o altro documento equivalente o sostitutivo, o dalla modulistica prevista dalle convenzioni, secondo il seguente tracciato:

	<i>Descrizione campo</i>	<i>Formato</i>	<i>Posizione</i>
1	Azienda ASL inviante	A 6	1- 6
2	Stabilimento erogatore	A 6	7- 12
3	Progressivo riga per ricetta	N 2	13- 14
4	ID	A 20	15- 34
5	tipo record	A 1	35- 35
6	Nazione	A 2	36- 37
7	Cognome possessore documento (carta,...)	A 40	38- 77
8	nome possessore documento	A 35	78-112
9	Sesso	A 1	113-113

	<i>Descrizione campo</i>	<i>Formato</i>	<i>Posizione</i>
10	Data di nascita (ggmmaaaa)	A 8	114-121
11	numero identificazione personale	A 20	122-141
12	numero identificazione istituzione competente	A 10	142-151
13	nome identificazione istituzione competente	A 21	152-172
14	numero identificazione tessera sanitaria	A 20	173-192
15	data scadenza tessera sanitaria (ggmmaaaa)	A 8	193-200
16	destinazione del record	A 1	201-201

L'archivio XXXYJJE3.00P dovrà contenere le medesime chiavi (campo 1: Azienda ASL inviante, campo 2: Stabilimento erogatore, campo 3: Progressivo riga per ricetta, campo 4: ID) degli archivi XXXYJJE1.00P e XXXYJJE2.00P; il campo 5 «Tipo Record» dovrà essere compilato con il valore costante «3»; il valore del campo 16 «Destinazione del record» dovrà risultare identico a XXXYJJE1.00P e XXXYJJE2.00P (es. un record in correzione deve contenere il valore «C» sia su XXXYJJE1.00P che su XXXYJJE2.00P che su XXXYJJE3.00P). I record per cui non sarà possibile abbinare le informazioni non saranno inseriti nell'archivio regionale.

campi 1-4 chiave del record: come indicato

campo 5 registrare il valore «3» su tutti i record

campo 6 riportare la sigla di 2 caratteri indicata sulla tessera TEAM:

IT = Italia, AT = Austria, BE = Belgio, CY = Cipro, DK = Danimarca, EE = Estonia, FI = Finlandia, FR = Francia, DE = Germania, EL = Grecia, IE = Irlanda, IS = Islanda, LV = Lettonia, LI = Liechtenstein, LT = Lituania, LU = Lussemburgo, MT = Malta, NO = Norvegia, NL = Paesi Bassi, PL = Polonia, PT = Portogallo, UK = Regno Unito, CZ = Repubblica Ceca, SK = Slovacchia, SI = Slovenia ES = Spagna, SE = Svezia, CH = Svizzera, HU = Ungheria

campo 7 riportare l'informazione «name» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 8 riportare l'informazione «given names» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 9 1 = maschio, 2 = femmina

campo 10 riportare l'informazione «date of birth» così come indicata sulla tessera TEAM nel formato ggmmaaaa

campo 11 riportare l'informazione «personal identification number» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 12 riportare l'informazione «identification number of the institution» indicata sulla TEAM, parte a sinistra del separatore «-»(trattino)

campo 13 riportare l'informazione «identification number of the institution» indicata sulla TEAM, parte a destra del separatore «-»(trattino)

campo 14 riportare l'informazione «identification number of the card» così come indicata sulla tessera TEAM

campo 15 riportare la data di scadenza «expiry date» della tessera TEAM nel formato ggmmaaaa

campo 16 registrare lo stesso valore degli archivi XXXYJJE1.00P e XXXYJJE2.00P.

Alcune delle informazioni sopra riportate potrebbero non essere rilevabili per i soggetti, sprovvisti della tessera TEAM,

che presentano il documento sostitutivo o altra modulistica prevista.

Per i corrispondenti record XXXYJJE1.00P si dovranno osservare le seguenti regole di compilazione:

- I campi «**Cognome dell'utente**», «**Nome dell'utente**», «**Codice sanitario individuale**», «**Sesso dell'utente**», «**Data di nascita dell'utente**» dovranno essere riempiti con SPAZIO
- Il campo «**Codice fiscale dell'utente**» dovrà riportare la sigla «E3», scritta in caratteri maiuscoli ed allineata a sinistra, riempiendo con SPAZIO le restanti posizioni del campo
- La residenza anagrafica (campo «Comune di residenza») dovrà essere compatibile con il **Codice Nazione** rilevato dalla TEAM.

Le chiavi dei record contenuti nell'archivio XXXYJJE3.00P dovranno trovare corrispondenza negli archivi XXXYJJE1.00P e XXXYJJE2.00P appartenenti allo stesso invio, pena l'annullamento dell'intero invio trasmesso. Nel caso in cui, per un dato invio, non sia presente alcun record in XXXYJJE3.00P (quindi nel periodo non è stata effettuata nessuna prestazione per i soggetti precedentemente definiti), tale archivio non dovrà essere prodotto.

5. Psichiatria

Tutte le modifiche informative richieste dalla adozione della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per le sole prestazioni non a carico del SSN erogate a soggetti stranieri appartenenti alla UE o a paesi con i quali vige una convenzione di sicurezza sociale sono state implementate nella nuova versione del software PSICHE in distribuzione nel mese di gennaio 2005.

Le informazioni da raccogliere (informazioni desunte dalla TEAM, o altro documento equivalente o sostitutivo, o dalla modulistica prevista dalle convenzioni) sono le seguenti: Stato Estero, Cognome possessore documento (carta,...), Nome possessore documento (carta,...), Numero identificazione personale, Numero identificazione dell'Istituzione competente, Nome identificazione dell'Istituzione competente, Numero di identificazione della Tessera sanitaria, Data scadenza tessera sanitaria. Per il dettaglio delle informazioni si veda quanto indicato nell'analogo paragrafo di questa circolare relativo alle schede di dimissione ospedaliera.

6. Chiusura dei flussi per l'anno contabile 2004

Si conferma che per la chiusura contabile dell'esercizio i dati relativi a tutte le prestazioni sanitarie riferite all'anno 2004 debbono pervenire a questa Direzione Generale entro il 28 febbraio 2005.

Per quanto riguarda invece la sola compensazione della mobilità sanitaria tra regioni la chiusura contabile è prevista nel mese di maggio 2005. Pertanto, al fine di accedere a tale finanziamento si dà la facoltà alle strutture erogatrici di segnalare alla scrivente Direzione Generale non oltre il 29 aprile 2005 le prestazioni erogate durante l'anno 2004 per cittadini residenti in altre regioni che non siano già state segnalate secondo la tempistica corrente.

Sarà cura delle Aziende Sanitarie Locali trasmettere copia della presente ai presidi accreditati del proprio ambito territoriale non presenti in indirizzo.

Rimanendo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e confidando nella consueta collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale:
Carlo Lucchina

TRACCIATO RECORD DA UTILIZZARE PER L'ANNO 2005 – «AMB1»					
<i>Campo</i>	<i>Formato</i>	<i>Lung.</i>	<i>Posizione</i>	<i>Descrizione</i>	
1	ENTE	AN	3	1-3	Codice ASL/Azienda Ospedaliera/IRCCS pubblico (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali)
2	CODICE PRESIDIO	AN	6	4-9	Codice Presidio (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali – mod. STS o HSP11 nel caso di prestazione di P.S.)
3	DATA CONTATTO	DATA	8	10-17	Formato GGMMAAAA (indicare la data in cui è stata erogata la prestazione; in caso di ciclo di prestazioni indicare la data di erogazione della prima prestazione)
4	CODICE SANITARIO ASSISTITO	AN	8	18-25	Codice Sanitario Regionale Assistito

Campo	Formato	Lung.	Posizione	Descrizione
5	CODICE FISCALE ASSISTITO	AN	16	26-41 Codice Fiscale Assistito; nel caso di cittadino straniero con tessera TEAM (o certificato analogo) indicare la sigla AMB3; nel caso di cittadino straniero non in regola con le norme relative all'ingresso di soggiorno indicare il codice STP
6	SESSO	AN	1	42-42 1 = Maschio; 2 = Femmina
7	DATA DI NASCITA	DATA	8	43-50 Formato GGMMAAAA
8	COMUNE RESIDENZA	AN	6	51-56 Codice ISTAT del comune di Residenza dell'Assistito
9	CONTATORE PRESCR.	AN	8	57-64 Identificatore univoco di prescrizione nell'anno di rilevazione per presidio
10	PROGR. INTERNO PRESCR.	AN	2	65-66 Identificatore record multipli per la stessa prescrizione
11	DESTINAZIONE DEL RECORD	AN	1	67-67 Carattere di controllo – riempire con: SPAZIO = rec.inviati per la prima volta – C = correzione di un record già presente nell'archivio regionale – A = annullamento di un record già presente nell'archivio regionale
12	TIPO DI RECORD	AN	1	68-68 = «1»
13	CAMPO DI RISERVA	AN	12	Al momento non utilizzare questo campo

AN = Campo alfanumerico, allineato a SINISTRA; i byte non utilizzati devono essere riempiti con spazi
(vengono accettati caratteri e numeri; *NON vengono accettati i caratteri speciali*)

N = Campo numerico, allineato a DESTRA; i byte non utilizzati devono essere riempiti con 0 (zeri)

TRACCIATO RECORD DA UTILIZZARE PER L'ANNO 2005 – «AMB2»

Campo	Formato	Lung.	Posizione	Descrizione
1	ENTE	AN	3	1-3 Codice ASL/Azienda Ospedaliera/IRCCS pubblico (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali)
2	CODICE PRESIDIO	AN	6	4-9 Codice Presidio (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali – mod. STS o HSP11 nel caso di prestazione di P.S.)
3	DATA PRENOTAZIONE	DATA	8	10-17 Formato GGMMAAAA (indicare la data in cui è stata prenotata la prestazione; in caso di ciclo di prestazioni indicare la data di prenotazione della prima prestazione del ciclo)
4	DATA CONTATTO	DATA	8	18-25 Formato GGMMAAAA (indicare la data in cui è stata erogata la prestazione; in caso di ciclo di prestazioni indicare la data di erogazione della prima prestazione)
5	N° RICETTA	AN	16	26-41 Riportare il n. della ricetta
6	PROVENIENZA	AN	1	42-42 1 = Medico di base, pediatra di libera scelta; 2 = Specialista; 3 = Accesso diretto; 4 = Altro; 8 = 118; S = Accertamenti previsti dalla sperimentazione prescritti su modulario interno struttura privata accreditata (nota 28 giugno 2004, prot. n. H1.2004.0036598)
7	REGIME EROGAZIONE	AN	1	43-43 1 = SSN; 4 = Solvente; 5 = Regime libero professionale; 7 = Prestazioni ad assistiti STRANIERI provenienti da Paesi convenzionati con SSN e ad assistiti che presentano specifica modulistica (<i>a carico SSN</i>); 8 = Altro: comprende prestazioni erogate ad assistiti STRANIERI extracomunitari con DICHIARAZIONE DI INDIGENZA (ad esclusione di quelle urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'Interno)(<i>a carico SSN</i>); 9 = Altro: comprende le prestazioni urgenti o comunque essenziali erogate ad assistiti STRANIERI extracomunitari con DICHIARAZIONE DI INDIGENZA (NON a carico del SSN) N = Naviganti (a carico SASN) C = prestazioni rese a detenuti (<i>a carico SSN</i>);
8	CODICE MEDICO PRESCRITTORE	AN	16	44-59 Riportare il Codice a cinque cifre del medico di base o dello specialista ambulatoriale; per i medici specialisti dipendenti e medici delle carceri riportare il codice fiscale; per i medici che utilizzano modulo-ricetta codice 7 (distribuito alle Case Protette) utilizzare il codice a cinque cifre che identifica la Casa di Riposo
9	IDENTIFICATIVO TIPO DI PRESTAZIONE (P.S. e diverse FORME DI EROGAZIONE PRESTAZIONE)	AN	1	60-60 P = se prestazione di Pronto Soccorso; rilevazione tempi d'attesa: O = prestazione di carattere ordinario; U = prestazioni urgenti differibili; Z = controlli programmati e tutte le altre prestazioni da escludere dalla rilevazione dei tempi di attesa Screening/prevenzione: S = screening; T = prevenzione spontanea (art. 85 l. 388/2000) K = accertamenti specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile; W = Profilassi Post Esposizione HIV (PPE) prestazioni erogate a seguito convenzionamento (non rientrano tra le prestazioni da remunerarsi attraverso 28/SAN): M = prestazioni rese e non altrimenti rilevate, che non devono rientrare tra quelle da remunerarsi attraverso il presente flusso; Q = prestazioni erogate nell'ambito degli interventi di profilassi sui contatti Altro: I = prest. richieste da Comm. invalidi (legge 295/90 e successivi decreti attuativi)

Campo	Formato	Lung.	Posizione	Descrizione
10	POSIZ. TICKET	AN	2	61-62 10 = esente totale; 20 = esente per età; 40 = non esente; 50 = esente per forme morb.; 60 = esente per categoria; 61 = titolari di pensioni sociali e familiari a carico; 62 = Disoccupati e familiari a carico; 63 = titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e familiari a carico; 90 = altro
11	IMPORTO PAGATO	N	7	63-69 Importo pagato dall'Assistito; primi 5 caratteri per la parte intera dell'importo in Euro, restanti 2 caratteri per la residua parte dell'importo in centesimi di Euro
12	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	70-74 Nomenclatore tariffario
13	QUANTITÀ	N	3	75-77 Indicare il numero di prestazioni
14	COD. PRESTAZIONE	AN	5	78-82 Nomenclatore tariffario
15	QUANTITÀ	N	3	83-85 Indicare il numero di prestazioni
16	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	86-90 Nomenclatore tariffario
17	QUANTITÀ	N	3	91-93 Indicare il numero di prestazioni
18	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	94-98 Nomenclatore tariffario
19	QUANTITÀ	N	3	99-101 Indicare il numero di prestazioni
20	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	102-106 Nomenclatore tariffario
21	QUANTITÀ	N	3	107-109 Indicare il numero di prestazioni
22	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	110-114 Nomenclatore tariffario
23	QUANTITÀ	N	3	115-117 Indicare il numero di prestazioni
24	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	118-122 Nomenclatore tariffario
25	QUANTITÀ	N	3	123-125 Indicare il numero di prestazioni
26	CODICE PRESTAZIONE	AN	5	126-130 Nomenclatore tariffario
27	QUANTITÀ	N	3	131-133 Indicare il numero di prestazioni
28	CLASSE DI PRIORITÀ	AN	2	134-135 «A» (prestazione da eseguirsi entro 3 giorni) «B» (prestazione da eseguirsi entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali) «C» (prestazione da eseguirsi entro un arco temporale maggiore di 60 giorni)
29	CONTATORE PRESCR.	AN	8	136-143 Identificatore univoco di prescrizione nell'anno di rilevazione per presidio
30	PROGR. INTERNO	AN	2	144-145 Identificatore record multipli per la stessa prescrizione
31	DESTINAZIONE DEL RECORD	AN	1	146-146 Carattere di controllo – riempire con: SPAZIO = rec.inviati per la prima volta – C = correzione di un record già presente nell'archivio regionale – A = annullamento di un record già presente nell'archivio regionale
32	DIAGNOSI	AN	5	147-151 Codice identificativo delle malattie secondo la classificazione internazionale delle malattie «International classification of diseases – IX – Clinical modification (ICD-9-CM)»
33	TIPO DI RECORD	AN	1	152-152 = «2»
34	VALORE CONCORDATO	N	7	153-159 Screening: indicare il valore delle tariffe concordate qualora differenti da quelle previste dal nomenclatore tariffario; nei restanti casi previsti in circolare riempire con 9999999 o con SPAZIO
35	U.O. DI RIFERIMENTO	AN	5	160-164 Unità Operativa (U.O.) che ha erogato le prestazioni. Il campo è suddiviso in tre parti: pos. 160 = tipologia della U.O. erogatrice (solo per erogatori pubblici); pos. 161-162 = Disciplina (per tutti gli erogatori); pos. 163-164 = progressivo entro disciplina (solo per erogatori pubblici)
36	DATA RICEZIONE record da parte della ASL	DATA	8	165-172 Data di ricezione del record apposta dalla ASL alla ricezione del record. Nel caso di più invii dello stesso record il campo assumerà il valore dell'ultima data di ricezione del record da parte della ASL Le strutture erogatrici (private e pubbliche) che trasmettono le informazioni tramite le ASL, le AO e gli IRCCS pubblici che trasmettono le informazioni direttamente a questa DGS, dovranno riempire il campo con SPAZIO.
37	PRESCRIZIONE SUGGERITA	AN	1	173-173 S = prescrizione suggerita; obbligatorio nei casi in cui sia presente in ricetta altrimenti riempire con SPAZIO
38	ALTRO	AN	1	174-174 A = prescrizione di tipo diverso introdotte da provvedimenti regionali specifici; obbligatorio nei casi in cui sia presente in ricetta altrimenti riempire con SPAZIO
39	DATA COMPILAZIONE	DATA	8	175-182 Data compilazione della prescrizione da parte del medico prescrittore nel formato GGMMAAAA
40	DATA FINE EROGAZIONE	DATA	8	183-190 Data fine trattamento nel formato GGMMAAAA; obbligatoria nel caso di prestazioni/somministrazioni cicliche

Campo	Formato	Lung.	Posizione	Descrizione
41	TIPO RICETTA	AN	2	191-192 Valori ammessi: EE = Assicurati extra-europei in temporaneo soggiorno; UE = Assicurati europei in temporaneo soggiorno; NA = Assistiti SASN con visita ambulatoriale; ND = Assistiti SASN con visita domiciliare; NE = Assistiti SASN da istituzioni estere europee; NX = Assistito SASN extraeuropeo; ST = Straniero in temporaneo soggiorno; AD = Pazienti in assistenza domiciliare integrata; SPAZIO
42	CODICE ESENZIONE	AN	6	193-198 Codice di identificazione della tipologia di esenzione per invalidità, patologia cronica o malattia rara, ovvero per altra causa (gravidanza, screening oncologico, infortunio sul lavoro, attività di donazione, ecc)
43	IUP	AN	10	199-208 Identificativo Unico Prescrizione – presente sull'impegnativa nel caso di prescrizioni effettuate attraverso il SISS
44	CAMPO DI RISERVA	AN	10	209-218 Al momento non utilizzare questo campo

AN = Campo alfanumerico, allineato a SINISTRA; i byte non utilizzati devono essere riempiti con spazi (vengono accettati caratteri e numeri; *NON vengono accettati i caratteri speciali*)

N = Campo numerico, allineato a DESTRA; i byte non utilizzati devono essere riempiti con 0 (zeri)

TRACCIATO RECORD DA UTILIZZARE PER L'ANNO 2005 – «AMB3»

Campo	Formato	Lung.	Posizione	Descrizione
1	ENTE	AN	3	1-3 Codice ASL/Azienda Ospedaliera/IRCCS pubblico (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali)
2	CODICE PRESIDIO	AN	6	4-9 Codice Presidio (stesso codice in uso nei Flussi Informativi Ministeriali – mod. STS o HSP11 nel caso di prestazione di P.S.)
3	DATA CONTATTO	DATA	8	10-17 Formato GGMMAAAA (indicare la data in cui è stata erogata la prestazione; in caso di ciclo di prestazioni indicare la data di erogazione della prima prestazione)
4	STATO ESTERO	AN	2	18-19 Sigla dello Stato estero di appartenenza dell'assistito: (NL=Paesi Bassi, AT=Austria etc. ...)
5	COGNOME	AN	40	20-59 Cognome del possessore della carta (così come è scritto)
6	NOME	AN	35	60-94 Nome del possessore della carta (così come è scritto)
7	NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE	AN	20	95-114 Numero di identificazione del soggetto assicurato da istituzione estera
8	NUMERO DI IDENTIFICAZIONE ISTITUZIONE COMPETENTE	AN	10	115-124 Numero di identificazione dell'Istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera
9	NOME IDENTIFICAZIONE ISTITUZIONE COMPETENTE	AN	21	125-145 Nome di identificazione dell'Istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera
10	NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA SANITARIA	AN	20	146-165 Numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzione estera
11	DATA SCADENZA TEAM	DATA	8	166-173 Data di scadenza della Tessera Europea di Assicurazione e Malattia
12	CONTATORE PRESCR.	AN	8	174-181 Identificatore univoco di prescrizione nell'anno di rilevazione per presidio
13	PROGR. INTERNO PRESCR.	AN	2	182-183 Identificatore record multipli per la stessa prescrizione
14	DESTINAZIONE DEL RECORD	AN	1	184-184 Carattere di controllo – riempire con: SPAZIO = rec.inviati per la prima volta – C = correzione di un record già presente nell'archivio regionale – A = annullamento di un record già presente nell'archivio regionale
15	TIPO DI RECORD	AN	1	185-185 = «3»
16	CAMPO DI RISERVA	AN	10	186-195 Al momento non utilizzare questo campo

AN = Campo alfanumerico, allineato a SINISTRA; i byte non utilizzati devono essere riempiti con spazi (vengono accettati caratteri e numeri; *NON vengono accettati i caratteri speciali*)

N = Campo numerico, allineato a DESTRA; i byte non utilizzati devono essere riempiti con 0 (zeri)



(BUR20050129)

Circ.r. 27 dicembre 2004 - n. 46

Indirizzi sulla gestione del rischio sanitario

(3.2.0)

- Ai Direttori Generali
 – Aziende Sanitarie Locali
 – Aziende Ospedaliere
 Ai Commissari Straordinari
 – IRCCS di diritto pubblico
Loro Sedi

Il tema dell'assicurazione del rischio sanitario merita un'attenzione particolare per effetto di vari fattori tra i quali il costo delle polizze in crescita e la progressiva limitazione del livello di garanzia, a causa del passaggio da un sistema di copertura degli eventi dannosi (loss occurrence) a quello delle richieste di risarcimento.

Le difficoltà ora descritte impongono quello assicurativo come un tema di rilevanza generale, pur restando una competenza strettamente aziendale.

Come è noto alcune regioni hanno scelto la strada di una negoziazione centralizzata con le Compagnie Assicurative: questa ipotesi è stata però scartata dalla Regione Lombardia per la probabilità di indurre una concentrazione dell'offerta e per le difficoltà tecniche di omogeneizzazione dei contratti assicurativi.

È stata invece scelta la strada di promuovere in modo decisivo politiche di Risk Management perché questo costituisce uno strumento di garanzia di qualità dei servizi erogati ed è il più idoneo per affrontare le principali situazioni di criticità clinica e gestionale i cui effetti negativi si riverberano anche sul versante assicurativo. È però essenziale indirizzare i propri sforzi verso obiettivi ritenuti significativi anche dal mercato assicurativo.

È stato costituito, a tal fine, un gruppo di lavoro misto Direzione Generale Sanità, Aziende Sanitarie, rappresentate dai Direttori Generali e Compagnie Assicuratrici, quali principali attori del mercato, per raccogliere le più significative osservazioni di quest'ultime sulla gestione del rischio nelle Aziende Sanitarie e individuare le linee guida per una migliore politica del Risk Management.

Le osservazioni sollevate dalle Compagnie Assicuratrici nell'ambito del gruppo di lavoro, hanno riguardato in particolare:

- l'importanza del consenso informato e la completezza della cartella clinica;
- sotto il profilo gestionale, la necessità di una organizzazione del personale che assicuri un puntuale passaggio di consegne nel cambio turno; l'importanza che il personale operante presso il Pronto Soccorso possa assicurare gli impegni che è chiamato a svolgere;
- la carenza di personale dedicato alla gestione del rischio con conseguente rilevante dilatazione dei tempi per la definizione delle controversie.

Il Gruppo di lavoro ha quindi condiviso le linee di indirizzo prioritarie per il prossimo anno.

A livello di sistema, è stato considerato **primo obiettivo** quello di conoscere il fenomeno: perciò è stato deciso di creare un flusso informativo con l'avvio del progetto «Mappatura rischi RCT/O», oggetto di presentazione e analisi con le Aziende sanitarie nel corso degli incontri all'uopo organizzati da questa Direzione Generale.

I requisiti di questo canale informativo sono la tempestività e la completezza, infatti sono state fissate al 28 febbraio 2005 e al 15 luglio 2005, le date entro le quali le Aziende Sanitarie sono tenute a fornire, rispettivamente, i dati relativi agli accadimenti verificatisi negli anni 1999-2004 e i dati relativi al primo semestre 2005.

I risultati attesi sono collegati alla conoscenza delle cause di sinistrosità per aree aziendali, la durata del contenzioso e il suo dimensionamento economico. Si tratta di informazioni decisive per impostare le iniziative ritenute più idonee per ridurre il rischio e anche favorire una maggiore consapevolezza negoziale con le Compagnie Assicurative.

Il **secondo obiettivo** attiene alla creazione della funzione di Risk Management affinché vengano eliminate quelle carenze, denunciate da più parti ed emerse nell'ambito del gruppo di lavoro, nella gestione del rischio.

Tale funzione prevede:

1. la nomina di un coordinatore:

- che gestisca la raccolta della documentazione clinica relativa all'evento. Elemento qualificante è il rispetto dei tempi per la corretta istruzione della pratica. Il processo deve essere governato al fine di prevenire ritardi che in qualche misura possano incidere sull'eventuale severità in termini di risarcimento danni da contenzioso;
- che sia in grado di analizzare e valutare la sinistrosità rilevata, cercando di monitorare anche l'effetto delle politiche di qualità che l'azienda ha già intrapreso o è in procinto di intraprendere. La scadenza per la nomina del coordinatore è fissata al 31 marzo 2005;

2. la costituzione di un comitato ristretto:

- riconoscendo la realtà delle Aziende Sanitarie come entità complessa, per la migliore riuscita delle attività collegate ad una ottimale gestione della funzione di Risk Management si ritiene di costituire un organismo indipendente nel quale confluiscono diverse professionalità presenti in Azienda: sanitarie, tecniche, amministrative, legali. Tale organismo ha il compito di vagliare le richieste di risarcimento, fare proposte di transazione sulle stesse, curare la sollecita definizione delle pratiche o, meglio ancora, predisporre apposito protocollo per la gestione dei sinistri (tempi, documenti). Nei limiti della disponibilità della Compagnia Assicuratrice dell'ente, deve essere previsto il coinvolgimento di un rappresentante di quest'ultima. Nel rispetto dei termini fissati dalla normativa vigen-

te in ordine all'attività di consulenza, è auspicabile la presenza in seno al comitato di un componente esterno con idonea professionalità. La data di scadenza è fissata al 31 ottobre 2005.

Le Aziende Sanitarie sono tenute a predisporre un progetto entro il 30 giugno 2005 dove definire i soggetti, le attività nonché le finalità del comitato. La Regione Lombardia apporrà apposite linee guida.

Il terzo obiettivo attiene alla sfera del rapporto Struttura/Paziente:

- è necessario che tutti gli attori interessati al processo intervengano per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: sviluppare il rispetto dell'altro, valorizzare i pareri degli utenti e degli operatori (questionario di soddisfazione), umanizzare i tempi e i servizi offerti, fidelizzare gli assiti offrendo un servizio snello ed efficace, migliorare l'interazione tra i servizi informativi e gli operatori. Non va trascurata l'esigenza della consegna al paziente di una cartellina di accoglienza al momento del ricovero: è il momento in cui l'informazione si arricchisce di relazione favorendo così un «imprintig» positivo necessario al processo di cura e alla soddisfazione del paziente;
- si richiama l'attenzione sul «consenso informato» quale documento che contiene informazioni in merito ai rischi, ai benefici ed alle possibili alternative di cura. L'educazione al consenso informato è inteso come partecipazione al processo di cura del paziente per capire tutte le decisioni che vengono adottate;
- occorre infine, tenere presente il tema della cartella clinica. Scopo della procedura di gestione della cartella clinica è di definire le regole per la corretta compilazione, gestione ed archiviazione della medesima da parte delle UU.OO. in modo che tutte le attività sanitarie connesse al paziente siano correttamente pianificate e registrate e sia quindi possibile garantire la «rintracciabilità» di ogni atto sanitario.

Si rammentano le funzioni fondamentali della cartella clinica:

- rappresentare la «storia» clinica del paziente;
- garantire la raccolta organica e completa di tutte le informazioni e/o i dati necessari per definire un percorso diagnostico/terapeutico nonché assistenziale/riabilitativo personalizzato;
- soddisfare esigenze epidemiologiche, amministrative, medico-legali ma anche quelle della ricerca scientifica e della formazione degli operatori sanitari (discussione caso clinico).

Deve essere posta particolare attenzione sulla identificabilità dei redattori della cartella clinica.

Trattasi com'è noto di documentazione sanitaria protetta da uso improprio in virtù della legge 675/96 «tutela della privacy».

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

(BUR20050130)

Circ.r. 31 dicembre 2004 - n. 47

Specifiche attuative della d.g.r. 7/16176 del 30 dicembre 2004 «Indicazioni per la remunerazione delle attività di ricerca di donatore compatibile e prelievo di midollo osseo o di cellule staminali ematopoietiche»

- Ai Direttori Generali
 – delle Aziende Sanitarie Locali
 – delle Aziende Ospedaliere
 Ai Commissari Straordinari
 – degli IRCCS diritto pubblico
 Legali Rappresentanti
 – degli IRCCS diritto privato
 – degli Ospedali Classificati
 – delle Case di Cura accreditate
Loro Sedi

La legge 6 marzo 2001, n. 52 «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo» all'articolo 6 esprime il concetto che tutte le spese relative alla ricerca di donatore compatibile (consanguinei e non consanguinei) e prelievo di midollo osseo devono essere a carico della ASL di residenza del soggetto candidato al trapianto.

Le Regioni, per quanto riguarda la mobilità sanitaria, hanno recepito tale indicazione nel «Testo Unico per la disciplina

della compensazione interregionale della mobilità sanitaria» approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003.

La d.g.r. n. 7/16176 del 30 gennaio 2004 «Indicazioni per la remunerazione delle attività di ricerca di donatore compatibile e di prelievo di midollo osseo o di cellule staminali ematopoietiche» ha recepito tali concetti e li ha estesi anche alle prestazioni rese in strutture della regione ai residenti in Lombardia.

Con questa circolare si intendono esplicitare le specifiche tecniche e gli ulteriori passaggi non dettagliati nella citata d.g.r. ricordando che le regole indicate valgono per le prestazioni erogate a tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di residenza in Italia. Per le prestazioni rese in paesi esteri (ricerca, prelievo, trapianto) si dovrà osservare la normativa vigente in materia.

1) Indagini per la ricerca del donatore

Le prestazioni relative alla tipizzazione tessutale ed alle altre indagini necessarie alla ricerca del donatore compatibile sono a carico della Azienda Sanitaria Locale di residenza del candidato ricevente per il quale tali indagini sono state richieste.

La struttura ospedaliera fatturerà direttamente alla ASL di residenza del candidato ricevente tutti i costi riferibili a tali prestazioni.

Tale attività dovrà essere rendicontata attraverso il flusso delle prestazioni ambulatoriali (circolare 28 SAN e successive modificazioni ed integrazioni) al solo fine della rilevazione statistica ed epidemiologica delle prestazioni rese e non al fine della loro remunerazione compilando il campo 9 (tipo di prestazione, posizione 60) del tracciato AMB2 con il carattere «M».

Per le prestazioni antecedenti l'anno contabile 2005 nessun nuovo record dovrà essere inviato attraverso il flusso 28/SAN. Le prestazioni ancora non fatturate e riferite agli anni contabili 2003/2004 potranno essere fatturate alle ASL di competenza (cioè dei soggetti candidati riceventi); per le prestazioni non fatturate antecedenti il 2003, invece, dovrà essere inviato un riepilogo finanziario alla scrivente U.O. per valutare le azioni da intraprendere.

2) Attività di prelievo e trapianto

Le attività di prelievo di midollo o di cellule staminali ematopoietiche in ricovero (d.g.r. 467) sono identificate dai seguenti codici diagnosi ed intervento.

Prelievo di midollo

- Codice diagnosi V59.3 donatore di midollo osseo
- Codice intervento 41.91 aspirazione di midollo osseo da donatore per trapianto

Prelievo di cellule staminali

- Codice diagnosi V59.02 donatore di sangue, cellule staminali
- Codice intervento 99.79 altra aferesi terapeutica.

Le attività di prelievo effettuate in regime ambulatoriale seguono gli stessi criteri previsti al punto 1 per le indagini per la ricerca del donatore.

Le prestazioni di ricovero dei donatori per il prelievo di midollo o di cellule staminali ematopoietiche sono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dei riceventi ricoverati per il trapianto.

A tal fine, a partire dall'1 gennaio 2005, tutti i ricoveri per trapianto di midollo osseo (DRG 481) saranno incrementati con la tariffa del ricovero ordinario relativo al prelievo di midollo o di cellule staminali ematopoietiche (DRG 467). Tutti i ricoveri relativi alle attività di prelievo (DRG 467 con codici diagnosi e procedura sopra indicati) verranno invece valorizzati ad importo zero.

Se la struttura in cui è stato effettuato il prelievo è diversa dalla struttura in cui viene effettuato il trapianto, la struttura sede del prelievo fatturerà alla struttura sede del trapianto la tariffa relativa al DRG 467 per ricovero ordinario (per le strutture fuori Lombardia € 1.287,00, Tariffa Unica Convenzionata per la mobilità sanitaria).

Tutte le SDO relative a ricoveri di donatori per prelievo di midollo o di cellule staminali ematopoietiche dovranno essere trasmesse con il campo 10 (onere della degenza, posizione 31) del tracciato SD02 compilato con il carattere «X»; l'errata compilazione di tale campo darà origine ad errore.

3) Trasporto di midollo o di cellule staminali ematopoietiche

Tutti gli oneri derivanti dal trasporto dal luogo di prelievo al luogo di trapianto (se eseguiti in strutture diverse) sono a carico della struttura che effettua il trapianto.

Confermando la piena disponibilità degli uffici della Direzione Generale Sanità per eventuali ulteriori chiarimenti, si pongono cordiali saluti.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

D.G. Servizi di pubblica utilità

(BUR20050131)

D.d.u.o. 27 dicembre 2004 - n. 23345

(1.3.0)

Termine per la presentazione delle domande di contributo straordinario per la progettazione e l'avvio delle gestioni associate di funzioni/servizi comunali

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SERVIZI A RETE E GESTIONE ASSOCIATA

Visto l'art. 33 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» relativo all'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

Visto l'art 1 comma 52-bis della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, che così recita: «In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovra comunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella Conferenza regionale delle autonomie, nonché la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. Nella disciplina delle forme di incentivazione la Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che: a) favorisce l'integrazione tra i comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni; b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite; c) garantisce un'ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 802 del 27 maggio 2003 «Indirizzi e criteri sugli incentivi regionali alla gestione associata di funzioni e servizi comunali»;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 15949 del 30 dicembre 2003 «Contributi regionali alla gestione associata di funzioni/servizi comunali» che ai punti 1.2 e 1.11 del dispositivo fa espresso rinvio ad un successivo decreto del dirigente dell'unità organizzativa competente in materia di gestione associata di funzioni/servizi comunali;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 18605 del 5 agosto 2004 «Integrazioni alla d.g.r. 15949 del 30 dicembre 2003 – contributi regionali alla gestione associata di funzioni/servizi comunali»;

Richiamati i precedenti decreti n. 20222 del 18 novembre 2004 «Approvazione modulistica in attuazione della d.g.r. n. 15949 del 30 dicembre 2003» e n. 20231 del 18 novembre 2004 «Termini per la presentazione delle domande di contributo ordinario per le gestioni associate di funzioni/servizi comunali e approvazione modulistica per la rendicontazione»;

Ritenuto di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo straordinario per le spese di predisposizione dei progetti e per l'avvio delle gestioni associate di funzioni/servizi comunali;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

Decreta

1. che le domande di contributo straordinario per le spese di predisposizione dei progetti e per l'avvio delle gestioni associate di funzioni/servizi comunali unitamente alle proposte di individuazione degli ambiti vanno inviate a pena di inammissibilità compilando i moduli A e C del decreto

n. 20222 del 18 novembre 2004 entro il termine improrogabile del 31 marzo 2005. Nel caso di trasmissione tramite posta fede la data del timbro postale;

2. che le domande vanno inoltrate alla Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità – Unità Organizzativa Servizi a rete e gestione associata, Regione Lombardia, via Stresa 24, 20125 Milano;

3. che, contestualmente alla presentazione delle domande, vanno inoltrati alla suddetta Unità Organizzativa in formato elettronico i progetti di gestione associata al seguente indirizzo: oscar Sovani@regione.lombardia.it.

Il dirigente dell'unità organizzativa servizi a rete e gestione associata: Alberto Bernini

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20050132)

D.d.s. 10 gennaio 2005 - n. 26

(3.3.0)

Approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario cofinanziabili con il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» – Misura 1.2 «Sostegno alla domanda di servizi qualificati delle imprese» – Sottomisura 1.2.E «Incentivi all'innovazione»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO PRODUTTIVO E INCENTIVI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali – GUCE L 161 del 26 giugno 1999;

- la rettifica del Regolamento 1260/99 GUCE L 194 del 27 luglio 1999;

- il Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali GUCE L 193 del 29 luglio 2000;

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 438 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito di Fondi strutturali GUCE L 63 del 3 marzo 2001;

- il Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il regolamento n. 438/2001 GUCE L 351 del 28 dicembre 2002;

- il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali GUCE L 64 del 6 marzo 2001;

- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli art. 87/88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle PMI;

- il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli art. 87/88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;

- la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al

Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia a seguito della revisione di medio periodo;

- la decisione del Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2004 con cui è stato modificato il Complemento di Programmazione, a seguito della revisione di medio periodo;

Considerato che in attuazione dei documenti di programmazione dell'Obb2 2000/2006 sopraccitati devono essere attivate azioni cofinanziabili con il FESR a valere sulla misura 1.2 dell'Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo»;

Vista la disponibilità finanziaria per l'attuazione della sottomisura 1.2 pari ad € 5.000.000,00;

Ritenuto al riguardo di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato bando per la presentazione di domande di finanziamento relative ai progetti cofinanziabili con il FESR a valere sulla misura 1.2 «Sostegno alla domanda di servizi qualificati delle imprese» – sottomisura 1.2.E «Incentivi all'innovazione»;

Dato atto che il testo del bando deve essere adeguatamente pubblicizzato;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 1564 del 10 febbraio 2004 avente per oggetto: «Integrazione al d.d.g. n. 548 del 21 gennaio 2004: Attribuzione alle Unità Organizzative e alle Strutture della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione esercizio 2004»;

Decreta

• di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l'allegato bando per la presentazione di domande di finanziamento relative ai progetti cofinanziabili con il FESR a valere sulla misura 1.2. «Sostegno alla domanda di servizi qualificati delle imprese» – sottomisura 1.2.E «Incentivi all'innovazione» e la relativa modulistica, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di stabilire per il presente bando una disponibilità finanziaria complessiva pari ad € 5.000.000,00;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web www.regione.lombardia.it.

Il dirigente: Alberto Lugoboni

BANDO SOTTOMISURA 1.2.E DOCUP OB. 2 2000-2006 LOMBARDIA

Contenuti del documento:

- SCHEMA DI BANDO
- ALLEGATO A: MODULO DI DOMANDA
 - Scheda 1: Notizie sull'impresa
 - Scheda 2: Dati sul progetto
 - Scheda 3: Parte descrittiva del progetto
- ALLEGATO B: Definizione di Piccola e media Impresa
- ALLEGATO C: Modalità di calcolo dei contributi in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) ed Equivalente Sovvenzione Lorda (ESN)
- ALLEGATO D: Linee guida per la rendicontazione
 - Allegato D.1: Richiesta dell'impresa di erogazione della prima quota di contributo
 - Allegato D.2: Richiesta dell'impresa di erogazione a saldo della seconda quota del contributo (o dell'intero contributo nei casi di investimenti ultimati)

In attuazione della Misura 1.2 sottomisura 1.2.E la Regione Lombardia ha approvato il seguente bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario secondo le modalità previste dal Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia – ex Regolamento (CE) 1260/1999 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2001) 2878 in data 10 dicembre 2001 (di seguito «Docup») e modificato con Decisione C (2004) 4592 del 20 novembre 2004.

Il presente bando specifica ed integra le prescrizioni contenute nel Complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma il 18 novembre 2004.

Obiettivi della Misura – Incentivi all'innovazione

La sottomisura intende sostenere l'innovazione delle Piccole Medie Imprese (PMI) attraverso la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti finalizzati all'acquisizione di servizi reali per l'innovazione organizzativa e commerciale, per l'innovazione informatica, per la diffusione dell'e-business, per l'innovazione tecnologica e per attività di ricerca e sviluppo; tali progetti possono comprendere anche investimenti immateriali strettamente connessi agli obiettivi di innovazione previsti e investimenti materiali limitatamente all'acquisto di hardware specifici per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla sottomisura.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 5.000.000,00 destinati agli interventi da realizzarsi esclusivamente nelle aree Obiettivo 2, salvo eventuali successivi provvedimenti di incremento dello stanziamento a tal fine disposti.

Responsabile della Misura 1.2 Sottomisura 1.2.E

Responsabile dell'attuazione della Sottomisura Dirigente prottempore della Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo.

Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese come definite ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (estratto dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, G.U. L 124 del 20 maggio 2003), anche artigiane, operanti nei settori:

- estrattivo (cod ISTAT ATECO 2002 «C»)
- manifatturiero (cod ISTAT ATECO 2002 «D»)
- della produzione e distribuzione di energia elettrica (cod ISTAT ATECO 2002 «E»)
- delle costruzioni (cod ISTAT ATECO 2002 «F»)
- dei servizi (cod ISTAT ATECO 2002 «K72, K73 e K74»)
- dello smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico e simili (cod ISTAT ATECO 2002 «O.90»)
- del turismo (cod ISTAT ATECO 2002 «H 55.1 e H55.2»).

Sono escluse le imprese operanti nel settore commercio e incluse esclusivamente le attività riguardanti la categoria di manutenzione e riparazione autoveicoli (cod ISTAT ATECO 2002 «G50.2»).

Sono esclusi gli interventi nel settore dei trasporti e gli interventi in favore della produzione, della trasformazione, della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, di cui all'Allegato I del Trattato U.E. ad eccezione di quelle indicate nella tabella sottostante:

15	52	Fabbricazione di gelati
15	81	Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca
15	81	1 Fabbricazione di prodotti di panetteria
15	81	2 Fabbricazione di pasticceria fresca
15	82	Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
15	84	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie. Non è cofinanziabile il cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto i gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao. Per quanto riguarda il settore delle confetterie non è cofinanziabile la conservazione in zucchero di frutta, frutta a guscio, scorza a guscio ed altre parti di piante (ortaggi e legumi, frutta, scorza di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
15	85	Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
15	87	Fabbricazione di condimenti e spezie. Non sono cofinanziabili: Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati, vaniglia, garofani (antofilli, chiodi e steli), cannella e fiori di cinnamomo, noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry, miscugli di zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry, semi di fieno greco ed altre spezie
15	88	Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15	89	1	Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola
15	89	2	Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi
15	96		Fabbricazione di birra
15	98		Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche
15	99		Fabbricazione di altre bevande analcoliche

Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle imprese.

Localizzazione degli interventi

Sono ammissibili al contributo esclusivamente gli interventi realizzati in sedi operative o unità locali ubicati nei comuni inclusi nelle aree Obiettivo 2 elencati nell'allegato 3 del Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma il 18 novembre 2004.

Tipologie di interventi ammissibili

Ciascuna domanda di agevolazione, deve essere riferita ad una o più delle tipologie di intervento tra quelle di seguito elencate, da realizzarsi esclusivamente in un'unica unità locale dell'impresa richiedente localizzata in una delle aree ammissibili:

- A) servizi per l'innovazione organizzativa e commerciale;
- B) servizi per l'innovazione informatica e per la diffusione dell'e-business;
- C) servizi per l'innovazione tecnologica, per lo sviluppo precompetitivo e per la ricerca industriale.

Le iniziative promosse dalle imprese, devono rientrare in una delle due seguenti categorie:

- iniziativa semplici:
 - relativi ad una sola tipologia di interventi ammissibili tra quelli sopracitati (A/B/C);
 - eventualmente anche già avviate alla data di presentazione della domanda;
 - la cui ultimazione sia prevista entro 6 mesi dalla data della presentazione della domanda di contributo;
- iniziativa complesse:
 - relativi ad almeno due tipologie di interventi ammissibili, o uno solo se si tratta di interventi del tipo C (servizi per l'innovazione tecnologica, lo sviluppo precompetitivo e la ricerca industriale);
 - da avviarsi successivamente alla presentazione della domanda;
 - la cui ultimazione sia prevista entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Si precisa che:

- la data di avvio del progetto è la data di emissione del primo titolo di spesa;
- la data di ultimazione è la data dell'ultimo titolo di spesa ancorché pagato e quietanzato successivamente;
- l'anno a «regime» è il primo esercizio successivo all'anno di ultimazione del progetto.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese ritenute pertinenti al progetto proposto, strettamente connesse alla sua realizzazione e, in relazione alla tipologia di intervento.

Si precisa che il beneficiario ha l'obbligo di dichiarare (quando necessario) l'apporto innovativo tra la situazione precedente e la situazione successiva all'intervento.

Tali spese sono articolate come segue:

A) Servizi per l'innovazione organizzativa e commerciale

- spese di consulenza per l'innovazione commerciale, i consigli per le funzioni connesse al ciclo produttivo aziendale e per la logistica;
- spese per la redazione di check up aziendali, studi di fattibilità tecnica finalizzati alla riorganizzazione aziendale e/o alla commercializzazione, quali:
 - spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale al fine di rilevare situazioni relative agli approvvigionamenti, alla commercializzazione, al lavoro, alla produzione, al personale e alle risorse strumentali;
 - spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi;

• spese per gli interventi di certificazione della qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001/2000 e certificazione dei sistemi di gestione ambientale conforme alle norme ISO 14001 o al Regolamento EMAS, rilasciate da organismi nazionali accreditati Sincert o da organismi internazionali accreditati;

- spese per gli interventi di certificazione ambientale di prodotto: Ecolabel.

Sono ammesse spese quali:

- spese tecniche di consulenza esterna per l'implementazione del Sistema di Qualità Aziendale e/o del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.);
- spese complementari (acquisto strumentazione e attrezzature per prove, controlli e collaudi di stretta pertinenza al progetto di certificazione);
- tarature effettuate da laboratori accreditati SIT-SINAL;
- realizzazione materiale documentale (Manuale della Qualità, procedure, ecc.) cartaceo ed elettronico (CD-Rom);
- spese per la certificazione rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;
- spese relative all'istruttoria delle domande per l'ottenimento del marchio Ecolabel e ai diritti di utilizzazione del marchio stesso (per il marchio Ecolabel).

Sono ammesse esclusivamente le spese relative alla prima certificazione e non quelle relative al rinnovo e mantenimento;

• attestazione Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) ai sensi del d.P.R. 34/2000 emanato in attuazione dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge Merloni); sono riconosciute le spese per consulenza finalizzata all'ottenimento della prima attestazione e costo relativo al rilascio da parte della S.O.A. del primo attestato di qualificazione.

B) Servizi per l'innovazione informatica e per la diffusione dell'e-business

- consulenze per l'identificazione del fabbisogno ICT (Information and Communication Technology);
 - spese per la messa a punto di software specifico per il processo di innovazione tecnologica e e-business;
 - programmi CAE, CAD, CAM e CIM e consulenza informatica, software di gestione (documenti, preventivi, ordini, bolle, fatturazioni, SAL contabilità, controllo, costi); software specifico per CAD/CAM;
 - software specifico per video-conferenze/telelavoro;
 - consulenze per programmi e progetti di e-business nonché studi per nuovi canali commerciali tramite utilizzo di ICT per gestire in modo efficiente i flussi informativi e i flussi di prodotto;
 - progettazione, realizzazione e sviluppo di siti Web;
 - consulenze e acquisto di software per la gestione del Customer Relationship Management;
 - acquisto di software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete Internet;
 - investimenti relativi ad hardware esclusivamente funzionali ai processi di innovazione informatica e per la diffusione dell'e-business.

C) servizi per l'innovazione tecnologica e/o connessi a progetti di sviluppo precompetitivo e ricerca industriale

- check up di individuazione del fabbisogno tecnologico aziendale;
- acquisizione di brevetti e know how e licenze d'uso da utilizzare per progetti di sviluppo precompetitivo e di innovazioni di prodotto e/o di processo;
 - acquisizione di servizi di consulenza per la brevettagione di nuovi prodotti e servizi;
 - spese per la brevettagione nazionale, comunitaria e internazionale;
 - acquisizione di servizi di consulenza per l'ecodesign (1) di prodotti e servizi e relative attività di monitoraggio, misura e analisi;
 - spese per acquisizione dei risultati di ricerche e docu-

(1) Progettazione finalizzata a ridurre l'impatto ambientale del prodotto o del servizio (inquinamento e consumo di risorse) considerando tutto il suo ciclo di vita (per un prodotto: dall'estrazione delle materie prime al momento in cui il possessore se ne disfa).

mentazione inerenti l'innovazione tecnologica presso qualificate società anche estere;

- spese per commesse di ricerca, per servizi di consulenza forniti da Soggetti qualificati pubblici o privati (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-Tecnologici) e per servizi legati all'uso di laboratori;

- acquisto di hardware e programmi informatici strettamente connessi alle innovazioni introdotte tramite l'acquisizione dei servizi di cui sopra.

I servizi di consulenza devono essere forniti in base a specifiche lettere di incarico o ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con:

- imprese e società iscritte al Registro delle imprese;
- enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
- singoli professionisti.

I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste.

Non sono ammissibili le spese di gestione ordinaria quali ad esempio:

- spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);

- materiale di consumo e minuterie;
- spese di gestione, assistenza e manutenzione;
- realizzazione di opere tramite commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- consulenza per la stesura e la presentazione del progetto agevolato;
- spese notarili ed oneri accessori.

Sono ritenute ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse sostenute a decorrere:

- da non oltre il 3 giugno 2004, per le iniziative semplici come definite al precedente punto 6;
- successivamente alla data presentazione della domanda per le iniziative complesse come definite al precedente punto 6.

Qualora gli investimenti in hardware e software siano realizzati, in tutto o in parte, tramite contratto di locazione finanziaria, sono ammissibili al contributo le spese relative alla sola quota capitale, con esclusione dell'IVA e di tutti gli altri oneri accessori. Verranno considerati ai fini dell'ammissibilità delle spese esclusivamente i canoni pagati nel periodo di realizzazione del progetto.

Lo svolgimento delle attività e degli investimenti deve essere conforme al progetto originario ammesso ai benefici.

Le variazioni dei progetti sono soggette ad approvazione e possono essere effettuate soltanto all'interno della stessa tipologia di intervento.

Per le iniziative complesse non è possibile una compensazione tra diverse tipologie di intervento. Qualsiasi variazione al progetto deve essere presentata, per l'approvazione, prima della scadenza dell'intervento, alla Regione Lombardia che comunicherà formalmente l'esito all'interessato.

La Regione esamina la proposta di variazione e la valuta positivamente solo nel caso in cui persistano le condizioni relative al conseguimento dei medesimi obiettivi previsti dal progetto approvato.

In nessun caso potrà essere assegnato un contributo aggiuntivo rispetto a quanto già concesso.

Per quanto non previsto nel presente bando per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario, si fa riferimento al Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10/03/2004, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 72 dell'11 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003, nonché alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Forma e misura delle agevolazioni

A) Iniziative semplici

Le agevolazioni concedibili per la realizzazione delle iniziative semplici di cui al precedente punto 6 consistono in un

contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30% delle spese ritenute ammissibili, concesso secondo la regola «*de minimis*», così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001, che prevede l'importo massimo di 100.000 euro di aiuti complessivi a titolo «*de minimis*» ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni.

Qualora l'applicazione della percentuale del 30% comporti il superamento dell'importo di 100.000 euro, le agevolazioni sono concesse in misura pari a detto importo massimo.

Con l'applicazione della regola «*de minimis*», le imprese richiedenti si impegnano al rispetto del limite di 100.000 euro nel triennio di riferimento precedente la data di concessione. Le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo «*de minimis*», devono indicare tale dato nel modulo di domanda in modo che l'agevolazione sia concessa per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite.

Il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni ottenute per gli stessi investimenti a valere su altre misure previste dal DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) o comunque cofinanziate con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Si ribadisce che la decorrenza delle spese in *de minimis* è il 3 giugno 2004, pertanto le spese precedenti tale data non sono ammissibili per questa sottomisura.

B) Iniziative complesse

Le agevolazioni concedibili per la realizzazione delle iniziative complesse di cui al precedente punto 6 consistono in un contributo in conto capitale secondo le seguenti intensità massime consentite dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 in materia di aiuti alle Piccole e Medie Imprese ed articolate in base alla localizzazione degli interventi, espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e/o Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) (cfr. Allegato):

a) spese per investimenti materiali e immateriali (hardware, software e brevetti):

- Piccole imprese 15% ESL;
- Medie imprese 7,5% ESL;

nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato UE le suddette intensità sono pari a:

- Piccole imprese 8% ESN + 10% ESL;
- Medie imprese 8% ESN + 6% ESL;

b) spese per acquisizione di servizi e consulenze:

- Piccole e medie imprese: 50% ESL.

In ogni caso il contributo complessivo concesso non può superare il 30% in valore nominale dell'importo complessivo relativo alle spese per investimenti e acquisizione di servizi. Qualora si verifichi il superamento di tale soglia massima, il contributo concesso per l'acquisizione di servizi viene ridotto fino al raggiungimento della suddetta percentuale del 30%.

Il contributo concesso secondo le suddette intensità massime non può essere cumulato con altre agevolazioni, ottenute per gli stessi investimenti, rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE, ovvero con altri benefici ottenuti a valere su altre misure previste dal DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) o comunque cofinanziate con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante e recanti marca da bollo sul frontespizio devono essere presentate dai soggetti beneficiari, in originale, utilizzando il Modulo di domanda redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato A al presente bando, corredate dalla documentazione richiesta ed ivi prevista, comprensiva delle Schede n. 1, 2 e 3 di cui al medesimo Allegato A, dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul BURL del presente bando entro e non oltre i 90 giorni successivi.

Le domande devono essere indirizzate a:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, U.O. Servizi alle Imprese e cooperazione, Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi – via Taramelli, 20 – 20124 Milano.

Le domande devono essere presentate:

- direttamente al Protocollo Generale della Regione Lom-

bardia – via Taramelli 20 – Milano o presso gli Sportelli di Protocollo delle Sedi Territoriali in ciascuna Provincia;

– attraverso raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno in tal caso farà fede la data del timbro postale.

Le domande pervenute oltre il termine indicato saranno considerate irricevibili.

Sulla busta deve essere apposta la dicitura:

«Domanda per la richiesta delle agevolazioni previste dalla Misura 1.2. sottomisura 1.2.E – Docup Obiettivo 2 (2000/2006)»

Istruttoria delle domande e requisiti di ammissibilità

L'istruttoria delle domande è effettuata dagli uffici competenti della Regione che accertano i seguenti requisiti:

1. la corrispondenza del progetto agli obiettivi specificati della misura;
2. l'appartenenza del soggetto richiedente alle categorie dei soggetti beneficiari individuati;
3. il rispetto della tempistica e delle procedure previste dal presente bando;
4. la corretta localizzazione dell'intervento in una delle aree ammissibili;
5. la completezza della documentazione presentata, sia rispetto agli aspetti formali che tecnici; (qualora la domanda pervenga priva di uno o più allegati previsti nell'apposita modulistica, la domanda verrà ritenuta irricevibile).

Accertata la regolarità e la completezza della domanda, la Regione procede alla valutazione tecnica in cui gli interventi sono valutati nella loro complessità e con riferimento alla validità tecnica ed idoneità al raggiungimento degli obiettivi economici e produttivi, con particolare riferimento a quanto previsto nella parte descrittiva del progetto di cui alla Scheda n. 3 da allegare al modulo di domanda.

Qualora la domanda, dovesse richiedere approfondimenti o chiarimenti in alcune sue parti ai fini di una corretta istruttoria, i funzionari inviteranno il richiedente ad integrare la domanda con i chiarimenti richiesti, assegnando un termine perentorio di 15 giorni lavorativi. Decorso tale termine, la domanda verrà valutata sulla base della documentazione agli atti.

Formazione delle graduatorie e criteri per l'assegnazione del punteggio

A conclusione dell'istruttoria, entro 90 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile della Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, con proprio decreto, procederà all'approvazione della graduatoria delle proposte ritenute ammissibili, assegnando ad ogni intervento il punteggio complessivo sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati e redigendo il relativo piano di assegnazione delle risorse sulla base delle disponibilità.

Il decreto di approvazione della graduatoria ed il relativo elenco dei progetti ammessi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

I soggetti richiedenti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, possono beneficiare dei contributi provenienti da eventuali economie o eventuali implementazioni dei fondi a disposizione sul presente bando che la Regione si riserva di comunicare.

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione al punteggio complessivo calcolato sulla base dei seguenti criteri:

- 1) appartenenza ad un Programma di Sviluppo Locale (PISL);
- 2) tipologia di intervento e rilevanza ambientale;
- 3) impatto occupazionale;
- 4) partecipazione femminile/giovanile nell'impresa.

1) Appartenenza ad un Programma di Sviluppo Locale (PISL)

1. Appartenenza ad un PISL

Se un progetto appartiene ad un PISL, all'impresa è assegnato un punteggio calcolato secondo il criterio riportato nella sottostante la tabella:

	Punteggio
Appartenenza ad un PISL	6
Non appartenenza ad un PISL	0

2. Tipologia di intervento

Sono assegnati i seguenti punteggi agli interventi ritenuti prioritari in termini di innovatività, attenzione alle tematiche ambientali e/o finalizzati all'ottenimento delle certificazioni di qualità, secondo i criteri indicati nella la tabella sottostante:

	Punteggio
Interventi rientranti nella tipologia C) di cui al punto 6 del bando	6
Interventi rientranti nella tipologia A) finalizzati all'acquisizione delle certificazioni ambientali ISO 14001 e EMAS	5
Interventi rientranti nella tipologia A) finalizzati all'acquisizione delle certificazioni di qualità ISO 9001/2000	4
Interventi rientranti nella tipologia B) finalizzati al commercio elettronico	3
Altri interventi	0

Nel caso di iniziative che prevedano la realizzazione di due o più interventi tra quelli indicati, i relativi punteggi di cui sopra non sono cumulati, ma viene assegnato esclusivamente il punteggio più alto.

3. Impatto occupazionale

Alle imprese che prevedono l'assunzione di nuovi occupati in seguito alla realizzazione delle iniziative sono assegnati i punteggi di cui alla seguente tabella:

	Punteggio
da 1 a 3	2
oltre 3	4

A tal fine si precisa che il numero di occupati attivati dal progetto, con riferimento all'unità locale interessata, come differenza tra il dato previsto «a regime» e quello riferito ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda (ovvero la data di avvio del programma per i programmi già avviati, solo in caso di iniziative semplici).

Il numero di occupati è espresso in U.L.A. e corrisponde a quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

4. Partecipazione femminile e/o giovanile nell'impresa

Qualora l'impresa richiedente sia a prevalente partecipazione femminile e/o giovanile, è assegnato il punteggio indicato nella tabella sottostante:

	Punteggio
Imprese a prevalente partecipazione femminile	2
Imprese a prevalente partecipazione giovanile	2

Nel caso di sussistenza di entrambe le condizioni (prevalenza femminile e giovanile) si assegna un punteggio pari a 4.

A tal fine:

- le imprese a «prevalente partecipazione femminile», in analogia a quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 215, sono:
 - imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
 - le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagnie sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
 - le società di capitali in cui almeno i due terzi delle quote siano detenuti da donne e l'organo di amministrazione sia composto per almeno i due terzi da donne;
 - le imprese a «prevalente partecipazione giovanile» sono individuate con le medesime quote di partecipazione di cui

sopra e riferite ai giovani; sono considerati giovani i soggetti con età superiore a 18 anni e fino a 35 anni, compiuti alla data di presentazione della domanda.

Il predetto requisito della partecipazione femminile/giovane nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto nei tre anni successivi alla data di concessione. A tal fine si intende che l'originale composizione dell'impresa debba essere mantenuta per il periodo sudetto di tre anni, ovvero che le eventuali modifiche della compagnie sociale siano tali per cui siano mantenuti i criteri di prevalente partecipazione sopra descritti.

A parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri di priorità, secondo l'ordine seguente:

- a. priorità ai progetti che hanno ottenuto il punteggio relativo all'appartenenza al PISL;
- b. priorità all'impresa a prevalente partecipazione femminile o giovanile.

In caso di ulteriore condizione di parità o di non applicabilità dei suddetti criteri, viene data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, rilevando a tal fine la data di ricevimento da parte dell'ufficio protocollo regionali.

Concessione dei contributi e modalità di erogazione

I contributi sono concessi con Decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, sulla base della graduatoria di cui al precedente punto 11 e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L'erogazione del contributo potrà avvenire in due quote:

– la prima quota pari al 50% del contributo sarà erogata dietro presentazione di regolare documentazione di spesa attestante l'effettiva realizzazione del 50 % del progetto di investimento;

– la seconda, a saldo, verrà liquidata a seguito della presentazione della documentazione attestante la completa realizzazione del progetto.

In caso di completa realizzazione dell'investimento il contributo potrà essere liquidato in un'unica soluzione a saldo.

Rendicontazione delle spese sostenute

I soggetti beneficiari inviano al Responsabile di sottomisura l'idonea documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle linee guida indicate al presente bando (Allegato D).

Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a:

a) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti;

b) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, di cessioni di localizzazione e di interventi sugli investimenti presentati in domanda agli uffici competenti della Regione, pena la revoca del contributo;

c) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;

d) assicurare che gli interventi realizzati non siano differenti da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che non siano stati preventivamente segnalati e autorizzati dalla Regione;

e) conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;

f) non alienare o cedere le attrezzature, le strumentazioni e gli impianti oggetto del contributo nei cinque anni successivi alla data di concessione dello stesso, ovvero alla data di fatturazione, qualora successiva. Qualora un bene dovesse essere alienato o ceduto prima dei 5 anni, si procederà alla revoca parziale del contributo a condizione che il bene alienato non pregiudichi il mantenimento delle condizioni che hanno determinato il punteggio per l'inserimento nella graduatoria;

g) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per gli stessi investimenti a valere su altre misure previste dal DocUP Obiettivo 2 2000-2006 o comunque cofinanziate con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

h) non alienare, cedere o cambiare la destinazione d'uso

delle strutture produttive nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, ovvero alla data di fatturazione, qualora successiva.

Revoca

Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale, con decreto del Responsabile della Sottomisura, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al contributo.

Il contributo concesso può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano rincontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.

Gli obiettivi del progetto, per il quale il soggetto richiedente ha ottenuto il contributo, non possono essere diversi da quelli previsti nella domanda di contributo. Ferme restando le condizioni per la variazioni previste al precedente punto 6, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del costo complessivo o delle componenti che costituiscono l'investimento, devono essere preventivamente valutati ed autorizzati dalla Regione. In ogni caso, eventuali variazioni in aumento del costo complessivo non incidono sull'ammontare del contributo ammesso.

Qualora l'investimento oggetto del contributo sia realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso, il soggetto richiedente perde il diritto al contributo ovvero se la realizzazione dell'investimento pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di funzionalità alla finalità dell'intervento.

Nel caso in cui il punteggio assegnato in base ai criteri di cui al punto 11 dovesse presentare uno scostamento per difetto superiore al 20% rispetto a quanto accertato in sede di istruzione, il soggetto beneficiario perde il diritto al contributo. La Regione si riserva in ogni caso di rideterminare e verificare i punteggi sugli investimenti proposti, eventualmente revocando il contributo concesso, qualora il nuovo punteggio calcolato sia tale da determinare una nuova collocazione in graduatoria non utile per l'ottenimento del contributo in base alle risorse disponibili.

In caso di revoca del contributo già liquidato, il soggetto richiedente dovrà restituire le somme già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Rinuncia

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile della Misura mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora sia già stata erogata la prima quota di contributo, il soggetto beneficiario dovrà restituire la somma ricevuta aumentata degli interessi legali maturati.

Controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Si informa, ai sensi della legge n. 196/03, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Responsabile della Sottomisura.

Pubblicizzazione dell'aiuto

Il soggetto beneficiario deve evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Lombardia.

In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1159/2000, i soggetti attuatori degli interventi devono obbligatoriamente:

a) mettere in evidenza, sulla copertina delle pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi etc.) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, un'indicazione della partecipazione dell'Unione Europea ed eventualmen-

te del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nonché l'emblema europeo nel caso vi figurino quello nazionale e regionale.

I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. Nei siti web sarebbe pertanto opportuno:

- menzionare il contributo dell'Unione Europea ed eventualmente del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quanto meno sulla pagina iniziale (*home page*);
- creare un *hyperlink* verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali;

b) in caso di organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi etc.) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.

Per quanto riguarda l'acquisto di macchinari e attrezzature dovrà essere messo in evidenza che l'acquisto è stato realizzato grazie al contributo dei Fondi strutturali.

Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione Lombardia, all'indirizzo regione.lombardia.it e sul sito www.obiettivo2.regione.lombardia.it.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla decisione comunitaria in merito alla proposta di riprogrammazione di metà periodo del DocUP Obiettivo 2 (2000-2006); tale decisione è già stata comunicata in maniera informale dalla Commissione Europea Decisione C (2004) 4592 del 19.11.2004 e la notifica ufficiale è in corso di perfezionamento.

Si precisa che il presente bando è conforme al relativo Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2004.

L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emissione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

(*) La parte di punti riservata alla sostenibilità ambientale verrà attribuita sulla base dei criteri indicati nel presente bando e in base alla domanda giacente presso gli uffici regionali. Qualora il propONENTE voglia consegnare ulteriore documentazione da produrre ai fini della riconsiderazione degli aspetti ambientali, deve compilare la Relazione Dettagliata sull'oggetto dell'investimento (Scheda 2) e la Scheda 3 del presente bando.

ALLEGATO A

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA MISURA 1.2 – SOTTOMISURA 1.2.E DEL DOCUP OB.2 2000-2006

REGIONE LOMBARDIA

Marca da Bollo € 10,33

Nr. Domanda: (*Spazio riservato alla Struttura*)

REGIONE LOMBARDIA

Direzione Industria, PMI, cooperazione e turismo, UO Servizi alle Imprese e cooperazione, Struttura Sviluppo Produttivo e incentivi Via Taramelli 20, – 20134 Milano

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO 2 – MISURA 1.2 Sottomisura 1.2.E

Il sottoscritto/a
Nato/a a
Prov. di il
Residente a
via

In qualità di legale rappresentante dell'impresa

Con sede legale in

Prov. di

Via n.

(cap.)

Telefono n. telefax n. e-mail

Codice Fiscale

Partita IVA

Costituita in data, iscritta al Registro delle

Imprese di al numero

Ovvero presentata domanda di iscrizione il

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE

La concessione di un contributo in conto capitale per la realizzazione dell'intervento di cui di seguito fornisce le informazioni richieste, per una spesa totale preventivata in euro

Il sottoscritto s'impegna a non apportare modifiche al progetto allegato alla presente domanda e ad accettare le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia, o chi per essa, riterrà di effettuare.

Il sottoscritto Dichiara altresì:

- che l'impresa di cui è legale rappresentante è in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e che la stessa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;
- che l'impresa è Piccola e Media ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1 al Regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento n. 70/2001 (estratto dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, G.U. L 124 del 20 maggio 2003);
- che l'impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- che l'intervento viene posto in essere nel rispetto della legislazione vigente in materia edilizia, urbanistica e di tutela ambientale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti, al prelievo delle acque reflue, alle emissioni in atmosfera, al controllo del rumore;
- che i beni oggetto del contributo sono conformi alle tipologie indicate nel progetto allegato alla presente e alle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; sono installati nella unità locale oggetto del programma di investimento;
- che i beni acquistati con il presente contributo non verranno alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo stesso o, nel caso di terreni o fabbricati, nei dieci anni successivi;
- che l'impresa (dichiarazione necessaria nel solo caso in cui le agevolazioni siano previste a titolo «de minimis»)
 - non ha usufruito nel triennio precedente la presentazione della domanda di alcun aiuto in regime «de minimis»
 - che le agevolazioni ottenute a titolo «de minimis» sono le seguenti:

Legge di riferimento	Ente/Amministrazione concedente	Data di concessione della agevolazione	Importo in euro dell'agevolazione
TOTALE			

- che l'impresa non ha ottenuto o richiesto altre agevolazioni ottenute per gli stessi investimenti a valere su altre misure previste dal DocUP Obiettivo 2 2000-2006 o comunque cofinanziate con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- (in caso di agevolazioni previste in attuazione del regola-

mento di esenzione 70/01 e successive modifiche ed integrazioni) che l'impresa non ha ottenuto altre agevolazioni, per gli stessi investimenti, rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE e si impegna a informare gli uffici competenti, successivamente alla comunicazione di ammissione a benefici, circa l'eventuale concessione e l'entità degli importi di altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura richieste successivamente;

- di allegare alla presente domanda la seguente documentazione che ne costituisce parte integrante:

1. Scheda n. 1 «Notizie sull'impresa»;
2. Scheda n. 2 «Dati sul progetto»;
3. Scheda n. 3 «Parte descrittiva del progetto».

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritieri, di cui all'art. 75 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato d.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità dichiara:

- la veridicità di tutte le informazioni riportate nella domanda e nei suoi allegati;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (subentrato alla l. 675/96).

Il legale rappresentante
(firma e timbro)

Personne con le quali gli uffici competenti della Regione Lombardia potranno prendere contatto per ulteriori chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti:

- il legale rappresentante dell'impresa (1)
 - altro referente
- (nome e cognome, recapito telefonico, fax, indirizzo e-mail)

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento dell'istanza e delle dichiarazioni ovvero sottoscritte e presentate, anche via fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

Scheda n. 1 – NOTIZIE SULL'IMPRESA

1. Denominazione

2. Natura giuridica

3. Composizione della compagine sociale:

Nominativi dei titolari / soci (anche persone giuridiche)	Quota % posseduta	Sesso persone fisiche (M,F)	Data di nascita persone fisiche gg / mm / aaaa

4. Attività economica esercitata dall'impresa alla data di presentazione della domanda:

Codice ISTAT

--	--	--

descrizione:

5. Parametri dimensionali dell'impresa

- occupati* (Unità – lavorative-anno)
- Stato Patrimoniale*: (euro)
- Fatturato*: (euro)

* dati dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato/dichiarazione dei redditi presentata, ovvero alla data di presentazione per le imprese che a tale data non hanno ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi (per le definizioni cfr. allegato B al bando).

Ai sensi delle definizioni di cui all'Allegato 1 al Regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 (alle-gato B al bando), l'impresa è:

- autonoma
- associata
- collegata

— • —

Scheda n. 2 – DATI SUL PROGETTO

1. Indicare la tipologia di intervento (punto 6 del bando)

- A) servizi per l'innovazione organizzativa e commerciale;
- B) servizi per l'innovazione informatica e per la diffusione dell'e-business;
- C) servizi per l'innovazione tecnologica, per lo sviluppo precompetitivo e per la ricerca industriale.

Indicare se si tratta di:

- Iniziativa semplice
- Iniziativa complessa

Descrizione sintetica dell'intervento previsto

.....
.....
.....
.....

2. Indicare se il progetto è inserito in un Piano Integrato di Sviluppo Locale (P.I.S.L.)

SI NO

3. Ubicazione dell'iniziativa

.....
.....

(precisare indirizzo e comune in cui è localizzata l'unità locale/produttiva / sede operativa oggetto dell'intervento; per le aziende ubicate nei comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano indicare anche il numero della Zona Censuaria)

- OB 2

indicare se si tratta di

- Area 87.3.c

4. Tempi di realizzazione

- data prevista o effettiva di avvio (primo titolo di spesa):
- data di ultimazione: (ultimo titolo di spesa):

5. Settore di attività relativo all'unità locale oggetto del progetto di investimenti

Codice ISTAT

--	--	--

descrizione:

.....
.....
.....

6. Contributo previsto/richiesto (euro)

7. Importo complessivo dell'investimento previsto: (euro)

Prospetti analitici (dettaglio delle spese/costi previsti per i quali si richiede il contributo ripartiti per anno solare)

TIPOLOGIA DI SPESA	Anno	Anno	Anno	TOTALE
SERVIZI tipologia intervento A)
.....
.....
.....

TIPOLOGIA DI SPESA	Anno	Anno	Anno	TOTALE
.....				
TOTALE				
SERVIZI tipologia intervento B)				
.....				
.....				
.....				
TOTALE				
SERVIZI tipologia intervento C)				
.....				
.....				
.....				
TOTALE				
INVESTIMENTI				
hardware				
software				
brevetti, know how ecc.				
Spese in leasing (SPECIFICA-RE).....				
TOTALE				
TOTALE GENERALE				

8. Incremento occupazionale previsto in seguito alla realizzazione dell'iniziativa

OCCUPATI (n. ULA)	Dato precedente*	Dato a regime**	Incremento***
dirigenti			
quadri e impiegati			
operai			
Altri			
TOTALE			
di cui donne			
di cui giovani (max 35 anni)			

* N.B.: il dato precedente è il numero medio mensile di occupati nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (per le iniziative ancora da realizzare) o precedente la data di avvio a realizzazione (per le iniziative già avviate) espresso in U.L.A;

** Numero medio degli occupati previsti per l'esercizio «a regime», espresso in ULA.

*** Incremento = dato a regime – dato precedente

— — —

Scheda n. 3 – PARTE DESCrittIVA DEL PROGETTO

Descrivere dettagliatamente il progetto proposto attenendosi all'indice di seguito riportato

1. L'impresa e il progetto

- 1.1 Descrizione dell'impresa: compagine sociale, attività svolta.
- 1.3 Descrizione dell'organizzazione dell'impresa e della scelta della localizzazione.
- 1.4 Eventuale appartenenza ad un PISL.
- 1.5 Descrizione dell'attività, del prodotto/servizio offerto e del mercato di riferimento.
- 1.6 Principali motivazioni e obiettivi del progetto presentato.
- 1.7 Descrizione del progetto di intervento previsto (acquisizione servizi e investimenti) e degli obiettivi produttivi, tecnici, ambientali, economici ed occupazionali perseguiti attraverso la realizzazione del progetto.

2. Gli aspetti economici, gestionali ed organizzativi

- 2.1 Descrizione delle principali fasi del progetto e dei relativi costi
- 2.2 Descrizione dettagliata dei servizi di consulenza acqui-

siti e/o da acquisire e dei professionisti / società / enti erogatori di tali servizi.

- 2.3 Sintesi dei dati relativi all'occupazione attuale e prevista, con specifica del numero di occupati a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e part-time.

3. Gli aspetti finanziari

Descrizione e valore economico delle fonti di finanziamento diverse dal contributo richiesto con particolare riferimento ai mezzi propri apportati per la realizzazione dell'iniziativa e all'eventuale previsione di accesso al credito ordinario

ALLEGATO B

DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, G.U. L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36)

Articolo 1 – Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2 – Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 – Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercenti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro *status* di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4 – Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 – Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.

Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 – Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO C
per le iniziative complesse

MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI SECONDO LE INTENSITÀ MASSIME ESPRESSE IN ESL ED ESN

Al fine di facilitare il calcolo dei contributi secondo le intensità massime consentite dal regolamento Regolamento di esenzione della Commissione sugli aiuti alle PMI è stato predisposto un modello di calcolo disponibile e scaricabile dal sito internet www.obiettivo2.regione.lombardia.it.

Il sistema di calcolo da utilizzare, prevede le seguenti fasi:

- per la parte relativa agli investimenti:

- l'attualizzazione delle spese previste, per ciascun anno solare, all'anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti utilizzando il tasso fissato dalla Commissione Europea;
- l'applicazione agli investimenti attualizzati delle intensità massime di aiuto applicabili (separatamente in caso di ESL ed ESN) ottenendo, in tal modo, l'ammontare del contributo netto attualizzato concedibile;
- la rivalutazione di tale ammontare, utilizzando il medesimo tasso, all'anno solare in cui il contributo è reso disponibile;
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, l'importo così determinato viene incrementato dell'imposizione fiscale, anch'essa attualizzata all'anno solare della disponibilità;

- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL si ottiene l'agevolazione concedibile;
 2) per la parte relativa alle spese per acquisizione di servizi si procede analogamente applicando la relativa intensità espressa in ESL alle spese attualizzate e rivalutando l'importo ottenuto all'anno solare della concessione;

3) il contributo totale concedibile è quindi dato dalla somma dei due contributi (quello per investimenti e quello per servizi).

Si segnala che:

- per anno solare di avvio degli investimenti si intende quello relativo al primo titolo di spesa ammisible;

- il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione è pubblicato dalla Commissione Europea sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html ed è quello in vigore alla data di avvio degli investimenti; nel caso di progetti ancora da avviare alla data della concessione, si applica, in via presuntiva, il tasso vigente alla data della concessione stessa.

Per la determinazione dell'imposizione fiscale (per il calcolo della parte in ESN) si tiene conto del fatto che il contributo partecipa alla formazione del reddito imponibile dell'impresa per un certo numero di esercizi in relazione alle disposizioni in materia della normativa fiscale:

- con riferimento ai beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che il contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui lo stesso viene concesso e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento della categoria di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascuna categoria di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili alla categoria di spesa stessa, è il seguente:

- progettazione, studi e assimilabili: 10 anni,
- opere murarie e assimilabili: 21 anni,
- macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni;

- con riferimento ai beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (terreno e beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che il contributo concorra alla formazione del reddito in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;

- per quanto riguarda l'intero programma di investimenti, dunque, si conviene che il contributo concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi «*m*» così determinato:

- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascuna categoria di spesa per il periodo convenzionale medio della categoria di spesa stessa;
- si moltiplica l'importo delle spese relative a tutti i beni non ammortizzabili per un periodo di cinque anni;
- si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili.

Le aliquote fiscali da considerare sono convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale (IRPEG + IRAP) alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

Sulla base di quanto esposto si riporta dunque la formula applicabile:

contributo

per investimenti $C1 = A \cdot q^n \cdot [ESL + ESN / (1 - (1/m) \cdot t \cdot F_{ap})]$

contributo per servizi $C2 = As \cdot qn \cdot ESL$

contributo totale $C = C1 + C2$

A = ammontare degli investimenti attualizzati all'anno di avvio;

As = ammontare delle spese per acquisizione di servizi attualizzato all'anno di avvio;

q = $(1 + i)$ = fattore di rivalutazione annua;

i = tasso di attualizzazione annuo vigente alla data di avvio;

n = numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della disponibilità del contributo (*n* è negativo nel caso in cui la disponibilità del contributo sia antecedente a quella di avvio a realizzazione del programma; es.: avvio del programma a dicembre 2001, disponibilità novembre 2002: *n* = 1; avvio febbraio 2003, disponibilità novembre 2002: *n* = -1);

ESL = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lordo consentita per dimensione di impresa e ubicazione dell'unità locale, espressa in punti percentuali;

ESN = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto consentita per dimensione di impresa e ubicazione dell'unità locale, espressa in punti percentuali;

t = aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande (es: aliquota fiscale attualmente applicata alle società è data dall'IRPEG (36%) e dall'IRAP (4,25%) per un totale del 40,25%);

F_{ap} = $(q^m - 1) / (i \cdot q^m)$ = fattore di accumulazione di *m* rate annuali costanti posticipate (applicabile nell'ambito del calcolo dell'imposizione fiscale per la parte in ESN);

m = numero medio di esercizi (ponderato con gli importi per voci di spesa) in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria.

Limite del 30%

È previsto che, oltre alle intensità massime in ESN ed ESL, l'intero contributo (per investimenti e servizi) non possa superare il limite massimo del 30% delle spese complessive (investimenti + servizi). È dunque necessaria una verifica successiva al calcolo effettuato applicando i massimali in ESN ed ESL. Se in seguito a tale verifica il contributo complessivo calcolato come sopra risulta superiore al 30% totale delle spese ammissibili è necessario ridurre il contributo concesso per l'acquisizione di servizi fino al raggiungimento della suddetta percentuale del 30% dell'intero contributo concedibile.

ALLEGATO D

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

Le presenti «linee guida» contengono le modalità cui devono attenersi, per la rendicontazione delle spese effettuate e la richiesta di erogazione dei contributi, le imprese agevolate a valere sul presente bando relativo alla misura 1.2., sottomisura 1.2.E del Docup Ob. 2 (2000-2006).

Le agevolazioni concesse per ciascun progetto sono erogate dalla Regione Lombardia secondo le due seguenti modalità:

1. due quote ognuna pari al 50% del contributo concesso, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria e della documentazione attestante le spese;

2. in un'unica soluzione ad ultimazione progetto dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria e della documentazione finale di spesa.

1. EROGAZIONI

1.1 Erogazione di due quote per stato di avanzamento

L'erogazione della prima quota, pari al 50% del contributo concesso, può essere richiesta dall'impresa dopo aver realizzato una pari quota percentuale di investimenti ammessi, secondo quanto indicato al punto 2.2.

Tale richiesta deve essere resa secondo lo schema di cui all'allegato n. D.1.

Si ricorda che il termine ultimo per la realizzazione dell'investimento è di 18 mesi dalla presentazione della domanda, per cui se la richiesta della prima quota non avviene al massimo entro tale data, il contributo concesso potrà essere erogato soltanto su richiesta in un'unica soluzione secondo le modalità e i termini previsti al punto 1.2.

La richiesta di erogazione, resa nella forma di dichiarazione, contiene l'elenco analitico dei titoli di spesa e tutti gli elementi relativi all'attestazione delle spese sostenute alla data cui si riferisce lo stato di avanzamento del progetto di investimento.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara di rispettare i vincoli imposti dal bando e alcune specifiche normative vigenti; si impegna, inoltre, ad adempiere per il futuro agli obblighi previsti.

Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa.

Ai fini dell'erogazione della seconda quota a saldo, l'impresa presenta una richiesta di erogazione utilizzando lo schema di cui all'allegato n. D.2, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto di investimento.

Gli elementi e le dichiarazioni contenute nella richiesta di erogazione hanno un carattere analogo a quello della richiesta della prima quota.

Qualora l'impresa non adempia entro i termini sopraindicati, l'Amministrazione assegnerà un termine perentorio per adempiere, decorso il quale provvederà alla revoca delle agevolazioni senza ulteriore comunicazione.

Alle richieste di erogazione deve essere allegata la documentazione elencata e prevista nei rispettivi allegati, ivi comprese le fatture presentate in copia semplice unitamente agli originali (che saranno restituiti previa verifica di conformità).

In alternativa le fatture possono essere presentate in copia dichiarata conforme all'originale dal fornitore.

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti e i controlli previsti dal bando.

1.2 Erogazione in unica soluzione per i progetti ultimati

Nel caso di progetti già ultimati, la richiesta di erogazione è inoltrata per la concessione in un'unica soluzione dell'intero contributo presentando la dichirazione di cui all'allegato D.2.

Per i progetti ultimati l'impresa presenta la richiesta di erogazione (allegato n. D.2) entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto di investimento.

Qualora l'impresa non adempia entro i termini sopraindicati, l'Amministrazione assegnerà un termine perentorio per adempiere, decorso il quale provvederà alla revoca delle agevolazioni senza ulteriore comunicazione.

La richiesta di erogazione, resa nella forma di dichiarazione, contiene l'elenco analitico dei titoli di spesa e tutti gli elementi relativi all'attestazione delle spese sostenute.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara di rispettare i vincoli imposti dal bando applicativo e alcune specifiche normative vigenti; si impegna, inoltre, ad adempiere per il futuro agli obblighi previsti.

Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa, attestato da ricevuta bancaria.

Alla richiesta a saldo deve essere allegata la documentazione elencata e prevista nel medesimo allegato, ivi comprese le fatture presentate in copia semplice unitamente agli originali (che la Regione restituirà previa verifica di conformità).

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti dal bando.

2. INDICAZIONI GENERALI

2.1 Ultimazione progetto

Si rammenta che l'ultimazione del progetto, come definita al successivo punto 2.2, deve avvenire non oltre i 18 mesi successivi alla data di presentazione della domanda. Tale termine è perentorio, pertanto, qualora gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in proporzioni ai soli investimenti realizzati, purché il loro ammontare complessivo non sia inferiore al 70% del totale degli investimenti ammessi e purché il progetto realizzato, secondo le condizioni previste al successivo punto 2.2, sia funzionalmente equivalente a quello approvato e cioè non si discosti sostanzialmente da quest'ultimo per natura e obiettivi.

Qualora l'investimento oggetto del contributo sia realizzato

in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso, il soggetto richiedente perde il diritto al contributo ovvero se la realizzazione dell'investimento pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di funzionalità alla finalità dell'intervento.

Le eventuali variazioni, comprese quelle riguardanti i criteri di selezione, rispetto a quanto le imprese hanno attestato nelle domande di contributo, che intervengono successivamente alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e durante il periodo di realizzazione del progetto, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, pena la revoca del contributo concesso, per le conseguenti valutazioni ed eventuali autorizzazioni.

Le variazioni relative ai criteri di selezione adottati dalla Regione devono essere tempestivamente comunicate anche se intervengono nell'esercizio a regime (vedi successivo punto 2.2).

In particolare, per le variazioni riguardanti i criteri di selezione, l'Amministrazione verificherà (anche nell'esercizio a regime) e valuterà la sussistenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del contributo. A tal fine i dati rilevati, pena la revoca del contributo concesso, dovranno essere tali per cui siano rispettati limiti degli scostamenti in diminuzione previsti dal bando.

2.2 Realizzazione degli investimenti

Gli investimenti si intendono realizzati quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati;

b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente e, nel caso di locazione finanziaria, sono stati stipulati gli appositi contratti;

c) l'impresa richiedente ha effettuato tutti i pagamenti (fatture quietanzate) per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, ha corrisposto i relativi canoni considerati tra le spese ammissibili.

Ciò premesso, si precisa che:

- la «data di ultimazione» del progetto è quella dell'emissione dell'ultimo titolo di spesa;

- l'esercizio «a regime», ai fini dei controlli sui criteri utilizzati per il calcolo del punteggio per l'inserimento in graduatoria previsti nel decreto di concessione, è il primo anno solare intero successivo alla data di ultimazione;

- ai fini dei suddetti controlli, qualora l'esercizio «a regime» sia già decorso, gli stessi avranno luogo entro dodici mesi successivi all'erogazione del contributo, sempre con riferimento ai dati riferiti all'esercizio «a regime».

L'acquisto del materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma n. 4 del Regolamento (CE) n. 448/2004 riportata nella tabella.

Si precisa che malgrado nella fase di richiesta di erogazione non sia prevista la presentazione della documentazione indicata nelle norme citate e di seguito riportate, è fatto obbligo per l'impresa di comprovare, in ogni momento, su richiesta da parte dell'Amministrazione competente, anche in fase di controllo, il possesso di tutto quanto necessario e previsto.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato	<p>L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.
---	--

2.4 Modalità di presentazione della documentazione

Per la rendicontazione delle spese sostenute e per l'inoltro delle richieste di erogazione, l'impresa deve utilizzare gli schemi allegati alle presenti linee guida; essi devono essere debitamente compilati in tutte le parti, siglati in ogni foglio e firmati dove richiesto.

La dichiarazione di conferma, le richieste di erogazione e tutte le altre eventuali comunicazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate in originale ed inoltrate alla Regione al seguente indirizzo:

Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, PMI,

cooperazione e turismo – U.O. Servizi alle imprese e cooperazione – Struttura Sviluppo Produttivo e incentivi – via Tarbelli, 20 – 20124 Milano.

La documentazione può essere consegnata allo sportello del Protocollo presso l'indirizzo di cui sopra, o ad uno degli sportelli del Protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (Sedi territoriali regionali), che ne attesterà il ricevimento.

Può essere inoltre trasmessa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso l'invio rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente; ove, per disguidi postali

o di diversa natura o per qualsiasi altro motivo, anche di forza maggiore, non dovessero giungere a destinazione entro i termini indicati, la domanda non sarà presa in considerazione.

Le richieste e le documentazioni sono rese nella forma di dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.: 38, 46,

47, 48, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; ne consegue quindi la responsabilità penale del legale rappresentante nel caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 di seguito riportato.

Articolo 76 (L)	<p>NORME PENALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
------------------------	---

La Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari le informazioni in merito allo stato di avanzamento dei progetti al fine di consentire un monitoraggio circa l'andamento degli stessi.

ALLEGATO D1

Richiesta dell'impresa di erogazione della prima quota di contributo

(ai sensi dell'art. 21 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a , nato/a
a il , e residente in
cap , prov. , via e n. civ. ,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa con
sede legale in cap , prov. ,
via e n. civ. , sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previ-
sto dall'art. 75 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

- che l'impresa ha presentato in data una domanda di contributo relativa a progetti cofinanzierati con il FESR a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia relativo alla misura sottomisura prevista

dal Docup ob. 2 (2000-2006) e dal relativo Complemento di Programmazione adottato con d.g.r. del e successive modifiche:

- che tale domanda reca il n., e riguarda un progetto relativo all'unità locale ubicata in; cap., prov., via e n. civ.;
 - che l'impresa è iscritta al registro delle Imprese di dal (gg/mm/aaaa) con il numero;
 - che l'impresa è in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e che la stessa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;
 - che, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari, pagati e quietanzati, che vengono tenuti a disposizione, alla data del a fronte del suddetto progetto approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'IVA, di € (euro), pari al 50% della suddetta spesa ritenuta ammissibile, di cui € (euro) relativi a beni acquistati direttamente, € (euro) relativi a beni acquistati in locazione finanziaria e € (euro) relativi a beni realizzati tramite commesse interne di cui si allega apposita documentazione giustificativa (vedi punto 2.3 delle linee guida);
 - che le fatture relative ai beni acquistati anche attraverso il leasing, oggetto dell'investimento agevolato, sono riepilogate nel seguente prospetto:

Fatture acquisti diretti			Descrizione	Importo al netto di IVA	Data pagam.
N.	Data	Fornitore			
				Subtotale	

Fatture pagamenti canoni leasing			Descrizione	Importo quota capitale canoni	Dal.... al...
N.	Data	Società di leasing			
Subtotale					
Totale					

- che la documentazione di spesa relativa ai beni dell'iniziativa acquistati dall'impresa, solidalmente allegata in copia semplice alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari;
 - che le forniture sono state completamente pagate e che e-

eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture;

- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto oggetto della citata domanda di contributo;

- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;

CHIEDE

- che venga erogata la prima quota del suddetto contributo a titolo di stato d'avanzamento (50% del contributo assegnato), in relazione alle spese sostenute;
 - che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. intestato a
presso la Banca Agenzia n. di coordinate bancarie ABI CAB
 - Oppure c/c postale numero intestato a ABI 07601 CAB

A tal fine si allega:

- Fatture quietanzate in originale (che la Regione restituirà previa verifica di conformità) e in copia semplice

....., lì

L'impresa: timbro e firma (1)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003

Si informa che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti

NOTE.

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore in forma leggibile e chiara.

ALLEGATO D2

**Richiesta dell'impresa di erogazione a saldo
della seconda quota del contributo
(o dell'intero contributo nei casi di investimenti ultimati)
(ai sensi dell'art. 21 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a, nato/a

Fatture acquisti diretti			Descrizione	Importo al netto di IVA	Data pagam.
N.	Data	Fornitore			
				Subtotale	

Fatture pagamenti canoni leasing			Descrizione	Importo quota capitale canoni	Dal..... al....
N.	Data	Società di leasing			
				Subtotale	
				Totale	

- di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione della graduatoria, di altre agevolazioni a titolo di aiuti «*de minimis*» ovvero di averne beneficiato per un importo di € e di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione *de minimis*, il limite di cumulo di 100.000 euro di agevolazioni *de minimis* complessivamente ottenuto;

- a il, e residente in,
cap, prov., via e n. civ.,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa con
sede legale in cap, prov.,
via e n. civ., sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto
dall'art. 75 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

- che l'impresa ha presentato in data una domanda di contributo relativa a progetti cofinanziabili con il FESR a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia relativo alla misura sottomisura prevista dal Docup ob. 2 (2000-2006) e dal relativo Complemento di Programmazione adottato con d.g.r. 7/9646 del 28 giugno 2002 e successive modifiche;
 - che tale domanda di contributo reca il n., e riguarda un progetto relativo all'unità locale ubicata in via e n. civ.; cap., prov.;
 - che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese di dal (gg/mm/aaaa) con il numero;
 - che l'impresa è in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e che la stessa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;
 - che, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari, pagati e quietanzati, che vengono tenuti a disposizione, alla data del, a fronte del suddetto progetto approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'IVA, di € (euro), pari al (restante 50%) o al % della suddetta spesa ritenuta ammissibile, di cui € (euro), relativi a beni acquistati direttamente, € (euro), relativi a beni acquistati in locazione finanziaria e € (euro), relativi a beni realizzati tramite commesse interne di cui si allega apposita documentazione giustificativa;
 - che le fatture relative ai beni acquistati dall'impresa anche attraverso il leasing, oggetto dell'investimento agevolato, sono riepilogate nel seguente prospetto (1):

- che i contratti di leasing non sono stati stipulati antecedentemente la data del e che i relativi canoni pagati nel periodo di realizzazione del progetto, sono al netto di IVA, degli oneri finanziari e di ogni altro onere accessorio;
 - che l'impresa:
 - non ha ottenuto, per le suddette spese, altre agevolazioni pubbliche previste da leggi nazionali, regionali,

comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

- ha ottenuto, per le suddette spese, le seguenti altre agevolazioni pubbliche previste da leggi nazionali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche:
-;
-;

- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto oggetto della citata domanda di agevolazioni;
- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
- che le macchine operatrici oggetto del contributo non sono iscritte al Pubblico Registro;
- che la documentazione di spesa relativa ai beni dell'iniziativa acquistati dall'impresa, solidalmente allegata (2) alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari;
- che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture;
- che, ai fini dell'ammissibilità al cofinanziamento delle spese relative all'acquisto del materiale usato e dei beni immobili sono state soddisfatte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 448/2004;
- che l'impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- che l'impresa opera in conformità alle vigenti norme sul rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili in cui è esercitata l'attività dell'impresa, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che le attrezzature, le strumentazioni e gli impianti acquistati con il presente contributo non verranno alienati o ceduti nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, ovvero dalla data di fatturazione, qualora successiva;
- che la documentazione originale di spesa sarà conservata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo;
- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è stata ultimata il (gg/mm/aaaa) e che pertanto l'anno «a regime» è il(aaaa) (3);
- che si confermano, per l'anno a regime, tutti gli elementi indicati nel Modulo di domanda che hanno determinato il calcolo degli indicatori ovvero che ci si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto le imprese hanno attestato nelle domande di agevolazione;
- che l'impresa ha ricevuto, in seguito a richiesta presentata in data....., un prima erogazione pari al 50% del contributo concesso a titolo di:

- stato di avanzamento

CHIEDE L'EROGAZIONE

- della seconda quota pari al 50% a saldo del contributo concesso, (€);
- del totale del contributo concesso in un'unica soluzione (€);
- che detta somma venga accreditata sul c/c bancario n. intestato a presso la Banca..... Agenzia n. di coordinante banarie ABI CAB
- Oppure c/c postale numero intestato a ABI 07601 – CAB

A tal fine si allega:

- Fatture quietanzate in originale (che la Regione restituirà previa verifica di conformità) e in copia semplice
....., li

L'impresa:
timbro e firma
del legale rappresentante (4)
.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003

Si informa che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

NOTE:

- (1) Per le imprese che hanno ricevuto la prima quota a titolo di stato avanzamento: riportare le restanti spese.
- (2) Per le imprese che hanno ricevuto la prima quota a titolo di stato avanzamento: allegare soltanto la documentazione relativa alle restanti spese;
- (3) È il primo anno solare intero successivo alla data di ultimazione dell'investimento;
- (4) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotografica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20050133)

(5.2.0)

D.d.u.o. 16 dicembre 2004 - n. 22802

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Sondrio. Declassificazione a strada comunale della S.P. 50 «Prata Camportaccio-S.S. n. 36» e del tratto della strada provinciale n. 43 «Mese-S.S. n. 36» in Comune di Prata Camportaccio (SO)

IL DIRIGENTE

DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strada comunale della S.P. 50 «Prata Camportaccio-S.S. n. 36» e il tratto della strada provinciale n. 43 «Mese-S.S. n. 36» in Comune di Prata Camportaccio (SO) come individuato con la deliberazione del Consiglio Provinciale di Sondrio n. 15 del 27 febbraio 2004.

Art. 2 – La Provincia di Sondrio che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica, in caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Sondrio dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente di unità organizzativa viabilità:

Marco Cesca

(BUR20050134)

(5.2.0)

D.d.u.o. 16 dicembre 2004 - n. 22803

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Sondrio. Declassificazione a strada comunale della S.P. 24 «Villa di Tirano-Tirano» e della S.P. n. 62 «Villa di Tirano-Stazione F.S.» in Comune di Villa di Tirano (SO)

IL DIRIGENTE

DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione a strada comunale della S.P. 24 «Villa di Tirano-Tirano» e della S.P. n. 62 «Villa di Tirano-Stazione F.S.» in Comune di Villa di Tirano (SO) con la deliberazione del Consiglio Provinciale di Sondrio n. 16 del 27 febbraio 2004.

Art. 2 – La Provincia di Sondrio che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Sondrio dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'unità organizzativa viabilità:

Marco Cesca

(BUR20050135)

(5.2.0)

D.d.u.o. 28 dicembre 2004 - n. 23358

Strada di collegamento tra i PL 1 + 860 via Covelo e 2 + 816 via Giovanni XXIII in Comune di Iseo – località Pilzo-

**ne – Seconda fase – Linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo
– FNME. Approvazione tecnico-economica del progetto a
valere sui fondi della legge 102/90**

IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo delle opere di completamento della strada di collegamento tra i PL 1 + 860 via Covelo e 2 + 816 via Giovanni XXIII in Comune di Iseo – Località Pilzone – lotto conclusivo, trasmesso dalla Società Ferrovie Nord Milano Ingegneria, relativo al completamento del programma di ammodernamento e messa in sicurezza della linea Brescia-Iseo-Edolo, depositato presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie, (il cui Elenco elaborati – Allegato 2 – costituisce parte integrante del presente decreto (*omissis*) (1), per un importo totale di € 72.494,62 comprensivo di lavori, somme a (Allegato 3 – che costituisce parte integrante del presente decreto) (*omissis*) (1);

2. che la Regione Lombardia partecipa al finanziamento dell'opera per un importo di € 57.624,12;

3. che l'importo per la realizzazione dell'opera, di cui al punto 2, è a valere sulle risorse ex Legge n. 102/90 già disponibili sul bilancio regionale. Cap. 3645 – UPB 4.10.5.1.3.114;

4. che le opere di cui al punto 1 sono dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 23 comma 3-sexies della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 così come modificata dalla l.r. 12 gennaio 2002 n. 1;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Mario Piana

(1) Gli originali allegati al seguente decreto e non presenti su questo bollettino possono essere consultati presso la D.G. Infrastrutture e Mobilità – U.O. Infrastrutture Ferroviarie

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20050136)

C.cost. 24 luglio 2004 - n. 1023

Ordinanza n. 1023 del 24 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Sondrio sul ricorso proposto da Centro di produzione s.p.a. «Radio Radicale» c/o Comune di Piateda

TRIBUNALE DI SONDRIO

Il G.I., giudice onorario, dr.ssa Roberta Palotti in funzione di giudice monocratico letti gli atti di causa,

PREMESSO IN FATTO CHE:

- Radio Radicale esercisce, quale emittente privata, un impianto radiofonico in località Morno (comune di Piateda – Provincia di Sondrio) e, dopo aver compiuto alcune simulazioni, inoltrava all'ARPA la prescritta richiesta di parere all'esercizio del proprio impianto. Parere reso in forma negativa in data 3 giugno 2003;

- il successivo 17 settembre 2003 Radio Radicale trasmetteva all'ARPA e al comune di Piateda nuova proposta di risanamento della postazione di Morno;

- tale proposta veniva accolta favorevolmente dall'ARPA in data 7 ottobre 2003;

- in data 12 gennaio 2004 il comune, in applicazione della legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 15 maggio 2001, n. 20), intitolata «Norme sulla protezione ambientale dall'e-

sposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni per la radiotelevisione», emetteva nei confronti di Radio Radicale ordinanza-ingiunzione, notificata il 15 gennaio 2004;

• avverso tale ordinanza-ingiunzione, in data 10 febbraio 2004, Radio Radicale promuoveva opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 eccependo, in tale sede, la carenza di potere della Regione Lombardia nel fissare sanzioni per la anzidetta violazione, in difformità alla legge quadro 36/2001;

OSSERVATO CHE

alla tutela dell'ambiente, per quanto qui interessa, da eletrosogno, come autorevolmente chiarito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 307/2003, partecipano con correnti poteri sia lo Stato che le Regioni. Lo Stato, tra l'altro, ha il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni – potere da cui deriva anche il potere sanzionatorio; le Regioni, nell'esercizio dei loro poteri concorrenti e/o residuali, possono assumere, fra i propri scopi, anche finalità di tutela ambientale.

La questione di legittimità costituzionale sollevata risulta:

– rilevante perché, ove la norma fosse illegittima, essendo stata la sanzione per cui è causa irrogata anche sulla base della denunciata legge regionale, il ricorso dovrebbe essere accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata;

– non manifestamente infondata in quanto l'art. 12, comma 5, legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001, nella parte in cui determina, in via autonoma, le sanzioni applicabili in caso di superamento dei limiti di esposizione si sovrappone alla normativa statale in materia sottratta alla competenza regionale, in violazione dell'art. 117 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In particolare, con la legge quadro 36/2001 il legislatore, nel ripartire le competenze tra Stato e Regioni in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ha voluto riservare, in via esclusiva, allo Stato, tra l'altro, la competenza sanzionatoria in caso di superamento dei limiti soglia collegando tale potere a quello di determinare questi ultimi. E non poteva essere diversamente atteso che la competenza a disciplinare dette sanzioni non può che seguire la competenza a fissare i suddetti valori limite e, quindi, nella specie, tale potere spetta allo Stato.

La Regione Lombardia, quindi, nel disciplinare, in modo autonomo, all'art. 12, comma V, legge 11/2001, le sanzioni applicabili in caso di superamento dei limiti di esposizione, pur richiamando la legge quadro 36/2001 nel suo complesso, ha travalicato i poteri alla stessa riservati arrogandosi così un potere sanzionatorio alla stessa non riconoscibile e andando a intaccare la sfera di competenza esclusiva dello Stato in sussietta materia.

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 e ss. 1. 87/1953

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma V, legge regionale Lombardia n. 11 dell'11 maggio 2001 in relazione all'articolo 117 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio.

Manda alla cancelleria di notificare copia integrale della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sondrio, 24 luglio 2004

Il giudice istruttore
(giudice onorario):
Roberta Palotti